

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XIII

n. 3-bis

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA **per l'anno 1999**

*(Articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato
dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362)*

**PRESENTATA DAL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

(CIAMPI)

il 30 settembre 1998

ALLEGATI:

**RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA**

e

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA
A CARATTERE PLURIENNALE**

Trasmessi il 29 ottobre 1998

PAGINA BIANCA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
PLURIENNALI DI SPESA PRESENTATE DALLE AMMINI-
STRAZIONI INTERESSATE E QUADRO RIASSUNTIVO PRE-
DISPOSTO DAL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

(articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9
della legge 23 agosto 1988, n. 362)

PAGINA BIANCA

INDICE

A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA:

Ministeri, Fondo investimenti per progetti immediatamente eseguibili	Pag.	9

B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA:

Ministeri:

Presidenza del Consiglio dei ministri	»	215
Ministero del tesoro	»	221
Ministero del bilancio e della programmazione economica	»	275
Ministero di grazia e giustizia	»	287
Ministero degli affari esteri	»	291
Ministero dell'interno	»	297
Ministero dei lavori pubblici	»	307
Ministero dei trasporti e della navigazione	»	371
Ministero della difesa	»	433
Ministero per le politiche agricole.....	»	463
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	»	477
Ministero del commercio con l'estero	»	507

Ministero per i beni culturali e ambientali	Pag.	511
Ministero dell'ambiente	»	541
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	»	549

AVVERTENZA

Le Relazioni sullo stato di attuazione delle leggi sono state trasmesse dalle Amministrazioni competenti. I dati contabili riportati ne quadro riassuntivo sono stati verificati con il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997.

Salvo poche eccezioni sono state inserite le sole autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale afferenti alla parte capitale del bilancio dello Stato.

Per la verifica dello stato di attuazione di taluni finanziamenti, è stato necessario rinviare alla "legge base".

PAGINA BIANCA

A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLE LEGGI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 5° comma)

a) **MINISTERI**

b) **FONDO INVESTIMENTI PER PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI**

PAGINA BIANCA

ELENCO CRONOLOGICO DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA

LEGENDA : (1) - PROVVEDIMENTO ORIGINARIO
 (2) - PROVVEDIMENTO DI RIFINANZIAMENTO
 (3) - PROVVEDIMENTO ORIGINARIO PER ALCUNI ARTICOLI E DI RIFINANZIAMENTO PER ALTRI

LEGGE	949 / 1952	(1)	Conferimento al fondo dotazione costituito presso Cassa per il Credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento interessi su operazioni di credito a favore di imprese artigiane, di cui alle leggi di rifinanziamento.
LEGGE	623 / 1959	(1)	Credito agevolato alle piccole e medie imprese - Limiti impegno anomali (La legge 623/1959 e' stata abrogata dall'art. 15 della legge 183/1976 con decorrenza entrata in vigore DPR 902/1976. I fondi residui -mld.966,7- affluiscono al FNCA).
LEGGE	1774 / 1962	(1)	Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali.
LEGGE	1 / 1963	(1)	Legge costituzionale n.1 del 31 gennaio 1963 - Disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste.
LEGGE	635 / 1967	(1)	Ripristino linea Cuneo-Ventimiglia (Cfr. anche leggi 510/71, 158/75, 33/79).
LEGGE	1089 / 1968	(1)	Quadruplicamento linea Roma - Firenze (Cfr. anche legge 409/75 art. 1/1).
LEGGE	822 / 1971	(1)	Provvidenze porto di Trieste.
LEGGE	920 / 1971	(1)	Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale.
LEGGE	1114 / 1971	(2)	Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste. Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1
LEGGE	52 / 1973	(1)	Piano Ponte per ammodernamento e potenziamento della rete delle Ferrovie dello Stato.
LEGGE	295 / 1973	(1)	Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito Centrale.
LEGGE	15 / 1974	(1)	Costruzione uffici postali.
LEGGE	268 / 1974	(1)	Piano rinascita Sardegna (Provvedimento assunto in attuazione art. 13 dello Statuto Speciale per la Sardegna emanato con Legge costituzionale n. 3 del 26.11.48).
LEGGE	517 / 1975	(1)	Crediti agevolati al commercio.
LEGGE	75 / 1976	(1)	Tutela carattere artistico e monumentale di Siena.
LEGGE	86 / 1976	(1)	Potenziamento ferrovia Alifana.
LEGGE	203 / 1976	(1)	Contributo per progettazione, costruzione e gestione di impianti trattamento morchie petroliere.
LEGGE	261 / 1976	(1)	Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamita' naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco.
LEGGE	336 / 1976	(1)	Provvidenze a favore dei comuni del Friuli colpiti dal terremoto del maggio 1976 - cvs D.L. 227/76.
D.P.R.	902 / 1976	(1)	Attuazione della Legge n. 183/1976 - Disciplina del credito agevolato al settore industriale (dall'anno 1994 i finanziamenti del cap. 02-7773 sono trasferiti sul cap. 02-9012).
LEGGE	404 / 1977	(1)	Edilizia carceraria (comprensivo stanziamento di 100 mld. di cui art.1/1 legge 1133/1971).
LEGGE	546 / 1977	(3)	Ricostruzione zone terremotate del Friuli. Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/1b
LEGGE	675 / 1977	(1)	Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.
D.P.R.	218 / 1978	(1)	Somme da devolvere alla Cassa del Mezzogiorno.
LEGGE	497 / 1978	(1)	Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni compreso l'afflusso degli affitti per l'80% in base art.14 stessa legge.

- LEGGE 843 / 1978 (1) Legge finanziaria 1979.
- LEGGE 861 / 1978 (1) Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art.7 della L.19/05/1967 n.378, per il rifornimento idrico delle isole minori.
- LEGGE 863 / 1978 (1) Rilevamento dati meteorologici via satellite.
- LEGGE 681 / 1979 (2) Provvidenze porto di Trieste.
Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/1
- LEGGE 60 / 1980 (1) Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione dei bacini di carenaggio di Napoli.
- LEGGE 146 / 1980 (3) Legge finanziaria 1980.
Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.25/- , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.34/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.40/-
- LEGGE 336 / 1980 (1) Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
- LEGGE 373 / 1980 (2) Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1 e 2
- LEGGE 443 / 1980 (2) Rifinanziamento della Legge 268/74 e convalida effetti del D.L. 153/79 non convertito.
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.1/-
- LEGGE 784 / 1980 (1) Norme per la ricapitalizzazione della GEPI, per la razionalizzazione e il potenziamento dell'industria chimica, per la salvaguardia dell'unità funzionale del gruppo Liquigas-Liquichimica e per la realizzazione del progetto di metanizzazione.
- LEGGE 845 / 1980 (1) Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.
- LEGGE 846 / 1980 (2) Ulteriori interventi per il consolidamento del monte S. Martino e per la difesa dell'abitato del comune di Lecco.
Cfr. L. 261/1976 art.37/1 e 2 per art.1/-
- LEGGE 64 / 1981 (1) Ulteriori finanziamenti per ricostruzione zona del Belice distrutta dal terremoto del gennaio 1968.
- LEGGE 92 / 1981 (1) Provvedimenti urgenti patrimonio archeologico città di Roma.
- LEGGE 119 / 1981 (3) Legge finanziaria 1981.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.0/0 , Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/2 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.20/1 , Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.7/1 , Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.TAB/A
- LEGGE 151 / 1981 (1) Legge quadro per riordinamento, ristrutturazione e potenziamento dei trasporti pubblici locali.
- LEGGE 219 / 1981 (3) Cvs. in legge, con modificazioni, del D.L.19.3.81, n.75, recante ulteriori interv. per le popolaz. colpite dagli eventi sismici nel novembre '80 e gennaio '81. Provvedimenti organici per la ricostruz. e lo svil. dei territori colpiti.
Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.37/2
- LEGGE 416 / 1981 (1) Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
- LEGGE 536 / 1981 (1) Interventi a favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici - Cvs. D.L. 397/81.
- LEGGE 544 / 1981 (2) Cvs. D.L. 414/81.
Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.3/1
- LEGGE 598 / 1981 (2) Consolidamento ricostruzione basiliche S.Marco e Monreale.
Cfr. L. 920/1971 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 798 / 1981 (2) Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredi portuali.
Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.1/1
- LEGGE 11 / 1982 (2) Provvidenze porto di Trieste (Cvs. D.L. 677/1981).
Cfr. L. 822/1971 art.5/- per art.1/-
- LEGGE 27 / 1982 (1) Consolidamento torre di Pisa.
- LEGGE 32 / 1982 (2) Costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.2/1

LEGGE	41 / 1982	(1)	Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima.
LEGGE	46 / 1982	(1)	Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.
LEGGE	48 / 1982	(1)	Costruzione del bacino di carenaggio nel porto di Palermo.
LEGGE	85 / 1982	(1)	Concessione all'ENEA (ex CNEN) contributo statale attività quinquennio 1980-1984 ed anticipo contributo 1985-1989 e 1986-1990. Lo stanziamento assorbe anche i finanziamenti di cui alle leggi 59/1981 (508 mld.) e DL 414/1981 (185 mld.).
LEGGE	94 / 1982	(1)	Programmi edilizia residenziale (Cvs. D.L. 9/1982).
LEGGE	308 / 1982	(1)	Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
LEGGE	526 / 1982	(2)	Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia. Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.11/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.17/1, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.30/1, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.51/1(12o), Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.51/1(6o)
LEGGE	531 / 1982	(1)	Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto nel settore autostradale.
LEGGE	547 / 1982	(1)	Misure urgenti per la protezione civile.
LEGGE	568 / 1982	(2)	Completamento della costruzione del bacino di carenaggio di Trieste e delle opere complementari. Cfr. L. 60/1980 art.2/1 per art.1/1
LEGGE	752 / 1982	(1)	Norme per l'attuazione della politica mineraria.
LEGGE	828 / 1982	(3)	Ulteriori provvedimenti per completamento opera ricostruzione e sviluppo zone Regione Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e zone terremotate Regione Marche. Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/3, Cfr. L. 546/1977 art.10/- per art.2/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.21/4, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/-, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1
LEGGE	887 / 1982	(2)	Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (cvs. D.L.697/82). Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.9/1
LEGGE	888 / 1982	(2)	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato, dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1982. Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/-
LEGGE	960 / 1982	(1)	Rifinanziamento legge 73/77 concernente la ratifica accordi di Osimo.
LEGGE	979 / 1982	(1)	Disposizioni per la difesa del mare.
LEGGE	130 / 1983	(2)	Legge finanziaria 1983. Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.10/2, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.10/3, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.10/5, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.18/1a -1b, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.19/1/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.19/5, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.19/6, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.19/7, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.19/8, Cfr. FIO per art.21/1 e 5, Cfr. FIO per art.21/1 e 5a, Cfr. FIO per art.21/1 e 5b, Cfr. FIO per art.21/1 e 5d, Cfr. FIO per art.21/1 e 5e, Cfr. FIO per art.21/1 e 5f, Cfr. FIO per art.21/1 e 5g, Cfr. FIO per art.21/1 e 5h, Cfr. FIO per art.21/1 e 5n, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.8/1
LEGGE	156 / 1983	(3)	Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982. Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.4/2
LEGGE	189 / 1983	(1)	Piano decennale passaggi a livello delle linee delle Ferrovie dello Stato.
LEGGE	190 / 1983	(1)	Ulteriori interventi a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont (cfr. L.1457 del 1963 e successive modificazioni).
LEGGE	217 / 1983	(1)	Legge quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica.
LEGGE	696 / 1983	(1)	Norme concernenti l'agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi (cfr. L.46/82).

- LEGGE 730 / 1983 (3) Legge finanziaria 1984.
Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/10, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.18/7, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.35/1, Cfr. FIO per art.37/1 e 3, Cfr. FIO per art.37/1 e 3c, Cfr. FIO per art.37/1 e 3d, Cfr. FIO per art.37/1 e 3e, Cfr. FIO per art.37/1 e 3f, Cfr. FIO per art.37/1 e 3g, Cfr. FIO per art.37/1 e 3h, Cfr. FIO per art.37/1 e 3i, Cfr. FIO per art.37/1 e 3j, Cfr. FIO per art.37/1 e 3m, Cfr. FIO per art.37/1 e 3n, Cfr. FIO per art.37/1 e 3o, Cfr. FIO per art.37/1 e 3q, Cfr. FIO per art.37/1 e 3r, Cfr. FIO per art.37/1 e 3s, Cfr. FIO per art.37/1 e 3t, Cfr. FIO per art.37/1 e 3u, Cfr. FIO per art.37/1 e 3v, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.37/7
- LEGGE 80 / 1984 (1) Proroga dei termini ed accelerazioni procedure per l'applicazione della legge 219/81 e successive modifiche (Cvs.D.L. 19/84).
- LEGGE 193 / 1984 (2) Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico di intervento della GEPI (art. 9 aumento fondo per la realizzazione impianti siderurgici di cui art. 20 L.46/82).
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.9/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.9/2
- LEGGE 212 / 1984 (2) Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria a grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (art.3/c4 incremento fondo rotativo per innovazione tecnologica)-Cvs.D.L. 62/84.
Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.3/5
- LEGGE 223 / 1984 (1) Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM, emesse in attuazione della delibera CIPI del 5/5/83.
- LEGGE 230 / 1984 (2) Elevazione da 100 miliardi a 140 miliardi della dotazione di spesa per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo, nonché per il pagamento dei relativi oneri di carattere generale.
Cfr. L. 531/1982 art.4/1 per art.1/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.1/2
- LEGGE 231 / 1984 (2) Autorizzazione di spesa per il pagamento di oneri finanziari relativi alle autostrade A.24 e A.25 e incremento dello stanziamento per la costruzione di un laboratorio di fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso.
Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.3/1
- LEGGE 246 / 1984 (2) Integrazione e modifiche al D.P.R.9/4/59 n.128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché alla legge 6/10/82 n.752, concernente l'attuazione della politica mineraria.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.6 e 7/0, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6 e 7/00, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.6 e 7/000, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.6 e 7/0000, Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.7/1
- LEGGE 342 / 1984 (2) Aumento autorizzazione di cui art.1 e 2 legge 861/78 per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori.
Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
- LEGGE 363 / 1984 (3) Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici dell'aprile 1984 in Umbria e del maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (cvs. D.L. 159/84).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2
- LEGGE 395 / 1984 (1) Acquisto costruzione e ristrutturazione immobili per rappresentanze all'estero.
- LEGGE 428 / 1984 (2) Integrazione fondo contributi stampa quotidiana ai sensi art. 29 L. 416/81.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.1/1
- LEGGE 456 / 1984 (1) Programmi di ricerca e sviluppo in materia di costruzioni aeronautiche e telecomunicazioni.
- LEGGE 462 / 1984 (2) Modif. ed integr. al D.L. 28.7.81 n.397, convertito in legge, con modif., n.536/81, al D.L. n. 799/81, convertito in legge, con modif., dalla L. 60/82 alla L.64/81, ecc., concernenti interv. in alcune zone Sic. occ. colpite da eventi sism.,
Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.28/-
- LEGGE 798 / 1984 (1) Nuovi interventi salvaguardia Venezia (Il finanz. iniziale di 600 mld. e' stato integrato di 700 mld. con L. 910/86 art.7/1, di 800 mld. con L. 67/88 art.17/12, di 100 mld. con TAB. D.L.F. 1,99, di 16 mld. con L. 360/91).
- LEGGE 887 / 1984 (3) Legge finanziaria 1985.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.11/10, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.11/12, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.11/12a, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.11/12b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.11/12c, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.11/13, Cfr. L. 75/1976 art.3/1 e 2 per art.11/13a,

Cfr. L. 75/1976 art.4/1 e 2 per art.11/13b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/14, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.11/20, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.11/21, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.11/9, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.11/9a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2, Cfr. FIO per art.12/1 e 2a, Cfr. FIO per art.12/1 e 2b, Cfr. FIO per art.12/1 e 2c, Cfr. FIO per art.12/1 e 2d, Cfr. FIO per art.12/1 e 2e, Cfr. FIO per art.12/1 e 2f, Cfr. FIO per art.12/1 e 2g, Cfr. FIO per art.12/1 e 2h, Cfr. FIO per art.12/1 e 2i, Cfr. FIO per art.12/1 e 2j, Cfr. FIO per art.12/1 e 2m, Cfr. FIO per art.12/1 e 2n, Cfr. FIO per art.12/1 e 2o, Cfr. FIO per art.12/1 e 2p, Cfr. FIO per art.12/1 e 2q, Cfr. FIO per art.12/1 e 2r, Cfr. FIO per art.12/1 e 2s, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.14/1 e 2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.14/11, Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.14/18, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.14/3, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/4, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.14/6, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.4/8, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.5/1, Cfr. L. 843/1978 art.41/1 per art.8/23, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.9/6

- LEGGE 16 / 1985 (1) Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'arma dei Carabinieri.
- LEGGE 31 / 1985 (2) Razionalizzazione e sviluppo pesca marittima (cfr. 41/1982). Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/1a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.1/1b, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.1/1c
- LEGGE 49 / 1985 (1) Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
- LEGGE 99 / 1985 (3) Interventi in materia di opere pubbliche. Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.4/1
- LEGGE 110 / 1985 (2) Utilizzazione delle disponibilit  residue sul Fondo Investimenti e Occupazione (FIO) nell'ambito del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984. Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.1/1a, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/1b, Cfr. L. 696/1983 art.1/1 per art.1/1c, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/1e, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1h, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.1/1h1, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1h2
- LEGGE 118 / 1985 (3) Misure finanziarie in favore di aree ad alta tensione abitativa (cvs. D.L.12/85). Cfr. L. 94/1982 art.3/1 per art.3/10, Cfr. L. 94/1982 art.1/4 - 11 per art.5quatr/1
- LEGGE 135 / 1985 (1) Indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori soggetti alla sovranit  italiana all'estero (limiti di impegno quindicennali-mld. 1 annuo dal 1985 al 1990).
- LEGGE 143 / 1985 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 23/85, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nel settore dell'industria e della distribuzione commerciale. Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.7/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/1a
- LEGGE 197 / 1985 (2) Rifornimento provvedimenti straordinari per potenziamento e ammodernamento servizio Corpo Nazionale dei servizi dei Vigili del Fuoco (cfr. legge 336/1980). Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.1/1, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.5/1
- LEGGE 198 / 1985 (2) Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamit  ed avversit  atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15/10/1981 n.590. Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.12/2, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.9/1 e 2
- LEGGE 222 / 1985 (1) Disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
- LEGGE 284 / 1985 (1) Programma ricerche in Antartide (1985-1991).
- LEGGE 295 / 1985 (1) Finanz. nel triennio 1984-1986 per ristr. razionalizz. industria navalmecc. (Compresi 25 mld. leggi 111 e 122/85, rifin. L.41/86 art.11/28 mld.320, L. 910/86 art.3/9 mld.550, L.67/88 art.15/29 mld.285, L.155/89 mld.-25, L.234/89 mld.450).
- LEGGE 331 / 1985 (1) Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria.
- LEGGE 335 / 1985 (1) Ammodernamento e rinnovamento servizio e segnalamento marittimo.
- LEGGE 351 / 1985 (1) Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.

- LEGGE 387 / 1985 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31/5/85 n.215, recante differimenti di termini in materia di riduzione della capacita' produttiva nel settore siderurgico.
Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.1bis/-, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.1bis a/-
- LEGGE 408 / 1985 (2) Contributo all'ENEA per il 1985 a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 449 / 1985 (1) Interventi ampliamento-ammodernamento sistemi aeroportuali di Roma e Milano.
- LEGGE 462 / 1985 (1) Ulteriori provvedimenti per la citta' di Urbino.
- LEGGE 526 / 1985 (1) Programma triennale di interventi al piano decennale della grande viabilita' (rifiianziato con legge 41/1986 per mld. 2200 e con legge 910/1986 per mld. 2975).
- LEGGE 662 / 1985 (1) Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa dai fenomeni franosi (cvs. D.L. 480/85).
- LEGGE 710 / 1985 (2) Interventi in favore della produzione industriale.
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.6/1, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.7/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.7/2
- LEGGE 808 / 1985 (1) Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel settore aeronautico.
- LEGGE 26 / 1986 (3) Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.6/1b
- LEGGE 41 / 1986 (3) Legge finanziaria 1986.
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.11/12, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.11/14, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.11/15-16, Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.11/24, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.11/25, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.11/26, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.11/27, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.11/29, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.11/6, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.11/8 e 9, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.12/5, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.13/1, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.13/10, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.13/13, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.13/4, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.13/5, Cfr. FIO per art.14/1 e 3, Cfr. FIO per art.14/1 e 3a, Cfr. FIO per art.14/1 e 3b, Cfr. FIO per art.14/1 e 3c, Cfr. FIO per art.14/1 e 3d, Cfr. FIO per art.14/1 e 3e, Cfr. FIO per art.14/1 e 3f, Cfr. FIO per art.14/1 e 3g, Cfr. FIO per art.14/1 e 3h, Cfr. FIO per art.14/1 e 3i, Cfr. FIO per art.14/1 e 3l, Cfr. FIO per art.14/1 e 3m, Cfr. FIO per art.14/1 e 3n, Cfr. FIO per art.14/1 e 3o, Cfr. FIO per art.14/1 e 3p, Cfr. FIO per art.14/1 e 3q, Cfr. FIO per art.14/1 e 3r, Cfr. FIO per art.14/1 e 3s, Cfr. FIO per art.14/1 e 3t, Cfr. FIO per art.14/1 e 3u, Cfr. FIO per art.14/1 e 3v, Cfr. FIO per art.14/1 e 3x, Cfr. FIO per art.14/1 e 3y, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.14/6, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.16/1, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.16/11, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.16/4, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.16/4a, Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.34/1
- LEGGE 44 / 1986 (1) Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno (cvs.D.L.786/85).
- LEGGE 46 / 1986 (2) Conversione D.L. 791/85.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.11/1
- LEGGE 64 / 1986 (1) Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
- LEGGE 113 / 1986 (1) Piano straordinario per l'accupazione giovanile.
- LEGGE 495 / 1986 (2) Integrazione del contributo di 500 mld. assegnato con L.41/88 art.11/27 per il 1986.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 688 / 1986 (2) Bilancio assestamento 1986.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/1
- LEGGE 730 / 1986 (3) Disposizioni in materia di calamita' naturali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.15/2
- LEGGE 752 / 1986 (1) Attuazione interventi programmati in agricoltura.
- LEGGE 771 / 1986 (1) Conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera.
- LEGGE 776 / 1986 (1) Completamento aree doganali valico autostradale di Tarvisio.
- LEGGE 831 / 1986 (1) Disposizioni per realizzazione programma interventi in infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza.

- LEGGE 875 / 1986 (2) Ulteriore contributo per l'anno 1986 (cvs. D.L. 671/86).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 879 / 1986 (3) Disposizioni per completamento ricostruzione zone Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1975 e zone Regione Marche colpite da calamita'.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.1/1, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.1/2, Cfr. L. 828/1982 art.7/- per art.12/1, Cfr. L. 828/1982 art.21/5 per art.23/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.26/1, Cfr. L. 156/1983 art.1/1 per art.29/2, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.4/1, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.6/1
- LEGGE 896 / 1986 (1) Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.
- LEGGE 910 / 1986 (3) Legge finanziaria 1987.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.3/17, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/4, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.3/5, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/6, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.3/9, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.3/9a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.3/9b, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.4/2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.4/3, Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.5/8a, Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.5/8b, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/1, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.6/2a, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.6/3, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.6/4, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.6/6, Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.6/7, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.7/10, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.7/12a, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.7/12b, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.7/12c, Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.7/14a, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.7/14b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.7/1a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.7/1b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.7/1c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.7/1d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.7/1e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.7/1f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.7/1g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.7/1h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.7/1i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.7/1j, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.7/1m, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.7/5, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.7/6, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.7/8, Cfr. L. 887/1984 art.11/23 per art.7/9, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.8/10, Cfr. L. 48/1982 art.1/1 per art.8/15, Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.8/16, Cfr. L. 92/1981 art.1/1 per art.8/19, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.8/5, Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.8/8
- LEGGE 911 / 1986 (2) Legge Bilancio 1987.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.24/2
- D.M. 48 / 1987 (1) Attuazione di un programma poliennale di investimenti (DM 48/T/BIS/87).
- LEGGE 65 / 1987 (1) Misure urgenti per ricostruzione e ammodernamento impianti sportivi e per utilizzazione finanziamenti a favore attivita' di interesse turistico (cvs. D.L. 2/87).
- LEGGE 67 / 1987 (2) Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.20/4, Cfr. L. 416/1981 art.34/6 per art.21/-
- LEGGE 119 / 1987 (2) Cvs.D.L.10/1987.
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.5/4 - 7
- LEGGE 120 / 1987 (3) Misure urgenti per fronteggiare emergenza Comune di Senise ed altri comuni da dissesto territorio e avversita' atmosferiche del gennaio 1987 (cvs.D.L. 8/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/3 - 5, Cfr. L. 64/1981 art.2/1 per art.13bis/14, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.13bis/9, Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.13bis/9a, Cfr. L. 64/1981 art.5/2 per art.13bis/9b, Cfr. L. 64/1981 art.5/2 per art.13bis/9c
- LEGGE 121 / 1987 (1) Modifiche alla legge 517/75 sulla disciplina del credito agevolato al commercio.
- LEGGE 183 / 1987 (2) Appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee.
Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.5/2
- LEGGE 399 / 1987 (3) Rifiinanziamento interventi politica mineraria (cvs. D.L. 318/87 e succ.integrazioni).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.2/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.4/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.4/1b, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.4/1c, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.4/1d
- LEGGE 401 / 1987 (2) Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.320/87, recante interventi in materia di riforma del processo penale.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1 - 3

- LEGGE 439 / 1987 (2) Legge di Bilancio 1987.
Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.0/0
- LEGGE 441 / 1987 (1) Disposizioni urgenti smaltimento rifiuti (cvs.D.L.361/87).
- LEGGE 445 / 1987 (2) Rifiinanziamento Leggi 308/82 e 784/80 (cvs.D.L.364/1987).
Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1, Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1/2, Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1/2a, Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1/2b, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1/2c, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1/2d, Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.2/2, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.3/1
- LEGGE 449 / 1987 (1) Adeguamento immobili per musei, archivi e biblioteche (cvs. D.L.371/87).
- LEGGE 470 / 1987 (3) Interventi urgenti per i comuni della Valtellina, etc. a seguito calamita' luglio-agosto 1987 (cvs. D.L.384/1987).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/2, Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.6/2
- LEGGE 531 / 1987 (1) Disposizioni urgenti in materia sanitaria (cvs. D.L.443/87).
- LEGGE 545 / 1987 (1) Rupe di Orvieto e Colle di Todi.
- LEGGE 47 / 1988 (2) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico (cvs.D.L.534/1987).
Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.18/3
- LEGGE 66 / 1988 (1) Adeguamento servizi Guardia Finanza e sistema informativo Ministero Finanze.
- LEGGE 67 / 1988 (3) Legge finanziaria 1988.
Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.14/1-2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.15/10, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.15/17, Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.15/18, Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.15/1b, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.15/2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.15/23, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.15/24, Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.15/26, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.15/29a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.15/29b, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.15/31, Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.15/32, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.15/34, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.15/36, Cfr. L. 308/1982 art.12/1a - 2 per art.15/37a, Cfr. L. 308/1982 art.12/1b - 3 per art.15/37b, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/39, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.15/42, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.15/43, Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.15/7, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.15/8, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.17/1, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.17/10, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.17/12a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.17/12b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.17/12c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.17/12d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.17/12e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.17/12f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.17/12g, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.17/12h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.17/12i, Cfr. L. 798/1984 art.3/1j per art.17/12j, Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.17/12m, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.17/12n, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12s, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12u, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12v, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12w, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.17/12z, Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.17/13, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.17/15, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.17/24, Cfr. FIO per art.17/28, Cfr. FIO per art.17/28a, Cfr. FIO per art.17/28b, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.17/3, Cfr. FIO per art.17/31, Cfr. FIO per art.17/31a, Cfr. FIO per art.17/31b, Cfr. FIO per art.17/31c, Cfr. FIO per art.17/31d, Cfr. FIO per art.17/31e, Cfr. FIO per art.17/31f, Cfr. FIO per art.17/31g, Cfr. FIO per art.17/31h, Cfr. FIO per art.17/31m, Cfr. FIO per art.17/31n, Cfr. FIO per art.17/31o, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1a per art.17/3a, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.17/45, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.17/46a, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.17/46b, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.17/46c, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.17/5, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.17/5a, Cfr. L. 64/1981 art.16/1 per art.17/5b, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.17/6, Cfr. L. 887/1984 art.11/18 per art.17/9, Cfr. L. 118/1985 art.3/7 per art.22/3
- LEGGE 73 / 1988 (2) Completamento contributo ENEA per 1987 in c/prog.85/89 (cvs.D.L. 7/1988).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 79 / 1988 (2) Legge di Bilancio 1988.
Cfr. L. 531/1982 art.6/1a per art.0/00, Cfr. 449/1987 art.1/1 per art.21/-
- LEGGE 321 / 1988 (2) Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1988, a titolo di anticipazione programma 1985-1989 (cvs. D.L.185/88).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 346 / 1988 (1) Modifiche alla L. 46/82 e partecipazione programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata (limiti di impegno decennale - I rate: 125 mld. per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991) - Sono considerati gli ammontari complessivi.

- LEGGE 506 / 1988 (1) Ratifica ed esecuzione scambio note tra Governo Repubblica Italiana e la FAO per ampliamento sede centrale organizzazione.
- LEGGE 521 / 1988 (2) Potenziamento delle forze di polizia e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco. Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.27/1 e 4
- LEGGE 541 / 1988 (2) Legge finanziaria 1989. Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB/E, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB/F
- LEGGE 543 / 1988 (1) Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ravenna.
- LEGGE 556 / 1988 (1) Misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche (cvs.DL 465/1988).
- D.P.R. 568 / 1988 (2) Approvazione regolamento per organizzazione e procedure amministrative del Fondo di rotazione per attuazione politiche comunitarie (esecuzione art. 8 L. 16/4/87, n.183). Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.10/20
- D.M. 148749 / 1988 (2) Decreto ministeriale del 1988. Cfr. L. 662/1985 art.8/2 per art.1/-
- D.M. 180154 / 1988 (2) D.M. del 24/4/1988. Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.0/0, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/00, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/000, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/0000.
- LEGGE 13 / 1989 (1) Disposizioni per favorire superamento barriere architettoniche negli edifici privati.
- LEGGE 41 / 1989 (2) Interventi politica mineraria. Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.2/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.2/1ab, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.2/1ac, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.2/1b, Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.2/1c
- LEGGE 45 / 1989 (2) Disposizioni vigenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1
- LEGGE 47 / 1989 (2) Rifinanziamento della Legge 308/82. Cfr. L. 308/1982 art.6/1 per art.1/1, Cfr. L. 308/1982 art.10/1 per art.1/1a, Cfr. L. 308/1982 art.10/3 per art.1/1b, Cfr. L. 308/1982 art.11/1 per art.1/1c, Cfr. L. 308/1982 art.14/1 per art.1/1d, Cfr. L. 308/1982 art.8/1 e 3 per art.1/1e
- LEGGE 81 / 1989 (2) Proroga e riferimento legge 268/74. Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 122 / 1989 (1) Disposizione in materia di parcheggi.
- LEGGE 155 / 1989 (2) Accompagnamento finanziaria 1989 (Cvs. D.L. 65/89). Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.6/2a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.6/2b, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.6/2c, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.6/2f, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.6/2g, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.6/2h, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.6/2i, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2j, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.6/2m, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.6/2n, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.6/2o, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.6/2p, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.6/2q
- LEGGE 181 / 1989 (3) Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del Piano di risanamento della siderurgia (cvs.DL.120/1989). Cfr. L. 49/1985 art.17/1 per art.10/1 e 2, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.10/3
- LEGGE 183 / 1989 (3) Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo. Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.31/5c
- D.L. 201 / 1989 (2) D.L. 201 del 1989 convertito in L. 262/89. Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.0/0
- LEGGE 205 / 1989 (1) Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio.
- LEGGE 234 / 1989 (3) Disposizioni concernenti l'industria naval-meccanica e armatoriale. Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.37/3 e 4
- LEGGE 246 / 1989 (3) Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria (cvs. D.L. 166/89). Cfr. L. 67/1988 art.13/15 per art.6/1a

- LEGGE 262 / 1989 (2) Misure urgenti per il contenimento del fabbisogno della tesoreria statale e delle spese per acquisto di beni e servizi.
Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.5/1
- LEGGE 274 / 1989 (1) Contributo all'INFN per il quinquennio 1989-1993.
- LEGGE 281 / 1989 (2) Contributo all'ENEA per l'anno 1989 (cvs. D.L. 239/89).
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 283 / 1989 (3) Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (cvs.D.L.227/89).
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1 bis/4 e 5, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.1bis/4
- LEGGE 289 / 1989 (2) Impiantistica sportiva.
Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.1/1, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.2/1
- LEGGE 302 / 1989 (2) Disciplina del credito peschereccio di esercizio.
Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.20/0
- LEGGE 305 / 1989 (1) Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente.
- LEGGE 367 / 1989 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende Autonome per l'anno finanziario 1989.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
- LEGGE 407 / 1989 (2) Legge finanziaria 1990.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17-3a, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/17-3b, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/17-3c, Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.TAB D/1, Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/2, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/4, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-ic per art.TAB E/10, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.TAB E/11a, Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.TAB E/11b, Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.TAB E/12, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/9
- LEGGE 408 / 1989 (2) Conferimenti agli enti di gestione delle PP.SS..
Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.1/1a, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.1/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/1
- LEGGE 409 / 1989 (2) Legge di bilancio 1990.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/00, Cfr. L. 335/1985 art.1/1 per art.1/-, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.18/1a, Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.23/1, Cfr. L. 305/1989 art.A/0 per art.23/1a
- LEGGE 424 / 1989 (3) Misure di sostegno attivita' economica nelle aree interessate dai fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nel 1989 nel mare Adriatico.
Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.5/1
- D.M. 135387 / 1989 (2) Il Decreto Ministeriale 135387 del 23.5.1989 riassegna al cap. 7406 disponibilita' pari a mld. 103.903 e al cap. 7422 disponibilita' pari a mld. 1.384, provenienti dalla L.416/81 e successive integrazioni e dalla L.172/75 art.5.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.0/0, Cfr. L. 416/1981 art.33/4 p.3 per art.0/00
- D.M. 183735 / 1989 (2) D.M. 30.12.1989.
Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/-
- D.M. 187202 / 1989 (2) D.M. del 31.12.1989.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.1/-
- LEGGE 38 / 1990 (3) Misure urgenti in materia di finanza locale (cvs. D.L. 415/89).
Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.24/1, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.27/1, Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.27/3, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.28/1, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.30/2,2bis
- LEGGE 51 / 1990 (2) Aumento autorizzazione di spesa di cui legge 342/84 per acquisizione navi cisterna.
Cfr. L. 861/1978 art.1/1 - 3 per art.1/1
- LEGGE 57 / 1990 (3) Istituzione autorità Adriatico.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.4/3
- LEGGE 71 / 1990 (2) Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche destinate ad uso potabile.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.9/1
- LEGGE 84 / 1990 (1) Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione delle carte di rischio dei beni culturali.
- LEGGE 87 / 1990 (3) Interventi urgenti per la zootecnia.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.8/1a1, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.8/1a2, Cfr. L. 41/1986 art.12/4 per art.8/1a3

LEGGE	100 / 1990	(1)	Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero.
LEGGE	102 / 1990	(1)	Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina.
LEGGE	124 / 1990	(2)	Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (cvs. D.L. 64/90). Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/2a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.3/2b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1a
LEGGE	126 / 1990	(1)	Finanziamento costruzione edificio per esigenze abitative studenti universitari (contributo Regione Lazio).
LEGGE	135 / 1990	(1)	Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.
LEGGE	174 / 1990	(2)	Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico. Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/-, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/2, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/3
LEGGE	209 / 1990	(3)	Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo saccarifero. Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/7
LEGGE	218 / 1990	(1)	Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli Istituti di Credito di diritto privato (Cfr. anche D. Leg. 358/90).
LEGGE	221 / 1990	(2)	Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria. Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.5/-, Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.6/-, Cfr. L. 752/1982 art.14/a-b-c per art.7/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.7/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.7/1b, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.8/1, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.9/4
LEGGE	230 / 1990	(1)	Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di carattere generale di cui art. 29 L. 416/81.
LEGGE	235 / 1990	(2)	Rifinanziamento legge 1457/63 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. legge 190/83) concernenti lo sviluppo economico zone del Vajont. Cfr. L. 190/1983 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 190/1983 art.4/- per art.2/1
LEGGE	240 / 1990	(1)	Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci in favore delle intermodalità - Finanziamenti disponibili capo II legge.
LEGGE	245 / 1990	(1)	Piano triennale di sviluppo dell'Università e piano quadriennale 1986-1990.
LEGGE	250 / 1990	(2)	Provvidenze per l'editoria. Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.5/-
LEGGE	292 / 1990	(2)	Riorganizzazione Ente Nazionale Turismo. Cfr. L. 217/1983 art.13/1 e 4 per art.22/1
LEGGE	304 / 1990	(2)	Provvedimenti per la promozione delle esportazioni. Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.1/1
LEGGE	306 / 1990	(1)	Partecipazione alla settima ricostituzione risorse BID.
LEGGE	321 / 1990	(2)	Cassa per il credito alle imprese artigiane - Aumento fondo art. 37 L. 949/52. Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.1/1
LEGGE	345 / 1990	(2)	Assegnazione all'ENEA contributo 1990 quale anticipazione finanziaria ordinaria pluriennale. Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.1/1
D.L.	364 / 1990	(2)	Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale. Cfr. L. 268/1974 art.1/1 per art.0/0
LEGGE	366 / 1990	(1)	Completamento ed adeguamento delle strutture del laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso.
LEGGE	380 / 1990	(1)	Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.
LEGGE	385 / 1990	(3)	Disposizioni in materia di trasporti - Programma decennale di risanamento e di sviluppo dell'Ente (Approvato con D.L. 48/T/90). Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.1/1, Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.1/2, Cfr. L. 910/1986 art.2/6 per art.6/-
LEGGE	396 / 1990	(3)	Interventi per Roma, capitale della Repubblica. Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.0/0

- LEGGE 401 / 1990 (1) Riforma degli Istituti Italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.
- LEGGE 405 / 1990 (2) Legge finanziaria 1991.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/P3a, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/P3b, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/P3c, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/U4, Cfr. L. 190/1983 art.2/1b per art.TAB D/1, Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.TAB D/10, Cfr. L. 57/1990 art.1/2b per art.TAB D/11a, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB D/11c, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/2', Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.TAB D/3, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/4, Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5a, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB D/6, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/7, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB D/9, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/1, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/2 - 3
- LEGGE 406 / 1990 (2) Legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1991.
Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.10/-, Cfr. L. 752/1986 art.6/1 per art.14/1, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/1, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.18/1, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.21/1, Cfr. L. 305/1989 art.15/2 per art.23/1c, Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.23/2, Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.23/2a, Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.23/2b
- LEGGE 431 / 1990 (1) Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali.
- D.M. 121808 / 1990 (2) DM 121808 del 13.3.1990, in applicazione DL 415/89 art.26.
Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 156403 / 1990 (2) D.M. 156403 del 1/8/90.
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1
- D.M. 161622 / 1990 (2) D.M. 161622 del 9.9.1990 - OPC per finanziamenti.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1
- D.M. 200436 / 1990 (3) DM 200436 del 31.12.1990.
Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.1/2, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.1/3, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.1/5, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.1/6, Cfr. L. 67/1988 art.15/16 per art.1/7, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.1/8
- LEGGE 10 / 1991 (1) Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- LEGGE 19 / 1991 (1) Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.
- LEGGE 34 / 1991 (2) Potenziamento infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli uffici periferici della Marina Mercantile.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1
- LEGGE 42 / 1991 (2) Interventi a favore degli Enti a PP.SS..
Cfr. L. 38/1990 art.27/2 per art.1/1
- LEGGE 99 / 1991 (1) Interventi urgenti per opere connesse alla esposizione internazionale "Colombo '92".
- LEGGE 107 / 1991 (2) Rifiinanziamento legge 234/1989, recante disposizioni urgenti concernenti l'industria navalmecanica e armatoriale, etc..
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.1/2, Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.1/3
- LEGGE 117 / 1991 (2) Acquisto, ristrutturazione e costruzione di immobili da adibire a sede di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, inoltre ad alloggi per il personale.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1
- LEGGE 181 / 1991 (2) Disposizioni per il rifiinanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.2/1, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/1, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.4/3, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.6/1, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.6/2a
- LEGGE 193 / 1991 (1) Completamento lavori Duomo di Orvieto.
- LEGGE 195 / 1991 (3) Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto del dicembre 1990 e altre disposizioni in favore delle zone colpite da avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (Cvs.D.L.142/91).
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1,2,5/1,2,3, Cfr. L. 183/1989 art.30/3 per art.5/4, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.5/4a, Cfr. L. 57/1990

- art.1/2b per art.8/1 , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1a , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.8/1b , Cfr. L. 57/1990 art.1/2f per art.8/1c , Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.8/2
- LEGGE 201 / 1991 (2) Rifi nanziamen to Legge 752/86.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/- , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/1 e 2
- LEGGE 205 / 1991 (1) Interventi urgenti per la sede Istituto Tecnico Gaetano Salvemini di Casalecchio (Cvs. D.L. 155/91).
- LEGGE 208 / 1991 (1) Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.
- LEGGE 233 / 1991 (1) Finanziamento per il restauro e recupero di Ville Venete.
- LEGGE 243 / 1991 (1) Università non statali legalmente riconosciute.
- D.M. 252 / 1991 (2) Modifiche alla L. n. 87/90 concernenti interventi urgenti per la zootecnia.
Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 267 / 1991 (2) Attuazione terzo piano pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.0/0 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.0/00 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.0/000 , Cfr. L. 41/1982 art.0/00 per art.00/0 , Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.00/00 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1c per art.1/1 , Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/2 , Cfr. L. 41/1982 art.0/000 per art.3/0
- LEGGE 275 / 1991 (2) Modifiche ed integrazioni alla Legge 44/86 recante "Misure straordinarie per la promozione e sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno".
Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/1
- LEGGE 282 / 1991 (2) Riforma Enea.
Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.26/1
- LEGGE 284 / 1991 (2) Interventi di sostegno al settore turistico.
Cfr. L. 424/1989 art.1/8 e 12 per art.2/3
- LEGGE 317 / 1991 (2) Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese.
Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.31/- , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.43/- , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.43/2a , Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.43/2b
- LEGGE 358 / 1991 (1) Norme per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze.
- LEGGE 360 / 1991 (3) Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.
Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/1b
- LEGGE 366 / 1991 (2) Legge bilancio assestamento 1991.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.1/1 , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.1/1a , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.1/1b
- LEGGE 380 / 1991 (2) Rifi nanziamen to L.284/85 - Programma nazionale ricerche in Antartide.
Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 382 / 1991 (1) Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi.
- LEGGE 394 / 1991 (1) Legge quadro sulle aree protette.
- LEGGE 412 / 1991 (2) Disposizioni in materia di finanza pubblica.
Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.27/3
- LEGGE 413 / 1991 (2) Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento Provvedimenti settore editoria.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.70/2
- LEGGE 415 / 1991 (2) Legge finanziaria 1992.
Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/14 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/15 , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/15b , Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/17 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.TAB D/1 , Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.TAB D/10a , Cfr. L. 305/1989 art.7/3 per art.TAB D/10b , Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.TAB D/10c , Cfr. L. 752/1982 art.20/1a per art.TAB D/11a , Cfr. L. 752/1982 art.20/1b per art.TAB D/11b , Cfr. L. 752/1982 art.20/1c per art.TAB D/11c , Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.TAB D/11d , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/11e , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.TAB D/11f , Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.TAB D/12a , Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.TAB D/12c , Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.TAB D/12d , Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.TAB D/12e , Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.TAB D/12f , Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.TAB D/12g , Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.TAB D/12h , Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.TAB D/12i , Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.TAB D/12m , Cfr. L.

- 798/1984-art.5/1a - b per art.TAB D/12n, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12v, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12w, Cfr. L. 798/1984 art.L67/88/17/12 per art.TAB D/12z, Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.TAB D/13, Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.TAB D/14, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.TAB D/1b, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/4, Cfr. L. 41/1986 art.11/10 per art.TAB D/5, Cfr. L. 41/1986 art.34/2 per art.TAB D/5d, Cfr. L. 305/1989 art.12/1 per art.TAB D/6, Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.TAB D/6a, Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.TAB D/6b, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/8, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB D/9, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/1, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB E/2-3a, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.TAB E/3b, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.TAB E/8
- LEGGE 416 / 1991 (2) Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992.
Cfr. FIO per art.0/0, Cfr. FIO per art.0/00, Cfr. FIO per art.0/000
- LEGGE 421 / 1991 (2) R. finanziamento di interventi in campo economico.
Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.0/0, Cfr. L. 675/1977 art.29/IVa per art.0/00, Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.0/000
- LEGGE 430 / 1991 (1) Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.
- LEGGE 431 / 1991 (2) Interventi a favore del settore navalmecanico e armatoriale (rifi naziamento leggi n.111 del 22.3.85 e n.234 del 14.6.89).
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1a, Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.1/1b, Cfr. L. 234/1989 art.7/5 per art.1/1c, Cfr. L. 234/1989 art.0/0 per art.1/1d, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.2/1
- LEGGE 433 / 1991 (2) Disposizioni per la ricostruzione e rinascita delle zone colpite da eventi sismici nelle province di Siracusa, Catania, Ragusa.
Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.1/1, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.1/1b, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.8/1, Cfr. L. 64/1981 art.4/1 per art.8/1b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.8/6
- D.M. 104981 / 1991 (2) Decreto ministeriale 104981 del 31.12.1991.
Cfr. L. 87/1990 art.1/1 per art.1/1
- D.M. 105191 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.105191 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1
- D.M. 126508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.126508 del 26.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1c, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g per art.1/1d
- D.M. 143626 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.143626 del 13.6.91 (storni dal capitolo 7552 ministero Marina Mercantile L.67/88 art.15/29).
Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8c per art.1/1b
- D.M. 156674 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 156674.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 169091 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 169091 26.9.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1b
- D.M. 173443 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 173443 del 17.10.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3d per art.1/1
- D.M. 195317 / 1991 (2) Decreto ministeriale n. 195317 del 20.12.1991 (riduzione di 5 miliardi dai residui del capitolo 22-7717 L.57/90).
Cfr. L. 57/1990 art.1/2c per art.1/1
- D.M. 196508 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.196508 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/3c per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1c
- D.M. 197793 / 1991 (2) Decreto ministeriale 197793 del 31.12.91 - Riduzione residui del 1990 della L.121/87.
Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.1/1
- D.M. 198003 / 1991 (2) Decreto ministeriale n.198003 del 31.12.1991.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1
- D.L. 1 / 1992 (2) Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.0/0
- D.L. 2 / 1992 (2) Interventi urgenti in favore dell'IRI e dell'EFIM.
Cfr. L. 675/1977 art.29/III per art.0/0, Cfr. L. 675/1977 art.29/IV per art.0/00

- LEGGE 7 / 1992 (2) Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, attrezzature e servizi dell'Amministrazione della Giustizia.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.3/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.4/1b
- LEGGE 32 / 1992 (3) Ricostruzione per interventi in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi simili.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1g per art.1/2, Cfr. L. 219/1981 art.3/1h per art.1/2a, Cfr. L. 219/1981 art.3/1i per art.1/2b, Cfr. L. 219/1981 art.3/1n per art.1/2c
- LEGGE 34 / 1992 (2) Proroga e rifinanziamento di disposizioni di leggi concernenti la ricostruzione del Friuli per il terremoto del 1976.
Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/1, Cfr. L. 546/1977 art.11/2 per art.3/2, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.4/1
- LEGGE 56 / 1992 (1) Concessione contributo straordinario per il progetto "Giacomo Leopardi nel mondo".
- LEGGE 68 / 1992 (1) Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto terzi.
- LEGGE 113 / 1992 (1) Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.
- LEGGE 114 / 1992 (2) Partecipazione finanziaria italiana alla Global Environment Facility e al Protocollo di Montreal.
Cfr. L. 382/1991 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 125 / 1992 (2) Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 126 / 1992 (2) Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 127 / 1992 (2) Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nocera Inferiore.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 139 / 1992 (3) Interventi per la sua salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.2/2
- LEGGE 140 / 1992 (1) Interventi per la realizzazione di opere nel settore irrigazione e concessione mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale.
- LEGGE 145 / 1992 (1) Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.
- LEGGE 179 / 1992 (1) Norme per l'edilizia residenziale pubblica.
- LEGGE 185 / 1992 (1) Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale.
- D.L. 194 / 1992 (2) Interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di ottobre e novembre 1991 ed interventi in zone terremotate.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 211 / 1992 (1) Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.
- LEGGE 212 / 1992 (1) Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale.
- LEGGE 216 / 1992 (2) Perequazione trattamento economico sottufficiali Arma dei Carabinieri e altre forze di Polizia.
Cfr. L. 66/1988 art.1/1 per art.5/1bis
- LEGGE 217 / 1992 (1) Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia, Corpo naz. dei Vigili del Fuoco, e potenziamento delle infrastrutture degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia.
- LEGGE 220 / 1992 (2) Interventi per la difesa del mare.
Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.8/2, Cfr. L. 203/1976 art.1/5 per art.8/3
- LEGGE 257 / 1992 (1) Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
- D.L. 324 / 1992 (1) Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate.
- LEGGE 419 / 1992 (2) Bilancio assestamento 1992.
Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.0/0, Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per

- art.0/00 , Cfr. L. 67/1988 art.15/16 per art.0/000 , Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.0/0000 , Cfr. L. 19/1991 art.vari/var1 per art.0/00000
- LEGGE 460 / 1992 (2) Misure urgenti in materia di occupazione.
Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.0/0
- D.L. 471 / 1992 (2) D.L..
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.0/0
- LEGGE 488 / 1992 (2) Modifiche alla legge 1 marzo 1986 n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1a , Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.1/1bis
- LEGGE 493 / 1992 (2) Prosecuzione di interventi finanziari e norme in materia di servizi pubblici vari.
Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/1 , Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/3
- LEGGE 498 / 1992 (2) Interventi urgenti in materia di finanza pubblica.
Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.1/7
- LEGGE 500 / 1992 (2) Legge finanziaria 1993.
Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/1 , Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/2 , Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/20d , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/3 , Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/7 , Cfr. L. 57/1990 art.1/2a per art.TAB D/10 , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB D/11 , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB D/11a , Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.TAB D/12 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.TAB D/3A , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.TAB D/4 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/6B , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.TAB D/6B1 , Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.TAB D/6C , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/7 , Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB D/8 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/9 , Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.TAB E/11 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/3 , Cfr. L. 240/1990 art.6/4 per art.TAB E/5 , Cfr. L. 10/1991 art.38/1 per art.TAB E/7 , Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.TAB E/7a 199 , Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.TAB E/7b , Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.TAB E/7c , Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.TAB E/7d , Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.TAB E/8a , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB c/5
- LEGGE 501 / 1992 (2) Bilancio di previsione anno finanziario 1993.
Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1 , Cfr. L. 135/1990 art.1/1b per art.20/1 , Cfr. FIO per art.5/2 , Cfr. FIO per art.5/2a , Cfr. FIO per art.5/2b , Cfr. FIO per art.5/2c
- LEGGE 505 / 1992 (3) Provvidenze in favore delle zone colpite da avversita' atmosferiche nel periodo da ottobre 1991 a luglio 1992 e da altre calamita' naturali.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1 , Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/9a , Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/9b , Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.4/1 , Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.4/4 , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.6/1
- D.M. 102909 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 151004 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 165104 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- D.M. 200695 / 1992 (2) Decreto ministeriale.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.0/0
- LEGGE 68 / 1993 (2) Misure urgenti in materia di finanza derivata.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.26/1 e 2
- LEGGE 103 / 1993 (2) Interventi patrimonio culturale ed artistico antico ducato di Urbino e Montefeltro.
Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 204 / 1993 (2) Interventi urgenti a sostegno del settore minerario.
Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.1/4 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.1/5 , Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.1/5a
- LEGGE 236 / 1993 (1) Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
- LEGGE 237 / 1993 (3) Interventi urgenti in favore dell'economia.
Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.1/2 , Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.1/2 e 3 , Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.11/1 , Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.11/2 , Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/3 , Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 3 per art.11/4 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/10 , Cfr. L. 19/1991 art.7/2a per art.2/13b , Cfr. L.

- 19/1991 art.9/6 per art.2/16, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/3, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/3 e 4, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/6, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.3/1, Cfr. L. 121/1987 art.30ctle/1 per art.4/1, Cfr. L. 67/1988 art.15/1c per art.5/vari, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.5bis/1, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.5bis/3, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.5bis/6, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.6/4, Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.vari/vari.
- LEGGE 243 / 1993 (2) Misure urgenti per la finanza pubblica.
Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.3bis/1, Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.6/11, Cfr. L. 245/1990 art.17/1 per art.7/2, Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.7/2a, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.7/2b
- LEGGE 317 / 1993 (1) Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica.
- LEGGE 445 / 1993 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.0/0, Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.6/1
- LEGGE 456 / 1993 (2) Disposizioni urgenti per acquisto veicoli antincendio da parte della Protezione Civile.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/3
- LEGGE 458 / 1993 (2) Interventi urgenti per sistema informativo, per strutture e attrezzature e servizi dell'Amministrazione della Giustizia: Ristrutturazione edifici statali sedi di uffici giudiziari.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/-, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3 e 4/2, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.3 e 4/2a
- LEGGE 493 / 1993 (2) Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.
Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.2/10, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.2/10a, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.CIPE/23.12, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.CIPE/23.12a
- D.L. 498 / 1993 (2) Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.4/1
- LEGGE 537 / 1993 (2) Interventi correttivi di finanza pubblica.
Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.12/1, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.12/13, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.12/13-14c, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.12/13-14d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1c per art.12/13a, Cfr. L. 798/1984 art.3/1d per art.12/13b, Cfr. L. 798/1984 art.3/1e per art.12/13c, Cfr. L. 798/1984 art.3/1f per art.12/13d, Cfr. L. 798/1984 art.3/1g per art.12/13e, Cfr. L. 798/1984 art.3/1h per art.12/13f, Cfr. L. 798/1984 art.3/1m per art.12/13g, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.12/13h, Cfr. L. 798/1984 art.3/1i per art.12/13i, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.12/1a, Cfr. L. 122/1989 art.4/3 per art.12/1b, Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.9/8
- LEGGE 538 / 1993 (2) Legge finanziaria 1994.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/11, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/18c1, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.TAB C/18c2, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/18c3, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB C/18c4, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.TAB C/18c5, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.TAB C/18c6, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2p, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/9b1, Cfr. L. 979/1982 art.32/1 per art.TAB C/9b2, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b3, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b6, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/1, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/11, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/12, Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.TAB D/13, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/14, Cfr. L. 380/1990 art.6/1 per art.TAB D/15, Cfr. L. 233/1991 art.1 e 4/0 per art.TAB D/16, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/17, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/3, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/4, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.TAB D/5, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/6, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.TAB D/7, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/8, Cfr. L. 752/1986 art.4/1 per art.TAB D/9, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/5, Cfr. L. 526/1985 art.6/1 e 3 per art.TAB E/6, Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per art.TAB E/7, Cfr. L. 284/1985 art.1/1 per art.TAB E/8
- LEGGE 539 / 1993 (3) Bilancio di previsione anno finanziario 1994..
Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.10/1, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.10/1a, Cfr. FIO per art.10/1b, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.11/1, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/1a, Cfr. L. 385/1990 art.8/2 - 3 per art.11/1b, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/1, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.14/1a, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.14/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1c, Cfr. FIO per art.17/1, Cfr. L. 431/1990 art.1/1 per art.18/1, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.18/1a, Cfr. FIO per art.18/1b, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.2/1, Cfr. FIO per art.2/1a, Cfr. L. 274/1989

- art.1/1 per art.20/1, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.20/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.21/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e1 per art.21/1a, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.3/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1c, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.6/1d
- D.L. 542 / 1993 (2) Differimento termini previsti da disposizioni legislative. Cfr. L. 19/1991 art.vari/varì per art.1/2, Cfr. L. 19/1991 art.14/1 per art.58/1
- LEGGE 559 / 1993 (2) Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato. Cfr. L. 246/1989 art.1/2 per art.3/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.8/1
- LEGGE 84 / 1994 (2) Riordino norme in materia portuale (rifinanzia L. 1774/1962 art.1 e L. 822/71 art.5, con decorrenza 1994, termine differito al 1995 con D.L. 100/94). Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.28/1
- LEGGE 85 / 1994 (2) Modifiche ed integrazioni alla L. 179 del 1992. Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 97 / 1994 (3) Nuove disposizioni per le zone montane. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.0/0
- LEGGE 132 / 1994 (2) Interventi a favore dell'industria metalmeccanica e della ricerca nel settore navale. Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.10/1, Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.21/1, Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.21/1 e 4, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.21/2 e 5, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.21/3, Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.21/6
- D.L. 134 / 1994 (2) Differimento termini previsti da disposizioni legislative. Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.-/-
- LEGGE 328 / 1994 (2) Disposizioni a favore delle zone dell'Italia Nord-Occidentale colpite da fenomeni alluvionali. Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.8/3
- LEGGE 402 / 1994 (2) Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna. Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 466 / 1994 (2) Disciplina del credito peschereccio d'esercizio (DM Min. Tesoro n. 122788/94 e n. 209034/94). Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/1
- LEGGE 471 / 1994 (3) Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993. Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.8/3, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.8/6
- LEGGE 481 / 1994 (2) Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico. Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.1/1 e 7
- LEGGE 497 / 1994 (2) Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare incendi boschivi sul territorio nazionale. Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1
- D.L. 547 / 1994 (2) Interventi urgenti a sostegno dell'economia. Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.1/1g
- LEGGE 554 / 1994 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio della Stato per l'anno finanziario 1994. Cfr. L. 219/1981 art.3/1a per art.-/-, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/1a, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.1/1b, Cfr. L. 305/1989 art.11/4 per art.1/1c, Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.1/1d, Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.1/1e, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.1/1f, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.21/5ter, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.5/1
- D.L. 563 / 1994 (2) Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti. Cfr. L. 151/1981 art.11/1 e 2 per art.7/1
- D.L. 572 / 1994 (2) Norme in materia di collocamento e di patronati, disposizione di carattere previdenziale per gli spedizionieri doganali e trattamenti di sostegno del reddito. Cfr. L. 113/1986 art.2/1 per art.1/1
- LEGGE 584 / 1994 (2) Interventi urgenti in materia di dighe. Cfr. L. 662/1985 art.8/2 per art.7/4, Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per art.9/1

- LEGGE 586 / 1994 (2) Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo.
Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.5/1, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.5/1a
- LEGGE 596 / 1994 (3) Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994.
Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.1/2
- LEGGE 644 / 1994 (3) Interventi urgenti a sostegno dell'economia - Credito alle imprese artigiane.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.1/1, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.1/1b, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.1/1c, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.1/1d, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.1/1e, Cfr. L. 399/1987 art.3/1 per art.1/1g, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.1/1h, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.2/1, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.2/10, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.2/6
- LEGGE 655 / 1994 (2) Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/1b, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.1/1b1, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.1/1b2, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.1/1b3, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.1/a, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.1/a1
- D.L. 723 / 1994 (2) Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/2d per art.1/1a
- LEGGE 724 / 1994 (2) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.46/1
- LEGGE 725 / 1994 (2) Legge Finanziaria 1995.
Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/17c, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB C/18c, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/11, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/1m, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2m, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/2o, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b, Cfr. L. 121/1987 art.30ctie/1 per art.TAB D/10, Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.TAB D/11, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.TAB D/12b, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12d, Cfr. L. 67/1988 art.17/39 per art.TAB D/12e, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/13, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/14, Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.TAB D/15, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/17, Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.TAB D/18, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/2, Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.TAB D/20, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/21, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.TAB D/23, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.TAB D/3, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/5, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.TAB D/7, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/8, Cfr. L. 65/1987 art.2/1bis per art.TAB D/9a, Cfr. L. 65/1987 art.2/iter per art.TAB D/9b, Cfr. D.P.R. 902/1976 art.1/1 e 2 per art.TAB E/3, Cfr. L. 910/1986 art.7/15 per art.TAB E/4, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB E/7
- LEGGE 726 / 1994 (2) Legge bilancio 1995.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.10/1, Cfr. FIO per art.10/1a, Cfr. L. 75/1976 art.4/1 e 2 per art.10/1b, Cfr. L. 64/1981 art.1/- per art.10/1c, Cfr. L. 64/1981 art.1/2 e 3 per art.10/1d, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.10/1e, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.10/1f, Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.10/1g, Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.10/1h, Cfr. L. 879/1986 art.8/1 per art.10/1i, Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.10/1j, Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.10/1m, Cfr. L. 798/1984 art.3/1b per art.10/1n, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.10/1o, Cfr. FIO per art.10/1p, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.10/1q, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.11/1, Cfr. FIO per art.11/1a, Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8d per art.11/1b, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/1c, Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.11/1d, Cfr. L. 396/1990 art.9/3 per art.13/1, Cfr. FIO per art.13/1a, Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.13/1b, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1c, Cfr. L. 219/1981 art.3/11 per art.13/1d, Cfr. L. 219/1981 art.3/11 per art.13/1e, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.13/1f, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.13/1g, Cfr. L. 456/1984 art.1/1 per art.13/1i, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.14/1, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.14/1a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.14/1ab, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.14/1ac, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.14/1ad, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.14/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/3a per art.14/1c, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.14/1d, Cfr. L. 219/1981 art.3/1m per art.14/1e, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.14/1f, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.14/1g, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e0 per art.14/1h, Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.14/1i, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.14/1j, Cfr. L. 752/1986 art.4/2f per art.14/1l, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.14/1o, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1p, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1q, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1r, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1s, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1t, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1u, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1v, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1z, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.15/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.15/1a, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.15/1b, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per

art.15/1c, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.15/1d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.15/1e, Cfr. FIO per art.18/1, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.19/1, Cfr. FIO per art.19/1a, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.19/1b, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.19/1c, Cfr. L. 449/1987 art.1/1 per art.19/1d, Cfr. L. 545/1987 art.1/4 per art.19/1e, Cfr. FIO per art.2/1, Cfr. FIO per art.2/1a, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/1b, Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.2/1c, Cfr. L. 65/1987 art.2/1ter per art.2/1d, Cfr. L. 556/1988 art.1/18 per art.2/1e, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/1f, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1g, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.2/1h, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.2/6, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.20/1, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.20/1a, Cfr. L. 441/1987 art.14/4 e 7 per art.20/1b, Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.20/1c, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.20/1d, Cfr. FIO per art.21/1, Cfr. FIO per art.21/1a, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.21/1b, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.21/1c, Cfr. L. 19/1991 art.14/1 per art.3/1, Cfr. D.M. 200436/1990 art.1/1 per art.3/1a, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/1b, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.3/1c, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.3/1d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1e, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1f, Cfr. FIO per art.5/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.5/1a, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.5/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1c, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.6/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1c, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1d, Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.7/1, Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.9/1, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.9/1a, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.9/1b

- LEGGE 794 / 1994 (2) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.46/1
- D.M. 141546 / 1994 (2) D.M. 141546 del Ministero del Tesoro.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/1
- D.M. 152041 / 1994 (2) D. M. 152041.
Cfr. FIO per art.1/1
- D.M. 187297 / 1994 (2) D.M.187297/1994.
Cfr. L. 416/1981 art.33/4 p.3 per art.-/-
- D.M. 199046 / 1994 (2) Il D.M. 199046 del Ministero del Tesoro rifinanzia la legge 979/82 con fondi disponibili sulla legge 468/78, art. 7.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1
- D.M. 210904 / 1994 (2) D.M. 210904/1994.
Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.-/-
- D.M. 223178 / 1994 (2) D.M. Ministero del Tesoro.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1
- D.L. 32 / 1995 (3) D.L. n.32 dell'8 febbraio 1995, convertito dalla legge 7 aprile 1995 n.104 - Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia Mezzogiorno, ecc. (D.M. 103148/96 Min.Tesoro).
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1a, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1c, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1d, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/1e
- LEGGE 35 / 1995 (3) Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.
Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.1/1, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/1
- LEGGE 46 / 1995 (2) Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.
Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/1, Cfr. D.L. 324/1992 art.0/0 per art.1/1,2,3, Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.1/1a, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1c, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.4/1
- LEGGE 84 / 1995 (2) Interventi per il settore autotrasporti per conto terzi.
Cfr. L. 240/1990 art.17/- per art.1/5, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.1/5a
- LEGGE 85 / 1995 (3) Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/2, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/2a, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.2/2aa, Cfr. L. 156/1983 art.1/2 per art.2/2ab, Cfr. L. 189/1983 art.1/1 per art.2/2ac, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.2/2ad, Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.2/2ae, Cfr. L. 798/1984 art.3/1a per art.2/2af, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/2ag, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2ah, Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.2/2ai, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.2/2ai, Cfr. L.

284/1985 art.1/1 per art.2/2am, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/2an, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/2ao, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/2ap, Cfr. L. 831/1986 art.1/1 per art.2/2aq, Cfr. L. 879/1986 art.5/1 per art.2/2ar, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.2/2as, Cfr. L. 910/1986 art.7/15 per art.2/2at, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.2/2au, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.2/2av, Cfr. L. 67/1988 art.17/20 per art.2/2az, Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.2/2b, Cfr. L. 67/1988 art.17/40 per art.2/2ba, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.2/2bb, Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.2/2bc, Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.2/2bd, Cfr. L. 305/1989 art.7/3 per art.2/2be, Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.2/2bf, Cfr. L. 305/1989 art.9/4 per art.2/2bg, Cfr. L. 100/1990 art.1/1 e 5 per art.2/2bh, Cfr. L. 102/1990 art.1/1 e 2 per art.2/2bi, Cfr. L. 102/1990 art.16/1 per art.2/2bi, Cfr. L. 218/1990 art.4/1 per art.2/2bm, Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.2/2bn, Cfr. L. 10/1991 art.38/2c per art.2/2bo, Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.2/2bp, Cfr. L. 19/1991 art.7/2a per art.2/2bq, Cfr. L. 19/1991 art.vari/varì per art.2/2br, Cfr. L. 56/1992 art.1/1 per art.2/2bt, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.2/2bu, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2bv, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2bz, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.2/2ca, Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.2/2cb, Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.2/2cc, Cfr. L. 257/1992 art.14/8 per art.2/2cd, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.2/2ce, Cfr. L. 237/1993 art.6/7 e 8 per art.2/2cf, Cfr. L. 644/1994 art.1/1f per art.2/2ch, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.2/2ci, Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.2/2cm, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2cn, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2co, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2cp, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2cq, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2cr, Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.2/2cs, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.2/2ct, Cfr. L. 240/1990 art.17/- per art.2/2cu, Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.2/2cv, Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.2/2cz, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.2/2d, Cfr. L. 19/1991 art.vari/varì per art.2/2da, Cfr. L. 394/1991 art.4/9 per art.2/2db, Cfr. L. 113/1992 art.1/1 per art.2/2dc, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.2/2dd, Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/2de, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.2/2df, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.2/2dg, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.2/2dh, Cfr. L. 644/1994 art.2/8 per art.2/2di, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.2/2di, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.2/2dm, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.2/2dn, Cfr. L. 203/1976 art.1/5 per art.2/2do, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.2/2dp, Cfr. L. 336/1976 art.1/1b per art.2/2dq, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.2/2dr, Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/2ds, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.2/2dt, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.2/2du, Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.2/2dv, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.2/2dz, Cfr. L. 546/1977 art.1/1a per art.2/2e, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.2/2ea, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2eb, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2ec, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.2/2ed, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/2ef, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.2/2eg, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.2/2eh, Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.2/2ei, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2el, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2em, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.2/2en, Cfr. L. 94/1982 art.1/6 per art.2/2eo, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.2/2ep, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.2/2eq, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2er, Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.2/2es, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.2/2et, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/2eu, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/2ev, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.2/2ez, Cfr. L. 675/1977 art.3/1 per art.2/2f, Cfr. L. 156/1983 art.1/2 per art.2/2fa, Cfr. L. 189/1983 art.1/1 per art.2/2fb, Cfr. L. 80/1984 art.5/1d per art.2/2fc, Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.2/2fd, Cfr. L. 798/1984 art.5/1a - b per art.2/2fe, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.2/2ff, Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.2/2fg, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.2/2fh, Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.2/2fi, Cfr. L. 118/1985 art.3/6 per art.2/2fi, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.2/2fn, Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.2/2fo, Cfr. L. 26/1986 art.6/1c per art.2/2fp, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.2/2fq, Cfr. L. 752/1986 art.4/3el per art.2/2fs, Cfr. L. 831/1986 art.1/1 per art.2/2ft, Cfr. L. 879/1986 art.2/1 per art.2/2fu, Cfr. L. 879/1986 art.28/1 per art.2/2fv, Cfr. L. 879/1986 art.5/1 per art.2/2fz, Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.2/2g, Cfr. L. 896/1986 art.2/1 per art.2/2ga, Cfr. L. 910/1986 art.7/15 per art.2/2gb, Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.2/2gc, Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.2/2gd, Cfr. L. 66/1988 art.1/1 per art.2/2ge, Cfr. L. 67/1988 art.17/20 per art.2/2gf, Cfr. L. 67/1988 art.17/40 per art.2/2gg, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.2/2gh, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.2/2gi, Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.2/2gi, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.2/2gm, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2gn, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2go, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.2/2gp, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/2gq, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.2/2gr, Cfr. L. 798/1984 art.167/88/17/12 per art.2/2gs, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.2/2gt, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2gu, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2gv, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/2gz, Cfr. L. 784/1980 art.11/3 per art.2/2h, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.2/2ha, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/2hb, Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.2/2hc, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.2/2hd, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.2/2he, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.2/2hf, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.2/2hg, Cfr. L. 752/1986

- art.4/3e4 per art.2/2hh, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2hi, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.2/2hi, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/2i, Cfr. L. 64/1981 art.2/1a per art.2/2i, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.2/2m, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.2/2n, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2o, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.2/2p, Cfr. L. 46/1982 art.20/2 per art.2/2q, Cfr. L. 94/1982 art.1/6 per art.2/2r, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/2s, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.2/2t, Cfr. L. 828/1982 art.10/1 e 2 per art.2/2u, Cfr. L. 960/1982 art.1/1 per art.2/2v, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/2z, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.9/1a
- LEGGE 95 / 1995 (2) Disposizioni urgenti ripresa attivita' imprenditoriali (conversione D.L: 26/1995 - ex D.L. 658/1994).
Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.1/-, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.3/1
- LEGGE 203 / 1995 (1) Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.
- LEGGE 233 / 1995 (1) Disposizioni urgenti per il risanamento dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
- LEGGE 235 / 1995 (1) Interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari.
- LEGGE 265 / 1995 (2) Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993 - 1994.
Cfr. L. 35/1995 art.7/1 per art.4/1ter
- LEGGE 295 / 1995 (2) Differimento termini previsti da disposizioni legislative.
Cfr. L. 19/1991 art.vari/varii per art.1/2
- LEGGE 341 / 1995 (3) Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.4/1
- LEGGE 343 / 1995 (3) Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.
Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.2/1b,1d, Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.2/1d, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.2/2, Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.2 e 3/1 e 1e, Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.2 e 3/1,1a-c, Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.2 e 3/1a e 1
- LEGGE 399 / 1995 (2) Legge di assestamento 1995.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1, Cfr. L. 879/1986 art.8/1 per art.1/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1b, Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.2/1
- LEGGE 426 / 1995 (2) Disposizioni urgenti per dotare gli uffici giudiziari di sistemi di fono-videoregistrazione.
Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1
- LEGGE 507 / 1995 (2) Proroga termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994.
Cfr. L. 35/1995 art.3bis/1 per art.1/6
- LEGGE 539 / 1995 (2) Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.
Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.7/2, Cfr. L. 139/1992 art.2/3 per art.7/2a, Cfr. L. 139/1992 art.1/- per art.7/2b, Cfr. L. 139/1992 art.2/8 per art.7/2c, Cfr. L. 139/1992 art.2/4 per art.7/2d, Cfr. L. 139/1992 art.2/9 per art.7/2e, Cfr. L. 139/1992 art.2/9a per art.7/2f
- LEGGE 549 / 1995 (3) Misure urgenti di razionalizzazione della finanza pubblica.
Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.2/46b
- LEGGE 550 / 1995 (2) Legge Finanziaria 1996.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/11a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB C/11ab, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.TAB C/11ac, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.TAB C/11b, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.TAB C/12, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB C/15c, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/15d, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/1f, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/1h, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2p, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/2r, Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.TAB C/7f, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.TAB C/8c, Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/1, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.TAB D/10, Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.TAB D/11, Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12b, Cfr. L. 84 - 1980 art.5/1 per art.TAB D/12c, Cfr. L. 13/1989 art.10-12/1 per art.TAB D/13, Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/14, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB D/15, Cfr. L. 305/1989 art.8/2 per art.TAB D/16, Cfr. L. 209/1990 art.1/4 e 6 per art.TAB D/17, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/18, Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.TAB D/19, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/2, Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.TAB D/20, Cfr. L. 208/1991 art.1/1 - 2 per art.TAB D/21, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/22a, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/22b, Cfr. L. 394/1991 art.4/9 per art.TAB D/23, Cfr. L. 48/1982 art.1/1 per art.TAB D/24, Cfr. L. 211/1992 art.9/- per art.TAB D/25, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.TAB

D/26, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.TAB D/27, Cfr. L. 35/1995 art.7/1 per art.TAB D/29, Cfr. L. 752/1986 art.4/3a per art.TAB D/3, Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.TAB D/30, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/4, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/5, Cfr. FIO per art.TAB D/7, Cfr. L. 49/1985 art.1/1 per art.TAB D/8, Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/9, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/5, Cfr. L. 218/1990 art.4/1 per art.TAB E/7, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.TAB E/8

- LEGGE 551 / 1995 (2)** Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998.
Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.10/1, Cfr. L. 183/1989 art.31/5b per art.10/1a, Cfr. L. 35/1995 art.7/1 per art.10/1b, Cfr. L. 74/1996 art.15ter/2 per art.10/1c, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.11/1, Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.11/1a, Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/1b, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.11/1c, Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.11/1d, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.13/1, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.13/1a, Cfr. L. 456/1984 art.1/1 per art.13/1b, Cfr. L. 67/1988 art.24/23 per art.13/1c, Cfr. FIO per art.13/1d, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1, Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.14/1a, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.14/1b, Cfr. L. 308/1982 art.12/1b - 3 per art.14/1c, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.14/1d, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.14/1e, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1f, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1g, Cfr. L. 113/1992 art.1/1 per art.14/1h, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.14/1i, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.14/1j, Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.14/1m, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.14/1n, Cfr. L. 752/1986 art.4/2f per art.14/1o, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.14/1p, Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.14/1q, Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.14/1r, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e1 per art.14/1s, Cfr. L. 752/1986 art.4/3b per art.14/1t, Cfr. L. 752/1986 art.5/1 per art.14/1u, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e3 per art.14/1v, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.15/1, Cfr. L. 752/1982 art.15/1 per art.15/1a, Cfr. L. 752/1982 art.20/1d per art.15/1b, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.15/1c, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.15/1d, Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.15/1e, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.16/1, Cfr. L. 546/1977 art.14/1 per art.19/1, Cfr. FIO per art.19/1a, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.19/1b, Cfr. L. 549/1995 art.2/32 per art.19/1c, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/1, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1a, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/1b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1c, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1d, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1e, Cfr. L. 556/1988 art.1/18 per art.2/1f, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.2/1g, Cfr. L. 363/1984 art.13/6 per art.2/1h, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/8, Cfr. L. 305/1989 art.13/- per art.20/1, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.20/1a, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.20/1b, Cfr. L. 441/1987 art.14/4 e 7 per art.20/1c, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.21/1, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.21/1a, Cfr. FIO per art.21/1b, Cfr. FIO per art.21/1c, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.21/1d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.21/1r, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.3/1a, Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.3/1b, Cfr. D.M. 200436/1990 art.1/1 per art.3/1c, Cfr. L. 19/1991 art.14/1 per art.3/1d, Cfr. L. 19/1991 art.vari/vari per art.3/1e, Cfr. L. 382/1991 art.1/1 per art.3/1f, Cfr. L. 212/1992 art.7/1 per art.3/1g, Cfr. L. 212/1992 art.7/2 per art.3/1h, Cfr. D.L. 324/1992 art.0/0 per art.3/1i, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.3/1j, Cfr. L. 35/1995 art.3bis/1 per art.3/1m, Cfr. FIO per art.3/1n, Cfr. L. 66/1988 art.1/1 per art.4/1, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.5/1, Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.5/1a, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.5/1b, Cfr. L. 64/1985 art.1/1 per art.5/1c, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1d, Cfr. FIO per art.5/1e, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1f, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1g, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1h, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.6/1c, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.8/1, Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.9/1
- LEGGE 11 / 1996 (2)** Interventi per il settore autotrasporto di cose per conto terzi.
Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.3/2
- LEGGE 23 / 1996 (2)** Norme per l'edilizia scolastica (programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi).
Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.4/1
- LEGGE 74 / 1996 (3)** Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile.
Cfr. L. 35/1995 art.3bis/1 per art.11/2bis, Cfr. L. 462/1985 art.1/1 per art.16/2bis, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.2 e 11/vari, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.3/2
- LEGGE 82 / 1996 (2)** Adeguamento delle entrate ordinarie della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 1995, nonché utilizzazione degli stanziamenti relativi al Fondo per Trieste.
Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.1/1
- LEGGE 120 / 1996 (2)** Disposizioni urgenti per il restauro, la conservazione e la valorizzazione di

- beni culturali).
Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 180 / 1996 (2) Imprenditorialita' giovanile.
Cfr. L. 44/1986 art.1/14 per art.10/-
- LEGGE 365 / 1996 (2) Differimento del termine di applicazione stabilito dall'art. 57, comma 6 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n.29 in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1a
- LEGGE 401 / 1996 (1) Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli - Secondigliano.
- LEGGE 419 / 1996 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996.
Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.1/1 , Cfr. L. 416/1981 art.33/4 p.3 per art.1/1a , Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.1/1b , Cfr. L. 1774/1962 art.1/- per art.1/1c , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1d , Cfr. L. 295/1985 art.1/1 e 8a per art.1/1e , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.1/1f , Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.1/1g , Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.1/1h , Cfr. L. 234/1989 art.7/5 per art.1/1i , Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.1/1j , Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.1/1m , Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.2/1 , Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.6/1
- LEGGE 421 / 1996 (2) Disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.1/1 , Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.5/1
- LEGGE 425 / 1996 (2) Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.
Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/3 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.3/3a , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.3/3b , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.3/3c , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/3d , Cfr. L. 94/1982 art.1/6 per art.3/3e , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.3/3f , Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.3/3g , Cfr. L. 808/1985 art.3/1b-1c per art.3/3h , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/3i , Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.3/3j , Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.3/3m , Cfr. L. 394/1991 art.4/9 per art.3/3n , Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.3/3o , Cfr. L. 237/1993 art.6/7 e 8 per art.3/3p , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.3/3q , Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.3/3r , Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.3/3s , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/3t , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/3u , Cfr. L. 35/1995 art.7/1 per art.3/4 , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.3/4a
- LEGGE 431 / 1996 (2) Interventi urgenti per l'edilizia scolastica.
Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.1/1
- D.L. 486 / 1996 (2) Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni.
Cfr. L. 305/1989 art.1/4 per art.2/2 , Cfr. L. 305/1989 art.10/2 per art.2/2a
- LEGGE 515 / 1996 (2) Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
Cfr. L. 139/1992 art.1/- per art.1/1 , Cfr. L. 139/1992 art.2/4 per art.1/1a , Cfr. L. 139/1992 art.2/3 per art.1/1b , Cfr. L. 139/1992 art.2/3 per art.1/1c , Cfr. L. 139/1992 art.2/9 per art.1/1d , Cfr. L. 139/1992 art.2/9a per art.1/1e , Cfr. L. 139/1992 art.1/- per art.1/1f , Cfr. L. 360/1991 art.2/1a per art.1/2 , Cfr. L. 139/1992 art.2/8 per art.1/2a
- LEGGE 573 / 1996 (3) Misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca.
Cfr. L. 331/1985 art.1/3 per art.1/2
- LEGGE 578 / 1996 (2) Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996.
Cfr. L. 752/1986 art.4/2f per art.1/1 , Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.1/1a , Cfr. L. 752/1986 art.4/2g2 per art.1/1b , Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.1/1c , Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1d , Cfr. L. 752/1986 art.4/3b per art.1/1e , Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1f , Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.1/1g , Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.1/1h , Cfr. L. 752/1986 art.4/2d per art.1/1i , Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.1/1j , Cfr. L. 752/1986 art.4/3c per art.1/1m , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1n , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.1/1o , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e0 per art.1/1p , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e1 per art.1/1q , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e3 per art.1/1r , Cfr. L. 752/1986 art.4/3b per art.1/1s , Cfr. L. 752/1986 art.5/1 per art.1/1t , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.1/1u , Cfr. L. 752/1986 art.4/3e3 per art.1/1v , Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.1/2b , Cfr. L. 752/1986 art.3/2a - b per art.1/2c
- LEGGE 579 / 1996 (1) Provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalita' di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari in Sicilia e Calabria.

- LEGGE 611 / 1996 (2) Interventi nel settore dei trasporti.
Cfr. L. 211/1992 art.9/- per art.1/1 , Cfr. L. 910/1986 art.2/3 per art.1/3 , Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.9/2
- LEGGE 641 / 1996 (2) Interventi per le aree depresse e protette.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1
- LEGGE 647 / 1996 (2) Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare alcuni collegamenti aerei.
Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.14/1a , Cfr. L. 234/1989 art.27/1 e 3 per art.14/1b , Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.14/1c , Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.14/1d
- LEGGE 651 / 1996 (1) Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.
- LEGGE 662 / 1996 (3) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/134 , Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.2/134c , Cfr. L. 336/1980 art.5/1 per art.2/134ca , Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.2/134caa , Cfr. L. 67/1988 art.17/20 per art.2/134cab , Cfr. L. 752/1986 art.4/3el per art.2/134cac , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/134car , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.2/134cb , Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.2/134cc , Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.2/134cd , Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.2/134ce , Cfr. L. 140/1992 art.1/- per art.2/134cf , Cfr. L. 317/1993 art.4/1 per art.2/134cg , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/134ch , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.2/134ci , Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.2/134cl , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.2/134cm , Cfr. L. 395/1984 art.1/- per art.2/134cn , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/134co , Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.2/134cp , Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.2/134cq , Cfr. L. 16/1985 art.6/1 per art.2/134cr , Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.2/134cs , Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.2/134ct , Cfr. L. 183/1989 art.30/3a per art.2/134cu , Cfr. L. 831/1986 art.1/1 per art.2/134cv , Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.2/134cz
- LEGGE 663 / 1996 (2) Legge finanziaria 1997.
Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/11a , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB C/11ab , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.TAB C/11ac , Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.TAB C/11ad , Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.TAB C/11b , Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/11c , Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.TAB C/12a , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/17a , Cfr. L. 305/1989 art.1/4 per art.TAB C/17b , Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB C/18c , Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/18d , Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/1f , Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/1i , Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2i , Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/2n , Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.TAB C/7f , Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.TAB C/8c , Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/9b , Cfr. L. 910/1986 art.2/3 per art.TAB C/9c , Cfr. L. 75/1976 art.2/- per art.TAB D/1 , Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.TAB D/10a , Cfr. L. 879/1986 art.28/1 per art.TAB D/11 , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12a , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.TAB D/12b , Cfr. L. 181/1989 art.7/1 per art.TAB D/13 , Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/14 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/15 , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.TAB D/16 , Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/17 , Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.TAB D/18 , Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.TAB D/19 , Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/2 , Cfr. L. 752/1986 art.4/3a per art.TAB D/3 , Cfr. L. 46/1982 art.1/1 per art.TAB D/5 , Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/6 , Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.TAB D/7 , Cfr. L. 363/1984 art.13/6 per art.TAB D/8 , Cfr. L. 331/1985 art.2/- per art.TAB D/9 , Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.TAB E/1 , Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.TAB E/10 , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB E/2 , Cfr. L. 100/1990 art.1/1 e 5 per art.TAB E/3 , Cfr. L. 10/1991 art.38/2b per art.TAB E/4 , Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.TAB E/4a , Cfr. L. 68/1992 art.2/1 per art.TAB E/5 , Cfr. L. 121/1987 art.3octie/1 per art.TAB E/7
- LEGGE 664 / 1996 (2) Legge di bilancio 1997.
Cfr. L. 219/1981 art.3/11 per art.10/1 , Cfr. L. 99/1985 art.1/1a per art.10/1a , Cfr. L. 879/1986 art.8/1 per art.10/1b , Cfr. L. 120/1987 art.11/1 per art.10/1c , Cfr. L. 545/1987 art.1/4 per art.10/1d , Cfr. L. 179/1992 art.2/1 per art.10/1e , Cfr. FIO per art.10/1f , Cfr. FIO per art.10/1g , Cfr. FIO per art.10/1h , Cfr. FIO per art.10/1i , Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.11/1 , Cfr. L. 449/1985 art.1/1 per art.11/1a , Cfr. L. 910/1986 art.2/3 per art.11/1b , Cfr. L. 543/1988 art.1/1 per art.11/1c , Cfr. L. 234/1989 art.37/3 - 4b per art.11/1d , Cfr. FIO per art.11/1e , Cfr. L. 497/1978 art.1/- per art.13/1 , Cfr. L. 863/1978 art.3/1 e 2 per art.13/1a , Cfr. L. 845/1980 art.5/1 per art.13/1b , Cfr. L. 219/1981 art.3/11 per art.13/1c , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.13/1d , Cfr. L. 456/1984 art.1/1 per art.13/1e , Cfr. FIO per art.13/1f , Cfr. L. 517/1975 art.6/7 per art.14/1 , Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.14/1a , Cfr. L. 219/1981 art.3/1m per art.14/1b , Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.14/1c , Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.14/1d , Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.14/1e , Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.14/1f , Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.14/1g , Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per

art.14/1h, Cfr. L. 308/1982 art.12/1b - 3 per art.14/1i, Cfr. L. 752/1982 art.0/000 per art.14/1l, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.14/1m, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.14/1n, Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.14/1o, Cfr. L. 752/1986 art.4/2a per art.14/1p, Cfr. L. 67/1988 art.15/1a per art.14/1q, Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.14/1r, Cfr. L. 10/1991 art.38/4 per art.14/1s, Cfr. L. 113/1992 art.1/1 per art.14/1t, Cfr. L. 341/1995 art.9/1 per art.14/1u, Cfr. FIO per art.14/1v, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.16/1, Cfr. L. 212/1992 art.7/2 per art.17/1, Cfr. L. 92/1981 art.1/1 per art.19/1, Cfr. L. 145/1992 art.1/1 per art.19/1a, Cfr. FIO per art.19/1b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.19/1q, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.2/-, Cfr. L. 219/1981 art.3/1p per art.2/1, Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.2/1a, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1b, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.2/1c, Cfr. L. 363/1984 art.13/6 per art.2/1d, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.2/1e, Cfr. L. 183/1989 art.31/5a per art.2/1f, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.2/1g, Cfr. FIO per art.2/1h, Cfr. L. 203/1995 art.1/6 per art.2/1i, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.2/6, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.20/1, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.20/1a, Cfr. L. 441/1987 art.14/4 e 7 per art.20/1b, Cfr. L. 283/1989 art.2bis/4 per art.20/1c, Cfr. L. 305/1989 art.1/4 per art.20/1d, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.21/1, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.21/1a, Cfr. L. 274/1989 art.1/1 per art.21/1b, Cfr. L. 573/1996 art.6/3 per art.21/1c, Cfr. L. 644/1994 art.2/8 per art.21/1e, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.3/-, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.3/1, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.3/1a, Cfr. L. 675/1977 art.29/1Va per art.3/1b, Cfr. L. 219/1981 art.3/1d per art.3/1c, Cfr. L. 536/1981 art.18/1 per art.3/1d, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.3/1e, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1f, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.3/1g, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.3/1h, Cfr. L. 879/1986 art.29/3 per art.3/1i, Cfr. D.M. 200436/1990 art.1/1 per art.3/1j, Cfr. L. 19/1991 art.14/1 per art.3/1m, Cfr. L. 19/1991 art.vari/var1 per art.3/1n, Cfr. L. 382/1991 art.1/1 per art.3/1o, Cfr. L. 430/1991 art.1/5 per art.3/1p, Cfr. D.L. 324/1992 art.0/0 per art.3/1q, Cfr. L. 471/1994 art.4/1 per art.3/1r, Cfr. L. 66/1988 art.1/1 per art.4/1, Cfr. L. 261/1976 art.3/- per art.5/1, Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.5/1a, Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.5/1b, Cfr. L. 752/1986 art.3/1 per art.5/1c, Cfr. L. 305/1989 art.1/4 per art.5/1d, Cfr. FIO per art.5/1e, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1a, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1b, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1c, Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.6/1d, Cfr. L. 887/1984 art.19/3a per art.6/1e, Cfr. L. 212/1992 art.7/2 per art.7/1, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.8/1, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.9/1, Cfr. L. 212/1992 art.7/2 per art.9/1a

- LEGGE 677. / 1996 (2) Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996.
Cfr. L. 462/1985 art.1/1 per art.1/4
- D.M. 101883 / 1996 (2) Decreto Ministeriale n. 101883/96 Ministero del Tesoro.
Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.1/1, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.1/1a
- D.M. 211924 / 1996 (2) Cfr. L. 219/1981 art.3/1i per art.1/1
- LEGGE 30 / 1997 (2) Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile per l'anno 1997.
Cfr. L. 416/1981 art.32/1 per art.17/1
- LEGGE 53 / 1997 (2) Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa.
Cfr. L. 27/1982 art.1/1 per art.3/1
- LEGGE 135 / 1997 (3) Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.
Cfr. L. 64/1986 art.1/1 per art.1/1, Cfr. L. 752/1986 art.3/2a - b per art.14/4, Cfr. L. 752/1986 art.4/2b per art.14/4a, Cfr. L. 752/1986 art.4/2c per art.14/4b, Cfr. L. 752/1986 art.4/2d per art.14/4c, Cfr. L. 752/1986 art.4/2e per art.14/4d, Cfr. L. 752/1986 art.4/2f per art.14/4e, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g per art.14/4el, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g1 per art.14/4f, Cfr. L. 752/1986 art.4/2g2 per art.14/4g, Cfr. L. 752/1986 art.4/3b per art.14/4h, Cfr. L. 752/1986 art.4/3c per art.14/4i, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e per art.14/4l, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e0 per art.14/4m, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e1 per art.14/4n, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e2 per art.14/4o, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e3 per art.14/4p, Cfr. L. 752/1986 art.4/3e4 per art.14/4q, Cfr. L. 752/1986 art.4/3i per art.14/4r, Cfr. L. 752/1986 art.5/1 per art.14/4s, Cfr. L. 662/1996 art.2/87 per art.19bis/-
- LEGGE 196 / 1997 (1) Norme in materia di promozione dell'occupazione.
- LEGGE 203 / 1997 (1) Interventi straordinari del potenziamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio culturale.
- LEGGE 242 / 1997 (2) Consolidamento Rupe di Orvieto e Colle di Todi.
Cfr. L. 545/1987 art.1/4 per art.1/1
- LEGGE 251 / 1997 (2) Finanziamento agli Istituti italiani di cultura per concessione di borse di studio e per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili.
Cfr. L. 401/1990 art.21/1 per art.2/1

- LEGGE 261 / 1997 (3) Rifinanziamento leggi a sostegno delle industrie cantieristiche e armatoriali. Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1a, Cfr. L. 234/1989 art.2/1 e 10 per art.1/1b, Cfr. L. 234/1989 art.9 - 12/4 per art.1/1c, Cfr. L. 234/1989 art.6/00 per art.6/7
- LEGGE 266 / 1997 (3) Interventi urgenti per l'economia. Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.12/1, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.12/2, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.12/3, Cfr. L. 517/1975 art.6/1 per art.16/2, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/1, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.3/10, Cfr. L. 237/1993 art.6/7 e 8 per art.4/1, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.4/2, Cfr. L. 808/1985 art.3/1a per art.4/3, Cfr. L. 573/1996 art.6/3a per art.5/1c, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.6/1, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.8/2
- LEGGE 270 / 1997 (1) Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio.
- LEGGE 276 / 1997 (2) Istituzione servizi stralcio nei tribunali ordinari: approntamento strutture mobiliari. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.14/7
- LEGGE 345 / 1997 (2) Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilita', di infrastrutture, di difesa del suolo nonche' per la salvaguardia di Venezia. Cfr. L. 13/1989 art.10-12/1 per art.1/4
- LEGGE 372 / 1997 (2) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1997. Cfr. L. 219/1981 art.80-85/1 per art.1/1, Cfr. L. 234/1989 art.0/00 per art.1/1a, Cfr. L. 234/1989 art.6/9 per art.1/1b1, Cfr. L. 234/1989 art.7/5 per art.1/1b2, Cfr. L. 140/1992 art.2/- per art.1/1c, Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.1/1d, Cfr. L. 343/1995 art.3/7a per art.1/1e, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.3/1
- LEGGE 449 / 1997 (1) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.
- LEGGE 450 / 1997 (2) Legge finanziaria 1998. Cfr. L. 41/1982 art.20/1a per art.TAB C/10a, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/10a1, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/10a2, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/10a3, Cfr. L. 41/1982 art.9/1b per art.TAB C/10a4, Cfr. L. 41/1982 art.10/1 e 2 per art.TAB C/10a5, Cfr. L. 41/1982 art.20/1b per art.TAB C/10a6, Cfr. L. 41/1982 art.0/0000 per art.TAB C/10ab, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/10b, Cfr. L. 85/1982 art.1/1 per art.TAB C/11a, Cfr. L. 979/1982 art.3/9 per art.TAB C/16a, Cfr. L. 979/1982 art.39/1 per art.TAB C/16a1, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/16a2, Cfr. L. 305/1989 art.1/4 per art.TAB C/16b, Cfr. L. 57/1990 art.1/2d per art.TAB C/17c, Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.TAB C/17d, Cfr. L. 233/1995 art.1/1 per art.TAB C/17e, Cfr. L. 396/1990 art.10/1 per art.TAB C/1g, Cfr. L. 547/1982 art.2/1 per art.TAB C/1h, Cfr. L. 183/1989 art.31/5 per art.TAB C/2o, Cfr. L. 185/1992 art.1/3 per art.TAB C/2q, Cfr. L. 539/1993 art.1/2 per art.TAB C/6f, Cfr. L. 960/1982 art.2/1 per art.TAB C/7ba-b, Cfr. L. 979/1982 art.7/1 per art.TAB C/8b, Cfr. L. 910/1986 art.2/3 per art.TAB C/8c, Cfr. L. 752/1986 art.4/3a per art.TAB D/1, Cfr. L. 752/1982 art.20/1e per art.TAB D/10, Cfr. L. 236/1993 art.3 e 8/9-4bis per art.TAB D/11, Cfr. L. 97/1994 art.25/1 per art.TAB D/12, Cfr. L. 35/1995 art.3bis/1 per art.TAB D/13, Cfr. L. 135/1997 art.3/1 per art.TAB D/14, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/15a, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/15b, Cfr. L. 949/1952 art.37/1 per art.TAB D/15c, Cfr. L. 363/1984 art.13/6 per art.TAB D/2, Cfr. L. 1/1963 art.70/- per art.TAB D/3a, Cfr. L. 341/1995 art.9/1 per art.TAB D/3b, Cfr. L. 404/1977 art.1/1 per art.TAB D/4, Cfr. L. 10/1991 art.38/2a per art.TAB D/6, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB D/7a, Cfr. L. 46/1982 art.14/1 per art.TAB D/7b, Cfr. L. 358/1991 art.9/4 per art.TAB D/8, Cfr. L. 211/1992 art.9/- per art.TAB D/9, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB E/3a, Cfr. L. 295/1973 art.3/1 per art.TAB E/3b
- LEGGE 453 / 1997 (2) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000. Cfr. L. 331/1985 art.1/1 per art.20/1
- LEGGE 454 / 1997 (2) Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'. Cfr. L. 240/1990 art.6/4 per art.10/1
- LEGGE 458 / 1997 (3) Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia. Cfr. L. 887/1984 art.19/3 per art.1/1
- LEGGE / BEI (2) Fondi BEI ai sensi art. 15bis DL 776/80 cvt. L.874/80, pari a 99,95 mld.. Cfr. L. 219/1981 art.3/1 per art.0/0
- LEGGE / FIO (1) Progetti immediatamente eseguibili.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**NUCLEO TECNICO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
UNITÀ OPERATIVA DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI**

**LEGGI DI INVESTIMENTO PUBBLICO
(importi in miliardi di lire)**

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 : 1998 : 1999 : 2000 : 2001 : ALTRE : PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREGR.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILITO	
L. 949/1962	CONFERIMENTO AL FONDO DOTAZIONE COSTITUITO PRESSO CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DI IMPRESE ARTIGIANE, DI CUI ALLE LEGGI DI RIFINANZIAMENTO	8279.60	7743	7299.60 : 5865.10	360.00 : 175.00	175.00 : 274.50	450.00 : AL 1997	413.70 : 5865.10	370.00 : 5610.00	.00 : 25.10	.00 : 43.70
Art. 37 Com. 1	Concorso statale per pagamento interessi su operazioni di credito a favore di imprese artigiane - VEDI NOTA 1	8279.60	**	7299.60 : 5865.10	360.00 : 175.00	175.00 : 274.50	450.00 : AL 1997	413.70 : 5865.10	370.00 : 5610.00	.00 : 25.10	.00 : 43.70
L. 623/1959	CREDITO AGEVOLATO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - LIMITI IMPEGNO ANNUALI (LA LEGGE 623/1959 E' STATA ABBOLITA DALL'ART. 15 DELLA LEGGE 183/1976 CON ECCEDENZA ENTRATA IN VIGORE DPR 902/1976. I FONDI RESIDUI - M.D. 966,7 - AFFLUISCONO AL FINCA)	3189.71	7541	3189.71 : 3179.71	10.00 : .00	.00 : .00	.00 : AL 1997	.00 : 2653.92	.20 : 1842.25	.00 : 251.67	.00 : 20.00
Art. 4 Com. 1	Cred. agevol., plac. e medie impr. - Limiti imp. sensi art. 4/1 L. 623/59 (di cui 966,7 mil. affluiscono al FINCA DPR 902/76) - VEDI NOTA 1	3189.71	**	3189.71 : 3179.71	10.00 : .00	.00 : .00	.00 : AL 1997	.00 : 2653.92	.20 : 1842.25	.00 : 251.67	.00 : 20.00
L. 1174/1962	RIVALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO GIORNALIERO DELLO STATO A FAVORE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE E DEGLI ARREDAMENTI PORTUALI	892.87	3558	892.87 : 619.87	91.00 : 90.90	.00 : .00	.00 : AL 1997	.00 : 619.87	81.83 : 610.70	.00 : .00	.00 : 9.17
Art. 1 Com. -	Consorzio Porto di Genova - VEDI NOTA 1	892.87	**	892.87 : 619.87	91.00 : 90.90	.00 : .00	.00 : AL 1997	.00 : 619.87	81.83 : 610.70	.00 : .00	.00 : 9.17
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	892.87		892.87 : 619.87	91.00 : 90.90	.00 : .00	.00 : AL 1997	.00 : 619.87	81.83 : 610.70	.00 : .00	.00 : 9.17

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

LINEA	RIPRISTINO	L. 635/1967

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI FORNIT.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	e 9/1 con DM 179546/85) - VEDI NOTA 1				1997 1998 1999 2000 2001 AL AL AL AL AL	CL. TRE					
Art. 6 Com. 7	Appollazioni per la realizzazione di mercati all'ingrosso - VEDI NOTA 2	1631.54	IND 8043 IND 8044 TOT	999.25 672.29 1631.54	923.45 477.29 1400.74	35.80 50.00 85.80	.00 50.00 50.00	.00 96.00 95.00	.00 34.12 44.07	.00 54.17 82.01	3.38 3.38 5.87
Art. 7 Com. 1	Dotaz. del fondo contr. garanzia (l'art. 7 prevede la costituz. del fondo e l'art. 8 il modo di costituirne la dotazione) - (ESANTO)	10.00 *									9.25
	** TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI RIFORMAZ.	5203.40	**	5193.40	4289.00	265.80	179.00	215.00	244.60	.00	35.80
L. 75/1976	TUTELA CARATTERE ARTISTICO E MONUMENTALE DI SIENA										76.90
Art. 2 Com. -	Consolidamento e restauro edifici pubblici ed opere pubbliche - VEDI NOTA 1	30.87	LUP 8836 LUP 8846 TOT	28.23 2.64 30.87	28.23 2.64 30.87	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	3.70 4.09 .00
Art. 3 Com. 1 e 2	Consolidamento e restauro edifici privati - VEDI NOTA 2	1.15	LUP 8709	1.15	1.15	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 4 Com. 1 e 2	Risanamento quartieri cittadini - contributi ai comuni - VEDI NOTA 3	3.09	LUP 8710	3.09	3.09	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
	** TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI RIFORMAZ.	35.11	**	35.11	35.11	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	3.70 4.09
L. 86/1976	POTERAMENTO FERROVIA ALIFANA										.00
Art. 1 Com. -	Poteramento ferrovia alifana	63.00	TRAS 7293	63.00	63.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLU	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPREVISTI PROVVEDIMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					AL 1997	1998	1999	2001					
L. 203/1976													
Art. 1 Com. 5	CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI TRATTAMENTO PORCHIE PETROLIERE	129.40	TRAS 7861	130.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1997	.00	.00	.00	.00
			AMM	-60	.00	.00	.00	.00	AL 1997	32.03	34.14	33.14	.00
			8550		.00	.00	.00	.00	MEI 1997	.00	.00	.00	.00
			TOT	129.40	.00	.00	.00	.00	AL 1997	32.03	34.14	33.14	.00
** TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI FINANZ.													
		129.40	**	129.40	.00	.00	.00	.00	MEI 1997	.00	.00	.00	.00
					.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	34.03	34.03	.00
L. 261/1976													
ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DI DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA VARIE CALAMITA' NATURALI E PROVVIDENZE IN CONSEGUA DEI MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCO													
Art. 3 Com. 2	Trasfer. aggiuntivi alla Rep. Marcha sensi art. 29 ter L. 26/73 (Sul cap. 7081 anche fondi art. 3/1 L. 752/86 e succ. rifin.) - VEDI NOTA 1	1767.36	BIL 7081	1767.36	.00	.00	.00	.00	MEI 1997	.00	94.45	72.69	23.01
					.00	.00	.00	.00	AL 1997	2449.20	16885.46	16467.68	353.44
					.00	.00	.00	.00	MEI 1997	.00	.05	.05	-5.54
					.00	.00	.00	.00	AL 1997	2449.20	16885.46	16467.68	353.44
Art. 37 Com. 1 e 2	Firma di lecco - VEDI NOTA 2 - (ESABITO)	33.00 *			.00	.00	.00	.00	MEI 1997	.00	.00	.00	.00
					.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	.00	.00	.00
		** TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI FINANZ.	1800.36		.00	.00	.00	.00	MEI 1997	.00	.05	.05	-5.54
					.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	.05	.05	-5.54
L. 336/1976													
PROVVIDENZE A FAVORE DEI COMUNI DEL FRIULI COLPITI DAL TERREMOTO DEL MAGGIO 1976 - C/S D.L. 227/76													
Art. 1 Com. 1b	Somma da assegnare alla regione Friuli - Venezia Giulia per contributi plurialienali	1341.97	ITS 6787	1341.97	30.12	17.00	17.00	67.00	MEI 1997	.00	51.41	.00	51.41
					.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	.00	.00	.00
					.00	.00	.00	.00	MEI 1997	.00	.00	.00	.00
					.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVAVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	MM. CAP.	IMPORTO CAPITALE	AL 1997	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1998	2000	2001	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 44 Com. -	c/Interessi terreni zone 176/76	2.40	LPP 7005	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1344.37	**	1344.37	1213.25	30.12	17.00	67.00	AL 1997	0.00	51.41	0.00	0.00	0.00	51.41	0.00
L. 902/1976	ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 183/1976 - DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL SETTORE INDUSTRIALE (DALL'ANNO 1984 I FINANZIAMENTI DEL CAP. 02-7773 SONO TRASFERITI SUL CAP. 02-9012)	1469.00	INO 756	1469.00	1449.00	10.00	10.00	0.00	AL 1997	0.00	9.23	36.88	7.75	0.00	27.65	-1.98
Art. 1 Com. 1 e 2	Fondo nazionale credito agevolato - 65% Mezzogiorno e 35% restante territorio nazionale (Cfr. anche L. 823/59) - VEDI NOTA 1	1469.00	**	1469.00	1449.00	10.00	10.00	0.00	AL 1997	0.00	9.23	36.88	7.75	0.00	27.65	-1.98
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1469.00	**	1469.00	1449.00	10.00	10.00	0.00	AL 1997	0.00	9.23	36.88	7.75	0.00	27.65	-1.98
L. 404/1977	EDILIZIA CARCERARIA (COMPRESIVO STANZIAMENTO DI 100 MLD. DI CUI ART. 1/A LEGGE 1133/1971)	4799.82	LPP 8404	4799.82	4451.44	150.00	100.00	98.38	AL 1997	0.00	109.89	105.35	18	9.03	12.57	19.93
Art. 1 Com. 1	Edilizia carceraria - VEDI NOTA 1	4799.82	**	4799.82	4451.44	150.00	100.00	98.38	AL 1997	0.00	109.89	105.35	18	9.03	12.57	19.93
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		4799.82	**	4799.82	4451.44	150.00	100.00	98.38	AL 1997	0.00	109.89	105.35	18	9.03	12.57	19.93
L. 566/1977	RICOSTRUZIONE ZONE TERREMOTATE (DEL FRUII)	4672.99	TES 8785	4672.99	4672.99	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	27.39	4645.60	0.00	0.00	27.39	0.00
Art. 1 Com. 1a	Contr. Ricostr. zone colpite dal terremoto della regione Friuli - V. 6. (ai sensi art. 1/1a L. 336/76) - VEDI NOTA 1	4672.99	**	4672.99	4672.99	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	27.39	4645.60	0.00	0.00	27.39	0.00
Art. 10 Com. -	Opere di sistemazione idrogeologica - VEDI NOTA 2	145.00	LPP 7723	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.05	0.00	2.44	-2.49	0.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		145.00	**	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.05	0.00	2.44	-2.49	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO RIFERITO OLTRE	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 31 Com. 1	Trasferimento AWS pronto intervento - (ESAUITO)	2.00 *									
Art. 9 Com. 1	Strade statali trasferimento AWS - (ESAUITO)	60.00 *									
Art. 9 Com. 5	Autostrada Udine-Tarvisio (trasferimento tramite AWS a Società concessionaria) - (ESAUITO)	95.00 *									
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		5510.25	**	5283.85	5283.85	.00	.00	.00	.00	5.82	8.80
						.00	AL 1997	29.85	15.23	32.12	46.65
						.00	AL 1997	5283.84	5106.07	6.09	2.54
L. 675/1977											
PROVVEDIMENTI PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA RICOSSIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE											
Art. 29 Com. 11	Conferim. Fondo speciale ricerca applicata (61 sessi art. 4 L. 1089/1969) (Cfr. L. 687/80: +100 mld.; L. 544/81: +200 mld.) - (ESAUITO)	900.00 *									
Art. 29 Com. 111	Conferimento fondi dotazione ad aziende a partecipazione statale (IRI, ENI, EFIM, ENAGI, EDAM, E. Cinema) - VEDI NOTA 1 - (ESAUITO)	3035.00 *									
Art. 29 Com. IV	Aumento capitale GEPI con conferimento tramite IRI-ENI-EFIM (252 mld.) - VEDI NOTA 2 - (ESAUITO)	948.50 *									
Art. 29 Com. 10a	Aumento capitale GEPI con concorso IRI - VEDI NOTA 3	668.00	TES 8018	668.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1	Fondo per ristruttur. e riconvers. industriale (l'art. 29/1 dispone il finanzia. del Fondo per le finalità art. 4 e 5) - VEDI NOTA 4	7084.00	190 7546	7084.00	6987.00	30.00	30.00	62.03	74.86	.00	-2.03
						.00	AL 1997	6911.67	8830.75	1.24	60.92
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		12635.50	**	7752.00	7655.00	30.00	30.00	62.03	74.86	.00	-1.03
						.00	AL 1997	7578.67	7487.75	1.24	60.92

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. C/O	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO C.I.R.E. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L. 218/1978	SOMME DA DEVOLVERE ALLA CASSA DEL MEZZOGIORNO										
Art. 19 Com. -	Somme da devolvere alla Cassa del Mezzogiorno - VEDI NOTA 1	0.00	TES 7736	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
							AL 1997 30000.00	30000.00	30000.00	.00	.00
L. 487/1978	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE E DISCIPLINA DELLE RELATIVE CONCESSIONI COMPRESO L'APPLUSO DEGLI AFFITTI PER L'80% IN BASE ART. 14 STESSA LEGGE										
Art. 1 Com. -	Costr. alloggi pers. milit. (275 mil. finanz. previsto dalla L. e 67.989 mil. fitti fino al '90 cfr. art. 14/3) (Cfr. art. 26) - VEDI NOTA 1	655.56	DIF 8007	655.56	.00	.00	.00	.00	3.39 1.47 25	3.39 7.11	12.69 15.28
							AL 1997 655.56	655.56	655.74 4.30 3.13	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	655.56	**	655.56	.00	.00	.00	3.39 1.47 25	655.74 4.30 3.13	-36 7.11	12.69 15.28
L. 943/1978	LEGGE FINANZIARIA 1979										
Art. 41 Com. 1	Autorizzazione all'ANAS a contrarre autor. per ind. 2500 per l'esecuzione dei propri programmi nel triennio 1979-1981 - VEDI NOTA 1	5187.80	TES 7189 ANAS 0731	5187.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
							AL 1997 5187.80	5187.80	5187.80	.00	.00
							AL 1997 5187.80	5187.80	5187.80	.00	.00
							AL 1997 5187.80	5187.80	5187.80	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	5187.80	**	5187.80	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 951/1978	AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREVISTA DALL'ART. 7 DELLA L. 19/05/1967 N. 378 PER IL RIFORMAMENTO ICRICO DELLE ISOLE MINORI										
							AL 1997 5187.80	5187.80	5187.80	.00	.00
							AL 1997 5187.80	5187.80	5187.80	.00	.00
							AL 1997 5187.80	5187.80	5187.80	.00	.00
							AL 1997 5187.80	5187.80	5187.80	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO C.F.E. RIFERITO	STORICI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 1 Com. 1 e 3	Acquisto nav. cisterna per rifornimento idrico isole minori - VEDI NOTA 1	51.04	DIF 8152	51.04	.00 .00 .00 .00 .00	00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIVE RIFORME	51.04	**	51.04	.00 .00 .00 .00 .00	00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
RILEVAMENTO DATI METEOROLOGICI VIA SATELLITE											
Art. 3 Com. 1 e 2	Rilevamento dati meteorologici via satellite (finanz. iniz. di 7,5 mld., ai quali sono stati aggiunti 1,5 mld. nel 1991) - VEDI NOTA 1	19.80	DIF 7233	19.80	.00 .00 .00 .00 .00	00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.98
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIVE RIFORME	19.80	**	19.80	.00 .00 .00 .00 .00	00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.98
FINANZIAMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI BACINI DI CARENAGGIO DI GENOVA E TRIESTE E PER LA COSTRUZIONE DEI BACINI DI CARENAGGIO DI NAPOLI											
Art. 1 Com. 1	Contributo al consorzio autonomo del porto di Genova - (ESARITTO)	34.95 *									
Art. 2 Com. 1	Contributo alla società "arsenale triestino S. Marco - VEDI NOTA 1	47.30	LIPP 7597	47.30	.00 .00 .00 .00 .00	00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1 e 3	Contributo consorzio per la costruzione bacino carenaggio di Napoli - (ESARITTO)	20.00 *									
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIVE RIFORME	102.15	**	47.30	.00 .00 .00 .00 .00	00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
LEGGE FINANZIARIA 1990											
Art. 29 Com. 14	Programma per completamento funzionale e attrezzatura traghetti di ordine già avviati nell'area Cassa del Mezzogiorno	998.00	ANAS 0746	998.00	.00 .00 .00 .00 .00	00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	PERIODO C.D.R.E. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILITO
				A. 1997	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1996 1999 2000 2001					
L.336/1980	PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMPIAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO									
Art. 5 Com. 1	Costruzione di nuove sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - VEDI NOTA 1	987,88	INT 3167 LUPP 8438	237,71 750,17	.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 -1,47	.00 237,71 11,37 465,56	.00 237,71 38,26 342,11	.00 .00 3,62 24,15	.00 .00 -30,51 -99,29
	TOT	987,88	987,88	819,23	168,65	.00	11,37	38,26	54,42	-30,51
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	987,88	987,88	819,23	168,65	.00	11,37	38,26	54,42	-30,51
						.00	703,26	579,82	67,57	99,29
						.00	703,26	579,82	67,57	99,29
L.784/1980	NOTA PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA CEPI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMPIAMENTO DELL'INDUSTRIA CHIMICA, PER LA SALVAGUARDIA DELL'UNITA' FUNZIONALE DEL GRUPPO LIQUIGAS-LIQUIDINCA E PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RETANIZZAZIONE									
Art. 11 Com. 3	Autorizzazione spesa per l'attuazione del programma metanizzazione Mezzogiorno - VEDI NOTA 1	2391,20	TES 7802	2391,20	.00 .00	.00 .00	.00 2391,20	103,07 2336,52	.00 7,85	-103,07 -46,83
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2391,20	2391,20	2391,20	.00	.00	.00	103,07	.00	-103,07
						.00	2391,20	2336,52	7,85	-46,83
L.846/1980	PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARONNA DEL FENOMENO DELLA SIDSIDENZA									
Art. 5 Com. 1	Autorizzazione spesa per opere a carico Ministero Lavori Pubblici - VEDI NOTA 1	682,65	TES 9007 LUPP 7740 LUPP 9419 MNF	100,00 76,25 76,39 213,80 10,00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 -100,00 2,37 30,34 223,02	.00 .00 3,34 41,54 191,48	.00 .00 -1,47 2,80 5,43	.00 .00 -1,47 6,00 16,98
	TOT	682,65	682,65	100,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	682,65	682,65	100,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
						.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1997	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1998 1999 2000 2001	PERIODO Q. TRE	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			7711				AL 1997		9.59	9.10	41	49	
			8023	282.60	283.09	49	AL 1997		15.56	20.60	10.00	4.04	00
							AL 1997	32.64	289.93	178.36	32.03	64.02	13.77
			TOT	682.66	683.28	63	AL 1997		18.73	35.29	10.28	2.75	11.77
							AL 1997	-16.96	572.69	420.49	61.18	68.11	32.26
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	682.66	**	682.66	683.28	63	AL 1997		18.73	35.29	10.28	2.75	11.77
							AL 1997	-16.96	572.69	420.49	61.18	68.11	32.26
L. 64/1981	ULTERIORI FINANZIAMENTI PER RICOSTRUZIONE ZONA DEL BELICE DISTRUITA DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1980	28.14	LUPP 9009	28.14	28.14	00	AL 1997	00	00	00	00	00	00
Art. 1 Com. 2	Ulteriore autorizzazione di spesa di cui art. 1/1 c. D.L. 229/78, c. 5 L. 464/78 per complet. opere in corso di realizzazione - VEDI NOTA 1	510.50	LUPP 9061	510.50	510.50	00	AL 1997	00	15.14	17.88	1.96	13.11	6.90
							AL 1997	10.34	400.40	243.23	90.71	101.43	28.73
Art. 16 Com. 1	Per interventi natura statica e strutturale - VEDI NOTA 3	21.50	LUPP 8647	21.50	21.50	00	AL 1997	00	00	00	00	00	00
Art. 2 Com. 1	Ulteriore spesa per concessione contributi a privati ai sensi art. 4 bis e 4 ter D.L. 229/78 convertito in L. 464/78 - VEDI NOTA 4	286.00	LUPP 9175	286.00	286.00	00	AL 1997	00	12.66	6.15	8.84	6.51	00
							AL 1997	00	00	00	00	00	00
Art. 2 Com. 1a	Scema da assegnare alla Regione Sicilia - VEDI NOTA 5	922.98	TES 8817	922.98	922.98	00	AL 1997	00	00	00	00	00	00
Art. 30 Com. 1	Per completamento opere parziali di Sciacca e Mazzara del Vallo - (ESAUDITO)	10.00 *				00	AL 1997	-10.34	912.64	906.37	00	6.27	00
Art. 4 Com. 1	Sistemazione scarichi e rimborsazione ricoveri provvisori - VEDI NOTA 6	14.00	LUPP 7006	14.00	14.00	00	AL 1997	00	00	00	00	00	00
Art. 5 Com. 2	Contributi per rimborso spese di energia che a partire dal 1982 saranno fissati con la legge di	11.30	INT 1580	11.30	11.30	00	AL 1997	00	00	00	00	00	00
							AL 1997	00	11.24	11.24	00	00	00

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO Q. III - RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
Art. 3 Com. 1	SISTEMI NEL MONDO E SERVIZIO "G1" PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI	2568.88	BIL. 7500 LUP 1161 IND 7802 TOT	2568.88 2568.88 85 128.16 128.16 2568.88	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00	MEL 1997 AL 1997 MEL 1997 AL 1997 MEL 1997 AL 1997	.00 2827.61 21024.46 20993.46 11 1.37 233.41 711.16	75.19 270.07 11 1.48 203.30 701.06	.00 .00 .00 .00 .00 .00	-53.20 30.95 11 89 10.11 -78.32
Art. 3 Com. 1a	Summa da corrispondere alla Amministrazione per l'attuazione degli interventi di cui alla L. 219/81 - VEDI NOTA 2	256.00	TES 4644	256.00 227.00	.00 46.00	.00 23.00	.00 MEL 1997 AL 1997	.00 44.73 274.82	44.73 274.82	.00 27.35	.00 .00
Art. 3 Com. 1b	Summa da corrispondere all'ANAS per l'attuazione degli interventi di cui alla L. 219/81 - VEDI NOTA 3	0.00	TES 7808	.00	.00	.00	MEL 1997 AL 1997	.00 35.00	.00 27.00	.00 8.00	.00 .00
Art. 3 Com. 1c	Summa da corrispondere all'Azienda di Stato Servizi Interventi per l'attuazione degli interventi di cui alla L. 219/81 - VEDI NOTA 4	0.00	TES 7809	.00	.00	.00	MEL 1997 AL 1997	.00 5.75	.00 5.75	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. 1d	Summa da corrispondere alla Cassa ID.P.P. al sensi dell'art. 3 comma 22 della L. 730/85 - VEDI NOTA 5	223.86	TES 5943	223.86 223.86	.00 .00	.00 .00	MEL 1997 AL 1997	.00 37.00	223.86 260.86	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. 1e	Summa da corrispondere alla Mediobanca Centrale - VEDI NOTA 6	0.00	TES 7859	.00	.00	.00	MEL 1997 AL 1997	250.00 260.00	.00 10.00	.00 .00	.00 250.00
Art. 3 Com. 1f	Ripartizione beni demaniali e pubblici rimasti demagistrati dagli eventi sismici - VEDI NOTA 7	0.00	FIN 4302	.00	.00	.00	MEL 1997 AL 1997	.00 17	.00 15	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. 1g	Interv. edilizia deman. da effettuare in Campania e Basilicata compite da eventi sismici - VEDI NOTA 8	56.98	LUP 9004	56.98 56.98	.00 .00	.00 .00	MEL 1997 AL 1997	.00 332.80	6.32 361.18	.00 1.81	-4.21 23.67
Art. 3 Com. 1h	Interv. su immobili di interesse storico-artistico e su edifici di	158.02	LUP 1035	.00	.00	.00	MEL 1997 AL 1997	.00 1.47	.00 1.47	.00 .00	.00 .00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO O.N.E. RIPARTITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PEREQU.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STANZ.
Art. 3 Com. 1n	Interventi ricostruzione beni culturali nei territori colpiti da eventi sismici - VEDI NOTA 13	215.00	BCC 7501 BCC 8001	215.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997 MEI 1997 AL 1997	343.30 343.30 217.37 431.69	.00 343.30 343.30 428.48	.00 .00 .00 .68	.00 .00 .00 3.21	.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00
TOT		215.00		215.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	343.67 774.99	.00 774.99	.00 774.99	.00 3.21	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. 1o	Spese per costruzione e funzionamento ufficio speciale ricostruzione e sviluppo zone terremotate - VEDI NOTA 14	0.00	POON 1840	.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00 3.00	.00 3.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
POON 6552		.00		.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00 50.00	.00 50.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
POON 8354		.00		.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00 4.50	.00 4.50	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
TOT		.00		.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00 57.50	.00 57.50	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. 1p	Spese per propaganda turistica - VEDI NOTA 15	13.04	POON 1401 POON 6553 POON 6558 POON 6559	7.29 1.70 1.70 1.10 3.95	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997 MEI 1997 AL 1997 MEI 1997 AL 1997	2.43 3.83 3.83 1.70 7.10	1.32 4.66 7.70 1.31 1.10	.00 1.48 1.05 .00 .06	.00 1.11 .00 .00 .10	.00 .00 .15 .00 .05	.00 .00 .00 .00 .00
TOT		13.04		13.04	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	3.83 15.16	7.53 15.16	6.39 12.41	.25 1.88	.00 1.11	1.14 1.64
Art. 3 Com. 1q	Spese concesse all'attuazione del programma straordinario per la ricostruzione beni culturali ecc. - (ESABRITO)	0.00 *		.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00 3407.76	.00 3407.76	.00 3407.76	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. 1r	Somma da accred. a contabilità speciale intestata al Ministro designato per attuaz. interv. previsti da art.32 L.219/81 - VEDI NOTA 16	0.00	TES 7756	.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00 3407.76	.00 3407.76	.00 3407.76	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. 1s	Somma da versare a fondo speciale per credito alla cooperazione della DCL - VEDI NOTA 17	0.00	TES 8170	.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00 20.00	.00 20.00	.00 20.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. 1t	Somma da assegnare ai Comuni della Campania sensi della L.41/86 art.18 comma 5 - VEDI NOTA 18	0.00	TES 7831	.00	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00 30.00	.00 30.00	.00 30.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
					AL 1997	1998	1999	2001					
Art. 3 Com. 10	Contributo al fondo con amministrazione autonoma, gestione fuori bilancio, ecc. - VEDI NOTA 19	0.00	TES 4628	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 3 Com. 14	Somma da accord. a contab. spec. indicata al Ministero Interv. Stranieri. Mezzogi. dest. a interventi. art. 21 L. 28/781 - VEDI NOTA 20	0.00	TES 7758	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 3 Com. 15	Stipendi e assegni fissi a personale non docente - VEDI NOTA 21	0.00	ISTR 4000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 3 Com. 16	Contributi universitari per rinnovo e acquisto strutture didattiche - VEDI NOTA 22	0.00	RIC 7305	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 60-65 Com. 1	Interv. stat. per l'edil. a IM (soldi 1500 di cui 400 fondi COOP. sensi art. 2/2 D.L. 75/81 e 1050 ricorso mercato) - VEDI NOTA 23	11478.65	BIL 7028 1603	11478.65	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 60-65 Com. 1a	Fondo amministrato dal Sindaco di Reggio (cap. 7813) e fondo amministrato dal Presidente della Giunta (cap. 7814) - VEDI NOTA 24	0.00	TES 7813 7814	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM 7406	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
Art. 33	Contributo dello Stato al fondo	61.49	PCOM	61.49	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		45748.28	**	45748.28	45680.28	45.00	23.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
L. 416/1981													
Art. 32 Com. 1	Contributo dello Stato al fondo di finanz. agevolato istituito c/o Presidenza del Consiglio di cui art. 29/1 L. 416/81 - VEDI NOTA 1	1333.90	PCOM 7406	1333.90	906.90	68.00	114.00	35.00	210.00	.00	17.24	29.75	63.95
					AL 1997	1998	1999	2001	AL 1997	1998	1999	2001	

ESTREMI PRONUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMAZIONE	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLIO	 A 1997	 A 1998	 A 1999	 A 2000	 A 2001	 A 2002	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	EDIZIONE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STIMAZIO	
Art. 1 Com. 1	Corso/demanio della torre di Pisa - VEDI NOTA 1	72.31	PCN 7300	54.31	54.31	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1997	.00	12.65	10.71	.00	.02	1.92	.00	
			PCN 7300	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	48.76	46.74	5.55	.02	2.06	.00	
			PCN 7300	15.00	15.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	
			LUP 6631	15.00	15.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	7.20	3.59	7.80	3.80	.01	.00	
			TOT	72.31	72.31	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1997	.00	12.65	10.83	.00	.02	1.80	.00	
			**	72.31	72.31	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	53.56	53.13	13.35	3.82	2.01	.00	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFIUTAZ.																			
L.41/1982	PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA PULITINA	0.00	TRAS 3522	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1997	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Art. 0 Com. 00	Spese di pubblicità - VEDI NOTA 1	0.00	TRAS 6667	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	1.09	1.09	.00	.00	.00	.00	
Art. 0 Com. 000	Contributo a fondo perduto per ricostruzione unita' arbitrate alla pesca a reti di posta (Cfr. anche L. 302/88) - VEDI NOTA 2	0.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1997	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
Art. 0 Com. 0000	Per attuazione L. 302/88 - VEDI NOTA 3	1107.51	WPF 7977	1107.51	107.51	1000.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1997	.00	1.35	3.55	45.05	.00	2.30	31.44	
Art. 10 Com. 1 e 2	Fondo centrale per il credito peschereccio - VEDI NOTA 4	317.15	WPF 3101	.42	.34	.08	.00	.00	.00	.00	NEI 1997	.00	.09	.08	.11	.00	.01	14.50	
			WPF 3534	.71	.61	.10	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.06	.22	.19	.18	.00	.03	.00	
			WPF 3534	18.30	15.22	3.08	.00	.00	.00	.00	NEI 1997	.06	.20	.13	.09	.02	.05	.00	
			WPF 3535	12.00	12.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1997	.06	.54	.30	.13	.09	.15	.00	
			WPF 3537	23.14	23.14	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	3.75	14.24	4.04	2.32	2.69	.04	.00	
			WPF 3533	50	50	.00	.00	.00	.00	.00	NEI 1997	.00	3.00	8.62	4.73	.32	.30	.00	
			WPF 3536	235.58	226.45	9.13	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	12.00	6.07	.00	.50	.43	.00	
			WPF 7973	26.50	26.50	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	3.68	1.80	2.40	.00	.00	.00	
			WPF 7953	317.15	304.76	12.39	.00	.00	.00	.00	NEI 1997	.00	11.36	6.17	.00	.00	5.21	10.35	
Art. 20	Contributi a fondo perduto - VEDI	170.05	WPF	164.11	146.11	18.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	163.06	444.02	423.78	13.45	2.63	1		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	IMPORTE CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ. 10
				1997 1998 1999 2000 2001	ORE					
Art. 20										
Con. 2										
	Istituzione fondo per la razionalizzazione aziendale e finanziaria - VEDI NOTA 3	2538,87	1672,37	1672,37	0,00	0,00	182,30	95,10	87,20	4,07
	INIZIATIVE - VEDI NOTA 3	7556	866,50	866,50	0,00	0,00	999,55	912,35	837,20	60,18
	TOT	2538,87	2538,87	2538,87	0,00	0,00	1181,85	1007,65	924,40	64,25
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.										
		19462,07	19462,07	19462,07	0,00	0,00	2256,15	2256,15	166,66	0,00
L. 46/1982										
CONSTRUZIONE DEL BACINO DI CAPRECCIO NEL PORTO DI PALERMO										
Art. 1										
Con. 1										
	Costruzione del bacino di careaggio nel porto di Palermo (Cir. anche art. 2/-) - VEDI NOTA 1	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
	TOT	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.										
		90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
L. 86/1982										
CONCESSIONE ALL'ENEA (EX ORN) CONTRIBUTO STATALE ATTIVITA' QUINQUENNIO 1980-1984 ED ANTICIPO QUINQUENNIO 1985-1989 E 1990-1992. LO STABILIMENTO ASSORBE ANCHE I FINANZIAMENTI DI CUI ALLE LEGGI 59/1981 (508 M.D.) E DL 4/4/1981 (165 M.D.)										
Art. 1										
Con. 1										
	Concessione all'ENEA contributo statale - VEDI NOTA 1	11390,00	10930,00	10930,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	TOT	11390,00	10930,00	10930,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.										
		11390,00	10930,00	10930,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
L. 94/1982										
PROGRAMMI EDILIZIA RESIDENZIALE (C.V. D.L. 9/1982)										
Art. 1										
	Edilizia sovvenzionata a carico	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
				AL 1997	1998	1999	2001					
Com. 1	della Stato - Ricarica I e II biennio Legge 45/78		7792						600.00	600.00		
Art. 1 Com. 4 - 11	Edilizia sovvenzionata e spaziata - Ricarica I e II IV biennio (limiti di impegno - prima rata) - VEDI NOTA 1 - (ESABITO)	535.00 *										
Art. 1 Com. 4a	Edilizia sovvenzionata e spaziata - Ricarica I e II biennio L. 45/78 (limiti di impegno - prima rata) (ESABITO)	10.00 *										
Art. 1 Com. 6	Edilizia sovven. carico Stato - Nuovi programmi III e IV biennio. Fondi affluenti dirett. Cassa ID.PP. sensi artt. 1 e 2 - VEDI NOTA 2	1941.40	7795	1519.50					50.00	76.85	26.85	
									1471.00	1421.00	50.00	
Art. 2 Com. 1 - 4	Edilizia sovven. carico Stato - Contratt. acquisto alloggi da Comuni. Fondi affluenti dirett. Cassa ID.PP. sensi artt. 1 e 2 - (ESABITO)	900.00 *										
Art. 2 Com. 10-11	Edilizia sovvenzionata e spaziata - Contributi in c/capitale - (ESABITO)	440.00 *										
Art. 2 Com. 12	Edilizia sovvenzionata e spaziata - Contributi in c/capitale - (limiti impegno - prima rata) - (ESABITO)	30.00 *										
Art. 21 Com. 5	Edilizia spaziale - Edilizia rurale (comuni anche 15 mila della "cooperative Agricole" riferiti all'art. 2bis/10) - (ESABITO)	35.00 *										
Art. 3 Com. 1	Edilizia sovvenzionata - Acquisizione ed urbanizzazione aree - VEDI NOTA 3	1000.00	8071	1000.00					1000.00	1000.00		
Art. 4 Com. 3	Edilizia spaziale - (ESABITO)	525.00 *										
** TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI				3541.40	3119.50				50.00	76.85	26.85	
									3071.00	3021.00	50.00	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	IMP. CAPITOLO C.M.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO C.I.R.E. RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PRIORI	RESIDUI STABILITI
Art. 6 Com. 1	Contributi in c/capitale e sostegno utilizzo fonti rinnovabili di energia in edilizia - VEDI NOTA 7	779.86	779.86	779.86	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 8 Com. 1 e 3	Limiti di budget annuali - prime rate (1981:50 mld.; 1982:50 mld.; 1983: 120 mld.; 1987: 72 mld.; 1988: 76.13 mld.) - VEDI NOTA 8 - (ESAUITO)	2038.13 *								
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.										
		4820.77	**	2772.64	.00	.00	.00	.00	21.16	.00
							5		2167.50	-16.92
							2688..		64.36	-64.52
									94	.00
									5.86	.00
L.531/1982 PIANO QUINQUENNALE PER LA VIABILITA' DI GRANDE COMUNICAZIONE E MISURE DI RIASSISTO NEL SETTORE AUTOSTRADALE										
Art. 11 Com. 1	Contributo alla Società Autostrade Torino-Savona (ESAUITO)	20.00 *								
Art. 15 Com. 1	Pagamenti debiti società concessionaria - (ESAUITO)	80.00 *								
Art. 4 Com. 1	Programma stradale - VEDI NOTA 1	840.00	840.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 6 Com. 1a	Tiroforno del Frejus - Lavori nuovi tronchi - VEDI NOTA 2	402.00	402.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 6 Com. 1b	Tiroforno del Frejus Partecipazione azionaria - (ESAUITO)	10.00 *								
Art. 6 Com. 1c	Tiroforno del Frejus - Contributo alla Soc. Concessionaria - (ESAUITO)	40.00 *								
Art. 7 Com. 1	Completamento Massime-Palermo - (ESAUITO)	210.00 *								
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.										
		1602.00	**	1242.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
							.00	.00	.00	.00
							1242.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PRONUMERO L. 547/1982	DESCRIZIONE	IMPEGNO STIMULATO	AN. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
				1997	1998	1999	2000	LINEA					
Art. 2	Istituzione fondo per la	10737.86	PCN	54.97	54.97	00	00	00	00	26.93	22.26	4.55	00
Con. 1	protezione civile - VEDI NOTA 1		PCN	25	25	00	00	00	00	56.97	43.94	13.01	00
			PCN	28	28	00	00	00	00	94.74	94.73	0.01	00
			PCN	08	08	00	00	00	00	65	62	0.01	00
			PCN	140	140	00	00	00	00	22	22	0.00	00
			PCN	11	11	00	00	00	00	5.57	5.57	0.00	00
			PCN	07	07	00	00	00	00	4.99	4.99	0.00	00
			PCN	65.64	65.64	00	00	00	00	104.64	104.64	0.00	00
			PCN	26	26	00	00	00	00	20	20	0.00	00
			PCN	1.44	1.44	00	00	00	00	2.21	2.21	0.00	00
			PCN	65	65	00	00	00	00	1.09	1.09	0.00	00
			PCN	04	04	00	00	00	00	1.17	1.17	0.00	00
			PCN	06	06	00	00	00	00	1.79	1.79	0.00	00
			PCN	42	42	00	00	00	00	1.43	1.43	0.00	00
			PCN	70.42	70.42	00	00	00	00	1.53	1.53	0.00	00
			PCN	3.01	3.01	00	00	00	00	2.73	2.73	0.00	00
			PCN	39.55	39.55	00	00	00	00	105.71	105.71	0.00	00
			PCN	9.59	9.59	00	00	00	00	15.66	15.66	0.00	00
			PCN	10.65	10.65	00	00	00	00	16.82	16.82	0.00	00
			PCN	15.00	15.00	00	00	00	00	24.97	24.97	0.00	00
			PCN	4.76	4.76	00	00	00	00	14.15	14.15	0.00	00
			PCN	46.67	46.67	00	00	00	00	5.06	5.06	0.00	00
			PCN	17.56	17.56	00	00	00	00	43.28	43.28	0.00	00
			PCN	15.00	15.00	00	00	00	00	16.79	16.79	0.00	00
			PCN							13.78	13.37	0.41	00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRATTI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANDARD	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITULO	A. 1997	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1998 1999 2000 2001	PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
7582			PON	217.71	217.71	00	00	5.00	17.20	34.95	-17.75	-12.20
7582			PON	20.37	20.37	00	00	5.00	221.64	125.08	-96.56	-1.07
7585			PON	39.42	39.42	00	00	1.16	11.17	11.17	-10.51	-1.54
7587			PON	15.25	15.25	00	00	60.00	19.97	11.49	-8.48	-1.52
7588			PON	2.80	2.80	00	00	60.00	60.34	58.95	-1.36	-1.34
7590			PON	15.00	15.00	00	00	62.00	94.76	58.95	-35.78	-4.66
7591			PON	83.03	83.03	00	00	100.92	62.76	43.01	-39.75	-7.44
7592			PON	15.00	15.00	00	00	1.00	100.92	43.01	-57.91	-0.94
7593			PON	15.00	15.00	00	00	1.00	2.60	2.08	-0.52	-0.80
7594			PON	15.00	15.00	00	00	114.01	43.30	43.30	-69.00	-1.71
7595			PON	83.03	83.03	00	00	124.14	137.43	68.43	-69.00	-1.71
7596			PON	00	00	00	00	10.10	10.10	20.17	-10.17	-10.00
7597			PON	00	00	00	00	83.03	83.03	20.17	-62.86	-0.00
7598			PON	126.56	126.56	00	00	10	10	10	-0.00	-0.00
7599			PON	64.75	64.75	00	00	27.30	28.51	27.02	-1.42	-1.21
7600			PON	22.02	22.02	00	00	33.16	33.16	32.40	-0.76	-0.08
7601			PON	6281.94	6281.94	00	00	66.46	122.73	46.73	-17.27	-1.16
7602			PON	00	00	00	00	12.90	12.90	7.65	-5.25	-10.10
7603			PON	00	00	00	00	1.00	22.73	10.85	-11.88	-10.00
7604			PON	00	00	00	00	524.73	9.50	8.00	-50.00	-0.00
7605			PON	3069.59	3069.59	510.00	00	18.00	6783.12	22.05	-1.50	-0.00
7606			PON	239.54	239.54	00	00	585.19	522.05	23.08	-28.97	-128.13
7607			PON	179.00	179.00	00	00	523.26	133.82	106.00	-388.82	-230.64
7608			PON	3.00	3.00	00	00	236.80	193.99	1.14	-2.08	-37.73
7609			PON	00	00	00	00	40	236.80	193.99	-1.14	-0.00
7610			PON	00	00	00	00	36.00	27.19	30.00	-2.81	-0.00
7611			PON	00	00	00	00	149.00	81.14	30.00	-67.86	-0.00
7612			PON	00	00	00	00	2.24	2.97	2.97	-0.73	-0.00
7613			PON	00	00	00	00	1.20	3.44	3.42	-0.02	-0.00
TOT				10737.86	10737.86	510.00	00	-77.10	1512.07	1090.79	413.05	-190.29
**	TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	10737.86		10737.86	10737.86	510.00	00	470.77	10291.62	9167.67	1080.76	-253.25

L. 752/1982

NOME PER L'ATTUAZIONE DELLA
POLITICA MONETARIA

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com. 000

Art. 14

Com. b-b-c

Art. 0

Com

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTERI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAP. 1997	IMP. CAP. 1998	IMP. CAP. 1999	IMP. CAP. 2000	IMP. CAP. 2001	PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 15 Com. 1	Interventi di politica mineraria - VEDI NOTA 3	173.54	173.54	173.54	173.54	173.54	173.54	00 : NEL 1997 : AL 1997	00	13.54	13.54	00	13.54
Art. 20 Com. 1a	Per la ricerca di base di cui all'art. 4 - VEDI NOTA 4	105.57	105.57	105.57	105.57	105.57	105.57	00 : NEL 1997 : AL 1997	00	00	00	00	00
Art. 20 Com. 1b	Per l'investimento dei contributi di cui all'art. 9 - VEDI NOTA 5	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	00 : NEL 1997 : AL 1997	00	103.24	97.75	1.71	5.59
Art. 20 Com. 1c	Per il mantenimento delle miniere in stato di potenziale coltivazione, al sensi dell'art. 14 - VEDI NOTA 6	288.70	288.70	288.70	288.70	288.70	288.70	00 : NEL 1997 : AL 1997	00	150.63	121.56	3.73	4.40
Art. 20 Com. 1d	Per la promozione attivit' di ricerca all'estero di cui all'art. 17 - VEDI NOTA 7	347.36	347.36	347.36	347.36	347.36	347.36	00 : NEL 1997 : AL 1997	00	8.77	5.25	2.41	1.05
Art. 20 Com. 1e	Per i programmi di cui al primo punto dell'art. 17 del 17 gennaio 1990 - VEDI NOTA 8	405.72	405.72	405.72	405.72	405.72	405.72	00 : NEL 1997 : AL 1997	00	30.80	12.08	00	33.43
Art. 20 Com. 1f	Per i programmi di cui al primo punto dell'art. 17 del 17 gennaio 1990 - VEDI NOTA 8	1649.87	1649.87	1649.87	1649.87	1649.87	1649.87	00 : NEL 1997 : AL 1997	00	252.75	145.75	60.97	65.59
Art. 20 Com. 1g	Per i programmi di cui al primo punto dell'art. 17 del 17 gennaio 1990 - VEDI NOTA 8	1649.87	1649.87	1649.87	1649.87	1649.87	1649.87	00 : NEL 1997 : AL 1997	00	62.18	35.92	2.54	49.70
Art. 20 Com. 1h	Per i programmi di cui al primo punto dell'art. 17 del 17 gennaio 1990 - VEDI NOTA 8	1649.87	1649.87	1649.87	1649.87	1649.87	1649.87	00 : NEL 1997 : AL 1997	00	1367.92	1101.62	112.95	148.11
Art. 10 Com. 1 e 2	Contributi speciali alla Regione Friuli-Venezia Giulia da destinare a progetti organici di sviluppo (dal 1993 al 2002) - VEDI NOTA 1	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78	259.78	00 : NEL 1997 : AL 1997	00	2.43	1.22	00	1.21
Art. 11 Com. 1	Programmi di edilizia universitaria di utilita', nonché acquisizione di attrezzature didattiche - (ESAUITO)	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	00 : NEL 1997 : AL 1997	00	287.28	286.07	00	1.21
Art. 2 Com. 1b	Esecuzione opere sistemazione idrogeologica nei bacini montani nell'area colpita dal sisma - (ESAUITO)	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	00 : NEL 1997 : AL 1997	00	00	00	00	00

1.082/1992

ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER
COMPLETAMENTO OPERA RIDISTRIBUZIONE
E SVILUPPO ZONE REGIONE FRIULI
VENEZIA GIULIA COLPITE DAL
TERREMOTO DEL 1976 E ZONE
TERREMOTATE REGIONE MARCHE

Contributi speciali alla Regione
Friuli-Venezia Giulia da
destinare a progetti organici di
sviluppo (dal 1993 al 2002) -
VEDI NOTA 1

Programmi di edilizia
universitaria di utilita', nonché
acquisizione di attrezzature
didattiche - (ESAUITO)

Esecuzione opere sistemazione
idrogeologica nei bacini montani
nell'area colpita dal sisma -
(ESAUITO)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					1997 1998 1999 2000 2001	Q. IRE : AL 1997					
Art. 21 Com. 1	Completamento Interventi Comuni Reg. Marche colpiti dal terramento del 1972 (art. 6 e 7 D.L. 25/72 c.v. L. 88/72)	16.50	LUP 9066	16.50	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 21 Com. 5	Raffinamento Interventi di cui art. 176 L. 115/80 per ricostruzione di zone terremotate di comuni della regione Marche - VEDI NOTA 2 - (ESBURITO)	53.00 *									
Art. 21 Com. 7	Realizzazione secondo stradale tra il porto di Ancona e la SS.16 da parte ANS - (ESBURITO)	30.00 *									
Art. 21 Com. 8	Ammodernamento strada statale 77 Cremona ANS - (ESBURITO)	30.00 *									
Art. 5 Com. 1	Completamento e sistemazione strade statali, etc.: da effettuare a cura dell'ANS - (ESBURITO)	80.00 *									
Art. 7 Com. -	Contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia per esigenze urbanistiche - VEDI NOTA 3 - (ESBURITO)	20.00 *									
Art. 8 Com. -	Aumento contributo all'osservatorio geofisico permanente di Trieste in regione di 500 mil. annui dal 1985 al 1986 - (ESBURITO)	1.50 *									
Art. 9 Com. 1	Contributo speciale alla Regione Friuli Venezia Giulia per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale - (ESBURITO)	200.00 *									
**	TOTALE LEGGE E SUDC. RIFINANZ.	790.78	**	316.28	303.78 2.50 2.50 2.50 2.50 5.00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	2.43 303.34	1.24 303.67	.02 1.46	.00 1.21
L. 960/1982	RIFINANZIAMENTO LEGGE 73/77 CONCERNENTE LA RATIFICA ACCORDI DI GIUGNO										
Art. 1 Com. 1	Assegnazione di un contributo speciale per prosecuzione e	1312.90	TES 8788	1312.90	988.60 150.00 174.30 .00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	100.00 988.60	.00 794.30	.00 100.00	.00 234.30

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. C.M.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO C.F.E. RIFINITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PRELARI	RESIDUI STANZIATO
Art. 2 Com. 1	completamento investimenti di cui art. 4 DPR 100/78, etc. - VEDI NOTA 1	16768,26	U.P. 706 U.P. 707 U.P. 9400 TOT	39,00 16635,26 11018,26 94,00 16768,26	.00 .00 .00 .00 .00	MEL 1997 AL 1997 AL 1997 AL 1997 AL 1997	.00 94,00 .00 .00 94,00	12,93 4760,00 11018,26 .00 4760,00	.00 17,08 878,26 .00 17,08	.00 .07 .00 .00 .00	.04 280,00 4260,00 .00 4260,00	.00 .00 .00 .00 .00
	Pross. e complet. da ANS opere di cui art. 3 DPR 100/78 (54 mil.) e sistem. cura Min. U.P. valichi conf. Rep. Friuli V.G. - VEDI NOTA 2											
	** TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI RIFORMAZ.	18081,16	**	18081,16	174,30	.00	.00	4760,00 1151,19 4760,00 12159,79	500,00 875,34 500,00 7529,64	.00 .07 .00 .07	4260,00 4260,21 4359,96 4494,51	.00 .00 .00 .00
DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE												
Art. 3 Com. 9	Per i servizi osservazione per difesa sottomarina, etc. - VEDI NOTA 1	264,11	TRAS 3525 TRAS 8330 A48 4635 TOT	185,90 .00 .00 77,21 49,32 27,89 264,11	.00 .00 .00 .00 .00 .00	MEL 1997 AL 1997 MEL 1997 AL 1997 AL 1997 AL 1997	.00 19,08 .00 97,13 7,72 19,08	.00 151,83 .00 97,13 7,72 34,88	.00 139,92 .00 97,13 99 15,97	.00 15,99 .00 .00 6,28 3,26	.00 .00 .00 .00 6,73 15,71	.00 .00 .00 .00 .00 .00
Art. 32 Com. 1	Per interv. di cui art. 26 e 28 concern. le riserve marine (3 mil.) di cui 455 mil. presf. a L. 301/80 art. 0/0) - VEDI NOTA 2	46,24	TRAS 3527	46,24	.00	.00	.00	263,64 28,77	253,02 21,06	89,51 7,53	15,11 2,91	.00 .00
Art. 39 Com. 1	Programma quadriennale potenziamento infrastrutture logistiche ed operative capitanerie di porto - VEDI NOTA 3	430,80	TRAS 7751 A48 4637 TOT	402,27 28,53 21,78 430,80	.00 .00 .00 .00	MEL 1997 AL 1997 AL 1997 AL 1997	.00 .00 13,94 .00	54,49 303,52 6,65 61,14	14,40 30,18 1,66 16,03	5,15 5,52 2,81 5,77	9,60 18,81 2,72 9,63	30,49 30,53 4,99 35,48
Art. 7 Com. 1	Acquisto di mezzi navali - VEDI NOTA 4	667,96	TRAS 7761 7763 7764 7765	667,96 58,42 5,23 5,87	.00 .00 .00 .00	MEL 1997 AL 1997 AL 1997 AL 1997	.00 .00 .00 1,81	2,90 47,62 4,45 6,08	6,22 30,59 46 7,90	5,00 5,15 3,00 5,11	.06 1,68 3,00 1,02	-3,38 15,15 1,03 1,36

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 1998 1999 2000 2001 LINEE RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1694.00	**	1694.00	1526.40 77.60 90.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L.190/1993	ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT (CIR. L.1457 DEL 1993 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)									
Art. 2 Com. 1a	Contributi per ricostruzione unità immobiliari di proprietà privata ai sensi artt. 4-5 L.1457/93, etc.) - (ESARITO)	6.00 *								
Art. 2 Com. 1b	Finanz.opere igienico-sanitarie, di edilizia scolastica e collegamenti viari ai sensi artt.1-2 L.1457/93 - VEDI NOTA 1	39.20	LUP 9058 LUP 9059 TOT	12.00 : 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.20 : 27.20 0.00 0.00 0.00 0.00 39.20 : 39.20 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 11.74 0.00 25.50	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	
Art. 2 Com. 1c	Costruzione ponte comprensoriale sul fiume Piave e relative opere stradali in Comune di Belluno - (ESARITO)	3.80 *								
Art. 3 Com. 1	Ulteriore finanziamento ex art.20/5 comma 1 L.1457/93 e successive modificazioni - VEDI NOTA 2	34.00	IND 7065	34.00 : 34.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Art. 4 Com. -	Autorizz. limiti di impegno decennali in aggiunta stanzi. di cui all'art.20/9 comma 1 L.1457/93 e successive integrazioni - VEDI NOTA 3	277.50	IND 7062	277.50 : 232.50 15.00 15.00 15.00 15.00	0.00	9.29 205.32	27.77 101.25	7.05 27.18	-18.01 31.64	-1.34 0.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	360.50	**	360.70	305.70 15.00 15.00 15.00 15.00	0.00	9.29 275.22	28.36 169.21	7.05 29.78	-18.33 30.39
L.217/1993	LEGGE QUORDO PER IL TURISMO ED INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO ED LA QUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA									

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO RIFERITO	STORNII	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI POTENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
AERONAUTICA E TELECOMUNICAZIONI											
Art. 1 Com. 1	Programmi di ricerca e sviluppo in materia di costruzioni aerospaziali e telecomunicazioni - VEDI NOTA 1	16461.12	DIF 4011 DIF 4031 DIF 4051	5212.70 4005.87 7242.55	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997 AL 1997 AL 1997 AL 1997 AL 1997	.00 .00 .00 .00 .00	804.46 6526.82 3792.42 1696.50 6884.46	178.47 297.48 379.57 1426.44 4651.48	313.48 315.76 41.61 230.46 118.12	246.22 1599.87 170.52 117.88 199.02 221.56 354.10
	TOT	16461.12		16461.12	.00	AL 1997	.00	3642.67	2994.59	324.28	1178.01
	AL 1997			16461.12	.00	AL 1997	.00	15203.29	9768.42	334.19	5011.22
Art. 1 Com. 1	Programmi di ricerca e sviluppo in materia di costruzioni aerospaziali e telecomunicazioni - VEDI NOTA 1	16461.12		16461.12	.00	AL 1997	.00	3642.67	2994.59	324.28	1178.01
	TOT	16461.12		16461.12	.00	AL 1997	.00	15203.29	9768.42	334.19	5011.22
	AL 1997			16461.12	.00	AL 1997	.00	15203.29	9768.42	334.19	5011.22
Art. 17 Com. 1	Contributo straordinario al provvedimento al Porto di Venezia	21.00	TRAS 2578	21.00	.00	AL 1997	.00	21.00	.00	.00	.00
Art. 18 Com. 1	Conversione produttiva di aziende accusatamente esistenti nelle zone industriali	10.00	IND 7500	10.00	.00	AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 1a	Studi, progettazione, esecuzione ed opere volte al riassetto idrogeologico della laguna - VEDI NOTA 1	615.33	LPP 7733	615.33	.00	AL 1997	.00	621.52	8.67	.00	4.23
Art. 3 Com. 1b	Ristrutturazione e acquisto attrezzature per servizio vigilanza ed antinquinamento - VEDI NOTA 2	19.90	LPP 1033 1037 LPP 7011	.45 4.89 14.56 19.90	.00 .00 .00 .00	AL 1997 AL 1997 AL 1997 AL 1997	.00 .00 .00 .00	.00 .24 5.63 13.62	.00 .16 4.26 7.77	.00 .00 .00 .44	.00 .00 .00 .83
Art. 3 Com. 1c	Manutenzione laguna - VEDI NOTA 3	53.67	LPP 7734	53.67	.00	AL 1997	.00	19.49	32.19	2.21	3.64
	TOT	53.67		53.67	.00	AL 1997	.00	49.12	47.64	3.56	1.12
	AL 1997			53.67	.00	AL 1997	.00	49.12	47.64	3.56	1.12

L. 790/1984

NUOVI INTERVENTI SALVAGUARDIA
VENEZIA (IL FINANZ. INIZIALE DI
600 MLD. E' STATO INTEGRATO DI
700 MLD. CON L. 510/85 ART. 7/1,
DI 800 MLD. CON L. 67/88
ART. 17/12, DI 100 MLD. CON L. 198.
D.L.F. 1.99, DI 16 MLD. CON L.
360/91)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO CINE. RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILITO			
				AL 1997	1998	1999	2000	2001									
Art. 3 Com. 1d	Opere portuali a difesa del litorale - VEDI NOTA 4	75.52	LUPP 7510	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.57	10.92	-11.15	23	0.00		
Art. 3 Com. 1e	Restauro edifici demaniali ed a carattere storico e artistico - VEDI NOTA 5	155.18	LUPP 8650 8651 8652 8653 8654 8655 8656 8657 8658 8659 8660 8661 8662 8663 8664 8665 8666 8667 8668 8669 8670 8671 8672 8673 8674 8675 8676 8677 8678 8679 8680 8681 8682 8683 8684 8685 8686 8687 8688 8689 8690 8691 8692 8693 8694 8695 8696 8697 8698 8699 8700 8701 8702 8703 8704 8705 8706 8707 8708 8709 8710 8711 8712 8713 8714 8715 8716 8717 8718 8719 8720 8721 8722 8723 8724 8725 8726 8727 8728 8729 8730 8731 8732 8733 8734 8735 8736 8737 8738 8739 8740 8741 8742 8743 8744 8745 8746 8747 8748 8749 8750 8751 8752 8753 8754 8755 8756 8757 8758 8759 8760 8761 8762 8763 8764 8765 8766 8767 8768 8769 8770 8771 8772 8773 8774 8775 8776 8777 8778 8779 8780 8781 8782 8783 8784 8785 8786 8787 8788 8789 8790 8791 8792 8793 8794 8795 8796 8797 8798 8799 8800 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809 8810 8811 8812 8813 8814 8815 8816 8817 8818 8819 8820 8821 8822 8823 8824 8825 8826 8827 8828 8829 8830 8831 8832 8833 8834 8835 8836 8837 8838 8839 8840 8841 8842 8843 8844 8845 8846 8847 8848 8849 8850 8851 8852 8853 8854 8855 8856 8857 8858 8859 8860 8861 8862 8863 8864 8865 8866 8867 8868 8869 8870 8871 8872 8873 8874 8875 8876 8877 8878 8879 8880 8881 8882 8883 8884 8885 8886 8887 8888 8889 8890 8891 8892 8893 8894 8895 8896 8897 8898 8899 8900 8901 8902 8903 8904 8905 8906 8907 8908 8909 8910 8911 8912 8913 8914 8915 8916 8917 8918 8919 8920 8921 8922 8923 8924 8925 8926 8927 8928 8929 8930 8931 8932 8933 8934 8935 8936 8937 8938 8939 8940 8941 8942 8943 8944 8945 8946 8947 8948 8949 8950 8951 8952 8953 8954 8955 8956 8957 8958 8959 8960 8961 8962 8963 8964 8965 8966 8967 8968 8969 8970 8971 8972 8973 8974 8975 8976 8977 8978 8979 8980 8981 8982 8983 8984 8985 8986 8987 8988 8989 8990 8991 8992 8993 8994 8995 8996 8997 8998 8999 9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9013 9014 9015 9016 9017 9018 9019 9020 9021 9022 9023 9024 9025 9026 9027 9028 9029 9030 9031 9032 9033 9034 9035 9036 9037 9038 9039 9040 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 9048 9049 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9058 9059 9060 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9068 9069 9070 9071 9072 9073 9074 9075 9076 9077 9078 9079 9080 9081 9082 9083 9084 9085 9086 9087 9088 9089 9090 9091 9092 9093 9094 9095 9096 9097 9098 9099 9100 9101 9102 9103 9104 9105 9106 9107 9108 9109 9110 9111 9112 9113 9114 9115 9116 9117 9118 9119 9120 9121 9122 9123 9124 9125 9126 9127 9128 9129 9130 9131 9132 9133 9134 9135 9136 9137 9138 9139 9140 9141 9142 9143 9144 9145 9146 9147 9148 9149 9150 9151 9152 9153 9154 9155 9156 9157 9158 9159 9160 9161 9162 9163 9164 9165 9166 9167 9168 9169 9170 9171 9172 9173 9174 9175 9176 9177 9178 9179 9180 9181 9182 9183 9184 9185 9186 9187 9188 9189 9190 9191 9192 9193 9194 9195 9196 9197 9198 9199 9200 9201 9202 9203 9204 9205 9206 9207 9208 9209 9210 9211 9212 9213 9214 9215 9216 9217 9218 9219 9220 9221 9222 9223 9224 9225 9226 9227 9228 9229 9230 9231 9232 9233 9234 9235 9236 9237 9238 9239 9240 9241 9242 9243 9244 9245 9246 9247 9248 9249 9250 9251 9252 9253 9254 9255 9256 9257 9258 9259 9260 9261 9262 9263 9264 9265 9266 9267 9268 9269 9270 9271 9272 9273 9274 9275 9276 9277 9278 9279 9280 9281 9282 9283 9284 9285 9286 9287 9288 9289 9290 9291 9292 9293 9294 9295 9296 9297 9298 9299 9300 9301 9302 9303 9304 9305 9306 9307 9308 9309 9310 9311 9312 9313 9314 9315 9316 9317 9318 9319 9320 9321 9322 9323 9324 9325 9326 9327 9328 9329 9330 9331 9332 9333 9334 9335 9336 9337 9338 9339 9340 9341 9342 9343 9344 9345 9346 9347 9348 9349 9350 9351 9352 9353 9354 9355 9356 9357 9358 9359 9360 9361 9362 9363 9364 9365 9366 9367 9368 9369 9370 9371 9372 9373 9374 9375 9376 9377 9378 9379 9380 9381 9382 9383 9384 9385 9386 9387 9388 9389 9390 9391 9392 9393 9394 9395 9396 9397 9398 9399 9400 9401 9402 9403 9404 9405 9406 9407 9408 9409 9410 9411 9412 9413 9414 9415 9416 9417 9418 9419 9420 9421 9422 9423 9424 9425 9426 9427 9428 9429 9430 9431 9432 9433 9434 9435 9436 9437 9438 9439 9440 9441 9442 9443 9444 9445 9446 9447 9448 9449 9450 9451 9452 9453 9454 9455 9456 9457 9458 9459 9460 9461 9462 9463 9464 9465 9466 9467 9468 9469 9470 9471 9472 9473 9474 9475 9476 9477 9478 9479 9480 9481 9482 9483 9484 9485 9486 9487 9488 9489 9490 9491 9492 9493 9494 9495 9496 9497 9498 9499 9500 9501 9502 9503 9504 9505 9506 9507 9508 9509 9510 9511 9512 9513 9514 9515 9516 9517 9518 9519 9520 9521 9522 9523 9524 9525 9526 9527 9528 9529 9530 9531 9532 9533 9534 9535 9536 9537 9538 9539 9540 9541 9542 9543 9544 9545 9546 9547 9548 9549 9550 9551 9552 9553 9554 9555 9556 9557 9558 9559 9560 9561 9562 9563 9564 9565 9566 9567 9568 9569 9570 9571 9572 9573 9574 9575 9576 9577 9578 9579 9580 9581 9582 9583 9584 9585 9586 9587 9588 9589 9590 9591 9592 9593 9594 9595 9596 9597 9598 9599 9600 9601 9602 9603 9604 9605 9606 9607 9608 9609 9610 9611 9612 9613 9614 9615 9616 9617 9618 9619 9620 9621 9622 9623 9624 9625 9626 9627 9628 9629 9630 9631 9632 9633 9634 9635 9636 9637 9638 9639 9640 9641 9642 9643 9644 9645 9646 9647 9648 9649 9650 9651 9652 9653 9654 9655 9656 9657 9658 9659 9660 9661 9662 9663 9664 9665 9666 9667 9668 9669 9670 9671 9672 9673 9674 9675 9676 9677 9678 9679 9680 9681 9682 9683 9684 9685 9686 9687 9688 9689 9690 9691 9692 9693 9694 9695 9696 9697 9698 9699 9700 9701 9702 9703 9704 9705 9706 9707 9708 9709 9710 9711 9712 9713 9714 9715 9716 9717 9718 9719 9720 9721 9722 9723 9724 9725 9726 9727 9728 9729 9730 9731 9732 9733 9734 9735 9736 9737 9738 9739 9740 9741 9742 9743 9744 9745 9746 9747 9748 9749 9750 9751 9752 9753 9754 9755 9756 9757 9758 9759 9760 9761 9762 9763 9764 9765 9766 9767 9768 9769 9770 9771 9772 9773 9774 9775 9776 9777 9778 9779 9780 9781 9782 9783 9784 9785 9786 9787 9788 9789 9790 9791 9792 9793 9794 9795 9796 9797 9798 9799 9800 9801 9802 9803 9804 9805 9806 9807 9808 9809 9810 9811 9812 9813 9814 9815 9816 9817 9818 9819 9820 9821 9822 9823 9824 9825 9826 9827 9828 9829 9830 9831 9832 9833 9834 9835 9836 9837 9838 9839 9840 9841 9842 9843 9844 9845 9846 9847 9848 9849 9850 9851 9852 9853 9854 9855 9856 9857 9858 9859 9860 9861 9862 9863 9864 9865 9866 9867 9868 9869 9870 9871 9872 9873 9874 9875 9876 9877 9878 9879 9880 9881 9882 9883 9884 9885 9886 9887 9888 9889 9890 9891 9892 9893 9894 9895 9896 9897 9898 9899 9900 9901 9902 9903 9904 9905 9906 9907 9908 9909 9910 9911 9912 9913 9914 9915 9916 9917 9918 9919 9920 9921 9922 9923 9924 9925 9926 9927 9928 9929 9930 9931 9932 9933 9934 9935 9936 9937 9938 9939 9940 9941 9942 9943 9944 9945 9946 9947 9948 9949 9950 9951 9952 9953 9954 9955 9956 9957 9958 9959 9960 9961 9962 9963 9964 9965 9966 9967 9968 9969 9970 9971 9972 9973 9974 9975 9976 9977 9978 9979 9980 9981 9982 9983 9984 9985 9986 9987 9988 9989 9990 9991 9992 9993 9994 9995 9996 9997 9998 9999 10000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 3 Com. 1f	Recupero complesso edilizio Arsenale - VEDI NOTA 6	23.82	LUPP 8640	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Art. 3 Com. 1g	Opere di consolidamento e sistemazione di ponti, canali, ecc. - VEDI NOTA 7	90.87	LUPP 9421	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Art. 3 Com. 1h	Sistemazione corsi d'acqua - VEDI NOTA 8	19.58	LUPP 7735	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Art. 3 Com. 1i	Restauro e conservazione patrimonio artistico mobiliare pubblico - VEDI NOTA 9	8.58	LUPP 8651	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Art. 3 Com. 1j	Studi o progettazione opere di competenza dello Stato - VEDI NOTA 10	8.80	LUPP 7012	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Art. 3 Com. 1m	Edilizia universitaria per l'istituto di architettura di Venezia - VEDI NOTA 11	12.59	LUPP 9420	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Art. 5 Com. 1a - b	5a) Opere varie b) Opere varie c) Opere varie d) Opere varie e) Opere varie f) Opere varie g) Opere varie h) Opere varie i) Opere varie j) Opere varie k) Opere varie l) Opere varie m) Opere varie n) Opere varie o) Opere varie p) Opere varie q) Opere varie r) Opere varie s) Opere varie t) Opere varie u) Opere varie v) Opere varie w) Opere varie x) Opere varie y) Opere varie z) Opere varie	542.56 *															
Art. 167/88 Com. 17/12a	Ministero coordinamento ricerca scientifica e tecnologica (L. 67/88 art. 17/12) - VEDI NOTA 13	20.00	RIC 7402	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Art. 167/88 Com. 17/12b	Università degli Studi di Venezia - VEDI NOTA 14	25.00	RIC 7312	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO D'INIZ. RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PACCHETTI ECONOMICI PERSEZ.	RESIDUI FISCALI	RESIDUI STIMATI	
Art. 167/88 Com. 17/128	Strordinaria sanatoriazione della Basillica di S. Marco - VEDI NOTA 15	9.76	LPP 8711	9.76	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AL 1997 AL 1997	0.00 -0.25	0.00 9.51	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
Art. 167/88 Com. 17/128	Petroneo artistico di Chioggia - VEDI NOTA 16	4.25	LPP 9461	4.25	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AL 1997 AL 1997	0.00 -0.30	0.00 3.90	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
Art. 167/88 Com. 17/128	Summa non ripartite - VEDI NOTA 17	9.50	TES 9006	9.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AL 1997 AL 1997	0.00 -9.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
** TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFORMAZ.		175.91	**	1183.35	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AL 1997 AL 1997	0.00 6.55	40.87 1171.9	0.05 1092.86	4.63 60.42	35.55 18.67	
L. 887/1984	LEGE FINANZIARIA 1985											
Art. 11 Com. 1	Interventi straordinari di edilizia penitenziaria	530.00	LPP 8411	530.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AL 1997 AL 1997	0.00 0.00	0.00 526.97	18.57 33.23	0.00 3.03	18.65 73.22	
Art. 11 Com. 18	Completamento interventi sistema intermodale zone interessate dal fenomeno del "bradismo" - VEDI NOTA 1	465.00	TES 7823	465.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AL 1997 AL 1997	0.00 0.00	0.00 465.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
Art. 11 Com. 23	Finanziamento per il 1985 programma per la prevenzione Pischi statici - VEDI NOTA 2	100.00	8802 8017	100.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AL 1997 AL 1997	0.00 0.00	0.00 99.50	0.00 77.52	0.00 1.03	0.00 21.75	
Art. 19 Com. 3	Sistema informativo Amministrazione giudiziaria - VEDI NOTA 3	1930.84	G.I.U.S. 7001 G.I.U.S. 7003 G.I.U.S. 7004 G.I.U.S. 7010 G.I.U.S. 7013	633.33 144.31 48.69 487.36 617.15	520.28 144.37 48.69 446.62 612.28	113.05 -0.05 0.00 20.74 4.87	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	66.46 297.33 1.94 179.07 14.23 31.69 37.37 47.93 565.85	3.06 39.41 1.17 7.89 0.08 13.87 61.11 8.54 18.69	4.00 108.43 8.63 8.97 1.15 16.67 1.61 4.58 7.75 60.69	
Art. 19 Com. 3a	Acquisto beni mobili e attrezzature - VEDI NOTA 4	203.19	G.I.U.S. 7005	203.19	1772.24 203.77	138.60 -58	0.00 0.00	0.00 0.00	166.56 9.66	209.99 26.45	17.93 91	2.46 83
Art. 8 Com. 14a	Piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazione - Aziende Poste e Telecomunicazioni	2000.00	A.P.T. 0529	2000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	AL 1997 AL 1997	0.00 0.00	0.00 1994.74	0.00 5.26	0.00 0.00	0.00 0.00	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

ESTERI PROMOVIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ.		
Art. 1 Com. 1a	Opere idrauliche (11 finanz. iniz. era per 1 a 600 mld. ridotte a 592 mld. perché 8 mld. destinati a parte corrente) - VEDI NOTA 1	819,22	LUP 7701	819,22	819,22	0,00	0,00	42,52	80,66	3,08	-41	-37,73	9,09
						AL 1997	0,00	755,27	707,87	15,39	0,00	47,40	48,56
Art. 1 Com. 1b	Opere idrauliche e di navigazione interna di competenza provinciale autonome di Trento e Bolzano - (ESABITTO)	250,00 *											
Art. 1 Com. 1c	Interventi in materia di opere idrauliche di competenza M.A.F. - (ESABITTO)	50,00 *											
Art. 2 Com. 1	Opere di edilizia demaniale (1988: 350 mld., 1997: 50 mld., 1998: 150 mld.) - Riduzione mld. (art.2/4) e 3 mld. (art.3/2) - (ESABITTO)	930,00 *											
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1709,22	**	819,22	819,22	0,00	0,00	42,52	80,66	3,08	-41	-37,73	9,09
						AL 1997	0,00	755,27	707,87	15,39	0,00	47,40	48,56
L.118/1985	MISURE FINANZIARIE IN FAVORE DI AREE AD ALTA TENSIONE ANTITRATTIVA (CUG. D.L.12/85)												
Art. 3 Com. 6	EDILIZIA SMOZZONOVA - Programma 1986-87 - VEDI NOTA 1	939,25	TES 7820	939,25	939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 3 Com. 7	Edil. agevolata - Progr. 1986-1987 - contributi in c/interessi (limiti di legge - P.1000 rettificato mld. 85, 150 mld. 87) - VEDI NOTA 2	730,00	LUP 8267	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.	1669,25	**	1669,25	1669,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						AL 1997	0,00	1669,25	1669,25	0,00	0,00	0,00	0,00

INDEMNIZZI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE PER BENI PERDUTI IN TERRITORI SOTTOPosti ALLA SOVRANITA' ITALIANA ALL'ESTERO (LIMITI DI IMPEGNO QUINDICENNALI - D.D. 1 ANNO DAL 1985 AL 1990)

L. 135/1985

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO CUI RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PACCHETTI ECONOMICI PREVENZ.	RESIDUI FIDUCIARI	RESIDUI STRUTTO
Art. 2 Com. 1	Indennizzi imp. it. beni persi in terr. sog. sovranità it. est.: in imp. di ind. (OS. n. 44 del 1980, 1. n. 1 del 1985-90)	97.50	TES 7760	97.50	73.50 6.00 6.00 6.00 6.00	NEL 1997 AL 1997	.00	12.50 54.04	15.54 36.58	5.00 8.99	8.84 9.07
L. 222/1985	DISPOSIZIONE SUI I. ENTI E BENI ECCLIASTICI IN ITALIA E PER IL SOSTENIMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI	150.00	TES 6878	150.00	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1997 AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 47 Com. 1	- VEDI NOTA 1	150.00	TES 6878	150.00	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1997 AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
L. 284/1985	PROGRAMMA RICERCHE IN ANTARIDE (1985-1991)	519.68	RUC 2051 RUC 7505 RUC 7519	.60 517.30 1.78	.60 517.30 1.78 .00 .00 .00 .00 .00	NEL 1997 AL 1997 NEL 1997 AL 1997 NEL 1997 AL 1997	.00	.10 59.34 517.14 1.78	.10 28.00 28.10 1.78	.10 .33 .00 .00	.00 .00 31.34 89.04 .00
Art. 1 Com. 1	Progresso ricerche in Antartide (1985-1991) (Cfr. anche art. 8/1) - VEDI NOTA 1	519.68	TOT	519.68	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1997 AL 1997	.00	59.73 519.41	28.60 600.04	.10 .33	31.03 89.04
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.		519.68	**	519.68	.00 .00 .00 .00 .00	NEL 1997 AL 1997	.00	59.73 519.41	28.60 600.04	.10 .33	31.03 89.04
L. 255/1985	FINANZ. NEL TRIENNIO 1994-1995 PER RISTR. NAZIONALIZZ. INDUSTRIA NAVALMED. (COMPRESI 25 M.D. LEGGI 111 E 122/85, RIFIN. L. 41/86 ART. 11/78, M.D. 320, L. 910/85 ART. 3/9 M.D. 550, L. 67/88 ART. 15/29 M.D. 265, L. 155/88 M.D. -25, L. 234/88 M.D. 480)	2792.19	TRAS 7702	2792.19	2512.58 66.39 66.39 66.39 80.44	NEL 1997 AL 1997	.00	.00 2579.74	59.41 2622.34	66.39 150.96	210.37 .17
Art. 1 Com. 1 e 8a	Concessione di contributi di cui art. 3-11-12-13 legge 589/82 (compresi 5 M.D. 85/84 L. 11/85) - VEDI NOTA 1	2792.19	TRAS 7702	2792.19	2512.58 66.39 66.39 66.39 80.44	NEL 1997 AL 1997	.00	.00 2579.74	59.41 2622.34	66.39 150.96	210.37 .17

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTI	DESCRIZIONE	IMPORTO STIPULATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
				AL 1997	1998	1999	2000	2001						
Art. 1 e 8c Com. 1 e 8c	Concessione di contributi di cui art. 16 Legge 589/82 (compresi 5 mld. L. 111/85) - VEDI NOTA 2	80.00	TRAS 7711	80.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	9.00	85.07	.00	.00	.00
Art. 1 e 8d Com. 1 e 8d	Contrib. immobiliari per attività costruz. riparez. da nav. mercantili (comp. 5 mld. L. 111/85) - VEDI NOTA 3	55.29	TRAS 7551	55.29	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	3.51	.08	3.15	-5.26
Art. 1 Com. 1 e 8e	Finanziamenti interventi di cui titolo terzo Legge 848/84 (ESBURITO)	95.00 *							AL 1997	.00	51.89	1.75	3.47	.02
** TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.		302.29	**	2527.48	2547.87	66.39	66.39	60.44	AL 1997	107.75	3.51	59.49	207.22	-5.26
									AL 1997		2717.70	117.90	180.13	-3.67
L. 331/1985	PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA													
Art. 1 Com. 1	Opere immediatamente realizzabili ai sensi art. 42 Legge 661/67 - VEDI NOTA 1	5273.59	RIC 7109 RIC 7324 TOT	1137.70 542.35 4135.88 5273.59	595.35 .00 4135.88 4578.23	.00 .00 .00 595.35	.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00	AL 1997	.00 .00 .00 .00	404.46 404.46 4135.88 4540.34	75.11 75.11 4135.88 4210.99	.00 .00 .00 .00	329.35 329.35 .00 329.35
Art. 1 Com. 1	Terza Università di Roma - VEDI NOTA 2	66.70	RIC 7110	66.70	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	25.90	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 2	Seconda Università di Roma - Tor Vergata - VEDI NOTA 3	552.90	RIC 7304	552.90	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	5.00	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.		5903.19	**	5903.19	595.35	.00	.00	.00	AL 1997	.00	435.35	105.01	329.35	137.89
									AL 1997	.00	5159.94	430.59	329.35	137.89
L. 335/1985	AMMODERNAMENTO E RINNOVAMENTO SERVIZIO E SEGNALAMENTO MARITTIMO													
Art. 1 Com. 1	Ammodernamento servizio e segnalamento marittimo (cfr. art. 3/1) - VEDI NOTA 1	63.48	DIF 8101	63.48	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	62.70	.00	.00	.00
** TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.		63.48	**	63.48	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	62.70	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTERI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	AN. CAP.	IMPORTO : CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO DIRE : RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
L. 351/1985	NOTTE PER LA RIATTIVAZIONE DEL BACINO CARBONIFERO DEL SULCIS										
Art. 1 Com. 1	Finanziamento per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis - (ESAURO)	505.00 *									
L. 442/1985	INTERVENTI PER L'AMBITO PROVINCIALE SISTEMI AGROFONALI DI ROMA E FIDUCIA										
Art. 1 Com. 1	Interventi per ampliamento e ammodernamento degli impianti servizi di Roma e di effettuare nel periodo 1984-89 - VEDI NOTA 1	2305.98	7508	2305.98 :	1925.00 200.00 180.98 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	98.38 186.59	.00 285.49	-373.69	16.24
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		2305.98	**	2305.98 :	1925.00 200.00 180.98 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	98.38 186.59	.00 285.49	-373.69	16.24
L. 462/1985	ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LA CITTÀ DI URBINO										
Art. 1 Com. 1	Contributo Regione Marche - VEDI NOTA 1	10.00	8793	10.00 :	10.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 2 Com. 1	Opere edilizie dimenziale	7.00	9422	7.00 :	7.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00 5.50	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 3 Com. 1	Contributi per consolidamento e ripulimento patrimonio artistico e storico	7.00	8800 8806 8807 8808	3.00 : 4.00 :	3.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 .00
TOT		7.00	TOT	7.00 :	7.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00 5.50	.00 .00	.00 .00	.00 .00
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.		24.00	**	24.00 :	24.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00 21.72	.00 .00	.00 .00	.00 .00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANM. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA M. 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO C.I.R.C. RIPARTITO	STUONI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ.
L. 526/1985	PROGRAMMA TRIENNALE DI INTERVENTI AL PIANO DELL'AMBITO DELLA GRANDE VIABILITA' (RIFINANZIATO CON LA LEGGE 4/1985 PER M.D. 2200 E CON LA LEGGE 910/1985 PER M.D. 2975)	17304.70	LUPP 7273 ANPS 0729 ANPS 0730 ANPS 0731	6975.00 -100.00 4461.50 5538.20	.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00	AL 1997 AL 1997 AL 1997 AL 1997	-3275.00 700.00 3288.00 6166.50	.00 .00 .00 .00	.00 .00 -188.95 -1337.08	.00 .00 .00 -1083.38
Art. 6 Com. 1 e 3	Progr. trienn. Interv. sulla base piano decent. grande viabilità - da delibera C.I.P.E. 28/3/85 (di cui 365 mil. cap. 0731 ANPS) - VEDI NOTA 1			5538.20	.00	.00	AL 1997	7170.20	.00	-1886.07	-731.82
	TOT	17304.70		17304.70	.00	.00	AL 1997	2070.20	.00	-3492.10	-1825.20
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	17304.70	**	17304.70	.00	.00	AL 1997	2070.20	.00	-3492.10	-1825.20
L. 682/1985	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI CITTADINI COLPITI DALLA CATASTROFE DEL 19 LUGLIO 1985 IN VAL DI FEMME E PER LA DIFESA DEI FENOMENI FRANOSI (C.O.S. D.L. 480/85)	30.00	TES 6794	30.00	.00	.00	AL 1997	.00	.00	.00	.00
Art. 1 Com. 1	Contributo speciale alla Provincia Autonoma di Trento			30.00	.00	.00	AL 1997	.00	.00	.00	.00
Art. 8 Com. 2	Realizz. Interv. per la salvaguardia abitati minacciati da movimenti franosi - Opere compet. Min. L.L.P.P. (cfr. art. 10/1) - VEDI NOTA 1	57.00	LUPP 9071 LUPP 9072 LUPP 9073 LUPP 9074	36.50 7.80 9.10 3.60	.00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00	AL 1997 AL 1997 AL 1997 AL 1997	46.21 7.60 9.10 3.28	.00 .00 .00 3.22	-1.83 3.29 -1.12 -3.95	.00 .00 .00 .00
	TOT	57.00		57.00	.00	.00	AL 1997	69.68	.00	-1.12	-1.83
Art. 8 Com. 2a	Realizz. Interv. salvaguardia abitati minacciati da movimenti franosi - Opere di compet. del Min. A. e F. (cfr. art. 10/1)	5.00	MAF 8229	5.00	.00	.00	AL 1997	.00	.00	.00	.00

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	ESERZIONE	IMPORTO STANDARD	IMPORTO CAPITOLO	AL 1997	1998	1999	2000	2001	OLTR.	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PEREQU.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRAN. TO
				AL 1997	1998	1999	2000	2001	OLTR.	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PEREQU.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRAN. TO
1035			00	00	00	00	00	00	00	AL 1997	00	02	05	00	00	03	02
1134			25	25	00	00	00	00	00	AL 1997	15	15	15	00	00	00	00
7055			00	00	00	00	00	00	00	AL 1997	46	27	27	00	00	05	00
7747			00	00	00	00	00	00	00	AL 1997	67,20	80,32	80,32	00	00	21,44	25,88
8219			216,00	216,00	00	00	00	00	00	AL 1997	205,00	205,00	205,00	00	00	00	00
8288			27,02	27,02	00	00	00	00	00	AL 1997	214,50	214,50	214,50	00	00	28,89	108,66
TOT			13626,44	13626,44	12656,00	12656,00	12656,00	12656,00	12656,00	AL 1997	347,50	347,50	347,50	00	00	94,99	1055,41
** TOTALE LEGGE E SUD. RIFINANZ.			13626,44	13626,44	12656,00	12656,00	12656,00	12656,00	12656,00	AL 1997	347,50	347,50	347,50	00	00	94,99	1055,41
425,89			425,89	425,89	00	00	00	00	00	AL 1997	78,00	503,89	503,89	00	00	00	00
0,00			00	00	00	00	00	00	00	AL 1997	00	00	00	00	00	00	00
425,89			425,89	425,89	00	00	00	00	00	AL 1997	78,00	503,89	503,89	00	00	00	00
50,00			50,00	50,00	00	00	00	00	00	AL 1997	00	00	00	00	00	00	00
0,00			00	00	00	00	00	00	00	AL 1997	00	00	00	00	00	00	00
425,89			425,89	425,89	00	00	00	00	00	AL 1997	78,00	503,89	503,89	00	00	00	00
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA INUTILI																	
Art. 3 Com. 1			50,00	50,00	00	00	00	00	00	AL 1997	00	00	00	00	00	00	00
Art. 0 Com. 0			0,00	0,00	00	00	00	00	00	AL 1997	00	00	00	00	00	00	00
ATTUAZIONE INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA																	
Art. 0 Com. 0			0,00	0,00	00	00	00	00	00	AL 1997	00	00	00	00	00	00	00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTE STABILITO	ANAL. CAP.	IMPORTE CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ.
					1997 1998 1999 2000 2001	AL 1997					
1982				9.95	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	10	10	.10	.00	.00
1983				19.50	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	3.00	12.84	7.66	.00	.00
1984				300.96	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	19.10	38.59	29.26	.00	.00
1985				40.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	16.30	32.18	24.12	.00	.00
1986				88.40	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	6.50	43.19	32.42	.00	.00
1987				13.48	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	16.70	104.52	103.67	.00	.00
1988				5.50	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	1.70	13.11	11.95	.00	.00
1989				1.20	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
1990				9.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	50	47	1.23	.00	.00
1991				.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	.00	8.26	7.80	.00	.00
1992				38.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	3.50	3.50	.00	.00	.00
1993				34.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	24.00	28.00	.00	.00	.00
1994				15.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	35.00	41.40	2.25	.00	.00
1995				10.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	10.00	10.00	2.00	.00	.00
1996				5.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	10.00	10.00	.00	.00	.00
1997				3.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	3.00	3.00	.13	.00	.00
1998				2.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	6.00	6.00	.00	.00	.00
1999				.00	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	2.40	2.83	.66	.00	.00
2000				697.82	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	1.70	1.70	.00	.00	.00
TOT				697.82	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	35.00	152.13	31.15	5.05	2.79
						AL 1997	229.70	778.59	559.78	26.54	40.97
1551				93.66	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	18	18	.05	.00	.00
1574				10	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	.00	28.00	24.24	.00	.00
2030				38	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	67	93.66	88.50	.00	.00
2040				50	.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	31	47	.04	.00	.00
4019					.00 .00 .00 .00 .00	AL 1997	.05	.55	.39	.00	.00

Art. 4
Com. 2b

Art. 4
Com. 2b

Miglioramento genetico
varietale delle specie animali;
tenuta libri genealogici - VEDI
NOTA 6

Art. 4
Com. 2b

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI FONTEMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMAZIATO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIOD.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
				1997	1998	1999	2000						
Com. 2d	Prodotti agricoli - VEDI NOTA 8			2.48	0.00	0.00	0.00	AL 1997	4.00	8.69	7.88	11	0.00
			5004	1.80	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7222	1.80	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.40	2.58	2.18	30	0.00
			7224	11.80	0.00	0.00	0.00	AL 1997	1.10	2.58	2.44	32	0.00
			7226	1.80	0.00	0.00	0.00	AL 1997	4.25	10.37	5.15	30	0.00
			7228	1.80	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7230	51.50	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	1.58	1.57	02	0.00
			7231	73.98	0.00	0.00	0.00	AL 1997	6.42	54.62	48.62	2.73	0.00
			TOT	73.98	0.00	0.00	0.00	AL 1997	16.17	80.42	69.67	8.96	2.31
				1.60	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.03	0.03	02	0.00
			5003	1.60	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5004	0.95	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.16	1.55	1.41	03	0.00
			5005	5.96	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5006	0.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5007	1.80	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5008	0.70	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5009	2.20	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5010	2.80	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5011	48.69	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.02	2.77	1.89	05	0.00
			5012	10.85	0.00	0.00	0.00	AL 1997	5.57	41.33	35.64	10.69	0.00
			5013	75.71	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	75.71	0.00	0.00	0.00	AL 1997	8.98	62.39	52.52	20.05	5.35
				110.80	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1254	68.03	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1255	19.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2094	0.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2095	81.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
			7005	81.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	13.00	97.00	51.37	3.00	31.96
Art. 4 Com. 2d	Promozione commerciale sul mercato interno e sui esteri - VEDI NOTA 10	311.77		110.80	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	3.30	3.96	02	0.00
			1254	68.03	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	120.49	107.90	31	10.81
			1255	19.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	76.18	65.61	35	9.57
			2094	0.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	19.00	8.80	0.00	10.20
			2095	81.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
			7005	81.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	13.00	97.00	51.37	3.00	31.96

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI RACCOMENDATO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO RIFERITO	STUONI	IMPEGNI	PACCHETTI ECONOMICI PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANCIO
					1997	1998	1999						
Art. 4 Com. 3a	Promozione coltivatori - VEDI NOTA 14	642.00	7265	24.80	24.80	.00	.00	AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
				50.00	50.00	.00	.00	AL 1997	2.15	25.31	72.04	1.04	1.16
				50.00	50.00	.00	.00	AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
				120.25	120.25	.00	.00	AL 1997	.00	42.07	8.90	7.93	33.17
				TOT	120.25	.00	.00	AL 1997	.00	5.34	4.11	.02	1.25
Art. 4 Com. 3b	Sostegno e sviluppo associazioni produttori agricoli - VEDI NOTA 15	64.08	7266	537.80	537.80	.00	.00	AL 1997	11.15	116.90	70.08	10.04	35.28
				4.20	4.20	.00	.00	AL 1997	.00	30.00	.00	.00	.00
				4.20	4.20	.00	.00	AL 1997	70.00	657.80	657.80	.00	.00
				592.00	592.00	.00	.00	AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
				TOT	592.00	.00	.00	AL 1997	.00	1.34	2.78	.99	.09
Art. 4 Com. 3c	Sostegno e sviluppo cooperazione agricola - VEDI NOTA 16	1710.77	7267	288.12	288.12	.00	.00	AL 1997	.00	4.91	3.35	1.50	.91
				3.00	3.00	.00	.00	AL 1997	7.10	35.35	28.48	13.61	24.41
				8.00	8.00	.00	.00	AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
				3.45	3.45	.00	.00	AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
				TOT	1710.77	.00	.00	AL 1997	.00	9.53	27.05	23.12	20.31
Art. 4 Com. 3d	Completamento ed adeguamento impianti provvista acqua a fini di irrigazione - VEDI NOTA 17	536.00	8121	548.08	548.08	.00	.00	AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
				47.92	47.92	.00	.00	AL 1997	20.20	367.09	300.19	59.08	61.00
				536.00	536.00	.00	.00	AL 1997	14.80	62.68	30.55	.04	71.56
				TOT	536.00	.00	.00	AL 1997	.00	.00	8.26	1.23	9.49
				TOT	536.00	.00	.00	AL 1997	35.00	830.37	530.74	63.78	1.18

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTERI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIO
				AL 1997	1998	1999	2000							
Art. 4 Com. 3a	Interventi settore Parchi - VEDI NOTA 18 foreste:	342.95	MF	5.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	1.70	3.20	0.04	0.85	0.94
			7291	26.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	2.30	5.87	3.20	1.17	1.54	1.13
			MF	26.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7292	7.15	0.00	0.00	0.00	AL 1997	6.80	26.85	13.01	5.94	10.60	3.25
			MF	7.15	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7293	73.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	3.90	10.04	7.80	1.01	1.46	0.00
			MF	73.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7294	62.50	0.00	0.00	0.00	AL 1997	3.50	74.55	64.12	1.04	10.44	0.00
			MF	62.50	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7295	3.30	0.00	0.00	0.00	AL 1997	14.00	74.32	74.32	2.18	0.00	0.00
			MF	3.30	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7789	4.50	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MF	4.50	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8264	4.50	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
			MF	4.50	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 4 Com. 3a1	Interventi settore Parchi - VEDI NOTA 19 Completamento opere in corso - VEDI NOTA 20 foreste:	36.68	MF	157.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00
			8265	157.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	12.60	13.50	9.00	0.00	0.00
			MF	157.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8266	342.95	0.00	0.00	0.00	AL 1997	66.40	222.50	222.50	9.00	0.00	0.00
			TOT	342.95	0.00	0.00	0.00	AL 1997	14.30	19.73	33.95	16.44	24.04	0.94
			MF	73.70	0.00	0.00	0.00	AL 1997	96.90	623.15	333.95	0.00	0.00	0.00
			8267	73.70	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00
			MF	26.68	0.00	0.00	0.00	AL 1997	25.60	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00
			8271	10.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	1.67	4.67	0.05	0.02	3.30
			MF	10.00	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	26.34	18.69	0.30	0.00	5.76
			8277	36.68	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	9.97	8.18	0.03	1.79	0.00
			TOT	36.68	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	1.67	4.67	0.05	0.02	3.30
			MF	1.10	0.00	0.00	0.00	AL 1997	5.80	36.31	26.87	4.17	7.65	5.76
Art. 4 Com. 3a2	Intervento settore foreste: Lotta incendi - VEDI NOTA 21 foreste:	478.21	MF	1.10	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4009	16.48	0.00	0.00	0.00	AL 1997	83	1.03	1.18	0.00	0.00	0.00
			MF	16.48	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	3.41	2.78	0.00	0.00	0.00
			4013	21.02	0.00	0.00	0.00	AL 1997	10.80	26.09	20.28	1.79	3.62	1.99
			MF	21.02	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	4.00	2.78	1.06	0.05	1.17
			4017	60	0.00	0.00	0.00	AL 1997	14.00	33.96	27.96	1.06	2.32	3.68
			MF	60	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4053	439.01	0.00	0.00	0.00	AL 1997	47	1.03	92	0.04	0.07	0.04
			MF	439.01	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	72.99	51.88	0.00	20.24	25.49
			8273	478.21	0.00	0.00	0.00	AL 1997	125.96	530.80	477.59	1.26	1.14	32.91
			TOT	478.21	0.00	0.00	0.00	AL 1997	132.06	993.81	827.53	3.55	7.88	32.91
			MF	4.58	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4053	4.58	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.08	0.53	0.00	0.13	0.58
			MF	25	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	4.66	4.46	0.00	0.00	0.00
			ZZ	25	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.10	0.17	0.00	0.00	0.00
Art. 4 Com. 3a3	Intervento settore Propaganda forestale - VEDI NOTA 22 foreste:	29.35	MF	4.58	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			4053	4.58	0.00	0.00	0.00	AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROGREDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AL 1997	1998	1999	2000	2001	AL TRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
Art. 5 Com. 1	Conservazione e recupero dei ritini Sassi di Pietra (ESARITTO)	92.00 *		8.00	8.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	AL 1997	.00	.00	1.82	42	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	100.00		8.00	8.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	AL 1997	.00	.00	1.82	42	.00
L. 776/1986	COMPLETAMENTO ARCE DOGANALI VALICO AUTOSIMILE DI TAVESIO			65.00	65.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	AL 1997	.00	.00	6.81	53	.00
Art. 1 Com. 1	Completamento aree doganali valico autostradale di Tervise	65.00		65.00	65.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	AL 1997	.00	.00	6.81	53	.00
L. 831/1985	DISPOSIZIONI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTERVENTI IN INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA			693.56	693.56	.00	.00	.00	.00	AL 1997	AL 1997	.00	.00	38.78	11.61	27.39
Art. 1 Com. 1	Disposizioni per realizzazione Programma Interventi in Infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza - VEDI NOTA 1	693.56		693.56	693.56	.00	.00	.00	.00	AL 1997	AL 1997	.00	.00	38.78	11.61	27.39
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	693.56		693.56	693.56	.00	.00	.00	.00	AL 1997	AL 1997	.00	.00	38.78	11.61	27.39
L. 679/1986	DISPOSIZIONI PER COMPLETAMENTO RICOSTRUZIONE ZONE FRUITI-AGNEZIA GIULIA COLPITE DAL TERREMOTO DEL 1975 E ZONE REGIONE MARCHE COLPITE DA CALAMITA'			120.00	120.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	AL 1997	.00	.00	120.00	.00	.00
Art. 11 Com. 1	Programmi di edilizia universitaria di latine ex art. 11 Legge 629/82	120.00		120.00	120.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	AL 1997	.00	.00	120.00	.00	.00
Art. 2 Com. 1	Proseguimento e completamento sistemazione idrologica bacino interregionale del Tagliamento e bacino dell'alto Piave - VEDI NOTA 1	279.10		279.10	279.10	.00	.00	.00	.00	AL 1997	AL 1997	.00	.00	279.10	59	1.09
Art. 24 Com. 1	Contributo alla Regione Marche per ripristino e riparazione opere pubbliche di Ancona	70.00		70.00	70.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	AL 1997	.00	.00	70.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO CL. TRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. TO	
Art. 25 Com. 1	Recupero statico e ripristino funzionale area archeologica di Arcore, etc.	35.00	8802 8803 8808 TOT	29.00 6.00 35.00	.00 .00 .00 .00 NEL 1997 AL 1997 NEL 1997 AL 1997	.00 .00 .00 .00	.00 28.35 6.00 34.35	.00 19.17 5.87 25.04	.00 9.18 .00 9.31	.00 .00 .00 .00	
Art. 28 Com. 1	Opere potenziamento porto di Arcore - VEDI NOTA 2	105.92	LUP 7509	105.92	.00 .00 NEL 1997 AL 1997	.00 .00	3.51 86.10	2.35 23.63	15.92 20.82	5.08 26.92	-2.43 .00
Art. 29 Com. 3	Contributo alla Regione Marche per opere completamento reti acqua e gas metano in zona franca di Arcore - VEDI NOTA 3	21.00	TES 8800	21.00	.00 .00 NEL 1997 AL 1997	.00 .00	1.00 21.00	.00 20.00	.00 .00	1.00 1.00	.00 .00
Art. 30 Com. 1	Lavori di costruzione tredda Macco-Chiffritto sulla SS.77, etc. - VEDI NOTA 4	95.00	TES 7897 AMS 0701 AMS 0702 AMS 0703 TOT	95.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 95.00	.00 NEL 1997 AL 1997 NEL 1997 AL 1997 NEL 1997 AL 1997 NEL 1997 AL 1997	.00 -95.00 .00 20.00 .00 35.00 40.00 95.00	.00 .00 .00 20.00 .00 35.00 40.00 95.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 90.00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00	
Art. 31 Com. 1	Ricostruzione e completamento sedi Università di Arcore	35.00	RIC 7309	35.00	.00 .00 NEL 1997 AL 1997	.00 .00	.00 .00 35.00	.00 .00 35.00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
Art. 33 Com. 1	Asse attrezzato piano regolatore di Arcore - (ESABITO)	10.00 *									
Art. 5 Com. 1	Contributo al Centro Oncologico di Arcore - VEDI NOTA 5	11.91	TES 8796	11.91	1.00 .00 NEL 1997 AL 1997	.00 .00	.00 10.91 10.91	.00 49 10.43	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
Art. 8 Com. 1	Completamento ammodernamento strade statali n. 52, n. 582, n. 365 e n. 13 ex art. 5 Legge 824/82 - VEDI NOTA 6	350.00	LUP 7276 AMS 0784 TOT	350.00 .00 .00 350.00	.00 .00 .00 .00 NEL 1997 AL 1997 NEL 1997 AL 1997	.00 -120.00 120.00 120.00	105.00 260.00 120.00 105.00	.00 155.00 119.99 105.00	.00 .00 .00 105.00	.00 .00 .00 105.00	
Art. 9 Com. 1	Contributo alla Regione Friuli Venezia Giulia per realizzazione aree turistico-commerciali	30.00	TES 8798	30.00	.00 .00 NEL 1997 AL 1997	.00 .00	.00 30.00 30.00	.00 274.99 30.00	.00 105.00 .00	.00 105.00 .00	.00 .00 .00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAPITOLIO	IMPORTO CAPITOLIO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORNI	DAVERI	PACCHETTI ECONOMIA PERENZ.		RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					1997	1998	1999	2000			1997	1998		
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.	1183.93	**	1183.93	1182.93	1.00	.00	.00	.00	110.48	3.43	15.92	100.31	-2.43
					AL 1997				AL 1997	1161.43	301.47	21.50	134.59	.00
L. 886/1986														
DESCRIZIONE DELLA RICERCA E DELLA UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE GEMME														
Art. 2	Disciplina della ricerca e della	79.61	INO	8.03	8.03	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Com. 1	coltivazione delle risorse geotermiche (Cfr. anche art. 20/1) - VEDI NOTA 1		INO	71.58	71.58	.00	.00	.00	.00	3.53	3.92	2.50	1.61	.00
			7910							.85	.00	.00	.77	.08
			TOT	79.61	79.61	.00	.00	.00	.00	34.38	32.71	34.02	.77	4.08
										.05	.00	.00	.77	.08
			TOT	79.61	79.61	.00	.00	.00	.00	35.09	36.52	36.52	.77	4.08
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFORMAZ.	79.61	**	79.61	79.61	.00	.00	.00	.00	.85	.00	.00	.77	.08
					AL 1997				AL 1997	35.09	36.52	36.52	.77	4.08
L. 910/1986														
LEGGE FINANZIARIA 1987														
Art. 2	Progetti di potenziamento e	3036.27	TRAS	3036.27	1336.27	650.00	150.00	1050.00	.00	555.04	379.74	605.23	30	175.00
Com. 3	ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione comissariale governativa - VEDI NOTA 1		7304							555.04	379.74	605.23	30	175.00
			TES	10175.00	10175.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7843							1275.00	1275.00	.00	.00	.00
			FFSS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8800.00	8800.00	.00	.00	8800.00
			0536							8800.00	8800.00	.00	.00	.00
			TOT	10175.00	10175.00	.00	.00	.00	.00	8800.00	8800.00	.00	.00	8800.00
										10175.00	10175.00	.00	.00	.00
			AMS	201.00	201.00	.00	.00	.00	.00	201.00	201.00	.00	.00	.00
			0730							201.00	201.00	.00	.00	.00
			TES	1000.00	1000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7847							150.00	150.00	.00	.00	.00
			7848							800.00	800.00	.00	.00	.00
			7849							800.00	800.00	.00	.00	.00
			LUPP	3476.16	3338.51	50.00	87.65	.00	.00	100.00	.00	.00	100.00	.00
			7274							3338.51	3228.33	.00	10.18	.00
			TOT	5076.16	4638.51	50.00	87.65	.00	.00	100.00	.00	.00	100.00	.00
										4638.51	378.33	.00	10.18	.00
			TOT	5076.16	4638.51	50.00	87.65	.00	.00	100.00	.00	.00	100.00	.00
										4638.51	378.33	.00	10.18	.00
L. 910/1986														
LEGGE FINANZIARIA 1987														
Art. 2	Progetti di potenziamento e	3036.27	TRAS	3036.27	1336.27	650.00	150.00	1050.00	.00	555.04	379.74	605.23	30	175.00
Com. 3	ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione comissariale governativa - VEDI NOTA 1		7304							555.04	379.74	605.23	30	175.00
			TES	10175.00	10175.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7843							1275.00	1275.00	.00	.00	.00
			FFSS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8800.00	8800.00	.00	.00	8800.00
			0536							8800.00	8800.00	.00	.00	.00
			TOT	10175.00	10175.00	.00	.00	.00	.00	8800.00	8800.00	.00	.00	8800.00
										10175.00	10175.00	.00	.00	.00
			AMS	201.00	201.00	.00	.00	.00	.00	201.00	201.00	.00	.00	.00
			0730							201.00	201.00	.00	.00	.00
			TES	1000.00	1000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7847							150.00	150.00	.00	.00	.00
			7848							800.00	800.00	.00	.00	.00
			7849							800.00	800.00	.00	.00	.00
			LUPP	3476.16	3338.51	50.00	87.65	.00	.00	100.00	.00	.00	100.00	.00
			7274							3338.51	3228.33	.00	10.18	.00
			TOT	5076.16	4638.51	50.00	87.65	.00	.00	100.00	.00	.00	100.00	.00
										4638.51	378.33	.00	10.18	.00
			TOT	5076.16	4638.51	50.00	87.65	.00	.00	100.00	.00	.00	100.00	.00
										4638.51	378.33	.00	10.18	.00
L. 910/1986														
LEGGE FINANZIARIA 1987														
Art. 2	Progetti di potenziamento e	3036.27	TRAS	3036.27	1336.27	650.00	150.00	1050.00	.00	555.04	379.74	605.23	30	175.00
Com. 3	ammodernamento delle ferrovie in concessione e in gestione comissariale governativa - VEDI NOTA 1		7304							555.04	379.74	605.23	30	175.00
			TES	10175.00	10175.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7843							1275.00	1275.00	.00	.00	.00
			FFSS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	8800.00	8800.00	.00	.00	8800.00
			0536							8800.00	8800.00	.00	.00	.00
			TOT	10175.00	10175.00	.00	.00	.00	.00	8800.00	8800.00	.00	.00	8800.00
										10175.00	10175.00	.00	.00	.00
			AMS	201.00	201.00	.00	.00	.00	.00	201.00	201.00	.00	.00	.00
			0730							201.00	201.00	.00	.00	.00
			TES	1000.00	1000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
			7847							150.00	150.00	.00	.00	.00
			7848							800.00	800.00	.00	.00	.00
			7849							800.00	800.00	.00	.00	.00
			LUPP	3476.16	3338.51	50.00	87.65	.00	.00	100.00	.00	.00	100.00	.00
			7274							3338.51	3228.33	.00	10.18	.00
			TOT	5076.16	4638.51	50.00	87.65	.00	.00	100.00	.00	.00	100.00	.00
										4638.51	378.33	.00	10.18	.00
			TOT	5076.16	4638.51	50.00	87.65	.00	.00	100.00	.00	.00	100.00	.00
										4638.51	378.33	.00	10.18	.00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO RIFERITO OLTRE	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PREVIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ.
Art. 2 Com. 2	Contributo in conto capitale per interventi di cui art. 1/1 (lettera c)	15.00	7943	15.00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 .00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUD. RIFINANZ.	6036.35	**	6036.35	2756.35 2270.00 970.00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00	391.67 2756.61	180.30 1346.48	45 92.23 26.74 263.52	119.14 1145.61
L. 120/1987	MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA COME DI SENISE ED ALTRI COMUNI DA DISSESTO TERRITORIO DA AVVERGITA' ATMOSFERICHE DEL GENNAIO 1987 (CVS.D.L. 8/1987)	182.98	LUPP 7504	182.98	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00	3.44 146.38	5.47 137.01	14.80 27.57	3.47 3.50
Art. 11 Com. 1	Ripristino opere marittime di competenza dello Stato e opere difesa costiera dempistate nel gennaio 1987 - VEDI NOTA 1	50.00	880C 8024 802C 8109	21.03 28.97	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00	.00 21.00	.00 20.57	.00 .03	.00 .00
Art. 11 Com. 4	Salvaguardia recupero e restauro beni culturali	50.00	TOT	50.00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00	28.96 89.96	27.86 86.43	1.09 1.52	.00 .00
Art. 12 Com. 5bis	Contributi a pescatori per fermo attività lavorativa	12.00	TRAS 3567	12.00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00	.00 12.00	.00 12.00	.00 .00	.00 .00
**	TOTALE LEGGE E SUD. RIFINANZ.	244.98	**	244.98	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00	3.44 207.34	5.47 197.44	14.80 27.62	3.47 3.50
L. 121/1987	MODIFICHE ALLA LEGGE 517/75 SULLA DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO	402.74	180 8046	402.74	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00	.18 319.73	32.84 284.48	7.36 81.30	9.00 53.71
Art. 3octie Com. 1	Modifiche alla legge 517/75 sulla disciplina del credito agevolato al commercio - VEDI NOTA 1	402.74	**	402.74	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00	.18 319.73	32.84 284.48	7.36 81.30	9.00 53.71
**	TOTALE LEGGE E SUD. RIFINANZ.	402.74	**	402.74	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 AL 1997	.00	.18 319.73	32.84 284.48	7.36 81.30	9.00 53.71

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO O.I.R.E. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ. TO
L. 399/1987	RIFINANZIAMENTO INTERVENTI PULITICA RIFORMA (O.S. 318/87 E SUCC. INTEGRAZIONI)										
Art. 3 Com. 1	Istituzione Fondo Nazionale Artigianato al sensi legge 443/85 - VEDI NOTA 1	380.00	7301	380.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	3.18 .00 3.47 354.40 22.16 35.29	-6.65 17.21	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	380.00	**	380.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	3.18 .00 3.47 354.40 22.16 35.29	-6.65 17.21	.00
L. 441/1987	DISPOSIZIONI URGENTI SMALTIMENTO RIFIUTI (O.S. D.L. 351/87)										
Art. 14 Com. 3 e 6	Contributo conto capitale imprese	60.00	7703	60.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 2.73 57.27 10.66 76.41	.00 .00 .00	.00
Art. 14 Com. 4 e 7	Predisposizione Piano Nazionale Ricerca in materia smaltimento rifiuti - VEDI NOTA 1	59.99	2054	59.99	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	2.82	2.72 .00 .00 59.78 25.35 21.34	.00 .00 10 34.24 15	.00
Art. 14 Com. 5 e 8	Programma raccolta differenziata rifiuti	75.00	7704	75.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 74.98 22.65 102.33	.00 .00 .00	.00
Art. 5 Com. 5	Benifica aree trattate Regioni	100.00	7702	100.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.44 .00 -1.68 99.32 58.04 68.40	1.24 .00 1.24	.00
Art. 6 Com. 1 e 2	Realizzazione mappa di scorie	5.00	2053	5.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 4.91 4.73 1.09	.00 .00 .00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	299.99	**	299.99	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	2.82	3.15 .00 -1.68 256.26 121.67 3.73	1.34 1.39 1.39	.00
L. 449/1987	ACQUEDOTTO IMMOBILI PER MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE (O.S. D.L. 371/87)										
Art. 1 Com. 1	Programma interventi urgenti - VEDI NOTA 1	1265.19	8800	70.00	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 68.18 1.03 .79	.00 .00 .00	.00
			7903	129.79	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 129.79 128.19 .00	.00 .00 .00	.00
			7904	1.71	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 1.71 .00 .00	.00 .00 .00	.00
			7901	447.95	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 447.95 4.76 .00	.00 .00 .00	.00
			8006	514.69	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 514.69 400.90 3.14	.00 .00 .00	.00
			8002	514.69	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 514.69 400.90 3.14	.00 .00 .00	.00
			8003	514.69	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 514.69 400.90 3.14	.00 .00 .00	.00
			8004	514.69	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 514.69 400.90 3.14	.00 .00 .00	.00
			8005	514.69	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 514.69 400.90 3.14	.00 .00 .00	.00
			8007	514.69	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 514.69 400.90 3.14	.00 .00 .00	.00
			8008	514.69	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 514.69 400.90 3.14	.00 .00 .00	.00
			8009	514.69	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 514.69 400.90 3.14	.00 .00 .00	.00
			8010	514.69	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 514.69 400.90 3.14	.00 .00 .00	.00
			8011	514.69	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 514.69 400.90 3.14	.00 .00 .00	.00
			8012	514.69	.00 .00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00 .00 .00 514.69 400.90 3.14	.00 .00 .00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI FRAZIONAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA					PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
				IMPORTO CAPITOLI	AL 1997	1998	1999	2000							
				71,26	71,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57	0,00	57	0,00
				29,79	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22	58,68	0,04	12,51	0,00
											29,79	29,79	0,00	0,00	0,00
				1265,19	1265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	6,10	0,00
											1265,11	1183,03	5,08	76,84	0,00
				1265,19	1265,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	6,10	0,00
											1265,11	1183,03	5,08	76,84	0,00
				80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4,53	0,00	4,53	0,01
											78,33	88,75	1,67	9,54	0,04
				80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4,53	0,00	4,53	0,01
											78,33	88,75	1,67	9,54	0,04
				19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00
				79,00	79,00	0,00	18,50	18,50	0,00	0,00	12,00	10,00	0,00	0,00	2,00
				36,23	36,23	0,00	68	68	0,00	0,00	12,00	10,00	0,00	0,00	2,00
											1,00	26	0,00	0,00	74

L. 470/1987	INTERVENTI URGENTI PER I COMUNI DELLA VALLETTINA, ETC. A SEGUITO CALAMITA' LIQ. 10-AGOSTO 1987 (C.V.S. D.L. 384/1987)	100,00 *
Art. 4 Com. 18	Integ. Fondo Solidarieta' Nazionale per interventi in agricoltura per 140 mld. di cui 40 al Fondo Protezione Civile - (ESABRITO)	
Art. 5 Com. 5	Contributo straordinario ai Comuni per imprese, traspiriali, consorziali, artigianali, alberghiere, etc. - (ESABRITO)	180,00 *
Art. 7 Com. 1	Sistemazione idraulica (80 miliardi di cui 50 finanziati a carico del FFC)	80,00
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	340,00

L. 531/1987	DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA SANITARIA (C.V.S. D.L. 443/87)	19,20
Art. 5 Com. 2	Disposizioni urgenti in materia Sanitaria	

L. 546/1987	RUPE DI ORVIETO E COLLE DI TODI	
Art. 1 Com. 4	Interventi Ministero Culturelli - VEDI NOTA 1.	209,53

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible][illegible][illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROMEDIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
				A. 1957	1958	1959	2001							
Art. 15 Com. 1c	Oneri di accantonamento per capitale ed interessi ed oneri finanziari sui titoli e sulle partecipazioni accordate alla GEPI. - VEDI NOTA 4	3025.00	TES 7765 TES 7794 TOT	3000.00 1200.00 25.00 3025.00	300.00 300.00 0.00 300.00	1500.00 0.00 0.00 1500.00	0.00 0.00 0.00 0.00	MEI 1957 A. 1957 MEI 1957 A. 1957	0.00 0.00 0.00 0.00	300.00 1194.00 0.00 300.00	300.00 1192.85 0.00 300.00	0.00 6.00 0.00 6.00	0.00 1.15 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00
Art. 17 Com. 14	Completamento opere addizione - Trivello Riconcili - (ESAUITO)	40.00 *												
Art. 17 Com. 20	Salvaguardia litorale area metrop. Cagliari da realizzarsi con Interv. straordinario. Min. Ambiente d'intesa con Reg. Sardegna - VEDI NOTA 5	119.11	AB8 7301	119.11	0.00	0.00	0.00	MEI 1957 A. 1957	0.00	0.00	16.47 41.50	0.00	16.47 12.64	0.00
Art. 17 Com. 30	Esecuzione acquedotti di carattere interregionale - VEDI NOTA 6	280.00	U19P 8882	280.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1957 A. 1957	0.00	0.00	3.77 35.39	0.00	11.98 61.04	10.00 33.40
Art. 17 Com. 40	Finanziamento progetti urgenti per difesa idrologica e assetto bacino Flumincola - VEDI NOTA 7	119.40	AB8 7405	119.40	0.00	0.00	0.00	MEI 1957 A. 1957	0.00	0.00	0.00 79.85	0.00	0.00 29.40	0.00
Art. 24 Com. 23	Emergenza di carattere socio-sanitario acquisizione elicotteri forze armate - VEDI NOTA 8	180.41	DIF 4072	180.41	0.00	0.00	0.00	MEI 1957 A. 1957	0.00	0.00	0.05 177.75	0.00	0.00 2.62	0.00
Art. 25 Com. 2	Iniziativa economica provincia Triste e Carizia di cui art. 2 L. 198/76 - (ESAUITO)	46.00 *												
** TOTALE LEGGE E SUCCESSIVE MODIFICHE		5028.61	**	4943.61	2536.61	312.60	1594.40	0.00	0.00	324.36	321.56	0.00	24.01	6.13
L. 346/1988										2889.25	2867.69	6.13	175.99	41.23
Art. 1 Com. 3	Modifiche alla L. 46/82 e PRELIEVAMENTO PROCESSIONI INTERREGIONALI E COMUNALI DI RICERCA APPLICATA (LIMITI DI IMPEGNO BIENNALE - I RATE: 125 MLD. PER CIASCUNO DEGLI ANNI DAL 1989 AL 1991) - SONO CONSIDERATI GLI AMMONTARI COMPLESSIVI	3750.00	RIC 7507	3750.00	3125.00	625.00	0.00	0.00	0.00	375.00	242.51	0.00	121.74	10.75
Limiti di impegno decennale la rata 125 mld. per ogni anno del										3124.48	1255.41	52	179.98	1689.09

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					1997	1998	1999	2000	ALTRE				
1999 al 1991													
L. 506/1998.	RATIFICA ED ESECUZIONE SCAMBIO NOTE TRA GOVERNO REPUBBLICA ITALIANA E LA FAO PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRALE ORGANIZZAZIONE												
Art. 4 Com. 1	Ampliamento sede centrale organizzazione FAO	25.00	8439	25.00	.00	.00	.00	.00	MEI 1997 ; AL 1997	.00	.00	.03	.00
L. 543/1998	REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NELL'AREA PORTUALE DI ANCONA E RAGNENA												
Art. 1 Com. 1	Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ancona e Ragenna - VEDI NOTA 1	60.03	8051	60.03	.00	.00	.00	.00	MEI 1997 ; AL 1997	.00	.00	4.33	4.69
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI RIFINANZ.	60.03	**	60.03	.00	.00	.00	.00	MEI 1997 ; AL 1997	.00	.00	4.33	4.69
L. 556/1998	MISURE URGENTI E STRAORDINARIE PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE, RIDUTTIVE E TECNOLOGICHE (C.S. IL 465/1998)												
Art. 1 Com. 1B	Contributi decennali interessi - L'ente maggio 1999 ; ridot. 21 miliardi - VEDI NOTA 1	188.79	7836	188.79	167.79	21.00	.00	.00	MEI 1997 ; AL 1997	.00	.00	19.33	.00
Art. 4 Com. 2	L'ente impiego ventennale per amortamento Cassa C.D.P. (4 mld. annui a decorrere dal 1999)	80.00	7837	80.00	36.00	4.00	40.00	.00	MEI 1997 ; AL 1997	.00	.00	3.29	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI RIFINANZ.	268.79	**	268.79	203.79	25.00	40.00	.00	MEI 1997 ; AL 1997	.00	.00	22.62	.00
L. 13/1999	DISPOSIZIONI PER FAVORIRE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI												
Art. 10-12	Costituzione Fondo speciale per	155.00	LLPP	155.00	95.00	20.00	20.00	20.00	MEI 1997	.00	.00	.00	10.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTERI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLATO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO C.I.R.E. : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI EMISSIONE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
Com. 1	ediliziazione e superamento barriere architettoniche - VEDI NOTA 1		8275			AL 1997					
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	155.00			95.00 20.00 20.00 20.00	AL 1997		85.00	85.00	0.00	10.00
L.122/1989	DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PARCHEGGI										
Art. 4 Com. 3	Limiti di tempo quindicinali: Art. 4/2c - 100 mila 1989 50 mila 1990; Art. 8/1c 50 mila 1989 50 mila 1990 e 100 mila 1991 - VEDI NOTA 1	1100.00	7651		1100.00	AL 1997		1100.00	11.02	25.96	0.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1100.00			1100.00	AL 1997		1100.00	11.02	25.96	0.00
L.181/1989	MISURE DI SOSTEGNO E DI REINDUSTRIALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO DELLA SIDERURGIA (CNS-IL-120/1989)										
Art. 7 Com. 1	Istituzione Fondo speciale di reindustrializzazione - VEDI NOTA 1	1194.67	7563		1194.67	AL 1997		30.02	47.28	10.90	14.92
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1194.67			1194.67	AL 1997		1194.67	47.28	10.90	14.92
L.183/1989	MISURE PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIPESA DEL SOLO										
Art. 30 Com. 3	Finanziamento studi bacino regionale pilota - VEDI NOTA 1 - (ESABRITO)	0.00 *				AL 1997		1.71	51	0.00	1.71
Art. 30 Com. 3a	Studi per bacino pilota - VEDI NOTA 2	84.55	7748		84.55	AL 1997		100.41	98.11	0.00	1.14
Art. 31 Com. 5	Schemi previsionali e programmatici - VEDI NOTA 3	2463.67	9010		2463.67	AL 1997		300.00	300.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAPITOLI	IMPORTO CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREN.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
Art. 31 Com. 5a	Schemi programmatici - VEDI NOTA 4 e	1202,35									
			POM								
			1175								
			POM	2,07							
			6352								
			POM	25							
			6353								
			POM	14,22							
			6357								
			POM	85,41							
			7701								
			LUP	1099,40							
			7749								
			TOT	1202,35							
Art. 31 Com. 5b	Contributi straordinari Regione fascia per diga S. Lancia - VEDI NOTA 5	300,09									
			LUP	80,19							
			7750								
			LUP	219,90							
			7766								
			TOT	300,09							
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.		4080,66									

L. 205/1998
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELLE
AREE INTERESSATE DAI CAMPIONATI
MONDIALI DI CALCIO

Art. 5 Com. 2	L'Ente FF. SS. e' autorizzato nel biennio 1998-99 a contrarre mutui fino a concorrenza di 430 mil. con amort. a carico Stato	430,00									
			FSS	430,00							
			6538								

L. 234/1998
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
L'INDUSTRIA
FARMACIA

Art. 0 Com. 0	Contributo alle imprese rivelatrici di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore - VEDI NOTA 1	35,00									
			IRAS	35,00							
			7709								

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL. 1997 1998 1999 2000 2001 AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 :	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PREVENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STAMATO
Art. 0 Com. 00	Per incrementare ruolo ricerca e sviluppo nel miglioramento competitività e consolidare basi tecnologiche ind. navale. - VEDI NOTA 2	294.62	TRAS 294.62 : 7710	43.62 24.00 29.00 29.00 189.00 AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 :	0.00 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :
Art. 10-12 Com. 2 e 3	Contributo in unica soluzione per rifazione oneri finanziari (cfr. anche art. 12/3) - (ESABRITO)	3.00 *									
Art. 17 Com. 9	Finanziamento programmi triennali "Centro per gli Studi di Tecnica Navale"	61.20	TRAS 61.20 : 7562	61.20 0.00 0.00 0.00 0.00 AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 :	0.00 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	
Art. 18 Com. 1 e 3	Contributi per costruzioni prototipi - (ESABRITO)	12.00 *									
Art. 2 Com. 1 e 10	Contributi per nuove costruzioni navali (la L. 123/93 art. 11/1 autorizza limiti d'imp. decen. di 30 mld. dal 1993 e 1994) - VEDI NOTA 3	10749.50	TRAS 10749.50 : 7703	3065.50 870.00 940.00 940.00 4933.00 AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 :	0.00 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	
Art. 27 Com. 1 e 3	Contrib. acquisti nav. bandiera estera (limiti imp. 8 mld. dal 1988 e 20 mld. dal 90 per 8 anni e dec. di 12 mld. dal '93) - VEDI NOTA 4	379.55	TRAS 379.55 : 7551	283.55 15.55 15.55 15.55 30.35 AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 :	0.00 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	
Art. 37 Com. 3 - 4b	Limiti di impegno la rata (65 mld. 1990) durata 12 anni - VEDI NOTA 5	2925.37	TRAS 2925.37 : 7701	2340.37 118.00 118.00 118.00 183.00 AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 :	0.00 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	
Art. 4 Com. 9	Contributo per verifiche conformita' regole costruzioni internazionali	24.00	TRAS 24.00 : 7707	24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 :	0.00 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	
Art. 6 Com. 9	Contributi a imprese costruzioni navali per razionalizzazioni produttive - VEDI NOTA 6	315.91	TRAS 315.91 : 7704	153.41 27.50 92.50 42.50 0.00 AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 :	0.00 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	
Art. 7 Com. 5	Contributi per demolizioni - VEDI NOTA 7	24.45	TRAS 24.45 : 7705	20.45 1.00 3.00 0.00 0.00 AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 :	0.00 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	
Art. 9 - 12 Com. 4	Contrib. diretti rifuz. oneri fin. (9 mld. annui dal 1988 al '91 e 55 mld dal 90 per 8,5 anni e imp. dec. 10 mld dal '93 e '94) - VEDI NOTA 8	7193.50	TRAS 7193.50 : 7706	1745.50 555.95 557.95 1096.95 3192.15 AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 : AL. 1997 :	0.00 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.		22023.10	** 22023.10 : 7771.70 1614.10 1758.10 2144.10 8522.10	7771.70 1614.10 1758.10 2144.10 8522.10	98.00 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 : NEL 1997 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 : 0.00 :	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO	
				AL 1997	1998	2000							
L. 246/1989	INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E LO SVILUPPO DI REGGIO CALABRIA (CIS. D.L. 166/89)	551.71		677.05	.00	40.00	.00	.00	84.52	4.79	.00	79.73	44.52
Art. 1													
Com. 2													
	Costituzione fondo problemi aree urbane (di cui 320 miliardi) alla 64/86) - VEDI NOTA 1	7852		234.66	.00	.00	.00	.00	549.27	379.86	.00	269.41	27.78
		7857							.00	23.37	.00	23.37	.00
									.00	52.26	.00	52.26	.00
											.00	182.40	.00
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		
											.00		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
				AL 1997	1998	1999	2000									
Art. 2bis Com. 4	Riduzione carico di nutrienti versati in mare - VEDI NOTA 1	1467,46	7708	1467,46	137,46	130,00	0,00	0,00	0,00	MEI 1997	0,00	46,91	56,84	0,00	33,43	0,00
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI	1463,96	**	1463,96	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1997	0,00	1333,46	567,77	4,00	524,40	241,20
										MEI 1997	0,00	46,91	56,84	0,00	33,43	0,00
										AL 1997	0,00	1349,56	594,27	4,00	524,40	241,20
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE																
Art. 1 Com. 4	Finanziamento programma triennale - VEDI NOTA 1	912,12	811	256,54	256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	MEI 1997	0,00	41	40,71	0,00	0,00	129,73
			7059	305,34	224,69	180,66	0,00	0,00	0,00	AL 1997	5,00	126,11	40,71	0,00	85,10	134,73
			7705	270,24	180,89	89,36	0,00	0,00	0,00	AL 1997	21,00	216,49	7,83	0,00	165,34	29,20
			8601	912,12	662,12	250,00	0,00	0,00	0,00	MEI 1997	0,00	166,16	39,76	7,60	17,86	79,20
										AL 1997	0,00	137,88	88,30	7,60	0,00	126,40
			7403	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEI 1997	26,00	509,46	88,30	7,73	49,59	165,93
Art. 10 Com. 2	Summa per il finanziamento programmi di investimento per nazionali - VEDI NOTA 2	11,00	7403	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1997	0,00	11,00	10,00	0,00	0,00	1,00
Art. 11 Com. 4	Summa per elaborazione e attuazione piani nazionali di ricerca in materia ambientale - VEDI NOTA 3	19,20	8360	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEI 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1997	0,00	5,00	18,20	0,00	5,00	0,00
Art. 12 Com. 1	Summa per programmi di informazione e divulgazione ambientale - VEDI NOTA 4	27,80	8001	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEI 1997	0,00	5,00	18,20	0,00	5,00	0,00
Art. 13 Com. 5	Spese per la progettazione, etc. - VEDI NOTA 5	165,40	7051	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEI 1997	0,00	0,00	1,10	4,01	1,10	4,01
			8002	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AL 1997	20,00	80,26	31,42	24,15	26,93	15,00
										MEI 1997	0,00	0,00	2,61	0,00	2,61	0,00
										AL 1997	20,00	46,00	5,82	0,00	31,81	8,37
Art. 14 Com. 1	Spese per l'arrivo dei rifornimenti, etc.	100,00	7731	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEI 1997	0,00	1,57	4,01	1,10	2,67	4,01
										AL 1997	0,00	126,25	43,24	24,15	66,74	14,27
										MEI 1997	0,00	4,09	0,00	8,56	4,47	10,81
										AL 1997	0,00	89,19	17,61	0,00	47,11	24,47

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE (ESAMINATO)	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAPITOLO C/P.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A. 1997 1998 1999 2000 2001 OLTRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
Art. 7 Com. 3	Somma per interventi urgenti per il risanamento atmosferico e acustico nelle aree urbane - VEDI NOTA 7	311.76	8802	A. 1997 : 311.76 : 311.76	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	33.76	-47.18
Art. 8 Com. 2	Somma per interventi urgenti ad attuazione piani di risanamento bacini Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno - VEDI NOTA 8	562.12	7712	A. 1997 : 562.12 : 562.12	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	21	37	76.77	-107.47
Art. 9 Com. 4	Somma per progetti nuove opere per la tutela idraulica nei bacini dell'Arno, Tevere, Liri-Garigliano e Volturno - VEDI NOTA 9	405.01	7704	A. 1997 : 405.01 : 405.01	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	18.42	.00	47.20	-18.42
Art. A Com. 0	Spese per l'elaborazione di piani e programmi di cui agli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 - VEDI NOTA 10	48.00	7001	A. 1997 : 48.00 : 48.00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	1.54	.18
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONE.	2583.41	**	2583.41 : 2583.41 : 2583.41	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	156.51	11.98	150.47	-138.97
L. 424/1989	MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICA NELLE AREE INTERESSATE DAI FENOMENI DI EUROFIZZAZIONE VERIFICATISI NEL 1989 NEL NOME ARIANTO	30.00					671.31	56.77	688.55	900.04
Art. 1 Com. 3 e 12	Somme da assegnare alle Regioni per contributi ai Comuni, Provincie, ecc. - (ESAMINATO)	30.00								
Art. 1 Com. 8 e 12	Somme da assegnare alle Regioni per contributi contro interessi su mutui - VEDI NOTA 1	334.00	7638	A. 1997 : 334.00 : 334.00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONE.	364.00	**	364.00 : 364.00 : 364.00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
L. 38/1990	MISURE URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE (C.G. 415/89)									

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	DIPARTITO STABILIZATO	AMM. CAP.	IMPEGNO CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A. 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO LINEA APERTO	STORICI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESTIUI PROPRI	RESTIUI STRANZITO
Art. 27 Com. 2	Conferimenti agli enti a partecipazione statale - Enti di gestione e ENO - VEDI NOTA 1 - (ESANTITO)	250.00 *									
Art. 30bis Com. 0	Misure urgenti per prevenzione incendi	76.50	MF	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	0.00
			8278	38.25	38.25	0.00	0.00	38.25	34.80	3.45	0.00
			MF	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8279	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MF	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	29.07	1.53	0.00
			8280	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			MF	7.65	7.65	0.00	0.00	7.65	7.27	0.38	0.00
			8281	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00
				76.50	76.50	0.00	0.00	76.50	71.14	5.36	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI	326.50		76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00
				76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00
L. 57/1990	ISTITUZIONE AUTORITA' ADRIATICO										
Art. 1 Com. 2a	Istituzione Autorita' Adriatico per: adozione piano di risanamento sul cap. 7422, Istit. nel '94 sono assegnati fondi per ONI - VEDI NOTA 1	121.00	RIC	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7520	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7522	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 Com. 2b	Istituzione autorità Adriatico per: coordinamento interventi emergenze - VEDI NOTA 2	102.00	TRAS	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7802	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			8063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 Com. 2c	Istituzione Autorita' Adriatico per: provvedimenti per risanamento Mare Adriatico - VEDI NOTA 3	0.00	RIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7717	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 1 Com. 2d	Istituzione autorità Adriatico per: ricerca e spazzamento per salvaguardie Mare Adriatico - VEDI NOTA 4	4134.99	RIC	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	3.20	1.80	0.00
			7403	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7502	4121.99	3081.99	1040.00	0.00	0.00	12.01	8.36	4.98
			7502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			7502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOT	4134.99	3084.99	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				4134.99	3084.99	1040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1998 1999 2000 2001	PERIODO CL. DE. RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. IT.
Art. 1 Com. 24	Istituzione Autorità Ad-Latkoz sempre per intervento pilota - VEDI NOTA 5	3,00	7605	3,00	.00 .00 .00 .00	: AL 1997 : NEL 1997 : AL 1997	21,47	3116,46	2594,50	.00	8,38	513,99	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.	4360,99	**	4360,99	3320,99 1040,00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	4,00	3315,99	2794,00	.00	1,00	507,99	.00
L.84/1990	PIANO ORGANICO DI INVENTARIAZIONE, CATASTRAZIONE ED ELABORAZIONE DELLE CARTE DI RISCHIO DEI BENI CULTURALI	130,00	8801 7504	130,00	.00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	130,00	114,16	.00	6,90	.02	.00
Art. 1 Com. 1	Pieno organico di inventarizzazione, catastrofazione ed elaborazione delle carte di rischio dei beni culturali	400,00	7554	400,00	.00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	356,28	378,64	.00	3,72	21,62	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.	400,00	**	400,00	.00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	356,28	378,64	.00	3,72	21,62	.00
L.100/1990	NOTRE SULLA PROMOZIONE DELLA PARTICIPAZIONE A SOCIETÀ E IMPRESE MISTE ALL'ESTERO	229,00	COM 7561	229,00	.00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	18,00	.00	.00	18,00	.00
Art. 1 Com. 1 e 5	Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese miste all'estero - VEDI NOTA 1.	229,00	**	229,00	.00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	219,00	.00	.00	10,00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCCL. RIFINANZ.	229,00	**	229,00	.00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	219,00	.00	.00	10,00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

-78-

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AL 1997	1998	1999	2000	2001	CL. TRE :	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	RISTRUTTURAZIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE BISTICCOLO SACCHARIFERO															
Art. 1 Com. 4 e 6	Integrazione fondi di cui art. 3/2 D.L. 371/83 art. 546/83 per creazione contributi da parte della RUS in c. capitale - VEDI NOTA 1	275.50	WKF 7579	275.50 :	275.50	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997 NEL 1997	.00	275.50	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	275.50	**	275.50 :	275.50	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997 NEL 1997	.00	275.50	.00	.00	.00
L. 218/1990	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE E INTERAZIONE PATRIMONIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PRIVATO (CIR. ANCHE D. LEG. 358/90)															
Art. 4 Com. 1	Ricapitalizzazione Istituti Credito diritto pubblico - Banco Napoli: 800 mld.; Banco Sicilia: 600 mld.; B.I.L.L.: 300 mld. - VEDI NOTA 1	1674.90	TES 8017	1674.90 :	1549.90	25.00	50.00	50.00	.00	.00	AL 1997 NEL 1997	.00	81.11 1531.01	.00	.00	18.89
	** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	1674.90	**	1674.90 :	1549.90	25.00	50.00	50.00	.00	.00	AL 1997 NEL 1997	.00	81.11 1531.01	.00	.00	18.89
L. 230/1990	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE INDUSTRIE PRIVATE CHE ASSIANO SOLTO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DI CARATTERE GENERALE DI CUI ART. 28 L. 416/81															
Art. 1 e 2 Com. 1	Contributi alle imprese radiofoniche private di cui alla presente Legge - (ESAUITO)	20.00 *														
L. 240/1990	INTERVENTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL TRASPORTO MERCI IN FAVORE DELLE INTERMEDIE FINANZIAMENTI DISPONIBILI CPO II LEGE															
Art. 17	Finanziamenti disponibili cap. II	114.70	T04S	114.70 :	114.70	.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	.00	.01	3.73	-3.74

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRINSECI PROGREDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITULO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A 1997 : A 1998 : A 1999 : A 2000 : A 2001 : C/LINE :	PERIODO RIFERITO	STORNI	DIFFERENZI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO	
Com. -	legge - VEDI NOTA 1		7309			: AL 1997	.00	113.28	90.22	1.42	16.96	4.08 .00
Art. 6	L'imiti impiego quindic. con la sequenze modular.: 1988: 5 mid.; 1990: 25 mid.; 1991: 10 mid.; 1992: 15 mid.; 1993: 15 mid. - VEDI	1936.00		750.00	50.00 50.00 50.00 550.00	.00 NEL 1997	.00	.00	.00	50.00	.00 .00	
Com. 4			7308	1185.00	475.00 80.00 80.00 470.00	.00 NEL 1997	.00	.00	.00	50.00	.00 .00	
			7308			: AL 1997	.00	48.20	30.80	53.60	17.40	-21.80
	NOTA 2		TOT	1936.00	525.00 130.00 130.00 1020.00	.00 NEL 1997	.00	255.50	304.50	106.10	17.40	-21.80
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		2049.70	**	2049.70	639.70 130.00 130.00 1020.00	.00 NEL 1997	.00	48.20	30.81	103.60	3.73	13.66
						: AL 1997	.00	255.50	304.50	106.10	17.40	-21.80
L.286/1990	PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PIANO QUADRIENNALE 1988-1990					: AL 1997	.00	48.20	30.81	103.60	3.73	13.66
Art. 17	Attuazione del piano di sviluppo dell'universita' nel '94 all.3 mid. del cap. 7102 sono stati trasferiti su cap.parte corr.) -	497.00	RIC	167.00	.00 .00 .00 .00	.00 NEL 1997	.00	.00	.00	.00	.00 .00	
Com. 1	VEDI NOTA 1		7102	330.00	.00 .00 .00 .00	.00 NEL 1997	.00	167.00	167.00	.00	.00 .00	
			7314			: AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00 .00	
			TOT	497.00	497.00 .00 .00 .00	.00 NEL 1997	.00	330.00	330.00	.00	.00 .00	
** TOTALE LEGGE E SUCC.RIFINANZ.		497.00	**	497.00	497.00 .00 .00 .00	.00 NEL 1997	.00	497.00	497.00	.00	.00 .00	
						: AL 1997	.00	497.00	497.00	.00	.00 .00	
L.306/1990	PARTICIPAZIONE ALLA SETTIMA RICOSTITUZIONE RISORSE BID					: AL 1997	.00	497.00	497.00	.00	.00 .00	
Art. 1	Partecipazione alla VII	19.05	TES	19.05	.00 .00 .00 .00	.00 NEL 1997	.00	.00	.00	.00	.00 .00	
Com. 1	riscossione risorse BID		ES25			: AL 1997	.00	19.05	19.05	.00	.00 .00	
L.366/1990	COMPLETAMENTO ED AGGIORNAMENTO DELLE STRUTTURE DEL LABORATORIO DI FISICA NUCLEARE DEL GRAN SASSO					: AL 1997	.00	19.05	19.05	.00	.00 .00	
Art. 5	- VEDI NOTA 1	101.00	TES	101.00	.00 .00 .00 .00	.00 NEL 1997	.00	.00	.00	.00	.00 .00	
Com. 1			7845	.00	.00 .00 .00 .00	.00 NEL 1997	.00	46.00	46.00	.00	.00 .00	
			AWNS			: AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00 .00	
			OS12			: AL 1997	.00	56.00	56.00	.00	.00 .00	
			TOT	101.00	101.00 .00 .00 .00	.00 NEL 1997	.00	101.00	101.00	.00	.00 .00	
						: AL 1997	.00	101.00	101.00	.00	.00 .00	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLIO	AL 1997	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	1998	1999	2000	2001	ALTRE	PERIODO RIFERITO	STORICI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PEREZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILIZ.
L. 306/1990	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO PRONTO-VERETO																
Art. 6 Com. 1	Finanziamento nel quadro del piano generale dei trasporti - (VEDI NOTA 1)	130.00	TRAS 7211	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00
	** TOTALE LEDE E SUC. RUTINWZ.	130.00	**	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	130.00	1.59	0.00	0.00
L. 306/1990	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI - PROGRAMMA DECENNALE DI RISANAMENTO E DI SVILUPPO DELL'ENTE (APPROVATO CON D.L. 48/7/90)																
Art. 8 Com. 2 - 3	Contributi per capitale e interessi per investimenti in collegamenti ferroviari - (VEDI NOTA 1)	100.00	TRAS 7310	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 9 Com. 1 - 3	Fondo programmazione piano triennale attuativo del piano generale dei trasporti	95.00	TRAS 7212	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	0.00	3.23	0.00	0.00
	** TOTALE LEDE E SUC. RUTINWZ.	195.00	**	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	195.00	3.23	0.00	0.00
L. 306/1990	INTERVENTI PER ROMA CAPITALE DELLA REPUBBLICA																
Art. 10 Com. 1	Ist. fondo attual. prop. art. 2 e art. 5 (dal 340 mld. nel '91 e' stato trasferito un miliardo a capitoli di parte cor.) - (VEDI NOTA 1)	962.68	ROMA 7900	962.68	837.88	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	-24.20	208.25	37.44	0.00	-68.25
Art. 9 Com. 1	Contributo straordinario al Comune di Roma - (ESABITTO)	100.00 *										AL 1997	-41.30	473.47	127.13	0.00	363.14
Art. 9 Com. 10	Restauro immobili demaniali denominati "Casali Strozzi"	3.00	BBCC 8031	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	3.00	2.94	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTERI PROCESSIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO LINEE RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PUBBLIC.	RESIDUI PUBBLI	RESIDUI STANZIATO
Art. 9 Com. 2	Contributo straordinario al Comune di Roma per lotta all'inquinamento	10.00	7707	10.00	10.00	AL 1997 NEL 1997	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 9 Com. 3	Riallocazione caserma - VEDI NOTA 2	85.00	8002	85.00	85.00	AL 1997 NEL 1997	0.00	85.00	0.00	51.20	0.00
Art. 9 Com. 6	Interventi per beni culturali) (i fondi stanziati sono pari a 115 mld di cui 60 nel 1990 e 55 nel 1991) - VEDI NOTA 3	115.00	8003 8004 8005 8006 8007	76.50 12.00 26.50	76.50 12.00 26.50	AL 1997 NEL 1997 AL 1997 NEL 1997 AL 1997 NEL 1997	18.60 33.10 5.60 7.40	18.60 109.41 12.00 33.90	12.09 74.30 0.00 23.16	0.00 4.07 0.00 0.40	6.72 31.04 0.00 2.53 4.34
TOT		115.00		115.00	115.00	AL 1997 NEL 1997	24.20	24.20	15.18	0.23	9.25
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		1275.88		1175.88	1050.88 125.00	AL 1997 NEL 1997	40.50	115.46	19.47	35.38	0.00
L. 401/1990	RIFORMA DEGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA E INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO										
Art. 21 Com. 1	Spese per sedi di istituti e scuole italiane all'estero - VEDI NOTA 1	27.31	8001	27.31	15.31	AL 1997 NEL 1997	0.00	3.74	0.99	2.75	-1.09
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		27.31		27.31	15.31	AL 1997 NEL 1997	0.00	11.95	7.95	4.00	1.85
L. 431/1990	MISURE URGENTI DI SICUREZZA PER I BENI CULTURALI										
Art. 1 Com. 1	Interventi per l'adozione e l'integrazione ed il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza - VEDI NOTA 1	85.00	8002 8003 8004 8005 8006 8007 8008	15.00 1.00 40.00 18.00 11.00 1.00	15.00 1.00 40.00 18.00 11.00 1.00	AL 1997 NEL 1997 AL 1997 NEL 1997 AL 1997 NEL 1997 AL 1997 NEL 1997	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 15.00 1.00 36.95 18.00 10.95 1.00	0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00	0.00 2.91 0.00 2.57 0.00 4.72 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1998 1999 2000	PERIODO CUI RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI	EDIZIONE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZ. 10
					AL 1997	AL 1997	AL 1997	AL 1997	AL 1997	AL 1997	AL 1997	AL 1997
					86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00
					86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		86.00			86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00
L. 200436/1990 DM 200436 DEL 31.12.1990												
Art. 1 Com. 1	Istituzione Fondo Nazionale Artigianato al sensi legge 443/85 - VEDI NOTA 1	909.18	TES 5032	909.18	909.18	909.18	909.18	909.18	909.18	909.18	909.18	909.18
** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.		909.18			909.18	909.18	909.18	909.18	909.18	909.18	909.18	909.18
L. 10/1991												
NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA												
Art. 38 Com. 1	Opere destinate alla finalita' art. 3 presente legge - VEDI NOTA 1	252.60	IND 7715	252.60	252.60	252.60	252.60	252.60	252.60	252.60	252.60	252.60
Art. 38 Com. 2a	Contributi in c/capitale per studi di fattibilita' tecnico-economica ecc. (cfr. art. 11) - VEDI NOTA 2	425.07	IND 7717	425.07	405.07	20.00	405.07	405.07	405.07	405.07	405.07	405.07
Art. 38 Com. 2b	Contributi in c/capitale per la progettazione e realizzazione di impianti, ecc (cfr. art. 12) - VEDI NOTA 3	186.33	IND 7718	186.33	186.33	2.00	186.33	186.33	186.33	186.33	186.33	186.33
Art. 38 Com. 2c	Contributi in c/capitale a soggetti che producono energia elettrica ad uso proprio o per cederla ecc. (cfr. art. 14) - VEDI NOTA 4	81.44	IND 7719	81.44	81.44	0.00	81.44	81.44	81.44	81.44	81.44	81.44
Art. 38 Com. 4	Spesa autorizzata per l'attuazione delle finalita' di cui all' art. 8-10-13 della presente legge - VEDI NOTA 5	243.24	IND 7716	243.24	225.24	18.00	225.24	225.24	225.24	225.24	225.24	225.24

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRATTI PROVEDDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	ECONOMIE	PREVID.	RESIDUI STATO		
				AL 1987	AL 1988	1989	2000	2001	ALTRE								
** TOTALE LESSE E SUCCESSIONI RIFORMAZ.		1188.68	**	1188.68	1148.68	40.00	.00	.00	.00	.00	HEL 1997	.00	120.99	88.54	21.29	108.84	-76.39
											AL 1997	.00	1088.90	700.88	49.78	746.71	252.31
MOME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA NELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE																	
Art. 10 Com. 1 e 5	Contributo alle universita' di Trieste ed Udine (art. 8) e al Collegio del Fondo Unito dell'Agricoltura (art. 4)	12.00	RIC 1523	12.00	12.00	.00	.00	.00	.00	.00	HEL 1997	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10 Com. 2	Contributo universita' Udine per finalita' art. 26 L. 56/77 - spese a carico L. 283/63 (effettuare storno da tale legge)	3.00	RIC 7316	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	HEL 1997	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10 Com. 4	Contributo universita' di Venezia	5.00	RIC 1524	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	HEL 1997	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10 Com. 6	Contributo per parco archeologico di Aquileia	1.00	BEC 8027	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	HEL 1997	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 11 Com. 1	Contributo per l'organizzazione dell'iniziativa "Pentagonale"	3.00 *															
Art. 14 Com. 1	Contributo speciale Regione Friuli-Venezia Giulia per tutela minoranza slovena - VEDI NOTA 1	53.36	TES 5955	53.36	53.36	.00	.00	.00	.00	.00	HEL 1997	.00	8.68	4.34	.00	.00	4.34
Art. 14 Com. 2	Autorizzazione spese per tutela popolazione italiana in Jugoslavia - (ESMARTO)	12.00 *											53.36	49.02	.00	.00	4.34
Art. 2 Com. 2	Contributo straordinario per partecipazione quota capitale societa' finanziaria SIPESI	10.00	CMM 7552	10.00	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	HEL 1997	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 9	Contributo speciale IOT per partecipazione Centro Servizi Informazione e consulenza	9.00	CMM 1616	9.00	9.00	.00	.00	.00	.00	.00	HEL 1997	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 5 Com. 2	Contributo speciale al Provvedimento al Porto di	5.00	TRAS 8082	5.00	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	HEL 1997	.00	.00	.00	.00	.00	.00

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AL 1997	1998	1999	2000	2001	CLTRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	DICHIARE 1990 E ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA AVERSITA' ATMOSFERICHE NELL'AUTUNNO 1990 (CIS D.L. 142/91)	120,00 *														
Art. 5 Com. 5	Integrazione Fondo solidarieta' nazionale per interventi a favore Aziende agricole - (ESALUTO)	30,00	498 7302	30,00 :	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEI 1997 : AL 1997	0,00	5,99	0,00	5,99	-10,00
Art. 5 Com. 9	Prevenzione zone protette ai sensu Legge 67/88	30,00	IMF 8281	30,00 :	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEI 1997 : AL 1997	0,00	0,00	2,23	-2,23	0,00
Art. 6 Com. 3	Integrazione FFC per prevenzione incendi in Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia	35,00	498 7718	35,00 :	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEI 1997 : AL 1997	0,00	35,00	17,00	0,00	0,00
Art. 8 Com. 6	Interventi urgenti per riqualificazione aree stabili e industriali di Massa Carrara e Manfredonia	215,00	**	95,00 :	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEI 1997 : AL 1997	0,00	5,99	2,23	3,76	-10,00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.												30,99	62,18	19,74	9,07
L. 205/1991	INTERVENTI URGENTI PER LA SEDE ISTITUTO REGIONO GENOVA SAVIGNO DI CASALECCHIO (CIS. D.L. 159/91)	11,00	ISTR 8846	11,00 :	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEI 1997 : AL 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Art. 1 Com. 1	Contributi alla provincia di Bologna															
L. 208/1991	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLABILI E PEDONALI NELLE AREE URBANE	60,00	TES 7878	60,00 :	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEI 1997 : AL 1997	0,00	10,00	55	18,81	-9,36
Art. 1 - 2 Com. 1 - 2	Costituzione presso Ministero Tesoro Fondo per gli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali - VEDI NOTA 1															
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	60,00	**	60,00 :	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MEI 1997 : AL 1997	0,00	10,00	55	18,81	-9,36
													30,99	62,18	19,74	9,07

ISTITUTI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	A. 1997	1998	1999	2000	2001	ALTRE RIFERITE	STORI	DIFFERENZI PAGAMENTI EDIZIONE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
L. 23/1991	FINANZIAMENTO PER IL RESTAURO E RECUPERO DI VILLE VENETE													
Art. 1 e 4 Com. 0	Contributo alla Regione Veneta da devolvere all'Istituto regionale per le Ville Venete - VEDI NOTA 1	55.00	BUC 6121	55.00	55.00	.00	.00	.00	.00	DEL 1997 AL 1997	.00	.00	.00	.00
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI	55.00	**	55.00	55.00	.00	.00	.00	.00	DEL 1997 AL 1997	.00	.00	.00	.00
L. 24/1991	UNIVERSITA' NON LEGALMENTE RICONOSCIUTE													
Art. 5 Com. 2	Assegnazione di fondi alla libera Università di Urbino per interventi in opere di edilizia	20.00	RIC 7315	20.00	20.00	.00	.00	.00	.00	DEL 1997 AL 1997	.00	.00	.00	.00
L. 35/1991	MEC PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE													
Art. 9 Com. 4	Norme per la ristrutturazione del Ministero delle Finanze - VEDI NOTA 1	356.10	FIN 7853	172.10	40.05	60.00	72.05	.00	.00	DEL 1997 AL 1997	.00	21.31	15.44	-1.31
			FIN 7903	100.00	100.00	.00	.00	.00	.00	DEL 1997 AL 1997	100.00	56.02	30.86	44.97
			FIN 8604	124.00	.00	124.00	.00	.00	.00	DEL 1997 AL 1997	-100.00	.00	.00	.00
			TOT	356.10	140.05	184.00	72.05	.00	.00	DEL 1997 AL 1997	.00	21.31	15.44	-1.31
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI	356.10	**	356.10	140.05	184.00	72.05	.00	.00	DEL 1997 AL 1997	.00	21.31	15.44	-1.31
L. 35/1991	INTERVENTI URGENTI PER VENEZIA E CHIOGGIA													
Art. 1 Com. 1a	Assegnazione Regione Veneto	29.00	LUP 7540	29.00	29.00	.00	.00	.00	.00	DEL 1997 AL 1997	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 1a	Competenza Comune di Venezia e di Chioggia - VEDI NOTA 1	133.92	TRAS 7513	133.92	24.37	8.79	8.79	83.18	.00	DEL 1997 AL 1997	.00	7.89	7.89	.00
Art. 2	Competenza dei Comuni di Venezia	39.00								DEL 1997 AL 1997	.00	24.37	6.45	17.92

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO C. PRE. : RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILITO	
					A. 1997	1998	1999	2001							
L. 382/1991															
PARTICIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'AUMENTO GENERALE DEL CAPITALE DELLA BANCA DI SVILUPPO DEI CARAIBI															
Art. 1 Com. 1	Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi - VEDI NOTA 1	1794,62	TES 8011	1794,62	1794,62	.00	.00	.00	.00	.00	269,02	533,88	.68	.00	-264,86
										.00	1793,94	1237,93	.68	.00	-566,01
		1794,62	**	1794,62	1794,62	.00	.00	.00	.00	.00	269,02	533,88	.68	.00	-264,86
										.00	1793,94	1237,93	.68	.00	-566,01
L. 394/1991															
LEGGE QUORDO SULLE AREE PROTETTE															
Art. 18 Com. 4	Finanziamento programmi e progetti di investimenti per aree protette marine	15,00	ESOC 7304	15,00	15,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
										.00	15,00	.00	.00	.00	.00
Art. 3 Com. 3	Predisposizione carta della natura	20,00	PDUN 7732	20,00	20,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.46	.00	.46	.00
										.00	12,74	5,90	7,26	.00	6,84
Art. 34 Com. 10	Istituzione parchi nazionali	80,00	ANB 7352	80,00	80,00	.00	.00	.00	.00	.00	36,30	36,66	8,95	4,34	-4,70
										.00	71,05	66,71	8,95	4,34	.00
Art. 4 Com. 9	Attuazione programma - VEDI NOTA 1	337,60	ANB 7303 ANB 7410	154,80 182,80	154,80 182,80	.00 10,00	.00 10,00	.00 10,00	.00 10,00	.00 10,00	3,60 152,40	4,26 134,96	2,40 2,40	.00 10,00	-66 12,44
										.00	10,14	47,02	17,86	2,74	-39,62
										.00	133,94	95,91	48,86	2,74	35,29
		337,60	TOT	337,60	337,60	.00	.00	.00	.00	.00	13,74	51,28	20,26	2,74	-40,28
										.00	286,34	235,87	51,26	2,74	47,73
		452,60	**	452,60	452,60	.00	.00	.00	.00	.00	50,04	88,40	29,21	7,08	-45,44
										.00	366,13	323,48	61,47	7,08	-54,57

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMAZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	A. 1997	1998	1999	2000	2001	Q.T.R.	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZ.	
L.430/1991	INTERVENTI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITARIA E PER L'ARREDDAMENTO SCOLASTICO																		
Art. 1 Com. 5	Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico - Applicazione legge - VEDI NOTA 1	1661.00	TES 7882	1661.00	665.00	215.00	525.00	255.00	.00	.00	MEL 1997 AL 1997	.00	151.58 602.90	151.58 602.90	8.42 82.10	.00 .00	.00 .00	.00	
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI	1661.00	**	1661.00	665.00	215.00	525.00	255.00	.00	.00	MEL 1997 AL 1997	.00	151.58 602.90	151.58 602.90	8.42 82.10	.00 .00	.00 .00	.00	
L.32/1992	RICOSTRUZIONE PER INTERVENTI IN CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA COLPITI DA EVENTI SISMICI																		
Art. 1 Com. 4	Livelli di impegno decennale di 260 mld. dal 1993 e di 520 mld. dal 1994	7800.00	TES 4656 7888 TES 9518	2883.99 949.39 3066.62 707	953.99 949.39 956.62 2850.00	330.00 .00 430.00 780.00	350.00 .00 430.00 780.00	350.00 .00 430.00 780.00	530.00 .00 1200.00 1820.00	MEL 1997 AL 1997 MEL 1997 AL 1997	.00	-280.35 343.64 343.64 56.40	343.64 343.64 343.64 1809.78	610.35 610.35 610.35 1250.22	.00 .00 .00 .00	-603.99 .00 .00 -603.99	.00 .00 .00 .00	.00	
L.56/1992	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAGORDINARI PER IL PROGETTO "GIACOMO LEOPARDI NEL MONDO"																		
Art. 1 Com. 1	Progetto "Giacomo Leopardi nel mondo" - VEDI NOTA 1	9.91	BECT 7905	9.91	5.91	1.00	1.00	2.00	.00	.00	MEL 1997 AL 1997	.00	5.91 5.91	5.91 5.91	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00	
**	TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI	9.91	**	9.91	5.91	1.00	1.00	2.00	.00	.00	MEL 1997 AL 1997	.00	5.91 5.91	5.91 5.91	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00	
L.68/1992	DISTRIBUZIONE DELL'AUTOGARANTO DI COSE PER CORTO TERZI																		
Art. 2 Com. 1	Integrazione del fondo nazionale per l'autogestione di cose per conto terzi (livelli di imp.)	233.00	TRGS 7284	233.00	233.00	.00	.00	.00	.00	.00	MEL 1997 AL 1997	.00	.00 175.40	26 182.82	57.58 57.58	12.56 12.56	-12.82 -12.82	.02 .02	-57.58 -12.82

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	IMP. CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORNII	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
			AL 1997	1998	1999	2000	2001	CLTRE		
	sezione di 40 mld. del '93) - VEDI NOTA 1									
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	233.00	233.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997 AL 1997	26 162.82	57.58 57.58 -12.82 -57.58 .02
L. 113/1992	OBBLIGO PER IL COMUNE DI RESIDENZA DI PORRE A DISPOSIZIONE UN ALBERO PER OGNI NEOMATO, A SEGUITO DELLA REGISTRAZIONE ANAGRAFICA									
Art. 1 Com. 1	Obbligo per il Comune di residenza di porre a disposizione un albero per ogni neomato, a seguito della registrazione anagrafica - VEDI NOTA 1	16.51	16.51	.00	.00	.00	.00	AL 1997 AL 1997	.00 14.85	.00 1.00 1.00 -17 -66
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	16.51	16.51	.00	.00	.00	.00	AL 1997 AL 1997	.00 14.85	.00 1.00 1.00 -17 -66
L. 139/1992	INTERVENTI PER LA SUA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA									
Art. 1 Com. 1	Interventi urgenti per Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 1	2810.77	2724.27	515.69	181.38	181.38	1664.44	AL 1997 AL 1997 AL 1997 AL 1997	3.50 160.78 512.19 3.50	.00 135.97 480.97 3.50 24.81 31.22 3.50 3.50
Art. 2 Com. 3	Interventi di competenza Regione Veneto - VEDI NOTA 2	1669.93	1502.94	256.19	100.20	709.50	122.23	AL 1997 AL 1997 AL 1997 AL 1997	.00 157.64 256.19 30.66	.00 26.28 30.66 30.66 131.36 -67.34 225.53 -7.48
Art. 2 Com. 4	Interventi di competenza dei Comuni di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 3	2180.79	1669.93	28.46	11.13	78.03	13.59	AL 1997 AL 1997 AL 1997 AL 1997	.00 17.51 28.46 17.51	.00 10.95 10.95 10.95 131.36 -74.82 236.48 20.30
Art. 2 Com. 7	Realizzazione progetto integrato di all'art. 5	165.00	165.00	50.00	11.00	104.00	.00	AL 1997 AL 1997	.00 11.00	.00 12.01 30.01 -1.01 19.99

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997	1998	1999	2000	2001	PERIODO RIFERITO	STORI	PAGAMENTI ECONOMICI	PERIODO RIFERITO	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STAMZ. TO	
Art. 2 Com. 8	Restauri e risanamento patrimonio centri storici di Venezia e Chioggia - VEDI NOTA 4	176.16	LUPP 9453	176.16	19.01	11.74	11.74	105.93	16.00	MEI 1997	0.00	9.54	2.49	0.00	7.05	0.00
Art. 2 Com. 9	Adeguamento e potenziamento Università Ca' Foscari di Venezia - VEDI NOTA 5	141.15	RIC 7107	141.15	24.16	9.41	42.41	24.92	40.25	MEI 1997	0.00	8.21	4.10	0.00	4.11	0.00
Art. 2 Com. 9a	Adeguamento e potenziamento Istituto universitario di architettura di Venezia - VEDI NOTA 6	81.73	RIC 7108	81.73	14.09	5.45	26.45	15.34	20.40	MEI 1997	0.00	4.85	2.43	0.00	2.42	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	725.53		725.53	1194.12	481.70	1894.70	677.89	2888.62	MEI 1997	0.00	497.42	304.89	0.00	192.54	-74.82
										AL 1997	0.00	1194.12	805.07	0.00	309.05	0.00
L.140/1992	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NEL SETTORE IRRIGAZIONE E CONCESSIONE MUTUI A TASSO AGGIUSTATO PER OPERAZIONI DI CREDITO A SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA DI RILEVANZA NAZIONALE	1639.01	MF 8217 MF 8285 TOT	629.01 1000.00 1629.01	493.21	135.80	0.00	0.00	0.00	MEI 1997	0.00	72.59	50.78	0.00	21.81	27.41
Art. 1 Com. 1	Completamento opere di accumulo acqua scopo irriguo (autorizz. lanci di legge veneta n. 30 del 192 e di 20 del 193) - VEDI NOTA 1	1639.01	MF 8217 MF 8285 TOT	629.01 1000.00 1629.01	493.21	135.80	0.00	0.00	0.00	MEI 1997	0.00	72.59	50.78	0.00	21.81	27.41
Art. 2 Com. 1	Concessione mutui a tasso aggravato a cooperative agricole e loro consorzi (lanci di legge veneta n. 30 del 192 e di 20 del 193) - VEDI NOTA 2	767.22	MF 7515	767.22	207.22	40.00	520.00	0.00	0.00	MEI 1997	0.00	7.09	5.20	13	3.39	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	2386.23		2386.23	980.43	225.80	1190.00	0.00	0.00	MEI 1997	0.00	114.96	102.77	14.94	6.91	27.32
										AL 1997	0.00	818.79	372.31	113.11	441.20	48.53
L.146/1992	INTERVENTI ORGANICI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI	2948.14	BCC 7602 BCC	179.11 41.50	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1997	0.00	28.48	22.11	37	5.73	-28
Art. 1 Com. 1	Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali - VEDI NOTA 1	2948.14	BCC 7602 BCC	179.11 41.50	179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1997	0.00	28.48	22.11	37	5.73	-28
										AL 1997	0.00	165.83	156.99	66	98.08	12.63
										MEI 1997	0.00	0.00	10.96	7.70	-15.66	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	 A. 1997	 A. 1998	 A. 1999	 A. 2000	 A. 2001	 A. 2002	PERIODO CURE	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI	EDIZIONE	PEREQU.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
7806				21.40	21.40	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	41.50	20.22	.00	4.70	16.58	.00
7807				61.32	61.32	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	20.00	10.52	.00	.00	1.50	.00
7808				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	19.10	18.56	.00	.05	9.48	.00
7809				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	61.32	57.08	.00	.05	4.49	.00
7810				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	4.00	1.58	.00	2.64	3.22	.00
7811				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	4.00	1.58	.00	2.64	3.22	.00
7812				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	4.00	1.58	.00	2.64	3.22	.00
7813				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	4.00	1.58	.00	2.64	3.22	.00
7814				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	4.00	1.58	.00	2.64	3.22	.00
7815				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	4.00	1.58	.00	2.64	3.22	.00
7816				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	4.00	1.58	.00	2.64	3.22	.00
7817				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	4.00	1.58	.00	2.64	3.22	.00
7818				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	4.00	1.58	.00	2.64	3.22	.00
7819				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	4.00	1.58	.00	2.64	3.22	.00
7820				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	4.00	1.58	.00	2.64	3.22	.00
7821				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	4.00	1.58	.00	2.64	3.22	.00
7822				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	4.00	1.58	.00	2.64	3.22	.00
7823				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	4.00	1.58	.00	2.64	3.22	.00
7824				4.00	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	4.00	1.58	.00	2.64	3.22	.00
TOT		2948.14		2948.14	2944.56	3.58	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	571.90	533.78	1.96	47.59	9.47	80.67
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	2948.14		2948.14	2944.56	3.58	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	2875.77	1775.17	3.96	57.60	1043.00	64.83

L.179/1992	NOME PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	IMPORTO STANZIATO	ANL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	 A. 1997	 A. 1998	 A. 1999	 A. 2000	 A. 2001	 A. 2002	PERIODO CURE	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI	EDIZIONE	PEREQU.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art. 2	Interventi per l'edilizia residenziale pubblica - VEDI NOTA	59.70		59.70	59.70	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	19.70	19.70	.00	.00	.00	.00
Com. 1				40.00	40.00	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	11.01	8.06	.06	.00	2.95	1.07
TOT		59.70		59.70	59.70	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	11.01	8.06	.06	.00	2.95	1.07
**	TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	59.70		59.70	59.70	.00	.00	.00	.00	.00	A. 1997	.00	11.01	8.06	.06	.00	2.95	1.07

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA A. 1997 1998 1999 2000	PERIODO C. I. N. E. RIFERITO	STO.	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIOD.	RESIDUI PAGATI	RESIDUI STANZ.
L. 105/1992	NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE										
Art. 1 Com. 3	Integrazione del Fondo di solidarieta' nazionale per l'agricoltura - VEDI NOTA 1	3145.74	TES 6317 MF 7451 7570	2535.00 610.74 .00 .00 .00	2135.00 415.74 .00 .00 .00	.00 .00 .00 .00 .00	MEI 1997 A. 1997 MEI 1997 A. 1997 MEI 1997	-10.00 240.00 2125.00 125.60 326.77	.00 .00 .00 .00 .00	.00 .00 153.58 .00 10.00	.00 .00 74.46 88.97 .00
TOT		3145.74		3145.74	2550.74	595.00	.00	375.60	519.18	.00	-143.58
** TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI RIFORMAZ.		3145.74		3145.74	2550.74	595.00	.00	2461.77	2461.77	.00	88.97
L. 211/1992	INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI PISSA										
Art. 10 Com. 4	Leviti di lavoro decennali di 155 mld. dal 1993 1 di 155 mld. dal 1994	3305.00	TRAS 7311	3305.00	1070.00	370.00	1965.00	.00	.00	.00	525.00
Art. 9 Com. -	Leviti di lavoro triennale di 175 mld. dal 1993 1 di 50 mld. dal 1994 - VEDI NOTA 1	9655.00	TRAS 7279	9655.00	925.00	340.00	5600.00	100.00	2700.00	.00	446.56
** TOTALE LEGGE E SUCCESSIONI RIFORMAZ.		12970.00		12970.00	1995.00	710.00	7465.00	100.00	2700.00	.00	971.56
L. 212/1992	COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE										
Art. 7 Com. 1	Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale - VEDI NOTA 1	177.00	TES 5011	177.00	157.00	20.00	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 7 Com. 2	Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale - VEDI NOTA 2	683.22	TES 7855 7857 EST 2042 EST 3203	286.32 250.00 2.79 70.76	286.32 250.00 2.79 70.76	.00 .00 .00 .00	MEI 1997 A. 1997 MEI 1997 A. 1997 MEI 1997 A. 1997	5.00 333.32 .00 250.00 25.25 33.17	-2.57 166.63 .00 250.00 25.25 33.17	.00 .00 .00 .00 .00 .00	7.57 136.69 .00 .00 3.04 3.30

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1997	1998	1999	2000	2001	OLTRÈ	PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
L. 217/1992	DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI IMPIGNI DELLE FORZE DI POLIZIA, CORPO NAZ. DEI VIGILI DEL FUOCO, E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELLE FORZE DI POLIZIA	850.22	INT	16.44	16.44	.00	.00	.00	.00	AL 1997	1.44	4.77	.00	.00	4.77	13.11
			1113	44.91	.00	.00	.00	.00	AL 1997	1.44	4.77	.00	.00	4.77	13.11	
			CDM	44.91	.00	.00	.00	.00	AL 1997	10.56	40.90	12.30	3.90	23.26	10.67	
			7553	44.91	.00	.00	.00	.00	AL 1997	10.56	40.90	12.30	3.90	23.26	10.67	
			TOT	683.22	.00	.00	.00	.00	AL 1997	18.00	87.88	43.15	3.90	39.39	61.12	
** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	850.22	850.22	20.00	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	87.88	43.15	3.90	39.39	61.12	61.12	
L. 257/1992	L. 257/1992 L. 257/1992 L. 257/1992 L. 257/1992 L. 257/1992	300.00	INT	300.00	1120.00	250.00	2520.00	.00	.00	AL 1997	.00	257.63	115.77	.70	19.85	1.67
			7407	300.00	1120.00	250.00	2520.00	.00	AL 1997	.00	257.63	115.77	.70	19.85	1.67	
			INT	600.00	180.00	40.00	350.00	.00	AL 1997	.00	39.21	1.76	3.61	14.51	22.98	
			7402	600.00	180.00	40.00	350.00	.00	AL 1997	.00	39.21	1.76	3.61	14.51	22.98	
			** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	4500.00	1300.00	300.00	2900.00	.00	AL 1997	.00	256.84	117.53	4.31	34.35	144.95	-1.15
L. 257/1992	L. 257/1992 L. 257/1992 L. 257/1992 L. 257/1992 L. 257/1992	30.00	INT	49.25	49.25	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	49.25	.00	.00	30.71	39.55
			7550	49.25	49.25	.00	.00	.00	AL 1997	.00	49.25	.00	.00	30.71	39.55	
			INT	49.25	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	49.25	.00	.00	18.54	30.71	
			7550	49.25	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	49.25	.00	.00	18.54	30.71	
			** TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	79.25	79.25	.00	.00	.00	.00	AL 1997	.00	49.25	.00	.00	18.54	30.71

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

ESTREMI PRONUMERO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO RIFERITO C.I.N.E.	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESTITUI PROPRI	RESTITUI STANZIATO
Art. 1 Com. 1f	Fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la BNL - VEDI NOTA 1	117.46	TES 8019	117.46 ;	117.46 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 8	Realizzazione programma di ricerca per l'osservazione della terra dallo spazio - VEDI NOTA 2	9.82	RIC 7523	9.82 ;	7.82 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	2.33	.00	2.33	-1.94
Art. 4 Com. 1	Riborsato all'IRI S.p.A. a titolo fortificante e definitivo, delle operazioni finanziarie per il risanamento settore sider.	3000.00	TES 7738	3000.00 ;	3000.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 8 Com. 1bis	Completamenti interventi nella Sardegna Centrale previsti dall'Innesa di programma sottoscritto il 28 marzo 1991	400.00	81L 7686	400.00 ;	400.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEESSE E SUC. RIFINANZ.	3527.28	**	3527.28 ;	3525.28 2.00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	2.33	.00	2.33	-1.94
L. 32/1995	D.L. N. 32 DELL'8 FEBBRAIO 1995, CONVERTITO DALLA LEGGE 7 APRILE 1995 N. 104 - DISPOSIZIONI URGENTI PER ACCELERARE LA CONCESSIONE DELLE ADESIONI ALLE ATTIVITA' GESTITE DALLA SIPRESSA AGENZIA MEZZOSIOGNO - ELL. (D.M. 103148/95 MIN. TESORO)	0.00	190 7588	.00 ;	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	100.00	.00	50.00	-100.00
Art. 3 Com. 1f	Suma da assegnare alle Regioni Arcazio e Molise per la costituzione di un fondo regionale per sostenere l'occupaz. PMI - VEDI NOTA 1			.00 ;	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	100.00	.00	50.00	-100.00
L. 35/1995	MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLE ZONE COLPITE DALLE EDIZIONALI AMVERSTIA' ATROFICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI NOVEMBRE 1994	100.00	TES 7688	100.00 ;	30.00 30.00 40.00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	30.00	.00	.00	.00
Art. 2 Com. 6	Fondo centrale di garanzia			.00 ;	.00 .00 .00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	30.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTERI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONE DI SPESA			PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	FRAGMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STAMZ. TO
					AL 1997	1998	1999	2000	2001	OLTR.			
Com. 1	risparmio del 1° Agenzia Spaziale Italiana (ASI) - VEDI NOTA 1		704 RUC 707	571.00	.00	571.00	.00	.00	.00	AL 1997 NEL 1997 AL 1997	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
	TOT			1202.00	.00	1202.00	.00	.00	.00	NEL 1997 AL 1997	.00 .00	.00 .00	.00 .00
**	TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	1202.00	**	1202.00	.00	1202.00	.00	.00	.00	NEL 1997 AL 1997	.00 .00	.00 .00	.00 .00
L. 235/1995	INTERVENTI URGENTI PER LO SOLLEVAMENTO DEI CAMPIONATI MUNDIALI DI SET ALPINO E DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI			50.00	50.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1997 AL 1997	.00 .00	36.63 47.13	.00 2.87
Art. 10 Com. 1a	Realizzazione opere e impianti sportivi per lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo nella città di Bari		7302 ROU	50.00	.00	.00	.00	.00	.00	NEL 1997 AL 1997	.00 .00	36.63 47.13	.00 2.87
L. 341/1995	MISURE DIRETTE AD ACCELERARE IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PUBBLICI E LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE			30.00	10.00	20.00	.00	.00	.00	NEL 1997 AL 1997	.00 .00	.00 .00	.00 .00
Art. 9 Com. 1	Interventi nel settore del commercio (ON L. 78052/95) - VEDI NOTA 1		8048 INO 8049	30.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00	NEL 1997 AL 1997 NEL 1997 AL 1997	.00 .00 .00	.00 .00 .00	.00 .00 .00
	TOT			30.00	10.00	20.00	.00	.00	.00	NEL 1997 AL 1997	.00 .00	.00 .00	.00 .00
**	TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	30.00	**	30.00	10.00	20.00	.00	.00	.00	NEL 1997 AL 1997	.00 .00	.00 .00	.00 .00
L. 343/1995	MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI IN FAVORE DEL SETTORE PORTUALE E DELLE IMPRESE MANUFATTIERE ED APPARICOLI			329.00	32.50	33.50	33.50	229.50	.00	NEL 1997 AL 1997	.00 .00	20.05 20.06	12.44 12.44
Art. 3 Com. 7a	Contributi alla FIDOMITRI S.p.A. copertura costi sociali ristruttur. - Limiti imp. decen.:		7715 TRAS	329.00	32.50	33.50	33.50	229.50	.00	NEL 1997 AL 1997	.00 .00	20.05 20.06	12.44 12.44

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTERI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANDARD	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AL 1997	1998	1999	2000	2001	PERIODO RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
Art. 1 Com. 1	FENICE DI VENEZIA, MONCHE' PER L'EVENTO DISASTROSI VERIFICATISI A NAPOLI - SECONDO GIUGNO	20.00	RDW 7598	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	0.00	17.64	0.00	0.00	-17.64	0.00
Art. 3 Com. 1	Interventi straordinari per il restauro "La Fenice" di Venezia e per l'evento disastroso verificatosi a Venezia - Secondo giugno	10.00	LOT 7597	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	30.00	**	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	30.00	17.64	0.00	0.00	-17.64	0.00
L. 579/1996	MISURE URGENTI PER LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA	103.42	RIC 7526	103.42	58.42	15.00	15.00	0.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	28.21	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
Art. 6 Com. 3	Contributo all'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFN) - VEDI NOTA 1	197.50	RIC 7528 RIC 7533	107.50	36.50	32.00	32.00	7.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	29.50	7.00	0.00	0.00	29.50	0.00
Art. 6 Com. 3a	Sviluppo della ricerca nel settore della luce di struttura dei laseratori di Trieste e Grenoble - VEDI NOTA 2	197.50	TOT	197.50	36.50	80.00	74.00	7.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	29.50	7.00	0.00	0.00	29.50	0.00
Art. 6 Com. 3b	Osservatori astronomici e astrofisici	40.00	RIC 7526	40.00	16.00	8.00	8.00	8.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	8.00	16.00	0.00	0.00	-8.00	0.00
**	TOTALE LEGGE E SUC. RIFINANZ.	340.92	**	340.92	110.92	103.00	97.00	30.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	66.71	45.21	0.00	0.00	21.50	0.00
L. 579/1996	PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER IL SERVIZIO DI TRAPIANTO DEI DETENUTI E PER L'ACCELERAZIONE DELLE MODALITA' DI CONCLUSIONE DEGLI AFFARI RELATIVI ALL'EDIFICI GIUDIZIARI IN SICILIA E CALABRIA	61.00	LUPP 8624	61.00	54.00	27.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	-27.00	0.00	7.00	0.00	-27.00	47.00
Art. 2 Com. 2	Predisposizione di autorimesse e di strutture per l'alloggiamento	61.00	LUPP 8624	61.00	54.00	27.00	0.00	0.00	0.00	MEI 1997 AL 1997	0.00	-27.00	0.00	7.00	0.00	-27.00	47.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROSPEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO Oltre : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	1528.00	**	1528.00	7.00 202.00 97.00 97.00 1125.00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	7.00
L. 196/1997	NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE										
Art. 25 Com. 1	Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro	1500.00	TES 9013	1500.00	.00 1000.00 300.00 .00 200.00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
L. 203/1997	INTERVENTI STRAGORDINARI DEL RIFINANZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA A TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE										
Art. 1 Com. 9		200.00	8900 7553	200.00	.00 20.00 20.00 20.00 120.00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
L. 261/1997	RIFINANZIAMENTO LEGGE A SOSTEGNO DELLE INDUSTRIE CARTIERISTICHE E APPARECCHIERE										
Art. 4 Com. 1	Ricapitalizzazione delle Finanziarie - Contieri Novelli Italiani S.p.A. (la. in liquid. di 15 mld del '97 e 20 mld del '98)	525.00	TES 8016	525.00	15.00 35.00 35.00 405.00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 5 Com. 6	Versamento al fondo centrale di garanzia per il credito mensile (la. in liquid. decennale di 20 mld dal 1998)	200.00	TES 7639	200.00	.00 20.00 20.00 20.00 120.00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFINANZ.	725.00	**	725.00	15.00 55.00 55.00 425.00	120.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
L. 266/1997	INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA										
Art. 16 Com. 1	Istituzione fondo nazionale per cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo	100.00	IND 8050	100.00	.00 50.00 50.00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 5	Istituzione dell'Istituto	5.00	RIC	5.00	.00 2.00 3.00 .00 .00	.00 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILIZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO Q. TRE : RIFERITO	STORNI	IMPEGNI PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STABILIZI
Con. 4	nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna		7534	:		: AL 1997	.00	.00	.00	.00
	** TOTALE LEGGE E SUCC. RIFORMAZ.	105.00	**	105.00 :	.00 52.00 53.00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00
L. 270/1997	PILANO DEGLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERICOLI GIGLIARI PELLERINAGGI IN LOCALITA' AL DI FUORI DEL LAZIO									
Art. 3 Con. 1		2000.00	7902	2000.00 :	.00 1200.00 800.00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00
L. 449/1997	MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA									
Art. 1 Con. 1	Approvato dello Stato al capitale sociale dell'Ente Poste Italiane	3000.00	IES 8524	3000.00 :	.00 .00 1000.00 1000.00 1000.00	: NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00
L. 462/1997	INTERVENTI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'ATTREZZAZIONE E DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA									
Art. 1 Con. 1a	Potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'amministrazione della giustizia	22.00	GIUS 8600 GIUS 8601 TOT	7.00 : 15.00 : 22.00 :	.00 7.00 .00 .00 .00 .00 15.00 .00 .00 .00 .00 22.00 .00 .00 .00	: NEL 1997 : AL 1997 : NEL 1997 : AL 1997	.00	.00	.00	.00

STIPENDI PROMEDIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANDARD	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1997	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1998	1999	2000	2001	PERIODO C.F.E.	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI FINANZ.	RESIDUI STANDARD
F.I.O.	PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESSEGUIBILI														
A)	Progetti immediamenti eseguibili di competenza regionale														
	Art.21 comma 1 e 5 della L.130/1993 (Legge finanziaria 1993: Autorizzazione spesa per finanziamento di Progetti pronti di competenza regionale)	1340.64	811 7090	1340.64	1340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Art.37 comma 1 e 3 della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Progetti immediamenti eseguibili) rifinanzia L.130/1993 art.21 comma 1 e 5	1262.12	811 7090	1262.12	1262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Art.12 comma 1 e 2 della L.857/1994 (Legge finanziaria 1995: Progetti immediamenti eseguibili) rifinanzia L.130/1993 art.21 comma 1 e 5	1962.77	811 7090	1962.77	1962.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Art.14 comma 1 e 3 della L.41/1996 (Legge finanziaria 1996: Progetti immediamenti eseguibili) rifinanzia L.130/1993 art.21 comma 1 e 5	3008.76	811 7090	3008.76	3008.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Art.17 comma 31 della L.67/1998 (Legge finanziaria 1998: Progetti immediamenti eseguibili) rifinanzia L.130/1993 art.21 comma 1 e 5	2170.96	811 7090	2170.96	2170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Art.5 comma 1 della L.539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994: Progetti immediamenti eseguibili) rifinanzia L.67/1998 art.17 comma 31	232.32	811 7090	232.32	232.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Art.5 comma 1 della L.726/1994 (Legge bilancio 1995: Progetti immediamenti eseguibili) rifinanzia L.67/1998 art.17 comma 31	66.10	811 7090	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	Art.5 comma 1 della L.551/1995 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1998: Progetti immediamenti eseguibili) rifinanzia L.67/1998 art.17 comma 31	212.61	811 7090	212.61	212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOL.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO CUI RIF. : A. 1997	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STRANZ. TO
	Art. 5 comma 1 della L. 664/1996 (Legge di bilancio 1997: Progetti investimenti esecutivi) riforma L. 67/1998 art. 17 comma 31	28.47	BIL 7050	28.47	28.47	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Storno della L. 64/1996 art. 1 comma 1 cap. 02.0-9012 alla L. 67/1998 art. 17 comma 31		BIL 7050				326.00				
	TOTALE AMMINISTRAZIONI RESIDUALI	11184.75	BIL 7050	11184.75	11184.75	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	31.59	19.94	31.59	23.06
							326.00	11837.97	23.35	31.59	11.84
	8) Progetti immediatamente esecutivi di competenza di Amministrazioni Centrali										
	Art. 21 comma 1 e 5a della L. 130/1993 (Legge finanziaria 1993: Sopla, studi, studi avanzati, Università di Catania (Clinica Chirurgica))	116.71	RIC 7307	116.71	116.71	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 73/1993 (Legge finanziaria 1994: Università di L'Aquila, Napoli, Parma, Vittorio, Roma (Sapienza Politecnico), Milano) riforma L. 130/1993 art. 21 comma 1 e 5a	176.86	RIC 7307	176.86	176.86	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art. 12 comma 1 e 2a della L. 887/1994 (Legge finanziaria 1995: Univ. Cagliari - Univ. Studi della Calabria - Univ. CE Consolid. e rest. Palazzo Cagliari - Napoli - Univ. PV) riforma L. 130/1993 art. 21 comma 1 e 5a	149.60	RIC 7307	149.60	149.60	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art. 14 comma 1 e 3a della L. 41/1996 (Legge finanziaria 1996: Politecnico Torino ed altri) riforma L. 130/1993 art. 21 comma 1 e 5a	630.06	RIC 7307	630.06	630.06	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art. 17 comma 3in della L. 67/1998 (Legge finanziaria 1998: Università di Bari, Chieti, Messina, Napoli, Calabria, Cagliari - ECUROE e Istituto elett. Nazion. Galileo Ferraris) riforma L. 130/1993 art. 21 comma 1 e 5a	413.37	RIC 7307	413.37	413.37	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI ACQUEDOTTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	AMM. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA							PERIODO RIPIEGATO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO
				AL 1987	AL 1988	AL 1989	AL 1990	AL 1991	AL 1992	AL 1993						
	Art.17 comma 2B della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988) Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - EDIBOE e Istituto elettr. nazione, Gallio Ferraris) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 3in	5.06	7307	5.06	5.06	5.06	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.20 comma 1 della L.539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994); Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - EDIBOE e Istituto elettr. nazione, Gallio Ferraris) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 3in	26.24	7307	26.24	26.24	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.21 comma 1 della L.726/1994 (Legge bilancio 1995; Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - EDIBOE e Istituto elettr. nazione, Gallio Ferraris) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 3in	7.61	7307	7.61	7.61	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.21 comma 1b della L.551/1995 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio plurennale per il triennio 1996-1998; Università di Bari, Chieti, Messina, Reggio Calabria, Cagliari - EDIBOE e Istituto elettr. nazione, Gallio Ferraris) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 3in	1.20	7307	1.20	1.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO	RIC 7307	1526.71	1526.71	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.20	1526.71	5.20	.00	-1.20
	Art.21 comma 1 e 5b della L.130/1993 (Legge finanziaria 1993; Costituzione nuova ditta "Porto Riso" - Bissotto ditta "Porto Augusto" e costo di Ostia e Torvaianica)	138.20	7332	138.20	138.20	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	138.04	.01	.00	.00
	Art.21 comma 1 e 5d della L.130/1993 (Legge finanziaria 1993; Sistemazione Idraulica fiume Gela)	22.08	7751	22.08	22.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	22.08	.01	.00	.00
	Art.21 comma 1 e 5e della L.130/1993 (Legge finanziaria 1993; Sistemazione Idraulica fiume Dittaino)	48.73	7752	48.73	48.73	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20.03	.00	.00	.00

ESTERI ACQUISIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMAZIATO	AVV. CAPITOLI	IMPORTO CAPITOLI	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 AL 1998 AL 1999 AL 2000 AL 2001 O.TRE.	PERIODO RILEVATO	STORI	DIFFICI	PAGAMENTI ECONOMICI FORNIZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
	Art.10 comma 1° della L.654/1956 (Legge di bilancio 1957: Sistemazione idraulica fiume Quilino) rifinanzia L.130/1953 art.21 comma 1 e 5e	0.39	LUPP 7752	— .39 ; — .39 ;	— .00 — .00 — .00 — .00 — .00 ;	AL 1997	— .00	— .00	— .00	— .02	— .00
	TOTALE CAPITULO	48.73	LUPP 7752	48.12 ;	— .00 — .00 — .00 — .00 — .00 ;	NEL 1997 AL 1997	— .00	48.96	44.61	— .00	— .00
	Art.21 comma 1 e 5f della L.130/1953 (Legge finanziaria 1953; Accorciamento Carabiniere I for di Quinto)	58.62	LUPP 8408	58.62 ;	— .00 — .00 — .00 — .00 — .00 ;	AL 1997	— .00	— .00	— .00	— .00	— .00
	Art.14 comma 1 e 3n della L.41/1956 (Legge finanziaria 1956; Completamento Insediamenti Arma dei Carabinieri Viale Tor di Quinto - III lotto) rifinanzia L.130/1953 art.21 comma 1 e 5f	63.61	LUPP 8408	63.61 ;	— .00 — .00 — .00 — .00 — .00 ;	AL 1997	— .00	— .00	— .00	— .00	— .00
	Art.10 comma la della L.726/1994 (Legge bilancio 1995; Accorciamento Carabinieri Tor di Quinto) rifinanzia L.130/1953 art.21 comma 1 e 5f	6.03	LUPP 8408	6.03 ;	— .00 — .00 — .00 — .00 — .00 ;	AL 1997	— .00	— .00	— .00	— .00	— .00
	TOTALE CAPITULO	128.26	LUPP 8408	128.26 ;	— .00 — .00 — .00 — .00 — .00 ;	NEL 1997 AL 1997	— .00	127.96	124.76	— .00	— .00
	Art.21 comma 1 e 5g della L.130/1953 (Legge finanziaria 1953; Ristrutturazione Cassena Piave In Roma)	38.13	LUPP 9409	38.13 ;	— .00 — .00 — .00 — .00 — .00 ;	AL 1997	— .00	— .00	— .00	— .00	— .00
	Art.14 comma 1 e 3n della L.41/1956 (Legge finanziaria 1956; Ristrutturazione Cassena Piave - Comando Generale Guardia di Finanza) rifinanzia L.130/1953 art.21 comma 1 e 5g	40.91	LUPP 9409	40.91 ;	— .00 — .00 — .00 — .00 — .00 ;	AL 1997	— .00	— .00	— .00	— .00	— .00
	TOTALE CAPITULO	79.04	LUPP 9409	79.04 ;	— .00 — .00 — .00 — .00 — .00 ;	NEL 1997 AL 1997	— .00	79.04	79.04	— .00	— .00
	Art.21 comma 1 e 5n della L.130/1953 (Legge finanziaria 1953; Costruzione edificio per apparecchiature MM - Politecnico Umberto I di Roma)	8.00	LUPP 9410	8.00 ;	— .00 — .00 — .00 — .00 — .00 ;	AL 1997	— .00	— .00	— .00	— .00	— .00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORNI	PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STATALI
					1997 1998 1999 2000 2001	OLIRE				
	Art. 14, comma 1 e 3a della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986: completamento e integrazione della struttura al servizio R.M.N. I. Clinica Medica Università di Roma) rifinanzia L. 130/1983 art. 21 comma 1 e 5n	12.00	LIPP 8410	12.00 ; 12.00 ;	.00 .00 .00 .00 .00	.00 ;				
	Art. 10 comma 1g della L. 654/1996 (Legge di bilancio 1997: costruzione edificio per apparecchiature RM - Policlinico Umberto I di Roma) rifinanzia L. 130/1983 art. 21 comma 1 e 5n	1.72	LIPP 8410	1.72 ; 1.72 ;	.00 .00 .00 .00 .00	.00 ;				
	TOTALE CAPITOLO			21.72 ;	.00 .00 .00 .00 .00	.00 ;				
	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Restauro Castelli della Urquiana - Restauro e recupero funzionale teatri storici Marche e Veneto (mid. 5,4 da altre fonti))	79.10	BLOC 8014	79.10 ; 79.10 ;	.00 .00 .00 .00 .00	.00 ;				
	Art. 21 comma 1 e 5n della L. 130/1983 (Legge finanziaria 1983: Nuove sedi Museo Romano e di Pompei)	78.10	BLOC 8015	78.10 ; 78.10 ;	.00 .00 .00 .00 .00	.00 ;				
	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Opere di restauro corso e della del Po)	77.44	LIPP 7736	77.44 ; 77.44 ;	.00 .00 .00 .00 .00	.00 ;				
	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984: Polo 7 porto comma 15 - Bacchina porto Rosaga (Marittima) - Bacino port. 66 Voltri - Borsara porto LI - Porto VE (revoc.))	295.36	LIPP 7533	295.36 ; 295.36 ;	.00 .00 .00 .00 .00	.00 ;				
	Art. 0 comma 000 della L. 416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992: Polo 7 porto comma 15 - Bacchina porto Rosaga (Marittima) - Bacino port. 66 Voltri - Borsara porto LI - Porto VE (revoc.)) rifinanzia L. 730/1983 art. 37 comma 1 e 3a	25.00	LIPP 7533	25.00 ; 25.00 ;	.00 .00 .00 .00 .00	.00 ;				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AL 1997	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANZIO	
	Art.10 comma 1b della L.539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994: Moio 7 porto comma 15 - Bacchiva porto Rosseg (Nafalcone) - Bacino port. 25 Voltri - Darsena porto LI - Porto ME (revoc.) rifinanzia L.730/1993 art.37 comma 1 e 3e	-60.14	LUPP 7533	-60.14	-60.14	.00 .00 .00 .00 .00 .00							
	Storno alla L.236/1993 art.3 comma 4 cap. 09.0-7754 dalla L.730/1993 art.37 comma 1 e 3e - Cfr. D.M. Tesoro N. 179/67 del 1 1993		LUPP 7533				NEL 1993	-15					
	TOTALE CAPITOLO		LUPP 7533	260.22	260.22	.00 .00 .00 .00 .00 .00	NEL 1997 AL 1997	.00 -15	.00 230.01	.00 206.22	.00 31.06	-3.97 19.32	-10.48 4.47
	Art.37 comma 1 e 3f della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Istituto Nazionale Ricerca Tumori Milano)	34.70	LUPP 8414	34.70	34.70	.00 .00 .00 .00 .00 .00							
	Art.10 comma 1b della L.664/1996 (Legge di bilancio 1997: Istituto Nazionale Ricerca Tumori Milano) Rifinanzia L.730/1993 art.37 comma 1 e 3f	8.83	LUPP 8414	8.83	8.83	.00 .00 .00 .00 .00 .00							
	TOTALE CAPITOLO		LUPP 8414	43.53	43.53	.00 .00 .00 .00 .00 .00	NEL 1997 AL 1997	.00 -15	2.76 31.53	2.39 21.83	.00 5.93	.00 9.70	6.07 6.07
	Art.37 comma 1 e 3g della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Sistemazione idraulica Torrente Verrino)	28.66	LUPP 7737	28.66	28.66	.00 .00 .00 .00 .00 .00	NEL 1997 AL 1997	.00 -15	.00 28.66	.00 27.26	.00 1.40	.00 1.40	.00 1.40
	Art.37 comma 1 e 3h della L.730/1993 (Legge finanziaria 1994: Restauro e recupero Palazzo Carignano)	27.83	LUPP 8415	27.83	27.83	.00 .00 .00 .00 .00 .00							
	Art.1 comma 1 della L.152041/1994 (D. M. 152041:) rifinanzia L.730/1993 art.37 comma 1 e 3h	0.57	LUPP 8415	.57	.57	.00 .00 .00 .00 .00 .00							
	Storno alla L.236/1993 art.3 comma 4 cap. 09.0-7754 dalla L.730/1993 art.37 comma 1 e 3h		LUPP 8415				NEL 1993	-4.00					
	TOTALE CAPITOLO		LUPP 8415	28.40	28.40	.00 .00 .00 .00 .00 .00	NEL 1997 AL 1997	.00 -4.00	.00 21.46	.00 21.06	.00 2.94	.00 41	.00 41

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI FONDEMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				PERIODO C. INC. : RISPETTO	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMIE PREVEN.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
					1997	1998	1999	2000						
	Art. 37 comma 1 e 31 della L. 730/1993 (Legge finanziaria 1994: Ristrutturazione centro storico di Bari)	15.00	LIPP 8416	15.00	15.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
									MEI 1997 AL 1997				.00	1.10
	Art. 37 comma 1 e 31 della L. 730/1993 (Legge finanziaria 1994: Salvaguardia acque alte veneziane)	75.00	LIPP 7758	75.00	75.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
									MEI 1997 AL 1997				.00	.00
	Art. 37 comma 1 e 31 della L. 730/1993 (Legge finanziaria 1994: Completamento porto di Pozzallo)	106.24	PCOM 7533	106.24	106.24	.00	.00	.00	.00	.00	75.00	74.95	.00	.00
									MEI 1997 AL 1997				.00	.00
	Art. 37 comma 1 e 31 della L. 730/1993 (Legge finanziaria 1994: Protes (3 aerei 622) - Eliprotex (3 elicotteri OHV))	163.00	PCOM 7581	163.00	163.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
									MEI 1997 AL 1997				.00	.00
	Art. 12 comma 1 e 2n della L. 887/1994 (Legge finanziaria 1995: Sistema a.d.t. di pronto intervento SAPI - Progetto Argo - Sistema abilitativo modulare CPIFER) rifinanzia L. 730/1993 art. 37 comma 1 e 3n	84.67	PCOM 7581	84.67	84.67	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
									MEI 1997 AL 1997				.00	.00
	Art. 14 comma 1 e 3s della L. 41/1996 (Legge finanziaria 1996: Protes 68 (aerei antincendio)) rifinanzia L. 730/1993 art. 37 comma 1 e 3n	104.21	PCOM 7581	104.21	104.21	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
									MEI 1997 AL 1997				.00	.00
	Art. 17 comma 31a della L. 67/1988 (Legge finanziaria 1988: Sist. abilit. pronto intervento: SAPI - SAURA - Protes 88 (2 elicotteri- OHV e 5 set parti ricambio elicotteri)) rifinanzia L. 730/1993 art. 37 comma 1 e 3n	89.25	PCOM 7581	89.25	89.25	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
									MEI 1997 AL 1997				.00	.00
	Art. 2 comma 1a della L. 539/1993 (Bilancio di previsione anno finanziario 1994: Sist. abilit. pronto intervento: SAPI - SAURA - Protes 88 (2 elicotteri OHV e 5 set parti ricambio elicotteri)) rifinanzia L. 67/1988 art. 17 comma 31a	0.43	PCOM 7581	0.43	0.43	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
									MEI 1997 AL 1997				.00	.00
	Art. 2 comma 1 della L. 726/1994 (Legge Bilancio 1995: Sist. abilit. pronto intervento: SAPI - SAURA - Protes 88 (2 elicotteri- OHV e 5 set parti ricambio	0.17	PCOM 7581	0.17	0.17	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
									MEI 1997 AL 1997				.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA				STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRANIERI
				AL 1997	1998	1999	2000					
	elicotteri)) rifinanzia L. 67/1988 art. 17 comma 3/a			441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	441.73	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CAPITULO			441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	441.73	0.00	0.00	0.00
	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984; Ist. Naz. Fisica Nucleare; complet. laboratorio acceleratori a superconduttività applicata Milano; laboratorio Sud-Catania) - (ESMURTO)			441.73	0.00	0.00	0.00	0.00	441.73	0.00	0.00	0.00
	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984; Ferrovie Quaresima; completamento raddoppio Furigrotta-Pozzuoli)	38.50	TRAS 7300	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00
	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984; Linea ferroviaria Nocera - S. Pietro)	120.00	TES 7794	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984; Ammodernamento ferrovie Roma-Lido)	48.89	TRAS 7301	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984; Qualificazione ferrovia Nord-Milano - Bovisio-Saronno)	253.93	TRAS 7302	253.93	0.00	0.00	0.00	0.00	253.93	0.00	0.00	0.00
	Art. 37 comma 1 e 3a della L. 730/1983 (Legge finanziaria 1984; Avviamento costruzione aeroporto Pisa)	20.77	TRAS 7308	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00
	Art. 11 comma 1 della L. 664/1996 (Legge di Bilancio 1997; Avviamento costruzione aeroporto Pisa); rifinanzia L. 730/1983 art. 37 comma 1 e 3a	1.96	TRAS 7308	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CAPITULO			22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00
	Art. 12 comma 1 e 2a della L. 887/1984 (Legge finanziaria 1985; Deriv. acque Irr. Adia - Opera presa del lago - Ristr. Irr. di Oranto - Canale Emiliano Rom. (XVI lotto) - Ann. Imp. Irr. Nocera)	113.36	MF 8120	113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	113.36	0.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

STIPENDI PROCESSIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMABILE	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1987 1988 1989 2000 2001	PERIODO C.F.R. RIFERITO	STORNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERIZIA	RESIDUI - RESIDUI PROPRI - STANTE TO
Art. 14 comma 1 e 3b della L. 41/1996 (Legge finanziaria 1996); Derivazione acque scopo irriguo Adige, ecc.) rifinanzia L. 887/1984 art. 12 comma 1 e 2a		132.75	MVF 8120	132.75 ;	132.75 .00 .00 .00 .00 .00	:			
Art. 17 comma 31f della L. 57/1988 (Legge finanziaria 1988); Consorzio bonifica Villorbi Collegno, basso Esaro e Tarsia sul Po (CS) - Distr. Vini riardino fond. distr. 1.2 (A) rifinanzia L. 887/1984 art. 12 comma 1 e 2a		61.28	MVF 8120	61.28 ;	61.28 .00 .00 .00 .00 .00	:			
Art. 5 comma 2a della L. 501/1992 (Bilancio di previsione anno finanziario 1993; Deriv. acque irr. Adige - Quere presa Adige - Ristr. irr. da Ofanto - Canale Emiliano Rom. (XVI lotto) - Ana. Imp. irr. Muone) rifinanzia L. 887/1984 art. 12 comma 1 e 2a		14.55	MVF 8120	14.55 ;	14.55 .00 .00 .00 .00 .00	:			
Art. 21 comma la della L. 726/1994 (Legge bilancio 1995; Deriv. acque irr. Adige - Quere presa Adige - Ristr. irr. da Ofanto - Canale Emiliano Rom. (XVI lotto) - Ana. Imp. irr. Muone) rifinanzia L. 887/1984 art. 12 comma 1 e 2a		2.24	MVF 8120	2.24 ;	2.24 .00 .00 .00 .00 .00	:			
Art. 14 comma 1v della L. 564/1996 (Legge di bilancio 1997; Deriv. acque irr. Adige - Quere presa Adige - Ristr. irr. da Ofanto - Canale Emiliano Rom. (XVI lotto) - Ana. Imp. irr. Muone) rifinanzia L. 887/1984 art. 12 comma 1 e 2a		30.69	MVF 8120	30.69 ;	30.69 .00 .00 .00 .00 .00	:			
Storno dalla L. 64/1995 art. 1 comma 1 cap. 02.10-9012 alla L. 887/1984 art. 12 comma 1 e 2a - Cfr. D.M. 149834/96 Ministero del Tesoro			MVF 8120	:		:	NEL 1996 16.55		
TOTALE CAPITULO			MVF 8120	354.87 ;	354.87 .00 .00 .00 .00 .00	:	NEL 1997 14.14 NEL 1997 16.55 AL 1997 347.87	64 6.58 3.63 15.33 9.87 9.97	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1997 1998 1999 2000 2001 Q.TRE	PERIODO RIFERITO	STORNI	DIFFERENTI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZI.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
Art.12 comma 1 e 2a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Completamento calata Arona e sorgente Fornelli nel porto di La Spezia (IV lotto))		50.88	U.P.P. 7534	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.12 comma 1 e 2a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Completamento terminali contenitori ed accosti Ro-Ro a Capo Vado)		63.74	U.P.P. 7535	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.12 comma 1 e 2a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Ristrutturazione il braccio molo foraneo del porto di Bari con piazzale operativo)		21.00	U.P.P. 7536	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.12 comma 1 e 2a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Istituti universitari ed unità ospedaliere (l'imp. iniz. di 35 mld. e' aumentato di 17.59 mld))		52.59	U.P.P. 8420	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.12 comma 1 e 2a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Scuola per 1500 allievi sottufficiali della Guardia di Finanza - L'Aquila)		54.50	U.P.P. 8421	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.12 comma 1 e 2a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Servizio Nazionale di Posta Elettronica)		20.00	T.E.S. 4482	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.14 comma 1 e 3a della L.417/1985 (Legge finanziaria 1986: Serv. Naz. Posta Elettronica (1) finanziamento di 94.35 mld. e stato incrementato di 10 mld. con D.M. rifinanzia del 12.7.91)		104.35	T.E.S. 4482	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Art.3 comma in della L.551/1995 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1998: Servizio Nazionale di Posta Elettronica) rifinanzia L.887/1984 art.12 comma 1 e 2a		504.00	T.E.S. 4482	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE CAPITOLO				628.35	628.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTERI FINANZIAMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	ANAL. CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 1998 1999 2000 2001	PERIODO RIFERITO ALTRE	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STANZIATO
	Art.12 comma 1 e 2a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Porto Commerciale di Augusta)	43.00	PCOM 7831	43.00	43.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.2 comma 1a della L.726/1994 (Legge bilancio 1995: Porto commerciale di Augusta) r.r. finanziaria L.887/1984 art.12 comma 1 e 2a	0.26	PCOM 7831	.26	.26	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.2 comma 1b della L.654/1996 (Legge di bilancio 1997: Porto commerciale di Augusta) r.r. finanziaria L.887/1984 art.12 comma 1 e 2a	0.06	PCOM 7831	.06	.06	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO		PCOM 7831	43.32	43.32	.00	.00	.00	.00	.94	1.63
	Art.12 comma 1 e 2a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Area di ricerca CNR di Frascati)	38.36	RIC 7505	38.36	38.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.786 0 comma 7 della L.550/1996 (Legge Finanziaria 1996: Area di ricerca CNR di Frascati) r.r. finanziaria L.887/1984 art.12 comma 1 e 2a	3.00	RIC 7505	3.00	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLO		RIC 7505	42.16	42.16	.00	.00	.00	.00	2.11	2.11
	Art.12 comma 1 e 2a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Nuova sede istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie)	35.00	SMI 8051	35.00	35.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.12 comma 1 e 2a della L.887/1984 (Legge finanziaria 1985: Circondaria e Canale (int.r.r.) - Crotone (tratto città) - SP4 (10 elettroreni) - Pot. ferr. 10-Aeroporto Cassale)	84.50	TRAS 7303	84.50	84.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTERI PROGREDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO RIFERITO	STORI	PAGAMENTI ECONOMICI PRESENZ.	RESTITUI PROPRI	RESTITUI STRANZO
					AL 1987	AL 1986	AL 1985	AL 1984	AL 1983	AL 1982
Art. 19 comma 1 e 3 della L. 726/1994 (Legge finanziaria 1995; n. 24) progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (cfr. delibera Cipe 12 maggio 1993) rifinanzia L. 41/1986 art. 14 comma 1 e 3.		3.50	BUC 8029	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 19 comma 1 e 3 della L. 551/1995 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e Bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997; n. 24) progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (cfr. delibera Cipe 12 maggio 1993) rifinanzia L. 41/1986 art. 14 comma 1 e 3.		33.79	BUC 8029	33.79	33.79	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 19 comma 1 e 3 della L. 664/1996 (Legge finanziaria 1997; n. 24) progetti Ministero Beni Culturali e Ambientali (cfr. delibera Cipe 12 maggio 1993) rifinanzia L. 41/1986 art. 14 comma 1 e 3.		11.14	BUC 8029	11.14	11.14	.00	.00	.00	.00	.00
Sporco dalla L. 64/1996 art. 1 comma 1 cap. 02.0.0012 alla L. 41/1986 art. 14 comma 1 e 3. Cir. D.A. 16834/96 Ministero del Tesoro			BUC 8029							
TOTALE CAPITOLO										
Art. 14 comma 1 e 3f della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986; Costruzione caserma Polizia fuori l'aeroporto di Fiumicino - Roma)		48.08	LUPP 8431	48.08	48.08	.00	.00	.00	.00	.00
Art. 10 comma 11 della L. 664/1996 (Legge finanziaria 1997; Costruzione caserma Polizia fuori l'aeroporto di Fiumicino - Roma) rifinanzia L. 41/1986 art. 14 comma 1 e 3f		0.18	LUPP 8431	.18	.18	.00	.00	.00	.00	.00
TOTALE CAPITOLO										
Art. 14 comma 1 e 3g della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986; Sistemazione Heros) lo		15.36	LUPP 7743	15.36	15.36	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTRATTO PROVA BILANCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	AVAL CAP.	IMPORTO CAPITULO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA AL 1997 AL 1998 AL 1999 AL 2000 AL 2001 AL TRE	PERIODO RIPIUTO	STORICI	PAGAMENTI ECONOMIA PUBBLICA	RESIDUI PUBBL.	RESIDUI STATO	
	Art.14 comma 1 e 31 della L.41/1966 (Legge finanziaria 1966) Sistemazione alveo ed argini delle anse di Corbola e Bottrighe)	25.09	LUPP 7747	25.09	25.09	.00 .00 .00 .00 .00 .00	MEL 1997 AL 1997	.00 .00	44 22.63	1.14 2.29	.00 .00
	Art.14 comma 1 e 31 della L.41/1966 (Legge finanziaria 1966) Sistemazione idraulica torrente Sarnento (tra ponte ss.92 e S.Giorgio Lucano))	28.22	LUPP 7744	28.22	28.22	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.5 comma 2 della L.502/1992 (Bilancio di previsione anno finanziario 1993) Sistemazione idraulica torrente Sarnento (tra ponte ss.92 e S.Giorgio Lucano)) rifinanzia L.41/1966 art.14 comma 1 e 31	12.04	LUPP 7744	12.04	12.04	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.10 comma 10 della L.726/1994 (Legge bilancio 1995) Sistemazione idraulica torrente Sarnento (tra ponte ss.92 e S.Giorgio Lucano)) rifinanzia L.41/1966 art.14 comma 1 e 31	4.14	LUPP 7744	4.14	4.14	.00 .00 .00 .00 .00 .00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITULO			44.40	44.40	.00 .00 .00 .00 .00 .00	MEL 1997 AL 1997	.00 43.08	1.71	.00	-1.71
	Art.14 comma 1 e 31 della L.41/1966 (Legge finanziaria 1966) Modificazione affluente Sacco - Argini e protezione insediamenti produttivi valle del Sacco e abitato di Cocciano)	23.50	LUPP 7742	23.50	23.50	.00 .00 .00 .00 .00 .00	MEL 1997 AL 1997	.00 22.50	.00 22.71	.79 .00	.00 .00
	Art.14 comma 1 e 31 della L.41/1966 (Legge finanziaria 1966) Opere di difesa affluenti emiliani del Po: Parma, Enza, Crostolo, Panaro - Sonda della darsena del porto di Livorno)	86.88	LUPP 7745	86.88	86.88	.00 .00 .00 .00 .00 .00	MEL 1997 AL 1997	.00 86.88	.00 86.55	.00 1.28	.00 .05
	Art.14 comma 1 e 30 della L.41/1966 (Legge finanziaria 1966) Sistemazione e difese argini fiume Livorno nei comuni di Carrile e S.Stino di Livorno (VE))	38.45	LUPP 7746	38.45	38.45	.00 .00 .00 .00 .00 .00	MEL 1997 AL 1997	.00 38.45	.00 38.45	.00 .00	.00 .00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. C/P.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA 1988 1989 2000	PERIODO C/INE. RIFERITO	STORI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STRANZ.
	Art. 14 comma 1 e 3a della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986): Apertura complesso dentistico e sede clinica odontoiatrica universitaria ospedale S. Bartolomeo - Genova	12.40	RIC 8441	12.40	12.40	0.00	ML 1987	0.00	61	0.00	0.00
	Art. 14 comma 1 e 3a della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986): Area di Fidenza CRI di Bologna	39.90	RIC 7512	39.90	39.90	0.00	ML 1987	0.00	11.25	0.00	0.00
	Art. 21 comma 1c della L. 551/1985 (81) articolo di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988: Area di Fidenza CRI di Bologna) riforma L. 41/1986 art. 14 comma 1 e 3a	2.17	RIC 7512	2.17	2.17	0.00	ML 1987	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CAPITULO			42.07	42.07	0.00	ML 1987	0.00	2.17	0.00	-2.17
	Art. 14 comma 1 e 3a della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986): Ospedale oncologico Nuovo S. Andrea	41.65	SAH 8052	41.65	41.65	0.00	ML 1987	0.00	39.90	0.00	0.00
	Art. 17 comma 31g della L. 67/1988 (Legge finanziaria 1988): Ospedale oncologico Nuovo S. Andrea - I e II gruppo) riforma L. 41/1986 art. 14 comma 1 e 3a	35.00	SAH 8052	35.00	35.00	0.00	ML 1987	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art. 17 comma 1 della L. 539/1993 (81) articolo di previsione anno finanziario 1994: Ospedale oncologico Nuovo S. Andrea - I e II gruppo) riforma L. 67/1988 art. 17 comma 31g	3.21	SAH 8052	3.21	3.21	0.00	ML 1987	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALE CAPITULO			79.86	79.86	0.00	ML 1987	0.00	79.86	0.00	0.00
	Art. 14 comma 1 e 3a della L. 41/1986 (Legge finanziaria 1986): Realizzazione centro biotecnologia avanzata I.S.T. - Genova	35.87	SAH 8053	35.87	35.87	0.00	ML 1987	0.00	0.00	0.00	0.00
	Art. 17 comma 31h della L. 67/1988 (Legge finanziaria 1988): Centro biotecnologico dell'I.S.T. avanzata di Genova) riforma L. 41/1986 art. 14 comma 1 e 3a	25.21	SAH 8053	25.21	25.21	0.00	ML 1987	0.00	0.00	0.00	0.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STABILITO	AVV. CAP.	IMPORTO CAPITOLLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	PERIODO O.D.R.	STORNI	IMPEGNI	PAGAMENTI ECONOMICI PERENZ.	RESIDUI FIDUCIARI	RESIDUI STABILITI
					1997	1998	1999	2000	2001		
	Art.18 comma 1 della L.726/1994 (Legge bilancio 1995: Centro bionologico dell'U.S.I. di Genova) riforma L.67/1988 art.17 comma 3b	7.00	8053	7.00	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLLO			68.08	68.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.14 comma 1 e 3 della L.41/1986 (Legge finanziaria 1986: Aerostrazione passeggeri servizio Borgo Panigale - Bologna)	27.38	7512	27.38	27.38	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.17 comma 2b della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Aerostrazione passeggeri servizio Borgo Panigale - Bologna) riforma L.41/1986 art.14 comma 1 e 3	5.78	7512	5.78	5.78	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLLO			33.16	33.16	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.17 comma 31b della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988: Cassina Polizia di Stato e Polizia Stradale - Catanzaro)	24.65	8442	24.65	24.65	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.10 comma 0 della L.416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992: Cassina Polizia di Stato e Polizia Stradale - Catanzaro) riforma L.67/1988 art.17 comma 31b	14.00	8442	14.00	14.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Art.5 comma 2b della L.501/1992 (Bilancio di previsione anno finanziario 1993: Cassina Polizia di Stato e Polizia Stradale - Catanzaro) riforma L.67/1988 art.17 comma 31b	4.01	8442	4.01	4.01	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE CAPITOLLO			42.66	42.66	.00	.00	.00	.00	.00	.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ESTREMI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STIMATO	ANAL. CAP.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						PERIODO RIFERITO	STORI	IMPREVI PAGAMENTI ECONOMIE PERENZ.	RESIDUI PROPRI	RESIDUI STRAN. TO
				AL 1987	1988	1989	2000	2001	OLTRE					
	Art.17 comma 3/c della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988; Porto di Napoli; nolo F.Giulia levante e calata Granillo) (ristrutturazione ed ampliamento banchine))	15.43	LPP 7539	15.43	15.43	.00	.00	.00	.00	.				
	Art.0 comma 00 della L.416/1991 (Legge di bilancio per l'anno finanziario 1992; Porto di Napoli; nolo F.Giulia levante e calata Granillo) (ristrutturazione ed ampliamento banchine)) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 3/c	3.19	LPP 7539	3.19	3.19	.00	.00	.00	.00	.				
	TOTALE CAPITOLO		LPP 7539	18.62	18.62	.00	.00	.00	.00	MEL 1987 AL 1997	.00	18.62	19.00	3.96
	Art.17 comma 3/d della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988; Uffici finanziari provinciali - Cosenza)	28.60	LPP 8443	28.60	28.60	.00	.00	.00	.00	.				
	Art.5 comma 2c della L.501/1992 (Bilancio di previsione anno finanziario 1993; Uffici finanziari provinciali - Cosenza) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 3/d	5.27	LPP 8443	5.27	5.27	.00	.00	.00	.00	.				
	TOTALE CAPITOLO		LPP 8443	33.87	33.87	.00	.00	.00	.00	MEL 1997 AL 1997	.00	33.87	26.90	.74
	Art.17 comma 3/a della L.67/1988 (Legge finanziaria 1988; Ristrutturazione ex ospedale psichiatrico per Scuola Allievi Carabinieri - Reggio Calabria)	50.00	DIF 8200	50.00	50.00	.00	.00	.00	.00	.				
	Art.13 comma 1/a della L.726/1994 (Legge bilancio 1995; Ristrutturazione ex ospedale psichiatrico per Scuola Allievi Carabinieri - Reggio Calabria) rifinanzia L.67/1988 art.17 comma 3/e	49.21	DIF 8200	49.21	49.21	.00	.00	.00	.00	.				
	TOTALE CAPITOLO		DIF 8200	99.21	99.21	.00	.00	.00	.00	MEL 1997 AL 1997	.00	11.50	27.57	7.10
												68.74	53.86	34.82
												50.98	-	-18.60
												6.23	56	2.87

ESTRCHI PROVEDIMENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM. CAP.	IMPORTO CAPITOLO :	A. 1997	AUTORIZZAZIONI DI SPESA	1998	1999	2000	2001	LINEE RIFERITO	PERIODO	STORNI	DIFFERTI	PAGAMENTI	ECONOMIE	PRELEG.	RESIDUI PROPR.	RESIDUI STANZIATO
	Art.17 comma 31o della L.50/1998 (Legge finanziaria 1998: Area di Piacenza CR di Pisa (1 lotto))	25.00	RIC 7509	25.00 ;	25.00 ;	.00	.00	.00	.00	.00	.00	DEL 1997 ; A. 1997	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	7839.16	TOT	7839.66 ;	7839.66	.00	.00	.00	.00	.00	.00	DEL 1997 ; A. 1997	.00	160.67 7035.07	115.69 6766.69	131.30 198.74	156.45 292.67	-111.47 -556.31	-24.17 106.96
**	TOTALE GENERALE	19123.91	**	19083.41 ;	19083.41	.00	.00	.00	.00	.00	.00	DEL 1997 ; A. 1997	.00	192.26 19104.65	115.69 16223.66	151.32 728.09	156.45 292.67	-79.88 -587.90	-47.23 -116.62

NOTE

L. 949 / 1952

[illegible]

L. 623 / 1959

(1) ART. 4 / 1 : 1° importo iniziale di 3189,71 mlid sul cap. 13.0-7541 e' modificato per -628,35 mlid stornati nel 1989 al cap. 02.0-5012 (L.902/1976 art.1/1 e 2a) ; per -338,35 mlid stornati nel 1989 al cap. 13.0-7545 (L.902/1976 art.1/1 e 2) ;

L. 1774 / 1962

(1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 4.00 mld sul cap. 10.0.3958 è modificato per 158.70 mld da l'art. 1/1 della L. 798/1981; per 490.00 mld da l'art. 25/1 della L. 84/1984; per 240.17 mld da l'art. 1/1c della L. 419/1986;

L. 1 / 1963

[illegible]

- (1) ART. 5 / - : l'importo iniziale di 65.80 mld sul cap. 10.0-3852 e' modificato per 41.40 mld dall'art. 1/1 della L. 681/1979 ; per -0.23 mld dall'art. 1/- della L. 11/1982 ;

L. 520 / 1971

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.61 mld sul cap. 09.0-8702 e' modificato per 4.65 mld dall'art. 1/1 della L. 588/1981 ; l'importo iniziale di 0.38 mld sul cap. 09.0-8703 e' modificato per 3.10 mld dall'art. 1/1 della L. 588/1981 ;

L. 285 / 1973

- (1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7775 e' modificato per 2290.00 mld dall'art. 11/1 della L. 526/1982 ; per 2500.00 mld dall'art. 8/1 della L. 130/1983 ; per -26.50 mld dall'art. 18/10 della L. 730/1983 ; per 2500.00 mld dall'art. 18/7 della L. 730/1983 ; per 2400.00 mld dall'art. 9/6 della L. 380/1984 ; per 1000.00 mld dall'art. 11/6 della L. 41/1985 ; per 134.70 mld dall'art. 1/1 della L. 304/1980 ; per -1100.00 mld dall'art. 178 E/2-3a della L. 415/1981 ; per 200.00 mld dall'art. 178 D/5 della L. 500/1982 ; per 200.00 mld dall'art. 2/10 della L. 237/1983 ; per 150.00 mld dall'art. 178 D/1 della L. 534/1983 ; per 200.00 mld dall'art. 2/1c della L. 644/1984 ; per 140.00 mld dall'art. 178 D/21 della L. 725/1984 ; per 137.00 mld dall'art. 2/1 della L. 35/1985 ; per -46.75 mld dall'art. 2/2a della L. 85/1985 ; per -3.20 mld dall'art. 2/2b della L. 85/1985 ; per 50.00 mld dall'art. 178 D/2 della L. 560/1985 ; per 200.00 mld dall'art. 3/3a della L. 425/1985 ; per 100.00 mld dall'art. 178 D/2 della L. 663/1986 ; per 9.00 mld dall'art. 3/3a della L. 664/1986 ; per 750.00 mld dall'art. 12/1 della L. 266/1987 ; per 100.00 mld dall'art. 12/2 della L. 266/1987 ; per 25.00 mld dall'art. 178 D/7a della L. 450/1987 ; per -40.00 mld dall'art. 178 E/3a della L. 450/1987 ; per 50.00 mld dall'art. 178 E/3b della L. 450/1987 ;

L. 288 / 1974

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 600.00 mld sul cap. 02.0-7762 e' modificato per 60.00 mld dall'art. 40/- della L. 146/1980 ; per 33.20 mld dall'art. 1/- della L. 443/1980 ; per 90.00 mld dall'art. 178/A della L. 119/1981 ; per 160.00 mld dall'art. 5/1 della L. 887/1984 ; per 200.00 mld dall'art. 11/14 della L. 41/1985 ; per 220.00 mld dall'art. 8/16 della L. 910/1986 ; per 330.00 mld dall'art. 1/1 della L. 67/1989 ; per 200.00 mld dall'art. 24/1 della L. 35/1990 ; per 250.00 mld dall'art. 0/0 della L. 354/1990 ;

L. 517 / 1975

- (1) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 86.88 mld sul cap. 13.0-8042 e' modificato per 250.00 mld dall'art. 34/1 della L. 146/1980 ; per 500.00 mld dall'art. 9/1 della L. 887/1982 ; per 600.00 mld dall'art. 14/1 della L. 887/1984 ; per -25.00 mld dall'art. 4/8 della L. 887/1984 ; per 60.00 mld dall'art. 1/1e della L. 110/1985 ; per 600.00 mld dall'art. 11/12 della L. 41/1985 ; per 300.00 mld dall'art. 3/3 della L. 910/1986 ; per 1000.00 mld dall'art. 15/23 della L. 67/1988 ; per 130.00 mld dall'art. 2/- della L. 174/1990 ; per -290.00 mld dall'art. 3/3 della L. 174/1990 ; per -0.02 mld dall'art. 1/2 della L. 200-356/1990 ; per 50.00 mld dall'art. 2/1 della L. 181/1991 ; per 50.00 mld dall'art. 178 D/68 della L. 500/1982 ; per 100.00 mld dall'art. 3/1 della L. 237/1983 ; per 25.00 mld dall'art. 178 D/3 della L. 534/1983 ; per 25.00 mld dall'art. 178 D/5 della L. 550/1985 ; per 20.00 mld dall'art. 178 D/7 della L. 663/1986 ; per 60.00 mld dall'art. 15/2 della L. 266/1987 ;
- (2) ART. 6 / 7 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-8043 e' modificato per 450.00 mld dall'art. 11/15-16 della L. 41/1985 ; per 150.00 mld dall'art. 15/24 della L. 67/1988 ; per 150.00 mld dall'art. 3/1 della L. 174/1990 ; per 62.30 mld dall'art. 3/1 della L. 181/1991 ; per 55.00 mld dall'art. 0/0 della L. 421/1991 ; per 25.00 mld dall'art. 178 D/34 della L. 500/1982 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2b della L. 85/1985 ; per 35.10 mld dall'art. 1/1 della L. 421/1991 ; per 32.15 mld dall'art. 14/1 della L. 664/1986 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-8044 e' modificato per 500.00 mld dall'art. 11/15-16 della L. 41/1985 ; per 140.00 mld dall'art. 3/2 della L. 174/1990 ; per 10.00 mld dall'art. 178 D/681 della L. 500/1982 ; per 22.20 mld dall'art. 14/1 della L. 664/1986 ;

L. 75 / 1976

- (1) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 0.20 mld sul cap. 09.0-8535 e' modificato per 0.13 mld dall'art. 11/13 della L. 887/1984 ; per 20.00 mld dall'art. 178 D/4 della L. 538/1983 ; per 2.00 mld dall'art. 178 D/2 della L. 725/1984 ; per -0.06 mld dall'art. 2/2b della L. 85/1985 ; per 2.00 mld dall'art. 178 D/1 della L. 550/1985 ; per -0.04 mld dall'art. 2/13a della L. 662/1986 ; per 4.00 mld dall'art. 178 D/1 della L. 663/1986 ; l'importo iniziale di 1.60 mld sul cap. 09.0-8546 e' modificato per 1.04 mld dall'art. 11/13 della L. 887/1984 ;

- (2) ART. 3 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 0.70 mld sul cap. 09.0-8709 e' modificato per 0.45 mld dall'art. 11/13a della L. 887/1984 ;

- (3) ART. 4 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 1.50 mld sul cap. 09.0-8710 e' modificato per 0.98 mld dall'art. 11/13b della L. 887/1984 ; per 0.61 mld dall'art. 10/1b della L. 725/1984 ;

L. 203 / 1976

(1) ART. 1 / 5 : l'importo iniziale di 40.00 mld sul cap. 10.0-7851 e' modificato per 90.00 mld dall'art. 8/3 della L.220/1992 ; per -72.03 mld stornati nel 1994 al cap. 19.0-8650 (L.220/1992 art.8/3) ; per -20.00 mld stornati nel 1995 al cap. 19.0-8650 (L.220/1992 art.8/3) ;
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-8650 e' modificato per -0.60 mld dall'art. 2/20 della L.85/1995 ; per 72.03 mld stornati nel 1994 dal cap. 10.0-7851 (L.203/1976 art.1/5) ; per 20.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 10.0-7851 (L.203/1976 art.1/5) ;

L. 261 / 1976

(1) ART. 3 / - : l'importo iniziale di 51.50 mld sul cap. 04.0-7081 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 21/4 della L.828/1982 ; per 50.00 mld dall'art. 26/1 della L.879/1986 ; per 44.41 mld dall'art. 12/1a della L.537/1993 ; per 0.10 mld dall'art. 7/1 della L.210004/1994 ; per 640.00 mld dall'art. 4/1 della L.46/1995 ; per 33.99 mld dall'art. 2/20 della L.85/1995 ; per 831.42 mld dall'art. 5/1b della L.551/1995 ; per 88.91 mld dall'art. 5/1 della L.664/1996 ; per 8.50 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7878 (L.203/1991 art.1/1 e 2) ;

(2) ART. 37 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 7.00 mld sul cap. 09.0-9082 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 1/- della L.846/1980 ;

L. 336 / 1976

(1) ART. 1 / 1b : l'importo iniziale di 400.00 mld sul cap. 02.0-8787 e' modificato per 400.00 mld dall'art. 1/1b della L.546/1977 ; per 200.00 mld dall'art. 1/3 della L.828/1982 ; per 340.00 mld dall'art. 1/2 della L.879/1986 ; per 7.50 mld dall'art. 3/1c della L.726/1994 ; per -0.75 mld dall'art. 2/20 della L.85/1995 ; per -1.20 mld dall'art. 2/20 della L.85/1995 ; per -1.78 mld dall'art. 2/20 della L.85/1995 ;

L. 902 / 1976

(1) ART. 1 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 1120.00 mld sul cap. 13.0-7545 e' modificato per -25.00 mld dall'art. 10/2 della L.119/1981 ; per -35.00 mld dall'art. 10/5 della L.130/1983 ; per -55.00 mld dall'art. 25/1 della L.730/1993 ; per -86.00 mld dall'art. 3/5 della L.212/1994 ; per 150.00 mld dall'art. 9/1 e 2 della L.198/1986 ; per 400.00 mld dall'art. 6/1 della L.710/1986 ; per 10.00 mld dall'art. 5/4 - 7 della L.119/1981 ; per 80.00 mld dall'art. 2/1 della L.399/1997 ; per 10.00 mld dall'art. 18/3 della L.47/1988 ; per 50.00 mld dall'art. 15/31 della L.67/1988 ; per -121.00 mld dall'art. 1/8 E/1 della L.415/1991 ; per -10.00 mld dall'art. 1/8 E/3 della L.725/1994 ; per 338.35 mld stornati nel 1989 dal cap. 13.0-7541 (L.623/1989 art.4/1) ;

L. 404 / 1977

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 09.0-8904 e' modificato per 150.00 mld dall'art. 25/- della L.146/1980 ; per 1050.00 mld dall'art. 20/1 della L.119/1981 ; per 500.00 mld dall'art. 4/1 della L.99/1995 ; per 1000.00 mld dall'art. 13/1 della L.41/1986 ; per 1600.00 mld dall'art. 7/6 della L.910/1986 ; per -20.00 mld dall'art. 1/1 della L.121888/1990 ; per -16.50 mld dall'art. 2/2d della L.85/1995 ; per -3.00 mld dall'art. 2/20 della L.85/1995 ; per -10.68 mld dall'art. 2/134c della L.662/1996 ; per 50.00 mld dall'art. 1/8 D/4 della L.450/1997 ; per -97.98 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ;

L. 546 / 1977

(1) ART. 1 / 1a : l'importo iniziale di 2275.00 mld sul cap. 02.0-8786 e' modificato per 1590.00 mld dall'art. 1/1 della L.828/1982 ; per 835.00 mld dall'art. 1/1 della L.879/1986 ; per 15.00 mld dall'art. 2/1 della L.34/1992 ; per -0.33 mld dall'art. 2/20 della L.85/1995 ; per -1.68 mld dall'art. 2/20 della L.85/1995 ;

(2) ART. 10 / - : l'importo iniziale di 70.00 mld sul cap. 09.0-7723 e' modificato per 75.00 mld dall'art. 2/1 della L.828/1982 ;

(3) ART. 11 / 2 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 09.0-9080 e' modificato per 80.00 mld dall'art. 3/- della L.828/1982 ; per 40.00 mld dall'art. 4/1 della L.879/1986 ; per 20.00 mld dall'art. 3/2 della L.34/1992 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-9077 e' modificato per 45.00 mld dall'art. 4/1 della L.879/1986 ; per -11.38 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L.236/1993 art.3/4) ;

(4) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 0.05 mld sul cap. 18.0-1086 e' modificato per 1.90 mld dall'art. 19/1b della L.726/1994 ; per -0.05 mld dall'art. 2/20 della L.85/1995 ; per 0.96 mld dall'art. 19/1 della L.551/1995 ; l'importo iniziale di 2.50 mld sul cap. 18.0-1610 e' modificato per 1.60 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 2.88 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ; l'importo iniziale di 1.50 mld sul cap. 18.0-3048 e' modificato per 1.30 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982 ; per 2.88 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986 ;

l'importo iniziale di 2,50 mld sul cap. 18.0-3103 e' modificato per 0,70 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982; per 3,84 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986; l'importo iniziale di 10,50 mld sul cap. 18.0-5008 e' modificato per 6,30 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982; per 17,25 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986; per 0,14 mld dall'art. 19/1c della L.726/1984; l'importo iniziale di 61,65 mld sul cap. 18.0-5101 e' modificato per 48,10 mld dall'art. 4/1 della L.828/1982; per 61,06 mld dall'art. 6/1 della L.879/1986; per 20,00 mld dall'art. 4/1 della L.34/1992;

L. 675 / 1977

- (1) ART. 29 / III : l'importo iniziale di 2500,00 mld sul cap. 13.0-7550 e' modificato per 125,00 mld dall'art. 1/1a della L.408/1989; per 200,00 mld dall'art. 2/3 della L.38/1990; per 210,00 mld dall'art. 0/0 della L.2/1992;
- (2) ART. 29 / IV : l'importo iniziale di 252,00 mld sul cap. 13.0-7558 e' modificato per 6,50 mld dall'art. 4/2 della L.910/1985; per 300,00 mld dall'art. 1/1b della L.408/1989; per 200,00 mld dall'art. 2/1 della L.38/1990; per 190,00 mld dall'art. 0/00 della L.2/1992;
- (3) ART. 29 / IVa : l'importo iniziale di 252,00 mld sul cap. 02.0-8018 e' modificato per 315,00 mld dall'art. 15/1b della L.67/1988; per 50,00 mld dall'art. 7/8 D/6a della L.415/1991; per 50,00 mld dall'art. 0/00 della L.421/1991; per 1,00 mld dall'art. 3/1b della L.664/1986;
- (4) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 4650,00 mld sul cap. 13.0-7546 e' modificato per -52,50 mld dall'art. 3/1 della L.544/1981; per 100,00 mld dall'art. 51/1(6a) della L.526/1982; per 5300,00 mld dall'art. 18/1a -1b della L.130/1983; per 80,00 mld dall'art. 19/7 della L.130/1983; per -500,00 mld dall'art. 9/2 della L.153/1984; per -150,00 mld dall'art. 7/1a della L.143/1985; per -150,00 mld dall'art. 12/2 della L.199/1985; per -75,00 mld dall'art. 1b15 a/- della L.387/1986; per -200,00 mld dall'art. 7/2 della L.710/1985; per -4,50 mld dall'art. 15/34 della L.67/1988; per -346,00 mld dall'art. 7/8b/F della L.54/1988; per -420,00 mld dall'art. 7/8 E/9 della L.407/1989; per -460,00 mld dall'art. 7/8 E/2 - 3 della L.405/1990; per -80,00 mld dall'art. 43/2a della L.317/1991; per -50,00 mld dall'art. 43/2b della L.317/1991; per -460,00 mld dall'art. 7/8 E/3b della L.415/1991; per -3,00 mld dall'art. 2/2a della L.85/1985; per -6,00 mld dall'art. 2/2f della L.85/1985; per 150,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-3012 (L.902/1976 art.1/1 e 2a); per 150,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-3012 (L.64/1986 art.1/1); per -70,00 mld stornati nel 1993 al cap. 13.0-7558 (L.46/1982 art.14/1); per -150,00 mld stornati nel 1986 al cap. 02.0-3012 (L.64/1986 art.1/1); per -150,00 mld stornati nel 1986 al cap. 02.0-3012 (L.64/1986 art.1/1);

L. 219 / 1978

- (1) ART. 19 / - : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7735 e' modificato per 30000,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-3012 (L.64/1986 art.1/1);

L. 497 / 1978

- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 342,99 mld sul cap. 12.0-9001 e' modificato per 130,00 mld dall'art. 37/7 della L.730/1983; per 116,00 mld dall'art. 13/5 della L.41/1986; per 41,00 mld dall'art. 17/2a della L.67/1988; per 4,00 mld dall'art. 0/0 della L.356/1990; per 2,00 mld dall'art. 1/1b della L.356/1991; per 4,02 mld dall'art. 13/1b della L.726/1994; per 17,55 mld dall'art. 13/1 della L.664/1986;

L. 843 / 1978

- (1) ART. 41 / 1 : l'importo iniziale di 2500,00 mld sul cap. 02.0-7789 e' modificato per -100,00 mld dall'art. 0/0 della L.119/1981; per 500,00 mld dall'art. 7/1 della L.119/1981; per -20,00 mld dall'art. 2/1 della L.32/1982; per 500,00 mld dall'art. 17/1 della L.526/1982; per -20,00 mld dall'art. 4/2 della L.156/1983; per -40,00 mld dall'art. 1/2 della L.230/1984; per -132,20 mld dall'art. 3/1 della L.231/1984; per 200,00 mld dall'art. 8/23 della L.887/1984; per -5187,80 mld stornati nel 1989 al cap. 02.0-3012 (L.843/1978 art.41/1); l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.1-0731 e' modificato per 5187,80 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7789 (L.843/1978 art.41/1);

L. 851 / 1978

- (1) ART. 1 / 1 - 3 : l'importo iniziale di 7,64 mld sul cap. 12.0-8152 e' modificato per 8,20 mld dall'art. 1/1 della L.342/1984; per 35,20 mld dall'art. 1/1 della L.51/1990;

L. 853 / 1978

- (1) ART. 3 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 9,00 mld sul cap. 12.0-7233 e' modificato per 4,50 mld dall'art. 8/10 della L.910/1986; per -0,08 mld dall'art. 1/3 della L.200436/1990; per 1,56 mld

dal l'art. 13/1 della L. 501/1992; per 1.60 mld dal l'art. 13/1 della L. 539/1993; per 1.64 mld dal l'art. 13/1c della L. 726/1994; per -0.05 mld dal l'art. 2/20a della L. 86/1995; per 1.62 mld dal l'art. 13/1a della L. 664/1996;

L. 60 / 1990

(1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 20.10 mld sul cap. 09.0-7597 e' modificato per 27.20 mld dal l'art. 1/1 della L. 588/1992;

L. 336 / 1990

(1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-3167 e' modificato per 220.00 mld dal l'art. 1/1 della L. 197/1995; per 20.90 mld dal l'art. 5/1 della L. 262/1999; per 1.80 mld dal l'art. 9/1a della L. 726/1994; per 15.81 mld dal l'art. 9/1b della L. 726/1994; per 15.36 mld dal l'art. 15/36 della L. 67/1998; per 198.60 mld dal l'art. 10/20 della L. 562/1998; per 100.00 mld dal l'art. 7/8 D/1 della L. 415/1991; per -6.20 mld dal l'art. 1/1 dell'art. 1/1a del cap. 09.0-9409 e' modificato per 150.00 mld dal l'art. 5/1 della L. 197/1995; per 500.00 mld dal l'art. 2/1 e 4 della L. 521/1998; per -1.50 mld dal l'art. 2/20a della L. 86/1995; per -8.83 mld dal l'art. 2/20 della L. 86/1995; per -4.05 mld dal l'art. 2/134ca della L. 662/1996; per -1.47 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L. 236/1993 art. 3/4);

L. 784 / 1990

(1) ART. 11 / 3 : l'importo iniziale di 605.00 mld sul cap. 02.0-7802 e' modificato per 100.00 mld dal l'art. 3/72 della L. 219/1991; per 50.00 mld dal l'art. 19/8 della L. 130/1993; per 730.00 mld dal l'art. 3/1 della L. 446/1997; per 300.00 mld dal l'art. 15/36 della L. 67/1998; per 198.60 mld dal l'art. 10/20 della L. 562/1998; per 100.00 mld dal l'art. 7/8 D/1 della L. 415/1991; per 50.00 mld dal l'art. 7/8 D/2 della L. 500/1992; per 160.00 mld dal l'art. 5012/6 della L. 233/1993; per 100.00 mld dal l'art. 2/1 della L. 134/1994; per -1.20 mld dal l'art. 2/20a della L. 86/1995;

L. 846 / 1990

(1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-9007 e' modificato per 100.00 mld dal l'art. 17/15 della L. 67/1998; per -25.16 mld stornati nel 1990 al cap. 21.0-8123 (L. 67/1998 art. 17/15); per -0.84 mld stornati nel 1990 al cap. 09.0-9419 (L. 67/1998 art. 17/15); per -15.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.0-7740 (L. 67/1998 art. 17/15); per -2.16 mld stornati nel 1991 al cap. 09.0-9419 (L. 67/1998 art. 17/15); per -5.46 mld stornati nel 1991 al cap. 09.0-7740 (L. 67/1998 art. 17/15); per -12.38 mld stornati nel 1991 al cap. 21.0-8123 (L. 67/1998 art. 17/15); per -6.20 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7740 (L. 67/1998 art. 17/15); per -8.70 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-9419 (L. 67/1998 art. 17/15); per -15.10 mld stornati nel 1992 al cap. 21.0-8123 (L. 67/1998 art. 17/15); l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-7740 e' modificato per 30.00 mld dal l'art. 7/5 della L. 910/1995; per 23.34 mld dal l'art. 17/15 della L. 67/1998; per 5.00 mld dal l'art. 7/8 D/12d della L. 725/1994; per -0.61 mld dal l'art. 2/20a della L. 86/1995; per -0.06 mld dal l'art. 2/21 della L. 86/1995; per 5.00 mld dal l'art. 7/8 D/12b della L. 560/1995; per -0.42 mld dal l'art. 2/134ch della L. 662/1996; per 14.00 mld dal l'art. 7/8 D/12a della L. 663/1996; per 15.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1998 art. 17/15); per 5.46 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1998 art. 17/15); per 6.20 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1998 art. 17/15); per -10.91 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L. 236/1993 art. 3/4); l'importo iniziale di 65.50 mld sul cap. 09.0-9419 e' modificato per 60.00 mld dal l'art. 16/1 della L. 41/1998; per 35.00 mld dal l'art. 7/5 della L. 910/1995; per 22.30 mld dal l'art. 17/15 della L. 67/1998; per 9.84 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1998 art. 17/15); per -6.05 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L. 236/1993 art. 3/4); per -4.05 mld stornati nel 1993 al cap. 02.0-9007 (L. 67/1998 art. 17/15); per 54.35 mld dal l'art. 17/15 della L. 67/1998; per 15.00 mld dal l'art. 7/8 D/12d della L. 725/1994; per -0.30 mld dal l'art. 2/20a della L. 86/1995; per -0.90 mld dal l'art. 2/20c della L. 86/1995; per 15.00 mld dal l'art. 7/8 D/12c della L. 560/1995; per -10.00 mld dal l'art. 3/36 della L. 425/1996; per -1.47 mld dal l'art. 2/134cl della L. 662/1996; per 14.00 mld dal l'art. 7/8 D/12b della L. 663/1996; per 12.91 mld dal l'art. 13/1b della L. 664/1996; per 25.16 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1998 art. 17/15); per 12.38 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1998 art. 17/15); per 15.10 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9007 (L. 67/1998 art. 17/15);

L. 64 / 1991

(1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 28.00 mld sul cap. 09.0-9009 e' modificato per 0.14 mld dal l'art. 10/1c della L. 726/1994;

(2) ART. 1 / 2 e 3 : l'importo iniziale di 173.00 mld sul cap. 09.0-9051 e' modificato per 10.50 mld dal l'art. 11/12 della L. 887/1994; per -3.34 mld dal l'art. 0/0 della L. 439/1997; per 320.00 mld dal l'art. 17/5 della L. 67/1998; per 10.34 mld dal l'art. 10/1d della L. 726/1994; per 10.34 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-8617 (L. 493/1993 art. 2/10);

(3) ART. 16 / 1 : l'importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 09.0-8647 e' modificato per 4.50 mld dal l'art. 11/12a della L. 887/1994; per 12.00 mld dal l'art. 17/5b della L. 67/1998;

(4) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 180.00 mld sul cap. 09.0-9175 e' modificato per 105.00 mld dal l'art. 11/12b della L. 887/1994; per 220.00 mld dal l'art. 6/3 della L. 910/1995; per -220.00 mld

dall'art. 13bis/14 della L.120/1987 ;

(5) ART. 2 / 1a : l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 02.0-6817 e' modificato per 216,40 ml dall'art. 13bis/9 della L.120/1987 ; per 472,00 ml dall'art. 17/5a della L.67/1988 ; per 94,00 ml dall'art. 8/1 della L.433/1991 ; per 108,00 ml dall'art. 2/10 della L.493/1993 ; per 35,00 ml dall'art. 1/80 della L.725/1994 ; per -2,27 ml dall'art. 2/2ad della L.86/1995 ; per -0,15 ml dall'art. 2/21 della L.86/1995 ; per -10,34 ml stornati nel 1995 al cap. 09.0-9061 (L.493/1993 art.2/10a) ;

(6) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 4,00 ml sul cap. 09.0-7006 e' modificato per 4,00 ml dall'art. 13bis/9a della L.120/1987 ; per 6,00 ml dall'art. 8/1b della L.433/1991 ;

(7) ART. 5 / 2 : l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 08.0-1580 e' modificato per 9,60 ml dall'art. 13bis/9b della L.120/1987 ; per 1,70 ml dall'art. 13bis/9c della L.120/1987 ;

L. 92 / 1981.

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 180,00 ml sul cap. 18.0-8012 e' modificato per 50,00 ml dall'art. 8/19 della L.910/1986 ; per 0,05 ml dall'art. 19/1 della L.664/1996 ;

L. 151 / 1981

(1) ART. 11 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 200,00 ml sul cap. 10.0-7206 e' modificato per 150,00 ml dall'art. 34/1 della L.41/1986 ; per 1000,00 ml dall'art. 8/8 della L.910/1986 ; per -70,00 ml dall'art. 1/80 della L.407/1989 ; per 275,00 ml dall'art. 4/1 della L.488/1993 ; per 175,00 ml dall'art. 7/1 della L.553/1994 ;

L. 219 / 1981

(1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 8000,00 ml sul cap. 04.0-7500 e' modificato per 1416,00 ml dall'art. 10/3 della L.130/1983 ; per 4034,00 ml dall'art. 11/10 della L.887/1994 ; per 4000,00 ml dall'art. 16/1 della L.41/1986 ; per 6000,00 ml dall'art. 6/1 della L.910/1986 ; per 6000,00 ml dall'art. 17/1 della L.67/1988 ; per 0,20 ml dall'art. 1/80 della L.725/1994 ; per -5,01 ml dall'art. 2/2ae della L.86/1995 ; per -5,00 ml dall'art. 2/2ab della L.86/1995 ; per 23,73 ml dall'art. 5/1a della L.664/1996 ; per 99,95 ml dall'art. 0/0 della L.0/851 per -1,17 ml stornati nel 1989 al cap. 02.0-4644 (L.219/1981 art.3/1a) ; per -35,00 ml stornati nel 1989 al cap. 02.0-7809 (L.219/1981 art.3/1c) ; per -37,00 ml stornati nel 1989 al cap. 02.0-7808 (L.219/1981 art.3/1d) ; per -0,75 ml stornati nel 1989 al cap. 02.0-7809 (L.219/1981 art.3/1e) ; per -3,17 ml stornati nel 1989 al cap. 03.0-4302 (L.219/1981 art.3/1f) ; per -232,85 ml stornati nel 1989 al cap. 09.0-9064 (L.219/1981 art.3/1g) ; per -14,18 ml stornati nel 1989 al cap. 12.0-4035 (L.219/1981 art.3/1h) ; per -804,51 ml stornati nel 1989 al cap. 09.0-9065 (L.219/1981 art.3/1i) ; per -189,37 ml stornati nel 1989 al cap. 18.0-8001 (L.219/1981 art.3/1j) ; per -273,30 ml stornati nel 1989 al cap. 18.0-7501 (L.219/1981 art.3/1k) ; per -10,00 ml stornati nel 1989 al cap. 21.0-8230 (L.219/1981 art.3/1m) ; per -14,00 ml stornati nel 1989 al cap. 21.0-7410 (L.219/1981 art.3/1n) ; per -12,40 ml stornati nel 1989 al cap. 21.0-8228 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -4,00 ml stornati nel 1989 al cap. 21.0-7405 (L.219/1981 art.3/1p) ; per -11,70 ml stornati nel 1989 al cap. 21.0-7407 (L.219/1981 art.3/1q) ; per -0,19 ml stornati nel 1989 al cap. 02.0-7758 (L.219/1981 art.3/1v) ; per -460,00 ml stornati nel 1989 al cap. 02.0-4608 (L.219/1981 art.3/1u) ; per -30,00 ml stornati nel 1989 al cap. 02.0-7831 (L.219/1981 art.3/1t) ; per -20,00 ml stornati nel 1989 al cap. 02.0-8170 (L.219/1981 art.3/1s) ; per -1892,99 ml stornati nel 1989 al cap. 02.0-7756 (L.219/1981 art.3/1r) ; per -12,35 ml stornati nel 1989 al cap. 02.0-8202 (L.219/1981 art.3/1q) ; per -2,00 ml stornati nel 1989 al cap. 18.0-1085 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -4,00 ml stornati nel 1989 al cap. 01.0-6680 (L.219/1981 art.3/1p) ; per -50,00 ml stornati nel 1989 al cap. 01.0-6682 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -4,30 ml stornati nel 1989 al cap. 01.0-8364 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -0,45 ml stornati nel 1989 al cap. 12.0-4611 (L.219/1981 art.3/1i) ; per -1,47 ml stornati nel 1989 al cap. 09.0-1035 (L.219/1981 art.3/1h) ; per -0,30 ml stornati nel 1989 al cap. 09.0-1135 (L.219/1981 art.3/1h) ; per -1,53 ml stornati nel 1989 al cap. 09.0-1154 (L.219/1981 art.3/1h) ; per -86,80 ml stornati nel 1989 al cap. 10.0-7257 (L.219/1981 art.3/1i) ; per -1,60 ml stornati nel 1989 al cap. 12.0-4603 (L.219/1981 art.3/1i) ; per -34,65 ml stornati nel 1989 al cap. 12.0-2802 (L.536/1991 art.18/1) ; per -65,00 ml stornati nel 1990 al cap. 09.0-9355 (L.219/1981 art.3/1h) ; per -70,00 ml stornati nel 1990 al cap. 18.0-7501 (L.219/1981 art.3/1n) ; per -1,50 ml stornati nel 1990 al cap. 01.0-1940 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -1269,50 ml stornati nel 1990 al cap. 02.0-7756 (L.219/1981 art.3/1r) ; per -200,00 ml stornati nel 1990 al cap. 02.0-7758 (L.219/1981 art.3/1v) ; per -1,60 ml stornati nel 1990 al cap. 21.0-8267 (L.219/1981 art.3/1u) ; per -99,95 ml stornati nel 1990 al cap. 09.0-9064 (L.219/1981 art.3/1g) ; per -1,50 ml stornati nel 1992 al cap. 01.0-1940 (L.219/1981 art.3/1o) ; per -245,20 ml stornati nel 1992 al cap. 02.0-7756 (L.219/1981 art.3/1r) ; per -36,72 ml stornati nel 1992 al cap. 02.0-7758 (L.219/1981 art.3/1v) ; per -58,00 ml stornati nel 1994 al cap. 09.0-9065 (L.219/1981 art.3/1h) ; per -30,00 ml stornati nel 1994 al cap. 18.0-8301 (L.219/1981 art.3/1h) ; per -13,00 ml stornati nel 1994 al cap. 21.0-8230 (L.219/1981 art.3/1m) ; per -70,02 ml stornati nel 1994 al cap. 09.0-1161 (L.219/1981 art.3/1i) ; per -468,00 ml stornati nel 1994 al cap. 13.0-7602 (L.219/1981 art.3/1) ; per -95,00 ml stornati nel 1996 al cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;

(2) ART. 3 / 1a : l'importo iniziale di 0,00 ml sul cap. 02.0-4644 e' modificato per 300,00 ml dall'art. 26/1 e 2 della L.68/1993 ; per -3,00 ml dall'art. 0/0 della L.445/1993 ; per -2,00 ml dall'art. -/ della L.554/1994 ; per 1,17 ml stornati nel 1989 al cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;

- (3) ART. 3 / 1b : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7808 e' modificato per 35.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (4) ART. 3 / 3c : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7809 e' modificato per 0.75 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 5.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (5) ART. 3 / 1d : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-5943 e' modificato per 223.85 mld dall'art. 3/1c della L.664/1996 ; per 37.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (6) ART. 3 / 1e : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7859 e' modificato per 10.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 250.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-8012 (L.64/1986 art.1/1) ;
- (7) ART. 3 / 1f : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-4302 e' modificato per 0.17 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (8) ART. 3 / 1g : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-9064 e' modificato per 56.98 mld dall'art. 1/2 della L.32/1992 ; per 232.85 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 95.95 mld stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (9) ART. 3 / 1h : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-1035 e' modificato per 1.47 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-1135 e' modificato per 30 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-1154 e' modificato per 1.53 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-9065 e' modificato per 193.02 mld dall'art. 1/2b della L.32/1992 ; per 804.51 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 65.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (10) ART. 3 / 1i : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7297 e' modificato per 85.80 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (11) ART. 3 / 1j : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-9176 e' modificato per 2340.00 mld dall'art. 1/2b della L.32/1992 ; per 2.00 mld dall'art. 10/1 della L.664/1996 ; per 1100.00 mld dall'art. 1/1 della L.219/1981 art.3/1 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 12.0-1403 e' modificato per 75.00 mld dall'art. 13/1d della L.726/1994 ; per 1.60 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 12.0-4071 e' modificato per 0.69 mld dall'art. 13/1e della L.726/1994 ; per 3.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 12.0-4611 e' modificato per 34.98 mld dall'art. 13/1f della L.726/1994 ; per 24.66 mld dall'art. 13/1g della L.561/1995 ; per 31.00 mld dall'art. 13/1c della L.664/1996 ; per 0.46 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (12) ART. 3 / 1m : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7407 e' modificato per 11.70 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7408 e' modificato per 4.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-7410 e' modificato per 14.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-8278 e' modificato per 0.03 mld dall'art. 14/1b della L.564/1996 ; per 12.40 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-8230 e' modificato per 0.47 mld dall'art. 14/1c della L.726/1994 ; per 10.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 13.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (13) ART. 3 / 1n : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 18.0-7501 e' modificato per 273.30 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 70.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 18.0-8301 e' modificato per 215.00 mld dall'art. 1/2c della L.32/1992 ; per 187.37 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 30.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (14) ART. 3 / 1o : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-1940 e' modificato per 1.50 mld stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; per 1.50 mld stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-6662 e' modificato per 50.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-8554 e' modificato per 4.50 mld stornati nel 1989 dal cap. 04.0-7500 (L.219/1981 art.3/1) ;
- (15) ART. 3 / 1p : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-1401 e' modificato per 3.54 mld dall'art. 2/1f della L.726/1994 ; per 1.32 mld dall'art. 2/1 della L.664/1996 ; per 0.02 mld stornati nel 1989 dal cap. 01.0-6593 (L.219/1981 art.3/1p) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-6553 e' modificato per 0.60 mld dall'art. 2/1f della L.726/1994 ; per 0.55 mld dall'art. 1/1 della L.419/1996 ; per 0.55 mld dall'art. 2/1 della L.664/1996 ; per 0.05 mld stornati nel 1989 dal cap. 01.0-6580 (L.219/1981 art.3/1p) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-6666 e' modificato per 1.80 mld dall'art. 2/1 della L.551/1995 ; per 0.20 mld stornati nel 1989 dal cap. 01.0-6580 (L.219/1981 art.3/1p) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-6680 e' modificato per 0.10 mld dall'art. 2/1b della L.726/1994 ; per -0.11 mld dall'art. 2/2af della L.861/1995 ; per 1.26 mld dall'art. 2/1 della L.664/1996 ; per 0.46 mld stornati nel 1989 dal cap. 01.0-6580 (L.219/1981 art.3/1p) ;

- L. 551/1995 ; per 1.00 mld dall'art. 2/1 della L. 664/1996 ; per 4.00 mld stornati nel 1999 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1991 art. 3/1) ; per -0.10 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-5555 (L. 219/1991 art. 3/1b) ; per -0.02 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-1401 (L. 219/1991 art. 3/1b) ; per -0.05 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-6553 (L. 219/1991 art. 3/1b) ;
- (16) ART. 3 / 1r : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7755 e' modificato per 1992.99 mld stornati nel 1999 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1991 art. 3/1) ; per 1268.50 mld stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1991 art. 3/1) ; per 246.29 mld stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1991 art. 3/1) ;
- (17) ART. 3 / 1s : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-8170 e' modificato per 20.00 mld stornati nel 1999 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1991 art. 3/1) ;
- (18) ART. 3 / 1t : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7831 e' modificato per 30.00 mld stornati nel 1999 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1991 art. 3/1) ;
- (19) ART. 3 / 1u : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-4628 e' modificato per 450.00 mld stornati nel 1999 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1991 art. 3/1) ;
- (20) ART. 3 / 1v : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7759 e' modificato per 599.12 mld stornati nel 1999 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1991 art. 3/1) ; per 200.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1991 art. 3/1) ; per 36.72 mld stornati nel 1992 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1991 art. 3/1) ;
- (21) ART. 3 / 1x : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 07.0-4000 e' modificato per 0.19 mld stornati nel 1999 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1991 art. 3/1) ;
- (22) ART. 3 / 1y : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7305 e' modificato per 493.81 mld stornati nel 1999 dal cap. 04.0-7500 (L. 219/1991 art. 3/1) ;
- (23) ART. 80-85 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 04.0-7038 e' modificato per 1050.00 mld dall'art. 10/2 della L. 130/1993 ; per 200.00 mld dall'art. 11/9 della L. 887/1994 ; per 3000.00 mld dall'art. 16/4 della L. 417/1995 ; per 3500.00 mld dall'art. 6/2 della L. 910/1996 ; per 2500.00 mld dall'art. 17/3 della L. 561/1995 ; per -425.00 mld dall'art. 6/2a della L. 155/1999 ; per -0.30 mld stornati nel 1999 al cap. 02.0-7813 (L. 219/1991 art. 80-85/1a) ; per -210.75 mld dall'art. 5/1a della L. 561/1995 ; per -11.00 mld dall'art. 1/1 della L. 372/1997 ; per -4450.00 mld (L. 16162/1990 art. 1/1) ; per -725.00 mld stornati nel 1999 al cap. 02.0-7814 (L. 219/1991 art. 80-85/1a) ; per -99.70 mld stornati nel 1990 al cap. 01.0-7632 stornati nel 1995 al cap. 03.0-1603 (L. 219/1991 art. 80-85/1a) ; per -169.50 mld stornati nel 1995 al cap. 02.0-7814 (L. 219/1991 art. 80-85/1a) ; per -1424.30 mld stornati nel 1995 al cap. 02.0-7814 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-1603 e' modificato per 1.50 mld stornati nel 1995 dal cap. 04.0-7038 (L. 219/1991 art. 80-85/1) ;
- (24) ART. 80-85 / 1a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7813 e' modificato per 4450.00 mld stornati nel 1999 dal cap. 04.0-7038 (L. 219/1991 art. 80-85/1) ; per 169.90 mld stornati nel 1995 dal cap. 04.0-7038 (L. 219/1991 art. 80-85/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7814 e' modificato per 3725.00 mld stornati nel 1999 dal cap. 04.0-7038 (L. 219/1991 art. 80-85/1) ; per 725.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 04.0-7038 (L. 219/1991 art. 80-85/1) ; per 1424.30 mld stornati nel 1995 dal cap. 04.0-7038 (L. 219/1991 art. 80-85/1) ;
- L. 416 / 1991
- (1) ART. 32 / 1 : l'importo iniziale di 100.00 mld sul cap. 01.0-7405 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 1/1 della L. 428/1994 ; per 100.00 mld dall'art. 14/18 della L. 887/1994 ; per 230.00 mld dall'art. 20/4 della L. 67/1997 ; per 103.90 mld dall'art. 0/0 della L. 1353/1998 ; per 200.00 mld dall'art. 5/1 della L. 30/1997 ;
- (2) ART. 33 / 4 p.3 : l'importo iniziale di 0.60 mld sul cap. 01.0-7422 e' modificato per 1.38 mld dall'art. 0/00 della L. 1353/1998 ; per 12.00 mld dall'art. -/- della L. 18729/1994 ; per 47.51 mld dall'art. 1/1a della L. 419/1996 ;
- (3) ART. 34 / 6 : l'importo iniziale di 40.00 mld sul cap. 18.0-7551 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 21/- della L. 67/1997 ;
- L. 536 / 1991
- (1) ART. 18 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7553 e' modificato per 1.87 mld dall'art. 2/1g della L. 664/1996 ; per 4.60 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1992 art. 2/1) ; per 8.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-8178 (L. 433/1991 art. 1/1b) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7559 e' modificato per 230.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-8178 (L. 433/1991 art. 1/1b) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7690 e' modificato per 65.00 mld dall'art. 1/1 della L. 433/1991 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-8172 e' modificato per 21.50 mld dall'art. 3/1d della L. 664/1996 ; per 18.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-8178 (L. 433/1991 art. 1/1b) ; l'importo iniziale di 104.00 mld sul cap. 02.0-8178 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 28/- della L. 462/1994 ; per 75.00 mld dall'art. 11/12c della L. 887/1994 ; per 40.00 mld dall'art. 6/4 della L. 510/1986 ; per 40.00 mld dall'art. 1/1b della L. 433/1991 ; per 3070.00 mld dall'art. 1/1b della L. 433/1991 ; per -4.50 mld dall'art. 2/2ag della L. 887/1995 ; per -45.00 mld dall'art. 2/2n della

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7555 e' modificato per 90.00 mld dall'art. 14/a della L.539/1993 ; per 730.00 mld dall'art. 1/1 e 7 della L.461/1994 ; per -2.19 mld dall'art. 2/2a della L.66/1995 ; per -11.31 mld dall'art. 2/2a della L.66/1995 ; per 175.00 mld stanziati nel 1994 dal cap. 13.0-7549 (L.46/1992 art.20/2) ;

L. 48 / 1992

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 40.00 mld sul cap. 09.0-7596 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 8/15 della L.910/1995 ; per 10.00 mld dall'art. 7/8 D/24 della L.550/1995 ;

L. 55 / 1992

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 2690.00 mld sul cap. 13.0-7054 e' modificato per 900.00 mld dall'art. 1/1 della L.408/1995 ; per 500.00 mld dall'art. 11/27 della L.41/1996 ; per 240.00 mld dall'art. 1/1 della L.465/1996 ; per 240.00 mld dall'art. 1/1 della L.465/1996 ; per 350.00 mld dall'art. 3/7 della L.910/1995 ; per 350.00 mld dall'art. 1/1 della L.73/1998 ; per 865.00 mld dall'art. 1/1 della L.321/1993 ; per 700.00 mld dall'art. 1/1 della L.261/1999 ; per 700.00 mld dall'art. 1/1 della L.345/1999 ; per 1700.00 mld dall'art. 26/1 della L.282/1991 ; per 550.00 mld dall'art. 14/b della L.539/1993 ; per 475.00 mld dall'art. 7/8 C/12 della L.550/1995 ; per 450.00 mld dall'art. 7/8 C/12a della L.663/1995 ; per 460.00 mld dall'art. 7/8 C/11a della L.450/1997 ;

L. 94 / 1992

(1) ART. 1 / 4 - 11 : l'importo iniziale di 540.00 mld sul cap. 09.0-8257 e' modificato per -5.00 mld dall'art. Squatr/1 della L.118/1995 ;

(2) ART. 1 / 6 : l'importo iniziale di 2000.00 mld sul cap. 02.0-7795 e' modificato per -1.50 mld dall'art. 2/2a della L.66/1995 ; per -17.10 mld dall'art. 2/2a della L.66/1995 ; per -40.00 mld dall'art. 3/3a della L.425/1995 ;

(3) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 600.00 mld sul cap. 02.0-8171 e' modificato per 400.00 mld dall'art. 3/10 della L.118/1995 ;

L. 308 / 1992

(1) ART. 10 / 1 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 13.0-7708 e' modificato per 8.00 mld dall'art. 1/1/2a della L.445/1997 ; per 2.20 mld dall'art. 1/1a della L.47/1999 ;

(2) ART. 10 / 3 : l'importo iniziale di 415.00 mld sul cap. 13.0-7709 e' modificato per 696.60 mld dall'art. 1/1/2b della L.445/1997 ; per 207.16 mld dall'art. 1/1b della L.47/1999 ;

(3) ART. 11 / 1 : l'importo iniziale di 51.00 mld sul cap. 13.0-7710 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 1/1h della L.110/1995 ; per 35.80 mld dall'art. 1/1/2d della L.445/1997 ; per 10.61 mld dall'art. 1/1c della L.47/1999 ;

(4) ART. 12 / 1a - 2 : l'importo iniziale di 126.00 mld sul cap. 21.0-7533 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 1/1h della L.110/1995 ; per 30.00 mld dall'art. 15/37a della L.67/1998 ;

(5) ART. 12 / 1b - 3 : l'importo iniziale di 18.00 mld sul cap. 21.0-7534 e' modificato per 4.00 mld dall'art. 15/37b della L.67/1998 ; per 5.18 mld dall'art. 14/1c della L.664/1995 ;

(6) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 70.00 mld sul cap. 13.0-7713 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 1/1/2 della L.110/1995 ; per 92.60 mld dall'art. 1/1/2c della L.445/1997 ; per 27.45 mld dall'art. 1/1d della L.47/1999 ;

(7) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 590.00 mld sul cap. 13.0-7706 e' modificato per 147.40 mld dall'art. 1/1/2 della L.445/1997 ; per 42.46 mld dall'art. 1/1 della L.47/1999 ;

(8) ART. 8 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 2657.40 mld sul cap. 13.0-7707 e' modificato per 72.00 mld dall'art. 1/1 della L.445/1997 ; per -707.40 mld dall'art. 2/2 della L.445/1997 ; per 76.13 mld dall'art. 1/1e della L.47/1999 ;

L. 531 / 1992

(1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 800.00 mld sul cap. 09.1-0711 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 1/1 della L.230/1994 ;

(2) ART. 6 / 1a : l'importo iniziale di 410.00 mld sul cap. 09.1-0783 e' modificato per -8.00 mld dall'art. 0/00 della L.79/1998 ;

L. 547 / 1982

(1)

ART. 2 / 1 : 1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-1008 e' modificato per 28,04 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 26,93 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 2,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2010 e' modificato per 0,25 mid dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 93,67 mid stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0,32 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0,30 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2014 e' modificato per 0,17 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0,15 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2015 e' modificato per 0,07 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0,46 mid stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2016 e' modificato per 0,01 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 0,01 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2020 e' modificato per 0,82 mid dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 0,58 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 1,49 mid stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2021 e' modificato per 0,11 mid dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 0,02 mid stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2022 e' modificato per 0,09 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2023 e' modificato per 0,07 mid dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 0,03 mid stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2024 e' modificato per 56,37 mid dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 9,27 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 28,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2025 e' modificato per 0,02 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0,24 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 0,05 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2026 e' modificato per 1,32 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0,12 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 0,60 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2028 e' modificato per 0,60 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 2,21 mid stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2029 e' modificato per 0,04 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0,05 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 0,30 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2030 e' modificato per 0,04 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 0,28 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 0,34 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2045 e' modificato per 0,06 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0,04 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2051 e' modificato per 0,34 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0,08 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 0,10 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2055 e' modificato per 39,01 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 11,41 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 24,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2060 e' modificato per 2,64 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0,37 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 2,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2061 e' modificato per 39,00 mid dall'art. 2/1g della L.726/1994 ; per 0,56 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 18,39 mid stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2062 e' modificato per 8,11 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 1,48 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 0,90 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2065 e' modificato per 10,66 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 9,50 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 4,88 mid stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2070 e' modificato per 5,00 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 10,00 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2086 e' modificato per 2,76 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 2,00 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2087 e' modificato per 9,84 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 36,80 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2088 e' modificato per 15,00 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 14,41 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2092 e' modificato per 21,71 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 5,00 mid stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2093 e' modificato per 20,17 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 0,20 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 0,16 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2094 e' modificato per 39,42 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 60,00 mid stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2095 e' modificato per 15,23 mid dall'art. 2/1a della L.551/1995 ; per 0,02 mid dall'art. 2/1b della L.664/1996 ; per 5,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2096 e' modificato per 19,64 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2097 e' modificato per 2,80 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 1,00 mid stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ;

1° importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 01.0-2098 e' modificato per 15,00 mid dall'art. 2/1e della L.551/1995 ; per 10,13 mid stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L.547/1982 art.2/1) ; per 114,01

[illegible]

L. 752 / 1992

- (1) ART. 0 / 000 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 13.0-7901 e' modificato per 7,00 mld dall'art. 9/4 della L.221/1990 ; per 5,00 mld dall'art. 7/48 D/11/1 della L.415/1991 ; per 55,00 mld dall'art. 1/4 della L.284/1993 ; per 18,25 mld dall'art. 1/5a della L.204/1993 ; per 9,73 mld dall'art. 15/1d della L.726/1994 ; per -0,60 mld dall'art. 2/2ap della L.86/1995 ; per -0,30 mld dall'art. 2/2t della L.86/1995 ; per 13,50 mld dall'art. 14/11 della L.664/1996 ;
- (2) ART. 14 / a-b-c : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 13.0-7909 e' modificato per 64,00 mld dall'art. 7/1 della L.221/1990 ; per -37,00 mld stornati nel 1991 al cap. 13.0-7902 (L.752/1992 art.20/1c) ; per -27,00 mld stornati nel 1991 al cap. 13.0-7904 (L.752/1992 art.20/1e) ;
- (3) ART. 15 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 13.0-7906 e' modificato per 90,00 mld dall'art. 7/1 della L.246/1994 ; per 70,00 mld dall'art. 2/1c della L.41/1989 ; per 13,54 mld dall'art. 15/1a della L.557/1995 ;
- (4) ART. 20 / 1a : l'importo iniziale di 58,30 mld sul cap. 13.0-7900 e' modificato per -5,90 mld dall'art. 6 e 7/0 della L.246/1994 ; per -0,25 mld dall'art. 1/1 della L.688/1995 ; per 14,70 mld dall'art. 4/1a della L.399/1997 ; per 15,00 mld dall'art. 2/1a della L.41/1989 ; per -0,04 mld dall'art. 1/- della L.357/1989 ; per -0,24 mld dall'art. 1/- della L.187/202/1989 ; per 16,00 mld dall'art. 5/- della L.221/1990 ; per 8,00 mld dall'art. 7/48 D/11a della L.415/1991 ;
- (5) ART. 20 / 1b : l'importo iniziale di 100,00 mld sul cap. 13.0-7901 e' modificato per -18,60 mld dall'art. 6 e 7/0 della L.246/1994 ; per 20,00 mld dall'art. 4/1b della L.399/1997 ; per 30,00 mld dall'art. 2/1ab della L.41/1989 ; per 10,00 mld dall'art. 6/- della L.221/1990 ; per 15,00 mld dall'art. 7/48 D/11b della L.415/1991 ;
- (6) ART. 20 / 1c : l'importo iniziale di 110,00 mld sul cap. 13.0-7902 e' modificato per -43,80 mld dall'art. 6 e 7/0 della L.246/1994 ; per 50,00 mld dall'art. 11/29 della L.41/1989 ; per 95,00 mld dall'art. 4/1c della L.399/1997 ; per 46,50 mld dall'art. 7/1a della L.221/1990 ; per 32,00 mld dall'art. 7/48 D/11c della L.415/1991 ; per 50,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 13.0-7903 (L.752/1992 art.20/1d) ; per 37,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 13.0-7909 (L.221/1990 art.7/1) ;
- (7) ART. 20 / 1d : l'importo iniziale di 100,00 mld sul cap. 13.0-7903 e' modificato per -21,70 mld dall'art. 6 e 7/0 della L.246/1994 ; per 70,00 mld dall'art. 4/1d della L.399/1997 ; per 60,00 mld dall'art. 2/1ac della L.41/1989 ; per 66,00 mld dall'art. 8/1 della L.221/1990 ; per 35,00 mld dall'art. 7/48 D/11d della L.415/1991 ; per -3,00 mld dall'art. 0/0 della L.460/1992 ; per 4,11 mld dall'art. 8/1 della L.559/1993 ; per 37,95 mld dall'art. 15/1b della L.551/1995 ; per -50,00 mld stornati nel 1990 al cap. 13.0-7902 (L.752/1992 art.20/1c) ;
- (8) ART. 20 / 1e : l'importo iniziale di 20,00 mld sul cap. 13.0-7904 e' modificato per 25,00 mld dall'art. 2/1b della L.41/1989 ; per 40,50 mld dall'art. 7/1b della L.221/1990 ; per 55,00 mld dall'art. 7/48 D/11e della L.415/1991 ; per 50,00 mld dall'art. 1/5 della L.204/1993 ; per 24,17 mld dall'art. 1/5 della L.204/1993 ; per 25,00 mld dall'art. 7/48 D/11f della L.415/1991 ; per -3,00 mld dall'art. 0/0 della L.460/1992 ; per 4,11 mld dall'art. 8/1 della L.559/1993 ; per 37,95 mld dall'art. 15/1b della L.551/1995 ; per -50,00 mld stornati nel 1990 al cap. 13.0-7902 (L.752/1992 art.20/1c) ; per 46,55 mld dall'art. 14/1a della L.664/1996 ; per 20,00 mld dall'art. 7/48 D/10 della L.450/1997 ; per 27,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 13.0-7909 (L.221/1990 art.7/1) ;

L. 828 / 1992

- (1) ART. 10 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 250,00 mld sul cap. 02.0-8809 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 11/21 della L.887/1994 ; per -0,07 mld dall'art. 2/2er della L.86/1995 ; per -0,15 mld dall'art. 2/2a della L.86/1995 ;
- (2) ART. 21 / 5 : l'importo iniziale di 18,00 mld sul cap. 02.0-8810 e' modificato per 35,00 mld dall'art. 23/1 della L.879/1996 ;
- (3) ART. 7 / - : l'importo iniziale di 10,00 mld sul cap. 10.0-7701 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 12/1 della L.879/1996 ;

L. 980 / 1992

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 250,00 mld sul cap. 02.0-8788 e' modificato per 170,00 mld dall'art. 7/14a della L.910/1996 ; per 910,00 mld dall'art. 1/1 della L.402/1994 ; per -5,70 mld dall'art. 2/2as della L.86/1995 ; per -11,40 mld dall'art. 2/2v della L.86/1995 ;
- (2) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 10,00 mld sul cap. 09.0-7206 e' modificato per 29,00 mld dall'art. 7/14b della L.910/1996 ; per 32,00 mld stornati nel 1999 dal cap. 09.0-9490 (L.910/1996 art.7/14b) ; per 32,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 09.0-9490 (L.910/1996 art.7/14b) ; per 30,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-9490 (L.910/1996 art.7/14b) ; l'importo iniziale di 54,00 mld sul cap. 09.0-7272 e' modificato per 107,00 mld dall'art. 7/14b della L.910/1996 ; per 204,61 mld dall'art. 10/1e della L.726/1994 ; per 3182,65 mld dall'art. 7/48 C/8c della L.550/1995 ; per 4780,00 mld dall'art. 7/48 C/8c della L.550/1995 ; per 5617,00 mld dall'art. 7/48 C/7a-b della L.450/1997 ;
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-9490 e' modificato per 94,00 mld dall'art. 7/14b della L.910/1996 ; per -32,00 mld stornati nel 1999 al cap. 09.0-7206 (L.960/1992 art.2/1) ; per -32,00

mid stornati nel 1990 al cap. 09.0-7206 (L. 980/1982 art. 2/1) ; per -30.00 mid stornati nel 1991 al cap. 09.0-7206 (L. 980/1982 art. 2/1) ;

L. 979 / 1982

- (1) ART. 3 / 9 : l'importo iniziale di 25.00 mid sul cap. 10.0-3525 e' modificato per 34.00 mid dall'art. 7/2a della L. 910/1996 ; per 20.50 mid dall'art. 17/46a della L. 67/1998 ; per 12.00 mid dall'art. 1 bis/4 e 5 della L. 283/1999 ; per 15.00 mid dall'art. 7/2a della L. 407/1999 ; per -0.35 mid dall'art. 4/3 della L. 57/1990 ; per 20.00 mid dall'art. 7/8 C/73a della L. 405/1990 ; per 2.00 mid dall'art. 1/1a della L. 366/1991 ; per 20.00 mid dall'art. 7/8 C/17 della L. 415/1991 ; per 19.05 mid dall'art. 7/8 C/1 della L. 500/1992 ; per 10.70 mid dall'art. 7/8 C/961 della L. 538/1993 ; per -19.08 mid stornati nel 1994 al cap. 19.0-4635 (L. 979/1982 art. 3/9) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-8530 e' modificato per 97.13 mid stornati nel 1994 dal cap. 19.0-8530 (L. 979/1982 art. 7/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-4635 e' modificato per 20.70 mid dall'art. 20/1 della L. 726/1994 ; per -1.24 mid dall'art. 2/2a della L. 85/1995 ; per 15.06 mid dall'art. 20/1a della L. 551/1995 ; per 14.00 mid dall'art. 20/1 della L. 664/1996 ; per 77.89 mid dall'art. 7/8 C/15a della L. 460/1997 ; per 19.08 mid stornati nel 1994 dal cap. 10.0-3525 (L. 979/1982 art. 3/9) ;
- (2) ART. 32 / 1 : l'importo iniziale di 3.00 mid sul cap. 10.0-3527 e' modificato per 3.00 mid dall'art. 7/12b della L. 910/1996 ; per 12.50 mid dall'art. 17/46b della L. 67/1998 ; per -0.46 mid dall'art. 0/0 della L. 207/1999 ; per 2.00 mid dall'art. 7/8 C/17-3a della L. 407/1999 ; per 7.00 mid dall'art. 7/8 C/73a della L. 405/1990 ; per -2.00 mid dall'art. 18/1 della L. 406/1990 ; per 7.00 mid dall'art. 7/8 C/15 della L. 415/1991 ; per 6.50 mid dall'art. 7/8 C/2 della L. 500/1992 ; per 7.70 mid dall'art. 7/8 C/962 della L. 538/1993 ; per -13.94 mid stornati nel 1994 al cap. 10.0-4637 (L. 979/1982 art. 39/1) ;
- (3) ART. 39 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-7751 e' modificato per 56.00 mid dall'art. 13/10 della L. 41/1986 ; per 150.00 mid dall'art. 17/45 della L. 67/1998 ; per 120.00 mid dall'art. 1/1 della L. 34/1991 ; per -0.30 mid dall'art. 2/2a della L. 85/1995 ; per -1.50 mid dall'art. 2/2a della L. 85/1995 ; per -0.67 mid dall'art. 2/134b della L. 662/1996 ; per 40.04 mid dall'art. 11/1 della L. 664/1996 ; per -0.30 mid dall'art. 1/1 della L. 101853/1996 ;
- l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-4637 e' modificato per 7.70 mid dall'art. 20/1a della L. 726/1994 ; per -0.59 mid dall'art. 20/1a della L. 726/1994 ; per 0.33 mid dall'art. 1/1 della L. 590/1996/1994 ; per -0.46 mid dall'art. 2/2a della L. 85/1995 ; per 7.53 mid dall'art. 1/1d della L. 419/1996 ; per 7.77 mid dall'art. 20/1a della L. 664/1996 ; per 6.75 mid dall'art. 7/8 C/16a della L. 460/1997 ; per 13.94 mid stornati nel 1994 dal cap. 10.0-3527 (L. 979/1982 art. 32/1) ;
- (4) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-7761 e' modificato per 3.28 mid dall'art. 5/2 della L. 183/1987 ; per 10.00 mid dall'art. 7/8 C/15b della L. 415/1991 ; per 8.50 mid dall'art. 7/8 C/5 della L. 500/1992 ; per 10.70 mid dall'art. 7/8 C/96 della L. 538/1993 ; per 10.70 mid dall'art. 7/8 C/96 della L. 538/1993 ; per -0.32 mid dall'art. 2/2a della L. 85/1995 ; per 8.45 mid dall'art. 1/1 della L. 551/1995 ; per 7.28 mid dall'art. 7/8 C/96 della L. 663/1996 ; per -0.17 mid dall'art. 1/1a della L. 101853/1996 ; per 7.23 mid dall'art. 7/8 C/8b della L. 450/1997 ; l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-7764 e' modificato per 0.80 mid dall'art. 7/8 C/96 della L. 725/1994 ; per -0.02 mid dall'art. 2/2a della L. 85/1995 ; per 2.93 mid dall'art. 11/1 della L. 551/1995 ; per 0.76 mid dall'art. 7/8 C/96 della L. 663/1996 ; per -0.02 mid dall'art. 1/1a della L. 101853/1996 ; per 0.78 mid dall'art. 7/8 C/8b della L. 450/1997 ; per 1.04 mid stornati nel 1994 dal cap. 10.0-7822 (L. 979/1982 art. 5/1 e 2) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.0-7765 e' modificato per 0.80 mid dall'art. 7/8 C/96 della L. 725/1994 ; per -0.02 mid dall'art. 2/2a della L. 85/1995 ; per 4.56 mid dall'art. 11/1 della L. 551/1995 ; per 0.76 mid dall'art. 7/8 C/96 della L. 663/1996 ; per -0.02 mid dall'art. 1/1a della L. 101853/1996 ; per 0.79 mid dall'art. 7/8 C/8b della L. 450/1997 ; per 1.81 mid stornati nel 1994 dal cap. 10.0-7823 (L. 979/1982 art. 6/1 e 3) ;
- l'importo iniziale di 40.00 mid sul cap. 10.0-8530 e' modificato per 75.00 mid dall'art. 14/6 della L. 41/1986 ; per 37.40 mid dall'art. 7/12c della L. 910/1996 ; per 85.00 mid dall'art. 17/46c della L. 67/1998 ; per 10.00 mid dall'art. 1bis/4 della L. 283/1999 ; per 7.00 mid dall'art. 7/8 C/17-3a della L. 407/1999 ; per 1.35 mid dall'art. 10/1a della L. 409/1999 ; per 29.00 mid dall'art. 7/8 C/73b della L. 405/1990 ; per 35.00 mid dall'art. 7/8 C/14 della L. 415/1991 ; per 150.00 mid dall'art. 8/2 della L. 220/1997 ; per 21.45 mid dall'art. 7/8 C/3 della L. 500/1992 ; per 23.70 mid dall'art. 7/8 C/963 della L. 538/1993 ; per 23.70 mid dall'art. 7/8 C/17c della L. 725/1994 ; per -1.20 mid dall'art. 2/2a della L. 85/1995 ; per -1.31 mid dall'art. 2/2a della L. 85/1995 ; per 19.75 mid dall'art. 20/1b della L. 551/1995 ; per -2.34 mid dall'art. 2/134a della L. 662/1996 ; per 19.35 mid dall'art. 7/8 C/17a della L. 663/1996 ; per 19.35 mid dall'art. 7/8 C/16a2 della L. 460/1997 ; per -97.13 mid stornati nel 1994 al cap. 10.0-8530 (L. 283/1989 art. 1 bis/4 e 5) ;

L. 156 / 1983

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 213.00 mid sul cap. 02.0-8791 e' modificato per 65.00 mid dall'art. 29/2 della L. 879/1986 ;
- (2) ART. 1 / 2 : l'importo iniziale di 40.00 mid sul cap. 02.0-8797 e' modificato per -0.12 mid dall'art. 2/2a della L. 85/1995 ; per -0.06 mid dall'art. 2/2a della L. 85/1995 ;

L. 189 / 1983

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 1700.00 mid sul cap. 02.0-7811 e' modificato per -4.20 mid dall'art. 2/2a della L. 85/1995 ; per -1.80 mid dall'art. 2/2b della L. 85/1995 ; per -90.00 mid stornati nel 1999 al cap. 10.1-6531 (L. 189/1983 art. 1/1) ; per -150.00 mid stornati nel 1990 al cap. 10.1-6531 (L. 189/1983 art. 1/1) ; per -60.00 mid stornati nel 1992 al cap. 10.1-6531 (L. 189/1983 art. 1/1) ;
- l'importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 10.1-6531 e' modificato per 530.00 mid stornati nel 1999 dal cap. 02.0-7811 (L. 189/1983 art. 1/1) ; per 150.00 mid stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7811

(L. 189/1993 art. 1/1) ; per 150.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7811 (L. 189/1993 art. 1/1) ; per 60.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7811 (L. 189/1993 art. 1/1) ;

L. 190 / 1993

(1) ART. 2 / 1b : l'importo iniziale di 9.00 mld sul cap. 09.0-9098 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 5/8a della L. 910/1996 ;
l'importo iniziale di 12.20 mld sul cap. 09.0-9099 e' modificato per 7.00 mld dall'art. 5/8a della L. 910/1996 ; per 8.00 mld dall'art. 7/8 D/1 della L. 405/1990 ; per -0.70 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7754 (L. 236/1993 art. 3/4) ;

(2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 9.00 mld sul cap. 13.0-7045 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 17/13 della L. 67/1988 ; per 10.00 mld dall'art. 7/8 D/1 della L. 407/1989 ; per 10.00 mld dall'art. 1/1 della L. 235/1990 ;

(3) ART. 4 / - : l'importo iniziale di 77.50 mld sul cap. 13.0-7042 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 5/8b della L. 910/1996 ; per 150.00 mld dall'art. 2/1 della L. 235/1990 ;

L. 217 / 1993

(1) ART. 13 / 1 e 4 : l'importo iniziale di 300.00 mld sul cap. 01.0-7540 e' modificato per 530.00 mld dall'art. 11/24 della L. 41/1996 ; per 15.00 mld dall'art. 6/2 della L. 470/1987 ; per 100.00 mld dall'art. 5/1 della L. 224/1989 ; per 120.00 mld dall'art. 22/1 della L. 232/1990 ;

L. 686 / 1993

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7548 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 1/1c della L. 110/1996 ;

L. 80 / 1994

(1) ART. 5 / 1d : l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 04.0-7099 e' modificato per 300.00 mld dall'art. 11/20 della L. 887/1994 ; per 300.00 mld dall'art. 6/6 della L. 910/1996 ; per -50.00 mld dall'art. 17/10 della L. 67/1988 ; per -60.00 mld dall'art. 7/8 E/8 della L. 415/1991 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2nd della L. 156/1995 ; per -0.15 mld dall'art. 2/2tc della L. 65/1995 ; per 1044.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-5012 (L. 64/1986 art. 1/1) ; per -15.00 mld stornati nel 1994 al cap. 02.0-2568 (L. 80/1984 art. 1/4) ;

L. 363 / 1994

(1) ART. 13 / 6 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7556 e' modificato per 359.99 mld dall'art. 2/1b della L. 551/1995 ; per 15.00 mld dall'art. 7/8 D/8 della L. 663/1996 ; per 0.45 mld dall'art. 2/1d della L. 664/1996 ; per 20.00 mld dall'art. 7/8 D/2 della L. 450/1997 ; per 9.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1982 art. 2/1) ; per 70.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7615 (L. 547/1982 art. 2/1) ;

L. 356 / 1994

(1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 68.74 mld sul cap. 06.0-7501 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 1/1 della L. 117/1991 ; per 0.66 mld dall'art. 1/1 della L. 356/1991 ; per 2.50 mld dall'art. 0/0 della L. 419/1992 ; per -1.20 mld dall'art. 2/2ae della L. 85/1995 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2fd della L. 85/1995 ; per 11.43 mld dall'art. 6/1 della L. 419/1996 ; per -0.58 mld dall'art. 2/13acc della L. 662/1996 ; per -0.58 mld dall'art. 2/13acc della L. 662/1996 ;

L. 466 / 1994

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 226.00 mld sul cap. 12.0-4011 e' modificato per 2647.92 mld dall'art. 13/11 della L. 726/1994 ; per 1161.41 mld dall'art. 13/1b della L. 551/1995 ; per 1157.37 mld dall'art. 13/1a della L. 664/1996 ;
l'importo iniziale di 300.00 mld sul cap. 12.0-4031 e' modificato per 1753.38 mld dall'art. 13/11 della L. 726/1994 ; per 913.69 mld dall'art. 13/1b della L. 551/1995 ; per 1033.81 mld dall'art. 13/1a della L. 664/1996 ;
l'importo iniziale di 470.00 mld sul cap. 12.0-4051 e' modificato per 3013.91 mld dall'art. 13/11 della L. 726/1994 ; per 1734.09 mld dall'art. 13/1b della L. 551/1995 ; per 2024.55 mld dall'art. 13/1a della L. 664/1996 ;

L. 798 / 1994

- (1) ART. 3 / 1a : l'importo iniziale di 238,00 mld sul cap. 09.0-7733 e' modificato per 155,00 mld dall'art. 7/1a della L.910/1996 ; per 217,75 mld dall'art. 17/12a della L.67/1998 ; per 16,40 mld dall'art. 7/1a della L.415/1991 ; per -11,52 mld dall'art. 12/13 della L.537/1993 ; per -0,30 mld dall'art. 7/1a della L.910/1996 ; per 1,35 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9420 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 3,55 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9449 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 1,40 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8273 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (2) ART. 3 / 1b : l'importo iniziale di 0,40 mld sul cap. 09.0-1033 e' modificato per 0,05 mld dall'art. 10/1a della L.726/1994 ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-1037 e' modificato per 1,74 mld dall'art. 7/1b della L.910/1996 ; per 2,05 mld dall'art. 17/12a della L.67/1998 ; per 1,10 mld dall'art. 7/1a della L.415/1991 ; per 1,15 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9446 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 0,15 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7735 (L.67/1998 art.17/12a) ; l'importo iniziale di 3,10 mld sul cap. 09.0-7011 e' modificato per 3,26 mld dall'art. 7/1b della L.910/1996 ; per 0,30 mld dall'art. 17/12a della L.67/1998 ; per 7,90 mld dall'art. 7/1a della L.415/1991 ; per 0,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9006 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (3) ART. 3 / 1c : l'importo iniziale di 20,00 mld sul cap. 09.0-7734 e' modificato per 23,00 mld dall'art. 7/1c della L.910/1996 ; per 12,50 mld dall'art. 17/12a della L.67/1998 ; per -1,83 mld dall'art. 12/13a della L.537/1993 ; per -1,00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (4) ART. 3 / 1d : l'importo iniziale di 7,50 mld sul cap. 09.0-7510 e' modificato per 40,00 mld dall'art. 7/1d della L.910/1996 ; per 30,10 mld dall'art. 17/12a della L.67/1998 ; per 10,55 mld dall'art. 7/1a della L.415/1991 ; per -12,53 mld dall'art. 12/13a della L.537/1993 ; per 1,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9446 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 0,25 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8211 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 0,15 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-8851 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 1,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9460 (L.67/1998 art.17/12a) ; per 0,45 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-9460 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (5) ART. 3 / 1e : l'importo iniziale di 20,00 mld sul cap. 09.0-8850 e' modificato per 80,00 mld dall'art. 7/1e della L.910/1996 ; per 18,65 mld dall'art. 17/12a della L.67/1998 ; per 29,00 mld dall'art. 7/1a della L.415/1991 ; per -2,47 mld dall'art. 12/13c della L.537/1993 ; per 4,45 mld stornati nel 1993 al cap. 02.0-9006 (L.67/1998 art.17/12a) ; per -1,35 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1998 art.17/12a) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-8034 e' modificato per 8,00 mld dall'art. 7/1a della L.910/1996 ; per 2,00 mld dall'art. 17/12a della L.67/1998 ; per 18,0-8025 e' modificato per 2,00 mld dall'art. 7/1a della L.415/1991 ;
- (6) ART. 3 / 1f : l'importo iniziale di 16,50 mld sul cap. 09.0-8849 e' modificato per 5,00 mld dall'art. 7/1f della L.910/1996 ; per 0,90 mld dall'art. 17/12f della L.67/1998 ; per 1,60 mld dall'art. 7/1a della L.415/1991 ; per -0,18 mld dall'art. 12/13d della L.537/1993 ; per -0,10 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (7) ART. 3 / 1g : l'importo iniziale di 13,00 mld sul cap. 09.0-9421 e' modificato per 30,00 mld dall'art. 7/1g della L.910/1996 ; per 13,00 mld dall'art. 17/12g della L.67/1998 ; per 36,70 mld dall'art. 7/1a della L.415/1991 ; per -1,83 mld dall'art. 12/13e della L.537/1993 ; per 4,25 mld stornati nel 1993 al cap. 02.0-9006 (L.67/1998 art.17/12a) ; per -1,00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (8) ART. 3 / 1h : l'importo iniziale di 9,00 mld sul cap. 09.0-7735 e' modificato per 3,00 mld dall'art. 7/1h della L.910/1996 ; per 1,85 mld dall'art. 17/12h della L.67/1998 ; per 6,00 mld dall'art. 7/1a della L.415/1991 ; per -0,27 mld dall'art. 12/13f della L.537/1993 ; per -0,15 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-1037 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (9) ART. 3 / 1i : l'importo iniziale di 2,00 mld sul cap. 09.0-8851 e' modificato per 2,00 mld dall'art. 7/1i della L.910/1996 ; per 2,85 mld dall'art. 17/12i della L.67/1998 ; per 2,00 mld dall'art. 7/1a della L.415/1991 ; per -0,27 mld dall'art. 12/13i della L.537/1993 ; per 0,30 mld stornati nel 1993 al cap. 02.0-9006 (L.67/1998 art.17/12a) ; per -0,15 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (10) ART. 3 / 1j : l'importo iniziale di 7,00 mld sul cap. 09.0-7012 e' modificato per 1,00 mld dall'art. 7/1j della L.910/1996 ; per 0,80 mld dall'art. 17/12j della L.67/1998 ;
- (11) ART. 3 / 1m : l'importo iniziale di 5,00 mld sul cap. 09.0-9420 e' modificato per 7,50 mld dall'art. 17/12m della L.67/1998 ; per 1,00 mld dall'art. 7/1a della L.415/1991 ; per -0,91 mld dall'art. 12/13g della L.537/1993 ; per -0,50 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7733 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (12) ART. 5 / 1a - b : l'importo iniziale di 82,00 mld sul cap. 02.0-8812 e' modificato per 175,00 mld dall'art. 7/1a della L.910/1996 ; per 300,00 mld dall'art. 17/12n della L.67/1998 ; per 16,00 mld dall'art. 7/1a della L.415/1991 ; per -30,20 mld dall'art. 12/13h della L.537/1993 ; per -0,15 mld dall'art. 7/1a della L.910/1996 ; per 2,85 mld dall'art. 17/12n della L.67/1998 ; per 2,00 mld dall'art. 7/1a della L.415/1991 ; per -0,27 mld dall'art. 12/13i della L.537/1993 ; per 0,30 mld stornati nel 1993 al cap. 02.0-9006 (L.67/1998 art.17/12a) ; per -0,15 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7510 (L.67/1998 art.17/12a) ;
- (13) ART. 157/88 / 17/12a : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7402 e' modificato per 20,00 mld dall'art. 17/12s della L.67/1998 ;
- (14) ART. 157/88 / 17/12b : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7312 e' modificato per 25,00 mld dall'art. 17/12u della L.67/1998 ;

- L. 887 / 1984

- L. 16 / 1985

- L. 49 / 1985

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 90.00 mld sul cap. 02.0-8189 e' modificato per: 70.00 mld dall'art. 15/17 della L.67/1993; per 100.00 mld dall'art. 10/3 della L.181/1999; per 50.00 mld dall'art. 1/1 della L.538/1993; per 100.00 mld dalla L.644/1994; per -4.00 mld da l'art. 2/2a della L.1.65/1995; per -1.00 mld da l'art. 2/2f della L.65/1995; per 20.00 mld dall'art. 1/1 della L.538/1993; per 100.00 mld dall'art. 1/1b della L.644/1994; per -4.00 mld da l'art. 2/2a della L.1.65/1995; per -1.00 mld da l'art. 2/2f della L.65/1995; per

dall'art. 148 D/8 della L. 550/1995 ;

- (2) ART. 17 / 1 : l'importo iniziale di 150.00 mld sul cap. 02.0-7828 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 15/18 della L. 67/1988 ; per 70.00 mld dall'art. 10/1 e 2 della L. 181/1989 ;

L. 99 / 1985

- (1) ART. 1 / 1a : l'importo iniziale di 592.00 mld sul cap. 09.0-7701 e' modificato per 62.00 mld dall'art. 10/1 della L. 539/1993 ; per 62.66 mld dall'art. 10/19 della L. 726/1994 ; per -1.56 mld dall'art. 2/21 della L. 86/1995 ; per 50.44 mld dall'art. 10/1 della L. 551/1995 ; per -1.01 mld dall'art. 2/134cs della L. 662/1995 ; per 54.69 mld dall'art. 10/1a della L. 664/1996 ;

L. 118 / 1985

- (1) ART. 3 / 6 : l'importo iniziale di 940.00 mld sul cap. 02.0-7820 e' modificato per -0.75 mld dall'art. 2/21 della L. 86/1995 ;

- (2) ART. 3 / 7 : l'importo iniziale di 280.00 mld sul cap. 09.0-8267 e' modificato per 450.00 mld dall'art. 22/3 della L. 67/1988 ;

L. 222 / 1985

- (1) ART. 47 / 1 : l'importo iniziale di 150.00 mld sul cap. 02.0-6878 e' modificato per -150.00 mld stornati nel 1991 al cap. 01.0-7602 (L. 156674/1991 art.0/0) ;

L. 284 / 1985

- (1) ART. 1 / 1 e 8a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-2051 e' modificato per 0.60 mld dall'art. 1/1 della L. 380/1991 ; l'importo iniziale di 230.00 mld sul cap. 20.0-7505 e' modificato per 366.60 mld dall'art. 1/1a della L. 431/1991 ; per 152.00 mld dall'art. 1/1 della L. 380/1991 ; per -15.00 mld dall'art. 7/2a della L. 243/1993 ; per -65.00 mld dall'art. 748 E/8 della L. 539/1993 ; per 0.70 mld dall'art. 2/2am della L. 86/1995 ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7519 e' modificato per 1.80 mld dall'art. 1/1 della L. 380/1991 ; per -0.02 mld dall'art. 2/2am della L. 86/1995 ;

L. 295 / 1985

- (1) ART. 1 / 1 e 8a : l'importo iniziale di 720.00 mld sul cap. 10.0-7702 e' modificato per 300.00 mld dall'art. 12/5 della L. 41/1986 ; per 415.00 mld dall'art. 3/9 della L. 910/1986 ; per 450.00 mld dall'art. 3/3 e 4 della L. 234/1989 ; per 162.35 mld dall'art. 20/1 della L. 453/1997 ; l'importo iniziale di 700.00 mld sul cap. 10.0-7552 (L. 67/1988 art.15/29) ; per 50.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 10.0-7552 (L. 67/1988 art.15/29) ; per 78.75 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-7552 (L. 67/1988 art.15/29) ;

- (2) ART. 1 / 1 e 8c : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 10.0-7711 e' modificato per 30.00 mld dall'art. 3/9a della L. 910/1986 ; per 9.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 10.0-7552 (L. 67/1988 art.15/29) ;

- (3) ART. 1 / 1 e 8d : l'importo iniziale di 55.00 mld sul cap. 10.0-7551 e' modificato per 5.00 mld dall'art. 3/9b della L. 910/1986 ; per -10.00 mld dall'art. 6/2b della L. 155/1989 ; per 5.29 mld dall'art. 11/1b della L. 726/1994 ;

L. 331 / 1985

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7109 e' modificato per 395.00 mld dall'art. 148 C/18d della L. 663/1995 ; per 147.35 mld dall'art. 21/1a della L. 664/1996 ; per 433.00 mld dall'art. 148 C/17d della L. 450/1997 ; per 162.35 mld dall'art. 20/1 della L. 453/1997 ; l'importo iniziale di 700.00 mld sul cap. 20.0-7324 e' modificato per 950.00 mld dall'art. 7/8 della L. 910/1986 ; per 950.00 mld dall'art. 148 C/14 della L. 405/1990 ; per 200.00 mld dall'art. 148 C/20d della L. 500/1992 ; per 420.00 mld dall'art. 20/1b della L. 539/1993 ; per 577.00 mld dall'art. 21/1c della L. 726/1994 ; per -117.31 mld dall'art. 2/2a della L. 86/1995 ; per 500.00 mld dall'art. 148 C/15d della L. 550/1995 ; per 26.19 mld dall'art. 21/1 della L. 551/1995 ; per -70.00 mld dall'art. 3/3s della L. 425/1996 ;

- (2) ART. 1 / 3 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7110 e' modificato per 66.70 mld dall'art. 1/2 della L. 573/1996 ;

(3) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 260.00 mld sul cap. 20.0-7304 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 748 D/2 della L.405/1990 ; per 100.00 mld dall'art. 748 D/4 della L.415/1991 ; per 20.00 mld dall'art. 748 D/8 della L.538/1993 ; per 70.00 mld dall'art. 748 D/8 della L.725/1994 ; per -2.10 mld dall'art. 2/13art della L.662/1996 ; per 50.00 mld dall'art. 748 D/9 della L.550/1995 ; per 5.00 mld dall'art. 748 D/9 della L.663/1996 ;

L. 335 / 1995

(1) ART. 1 / 1 / 1 : l'importo iniziale di 64.00 mld sul cap. 12.0-5101 e' modificato per -0.52 mld dall'art. 1/- della L.409/1989 ;

L. 449 / 1985

(1) ART. 1 / 1 / 1 : l'importo iniziale di 115.00 mld sul cap. 10.0-7509 e' modificato per 1200.00 mld dall'art. 14/1-2 della L.67/1988 ; per -18.00 mld dall'art. 2/22a della L.85/1995 ; per -3.00 mld dall'art. 2/26 della L.85/1995 ; per -9.02 mld dall'art. 2/13art della L.662/1996 ; per -2.62 mld dall'art. 2/13art della L.662/1996 ; per 23.62 mld dall'art. 11/1a della L.664/1996 ;

L. 462 / 1995

(1) ART. 1 / 1 / 1 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 02.0-6793 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 16/2bis della L.74/1996 ; per -20.00 mld dall'art. 1/4 della L.677/1995 ;

L. 526 / 1995

(1) ART. 6 / 1 e 3 : l'importo iniziale di 4975.00 mld sul cap. 09.0-7273 e' modificato per 2200.00 mld dall'art. 13/13 della L.41/1986 ; per -100.00 mld dall'art. 6/2b della L.155/1989 ; per -3368.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0729 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -927.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -580.00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0751 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -348.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -302.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0751 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -400.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0750 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per -350.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0751 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0729 e' modificato per -100.00 mld dall'art. C/PE/23.12 della L.483/1993 ; per 3368.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; l'importo iniziale di 3985.00 mld sul cap. 09.1-0750 e' modificato per 600.00 mld dall'art. 10/- della L.405/1990 ; per -3.50 mld dall'art. 748 E/6 della L.538/1993 ; per 927.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 348.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 400.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; l'importo iniziale di 5073.00 mld sul cap. 09.1-0751 e' modificato per 900.00 mld dall'art. 10/- della L.405/1990 ; per -34.80 mld dall'art. C/PE/23.12a della L.483/1993 ; per 580.00 mld stornati nel 1989 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 302.00 mld stornati nel 1990 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ; per 350.00 mld stornati nel 1991 dal cap. 09.0-7273 (L.526/1985 art.6/1 e 3) ;

L. 662 / 1995

(1) ART. 8 / 2 : l'importo iniziale di 36.50 mld sul cap. 09.0-5071 e' modificato per 13.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7422 (L.102/1990 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 1.80 mld sul cap. 09.0-5072 e' modificato per 6.00 mld dall'art. 1/- della L.1487/99/1988 ;

L. 808 / 1995

(1) ART. 3 / 1a : l'importo iniziale di 690.00 mld sul cap. 13.0-7552 e' modificato per 81.00 mld dall'art. 748 D/3 della L.405/1990 ; per 150.00 mld dall'art. 6/1 della L.181/1991 ; per 1000.00 mld dall'art. 6/4 della L.237/1993 ; per 1000.00 mld dall'art. 2/6 della L.644/1994 ; per 4500.00 mld dall'art. 5/1 della L.421/1996 ; per -50.00 mld dall'art. 3/3g della L.425/1996 ; per 1050.00 mld dall'art. 4/2 della L.266/1997 ;

(2) ART. 3 / 1b-1c : l'importo iniziale di 750.00 mld sul cap. 13.0-7553 e' modificato per -120.00 mld dall'art. 748 E/10 della L.407/1989 ; per -110.00 mld dall'art. 6/2a della L.181/1991 ; per 20.00 mld dall'art. 0/00 della L.419/1992 ; per -7.50 mld dall'art. 3/2a della L.425/1996 ;

L. 26 / 1995

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (1) ART. 6 / 1c : l'importo iniziale di 55.00 mld sul cap. 13.0-5110 e' modificato per -0.50 mld dall'art. 2/21p della L.85/1995 ;
L. 41 / 1996
- (1) ART. 11 / 10 : l'importo iniziale di 75.00 mld sul cap. 13.0-7543 e' modificato per 15.00 mld dall'art. 798/E della L.541/1998 ; per 10.00 mld dall'art. 798 D/2 della L.407/1999 ; per 10.00 mld dall'art. 798 D/5a della L.405/1990 ; per 10.00 mld dall'art. 798 D/5 della L.415/1991 ;
(2) ART. 12 / 4 : l'importo iniziale di 27.00 mld sul cap. 21.0-7542 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 4/3 della L.910/1996 ; per 60.00 mld dall'art. 15/10 della L.57/1998 ; per -60.00 mld dall'art. 8/1a3 della L.67/1990 ;
(3) ART. 34 / 2 : l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 10.0-7777 e' modificato per 250.00 mld dall'art. 7/10 della L.910/1996 ; per 75.00 mld dall'art. 798 D/4 della L.407/1999 ; per 150.00 mld dall'art. 798 D/5d della L.405/1990 ; per 150.00 mld dall'art. 798 D/5d della L.415/1991 ;
L. 44 / 1996
- (1) ART. 1 / 14 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7630 e' modificato per 100.00 mld dall'art. 798 D/4 della L.405/1990 ; per 600.00 mld dall'art. 2/1 della L.275/1991 ; per -9.00 mld dall'art. 1/1bis della L.488/1992 ; per 200.00 mld dall'art. 5015/a della L.237/1993 ; per 100.00 mld dall'art. 798 D/17 della L.538/1993 ; per -10.50 mld dall'art. 2/2an della L.85/1995 ; per 50.00 mld dall'art. 2/2ao della L.85/1995 ; per -6.00 mld dall'art. 2/21q della L.85/1995 ; per 400.00 mld dall'art. 1/- della L.95/1995 ; per 90.00 mld dall'art. 798 D/30 della L.530/1995 ; per 100.00 mld dall'art. 10/- della L.180/1996 ; per 220.00 mld stornati nel 1999 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; per 100.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.488/1992 art.1/1) ; per 100.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; per -10.00 mld stornati nel 1994 al cap. 02.0-8030 (L.44/1995 art.1/14) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-8030 e' modificato per 10.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-7630 (L.488/1992 art.1/1bis) ;
L. 64 / 1996
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-1029 e' modificato per 7.44 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2550 e' modificato per 3.36 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; per 1.44 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-2559 e' modificato per 16.73 mld dall'art. 3/1 della L.356/1996 ; per 11.69 mld dall'art. 2/1e della L.664/1996 ; per 11.44 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 10.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 5.70 mld stornati nel 1996 al cap. 01.0-7640 (L.726/1994 art.5/1c) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-6357 e' modificato per 0.02 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-6358 e' modificato per 0.01 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7394 e' modificato per 22.27 mld dall'art. 2/1e della L.664/1996 ; per 2.50 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; per 67.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; per 50.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 01.0-7640 e' modificato per 21.99 mld dall'art. 3/1a della L.356/1996 ; per 5.70 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 5.70 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 3.59 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 5.70 mld stornati nel 1996 dal cap. 01.0-7641 e' modificato per 3.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7641 e' modificato per 3.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 4.00 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 116.00 mld dall'art. 2/1b della L.551/1995 ; per 86.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7733 e' modificato per 116.00 mld dall'art. 2/1b della L.551/1995 ; per 86.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-2368 e' modificato per 9.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-4923 e' modificato per 0.10 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-4954 e' modificato per 6.06 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-5069 e' modificato per 50.00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; per 36.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-5829 e' modificato per 0.35 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; per 0.11 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-5830 e' modificato per 0.11 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c) ; per 0.08 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1) ;

- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-2053 e' modificato per -0,11 mld dall'art. 2/134ter della L.662/1996; per 0,19 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1); per 0,17 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7103 e' modificato per 122,65 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1); per 100,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c); per 12,46 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7181 e' modificato per 100,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7204 e' modificato per 50,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7254 e' modificato per 99,75 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1); per 69,96 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7525 e' modificato per 23,00 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7525 e' modificato per 23,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7532 e' modificato per 30,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1); per 23,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7532 e' modificato per 30,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c); per 462,59 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-1034 e' modificato per 0,06 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1); per 0,01 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-1034 e' modificato per 0,06 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1); per 0,03 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-1035 e' modificato per 0,04 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c); per 0,01 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-1134 e' modificato per 0,12 mld dall'art. 10/10 della L.726/1994; per 0,13 mld dall'art. 14/14 della L.551/1995; per 0,06 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1); per 0,09 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1); per 0,04 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1); per 0,27 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7055 e' modificato per 20,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1); per 20,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7740 e' modificato per 236,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-8219 e' modificato per 216,00 mld dall'art. 14/14 della L.726/1994; per 100,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c); per 69,96 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c); per 88,91 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1); per 0,04 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1); per 0,27 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1);
- l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-8288 e' modificato per 27,02 mld dall'art. 14/14 della L.551/1995; per 78,65 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c); per 33,71 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c); per 176,30 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.726/1994 art.5/1c);
- ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 14.0-9057 e' modificato per 425,89 mld dall'art. 1/1 della L.572/1994; per 78,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1);
- ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-7835 e' modificato per 622,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1996 art.1/1);
- L. 752 / 1995
- (1) ART. 0 / 0 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7004 e' modificato per 0,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2);
- (2) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-4532 e' modificato per 259,33 mld dall'art. 3/1h della L.664/1996; per 35,00 mld stornati nel 1997 dal cap. 21.0-7560 (L.752/1996 art.4/2a);
- l'importo iniziale di 7000,00 mld sul cap. 04.0-7081 e' modificato per -256,00 mld dall'art. 708 E/11a della L.407/1989; per -140,00 mld dall'art. 8/1a della L.87/1990; per 1392,00 mld dall'art. 1/1 della L.201/1991; per 1466,04 mld dall'art. 1/1 della L.554/1994; per 228,22 mld dall'art. 5/1b della L.726/1994; per 18,27 mld dall'art. 1/1 della L.141546/1994; per 700,00 mld dall'art. 1/1 della L.46/1995; per 113,90 mld dall'art. 5/1 della L.551/1995; per 147,00 mld dall'art. 1/2b della L.578/1996; per 0,05 mld dall'art. 5/1c della L.664/1996; per 550,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 888,70 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 724,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 415,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 6,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7056 (L.752/1996 art.4/2a); per -10,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7057 (L.752/1996 art.4/2a); per -24,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7559 (L.752/1996 art.4/2a); per -70,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7560 (L.752/1996 art.4/2a); per -10,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7561 (L.752/1996 art.4/2a); per -10,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7562 (L.752/1996 art.4/2a); per -3,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7563 (L.752/1996 art.4/2a); per -2,40 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7564 (L.752/1996 art.4/2a); per -3,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7565 (L.752/1996 art.4/2a); per -2,60 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7566 (L.752/1996 art.4/31);
- (3) ART. 3 / 2a - b : l'importo iniziale di 250,00 mld sul cap. 02.0-7746 e' modificato per 87,95 mld dall'art. 1/2c della L.578/1996; per 87,95 mld dall'art. 14/4 della L.135/1997; per 50,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 41,30 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2); per 26,40 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008

L. 113 / 1995

L. 752 / 1995

(L. 201/1991 art. 1/1 e 2) :

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

1° Importo iniziale di 84,00 mid sul cap. 21.0-7243 e' modificato per 5,00 mid dall'art. 14/b della L. 551/1995; per 9,00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 4,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 7,30 mid sul cap. 21.0-7244 e' modificato per 1,90 mid dall'art. 14/b della L. 551/1995; per 4,28 mid dall'art. 14/b della L. 664/1996; per 1,00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 2,00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 1,00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 1,20 mid sul cap. 21.0-7247 e' modificato per 0,50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7259 e' modificato per 3,50 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7259 e' modificato per 38,00 mid dall'art. 14/b della L. 664/1996; per 24,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L. 752/1996 art. 3/1);
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7260 e' modificato per 34,00 mid dall'art. 14/b della L. 664/1996; per 70,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L. 752/1996 art. 3/1);
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7261 e' modificato per 15,00 mid dall'art. 14/b della L. 664/1996; per 10,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L. 752/1996 art. 3/1);
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7262 e' modificato per 10,00 mid dall'art. 14/b della L. 664/1996; per 10,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L. 752/1996 art. 3/1);
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7264 e' modificato per 5,00 mid dall'art. 14/b della L. 664/1996; per 3,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L. 752/1996 art. 3/1);
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7265 e' modificato per 3,00 mid dall'art. 14/b della L. 664/1996; per 6,00 mid stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L. 752/1996 art. 3/1);
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7267 e' modificato per 2,00 mid dall'art. 14/b della L. 664/1996; per 2,40 mid stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L. 752/1996 art. 3/1);
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7265 e' modificato per 1,70 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);

(6)

ART. 4 / 2b : 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-1551 e' modificato per 0,18 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L. 46/1995 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-1574 e' modificato per 31,33 mid dall'art. 14/b della L. 726/1994; per -1,44 mid dall'art. 2/b della L. 551/1995; per 36,18 mid dall'art. 14/b della L. 551/1995; per -0,41 mid dall'art. 2/b della L. 664/1996; per 28,00 mid dall'art. 14/b della L. 664/1996;
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-2030 e' modificato per 0,05 mid dall'art. 14/b della L. 551/1995; per 0,05 mid dall'art. 14/b della L. 135/1997; per 0,50 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 0,10 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 0,04 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 0,50 mid sul cap. 21.0-2001 (L. 46/1995 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 0,50 mid sul cap. 21.0-2040 e' modificato per -0,22 mid dall'art. 1/1 della L. 198003/1991; per 0,05 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 0,10 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 0,05 mid dall'art. 14/b della L. 135/1997; per 0,03 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L. 46/1995 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-4019 e' modificato per 0,20 mid dall'art. 14/b della L. 551/1995; per 0,30 mid dall'art. 14/b della L. 135/1997; per 0,05 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L. 46/1995 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 3,80 mid sul cap. 21.0-7205 e' modificato per 0,20 mid dall'art. 1/b della L. 46/1995; per 0,15 mid dall'art. 14/b della L. 551/1995; per 0,45 mid dall'art. 14/b della L. 135/1997; per 0,20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 0,35 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 0,22 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L. 46/1995 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 26,30 mid sul cap. 21.0-7201 e' modificato per 0,20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 15,05 mid sul cap. 21.0-7201 e' modificato per 1,50 mid dall'art. 14/b della L. 578/1996; per 1,50 mid dall'art. 14/b della L. 135/1997; per 3,00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 4,20 mid sul cap. 21.0-7202 e' modificato per 0,20 mid dall'art. 1/b della L. 578/1996; per 0,20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 0,55 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 504,00 mid sul cap. 21.0-7530 e' modificato per 11,05 mid dall'art. 1/1 della L. 198003/1991; per 35,00 mid dall'art. 2/b della L. 539/1993; per 6,50 mid dall'art. 1/1 della L. 725/1994; per 79,60 mid dall'art. 1/c della L. 46/1995; per 105,50 mid dall'art. 14/b della L. 551/1995; per 82,40 mid dall'art. 1/b della L. 578/1996; per 137,00 mid dall'art. 14/b della L. 135/1997; per 121,70 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per -2,00 mid stornati nel 1995 al cap. 21.0-7015 (L. 752/1996 art. 4/291);
 1° Importo iniziale di 92,70 mid sul cap. 21.0-7551 e' modificato per 1,20 mid dall'art. 1/b della L. 578/1996; per 0,60 mid dall'art. 14/b della L. 135/1997; per 2,30 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 24,61 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 15,40 mid sul cap. 21.0-7552 e' modificato per 9,90 mid dall'art. 1/b della L. 578/1996; per 2,94 mid dall'art. 14/b della L. 135/1997; per 1,00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 3,00 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 3,30 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 1,25 mid stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L. 46/1995 art. 1/1 e 2); per -2,00 mid stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L. 752/1996 art. 4/291);
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7553 e' modificato per 3,00 mid dall'art. 14/b della L. 135/1997; per 2,60 mid stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L. 752/1996 art. 3/1);
 1° Importo iniziale di 15,60 mid sul cap. 21.0-7564 e' modificato per 0,35 mid stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);

(7)

ART. 4 / 2c : 1° Importo iniziale di 5,00 mid sul cap. 21.0-7413 e' modificato per 6,00 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7443 e' modificato per 150,00 mid dall'art. 10/b della L. 726/1994; per 24,50 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7455 e' modificato per 894,61 mid dall'art. 10/b della L. 726/1994; per 24,77 mid dall'art. 14/b della L. 551/1995; per 11,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 0,00 mid sul cap. 21.0-7465 e' modificato per 10,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2);
 1° Importo iniziale di 399,00 mid sul cap. 21.0-7465 e' modificato per 1,20 mid stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 201/1991 art. 1/1 e 2); per 30,00 mid stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008

- (8)
- (L. 20/1991 art. 1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 7,50 mld sul cap. 21.0-7546 e' modificato per 5,00 mld dall'art. 1/1b della L. 550/1995; per 1,30 mld dall'art. 1/1h della L. 578/1996; per 1,00 mld dall'art. 1/1d della L. 135/1997; per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 1,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,90 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L. 46/1995 art. 1/1, 2, 3); per 0,30 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L. 752/1996 art. 4/2a);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7546 e' modificato per 43,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2);
- ART. 4 / 2d : 1° importo iniziale di 3,80 mld sul cap. 21.0-1600 e' modificato per 1,00 mld dall'art. 1/1i della L. 578/1996; per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 1,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,80 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,70 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L. 46/1995 art. 1/1, 2, 3);
 1° importo iniziale di 2,40 mld sul cap. 21.0-5054 e' modificato per 0,30 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,10 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 1,80 mld sul cap. 21.0-7722 e' modificato per 0,70 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,40 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 10,80 mld sul cap. 21.0-7224 e' modificato per 0,50 mld dall'art. 1/1i della L. 578/1996; per 0,50 mld dall'art. 1/1d della L. 135/1997; per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 3,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,25 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L. 46/1995 art. 1/1, 2, 3);
 1° importo iniziale di 42,00 mld sul cap. 21.0-7283 e' modificato per 1,50 mld dall'art. 1/1a della L. 723/1994; per 6,80 mld dall'art. 1/1i della L. 578/1996; per 1,20 mld dall'art. 1/1d della L. 135/1997; per 1,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 2,30 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 2,82 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 1,50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L. 46/1995 art. 1/1, 2, 3); per 1,70 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L. 752/1996 art. 4/2a);
- (9)
- ART. 4 / 2e : 1° importo iniziale di 0,05 mld sul cap. 21.0-5003 e' modificato per 0,01 mld dall'art. 1/1r della L. 551/1995; per 0,04 mld dall'art. 1/1i della L. 578/1996; per 0,05 mld dall'art. 1/1d della L. 135/1997; per 0,05 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,03 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,04 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9001 (L. 46/1995 art. 1/1, 2, 3);
 1° importo iniziale di 1,70 mld sul cap. 21.0-5004 e' modificato per 0,10 mld dall'art. 1/1b della L. 1265/1991; per 0,10 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,05 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 0,60 mld sul cap. 21.0-5005 e' modificato per 0,35 mld dall'art. 1/1i della L. 578/1996; per 0,20 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,10 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,25 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-5050 e' modificato per 1,50 mld dall'art. 1/1a della L. 723/1994; per 0,09 mld dall'art. 1/1d della L. 135/1997; per 0,12 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,30 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L. 46/1995 art. 1/1, 2, 3);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-5003 e' modificato per 0,80 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 1,80 mld sul cap. 21.0-5065 e' modificato per 0,10 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,02 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 0,70 mld sul cap. 21.0-5066 e' modificato per 0,20 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,10 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 2,50 mld sul cap. 21.0-5200 e' modificato per 0,30 mld dall'art. 1/1c della L. 1265/1991; per 0,10 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,01 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 2,80 mld sul cap. 21.0-5300 e' modificato per 0,02 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 40,01 mld sul cap. 21.0-8600 e' modificato per 2,00 mld dall'art. 1/1a della L. 1265/1991; per 5,40 mld dall'art. 1/1d della L. 135/1997; per 2,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 1,80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 1,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 1,37 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L. 46/1995 art. 1/1, 2, 3); per 1,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L. 752/1996 art. 4/2a);
 1° importo iniziale di 10,85 mld sul cap. 21.0-8601 e' modificato per 0,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 0,23 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2);
- (10)
- ART. 4 / 2f : 1° importo iniziale di 104,00 mld sul cap. 21.0-1264 e' modificato per 1,48 mld dall'art. 1/1m della L. 726/1994; per 2,00 mld dall'art. 1/1i della L. 578/1996; per 3,32 mld dall'art. 1/1d della L. 135/1997; per 5,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 3,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 1,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 1,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L. 46/1995 art. 1/1, 2, 3);
 1° importo iniziale di 64,00 mld sul cap. 21.0-1265 e' modificato per 3,10 mld dall'art. 1/1a della L. 726/1994; per 0,93 mld dall'art. 1/1d della L. 135/1997; per 5,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 1,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 1,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L. 46/1995 art. 1/1, 2, 3);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-2066 e' modificato per 6,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 1,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 81,00 mld sul cap. 21.0-7006 e' modificato per 3,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2); per 10,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L. 20/1991 art. 1/1 e 2);
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7054 e' modificato per 14,94 mld dall'art. 1/1n della L. 551/1995; per 3,00 mld dall'art. 1/1d della L. 135/1997; per 2,00 mld stornati nel 1995 al cap. 21.0-7015 (L. 752/1996 art. 4/2a);

- (11) cap. 21.0-7015 (L.752/1986 art.4/2a) :
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7057 e' modificato per 15,00 mld dall'art. 14/4e della L.135/1997 ; per 10,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 04.0-7081 (L.752/1986 art.3/1) ; stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,40 mld dall'art. 14/4e della L.1258/1991 ; per 0,96 mld dall'art. 14/4e della L.135/1997 ; per 0,20 mld (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,30 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,20 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,30 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
- (12) ART. 4 / 2a : 1° importo iniziale di 0,80 mld sul cap. 21.0-1145 e' modificato per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,21 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
1° importo iniziale di 0,30 mld sul cap. 21.0-1146 e' modificato per 0,25 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,08 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-1147 e' modificato per 0,30 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
1° importo iniziale di 0,15 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,20 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
1° importo iniziale di 2,50 mld sul cap. 21.0-1148 e' modificato per 3,50 mld dall'art. 5/1 della L.554/1994 ; per 3,50 mld dall'art. 14/4a della L.726/1994 ; per 3,22 mld dall'art. 14/4d della L.551/1995 ; per 3,16 mld dall'art. 14/4f della L.135/1997 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-1536 e' modificato per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
1° importo iniziale di 7,55 mld sul cap. 21.0-1594 e' modificato per 0,17 mld dall'art. 14/4f della L.135/1997 ; per 0,46 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,25 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,20 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
1° importo iniziale di 17,00 mld sul cap. 21.0-1597 e' modificato per 2,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,25 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
1° importo iniziale di 9,60 mld sul cap. 21.0-1598 e' modificato per 1,00 mld dall'art. 1/1a della L.578/1996 ; per 0,60 mld dall'art. 14/4f della L.135/1997 ; per 1,40 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,20 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
1° importo iniziale di 7,30 mld sul cap. 21.0-1599 e' modificato per 0,19 mld dall'art. 14/4f della L.135/1997 ; per 0,59 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,20 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
1° importo iniziale di 219,00 mld sul cap. 21.0-7015 e' modificato per 34,52 mld dall'art. 14/4b della L.726/1994 ; per 68,80 mld dall'art. 1/1c della L.578/1996 ; per 40,76 mld dall'art. 14/4f della L.135/1997 ; per 0,40 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 53,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 53,30 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 21.0-7054 (L.752/1986 art.4/2f) ; per 3,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-7283 (L.752/1986 art.4/2g) ; per 0,30 mld stornati nel 1995 dal cap. 21.0-7465 (L.752/1986 art.4/2e) ; per 2,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-7552 (L.752/1986 art.4/2b) ; per 0,50 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-7558 (L.752/1986 art.4/2b) ; per 3,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8223 (L.752/1986 art.4/3e2) ; per 1,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8600 (L.752/1986 art.4/2e) ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7056 e' modificato per 9,00 mld dall'art. 14/4f della L.135/1997 ; per 6,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 04.0-7081 (L.752/1986 art.3/1) ;
- (13) ART. 4 / 2a2 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7233 e' modificato per 9,70 mld dall'art. 1/1b della L.578/1996 ; per 5,00 mld dall'art. 14/4g della L.135/1997 ; per 4,50 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 4,50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
1° importo iniziale di 24,80 mld sul cap. 21.0-7266 e' modificato per 1,55 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,60 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (14) ART. 4 / 3a : 1° importo iniziale di 442,80 mld sul cap. 21.0-7100 e' modificato per 65,00 mld dall'art. 14/1c della L.726/1994 ; per 50,00 mld dall'art. 14/4c della L.550/1995 ; per 30,00 mld dall'art. 14/4d della L.551/1995 ; per 50,00 mld dall'art. 14/4e della L.551/1995 ; per 35,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 35,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (15) ART. 4 / 3a : 1° importo iniziale di 20,46 mld sul cap. 21.0-7263 e' modificato per 5,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,60 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7547 e' modificato per 0,63 mld dall'art. 14/1f della L.551/1995 ; per 2,70 mld dall'art. 1/1s della L.578/1996 ; per 1,50 mld dall'art. 14/4h della L.135/1997 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-7558 e' modificato per 3,00 mld dall'art. 1/1e della L.578/1996 ; per 3,00 mld dall'art. 14/4h della L.135/1997 ; per -0,50 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1986 art.4/2a) ;
- (16) ART. 4 / 3a : 1° importo iniziale di 288,12 mld sul cap. 21.0-7253 e' modificato per 186,15 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 39,40 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
1° importo iniziale di 4,10 mld sul cap. 21.0-7280 e' modificato per -1,00 mld dall'art. 1/1a della L.1958/1991 ; per 0,15 mld dall'art. 1/1m della L.578/1996 ; per 0,20 mld dall'art. 14/4i della L.135/1997 ; per 1,30 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- (17) ART. 4 / 34 : l'importo iniziale di 537,08 mld sul cap. 21.0-8121 e' modificato per 11,00 mld dall'art. 1/1 della L.17443/1991 ; per 16,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3,70 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 47,92 mld sul cap. 21.0-8122 e' modificato per 2,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 12,80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (18) ART. 4 / 35 : l'importo iniziale di 3,00 mld sul cap. 21.0-7291 e' modificato per 1,20 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 0,80 mld dall'art. 14/1 della L.135/1997 ; per 1,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 26,00 mld sul cap. 21.0-7292 e' modificato per 5,80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 1,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 7,50 mld sul cap. 21.0-7293 e' modificato per -0,35 mld dall'art. 1/1 della L.19528/1991 ; per 1,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,40 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 26,00 mld sul cap. 21.0-7294 e' modificato per 5,00 mld dall'art. 1/1 della L.19528/1991 ; per 3,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3,50 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 62,50 mld sul cap. 21.0-7294 e' modificato per 9,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 5,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; l'importo iniziale di 112,00 mld sul cap. 21.0-8285 e' modificato per 6,00 mld dall'art. 21/5ter della L.594/1994 ; per 0,60 mld dall'art. 14/1 della L.726/1994 ; per 24,90 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 13,50 mld dall'art. 14/1 della L.135/1997 ; per 23,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 17,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 12,90 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
- (19) ART. 4 / 36 : l'importo iniziale di 47,00 mld sul cap. 21.0-8287 e' modificato per 7,10 mld dall'art. 14/1 della L.726/1994 ; per 13,10 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 6,50 mld dall'art. 14/1 della L.135/1997 ; per 10,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 8,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 7,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (20) ART. 4 / 37 : l'importo iniziale di 8,20 mld sul cap. 21.0-8221 e' modificato per 3,00 mld dall'art. 21/1 della L.539/1993 ; per 4,17 mld dall'art. 2/25 della L.85/1995 ; per 4,91 mld dall'art. 14/1 della L.578/1996 ; per 1,50 mld dall'art. 1/1 della L.135/1997 ; per -0,10 mld dall'art. 2/13ter della L.662/1996 ; per 5,00 mld dall'art. 14/1 della L.135/1997 ; per 5,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,80 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ;
- (21) ART. 4 / 38 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-4009 e' modificato per 0,40 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 0,70 mld dall'art. 14/1 della L.135/1997 ; per 0,28 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,55 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; l'importo iniziale di 10,70 mld sul cap. 21.0-4013 e' modificato per 0,17 mld dall'art. 1/1 della L.19528/1991 ; per 2,80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2,80 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 2,70 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; l'importo iniziale di 12,70 mld sul cap. 21.0-4017 e' modificato per 0,02 mld dall'art. 1/1 della L.19528/1991 ; per 4,30 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 3,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3,50 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3,50 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 3,50 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-4053 e' modificato per 0,30 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 0,30 mld dall'art. 14/1 della L.135/1997 ; per 0,12 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,35 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; l'importo iniziale di 202,50 mld sul cap. 21.0-8223 e' modificato per 16,50 mld dall'art. 1/1 della L.19528/1991 ; per 47,50 mld dall'art. 14/1 della L.135/1997 ; per 46,80 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 17,55 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 12,60 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; per -3,00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-7015 (L.752/1996 art.4/2gi) ;
- (22) ART. 4 / 39 : l'importo iniziale di 2,40 mld sul cap. 21.0-4053 e' modificato per 2,10 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 0,03 mld dall'art. 14/1 della L.135/1997 ; per 0,05 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,15 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,05 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-4054 e' modificato per 0,15 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 0,10 mld dall'art. 14/1 della L.135/1997 ; per 0,02 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,10 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-4055 e' modificato per 0,10 mld dall'art. 1/1 della L.578/1996 ; per 0,10 mld dall'art. 14/1 della L.135/1997 ; per 0,02 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,05 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ; l'importo iniziale di 20,60 mld sul cap. 21.0-4073 e' modificato per 1,76 mld dall'art. 14/1 della L.578/1996 ; per 0,20 mld dall'art. 1/1 della L.135/1997 ; per 3,50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,15 mld stornati nel 1994 dal cap. 02.0-9008 (L.201/1991 art.1/1 e 2) ; per 0,05 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9001 (L.46/1995 art.1/1,2,3) ;
- (23) ART. 4 / 39a : l'importo iniziale di 6,00 mld sul cap. 21.0-1140 e' modificato per -0,12 mld dall'art. 46/1 della L.724/1994 ; per 2,00 mld dall'art. 14/1 della L.726/1994 ; per -0,12 mld

L. 910 / 1995

- (1) ART. 2 / 3 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-7304 e' modificato per 1500,00 mld dall'art. 1/3 della L.611/1996 ; per 650,00 mld dall'art. 1/8 C/9c della L.653/1996 ; per 575,27 mld dall'art. 11/b della L.654/1996 ; per 500,00 mld dall'art. 1/6 C/8c della L.450/1997 ;
- (2) ART. 2 / 6 : l'importo iniziale di 1000,00 mld sul cap. 02.0-7843 e' modificato per 6900,00 mld dall'art. 1/1 della L.355/1990 ; per -5725,00 mld dall'art. 1/2 della L.355/1990 ; per -1950,00 mld stornati nel 1990 al cap. 10.1-0535 (L.355/1990 art.1/1) ; per -3500,00 mld stornati nel 1991 al cap. 10.1-0535 (L.355/1990 art.1/1) ; per -3350,00 mld stornati nel 1992 al cap. 10.1-0535 (L.355/1990 art.1/1) ;
- (3) ART. 7 / 15 : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.1-0535 e' modificato per 1950,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7843 (L.355/1990 art.1/1) ; per 3500,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7843 (L.355/1990 art.1/1) ; per 3350,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7843 (L.355/1990 art.1/1) ;
- (4) ART. 7 / 15 : l'importo iniziale di 1000,00 mld sul cap. 02.0-7841 e' modificato per -629,00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0722 (L.910/1995 art.7/15d) ; per -221,00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0722 (L.910/1995 art.7/15d) ;
- (5) ART. 7 / 15e : l'importo iniziale di 600,00 mld sul cap. 02.0-7842 e' modificato per -300,00 mld stornati nel 1989 al cap. 09.1-0907 (L.910/1995 art.7/15e) ; per -224,00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0907 (L.910/1995 art.7/15e) ; per -53,00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0907 (L.910/1995 art.7/15e) ; per -23,00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.1-0907 (L.910/1995 art.7/15e) ;
- (6) ART. 7 / 15f : l'importo iniziale di 3500,00 mld sul cap. 09.0-7274 e' modificato per -2,20 mld dall'art. 1/8 E/4 della L.725/1994 ; per -19,44 mld dall'art. 2/2at della L.65/1995 ; per -2,20 mld dall'art. 2/2gb della L.65/1995 ;
- (7) ART. 7 / 15d : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.1-0722 e' modificato per 629,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7841 (L.910/1995 art.7/15) ; per 221,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7841 (L.910/1995 art.7/15) ;
- (8) ART. 7 / 15e : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.1-0907 e' modificato per 300,00 mld stornati nel 1989 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1995 art.7/15) ; per 224,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1995 art.7/15) ; per 53,00 mld stornati nel 1991 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1995 art.7/15) ; per 23,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7842 (L.910/1995 art.7/15) ;

L. 65 / 1987

- (1) ART. 2 / 1bis : l'importo iniziale di 2700,00 mld sul cap. 01.0-7835 e' modificato per 1200,00 mld dall'art. 15/7 della L.67/1988 ; per 1720,00 mld dall'art. 1/1 della L.289/1989 ; per 10,00 mld dall'art. 1/6 D/9a della L.725/1994 ;
- (2) ART. 2 / 1ter : l'importo iniziale di 50,00 mld sul cap. 01.0-7834 e' modificato per 40,00 mld dall'art. 15/8 della L.67/1988 ; per 40,00 mld dall'art. 2/1 della L.289/1989 ; per -0,25 mld dall'art. 2/1 della L.406/1990 ; per -0,05 mld dall'art. 1/5 della L.200436/1990 ; per 180,00 mld dall'art. 2/73 della L.412/1991 ; per 10,00 mld dall'art. 1/8 D/9b della L.725/1994 ; per 1,66 mld dall'art. 2/1d della L.725/1994 ;

L. 120 / 1987

- (1) ART. 11 / 1 : l'importo iniziale di 150,00 mld sul cap. 09.0-7594 e' modificato per 5,17 mld dall'art. 10/11 della L.725/1994 ; per -0,45 mld dall'art. 2/2gc della L.65/1995 ; per 14,55 mld dall'art. 3/b della L.551/1995 ; per -0,29 mld dall'art. 2/134cz della L.652/1995 ; per 14,00 mld dall'art. 10/1c della L.664/1995 ;

L. 121 / 1987

- (1) ART. 3cc1e / 1 : l'importo iniziale di 50,00 mld sul cap. 13.0-8045 e' modificato per 150,00 mld dall'art. 15/42 della L.67/1988 ; per 50,00 mld dall'art. 1/8 D/7 della L.405/1990 ; per -28,23 mld dall'art. 1/6 della L.200436/1990 ; per 50,00 mld dall'art. 1/8 D/9 della L.415/1991 ; per -0,03 mld dall'art. 1/1 della L.19783/1991 ; per 60,00 mld dall'art. 4/1 della L.237/1993 ; per 50,00 mld dall'art. 1/8 D/10 della L.725/1994 ; per -0,45 mld dall'art. 2/2gi della L.65/1995 ; per -0,30 mld dall'art. 2/2av della L.65/1995 ; per -2,25 mld dall'art. 2/2gi della L.65/1995 ; per -14,55 mld dall'art. 1/8 E/2 della L.653/1995 ; per -0,45 mld dall'art. 1/8 E/7 della L.653/1995 ;

L. 359 / 1987

- (1) ART. 3 / 1 : l'importo iniziale di 40,00 mld sul cap. 13.0-7301 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 15/26 della L.67/1988 ; per 100,00 mld dall'art. 1/1 della L.174/1990 ; per 100,00 mld dall'art. 1/1 della L.180/1991 ; per 50,00 mld dall'art. 1/1g della L.644/1994 ; per 50,00 mld stornati nel 1994 dal cap. 13.0-7553 (L.644/1994 art.1/1h) ; per -0,94 mld stornati nel 1990 al cap. 02.0-5032 (L.200436/1990 art.1/1) ;

L. 441 / 1987

(1) ART. 14 / 4 e 7 : l'importo iniziale di 45.00 mld sul cap. 19.0-2054 e' modificato per 1.19 mld dall'art. 20/b della L.726/1994 ; per 10.98 mld dall'art. 20/c della L.551/1995 ; per 2.82 mld dall'art. 20/d della L.664/1996 ;

L. 449 / 1987

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 38.00 mld sul cap. 18.0-7903 e' modificato per 32.00 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
 l'importo iniziale di 65.45 mld sul cap. 18.0-7904 e' modificato per 64.34 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
 l'importo iniziale di 247.98 mld sul cap. 18.0-8026 e' modificato per 199.97 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
 l'importo iniziale di 222.99 mld sul cap. 18.0-8112 e' modificato per 291.70 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
 l'importo iniziale di 18.24 mld sul cap. 18.0-8205 e' modificato per 53.02 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ;
 l'importo iniziale di 25.63 mld sul cap. 18.0-8252 e' modificato per 3.99 mld dall'art. 21/- della L.79/1988 ; per 0.18 mld dall'art. 19/d della L.726/1994 ;

L. 546 / 1987

(1) ART. 1 / 4 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-8714 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 10/d della L.664/1996 ; per 59.00 mld dall'art. 1/1 della L.242/1997 ;
 l'importo iniziale di 32.88 mld sul cap. 18.0-8028 e' modificato per 2.35 mld dall'art. 1/1 della L.242/1997 ; per -7.20 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8113 (L.545/1987 art.1/4) ; per -7.70 mld stornati nel 1993 al cap. 18.0-8113 (L.545/1987 art.1/4) ;
 l'importo iniziale di 76.64 mld sul cap. 18.0-8113 e' modificato per 0.01 mld dall'art. 19/e della L.726/1994 ; per 18.65 mld dall'art. 1/1 della L.242/1997 ; per 7.20 mld stornati nel 1992 dal cap. 18.0-8028 (L.545/1987 art.1/4) ; per 7.70 mld stornati nel 1993 dal cap. 18.0-8028 (L.545/1987 art.1/4) ;

L. 66 / 1988

(1) ART. 1 / 3 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-3001 e' modificato per 3995.00 mld dall'art. 4/1 della L.551/1995 ; per 4041.93 mld dall'art. 4/1 della L.664/1996 ; per 0.78 mld stornati nel 1995 dal cap. 03.0-3136 (L.66/1988 art.1/1) ; per 0.78 mld stornati nel 1996 dal cap. 03.0-3136 (L.66/1988 art.1/1) ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-3012 e' modificato per 36.48 mld dall'art. 4/1 della L.551/1995 ; per 36.32 mld dall'art. 4/1 della L.664/1996 ;
 l'importo iniziale di 860.00 mld sul cap. 03.0-3136 e' modificato per -195.44 mld dall'art. 5/bis della L.216/1992 ; per -4.47 mld dall'art. 2/2a della L.85/1995 ; per 17.06 mld dall'art. 4/1 della L.551/1995 ; per 18.84 mld dall'art. 4/1 della L.664/1996 ; per -0.78 mld stornati nel 1995 al cap. 03.0-3001 (L.66/1988 art.1/1) ; per -0.78 mld stornati nel 1996 al cap. 03.0-3001 (L.66/1988 art.1/1) ;

L. 67 / 1988

(1) ART. 13 / 15 : l'importo iniziale di 277.00 mld sul cap. 10.0-7210 e' modificato per -50.00 mld dall'art. 6/a della L.246/1989 ;
 (2) ART. 15 / 16 : l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 21.0-7553 e' modificato per -27.50 mld dall'art. 1/7 della L.200436/1990 ; per -37.40 mld dall'art. 0/000 della L.419/1992 ;
 (3) ART. 15 / 1a : l'importo iniziale di 405.00 mld sul cap. 13.0-7552 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 748 D/5b della L.415/1991 ; per 50.00 mld dall'art. 0/000 della L.421/1991 ; per 11.70 mld dall'art. 15/e della L.551/1995 ; per 7.89 mld dall'art. 14/lq della L.664/1996 ;
 (4) ART. 15 / 1c : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7745 e' modificato per 300.00 mld dall'art. 5/vari della L.237/1993 ;
 l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-7754 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 5/vari della L.237/1993 ;
 (5) ART. 17 / 20 : l'importo iniziale di 120.00 mld sul cap. 19.0-7301 e' modificato per -0.45 mld dall'art. 2/2a della L.85/1995 ; per -0.15 mld dall'art. 2/2gf della L.85/1995 ; per -0.29 mld dall'art. 2/13acab della L.662/1996 ;
 (6) ART. 17 / 39 : l'importo iniziale di 270.00 mld sul cap. 09.0-8882 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 198 D/12e della L.725/1994 ;
 (7) ART. 17 / 40 : l'importo iniziale di 120.00 mld sul cap. 19.0-7405 e' modificato per -0.45 mld dall'art. 2/2a della L.85/1995 ; per -0.15 mld dall'art. 2/2gg della L.85/1995 ;

- (8) ART. 24 / 23 : l'importo iniziale di 180.00 mld sul cap. 12.0-4072 e' modificato per 0.41 mld dall'art. 13/1c della L.551/1995 ;
L. 543 / 1988
- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 60.00 mld sul cap. 10.0-8051 e' modificato per 0.03 mld dall'art. 11/1c della L.664/1996 ;
L. 556 / 1988
- (1) ART. 1 / 18 : l'importo iniziale di 210.00 mld sul cap. 01.0-7836 e' modificato per 0.51 mld dall'art. 2/1e della L.726/1994 ; per -21.72 mld dall'art. 2/1f della L.551/1995 ;
L. 13 / 1989
- (1) ART. 10-12 / 1 : l'importo iniziale di 60.00 mld sul cap. 09.0-8275 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 748 D/13 della L.550/1995 ; per 70.00 mld dall'art. 1/4 della L.345/1997 ;
L. 122 / 1989
- (1) ART. 4 / 3 : l'importo iniziale di 5250.00 mld sul cap. 01.0-7651 e' modificato per -4150.00 mld dall'art. 12/1b della L.537/1993 ;
L. 181 / 1989
- (1) ART. 7 / 1 : l'importo iniziale di 660.00 mld sul cap. 13.0-7583 e' modificato per 50.00 mld dall'art. 748 D/8 della L.415/1991 ; per 40.00 mld dall'art. 748 D/7 della L.500/1992 ; per 100.00 mld dall'art. 5015/3 della L.237/1993 ; per 50.00 mld dall'art. 748 D/11 della L.538/1993 ; per 50.00 mld dall'art. 1/1g della L.547/1994 ; per 50.00 mld dall'art. 1/1h della L.644/1994 ; per 100.00 mld dall'art. 748 D/13 della L.725/1994 ; per -10.00 mld dall'art. 748 E/7 della L.725/1994 ; per 9.00 mld dall'art. 15/1c della L.726/1994 ; per -0.90 mld dall'art. 2/2b della L.05/1995 ; per -3.30 mld dall'art. 2/2b della L.05/1995 ; per 65.00 mld dall'art. 748 D/14 della L.550/1995 ; per 24.87 mld dall'art. 1/1f della L.419/1996 ; per 10.00 mld dall'art. 748 D/13 della L.663/1996 ; per -50.00 mld stornati nel 1994 al cap. 13.0-7301 (L.399/1987 art.3/1) ;
L. 183 / 1989
- (1) ART. 30 / 3 : l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 02.0-9009 e' modificato per -20.00 mld dall'art. 5/4 della L.195/1991 ;
L. 183 / 1989
- (2) ART. 30 / 3a : l'importo iniziale di 60.00 mld sul cap. 09.0-7748 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 4/4 della L.505/1992 ; per -0.09 mld dall'art. 2/2c della L.05/1995 ; per -0.30 mld dall'art. 2/2c della L.05/1995 ; per -0.05 mld dall'art. 2/134cu della L.662/1996 ; per 15.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.3/1/5) ;
L. 183 / 1989
- (3) ART. 31 / 5 : l'importo iniziale di 860.17 mld sul cap. 02.0-9010 e' modificato per -130.00 mld dall'art. 5/4a della L.195/1991 ; per 150.00 mld dall'art. 748 D/8 della L.500/1992 ; per 150.00 mld dall'art. 748 C/2a della L.538/1993 ; per 330.00 mld dall'art. 748 C/2a della L.725/1994 ; per -16.50 mld dall'art. 2/2nd della L.85/1995 ; per 350.00 mld dall'art. 748 C/2a della L.550/1995 ; per -30.00 mld dall'art. 3/31 della L.425/1996 ; per 420.00 mld dall'art. 748 C/21 della L.663/1996 ; per 410.00 mld dall'art. 748 C/2a della L.450/1997 ; per -180.17 mld stornati nel 1990 al cap. 01.0-7602 (L.409/1989 art.0/00) ; per -15.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7748 (L.183/1989 art.3/1/5a) ; per -175.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.3/1/5a) ; per -10.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7750 (L.183/1989 art.3/1/5a) ; per -356.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.3/1/5a) ; per -17.00 mld stornati nel 1993 al cap. 01.0-7602 (L.409/1989 art.0/00) ; per -1.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7511 (L.505/1992 art.1/9) ; per -2.00 mld stornati nel 1993 al cap. 09.0-7748 (L.505/1992 art.4/4) ; per -3.00 mld stornati nel 1993 al cap. 18.0-8104 (L.505/1992 art.9/1) ; per -22.00 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-6352 (L.183/1989 art.3/1/5a) ; per -0.10 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-6353 (L.183/1989 art.3/1/5a) ; per -286.00 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-6353 (L.183/1989 art.3/1/5a) ; per -0.09 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-1175 (L.183/1989 art.3/1/5a) ; per -7.60 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-6357 (L.183/1989 art.3/1/5a) ; per -20.52 mld stornati nel 1995 al cap. 01.0-7701 (L.183/1989 art.3/1/5a) ; per -320.00 mld stornati nel 1995 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.3/1/5a) ; per -7.50 mld stornati nel 1997 al cap. 01.0-7701 (L.183/1989 art.3/1/5a) ; per -410.00 mld stornati nel 1997 al cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.3/1/5a) ; per -7.50 mld stornati nel 1997 al cap. 01.0-7701 (L.183/1989 art.3/1/5a) ;
L. 183 / 1989
- (4) ART. 31 / 5a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-1175 e' modificato per 0.09 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.3/1/5) ;
L. 183 / 1989
- (4) l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-6352 e' modificato per 1.09 mld dall'art. 2/1g della L.551/1995 ; per 0.98 mld dall'art. 2/1f della L.664/1996 ; per 0.19 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-6352 ;
L. 183 / 1989

- 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-6353 e' modificato per 0,13 mld dall'art. 2/ig della L.551/1995 ; per 0,12 mld dall'art. 2/1f della L.664/1996 ; per 0,10 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-6357 e' modificato per 14,22 mld dall'art. 2/ig della L.551/1995 ; per 7,60 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 2,50 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;
 1° importo iniziale di 63,75 mld sul cap. 01.0-7701 e' modificato per 4,00 mld dall'art. 1/1b della L.554/1994 ; per 4,00 mld dall'art. 3/1d della L.726/1994 ; per -0,12 mld dall'art. 2/2g della L.85/1995 ; per 14,78 mld dall'art. 2/ig della L.551/1995 ; per 10,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 09.0-7749 (L.183/1989 art.31/5) ; per 20,52 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 7,50 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;
 1° importo iniziale di 976,83 mld sul cap. 09.0-7749 e' modificato per 150,00 mld dall'art. 10/1a della L.539/1993 ; per -27,43 mld dall'art. 1/1g della L.419/1996 ; per 175,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 305,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 285,00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 320,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per 410,00 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per -25,00 mld stornati nel 1992 al cap. 01.0-7602 (L.505/1992 art.1/1) ; per -10,00 mld stornati nel 1993 al cap. 01.0-7701 (L.183/1989 art.31/5) ;
 ART. 31 / 5b : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-7750 e' modificato per 60,00 mld dall'art. 4/1 della L.505/1992 ; per 13,17 mld dall'art. 10/1m della L.726/1994 ; per 7,02 mld dall'art. 10/1a della L.551/1995 ; per 10,00 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ; per -10,00 mld stornati nel 1992 al cap. 02.0-9010 (L.324/1992 art.0/0) ;
 1° importo iniziale di 120,00 mld sul cap. 09.0-7706 e' modificato per 47,00 mld dall'art. 4/1 della L.505/1992 ; per 55,00 mld dall'art. 1/8 0/20 della L.725/1994 ; per -2,10 mld dall'art. 2/2g della L.85/1995 ; per 22,00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;
 L. 234 / 1989
- (5)
 ART. 0 / 0 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-7709 e' modificato per 35,00 mld dall'art. 1/1d della L.431/1991 ;
 ART. 0 / 00 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-7710 e' modificato per 50,00 mld dall'art. 21/6 della L.132/1994 ; per 140,00 mld dall'art. 2 e 3/1 e le della L.343/1995 ; per 4,81 mld dall'art. 1/1b della L.419/1996 ; per 100,00 mld dall'art. 6/7 della L.261/1997 ; per -0,19 mld dall'art. 1/1a della L.372/1997 ;
 ART. 2 / 1 e 10 : 1° importo iniziale di 449,60 mld sul cap. 10.0-7703 e' modificato per 15,00 mld dall'art. 1/1 della L.107/1991 ; per 1745,00 mld dall'art. 1/1 della L.431/1991 ; per 600,00 mld dall'art. 11/1 della L.237/1993 ; per 1720,00 mld dall'art. 21/1 e 4 della L.132/1994 ; per 1705,00 mld dall'art. 2 e 3/1,1a-c della L.343/1995 ; per 134,90 mld dall'art. 11/1a della L.551/1995 ; per 1100,00 mld dall'art. 14/1a della L.664/1996 ; per 950,00 mld dall'art. 14/1c della L.647/1996 ; per 225,00 mld dall'art. 1/1a della L.261/1997 ; per 2025,00 mld dall'art. 1/1b della L.261/1997 ;
 ART. 27 / 1 e 3 : 1° importo iniziale di 64,00 mld sul cap. 10.0-7951 e' modificato per 160,00 mld dall'art. 1/3 della L.107/1991 ; per 120,00 mld dall'art. 11/4 della L.237/1993 ; per 30,00 mld dall'art. 2/1d della L.343/1995 ; per 5,55 mld dall'art. 14/1b della L.647/1996 ;
 ART. 37 / 3 - 5b : 1° importo iniziale di 780,00 mld sul cap. 10.0-7701 e' modificato per 180,00 mld dall'art. 11/3 della L.237/1993 ; per 482,65 mld dall'art. 11/1a della L.539/1993 ; per 250,00 mld dall'art. 21/3 della L.132/1994 ; per 481,52 mld dall'art. 11/1c della L.726/1994 ; per 100,00 mld dall'art. 2/2 della L.343/1995 ; per 398,97 mld dall'art. 11/1b della L.551/1995 ; per 252,23 mld dall'art. 11/1d della L.664/1996 ;
 ART. 6 / 9 : 1° importo iniziale di 47,00 mld sul cap. 10.0-7704 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 1/1b della L.431/1991 ; per 100,00 mld dall'art. 21/1 della L.132/1994 ; per 0,09 mld dall'art. 11/1d della L.726/1994 ; per 75,00 mld dall'art. 2 e 3/1a e 1 della L.343/1995 ; per -6,18 mld dall'art. 1/1b1 della L.372/1997 ;
 ART. 7 / 5 : 1° importo iniziale di 15,00 mld sul cap. 10.0-7705 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 1/1c della L.431/1991 ; per -0,27 mld dall'art. 1/11 della L.419/1996 ; per -0,28 mld dall'art. 1/1b2 della L.372/1997 ;
 ART. 9 - 12 / 4 : 1° importo iniziale di 306,00 mld sul cap. 10.0-7706 e' modificato per 467,50 mld dall'art. 1/2 della L.107/1991 ; per 510,00 mld dall'art. 2/1 della L.431/1991 ; per 200,00 mld dall'art. 11/2 della L.237/1993 ; per 100,00 mld dall'art. 10/1 della L.132/1994 ; per 830,00 mld dall'art. 21/2 e 5 della L.132/1994 ; per 1205,00 mld dall'art. 2/1b,1d della L.551/1995 ; per 10,50 mld dall'art. 11/1c della L.551/1995 ; per 744,50 mld dall'art. 14/1d della L.647/1996 ; per 2775,00 mld dall'art. 1/1c della L.261/1997 ;
 ART. 1 / 2 : 1° importo iniziale di 600,00 mld sul cap. 01.0-7652 e' modificato per 117,05 mld dall'art. 3/1 della L.559/1993 ;
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-7657 e' modificato per 234,66 mld dall'art. 3/1 della L.559/1993 ;
 L. 246 / 1989
- (1)

L. 274 / 1989

(1)

ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 1800,00 mld sul cap. 20.0-7503 e' modificato per 400,00 mld dall'art. 748 D/12 della L. 538/1993 ; per 600,00 mld dall'art. 748 D/14 della L. 725/1994 ; per -14,07 mld dall'art. 272e della L. 85/1995 ; per 500,00 mld dall'art. 748 D/15 della L. 550/1995 ; per 532,00 mld dall'art. 21/1b della L. 664/1996 ; per -23,45 mld stornati nel 1995 al cap. 20.0-7520 (L. 538/1993 art. 20/1) ; per -25,00 mld stornati nel 1996 al cap. 20.0-7520 (L. 274/1989 art. 1/1) ; per 26,60 mld stornati nel 1997 al cap. 20.0-7520 (L. 274/1989 art. 1/1) ; per 30,00 mld dall'art. 21/1a della L. 644/1994 ; per -24,79 mld dall'art. 2/2d della L. 65/1995 ; per 39,69 mld dall'art. 3/1 della L. 55/1995 ; per -10,00 mld dall'art. 148 D/6 della L. 538/1993 ; per 104,75 mld dall'art. 21/1a della L. 551/1995 ; per 50,00 mld stornati nel 1994 al cap. 20.0-7520 (L. 538/1993 art. 20/1) ; per 23,45 mld stornati nel 1995 al cap. 20.0-7520 (L. 274/1989 art. 1/1) ; per 23,45 mld stornati nel 1996 al cap. 20.0-7520 (L. 274/1989 art. 1/1) ; per 25,00 mld stornati nel 1995 al cap. 20.0-7508 (L. 274/1989 art. 1/1) ; per 26,60 mld stornati nel 1997 al cap. 20.0-7508 (L. 274/1989 art. 1/1) ; per -30,00 mld stornati nel 1994 al cap. 20.0-7520 (L. 644/1994 art. 2/10) ; per -23,45 mld stornati nel 1995 al cap. 20.0-7520 (L. 538/1993 art. 20/1) ;

L. 283 / 1989

(1)

ART. 20/1a / 4 : 1° importo iniziale di 1276,00 mld sul cap. 19.0-7708 e' modificato per -29,65 mld dall'art. 23/1a della L. 409/1989 ; per 50,00 mld dall'art. 748 D/14 della L. 415/1991 ; per 130,00 mld dall'art. 20/1c della L. 726/1994 ; per 41,11 mld dall'art. 20/1c della L. 664/1996 ;

L. 305 / 1989

(1)

ART. 1 / 4 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 04.0-7089 e' modificato per 65,00 mld dall'art. 2/2 della L. 466/1996 ; per 171,54 mld dall'art. 5/1d della L. 664/1996 ; per 5,00 mld stornati nel 1996 al cap. 19.0-7712 (L. 305/1989 art. 8/2) ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 19.0-7705 e' modificato per 121,32 mld dall'art. 2/2 della L. 466/1996 ; per 73,00 mld dall'art. 748 C/17b della L. 663/1996 ; per 30,37 mld dall'art. 20/1d della L. 664/1996 ; per 160,65 mld dall'art. 748 C/18b della L. 460/1997 ; per 21,00 mld stornati nel 1995 al cap. 19.0-7712 (L. 305/1989 art. 8/2) ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 19.0-8501 e' modificato per 144,39 mld dall'art. 2/2 della L. 466/1996 ; per 36,50 mld dall'art. 748 C/17b della L. 663/1996 ; per 89,35 mld dall'art. 748 C/18b della L. 460/1997 ;

(2)

ART. 10 / 2 : 1° importo iniziale di 10,00 mld sul cap. 19.0-7408 e' modificato per 1,00 mld dall'art. 2/2a della L. 466/1996 ;

(3)

ART. 11 / 4 : 1° importo iniziale di 28,46 mld sul cap. 19.0-7714 e' modificato per -28,45 mld dall'art. 23/2 della L. 406/1990 ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 19.0-8360 e' modificato per 5,00 mld dall'art. 748 D/10c della L. 415/1991 ; per 14,20 mld dall'art. 1/1c della L. 554/1994 ;

(4)

ART. 12 / 1 : 1° importo iniziale di 28,65 mld sul cap. 19.0-8001 e' modificato per -7,65 mld dall'art. 23/2b della L. 406/1990 ; per 7,00 mld dall'art. 748 D/6 della L. 415/1991 ;

(5)

ART. 13 / - : 1° importo iniziale di 194,00 mld sul cap. 19.0-7951 e' modificato per -54,00 mld dall'art. 23/2a della L. 406/1990 ; per -0,60 mld dall'art. 2/2bd della L. 65/1995 ; per -20,00 mld stornati nel 1995 al cap. 19.0-8002 (L. 305/1989 art. 13/-) ;
1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 19.0-8002 e' modificato per 26,00 mld dall'art. 20/1 della L. 551/1995 ; per 20,00 mld stornati nel 1995 al cap. 19.0-7951 (L. 305/1989 art. 13/-) ;

(6)

ART. 15 / 2 : 1° importo iniziale di 1,00 mld sul cap. 19.0-7716 e' modificato per -1,00 mld dall'art. 23/1c della L. 406/1990 ;

(7)

ART. 7 / 3 : 1° importo iniziale di 351,50 mld sul cap. 19.0-8602 e' modificato per 19,00 mld dall'art. 748 D/10b della L. 415/1991 ; per -58,74 mld dall'art. 2/2be della L. 65/1995 ;

(8)

ART. 8 / 2 : 1° importo iniziale di 518,25 mld sul cap. 19.0-7712 e' modificato per 19,00 mld dall'art. 748 D/10a della L. 415/1991 ; per -3,63 mld dall'art. 2/2bf della L. 65/1995 ; per -1,50 mld dall'art. 2/2cs della L. 65/1995 ; per 30,00 mld dall'art. 748 D/16 della L. 550/1995 ; per -21,00 mld stornati nel 1996 al cap. 19.0-7705 (L. 466/1996 art. 2/2) ; per -5,00 mld stornati nel 1996 al cap. 04.0-7089 (L. 466/1996 art. 2/2) ;

(9)

ART. 9 / 4 : 1° importo iniziale di 408,50 mld sul cap. 19.0-7104 e' modificato per -2,49 mld dall'art. 2/2bg della L. 65/1995 ;

(10)

ART. A / 0 : 1° importo iniziale di 69,65 mld sul cap. 19.0-7001 e' modificato per -21,65 mld dall'art. 23/1a della L. 409/1989 ;

L. 424 / 1989

(1)

ART. 1 / 8 e 12 : 1° importo iniziale di 204,00 mld sul cap. 01.0-7638 e' modificato per 20,00 mld dall'art. 748 D/10 della L. 405/1990 ; per 90,00 mld dall'art. 8/2 della L. 195/1991 ; per 20,00 mld dall'art. 2/3 della L. 264/1991 ;

L. 38 / 1990

- (1) ART. 27 / 2 : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 13.0-7556 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 1/1 della L. 42/1991 ;

L. 57 / 1990

- (1) ART. 1 / 2a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 01.0-7370 e' modificato per 61.00 mld dall'art. 8/1b della L. 195/1991 ; per 30.00 mld dall'art. 7/8 D/13 della L. 415/1991 ; per 30.00 mld dall'art. 7/8 D/10 della L. 500/1992 ; per -15.00 mld stornati nel 1992 al cap. 19.0-7635 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -1.00 mld stornati nel 1992 al cap. 20.0-7521 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -16.00 mld stornati nel 1992 al cap. 10.0-7602 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -19.00 mld stornati nel 1992 al cap. 10.0-8653 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -5.00 mld stornati nel 1992 al cap. 20.0-7403 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -4.00 mld stornati nel 1992 al cap. 19.0-7601 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -1.30 mld stornati nel 1993 al cap. 10.0-7602 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 7.70 mld stornati nel 1993 al cap. 10.0-8653 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -20.50 mld stornati nel 1993 al cap. 19.0-7635 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -14.47 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7521 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -0.03 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7522 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7522 e' modificato per 0.03 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ;
- (2) ART. 1 / 2b : l'importo iniziale di 69.00 mld sul cap. 10.0-7602 e' modificato per 24.00 mld dall'art. 7/8 D/11a della L. 405/1990 ; per 9.00 mld dall'art. 8/1 della L. 195/1991 ; per 16.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 1.30 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-8653 e' modificato per 19.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 7.70 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ;
- (3) ART. 1 / 2c : l'importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 19.0-7717 e' modificato per -5.00 mld dall'art. 1/1 della L. 1953/1991 ;
- (4) ART. 1 / 2d : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 20.0-7403 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 7/8 D/11c della L. 405/1990 ; per 5.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 14.47 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per -7.50 mld stornati nel 1993 al cap. 20.0-7502 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; l'importo iniziale di 13.10 mld sul cap. 20.0-7602 e' modificato per 1037.00 mld dall'art. 7/8 C/15c della L. 725/1994 ; per -31.11 mld dall'art. 2/2ct della L. 86/1995 ; per 1090.00 mld dall'art. 7/8 C/15c della L. 550/1995 ; per 1013.00 mld dall'art. 7/8 C/15c della L. 663/1996 ; per 1040.00 mld dall'art. 7/8 C/17c della L. 460/1997 ; per 7.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 20.0-7403 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7521 e' modificato per 1.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 1.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ;
- (5) ART. 1 / 2f : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 19.0-7635 e' modificato per 3.00 mld dall'art. 8/1c della L. 195/1991 ; per 15.00 mld stornati nel 1992 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ; per 20.50 mld stornati nel 1993 dal cap. 01.0-7370 (L. 57/1990 art. 1/2a) ;

L. 87 / 1990

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 340.00 mld sul cap. 21.0-7554 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 1/1 della L. 252/1991 ; per -140.00 mld dall'art. 1/1 della L. 104981/1991 ;

L. 100 / 1990

- (1) ART. 1 / 1 e 5 : l'importo iniziale di 250.00 mld sul cap. 15.0-7551 e' modificato per -3.00 mld dall'art. 2/2ch della L. 86/1995 ; per -18.00 mld dall'art. 7/8 E/3 della L. 663/1996 ;

L. 102 / 1990

- (1) ART. 1 / 1 e 2 : l'importo iniziale di 2147.00 mld sul cap. 02.0-7422 e' modificato per -15.00 mld dall'art. 7/8 E/7 della L. 538/1993 ; per -27.66 mld dall'art. 2/2bi della L. 86/1995 ; per -53.50 mld stornati nel 1992 al cap. 09.0-7752 (L. 102/1990 art. 1/1 e 2) ; per -13.00 mld stornati nel 1994 al cap. 09.0-9011 (L. 594/1994 art. 7/4) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.0-7752 e' modificato per 53.50 mld stornati nel 1992 dal cap. 02.0-7422 (L. 102/1990 art. 1/1 e 2) ;
- (2) ART. 15 / 1 : l'importo iniziale di 100.00 mld sul cap. 02.0-7756 e' modificato per -0.30 mld dall'art. 2/2bi della L. 86/1995 ;

L. 135 / 1990

- (1) ART. 1 / 1b : l'importo iniziale di 2100.00 mld sul cap. 17.0-7531 e' modificato per -1405.00 mld dall'art. 20/1 della L.501/1992 ;

L. 209 / 1990

- (1) ART. 1 / 4 e 6 : l'importo iniziale di 20.00 mld sul cap. 21.0-7579 e' modificato per 165.00 mld dall'art. 7/8 D/13 della L.538/1993 ; per 95.00 mld dall'art. 7/8 D/15 della L.725/1994 ; per -9.50 mld dall'art. 2/222 della L.86/1995 ; per 5.00 mld dall'art. 7/8 D/17 della L.550/1995 ;

L. 218 / 1990

- (1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 1800.00 mld sul cap. 02.0-8017 e' modificato per -75.10 mld dall'art. 2/222 della L.86/1995 ; per -50.00 mld dall'art. 7/8 E/7 della L.550/1995 ;

L. 240 / 1990

- (1) ART. 17 / - : l'importo iniziale di 155.00 mld sul cap. 10.0-7309 e' modificato per -40.00 mld dall'art. 1/5 della L.84/1995 ; per -0.30 mld dall'art. 2/222 della L.86/1995 ;

- (2) ART. 6 / 4 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 10.0-7255 e' modificato per 750.00 mld dall'art. 10/1 della L.454/1997 ;

- l'importo iniziale di 1050.00 mld sul cap. 10.0-7308 e' modificato per -15.00 mld dall'art. 7/8 E/5 della L.500/1992 ; per 150.00 mld dall'art. 10/1 della L.454/1997 ;

L. 245 / 1990

- (1) ART. 17 / 1 : l'importo iniziale di 207.00 mld sul cap. 20.0-7102 e' modificato per -40.00 mld dall'art. 7/2 della L.243/1993 ;

L. 355 / 1990

- (1) ART. 5 / 1 : l'importo iniziale di 101.00 mld sul cap. 02.0-7846 e' modificato per -5.00 mld stornati nel 1990 al cap. 09.1-0912 (L.356/1990 art.5/1) ; per -9.00 mld stornati nel 1991 al cap. 09.1-0912 (L.356/1990 art.5/1) ; per -42.00 mld stornati nel 1992 al cap. 09.1-0912 (L.356/1990 art.5/1) ; l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 09.1-0912 e' modificato per 5.00 mld stornati nel 1990 al cap. 02.0-7846 (L.356/1990 art.5/1) ; per 9.00 mld stornati nel 1991 al cap. 02.0-7845 (L.356/1990 art.5/1) ; per 42.00 mld stornati nel 1992 al cap. 02.0-7846 (L.356/1990 art.5/1) ;

L. 380 / 1990

- (1) ART. 6 / 1 : l'importo iniziale di 110.00 mld sul cap. 10.0-7211 e' modificato per 20.00 mld dall'art. 7/8 D/15 della L.538/1993 ;

L. 385 / 1990

- (1) ART. 8 / 2 - 3 : l'importo iniziale di 75.00 mld sul cap. 10.0-7310 e' modificato per 25.00 mld dall'art. 11/1b della L.539/1993 ;

L. 386 / 1990

- (1) ART. 10 / 1 : l'importo iniziale di 339.00 mld sul cap. 01.0-7900 e' modificato per 40.00 mld dall'art. 7/8 C/7 della L.500/1992 ; per -39.00 mld dall'art. 30/5/1 della L.243/1993 ; per 59.20 mld dall'art. 2/1 della L.538/1993 ; per 100.00 mld dall'art. 7/8 C/11 della L.725/1994 ; per -0.52 mld dall'art. 2/6 della L.726/1994 ; per 200.00 mld dall'art. 7/8 C/11 della L.550/1995 ; per -25.00 mld dall'art. 3/3a della L.425/1995 ; per 165.00 mld dall'art. 7/8 C/11 della L.663/1995 ; per -0.80 mld dall'art. 2/6 della L.664/1995 ; per 125.00 mld dall'art. 7/8 C/11 della L.450/1997 ; per -0.80 mld stornati nel 1992 al cap. 02.0-7803 (L.270/1995 art.0/0) ; per -14.50 mld stornati nel 1995 al cap. 18.0-8030 (L.356/1990 art.9/6) ; per -1.80 mld stornati nel 1995 al cap. 18.0-8116 (L.356/1990 art.9/6) ; per -18.60 mld stornati nel 1997 al cap. 18.0-8030 (L.356/1990 art.9/6) ; per -5.00 mld stornati nel 1997 al cap. 18.0-8116 (L.356/1990 art.9/6) ;

- (2) ART. 9 / 3 : l'importo iniziale di 70.00 mld sul cap. 12.0-8002 e' modificato per 15.00 mld dall'art. 13/1 della L.726/1994 ;
 (3) ART. 9 / 6 : l'importo iniziale di 76.50 mld sul cap. 18.0-8030 e' modificato per 14.50 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-7900 (L.356/1990 art.10/1) ; per 18.60 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7900 (L.356/1990 art.10/1) ;
 l'importo iniziale di 26.50 mld sul cap. 18.0-8116 e' modificato per 1.80 mld stornati nel 1995 dal cap. 01.0-7900 (L.356/1990 art.10/1) ; per 5.60 mld stornati nel 1997 dal cap. 01.0-7900 (L.356/1990 art.10/1) ;

L. 401 / 1990

- (1) ART. 21 / 1 : l'importo iniziale di 5.00 mld sul cap. 05.0-8001 e' modificato per 1.05 mld dall'art. 0/0000 della L.419/1992 ; per 3.28 mld dall'art. 7/1 della L.726/1994 ; per -0.03 mld dall'art. 2/20v della L.65/1995 ; per 3.00 mld dall'art. 1/8 D/19 della L.550/1995 ; per 15.00 mld dall'art. 2/1 della L.251/1997 ;

L. 431 / 1990

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 11.00 mld sul cap. 18.0-7605 e' modificato per 4.00 mld dall'art. 18/1 della L.539/1993 ;

L. 200436 / 1990

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-5032 e' modificato per 665.65 mld dall'art. 3/1a della L.726/1994 ; per 245.79 mld dall'art. 3/1c della L.551/1995 ; per 196.74 mld dall'art. 3/11 della L.664/1996 ; per 0.94 mld stornati nel 1990 dal cap. 13.0-7301 (L.359/1987 art.3/1) ; per 0.67 mld stornati nel 1992 dal cap. 10.0-8664 (L.41/1992 art.20/1c) ; per 0.33 mld stornati nel 1993 dal cap. 10.0-8664 (L.26/1991 art.1/1) ;

L. 10 / 1991

- (1) ART. 38 / 1 : l'importo iniziale di 252.60 mld sul cap. 13.0-7715 e' modificato per -10.00 mld dall'art. 1/8 E/7 della L.500/1992 ;
 (2) ART. 38 / 2a : l'importo iniziale di 1337.30 mld sul cap. 13.0-7717 e' modificato per -51.50 mld dall'art. 1/8 E/7a 199 della L.500/1992 ; per -878.80 mld dall'art. 12/1 della L.537/1993 ; per -1.90 mld dall'art. 14/1r della L.664/1996 ; per 20.00 mld dall'art. 1/8 D/6 della L.493/1997 ;
 (3) ART. 38 / 2b : l'importo iniziale di 199.40 mld sul cap. 13.0-7718 e' modificato per -7.60 mld dall'art. 1/8 E/7b della L.500/1992 ; per 0.60 mld dall'art. 1/1d della L.554/1994 ; per -2.07 mld dall'art. 2/20n della L.86/1995 ; per -4.00 mld dall'art. 1/8 E/4 della L.663/1996 ;
 (4) ART. 38 / 2c : l'importo iniziale di 86.00 mld sul cap. 13.0-7719 e' modificato per -3.50 mld dall'art. 1/8 E/7c della L.500/1992 ; per -0.50 mld dall'art. 1/1e della L.554/1994 ; per -0.56 mld dall'art. 2/20o della L.86/1995 ;
 (5) ART. 38 / 4 : l'importo iniziale di 721.70 mld sul cap. 13.0-7716 e' modificato per -27.40 mld dall'art. 1/8 E/7d della L.500/1992 ; per -15.26 mld dall'art. 2/20p della L.86/1995 ; per -254.63 mld dall'art. 2/40b della L.549/1995 ; per -31.81 mld dall'art. 1/8 E/4a della L.663/1996 ; per -149.36 mld dall'art. 14/1s della L.664/1996 ;

L. 19 / 1991

- (1) ART. 14 / 1 : l'importo iniziale di 24.00 mld sul cap. 02.0-8955 e' modificato per 6.00 mld dall'art. 58/1 della L.542/1993 ; per 7.00 mld dall'art. 3/1 della L.726/1994 ; per 7.68 mld dall'art. 3/1d della L.551/1995 ; per 8.68 mld dall'art. 3/1m della L.664/1996 ;
 (2) ART. 7 / 2a : l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 02.0-8777 e' modificato per 165.00 mld dall'art. 2/13b della L.237/1993 ; per -4.43 mld dall'art. 2/20q della L.86/1995 ; per 8.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-8106 (L.19/1991 art.7/1) ; per 12.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 02.0-8775 (L.19/1991 art.vari/vari) ;
 (3) ART. 9 / 6 : l'importo iniziale di 60.00 mld sul cap. 13.0-7557 e' modificato per -30.00 mld dall'art. 2/16 della L.237/1993 ;
 (4) ART. vari / vari : l'importo iniziale di 432.00 mld sul cap. 02.0-8775 e' modificato per -12.00 mld dall'art. 0/0000 della L.419/1992 ; per -98.00 mld dall'art. vari/vari della L.237/1993 ; per 2.00 mld dall'art. 1/2 della L.542/1993 ; per -3.15 mld dall'art. 2/20r della L.86/1995 ; per -0.66 mld dall'art. 2/20a della L.86/1995 ; per 2.00 mld dall'art. 1/2 della L.255/1995 ; per 2.00 mld

dall'art. 3/le della L.551/1995; per 2.00 mld dall'art. 3/ln della L.664/1996; per 12.00 mld stornati nel 1993 al cap. 02.0-8777 (L.19/1991 art.7/2a);
l'importo iniziale di 58.00 mld sul cap. 02.0-8776 e' modificato per 42.00 mld dall'art. verif/verf della L.237/1993; per -0.16 mld dall'art. 2/2ar della L.86/1995; per -0.69 mld dall'art. 2/2da
della L.86/1995; per 10.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 13.0-7557 (L.19/1991 art.9/6);

L. 208 / 1991

(1) ART. 1 / 1 - 2 : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 02.0-7878 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 7/8 D/21 della L.550/1995; per -8.50 mld stornati nel 1994 al cap. 04.0-7081 (L.261/1976 art.3/-);

L. 223 / 1991

(1) ART. 1 e 4 / 0 : l'importo iniziale di 45.00 mld sul cap. 18.0-8621 e' modificato per 10.00 mld dall'art. 7/8 D/16 della L.538/1993;

L. 338 / 1991

(1) ART. 9 / 4 : l'importo iniziale di 200.00 mld sul cap. 03.0-7853 e' modificato per -20.00 mld dall'art. 7/8 E/Ra della L.500/1992; per -3.95 mld dall'art. 1/1 della L.419/1996; per -3.95 mld dall'art. 2/134ce della L.662/1996; per 100.00 mld stornati nel 1993 dal cap. 03.0-7903 (L.358/1991 art.9/4);
l'importo iniziale di 100.00 mld sul cap. 03.0-7903 e' modificato per -10.00 mld stornati nel 1993 al cap. 03.0-7853 (L.358/1991 art.9/4);
l'importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 03.0-8504 e' modificato per 124.00 mld dall'art. 7/8 D/8 della L.460/1997;

L. 360 / 1991

(1) ART. 2 / 1a : l'importo iniziale di 2.00 mld sul cap. 10.0-7513 e' modificato per 60.00 mld dall'art. 2/2 della L.139/1992; per 27.67 mld dall'art. 7/2 della L.539/1995; per 44.25 mld dall'art. 1/2 della L.515/1996;

L. 382 / 1991

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 2.42 mld sul cap. 02.0-8011 e' modificato per 114.00 mld dall'art. 1/1 della L.114/1992; per 1408.50 mld dall'art. 3/1f della L.551/1995; per 259.70 mld dall'art. 3/1o della L.664/1996;

L. 394 / 1991

(1) ART. 4 / 9 : l'importo iniziale di 155.00 mld sul cap. 19.0-7303 e' modificato per -1.20 mld dall'art. 2/2da della L.86/1995;
l'importo iniziale di 155.00 mld sul cap. 19.0-7410 e' modificato per -1.20 mld dall'art. 2/2da della L.86/1995; per 48.00 mld dall'art. 7/8 D/23 della L.550/1995; per -20.00 mld dall'art. 3/3n della L.425/1996;

L. 430 / 1991

(1) ART. 1 / 5 : l'importo iniziale di 1500.00 mld sul cap. 02.0-7882 e' modificato per -200.00 mld dall'art. 6/1 della L.445/1993; per 13.00 mld dall'art. 7/8 D/18 della L.725/1994; per -35.00 mld dall'art. 2/1 della L.359/1995; per 225.00 mld dall'art. 4/1 della L.23/1996; per -15.00 mld dall'art. 2/1 della L.419/1996; per 231.00 mld dall'art. 1/1 della L.431/1996; per -55.00 mld dall'art. 3/1p della L.664/1996;

L. 56 / 1992

(1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 18.0-7905 e' modificato per -0.09 mld dall'art. 2/2at della L.86/1995;

L. 68 / 1992

- (1) ART. 2 / 1 : l'importo iniziale di 420,00 mld sul cap. 10.0-7294 e' modificato per 100,00 mld dall'art. 7/8 D/12 della L.500/1992 ; per 0,09 mld dall'art. 11/1 della L.726/1994 ; per -133,93 mld dall'art. 1/5a della L.84/1995 ; per -1,50 mld dall'art. 2/26u della L.85/1995 ; per -0,30 mld dall'art. 2/26d della L.85/1995 ; per 20,24 mld dall'art. 11/1d della L.551/1995 ; per 74,00 mld dall'art. 3/2 della L.11/1995 ; per -84,00 mld dall'art. 9/2 della L.611/1995 ; per -41,00 mld dall'art. 7/8 E/10 della L.653/1995 ; per -120,00 mld dall'art. 7/8 E/5 della L.663/1995 ;

L. 113 / 1992

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 15,00 mld sul cap. 21.0-8253 e' modificato per -0,15 mld dall'art. 2/2dc della L.85/1995 ; per 0,83 mld dall'art. 14/1h della L.551/1995 ; per 0,83 mld dall'art. 14/1t della L.664/1995 ;

L. 139 / 1992

- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 130,50 mld sul cap. 09.0-9425 e' modificato per 287,77 mld dall'art. 7/7b della L.539/1995 ; per 1049,00 mld dall'art. 1/1 della L.515/1995 ; per -3,50 mld stornati nel 1997 al cap. 09.0-9425 (L.139/1992 art.1/-) ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 10.0-8592 e' modificato per 66,50 mld dall'art. 1/1f della L.515/1995 ; per 3,50 mld stornati nel 1997 al cap. 09.0-9425 (L.139/1992 art.1/-) ;
- (2) ART. 2 / 3 : l'importo iniziale di 955,25 mld sul cap. 02.0-7864 e' modificato per 121,88 mld dall'art. 7/2a della L.539/1995 ; per 415,80 mld dall'art. 1/1b della L.515/1995 ; l'importo iniziale di 107,25 mld sul cap. 02.0-7865 e' modificato per 13,54 mld dall'art. 7/2a della L.539/1995 ; per 46,20 mld dall'art. 1/1c della L.515/1995 ;
- (3) ART. 2 / 4 : l'importo iniziale di 930,09 mld sul cap. 09.0-9454 e' modificato per 308,79 mld dall'art. 7/2d della L.539/1995 ; per 942,00 mld dall'art. 1/1a della L.515/1995 ;
- (4) ART. 2 / 8 : l'importo iniziale di 37,50 mld sul cap. 09.0-9453 e' modificato per 27,66 mld dall'art. 7/2c della L.539/1995 ; per 111,00 mld dall'art. 1/2a della L.515/1995 ;
- (5) ART. 2 / 9 : l'importo iniziale di 60,00 mld sul cap. 20.0-7107 e' modificato per 27,50 mld dall'art. 7/2e della L.539/1995 ; per 53,25 mld dall'art. 1/1d della L.515/1995 ;
- (6) ART. 2 / 9a : l'importo iniziale di 37,50 mld sul cap. 20.0-7108 e' modificato per 17,23 mld dall'art. 7/2f della L.539/1995 ; per 27,00 mld dall'art. 1/1e della L.515/1995 ;

L. 140 / 1992

- (1) ART. 1 / - : l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 21.0-8217 e' modificato per 451,00 mld dall'art. 1/2 della L.237/1993 ; per 200,00 mld dall'art. 2/2 della L.644/1994 ; per -6,12 mld dall'art. 2/26v della L.85/1995 ; per -4,50 mld dall'art. 2/26z della L.85/1995 ; per -2,67 mld dall'art. 2/134 della L.662/1995 ; per -4,20 mld dall'art. 2/134cf della L.662/1995 ;

- (2) ART. 2 / - : l'importo iniziale di 800,00 mld sul cap. 21.0-7515 e' modificato per -32,78 mld dall'art. 1/1c della L.372/1997 ;

L. 145 / 1992

- (1) ART. 1 / 1 : l'importo iniziale di 25,00 mld sul cap. 18.0-7602 e' modificato per 69,17 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 28,00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 28,37 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 28,57 mld dall'art. 19/1a della L.664/1995 ; l'importo iniziale di 24,00 mld sul cap. 18.0-7605 e' modificato per 12,50 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 5,00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1995 ; l'importo iniziale di 5,00 mld sul cap. 18.0-7607 e' modificato per 6,00 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 9,00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1995 ; per 1,40 mld dall'art. 19/1a della L.664/1995 ;
- l'importo iniziale di 3,00 mld sul cap. 18.0-7801 e' modificato per 11,50 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 14,00 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 17,52 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 15,30 mld dall'art. 19/1a della L.664/1995 ; l'importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 18.0-7309 e' modificato per 0,80 mld dall'art. 1/1 della L.120/1995 ; l'importo iniziale di 59,00 mld sul cap. 18.0-8001 e' modificato per 22,74 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 2,47 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 30,00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1995 ; per 14,57 mld dall'art. 19/1a della L.664/1995 ; l'importo iniziale di 131,00 mld sul cap. 18.0-8005 e' modificato per 3,00 mld dall'art. 1/9a della L.505/1992 ; per 7,00 mld dall'art. 1/1 della L.103/1993 ; per 365,42 mld dall'art. 18/1a della L.539/1993 ; per 1,00 mld dall'art. 8/6 della L.47/1994 ; per 197,61 mld dall'art. 19/1 della L.726/1994 ; per 182,56 mld dall'art. 19/1b della L.551/1995 ; per 25,00 mld dall'art. 1/1 della L.120/1995 ; per 150,42 mld dall'art. 19/1a della L.664/1995 ; per -6,71 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8036 (L.146/1992 art.1/1) ; per -29,69 mld stornati nel 1992 al cap. 18.0-8100 (L.145/1992

art. 1/3):
 1° importo iniziale di 35.00 mid sul cap. 18.0-8019 e' modificato per 130.30 mid dall'art. 18/1a della L.539/1993; per 62.83 mid dall'art. 19/1 della L.726/1994; per 68.53 mid dall'art. 19/1b della L.551/1995; per 69.05 mid dall'art. 19/1a della L.664/1996;
 1° importo iniziale di 35.00 mid sul cap. 18.0-8036 e' modificato per 10.00 mid dall'art. 18/1a della L.539/1993; per 6.71 mid stornati nel 1992 dal cap. 18.0-8005 (L.145/1992 art.1/1);
 1° importo iniziale di 24.00 mid sul cap. 18.0-8100 e' modificato per 55.00 mid dall'art. 18/1a della L.539/1993; per 55.00 mid dall'art. 19/1 della L.726/1994; per 45.80 mid dall'art. 19/1b della L.551/1995; per 44.51 mid dall'art. 19/1a della L.664/1996; per 29.69 mid stornati nel 1992 dal cap. 18.0-8005 (L.145/1992 art.1/1);
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 18.0-8103 e' modificato per 8.00 mid dall'art. 1/95 della L.505/1992; per 33.00 mid dall'art. 1/1 della L.103/1993; per 146.13 mid dall'art. 18/1a della L.539/1993; per 4.00 mid dall'art. 8/6 della L.471/1994; per 113.28 mid dall'art. 19/1 della L.726/1994; per -0.60 mid dall'art. 2/2a della L.86/1995; per 102.96 mid dall'art. 19/1b della L.551/1995; per 11.00 mid dall'art. 1/1 della L.120/1996; per 95.62 mid dall'art. 19/1a della L.664/1996;
 1° importo iniziale di 13.80 mid sul cap. 18.0-8203 e' modificato per 74.64 mid dall'art. 18/1a della L.539/1993; per 23.00 mid dall'art. 19/1 della L.726/1994; per 39.90 mid dall'art. 19/1b della L.551/1995; per 24.87 mid dall'art. 19/1a della L.664/1996;
 1° importo iniziale di 34.20 mid sul cap. 18.0-8203 e' modificato per 17.90 mid dall'art. 18/1a della L.539/1993; per 9.00 mid dall'art. 19/1 della L.726/1994; per 8.62 mid dall'art. 19/1b della L.551/1995; per 14.00 mid dall'art. 1/1 della L.120/1996; per -14.00 mid dall'art. 1/1a della L.419/1996; per 8.65 mid dall'art. 19/1a della L.664/1996;

L. 179 / 1992

- (1) ART. 2 / 1 : 1° importo iniziale di 80.00 mid sul cap. 09.0-8276 e' modificato per -60.00 mid dall'art. 9/8 della L.537/1993; per -0.30 mid dall'art. 2/1 della L.88/1995;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 09.0-8277 e' modificato per 30.00 mid dall'art. 1/1 della L.86/1994; per 10.00 mid dall'art. 10/1a della L.664/1996;

L. 185 / 1992

- (1) ART. 1 / 3 : 1° importo iniziale di 510.00 mid sul cap. 02.0-8317 e' modificato per -5.00 mid dall'art. 0/0 della L.471/1992; per 170.00 mid dall'art. 3/1a della L.539/1993; per 125.00 mid dall'art. 8/3 della L.328/1994; per 150.00 mid dall'art. 8/3 della L.471/1994; per 350.00 mid dall'art. 1/8 C/2a della L.725/1994; per 375.00 mid dall'art. 1/1 della L.35/1995; per 250.00 mid dall'art. 1/8 C/2a della L.550/1995; per 10.00 mid dall'art. 3/2 della L.74/1996; per -50.00 mid dall'art. 3/3a della L.425/1996; per 250.00 mid dall'art. 1/8 C/2a della L.663/1996; per 400.00 mid dall'art. 1/8 C/2a della L.460/1997; per -10.00 mid stornati nel 1997 al cap. 21.0-7570 (L.185/1992 art.1/3);
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7461 e' modificato per 215.74 mid dall'art. 14/1 della L.551/1995; per 200.00 mid dall'art. 1/8 C/11c della L.663/1996; per 195.00 mid dall'art. 1/8 C/10b della L.460/1997;
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 21.0-7570 e' modificato per 10.00 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-8317 (L.185/1992 art.1/3);

L. 211 / 1992

- (1) ART. 9 / - : 1° importo iniziale di 6575.00 mid sul cap. 10.0-7279 e' modificato per 75.00 mid dall'art. 1/8 D/25 della L.550/1995; per 3000.00 mid dall'art. 1/1 della L.611/1996; per 15.00 mid dall'art. 1/8 D/9 della L.460/1997;

L. 212 / 1992

- (1) ART. 7 / 1 : 1° importo iniziale di 500.00 mid sul cap. 02.0-9011 e' modificato per -195.00 mid dall'art. 1/8 E/11 della L.500/1992; per -53.00 mid dall'art. 6/11 della L.243/1993; per -8.50 mid dall'art. 2/2a della L.185/1995; per -65.50 mid dall'art. 3/1g della L.551/1995; per -5.00 mid stornati nel 1997 al cap. 02.0-7886 (L.212/1992 art.7/2); per -0.50 mid stornati nel 1997 al cap. 06.0-2042 (L.212/1992 art.7/2); per -0.50 mid stornati nel 1997 al cap. 06.0-3203 (L.212/1992 art.7/2); per -1.44 mid stornati nel 1997 al cap. 08.0-1113 (L.212/1992 art.7/2); per -10.56 mid stornati nel 1997 al cap. 15.0-7553 (L.212/1992 art.7/2);
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 02.0-7886 e' modificato per 148.32 mid dall'art. 3/1h della L.551/1995; per 5.00 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9011 (L.212/1992 art.7/1);
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 06.0-2042 e' modificato per 2.79 mid dall'art. 7/1 della L.664/1996; per 0.50 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9011 (L.212/1992 art.7/1);
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 06.0-3203 e' modificato per 70.76 mid dall'art. 7/1 della L.664/1996; per 0.50 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9011 (L.212/1992 art.7/1);
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 08.0-1113 e' modificato per 16.44 mid dall'art. 9/1a della L.664/1996; per 1.44 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9011 (L.212/1992 art.7/1);
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 15.0-7553 e' modificato per 44.91 mid dall'art. 1/11 della L.664/1996; per 10.56 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9011 (L.212/1992 art.7/1);

(2)

ART. 7 / 2 : 1° importo iniziale di 150.00 mid sul cap. 02.0-7886 e' modificato per 148.32 mid dall'art. 3/1h della L.551/1995; per 5.00 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9011 (L.212/1992 art.7/1);
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 06.0-2042 e' modificato per 2.79 mid dall'art. 7/1 della L.664/1996; per 0.50 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9011 (L.212/1992 art.7/1);
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 06.0-3203 e' modificato per 70.76 mid dall'art. 7/1 della L.664/1996; per 0.50 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9011 (L.212/1992 art.7/1);
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 08.0-1113 e' modificato per 16.44 mid dall'art. 9/1a della L.664/1996; per 1.44 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9011 (L.212/1992 art.7/1);
 1° importo iniziale di 0.00 mid sul cap. 15.0-7553 e' modificato per 44.91 mid dall'art. 1/11 della L.664/1996; per 10.56 mid stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9011 (L.212/1992 art.7/1);

L. 257 / 1992

(1) ART. 14 / 8 : l'importo iniziale di 50.00 mld sul cap. 13.0-7500 e' modificato per -0.75 mld dall'art. 2/2cd della L.65/1995 ;

2651 / 1992

[illegible]

L. 505 / 1992

ART. 1 / 9 : l'importo iniziale di 3.00 mld sul cap. 09.0-7511 e' modificato per 1.00 mld storrati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;

(2) ART. 9 / 1 : l'importo iniziale di 6.00 mld sul cap. 18.0-8105 e' modificato per 3.00 mld stanmati nel 1993 dal cap. 02.0-9010 (L.183/1989 art.31/5) ;

L. 236 / 1993

(1)
ART. 3 / 4 : l'importo infisale di 71,01 mld sul cap. (93-0-7754 e' modificato per 97,98 mld stornati nel 1993 dal cap. (93-0-3077 (L.546/1977 art.1/2) ; per 1,47 mld stornati nel 1993 dal cap. (93-0-8438 (L.336/1990 art.5/1) ; per 0,15 mld stornati nel 1993 dal cap. (93-0-7533 (L.730/1993 art.37/1 e 3e) ; per 4,00 mld stornati nel 1993 dal cap. (93-0-8415 (L.730/1993 art.37/1 e 3n) ; per 0,0-9059 (L.910/1986 art.5/8a) ; per 10,91 mld stornati nel 1993 dal cap. (93-0-7140 (L.67/1988 art.7/15) ; per 6,05 mld stornati nel 1993 dal cap. (93-0-9419 (L.67/1988 art.17/15) ;

(2) ART. 3 e 8 / 94 bis : l'importo iniziale di 1333,80 mlid sul cap. 02.0-8789 e modificato per -3,00 mlid dall'art. 2/2ce della L.85/1995 ; per -13,42 mlid dall'art. 2/2af della L.85/1995 ; per 195,00 mlid dall'art. 7/8 0/25 della L.550/1995 ; per -97,00 mlid dall'art. 3/1 della L.551/1995 ; per 146,00 mlid dall'art. 7/8 0/18 della L.653/1995 ; per 146,00 mlid dall'art. 7/8 0/11 della L.450/1997 ;

L. 237 / 1993

(1) ART. 6 / 7 e 8 : l'importo iniziale di 500.00 mld sul cap. 13.0-7551 e' modificato per -11.40 mld dell'art. 2/2cf della L.85/1995 ; per -50.00 mld dell'art. 3/3p della L.425/1996 ; per 65.00 mld dell'art. 4/1 della L.265/1997 ;

L. 317 / 1993

(1) ART. 4 / 1 : l'importo iniziale di 230.00 mld sul cap. 09.0.9310 e' modificato per -16.00 mld dall'art. 2/134og della L.562/1996 ;

L. 529 / 1993

(1) ART. 1/2: l'importo iniziale di 15781,33 mld sul cap. 08.0-722 e' modificato per 375,00 mld dall'art. 1/2 della L.595/1994 ; per 10171,50 mld dall'art. 9/1 della L.726/1994 ; per 150,00 mld

dal 1° art. 178 C/74 della L. 550/1995 ; per 8225.00 mld dal 1° art. 9/1 della L. 551/1995 ; per 200.00 mld dal 1° art. 178 C/74 della L. 553/1995 ; per 7053.73 mld dal 1° art. 1/1d della L. 372/1997 ; per 180.00 mld dal 1° art. 178 C/74 della L. 450/1997 ; per 15761.33 mld stornati nel 1994 al cap. 08.0-722 (L. 539/1993 art. 1/2) ; per -15761.33 mld stornati nel 1994 al cap. 08.0-722 (L. 536/1994 art. 1/2) ;

L. 97 / 1994

- (1) ART. 25 / 1 : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 04.0-7102 e' modificato per 150.00 mld dal 1° art. 178 D/19 della L. 553/1995 ; per 100.00 mld dal 1° art. 178 D/12 della L. 450/1997 ; per 50.00 mld stornati nel 1995 dal cap. 02.0-5012 (L. 64/1995 art. 1/1) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 07.0-1622 e' modificato per 78.11 mld dal 1° art. 8/1 della L. 553/1995 ; per 141.54 mld dal 1° art. 8/1 della L. 664/1996 ; per 5.37 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8375 (L. 97/1994 art. 25/1) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-4097 e' modificato per 19.50 mld dal 1° art. 14/11 della L. 551/1995 ; per 26.50 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8375 (L. 97/1994 art. 25/1) ;
 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 21.0-4098 e' modificato per 0.50 mld dal 1° art. 14/11 della L. 553/1995 ; per 2.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 21.0-8375 (L. 97/1994 art. 25/1) ;
 1° importo iniziale di 60.00 mld sul cap. 21.0-8375 e' modificato per 10.00 mld dal 1° art. 178 D/23 della L. 725/1994 ; per -1.50 mld dal 1° art. 2/2ch della L. 55/1995 ; per 15.00 mld dal 1° art. 178 D/27 della L. 550/1995 ; per -1.00 mld dal 1° art. 14/11 della L. 551/1995 ; per -26.50 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-4097 (L. 97/1994 art. 25/1) ; per -2.00 mld stornati nel 1996 al cap. 21.0-4098 (L. 97/1994 art. 25/1) ; per -5.37 mld stornati nel 1996 al cap. 07.0-1622 (L. 97/1994 art. 25/1) ;

L. 471 / 1994

- (1) ART. 4 / 1 : 1° importo iniziale di 2000.00 mld sul cap. 02.0-7856 e' modificato per 5.00 mld dal 1° art. 3/1r della L. 664/1996 ;

L. 644 / 1994

- (1) ART. 1 / 1r : 1° importo iniziale di 123.46 mld sul cap. 02.0-8019 e' modificato per -6.00 mld dal 1° art. 2/2ch della L. 66/1995 ;
 (2) ART. 2 / 8 : 1° importo iniziale di 10.00 mld sul cap. 20.0-7523 e' modificato per -0.12 mld dal 1° art. 2/2d della L. 66/1995 ; per -0.06 mld dal 1° art. 21/1a della L. 664/1996 ;

L. 32 / 1995

- (1) ART. 3 / 1r : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 13.0-7558 e' modificato per 100.00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-5012 (L. 64/1995 art. 1/1) ;

L. 35 / 1995

- (1) ART. 3bis / 1 : 1° importo iniziale di 178.50 mld sul cap. 02.0-7888 e' modificato per 29.00 mld dal 1° art. 1/6 della L. 507/1995 ; per 32.50 mld dal 1° art. 3/1m della L. 551/1995 ; per 60.00 mld dal 1° art. 11/2bis della L. 74/1995 ; per 6.50 mld dal 1° art. 178 D/13 della L. 450/1997 ;
 (2) ART. 7 / 1 : 1° importo iniziale di 1550.00 mld sul cap. 09.0-9087 e' modificato per -379.00 mld dal 1° art. 4/1ter della L. 265/1995 ; per 15.00 mld dal 1° art. 178 D/29 della L. 550/1995 ; per 509.00 mld dal 1° art. 10/7b della L. 551/1995 ;

L. 203 / 1995

- (1) ART. 1 / 6 : 1° importo iniziale di 70.90 mld sul cap. 01.0-7844 e' modificato per 13.48 mld dal 1° art. 2/11 della L. 664/1996 ;

L. 233 / 1995

- (1) ART. 1 / 1 : 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7504 e' modificato per 631.00 mld dal 1° art. 178 C/17e della L. 450/1997 ;
 1° importo iniziale di 0.00 mld sul cap. 20.0-7527 e' modificato per 571.00 mld dal 1° art. 178 C/17e della L. 450/1997 ;

L. 341 / 1995

- (1) ART. 9 / 1 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 13.0-8048 e' modificato per 10,00 mld dall'art. 14/lu della L.664/1995 ; per 20,00 mld dall'art. 748 D/30 della L.450/1997 ; per 150,00 mld stornati nel 1996 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1995 art.1/1) ; per -150,00 mld stornati nel 1997 al cap. 13.0-8049 (L.341/1995 art.5/1) ; 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 13.0-8049 e' modificato per 100,00 mld stornati nel 1997 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1995 art.1/1) ; per 150,00 mld stornati nel 1997 dal cap. 13.0-8048 (L.341/1995 art.9/1) ;

L. 343 / 1995

- (1) ART. 3 / 7a : 1° importo iniziale di 335,00 mld sul cap. 10.0-7715 e' modificato per -6,00 mld dall'art. 1/le della L.372/1997 ;

L. 549 / 1995

- (1) ART. 2 / 32 : 1° importo iniziale di 50,00 mld sul cap. 18.0-7908 e' modificato per 15,79 mld dall'art. 19/1c della L.551/1995 ;

L. 74 / 1996

- (1) ART. 15ter / 2 : 1° importo iniziale di 1,50 mld sul cap. 09.0-9082 e' modificato per 1,93 mld dall'art. 10/1c della L.551/1995 ;

L. 573 / 1996

- (1) ART. 6 / 3 : 1° importo iniziale di 94,21 mld sul cap. 20.0-7526 e' modificato per 9,21 mld dall'art. 21/1c della L.664/1995 ;
 (2) ART. 6 / 3a : 1° importo iniziale di 33,00 mld sul cap. 20.0-7528 e' modificato per 74,50 mld dall'art. 5/1c della L.266/1997 ;
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 20.0-7533 e' modificato per 90,00 mld dall'art. 5/1c della L.266/1997 ;

L. 682 / 1996

- (1) ART. 2 / 87 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-7279 e' modificato per 300,00 mld dall'art. 19b15/- della L.135/1997 ;

L. 135 / 1997

- (1) ART. 3 / 1 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 09.0-7239 e' modificato per 150,00 mld dall'art. 748 D/14 della L.450/1997 ;

L. / F10

- (1) ART. 0 / 0 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 04.0-7930 e' modificato per 1340,64 mld dall'art. 21/1 e 5 della L.130/1993 ; per 1262,12 mld dall'art. 37/1 e 3 della L.730/1993 ; per 1962,77 mld dall'art. 12/1 e 2 della L.867/1994 ; per 3008,76 mld dall'art. 14/1 e 3 della L.41/1986 ; per 2170,96 mld dall'art. 17/31 della L.67/1988 ; per 232,32 mld dall'art. 5/1 della L.539/1993 ; per 66,10 mld dall'art. 5/1 della L.726/1994 ; per 212,61 mld dall'art. 5/1e della L.551/1995 ; per 28,47 mld dall'art. 5/1e della L.664/1996 ; per 326,00 mld stornati nel 1990 dal cap. 02.0-9012 (L.64/1995 art.1/1) ;

(2)

- ART. 0 / 00 : 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-7533 e' modificato per 106,24 mld dall'art. 37/1 e 3m della L.730/1993 ;
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-7531 e' modificato per 163,00 mld dall'art. 37/1 e 3n della L.730/1993 ; per 64,67 mld dall'art. 12/1 e 2n della L.867/1994 ; per 104,21 mld dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1986 ; per 89,25 mld dall'art. 17/31a della L.67/1988 ; per 0,43 mld dall'art. 2/1a della L.539/1993 ; per 0,17 mld dall'art. 2/1 della L.726/1994 ; per 0,06 mld dall'art. 2/1h della L.664/1996 ;
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 01.0-7831 e' modificato per 43,00 mld dall'art. 12/1 e 2n della L.867/1994 ; per 0,26 mld dall'art. 2/1a della L.726/1994 ; per 0,06 mld dall'art. 2/1h della L.664/1996 ;
 1° importo iniziale di 0,00 mld sul cap. 02.0-4982 e' modificato per 20,00 mld dall'art. 12/1 e 21 della L.867/1994 ; per 104,36 mld dall'art. 14/1 e 3n della L.41/1986 ; per 504,00 mld dall'art. 3/1n della L.551/1995 ;

"importo iniziale di 0,00 mild sul cap. 18.0-8029 e' modificato per 400,12 mild dall'art. 14/1 e 3e della L.41/1996 ; per 2,57 mild dall'art. 17/28b della L.67/1993 ; per 240,07 mild dall'art. 17/31a della L.664/1996 ; per 26,21 mild dall'art. 18/1a della L.786/1994 ; per 33,79 mild dall'art. 19/1a della L.551/1995 ; per 11,14 mild dall'art. 19/1b della L.664/1996 ; per 20,73 mild stornati nel 1995 dal cap. 02.0-5012 (L.64/1996 art.1/1) ;
 "importo iniziale di 0,00 mild sul cap. 18.0-8025 e' modificato per 3,59 mild dall'art. 12/1 e 2e della L.887/1994 ;
 "importo iniziale di 0,00 mild sul cap. 20.0-7307 e' modificato per 116,71 mild dall'art. 21/1 e 5a della L.130/1993 ; per 176,95 mild dall'art. 37/1 e 3o della L.730/1993 ; per 149,60 mild dall'art. 12/1 e 2o della L.887/1994 ; per 630,16 mild dall'art. 14/1 e 3e della L.41/1996 ; per 5,06 mild dall'art. 17/28 della L.67/1993 ; per 413,37 mild dall'art. 17/31a della L.664/1996 ; per 26,24 mild dall'art. 20/2a della L.533/1993 ; per 7,61 mild dall'art. 21/1 della L.726/1994 ; per 1,20 mild dall'art. 21/2b della L.551/1995 ;
 "importo iniziale di 0,00 mild sul cap. 20.0-7305 e' modificato per 38,36 mild dall'art. 12/1 e 2o della L.887/1994 ; per 3,80 mild dall'art. 788 D/7 della L.550/1995 ;
 "importo iniziale di 0,00 mild sul cap. 20.0-7308 e' modificato per 25,00 mild dall'art. 17/31o della L.67/1993 ;
 "importo iniziale di 0,00 mild sul cap. 20.0-7511 e' modificato per 15,40 mild dall'art. 37/1 e 3a della L.730/1993 ;
 "importo iniziale di 0,00 mild sul cap. 20.0-7512 e' modificato per 39,30 mild dall'art. 14/1 e 3a della L.41/1996 ; per 2,17 mild dall'art. 21/1c della L.551/1995 ;
 "importo iniziale di 0,00 mild sul cap. 21.0-8020 e' modificato per 113,36 mild dall'art. 12/1 e 2a della L.887/1994 ; per 132,75 mild dall'art. 14/1 e 3o della L.41/1996 ; per 61,28 mild dall'art. 17/31a della L.67/1993 ; per 14,55 mild dal cap. 02.0-5012 (L.64/1996 art.1/1) ;
 "importo iniziale di 0,00 mild sul cap. 5/2a della L.50/1992 ; per 2,24 mild dall'art. 21/1a della L.726/1994 ; per 30,69 mild dall'art. 14/1v della L.664/1996 ; per 16,55 mild stornati nel 1996 dal cap. 02.0-5012 (L.64/1996 art.1/1) ;

**B) RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA**

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 416 - ARTT. 29-33

Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

La legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria", negli artt. 29-33 prevede finanziamenti agevolati a sostegno delle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici, agenzie nazionali di stampa, imprese stampatrici e distributrici di giornali quotidiani e periodici, nonché imprese editrici di libri, per ristrutturazioni tecnico-produttive mirate allo sviluppo economico-produttivo delle stesse.

A tal fine, l'art. 29 ha previsto l'istituzione presso la P.C.M. di un fondo per i contributi in conto interessi su mutui bancari di durata decennale a carico del bilancio dello Stato; con l'art. 30 sono stati accordati contributi in conto canoni alle imprese editrici di cui sopra per effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria, di durata decennale, a valere sul fondo di cui all'art. 29.

Le dotazioni finanziarie di tale fondo, previsto dall'art. 32, sono state costituite da un contributo dello Stato di 100 mld. così ripartiti:
5 mld. per l'esercizio '82, 10 mld. per ciascuno dei 9 esercizi finanziari successivi e 5 mld. per l'esercizio 1992.

Il fondo è stato integrato con la legge 4.8.84, n. 428 (art. 1) con un ulteriore contributo statale di 100 mld. a valere sugli esercizi finanziari 1984-1993, in ragione di 10 mld. annui, nonché con la legge n. 887/84 (art. 14) con altro contributo statale di 100 mld. a valere sugli esercizi finanziari 1985-1994, in ragione di 10 mld. annui.

Le agevolazioni di credito disposte dalla legge 416/81 sono state prorogate per il quinquennio 1986-1990 con la legge 25.2.87, n. 67 (art. 20), con un ulteriore stanziamento al fondo di lire 230 mld. così ripartiti:
15 mld. per gli esercizi finanziari '86-'87 e 25 mld. per ciascuno degli esercizi dal 1988 al 1995; la legge 24.12.93,

n. 538 (finanziaria '94) ha operato uno slittamento della durata della legge di un anno, e pertanto, fermo restando lo stanziamento di 50 mld. per gli anni 94-95, per gli esercizi finanziari 94, 95 e 96 le somme disponibili risultano così rimodulate:

10 mld. per il 1994, 20 mld. per il 1995 e 20 mld. per il 1996.

La legge 7.8.90, n. 250, recante "provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, ecc." (art. 5), ha ulteriormente incrementato il predetto fondo di lire 200 mld. per gli esercizi finanziari 1991-2000 in ragione di 20 mld. annui.

Il fondo in questione è stato per ultimo incrementato di 13 mld. annui per gli esercizi finanziari 1991-2000 per un totale di 130 mld (v. legge 30.12.1991, n. 413).

Tutti gli stanziamenti previsti dalle leggi richiamate sono stati interamente impegnati (compresi i 53 mld. dell'esercizio '94) non solo per effetto di nuove delibere agevolative, ma in virtù di ricadute annuali di impegni pluriennali afferenti a precedenti concessioni, salvo somme deliberate dal Comitato ma non impegnate con D.P.C.M. di concessione/impegno, stante la necessità di svolgere ulteriori più approfonditi accertamenti, disposti dal Comitato stesso.

Si avverte che gli stanziamenti sono stati utilizzati non per singole leggi, ma complessivamente, per il sovrapporsi di rifinanziamenti del fondo per effetto di norme intervenute prima che la precedente disponibilità fosse esaurita.

Gli stanziamenti complessivi, previsti dalle leggi richiamate, hanno consentito di ammettere a contributo n. 485 richieste di agevolazioni, a fronte di 734 domande presentate, sulla base di delibere del Comitato, di cui all'art. 32 della legge 416/81, formalizzate con D.P.C.M. di concessione/impegno.

Il contributo, pari al 50 per cento degli interessi, è calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della riunione del Comitato per le operazioni di locazione finanziaria e sulla base del tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di mutuo per i contributi in conto interessi a carico dello Stato.

I decreti autorizzativi di spesa ed i relativi ordinativi

di pagamento, emessi a favore degli istituti di credito e/o delle società di leasing, sono emanati secondo appositi piani di ammortamento, che comportano sempre una riduzione delle somme impegnate di circa il 30 per cento; di qui il disimpegno e la ricaduta di tale percentuale nella voce "economie", nella quale peraltro confluiscono gli importi di concessioni poi revocate, o per mancata stipula del contratto di mutuo nel termine previsto dalla legge (1 anno), o per rinuncia da parte dell'impresa beneficiaria, o per decadenza e/o archiviazione comunicata dall'istituto di credito, o per estinzione anticipata, o per cessazione dell'attività editoriale, ecc.

Alla liquidazione dei contributi si procede sulla base del piano di ammortamento per annualità posticipate rispetto alle scadenze fissate nel piano di ammortamento stesso.

In merito agli impegni di spesa si precisa che non è stato possibile assumerne di nuovi in quanto la legge 28 dicembre 1995, n. 550 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge Finanziaria 1996) li aveva bloccati per il triennio 97-99 e il decreto legge 20.6.96, n. 323 "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica" (manovra Prodi) convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, aveva reso indisponibili anche i fondi del '96.

Decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669

Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

L'art. 17 (credito agevolato) autorizza la spesa di lire 35 miliardi annui, a decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006, ad integrazione del fondo di cui all'art. 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e proroga per il quinquennio 1996-2000 le disposizioni di cui agli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 della stessa legge.

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

Direzione generale del Tesoro

Legge	25	luglio	1952	n.	949
Legge	28	maggio	1973	n.	295
Legge	28	novembre	1980	n.	784
Legge	14	maggio	1981	n.	219
Legge	25	marzo	1982	n.	94
Legge	10	maggio	1983	n.	189
Legge	27	febbraio	1985	n.	49
Legge	5	aprile	1985	n.	135
Legge	30	luglio	1990	n.	218
Legge	28	giugno	1991	n.	208
Legge	23	dicembre	1991	n.	430
Legge	23	gennaio	1992	n.	32
Legge	5	febbraio	1992	n.	139
Legge	14	febbraio	1992	n.	185
Legge	18	gennaio	1993	n.	68
Legge	25	luglio	1994	n.	471
Legge	16	febbraio	1995	n.	35
Legge	7	marzo	1996	n.	108
Legge	5	novembre	1996	n.	578

LEGGE n. 949/52, ART. 37 - Integrazioni e rifinanziamenti

Conferimenti al Fondo dotazione costituito presso la Cassa per il Credito alle imprese artigiane.

Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, costituito presso l'Artigiancassa ai sensi dell'art. 37 della legge n. 949/52, concede contributi per gli interessi sui finanziamenti alle imprese artigiane in modo da consentire l'applicazione a carico dei mutuatari di un tasso inferiore a quello di mercato.

Non considerando le leggi che al 1986 avevano esaurito le autorizzazioni di competenza e non avevano più residui (escludendo pertanto anche la legge 130/83 art. 19 comma 1 conferente 980 md.), il fondo è stato incrementato:

a) dalla legge n. 526/82 art. 30 con 1.350 md., rifinanziata per 150 md. dalla legge 415/91 (L.F. '92 tab.D), per 150 md. dalla legge 500/92 (L.F. '93 tab.D), per 200 md. dalla legge 537/93 (L.F. '94 tab.D), per 150 md. dalla legge 725/94 (L.F. '95 tab.D), per 100 md. dalla legge 550/95 (L.F. '96 tab.D) e per 150 md. dalla L.F. '97 tab. D (663/96),

b) dalla legge 887/84 art. 14 comma 6 per 560 md.,

c) dalla legge 41/86 art. 11 comma 8 e 9 per 750 md.,

d) dalla legge 910/86 art. 3 comma 6 per 490 md.,

e) dalla legge 67/88 art. 15 comma 43 per 840 md.,

f) dalla legge 38/90 art. 28 comma 1/c per 230 md.,

g) dalla legge 321/90 art. 1 per 750 md.,

h) dalla legge 237/93 per 400 md.,

i) dalla legge 644/94 art. 1 comma 1a per 200 md.,

l) dalla legge 35/95, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del novembre '94, che con l'art. 3 comma 1 prevede la somma di 200 md. per l'anno '95 (gestione separata).

Il D.M. Tesoro, emanato in applicazione della legge 85/95, ha disposto una variazione in diminuzione del 3% sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per gli anni '96 e '97. Il successivo D.M. di variazione della RGS n. 213803 ha riassegnato la somma di 1 md. per l'anno '95.

Il DL. 323/96 convertito con modificazioni in L. 425/96 ha ridotto lo stanziamento e la relativa autorizzazione '96 del capitolo 7743 per 75 md., ed ha inoltre decurtato le autorizzazioni '96 per un importo di 100 md., da riscrivere nello stesso capitolo per l'anno '98.

La legge 266/97, riguardante interventi urgenti in economia, con l'art. 12 comma 3 incrementa il fondo, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, di 75 md. annui per 10 anni a decorrere dal '98 (a seguito della L. 662/97 art. 2 commi 30 e 34). Il comma 7 del medesimo art. 12 inoltre stabilisce un aumento del fondo di 20 md. per il 1997.

La L.F. '98 (450/97) nella tab. D prevede un ulteriore importo di 125 md. sul cap. 7743 in applicazione delle disposizioni della summenzionata L. 662/97.

I finanziamenti complessivi sono stati rimodulati dalla stessa Legge Finanziaria '98 in: 360 md. (1998), 175,00 md. (1999), 175,00 md. (2000) e 724,50 (2001 e succ.).

Situazione a tutto il 1997

(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	(*) 7.424,60
b) autorizzazioni a tutto il 1997	5.865,10
c) impegni assunti a tutto il 1997	5.865,10
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	5.610,00
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	1.559,50

(*) esclusi i 980 md. della L.130/83

LEGGE n. 295/73, successivi rifinanziamenti e variazioni

Conferimenti al fondo presso il Mediocredito Centrale

Il fondo contributi, costituito presso il Mediocredito Centrale ai sensi dell'art.3 della legge 28 maggio 1973 n. 295, corrisponde contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento alle esportazioni, con pagamento differito, effettuate dagli Istituti ed Aziende di credito ammessi ad operare con l'Istituto stesso.

Non considerando le leggi che al 1988 hanno esaurito le autorizzazioni di competenza e non hanno più residui, detto fondo è stato incrementato:

- a) con legge n. 526/82 art. 11, per 2.290 md. di lire inizialmente ripartiti negli anni dal 1983 al 1988. A seguito delle modifiche apportate dalla legge finanziaria '92 n. 415/91 tabella E, il finanziamento complessivo è stato ridotto a 2.140 md.,
- b) con legge n. 130/83 comma 1 e 2, per 2.500 md., ridotti a 2.473,5 md. dall'art. 18 della legge n.730/83 e quindi a 2.323,5 md. dalla legge n. 415/91,
- c) con legge 730/83 art. 18 comma 8 e 9 per 2.500 md.. L'autorizzazione complessiva è stata poi ridotta a 2.200 md. (legge 415/91),
- d) con legge 887/84 art.9 per 2.400 md., poi modificati dalla legge 415/91 in 2.000 md.,
- e) con legge n. 41/86 art. 11 comma 6 per 1.000 md., ridotti a 900 md. per effetto della legge 415/91,
- f) con legge 304/90 art.1 comma 1 per 134,7 md.,
- g) con legge 237/93 art. 1 comma 10 per 200 md.. Tale legge è stata incrementata ulteriormente per 140 md. dalla Finanziaria '95, tabella D,
- h) con legge 644/94 per 200 md..

La legge 85/95 ha disposto variazioni in diminuzioni sugli stanziamenti per l'anno '95 e sulle relative proiezioni per il '96 e il '97. Con i decreti di variazione n.204807 e n.213803 (RGS) sono stati, poi, riassegnati rispettivamente 2,5 md. e 1,0 md..

Il DL. 323/96 convertito con modificazioni in L.425/96 ha ridotto lo stanziamento e la relativa autorizzazione '96 del capitolo 7775 di 283 md..

Fanno capo allo stesso capitolo (n.7775 della DGTesoro) di conferimento del fondo, previsto dalla L.295/73, anche:

- il fondo contributi per le finalità di cui alla legge 1329 del 29 novembre 1965 (agevolazioni per l'acquisto di macchinari), che è stato incrementato di 200 md. dalla Legge Finanziaria '93 tab.D, di 150 md. dalla L.F. '94 tab.D, di 50 md. dalla L.F. '96 tab.D, di 100 md. dalla L.F. '97 (663/96) tab. D,
- il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi su finanziamenti concessi per la ripresa economica nei territori colpiti da calamità naturali, istituito con legge 1142/66, che è stato aumentato con la legge 35/95 art.2,c.1 (per gli eventi alluvionali prima decade del mese di novembre 1994).

La legge 266/97, riguardante interventi urgenti per l'economia, rifinanziando gli incentivi al sistema produttivo, incrementa in applicazione delle disposizioni dell'art.2 comma 34 della L.662/96:

-di 75 md. annui per 10 anni a decorrere dal 1998 (art.12,comma 1) il fondo (L.295/73) per la concessione delle agevolazioni di cui alla L.1329/65; l'importo relativo al '98 è ridotto dalla tab. E della L.F. '98 di 40 md.,

-di 100 md. per 10 anni a decorrere dal '97 (art. 12, comma 2) il fondo previsto dalla L. 295/73 art. 3; la quota relativa al 98 è ridotta dalla tab. E della LF '98 di 50 md., per lo stesso anno la tab. D prevede un aumento di 25 md. (L. 317/91 art. 14).

La legge finanziaria '98 ha rimodulato la cifra residua (relativa a tutte le leggi) in: 302,00 md. (per il 1998 esclusi i 25 md. della tab. D), 345,00 md. (per il 1999 e per il 2.000) e 2.193,60 md. negli anni successivi.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	13.444,25
b) autorizzazioni a tutto il 1997	10.258,65
c) impegni assunti a tutto il 1997	10.258,65
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	9.745,00
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	3.185,60

LEGGE n 784/80 ART. 11

Norme per la realizzazione del progetto di metanizzazione nel Mezzogiorno

La legge 784/80 art.11 prevede la realizzazione di opere di metanizzazione nel Mezzogiorno autorizzando una spesa di 605 md. di lire iscritti, per gli anni dal 1980 al 1982, in apposito capitolo del Ministero del Tesoro (7802).

La legge 219/81 stanziava ulteriori 100 md. per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e Basilicata colpite dal terremoto del 1981.

Successivamente altri finanziamenti provengono dalla legge 130/83 art. 19 ultimo comma (50 md.) e dalla legge 445/87 che autorizza, per un programma generale di metanizzazione nel Mezzogiorno, una spesa di 730 md. nel triennio '87-'89. Incrementano le autorizzazioni di spesa: la legge finanziaria 88 (L.67/88 art.15) con 300 md., la L.F. '92 alla tab.D con 100 md. e la L.F. '93 tab.D con 50 md..

E' inoltre assegnata al cap. 7802 la somma 198,6 md. per l'anno '93 in forza della L.183/87, art.6 e del DPR.n.568/88, art.10 comma 2 (delibere CIPE 30.5.91 e 12.8.92).

La legge 237/93 art.5 bis, comma 6 rfinanzia per 160 md. i progetti di metanizzazione (80 md. per il '94 e 80 md. per il '95).

Il D.L., inizialmente n.134/94 e più volte reiterato, autorizza all'art.3 comma 5 una somma di 100 md. per l'anno '94.

La legge finanziaria '95 ha rimodulato la quota del '95 in 40 md. per ciascuno degli anni '95 e '96. Tali importi sono stati ridotti del 3% (38,80 md.) per effetto della legge 85/95.

Nel '95 si è verificata una riassegnazione di perenti per 0,09 md., pagati nell'anno.

Nel '96 i perenti riassegnati e pagati sono ammontati a 0,06 md..

Nel corso dell'esercizio '97 sono stati effettuati pagamenti in conto residui per 103,06 md..

Situazione a tutto il 1997

(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.391,20 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1997	2.391,20
c) impegni assunti a tutto il 1997	2.391,20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	2.336,73
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	-

(*) riduzione per effetto della legge 85/95 (le quote del 1995 e del '96 decurtate del 3%)

LEGGE n. 219/81 ART. 85 - MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

La legge 219/81, al titolo VIII art. 85, costituisce due fondi, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, amministrati uno dal Sindaco di Napoli e l'altro dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, quali commissari straordinari di Governo, per gli interventi a favore dell'edilizia a Napoli.

La legge è stata modificata ed integrata con ulteriori finanziamenti da:

legge 887/84 art. 11 comma 9 (2.300 md. per gli anni dall'85 all'87),

legge 41/86 art. 6 comma 4 (3.000 md. dall'86 all'88),

legge 910/86 art. 6 comma 2 (3.500 md.),

legge 67/88 art. 17 comma 3 (2.500 md.).

Tali leggi autorizzano una spesa complessiva di 11.300 md..

Gli importi destinati all'attuazione degli interventi, stornati dal capitolo 8908 del Tesoro, sono stati ripartiti, anno per anno, dal CIPE con apposita delibera, tra il funzionario delegato per la gestione stralcio del programma straordinario aree esterne al Comune (ex Presidente della Giunta Regionale - capitolo 7814 della D.G.T.) e quello delegato per le aree del Comune di Napoli (ex Sindaco di Napoli - capitolo 7813 D.G.T.).

Gli stanziamenti iniziali relativi al '95, '96 e '97 hanno subito una riduzione per effetto della legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

Una ulteriore variazione in diminuzione (3,0 md.: 1,5 md. per ciascuno degli anni '96 e '97) è disposta dalla legge 341 del '95, quale concorso statale alle spese sostenute dal Comune di Napoli per l'assunzione del personale, come previsto dall'art. 12 della legge 730/86.

La 341/95, inoltre, al comma 8 dell'art. 22 stabilisce che le somme disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della L.219/81, iscritte al capitolo 8908 per l'anno '95 e successivi, non ancora trasferite alla data del 31.12.95 dal CIPE al funzionario incaricato, devono essere assegnate al capitolo del Bilancio 7089 ai fini del successivo trasferimento agli enti indicati dal decreto del Ministero bilancio del 4 novembre '94 (662,95 md.).

Situazione a tutto il 1997

(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	11.300,00 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1997	10.589,20
c) impegni assunti a tutto il 1997	10.589,20
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	10.489,24
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	- (**)

(*) ridotte a 11.252,15 per effetto della legge 85/95 e della legge 341/95

(**) i rimanenti 662,95 md. sono stati assegnati al capitolo del Bilancio n.7089

LEGGE n.94/82 ART.1 COMMA 6

Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti.

L'art.1, comma 6 del D.L. 23/01/82 n.9 convertito in legge 25/3/82 n.94, ha autorizzato, per interventi a favore dell'edilizia sovvenzionata nel quadriennio 1982/1985, l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, nonché ai Comuni, di 7.000 md. di lire stabilendo per i nuovi programmi un apporto dello Stato di 2.000 md..

La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio, a valere sul capitolo di spesa 7795, sul c/c in essere presso la Tesoreria Centrale a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, ha disposto, tra l'altro, riduzioni percentuali degli stanziamenti inizialmente iscritti per alcune "categorie" di bilancio. In ottemperanza a tali disposizioni gli stanziamenti '95, '96 e '97 del capitolo 7795 sono ridotte del 3%.

Lo stanziamento attribuito per l'anno '96 è ulteriormente ridotto di 40 md., ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. 425/96, intendendosi correlativamente diminuita la relativa autorizzazione di spesa.

La spesa già rimodulata, nei vari anni, con le leggi Finanziarie alla Tabella F, è stata con L.F. '97 (663/'96) ridistribuita in: 50 md. per il '97, 150 md. per il '98 e 271,9 md. per il '97.

Nell'anno '97 è stata impegnata la somma di 50 md., cifra non pagata perché il titolo di spesa è stato annullato e restituito dalla Tesoreria Centrale.

La L.F. '98, n.450/97 ha rinviato le autorizzazioni residue, pari a 421,9, all'anno 2001.

Situazione a tutto il 1997
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.941,40 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1997	1.519,50
c) impegni assunti a tutto il 1997	1.519,50
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	1.469,50
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	421,90

(*) cifra ridotta per effetto della L.85/95 e della L.425/96.

LEGGE 10 MAGGIO 1983 n. 189

Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.

Con la legge 10 maggio 1983 n. 189 l'allora Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983 - 1992, ad un piano decennale per la soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una somma complessiva presunta di 1.700 md.. Al finanziamento si provvede con specifiche sovvenzioni del Ministero del Tesoro da iscrivere tra le entrate in c/capitale del bilancio dell'Azienda.

Le autorizzazioni di spesa sono state indicate e rimodulate, nei vari anni, dalle leggi finanziarie (tab. F).

La legge 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, tra l'altro, ha disposto una riduzione del 3% gli stanziamenti iniziali iscritti sul capitolo di bilancio (7811) per l'anno finanziario 1995 e le relative proiezioni per gli anni '96 e '97 e corrispondentemente ha diminuito le autorizzazioni di spesa.

La Rimanente somma è stata ripartita dalla L.F. '96 (58,2 md. per il '96, 77,6 md. per il '97 e 90 md. per il '98), mentre la L.F. '97 ha fatto slittare le quote '97/'98 di un anno: Tale rimodulazione è confermata dalla L.F. '98 (450/97).

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	(*) 1.694,00
b) autorizzazioni a tutto il 1997	1.526,40
c) impegni assunti a tutto il 1997	1.526,40
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	1.468,20
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	167,60

* ridotti da 1.700 md. a 1.694 md per effetto della legge 85/95

LEGGE n.49/85 ART.1

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 1 della legge 27.2.1985, n. 49, recanti provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L., un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato FONCOOPER (cap. Tesoro 8187).

Il Foncooper è amministrato, con separata contabilità, dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione (art.7 comma 2). Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del Tesoro (art.7 comma 4). Viene, inoltre, fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione è tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate (art.7 comma 5).

Il fondo, inizialmente alimentato da una anticipazione di 90 md. disposta dalla legge istitutiva, è stato in seguito rifinanziato con:

- Legge Finanziaria 1988 (L. 67/88) che all'art.15, comma 17° indica un incremento, per l'anno 1988, di lire 70 miliardi,
- D.L. 1° aprile 1989 n.120, convertito con modificazioni in legge 181/89, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, che al comma 3 conferisce al Fondo, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 100 miliardi, da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 ed in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991,
- Legge Finanziaria '94 (538/93) che stabilisce un aumento di 50 miliardi.

La Legge 644/94, ha ulteriormente integrato il fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di 50 md. per ciascuno degli anni '95 e '96, poi rimodulati dalla L.F. '95 (725/94) in 20 md. per il '95, 60 md. per il '96 e 20 md. per il '97.

La legge 85/95 recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica ha decurtato del 5% gli importi suddetti. (19 md. per '95, 57 md. per il '96 e 19 md. per il '97)

Con la tab. D della legge finanziaria '96 (550/95) sono assegnati al capitolo 8187: 20 md. per il '96.

Le disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, di cui al D.L.323/86 convertito in L.425/96, riducono gli importi delle autorizzazioni del capitolo per l'anno '96 da 57 a 7 md, stabilendo che i 50 md. vengano reiscritti nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.

Nelle tab. F delle L.Finanziarie '97 e'98 vengono confermati gli stanziamenti rispettivamente di 19 e 50 md. per il '97/'98.

A tutto il '97 gli stanziamenti previsti non risultano ancora trasferiti alla Coopercredito SpA, in attesa sia della comunicazione della "non opposizione" da parte della Commissione UE competente, sia delle "nuove direttive" da seguire per le istruttorie dei relativi finanziamenti.

Per quanto concerne la questione relativa alla “non opposizione” della Commissione UE all'utilizzo dei fondi stanziati, la Coopercredito S.p.A. nella Relazione illustrativa sullo stato del “Foncooper” ha fatto presente che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con lettere: 96012 del 21.1.98 e 96053 del 4.3.98, ha comunicato le determinazioni dell'UE circa il rifinanziamento del Fondo in esame.

Situazione a tutto il 1997

(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	425,00
b) autorizzazioni a tutto il 1997	356,00
c) impegni assunti a tutto il 1997	356,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	310,00
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	50,00

LEGGE n.49/85 ART.17

Provvedimenti per il credito alla cooperazione.

L'art. 17 della legge 27.2.1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituisce presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della B.N.L., per la durata di quattro anni, un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (cap. Tesoro 7828), al quale conferisce la somma di 90 md..

Il fondo eroga contributi, a fondo perduto, alle cooperative appartenenti al settore di produzione e lavoro ispirate a principi di mutualità (art.23 e 26 decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato n.1577/47), che realizzino in tutto ed in parte la salvaguardia dell'occupazione dei lavoratori delle imprese in difficoltà (art.14 della legge), mediante la sottoscrizione di capitale nella misura almeno uguale ai contributi richiesti. Le modalità di concessione e di erogazione sono determinate con decreto del Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza sociale.

La Legge Finanziaria 1988 (L. 67/88) all'art.15, comma 18° prevede un conferimento al fondo di 30 md..

IL D.L. 1° aprile 1989 n.120, convertito con modificazioni in legge 181/89, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, all'art. 10 stabilisce che la durata del fondo è prorogata di tre anni e che è conferita, per il triennio, la somma di 70 md. da suddividersi in. 10 md. per l'89 e 30 md. per ciascuno degli anni '90 e '91.

Con la legge 236/93 (L. di conversione DL 148/93) è conferita la somma di 15 md. per il '93

L'art. 10 del DL. 40/96, più volte reiterato (DL.301/96, 511/96), sottrae al fondo il connotato di specialità, stabilisce che lo stesso non abbia più limite di durata nel tempo ed aumenta il numero delle categorie dei soggetti abilitati a costituire cooperative. Prevede inoltre un conferimento di 130 md. (30 md. per il '95 e 50 md. per ciascuno degli anni dal '96 al '97).

Decaduto il decreto suddetto, quanto indicato nell'art.10 è stato inserito nell'art.2 (commi dal 216 al 224) della legge 662/96, recante misure per la razionalizzazione della finanza pubblica.

Le disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica, di cui al D.L.323/86 convertito in L.425/96, riducono gli importi delle autorizzazioni del capitolo, per l'anno '96, di 30 md..

La legge 266/97, il cui fine è il sostegno alle attività produttive, in accordo con i criteri della normativa dell'Unione Europea e con particolare riferimento alla salvaguardia e allo sviluppo dell'occupazione, all'art. 17 comma 2, stabilisce che:

“Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Industria, ...sono dettate norme, con particolare riferimento alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure, per la promozione e lo sviluppo di piccole e medie imprese cooperative di produzione e di lavoro, al fine di favorire gli interventi capaci di salvaguardare l'occupazione,

anche attraverso la modifica, soppressione e l'integrazione di disposizioni contenute nella L.49/95, che è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Alle cooperative costituite prima del 31.12.96 o che ne abbiano fatto domanda ai sensi dell'art.17, possono applicarsi su domanda le disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge".

Situazione a tutto il 1997
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	305,00
b) autorizzazioni a tutto il 1997	305,00
c) impegni assunti a tutto il 1997	205,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	205,00

LEGGE 5 APRILE 1985, N. 135 - ART. 2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

L'art. 2 della legge 135/85, integrando l'art. 2 della legge 26 gennaio 1980 n. 16, prevede, su domanda, un ulteriore concorso statale dell'8%, costante quindicinale, sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti o istituti o aziende di credito da coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della legge dell'80.

Per la concessione della suddetta integrazione statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno quindicinale (500 milioni) di cui al 3 comma dell'art. 12 della legge 16/80, ulteriori limiti di impegno quindicinali di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

L'entrata in vigore della legge 98/94, che reca l'interpretazione autentica e definisce le norme procedurali e di attuazione relative alla legge 135/85, permette di utilizzare le cospicue giacenze del capitolo 7760. Tale legge precisa tra l'altro che:

- debbano intendersi per "beni indennizzabili" sia quelli materiali che quelli immateriali;

- che il concorso statale dell'8% sugli interessi per i mutui concessi come previsto dalla legge 16/80 deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti.

Il Ministero del Tesoro pertanto viene autorizzato a liquidare alle ditte, che lo richiedano nei limiti di tempo stabiliti e qualora ne esistano i presupposti, l'indennizzo relativo all'avviamento e l'integrazione del contributo agli interessi.

Un disegno di legge presentato in Parlamento, nel 1998, intende apportare talune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di corresponsione di indennizzi per beni perduti all'estero, allo scopo di evitare la complessità e l'onerosità delle procedure di liquidazioni per cifre superiori a 20 ml., e di ridurre gli oneri a carico della finanza pubblica mediante la riduzione del contributo statale dall'attuale misura dell'8% al 4%.

Situazione a tutto il 1997
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	97,50
b) autorizzazioni a tutto il 1997	70,50
c) impegni assunti a tutto il 1997	41,33
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	24,21
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	27,00

LEGGE 30 LUGLIO 1990 N.218/90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONIDisposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.

La legge 218/90 prevede che gli Enti Creditizi Pubblici, iscritti nell'albo di cui alla legge 141/38 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le Casse Comunali di credito agrario e i Monti su pegno di seconda categoria, che non raccolgono risparmio tra il pubblico, possano effettuare trasformazioni o fusioni con altri enti creditizi, da cui risultino società per azioni operanti nel campo del credito.

E' autorizzata, per il quinquennio 1990-1994, la spesa complessiva di 1.800 md. per effettuare versamenti a favore degli istituti di credito di diritto pubblico in trasformazione, dopo averne accertate le esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e sviluppo degli stessi.

A fronte dei versamenti sono costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o aumento del capitale delle società per azioni.

Le corrispondenti azioni sono attribuite al Tesoro dello Stato.

All'onere inizialmente previsto fino al '92, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Tesoro per l'anno '90, utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banca e fondi nazionali ed internazionali".

Lo stanziamento iniziale è stato ridotto dalla legge 85/95 di 75,10 md. (10% delle quote del '96 e '97 come rimodulate dalla tab. F della L.F. '96) e dalla tab. E della L.F. '96 per 50 md. relativamente alla quota '96.

La L.F. '97 ha ridistribuito le disponibilità residue (225 md.) in 100 md. per il '97 e 125 md. per il '98.

Nell'esercizio 97 sono stati impegnati e pagati 81,11 md. ed è stata richiesta e concessa la conservazione della disponibilità dei restanti 18,89 md. non impegnati, perché "somme strettamente necessarie per i programmi cui si riferiscono".

La legge finanziaria '98 (450/97) ha modificato ulteriormente gli importi in 25 md. per il '98 e 50 md. per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.674,90 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1997	1.549,90
c) impegni assunti a tutto il 1997	1.531,01
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	1.531,01
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	125,00

(*) ridotto da 1.800 md. per effetto della legge 85/95 e della Tab. E della L.F. '96

LEGGE 28.6.1991, N. 208

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

La legge 28.6.1991, n. 208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali, attraverso la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo, la cui dotazione è stata dalla legge stabilita in lire 20 md., per l'esercizio finanziario 1992 e 30 md. per il '93.

In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Tesoro, per l'anno finanziario 1992 il capitolo 7878, con uno stanziamento di bilancio di 20 md..

A norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane, in applicazione della citata legge n.208/91, la D.G.Tesoro deve provvedere all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (SAL) su proposta della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, dietro presentazione, da parte dei Comuni beneficiari, dello stato dei lavori debitamente certificato.

Nell'esercizio '92 con D.M. n.957268 del 31.12.92 è stata impegnata la somma di competenza di 20 md..

La Legge Finanziaria '93 (L.500/92) ha rimodulato lo stanziamento di lire 30 md., attribuito all'anno 1993, ripartendolo in due annualità rispettivamente di lire 10 md. per il '93 e di lire 20 md. per il '94. La L.F. '94 (L.538/93) ha suddiviso la quota del '94 in 10 md. per il '94 e 10 md. per il '95.

L'art. 12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito tra l'altro che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali (L. 208/81) si intendono di competenza regionale e che, pertanto, gli stanziamenti del capitolo 7878 confluiscono, a far data dal 1° gennaio 1994 e previa riduzione del 15%, nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

Pertanto, disposto il trasferimento delle competenze delle iniziali autorizzazioni (50 md.) sono rimaste 20 md. a carico del predetto capitolo del Tesoro (20 md. in c/residui, impegnati nel '92).

Con D.M. del 28.3.95, debitamente registrato alla Corte dei Conti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha quindi provveduto a stabilire i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione degli itinerari ciclabili e ciclopedonali in attuazione dell'art. 3 della legge 208/91.

La tab.D della legge finanziaria 1996 (L. 550/95) ha rifinanziato gli interventi per gli itinerari, assegnando al capitolo 7878 un importo 10 md. per l'anno '96.

In data 9.10.97 la Conferenza Stato Regioni ha stabilito le procedure per la liquidazione da parte del Tesoro dei contributi a valere sullo stanziamento di 10 md. attribuiti dalla legge 550/95.

Nel corso del '96 e del '97 sono stati pagati una parte dei residui 1992 (1,19 md.) mentre la rimanente somma (18,81 md.) è stata considerata perentia ai fini amministrativi.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	30,00 *
b) autorizzazioni a tutto il 1997	30,00
c) impegni assunti a tutto il 1997	20,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	1,19
e) perenzioni a tutto il 1997	18,81
f) residui di stanziamento a tutto il 1997	10,00

(*) l'art.12 della L.573/93 ha disposto il trasferimento alle Regioni dal 1.1.94 delle competenze in materia di piste ciclabili, pertanto delle iniziali autorizzazioni (50 md.) sono rimaste: 20 md., integrati in seguito con 10 md. dalla L.550/95.

LEGGE N. 430/91 E SUCCESSIVE

Interventi e norme per l'edilizia scolastica.

La legge 430/91 prevede (in attesa di un'organica disciplina da definire con una legge quadro), per interventi urgenti di edilizia scolastica, mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP.. Sono autorizzati alla richiesta dei finanziamenti, per un ammontare complessivo di 1.500 md., i comuni, le province e le istituzioni dotate di personalità giuridica, che siano proprietari degli immobili in cui hanno sede. L'onere dell'ammortamento è a carico dello Stato.

Successivamente è emanata la **legge 23/96**, il cui obiettivo è quello di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo qualitativo ed una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

Per tale finalità la legge autorizza una programmazione di interventi in materia di costruzione, ristrutturazione, riconversione di edifici e di realizzazione di impianti sportivi, definita mediante piani generali triennali e piani annuali predisposti e approvati dalle regioni.

Il finanziamento è attuato attraverso mutui ventennali concessi dalla Cassa DD.PP. agli enti territoriali competenti, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Per il primo piano annuale di attuazione il complessivo ammontare dei mutui è determinato in 225 md., il cui onere è a carico dello Stato ed è pari a 37 md. annui, a partire dal '96.

La legge 431/'96 ridetermina l'ammontare dei mutui (art.4 L.23/96) in 456 md., con un maggiore onere per lo Stato di 13 md. annui a decorrere dal '96.

Nell'esercizio '97 la legge di bilancio ha stanziato sul capitolo 7882: md. 230, ridotti a md. 160 dalla legge di assestamento n. 372/97 (dei quali: pagati 151,58 md. ed i rimanenti 8,42 inviati in economia).

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

autorizzazioni a tutto il 1997	599,00
impegni assunti a tutto il 1997	530,01
pagamenti effettuati a tutto il 1997	530,01
economie a tutto il 1997	68,99

LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 32

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio '81 e del marzo '82.

Gli interventi a favore della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici, regolati dalle disposizioni del testo unico, approvato con decreto legislativo n. 76/90, vengono integrati e modificati dalla legge 32/92.

Il finanziamento di tali interventi ammonta complessivamente 4.300 md., reperiti mediante apposite operazioni di mutuo, da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'onere per capitale ed interessi di tali mutui, per un totale di 7.800 md., è a carico dello Stato. Per far fronte all'ammortamento sono autorizzati limiti di impegno decennali di 260 md. a partire dal '93 e di 520 md. dal '94 (cap. 7888 del Tesoro).

La quota relativa al '93, di 260 md., è stata variata dalla legge di assestamento n. 554/94 in 160 md..

La Legge finanziaria 94 (538/93) rinvia al '95 la prima annualità del limite di impegno (520 md.) autorizzata per il '94.

Nel '95 e nel '96 sono effettuati pagamenti in c/residui rispettivamente per 355,42 md. e 493,97 md..

Nel '97 la somma di 780 md., inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, è suddivisa, con nota di variazione al bilancio '97, in due parti: la quota capitale di 430 md. (sul capitolo 9518) e la componente interesse di 350 md. (sul capitolo 4666).

Nell'esercizio '97 sono stati pagati residui '96 per un importo pari a 316,75 md. a valere sul cap. 9518 e 343,64 md. sul cap. 4666.

Con lettera n. 432 del 10 marzo '98, l'Ufficio Centrale di Ragioneria per i servizi del Debito Pubblico, d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato - IGB, ha comunicato, ai sensi dell'art. 54 comma 16 della L. 449/97, il disimpegno dei restanti residui '96 (209,87 md.) e delle competenze (430 md.) del capitolo 9518, nonché il disimpegno dei rimanenti residui '96 (260,35 md.) e delle competenze (350 md.) del capitolo 4666.

Situazione a tutto il 1997

(in md. di lire)

autorizzazioni complessive	7.800,00
autorizzazioni a tutto il 1997	2.760,00

LEGGE n. 139/92 ART. 4 E RIFINANZIAMENTI

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

La legge 139/92 per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico (L. 798/84), autorizza limiti di impegno quindicinali.

In particolare l'art. 4 della legge prevede interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento del bacino idrografico sversante nella laguna di Venezia. Per tali opere sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 32,85 md. a decorrere dal '93 e di 31,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni (90% delle quote indicate nell'art. 2 comma 3 della legge). L'onere è a carico del Ministero del Tesoro sul capitolo 7864.

La legge 539/95 (art. 7 comma 2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per gli interventi della regione Veneto, nuovi limiti di impegno quindicinali di 3,0 md. dal '96 e 5,13 md. dal '97 (90% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in L. 515/96), per il proseguimento dei programmi, ha posto ulteriori limiti di impegno per 15 anni : 17,82 md. dal '97 e 9,90 md. dal '98 (90% di 19,8 md. e 11,0 md.).

A fronte di tali disposizioni la Regione ha stipulato un mutuo con l'IMI che è entrato in ammortamento nel 1996.

La legge finanziaria '98 (450/97) con la tabella F conferma quanto stabilito dalla L. 515/96 indicando per ciascuno degli anni '98, '99 e 2000 la somma di 11 md. a favore dei capitoli 7864 (9,90 md.) e 7865 (1,10 md.).

Per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, la L. 345/97 autorizza ulteriori limiti di impegno quindicinali per ciascuno degli anni '98 (8 md.) e '99 (12 md.) di cui rispettivamente 7,2 e 10,8 md. (90%) sul capitolo 7864.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.772,94
b) autorizzazioni a tutto il 1997	256,19
c) impegni assunti a tutto il 1997	256,19
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	30,67
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	1.516,75

LEGGE n. 139/92 ART. 5,

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - progetto integrato

All'articolo 5 della legge 139/92 è prevista la realizzazione di un progetto integrato per la salvaguardia di Venezia di competenza del comune di Venezia, della provincia di Venezia, della regione Veneto, della società aeroporti di Venezia (SAVE SpA), della città di Chioggia e del consorzio Venezia Nuova.

Una quota, pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno quindicinali, indicati nell'art.2 comma 3 della L.139/92, viene destinata alla esecuzione delle opere igienico-sanitarie, rientranti nel progetto la cui forma unitaria ha lo scopo di garantire l'omogeneità tecnico progettuale, il coordinamento della fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.

Sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 3,65 md. a decorrere dal '93 e di 3,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni. L'onere è a carico del Ministero del Tesoro (capitolo 7865).

La legge 539/95 (art.7, comma 2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per la realizzazione del piano integrato, nuovi limiti di impegno quindicinali di 0,33 md. dal '96 e 0,57 md. dal '97 (10% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in L.515/96), per il proseguimento dei programmi, ha posto ulteriori limiti di impegno per 15 anni: 1,98 md. dal '97 e 1,10 md. dal '98 (10% di 19,8 md. e 11,0 md.), come confermato dalla legge finanziaria '98 (450/97) con la tabella F che, per ciascuno degli anni '98,'99 e 2000, indica la somma di 11 md. a favore dei capitoli 7864 e 7865 (rispettivamente 9,90 md. e 1,10 md.).

Sempre per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, la L. 345/97 autorizza ulteriori limiti di impegno quindicinali per ciascuno degli anni '98 (8 md.) e '99 (12 md.) di cui rispettivamente 0,8 e 1,2 md. (10%) sul capitolo 7865.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	196,99
b) autorizzazioni a tutto il 1997	28,46
c) impegni assunti a tutto il 1997	28,46
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	-
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	168,53

LEGGE n. 185/92 ART. 1

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale

Il Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito con legge n. 590/81, interviene a favore delle aziende agricole singole o associate colpite dalle avversità atmosferiche e da calamità naturali in tutti quei casi per i quali viene dichiarato lo stato di eccezionalità, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori delle Regioni colpite da eventi calamitosi.

La legge n. 185 del 14.2.92, concernente la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale, autorizza, al comma 1 dell'art. 1, l'incremento della dotazione del fondo di cui alla legge 590/81 di 170 md. per ciascuno degli anni dal '92 al '94. Per gli anni successivi il fondo è rifinanziato dalla tabella C della Legge Finanziaria.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo del Tesoro n. 8317 e, in ottemperanza alle disposizioni legislative, affluiscono al conto corrente infruttifero n. 24101 aperto presso la Tesoreria Centrale denominato Fondo di Solidarietà Nazionale, intestato al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

La somma di competenza per il '92 è stata poi ridotta di 5 md. (decreto di variazione 180208/92).

Ulteriori finanziamenti al fondo sono avvenuti con:

- la legge 471/94 (L. di conversione del D.L. 328/94), recante "disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali", che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal D.L. 401/93, stabilendo al comma 3 dell'art. 8 una integrazione di 100 md. per il '93 e 25 md. per il '94 a favore del fondo di solidarietà,

- la legge Finanziaria '95 (L. 725/94 tabella C) che ha aumentato il fondo: per il 1995 di 350 md.,

- la L. 35/95, riguardante misure urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre '94, che ha integrato la dotazione ordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di 375 md. per l'anno 1995.

- la L.F. '96 (n. 550/95 tab. C) che lo ha incrementato di 250 md. per il '96,

- la legge 74/86 (interventi urgenti a favore di zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del '95 etc.) che ha apportato 10 md. per l'anno '96.

La legge 425/96 (L. di conversione D.L. 20.6.96 n. 323) ha previsto all'art. 3, comma 3, una riduzione per l'anno '96 dello stanziamento di bilancio e della relativa autorizzazione di spesa per 50 md..

La legge finanziaria '97 (663/96) indica 250 md. per il '97 e due anni successivi.

Per sostenere l'onere degli interventi in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, la legge 206/97 provvede disponendo una riduzione dell'autorizzazione di spesa '97 del capitolo 8317 del Tesoro pari a 10 md. (DM 225352 del 31.12.97).

La legge finanziaria '98 (450/97) con la tabella C modifica lo stanziamento per il '98 in 400 md. (invariati quelli relativi al '99 e 2000 pari a 250 md.).

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.205,00
b) autorizzazioni a tutto il 1997	1.805,00
c) impegni assunti a tutto il 1997	1.805,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	1.805,00
e) autorizzazioni previste per il 1998	400,00

LEGGE 18 GENNAIO 1993, N.68 ART.1

Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord

La legge 68/93 all'art.1 comma 3 stabilisce che: la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'art.18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n.412, a concedere, ai comuni montani del Centro-Nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per 186,5 md. per la realizzazione di reti di metanizzazione.

L'onere di ammortamento dei mutui, stabilito in 20 md. annui a decorrere dal 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato, ed a tal fine, è stato istituito il capitolo 7885 (Tesoro). La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio su tale capitolo di spesa al conto corrente, in essere presso la Tesoreria Centrale, a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

A seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui è stata sospesa una prima volta con legge 359/92 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993. Pertanto lo stanziamento iniziale di lire 20 md. è stato ridotto di lire 19 md con legge 9.11.'93 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993) e la residua disponibilità di 1 md. è stata inviata in economia.

La Cassa DD.PP. con circolare 1199 del febbraio 1994, ha emanato le procedure per poter ottenere i mutui di cui trattasi, ed ha, nel '95, concesso mutui ventennali per 43,18 md. al saggio d'interesse del 9%. La legge di bilancio ha attribuito al capitolo: 7885, per l'esercizio finanziario 1995, 10 md., ridotti a 5 md. dalla legge di assestamento (399/85). Il Tesoro ha provveduto al pagamento. di 4,73 md. (0,27 md. in economia).

Per l'anno 1996 la legge 551/95 ha stanziato 20 md. ridotti di 4 md. dalla legge di assestamento 419/96. Il Tesoro ha effettuato pagamenti a favore della Cassa per 13,20 md., a fronte di mutui concessi dalla stessa per 121,27 md., mentre il rimanente importo di 2,80 md. è stato inviato in economia.

Per l'anno '97 è attribuita con legge di bilancio la somma di 20 md., in seguito ridotta con legge di assestamento (372/97) a 16 md., con i quali è effettuato un pagamento a favore della Cassa DD.PP. di 14,35 md. ed il rimanente importo di 1,65 md. inviato in economia.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

autorizzazioni a tutto il 1997	38,00
impegni assunti a tutto il 1997	32,28
pagamenti effettuati a tutto il 1997	32,28
economie a tutto il 1997	5,72

LEGGE 25 LUGLIO 1994, N. 471 ART. 1

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

Il D.L. 328/94 convertito con modifiche in legge 471/94, al fine di intervenire con urgenza alle necessità straordinarie per fronteggiare l'emergenza nelle regioni colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, ha assegnato contributi a favore dei comuni danneggiati, individuati con delibera delle rispettive giunte regionali ed ha autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti a concedere mutui ventennali alle regioni, province, ai comuni ed alle comunità montane, per provvedere ai danni nel settore delle opere pubbliche di rispettiva competenza.

L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a totale carico del bilancio dello Stato ed è valutato in 186 md. per l'anno '95 e 110 md. annui a decorrere all'anno '96.

La legge .265/95, recante ulteriori interventi a favore delle zone alluvionate negli anni '93-'94, ha in parte modificato ed integrato la normativa precedente.

La Legge Finanziaria '95 ha fatto slittare di un anno gli stanziamenti e la L.F. '96 ha rimodulato gli importi in 236 md. nel '96, 60 md. nel '97, 110 md. a regime dal '98.

Con decreto di variazione di 100 md., le autorizzazioni del '96 sono scese da 236 a 136 md..

La legge 372 del '97 ha modificato l'importo del '97 da 60 a 65 md..

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

- autorizzazioni a tutto il 1997	201,00
- impegni assunti a tutto il 1997	201,00
- pagamenti effettuati a tutto il 1997	76,85

LEGGE n.35/95 ART.2 COMMA 6

Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

Il D.L. 691/94 convertito, con modificazioni, nella L.35/95, provvede alla straordinaria e urgente necessità sia di immediati interventi, per l'avvio dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite da avversità atmosferiche e da alluvioni nella prima decade del mese di novembre 1994, sia di provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate dagli stessi eventi.

L'art. 2, comma 6, della legge in particolare rifinanzia il Fondo Centrale di Garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese connessi o dipendenti da finanziamenti concessi per la ripresa economica dei territori colpiti da calamità naturali.

Il fondo, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'art. 28 della L. 1142/66 (in occasione dell'alluvione di Firenze dello stesso anno), interviene attualmente con una copertura del 100% delle perdite che le banche dimostrino di aver sofferto, previa escussione delle garanzie rilasciate dai confidi. La garanzia del fondo (comma 7) ha infatti natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili.

La L.35/95 incrementa tale fondo della somma di 30 md. per ciascuno degli anni '97 e '98 e di 40 md. per il '99.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	100,00
b) autorizzazioni a tutto il 1997	30,00
c) impegni assunti a tutto il 1997	30,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	30,00
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	70,00

LEGGE N. 108/96 ART. 15

Disposizioni in materia di usura

L'art. 15 della legge 108/96, istituisce presso il Ministero del Tesoro il "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" di entità pari a 300 md., da costituire con quote di 100 md. per ciascuno degli anni finanziari 1996, '97 e '98 (capitolo 4501 del Tesoro).

La disponibilità del capitolo dovrà essere utilizzata per l'erogazione di contributi a favore:

- di appositi fondi speciali (70% del fondo), costituiti dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi (Confidi) istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali;
- delle fondazioni ed associazioni (30% del fondo) il cui scopo, risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto, sia la prevenzione del fenomeno dell'usura, e che siano iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro.

La prevenzione deve essere attuata attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, offrendo anche garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari per favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito.

Per la gestione del fondo e l'assegnazione dei contributi è prevista sia l'istituzione di una commissione costituita dai rappresentanti dei ministeri del Tesoro, dell'Industria e del Dipartimento per gli affari sociali, che l'adozione di un regolamento di gestione (comma 8).

A tutto il '96, a causa della mancata emanazione di detto regolamento, non risultando effettuata alcuna concreta attività di erogazione dei fondi, era stato disposto, per espressa indicazione dell'art.7 lettera g del DL. 67/97, il mantenimento in bilancio delle disponibilità iscritte nell'anno per quell'anno.

Nel '97 l'emanazione del regolamento, avvenuta l'11 giugno con D.P.R. n.315/97, ha reso possibile l'attivazione della normativa per gli anni '96 e '97. L'erogazione dei contributi, per l'incompletezza della documentazione richiesta, è stata limitata, su decisione della Commissione di gestione del fondo, ad una quota a favore della Confidart. Per la parte restante sono stati assunti impegni a carico del capitolo 4501, seguite da emissioni dei relativi ordinativi di pagamenti in conto residui.

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	300,00
b) autorizzazioni a tutto il 1997	200,00
c) impegni assunti a tutto il 1997	200,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	55,80
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	100,00

LEGGE n.578/96 ART.1 COMMA 2 (lettera c)

Interventi programmati in agricoltura

La legge finanziaria 1996 (n.550/95), nella tabella B, tra l'altro prevedeva, per il finanziamento della legge riguardante gli interventi programmati in agricoltura (752/86), accantonamenti di 517 md. per ciascuno degli esercizi '96 e '97 e 566 md. per il '98. La legge 549/95 (contenente misure di razionalizzazione della finanza pubblica), con l'introduzione del meccanismo del "federalismo fiscale", ha bloccato gli stanziamenti previsti (esercizio 1995), assegnando alle regioni 1.130 md. indirizzati ad interventi nei settori dell'agricoltura, agroindustriali e delle foreste (art.3, comma 8). Il comma 9 del medesimo articolo 3, comunque, ha stabilito che: "fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di utilizzo delle risorse assegnate, nel settore agricolo, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge statale".

Pertanto, il DL. 489/96, convertito con modificazione in legge 578/96, per dare al settore la possibilità di utilizzare le somme previste per il '96, evitando l'interruzione del processo degli interventi programmati, con l'art. 1 dispone l'utilizzazione dell'accantonamento di 517 md., a completamento delle risorse finanziarie già assegnate alle regioni.

In particolare una quota dello stanziamento previsto dalla L.578/96 (art.1, comma, 2 lettera c), per un importo di 87,95 md., è destinata alla **copertura finanziaria delle rate dei mutui di miglioramento fondiario regionale, concessi ai sensi dell'art. 18 della legge 984/77 (cap.7746 del Tesoro).**

Il 3 comma del predetto articolo stabilisce che la somma venga ripartita tra le varie Regioni con delibera del CIPE.

Il DM 204611 del 5.11.96, debitamente registrato alla Corte dei Conti ha provveduto ad apportare, per l'anno finanziario '96, una variazione in aumento di 87,95 md. sul capitolo di spesa del Tesoro n. 7746.

La legge 135/97 all'art. 14 comma 4, per assicurare la necessaria continuità nella programmazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale per l'anno '97, autorizza la spesa di 517 md.. La quota destinata alla copertura delle rate dei mutui di miglioramento fondiario pari a 87,95 md., secondo la ripartizione del CIPE, è stata impegnata ma è stata erogata soltanto la parte a favore delle regioni Umbria e Marche, temporaneamente esonerate dal regime del vincolo di giacenza in tesoreria in quanto colpite in corso d'anno da calamità naturali (ordinanza del Ministro dell'interno n.2684 del 13.10.97 riguardante l'esonero dall'assoggettamento al vincolo del 20% dei fondi giacenti presso la tesoreria unica).

Situazione a tutto il 1997
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	175,9
b) autorizzazioni a tutto il 1997	175,9
c) impegni assunti a tutto il 1997	175,9
d) pagamenti effettuati a tutto il 1997	15,8
e) autorizzazioni previste per il 1998 ed anni successivi	-

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

<u>LEGGI</u>	<u>INTERVENTI</u>	<u>CAPITOLI</u>
- L. 29.5.1976, N. 336 di conversione del D.L. 13.5.1976, N. 227	Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976	8 7 8 6 8 7 8 7
- L. 8.8.1977, N. 546		
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 1, c. 1)		
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 1, c.1 e 2)		
- L. 23.1.1992, N. 34 (art. 2)		
- L. 11.11.1982, N. 828 (art. 10)	Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976	8 8 0 9
- L. 2.5.1983, N. 156 (art. 1, c.2)	Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982	8 7 9 7
- L. 1.12.1986, N. 879 (art. 5)	Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità	8 7 9 6
- L. 27.3.1987, N. 120 di conversione del D.L. 26.1.1987, N. 8 (art. 13-bis)	Interventi in favore della regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1960	8 8 1 7
- L. 11.3.1988, N. 67 (art. 17, c. 5)		
- L. 31.12.1991, N. 433 (art. 8, c. 1)		
- L. 29.12.1990, N. 432 - DD.LL. 10.3.1993, N.57 e 20.5.1993, N. 148 (art. 3, c.9)	Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria	8 7 8 9

<u>LEGGI</u>	<u>INTERVENTI</u>	<u>CAPITOLI</u>
- L. 9.1.1991, N. 19 e successive modificazioni ed integrazioni	Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe	5 9 5 5 (art. 14, c.1) 8 7 7 5 (art. 2, c.10, art. 12 -art.13) 8 7 7 7 (art. 7, c. 2)
- L. 31.12.1991, N. 433 (artt. 1, c.1 e 8, c.2)	Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa	8 7 7 8
- L. 23.6.1994, N. 402 di conversione del D.L. 26.4.1994, N. 248	Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna	8 7 8 8
- L. 26.2.1996, N. 74 di conversione del D.L. 29.12.1995, N. 560 (art. 15, c. 1)	Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni	8 7 7 9

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336, DI CONVERSIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1976, N. 227 - LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 546 - LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 - LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879 - LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 34.

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

L'art. 1 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, ha assegnato un contributo speciale di lire 200 miliardi per l'anno 1976 alla regione Friuli-Venezia Giulia per avviare la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici dello stesso anno (cap. 8786).

La legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di lire 10 miliardi per il 1976, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e di lire 10 miliardi per il 1996, per complessive lire 400 miliardi, destinato alla concessione di contributi in conto interessi (cap. 8787).

La legge 8 agosto 1977, n. 546 ha concesso un ulteriore contributo di complessive lire 2.375 miliardi, di cui lire 375 miliardi per il 1977 e lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1981 (cap. 8786), nonché un contributo speciale di complessive lire 400 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1977, di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di lire 10 miliardi per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/76 (cap. 8787).

Con la legge 11 novembre 1983, n. 828, art. 1, comma 1, è stato provveduto ad assegnare un ulteriore contributo di lire 1.550 miliardi, di cui lire 220 miliardi per l'anno 1982. Con legge 26 aprile 1983, n. 130 (legge finanziaria 1983) è stato ripartito il residuo intervento in ragione di lire 130 miliardi per il 1983, di lire 570 miliardi per il 1984 e di lire 630 miliardi per l'anno 1985 (cap. 8786).

L'art. 1, comma 2, della citata legge n. 828/83 ha assegnato, altresì, un ulteriore contributo speciale di lire 200 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002 (cap. 8787).

Con la legge 1° dicembre 1986, n. 879, articolo 1, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di lire 1.175 miliardi.

Più in particolare, con il comma 1 del predetto articolo 1 è stato previsto un contributo speciale di lire 835 miliardi per il periodo 1986-1990, per provvedere alle esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, di cui lire 75 miliardi per il 1986, lire 100 miliardi per il 1987 e lire 190 miliardi per il 1988, da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle leggi n. 546/77 e n. 828/82 sopra citate (cap. 8786).

Le leggi finanziarie relative agli anni 1989 (tab. A), 1990 e 1991 (tab. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 135 miliardi, lire 73 miliardi, lire 100 miliardi e lire 162 miliardi le quote del residuo stanziamento di lire 470 miliardi, non ripartito dalla predetta norma, da attribuire alla regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 1989-1992.

Con legge finanziaria 1992 (tab. F) è stato provveduto a rimodulare lo stanziamento di lire 162 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 73 miliardi, 49 miliardi e 40 miliardi le quote da iscrivere in bilancio per gli anni, rispettivamente, 1992, 1993 e 1994.

La successiva legge finanziaria 1993 (tab. F) ha disposto poi una ulteriore modulazione degli stanziamenti come sopra previsti per gli anni 1993 e 1994, fissando in lire 9 miliardi la quota da iscrivere in bilancio (cap. 8786) per l'anno finanziario 1993, ed in, rispettivamente, lire 20 miliardi e lire 30 miliardi quelle da iscrivere al medesimo capitolo per gli anni 1994 e 1995, con una residua autorizzazione di spesa di lire 30 miliardi prevista per il 1996 e successivi.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), ha successivamente ridotto a lire 15 miliardi lo stanziamento riferito all'anno 1994, rinviando all'anno 1997 il restante importo di lire 5 miliardi, ha confermato in lire 30 miliardi l'importo da prevedere per l'anno 1995 e imputato al solo anno 1996 la restante quota di lire 30 miliardi.

La legge finanziaria 1995 (tab. F), ha ridotto poi a lire 9 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1995 (cap. 8786), in relazione alla predetta autorizzazione di spesa (legge 879/86, art. 1, c. 1), facendo slittare all'anno 1997 il restante importo di lire 21 miliardi precedentemente previsto per il medesimo anno 1995, ha confermato in lire 30 miliardi l'importo previsto per l'anno 1996 e individuato in lire 26 miliardi quello da iscrivere per l'anno 1997 (di cui lire 5 miliardi quale quota 1994 slittata per effetto della L.F. 94).

Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha poi disposto un ulteriore contributo speciale in favore della stessa regione Friuli-Venezia Giulia, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui sopra, per l'importo complessivo di lire 340 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi annui per il periodo 1987-1996 e di lire 7 miliardi annui per il periodo 1987-2006 (cap. 8787).

Con legge finanziaria 1994 (tab. F) è stata disposta la riduzione da 20 a 14 miliardi per l'anno 1994 della predetta autorizzazione di spesa, facendo slittare al 1997 e successivi la differenza, pari a lire 6 miliardi, nel mentre la legge finanziaria 1995 (tab. F) ha confermato in lire 27 miliardi (20+7) l'importo da iscrivere in bilancio per gli anni 1995 e 1996, individuando invece in lire 13 miliardi (6+7) ed in lire 63 miliardi gli importi da iscrivere, rispettivamente, per gli anni 1997 e 1998 e successivi (cap. 8787).

Con la legge 23 gennaio 1992, n. 34, infine, è stato assegnato (art. 2) alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo di complessive lire 15 miliardi per gli anni 1992-1994, in ragione di lire 5 miliardi annui, per provvedere all'esigenze della ricostruzione dell'edilizia abitativa di cui al predetto art. 1 della legge n. 879/86 (cap. 8786).

L'autorizzazione di spesa, pari a lire 5 miliardi, riferita all'anno 1994 è stata poi rimodulata dalla legge finanziaria 1994 (tab. F), la quale ha determinato in, rispettivamente, lire 3 miliardi ed in lire 2 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995.

Si evidenzia che per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iscritti sui capitoli di spesa di cui trattasi sono stati ridotti per l'anno 1995 nella misura del 3% (pari a lire 330 milioni per il cap. 8786 e a lire 1.785 milioni per il cap. 8787), nonché le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 0,90 miliardi per il cap. 8786 e - 2,16 miliardi per il cap. 8787) e 1997 (- 0,78 miliardi per il cap. 8786 e - 1,59 miliardi per il cap. 8787), intendendosi ridotte analogamente le corrispondenti autorizzazioni di spesa che vengono così a rideterminarsi, rispettivamente, in complessive lire 4.972,99 miliardi (cap. 8786) e in lire 1.334,465 miliardi (cap. 8787).

Con legge finanziaria 1996 (tab. F), inoltre, è stata disposta la rimodulazione degli stanziamenti in precedenza previsti per l'anno 1996 sui cap. 8786 (30 miliardi - 3% = 29,1 miliardi) e 8787 (72 miliardi - 3% = 69,84 miliardi), derivanti dalla legge 879/86 facendo slittare all'anno 1997 l'importo di lire 2,17 miliardi per il cap. 8786 e all'anno 1998 l'importo di lire 13,12 miliardi per il capitolo 8787.

A seguito della conferma da parte delle leggi finanziarie 1997 e 1998 (tab. F) degli importi come sopra individuati dalla legge finanziaria 1996 per l'anno 1997 e 1998, gli stanziamenti iscritti sui capp. 8786 e 8787 per tali anni vengono a determinarsi, rispettivamente, in lire 27,390 miliardi (ultimo anno di intervento per il cap. 8786), in lire 51,410 miliardi e lire 20,120 miliardi.

CAPITOLO 8786 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	4.972,99
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	4.972,99
b) Pagamenti eseguiti	4.945,60
c) Residui propri	27,39
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	==
b) Pagamenti eseguiti	==

CAPITOLO 8787 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA

1.334,465

B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997

a) Impegni assunti

1.203,345

b) Pagamenti eseguiti

1.151,935

c) Residui propri

51,410

C) SITUAZIONE AL 30 GIUNGO 1998

a) Impegni assunti

15,060

b) Pagamenti eseguiti

=

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame è stato assegnato un contributo speciale di lire 300 miliardi alla regione Friuli -Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in lire 32,5 miliardi la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni è stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di lire 267,5 miliardi, gli importi da iscrivere nel bilancio statale. Più in particolare le singole quote di autorizzazioni a partire dal 1984, sono state così determinate:

<u>Anno</u>	<u>lire</u>	(in miliardi)
1984	42,5	
1985	52,5	
1986	82,5	
1987	52,5	
1988/2000	2,5	(per anno e al lordo, per gli anni 1995-1997 delle riduzioni sotto indicate)
2001 e seg.	5,0	

Relativamente allo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995 (lire 2,5 miliardi) si fa presente che lo stesso ha subito, in corso d'anno, una riduzione del 3% (pari a lire 75 milioni) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha interessato inoltre le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997 nonché la corrispondente autorizzazione di spesa, che pertanto, complessivamente, passa da lire 300 miliardi a lire 299,775 miliardi.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (Tab. F), tenuto conto delle riduzioni come sopra disposte, hanno confermato poi in lire 2,425 miliardi (2,5 miliardi - 3%), l'importo da iscrivere al cap. 8809 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni finanziari 1996 e 1997 in relazione alle finalità di cui trattasi, mentre la legge finanziaria 1998 (tab. F) ha determinato in lire 2,5 miliardi l'importo da iscrivere per gli anni 1998-2000 ed in lire 5 miliardi quello da imputare agli anni 2001 e successivi.

CAPITOLO 8809 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	299,775
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	287,275
b) Pagamenti eseguiti	286,062
c) Residui propri	1,213
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	1,250
b) Pagamenti eseguiti	1,493

LEGGE 2 MAGGIO 1983, N. 156

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), peraltro, ha soppresso lo stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1994 (pari a lire 2 miliardi), il quale è slittato dapprima agli anni 1997 e successivi e poi, sulla base delle successive leggi finanziarie 1995-1998 (tabb. F) al 2001 e successivi.

Per l'anno 1995, lo stanziamento iniziale di lire 2 miliardi iscritto in bilancio è stato, in corso d'anno, ridotto del 3% (pari a lire 60 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha riguardato le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 60 milioni) e 1997 (- 60 milioni), nonché la corrispondente autorizzazione di spesa che, complessivamente, passa da lire 40 miliardi a 39,820 miliardi.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (tabb. F), hanno poi confermato in lire 1,940 miliardi, gli importi da iscrivere sul cap. 8797 per gli anni, rispettivamente, 1996 e 1997, mentre la legge finanziaria 1998 (tab. F) ha individuato di nuovo in lire 2 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000, nonché in lire 6 miliardi l'importo residuale dell'autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 2001 e successivi.

CAPITOLO 8797 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	39,820
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	27,820
b) Pagamenti eseguiti	27,820
c) Residui propri	=
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	1,000
b) Pagamenti eseguiti	1,000

LEGGE 1° DICEMBRE 1986, N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità .

Con l'articolo 5 della legge in questione è stata autorizzata la spesa di lire 12 miliardi per la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano, ai fini del completamento della dotazione strumentale e della qualificazione scientifica del Centro per il coordinamento dell'attività complessiva di prevenzione, cura e riabilitazione nella lotta ai tumori nell'area regionale.

Il medesimo articolo 5 ha determinato in lire 1 miliardo la quota del predetto contributo per gli anni 1987 e 1988; lo stesso importo è stato poi confermato per gli anni successivi dalle corrispondenti leggi finanziarie (tab. A per il 1989 e tab. F dal 1990 in poi).

Per quanto riguarda lo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995, si evidenzia che lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione del 3% (pari a lire 30 milioni), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 gennaio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, come pure le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 30 milioni) e 1997 (- 30 milioni). Pertanto la corrispondente autorizzazione di spesa si è ridotta da complessive lire 12 miliardi a complessive lire 11,910 miliardi.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (tabb.F) hanno poi confermato in lire 970 milioni l'importo da iscrivere al capitolo 8796 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni 1996 e 1997, tenuto conto delle riduzioni come sopra disposte, mentre la legge finanziaria 1998 (tab. F) ha confermato in lire 1 miliardo l'importo da iscrivere per l'anno 1998 sul predetto capitolo, a saldo dell'autorizzazione di spesa di cui trattasi.

CAPITOLO 8796 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	11.910
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 13 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	10,910
b) Pagamenti eseguiti	10,425
c) Residui propri	0,485
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	0,500
b) Pagamenti eseguiti	0,985

LEGGE 27 MARZO 1987, N. 120 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 GENNAIO 1987, N. 8, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

Interventi in favore della regione Siciliana per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968.

Con l'art. 13-bis della legge in questione è stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alla regione Siciliana un contributo ai fini del completamento degli interventi posti a carico dello Stato per la ricostruzione e la riparazione edilizia delle zone colpite dal sisma del 1968.

Il finanziamento in questione è stato assicurato nell'ambito delle disponibilità recate dall'art. 6 della legge 22.12.1986, n. 910, pari a complessive lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Relativamente all'intervento in favore della regione Siciliana posto a carico dello stato di previsione del Ministero del Tesoro gli stanziamenti necessari sono stati individuati, per gli anni 1987, 1988 e 1989 in, rispettivamente, lire 64,8 miliardi, lire 74,8 miliardi e lire 76,8 miliardi, pari a complessive lire 216,4 miliardi.

In relazione alle finalità sopra richiamate, inoltre, con l'art. 17, comma 5, della legge 11.3.1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), è stato disposto l'ulteriore finanziamento complessivo di lire 800 miliardi, ad incremento di quello già recato dalla citata legge 910/86, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

La legge finanziaria 1989 (tab. A) ha poi individuato nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa agli anni dal 1989 al 1992 in lire 88 miliardi, lire 88 miliardi, lire 98 miliardi e lire 98 miliardi la quota da destinare per gli stessi anni alla regione Siciliana quale contributo per il completamento degli interventi di cui all'art. 13-bis della legge 120/87. La predetta modulazione è stata confermata dalla legge finanziaria 1990 (tab. F) per l'anno 1990 e dalla legge finanziaria 1991 (tab. F) per l'anno 1991; per l'anno 1992 la legge finanziaria 1992 (tab. F) ha provveduto a frazionare l'importo residuale di lire 98 miliardi relativo all'anno 1992, determinando in lire 50 miliardi e in lire 48 miliardi, le quote da iscrivere in bilancio, rispettivamente, per gli anni 1992 e 1993.

Relativamente alla quota prevista per l'anno 1993, pari a lire 48 miliardi, la legge finanziaria 1993 (tab. F) ha provveduto a rideterminare in lire 28 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1993, facendo slittare al successivo anno 1994 il restante importo di lire 20 miliardi.

Da ultimo la legge finanziaria 1994 (tab. F) ha provveduto a frazionare la quota dell'anno 1994 come sopra determinata, fissando in lire 10 miliardi l'importo da iscrivere in

bilancio per lo stesso anno ed in lire 10 miliardi l'importo residuo da far slittare all'anno 1995.

Con l'articolo 8, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, è stata incrementata per complessive lire 100 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge n. 67/88 sopra richiamata, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e lire 70 miliardi per l'anno 1993, per la prosecuzione dei vari interventi delle zone del Belice.

A fronte della predetta autorizzazione di spesa integrativa sono state individuate, rispettivamente in lire 27 miliardi e lire 67 miliardi le quote da assegnare al cap. 8817 per il finanziamento degli interventi posti a carico del Ministero del Tesoro per gli anni 1992 e 1993.

La legge finanziaria 1993 (tab. F) ha infine frazionato l'importo di lire 67 miliardi di cui sopra, individuando in lire 37 miliardi la quota del predetto stanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno finanziario 1993 e in lire 30 miliardi quella da iscrivere per l'anno finanziario 1994.

La legge finanziaria 1994 (tab. F) ha poi rideterminato in lire 20 miliardi la quota del predetto finanziamento da iscrivere in bilancio per l'anno 1994, facendo slittare all'anno 1995 la restante parte (lire 10 miliardi).

Per consentire, poi, la prosecuzione degli interventi di cui trattasi, la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, ha autorizzato con l'art. 2, comma 10, una ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

Con legge finanziaria 1995, infine, è stato provveduto, da un lato, al rifinanziamento per l'anno 1995 (tab. D) degli interventi relativi alla ricostruzione del Belice di cui all'art. 17, comma 5, della legge n. 67/88, per l'importo di lire 35 miliardi, e, dall'altro, all'individuazione (tab. F), nell'ambito dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 1995 dalla sopra citata legge n. 493/93, pari a complessive lire 36 miliardi, in precedenza posta a carico del solo capitolo 8817/tesoro, di una quota parte pari a lire 10,341 miliardi, da destinare al finanziamento degli interventi nelle zone del Belice che fanno capo al Ministero dei lavori pubblici (cap. 9051), con corrispondente riduzione a lire 25,659 miliardi di quelli finanziati dal Ministero del Tesoro (cap. 8817).

Nel corso dell'anno 1995, peraltro, per effetto delle disposizioni contenute dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85 lo stanziamento del cap. 8817/tesoro per l'anno finanziario 1995 pari a complessive lire 75,659 miliardi, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a lire 2.269.770.000), nonchè la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 150 milioni) intendendosi ridotte di analogo ammontare le corrispondenti autorizzazioni di spesa, che passano, pertanto, - tenuto conto dell'integrazione disposta con la tab. D della legge finanziaria 1995 (+ 35 miliardi) - da complessive lire 915,06 miliardi a complessive lire 912,640 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (tab. F) ha confermato in lire 4,85 miliardi l'importo da iscrivere al cap. 8817 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996, tenuto conto della riduzione come sopra disposta, a saldo dell'autorizzazione di spesa complessivamente recata dall'art. 17, comma 5, della legge n. 67/88.

CAPITOLO 8817 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	912,640
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	912,640
b) Pagamenti eseguiti	906,367
c) Residui propri	6,273
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	=
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 432, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria

L'articolo 1 della legge di cui trattasi ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessive lire 1.240 miliardi, per il periodo 1989-1992, in favore della regione Calabria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla norma in esame, in ragione di lire 700 miliardi per il biennio 1989-1990 e di lire 540 miliardi per gli anni 1991-1992, subordinandone la erogazione alla presentazione al Ministero del Tesoro di apposita dichiarazione del Presidente della Giunta regionale attestante sia la entità della spesa sostenuta che la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dalla richiamata legge n. 664/84.

Con legge finanziaria 1992 (tab. D), è stato poi provveduto a rifinanziare l'intervento recato dalla legge n. 432/90 per l'importo di lire 400 miliardi.

Con l'art. 3, comma 9, della legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, è stato concesso alla regione Calabria per il perseguimento delle finalità sopra richiamate un ulteriore contributo speciale di complessive lire 1.340 miliardi per il periodo 1993-1995, di cui lire 390 miliardi nel 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995.

Ai sensi, peraltro, del successivo art. 8, comma 4 - bis della stessa legge n. 236/93 il contributo previsto per gli anni 1994 e 1995 è stato ridotto, rispettivamente, di lire 3,5 miliardi e di lire 2,7 miliardi, per provvedere alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dello stesso comma 4 - bis, passando, di conseguenza, a lire 446,5 miliardi per l'anno 1994 e a lire 497,3 miliardi per l'anno 1995.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), relativamente alla quota prevista per l'anno 1994, pari a lire 446,5 miliardi, ha provveduto a rideterminare in lire 396,5 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio al cap. 8789 per il medesimo anno 1994, facendo slittare al successivo anno 1995 la restante parte di lire 50 miliardi, integrando di pari importo lo stanziamento già previsto per quest'ultimo anno dalla predetta legge n. 236/93 (pari a lire 497,3 miliardi), portandolo a complessive lire 547,3 miliardi.

Quest'ultimo importo, peraltro, è stato successivamente ridotto a lire 447,3 miliardi con legge finanziaria 1995 (tab. F), la quale ha fatto slittare all'anno 1996 la restante parte di lire 100 miliardi.

Per effetto, poi, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto al predetto cap. 8789 per l'anno 1995, pari a lire 447.3 miliardi, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a lire 13.419 miliardi), come pure la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 3 miliardi), intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che, complessivamente, passa da lire 2.973.8 miliardi a lire 2.957.38 miliardi.

Per l'anno 1996, nel mentre il residuo finanziamento di lire 97 miliardi (100 miliardi - 3 %) derivante dalla legge 336/93 di cui trattasi, è risultato soppresso per effetto delle disposizioni contenute all'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con la tab. D allegata alla legge finanziaria è stato previsto il rifinanziamento, per lo stesso anno, delle finalità recate dalla predetta legge per l'importo di lire 196 miliardi, poi ridotto a lire 156 miliardi per lo slittamento dell'importo di lire 40 miliardi all'anno 1998 per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425.

Infine, le successive leggi finanziarie 1997 e 1998 (tabb. D), hanno disposto l'ulteriore rifinanziamento, per gli anni 1997 e 1998, delle finalità di cui alla citata legge 236/93 per l'importo, rispettivamente, di lire 150 miliardi e di lire 146 miliardi. In conseguenza di ciò, l'autorizzazione di spesa complessiva si è incrementata di lire 395 miliardi (+196 mld - 97 mld + 150 mld + 146 mld) passando da lire 2.957,38 miliardi a lire 3.352.380 miliardi.

CAPITOLO 8789 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	3.352.380
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	3.166.380
b) Pagamenti eseguiti	2.973,460
c) Residui propri	192,920
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	54,804
b) Pagamenti eseguiti	235,999

LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe

a) articolo 2

Con l'articolo in questione è stato disposto al comma 10 il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi dell'Europa centrale e balcanica, con l'Austria nonché con l'Unione Sovietica, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-venezia Giulia e nella regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e Treviso ad est del fiume Piave, nonché nella provincia di Belluno.

A tale scopo sono stati assegnati alla Regione Friuli-Venezia Giulia (cap. 8775) i seguenti contributi speciali:

lire 200 miliardi complessivi per il periodo 1991-1997, di cui:

lire	30	miliardi	per	l'anno	1991
lire	27	"	"	"	1992
lire	22	"	"	"	1993

La legge finanziaria 1993 (tab. F) ha confermato in lire 22 miliardi l'importo da iscrivere in bilancio per l'anno 1993, mentre le successive leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F) hanno determinato, rispettivamente, in lire 19 miliardi ed in lire 7 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni 1994 e 1995, ed in lire 27 miliardi ed in lire 68 miliardi, gli importi da iscrivere per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

b) articolo 7

Al fine di consentire alla regione Friuli-Venezia Giulia l'istituzione di un fondo di rotazione per la concessione dei finanziamenti a medio termine a favore delle aziende artigiane, il comma 2 dell'articolo in esame, ha disposto l'assegnazione in favore della predetta regione di un contributo complessivo di lire 10 miliardi, di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 (cap. 8775).

Con reiterati provvedimenti di urgenza, da ultimo il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (articolo 2, comma 13), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 1993, n. 237, sono state apportate modifiche alle disposizioni contenute nell'articolo di cui trattasi, prevedendo un contributo speciale in favore della medesima regione di complessive lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997 per la realizzazione del piano regionale di sviluppo, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Relativamente agli anni 1994 e successivi le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F), a fronte della residua autorizzazione di spesa, hanno determinato in lire 17 miliardi e lire 27 miliardi gli importi da iscrivere in bilancio per gli anni finanziari 1994 e 1995, ed in lire 42 miliardi e lire 79 miliardi gli importi da riferire agli anni 1996 e 1997.

Si evidenzia, inoltre, che l'autorizzazione di cui sopra, da iscrivere al capitolo 8777 limitatamente a lire 197 miliardi, assorbe quelle recate dagli articoli 7, commi 1 e 2 (capitoli 8166 e 8775) e 8, comma 1 (capitolo 8775) della legge 19/91, anteriormente alle modifiche in esame e non ancora utilizzate, pari, rispettivamente, a lire 77 miliardi (cap. 8166), a lire 10 miliardi (cap. 8775) e a lire 110 miliardi (capitolo 8775). La differenza di complessive lire 23 miliardi rispetto all'autorizzazione di spesa prevista dalla nuova normativa, pari a lire 220 miliardi, è da imputarsi al fatto che quota parte degli stanziamenti in precedenza previsti dalla stessa legge 19/91 sono stati nel frattempo utilizzati secondo le pregresse iscrizioni in bilancio (lire 13 miliardi sul capitolo 8166 e lire 10 miliardi sul capitolo 8775).

c) articolo 8

L'articolo di cui trattasi mira a garantire alle imprese delle zone montane parità di condizione per concorrere alle finalità indicate all'art. 1 della legge n. 19/91 nonchè a promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive.

In relazione alle finalità predette sono stati assegnati con il primo e secondo comma dell'articolo in questione i sottoindicati contributi speciali:

Friuli-Venezia Giulia: lire 120 miliardi per il periodo 1991- 1997, di cui lire 10 miliardi per (comma 1) (cap. 8775) ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993;

A seguito delle modifiche introdotte, tra l'altro, all'art. 2 della L. n. 19/91 dalla sopra richiamata legge n. 237/93, quota parte (pari a lire 110 miliardi) dell'originaria autorizzazione di spesa di complessive lire 120 miliardi in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, in precedenza attribuita al capitolo 8775, è stata riassorbita, come già rilevato, in quella da iscrivere al capitolo 8777 tenuto conto della nuova formulazione degli articoli 7 e 8 della legge 19/91, restando pertanto a carico del predetto cap. 8775 il solo importo di lire 10 miliardi previsto per l'anno 1991.

d) articolo 12

Per concorrere al finanziamento delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei Valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S.Andrea con la rete autostradale Jugoslavia è stato assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di complessive lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993 (cap. 8775).

Le leggi finanziarie 1994 e 1995 (tabb. F) hanno poi individuato in, rispettivamente, lire 20 miliardi, lire 15 miliardi e lire 10 miliardi gli importi della residua autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 1994, 1995 e 1996.

e) articolo 13

Con l'articolo 13 è stato concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale per il periodo 1991-1993 di complessive lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi annui, per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine predisposto dall'Italia e dalla Jugoslavia (cap. 8775).

Con legge 13 luglio 1995, n. 295 (art. 1, comma 2), le disposizioni di cui, tra l'altro, al presente articolo sono state prorogate fino al 31 dicembre 1997, prevedendo a tale scopo un'ulteriore autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994-1997.

f) articolo 14, comma 1

La disposizione in questione ha previsto la concessione di un contributo speciale a favore della regione Friuli-Venezia Giulia di complessive lire 24 miliardi per il periodo 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun anno, al fine di sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia (cap. 5955).

Per effetto della stessa norma integrativa richiamata al precedente punto e), le disposizioni di cui al presente articolo sono state prorogate anch'esse al 31 dicembre 1997, nel mentre l'autorizzazione di spesa aggiuntiva è stata fissata al riguardo in lire 6 miliardi per l'anno 1994, lire 7 miliardi per l'anno 1995 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Da ultimo, con legge 8 aprile 1998, n. 89 (art. 3, comma 1), le medesime disposizioni sono state ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2000, con una autorizzazione di spesa aggiuntiva di complessive 24 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

Le autorizzazioni di spesa a favore della regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità sopra richiamate, tenuto conto anche delle modifiche apportate agli articoli 7 e 8 della legge 19/91, hanno trovato corrispondente iscrizione nel bilancio statale, a partire dall'anno finanziario 1991, nei sottoindicati capitoli di spesa, tenendo conto che, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, gli stanziamenti iniziali iscritti in bilancio per l'anno 1995 sui capitoli 8775, 8776 e 8777 hanno scontato nel corso del medesimo anno una riduzione nella misura del 3 % (pari, rispettivamente, a lire 660 milioni, a lire 690 milioni e a lire 810 milioni), che ha interessato, nella stessa misura percentuale, anche le corrispondenti proiezioni per gli anni 1996 e 1997, nonchè, conseguentemente, le corrispondenti autorizzazioni di spesa.

Per quanto riguarda, poi lo stanziamento 1997 relativo al cap. 8777, che sulla base delle proiezioni effettuate delle varie leggi finanziarie (da ultimo quella del 1996), era stato fissato in lire 79 miliardi, lo stesso, al netto della riduzione sopra ricordata (3%, pari a lire 2,37 miliardi), è stato rideterminato dalla legge finanziaria 1997 (tab. F) in lire 40 miliardi, con conseguente slittamento al 1998 della residua autorizzazione di spesa di lire 36,63 miliardi.

Inoltre, per effetto delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1996, n. 93 (Misure di completamento della manovra di finanza pubblica), nonché di quelle di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 574, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1996, n. 105 (Riparto degli oneri derivanti dagli incrementi delle aliquote contributive di cui all'art. 17, comma 5, della legge 724/94), lo stanziamento di lire 8 miliardi di cui al predetto art. 14, comma 1, della legge 19/91, e successive integrazioni, iscritto sul cap. 5955 ha subito, per l'anno finanziario 1996, una riduzione di circa 321 milioni di lire, rideterminandosi in lire 7,679 miliardi, come per la proiezione per l'anno 1997, intendendosi ridotta anche la relativa autorizzazione di spesa.

In sede di approvazione del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1997 il Parlamento ha successivamente disposto una integrazione dello stanziamento del predetto capitolo, per lire 1 miliardo, che si è così determinato in complessive lire 8,679 miliardi.

Per quanto riguarda, infine, la situazione dei finanziamenti da iscrivere in bilancio nell'anno 1998 e successivi, in relazione al complesso delle norme sopra richiamate, nonché alla luce di quanto previsto dalla tab. F della legge finanziaria 1998 si evidenzia, per i capitoli di spesa interessati, la seguente situazione:

	1998	1999	2000	Totale
Cap. 5955	8,0 mld	8,0 mld	8,0 mld	24 mld
Cap. 8775	35,96 mld	--	--	35,96 mld
Cap. 8777	36,63 mld	--	--	36,63 mld

CAPITOLO 5955 - TESORO (Friuli -V.G.)

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	77,358
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	53,358
b) Pagamenti eseguiti	49,019
c) Residui propri	4,339
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	4,000
b) Pagamenti eseguiti	8,339

CAPITOLO 8775 - TESORO (Friuli -V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	314,19
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	278,230
b) Pagamenti eseguiti	262,730
c) Residui propri	15,500
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	17,980
b) Pagamenti eseguiti	33,480

CAPITOLO 8777 - TESORO (Friuli -V.G.) (in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	192,56
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	155,930
b) Pagamenti eseguiti	135,930
c) Residui propri	20,000
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	18,315
b) Pagamenti eseguiti	38,315

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433

Disposizione per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge in esame ha previsto l'assegnazione alla regione Siciliana di un contributo straordinario di complessive lire 3.870 miliardi per il periodo 1991-1996, per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, nonchè per l'esecuzione degli interventi finalizzati al completamento delle opere di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, di cui al successivo articolo 8, comma 2, per complessive lire 15 miliardi (5 miliardi per il 1991 e 10 miliardi per il 1992).

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla stessa legge n. 433/91 in ragione di lire 200 miliardi per l'anno 1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi per l'anno 1993, di lire 950 miliardi per l'anno 1994, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996.

La scansione temporale 1993-1996 dei finanziamenti in questione ha formato oggetto, peraltro, di rimodulazione da parte delle leggi finanziarie 1993, 1994 e 1995 (tabb. F), le quali hanno previsto le seguenti diverse iscrizioni in bilancio per gli anni in considerazione:

- anno 1993	lire	100 miliardi
- anno 1994	lire	100 miliardi
- anno 1995	lire	150 miliardi
- anno 1996	lire	500 miliardi
- anno 1997	lire	1.000 miliardi
- anno 1998 e segg.	lire	1.575 miliardi
Totale	lire	3.425 miliardi

Per quanto riguarda lo stanziamento iniziale iscritto in bilancio per l'anno 1995 (pari a lire 150 miliardi), lo stesso ha subito in corso d'anno una riduzione nella misura del 3% (pari a lire 4,5 miliardi) per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85; analoga riduzione ha interessato peraltro anche le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 15 mld) e 1997 (- 30 mld), nonchè la corrispondente autorizzazione di spesa che passa, di conseguenza, da complessive lire 3.870 miliardi a complessive lire 3.820,5 miliardi.

La legge finanziaria 1996 (tab. F), peraltro ha rimodulato gli stanziamenti relativi agli anni 1996 e 1997, determinando in lire 340 mld l'importo da iscrivere al cap. 8778 del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996 e in lire 450 mld la quota da iscrivere al medesimo capitolo per l'anno 1997, al netto già delle riduzioni sopra indicate.

Corrispondentemente è stato determinato in lire 700 mld l'importo da iscrivere per l'anno 1998, con una autorizzazione di spesa residuale per gli anni 1999 e seguenti pari a lire 1.540 mld.

Per quanto riguarda specificamente lo stanziamento iscritto per l'anno 1996, pari a lire 340 mld, lo stesso nel corso dell'anno ha subito poi una prima riduzione di lire 270 mld, ai sensi del D.L. 25.3.1996, n. 162 (art. 2) (successivamente reiterato sino al D.L. 26.7.96, n. 393), convertito in legge 25.9.96, n. 496), per il finanziamento degli interventi connessi alla prevenzione a fini di protezione civile (lire 250 miliardi) nonché per gli interventi inerenti alla ricostruzione della Basilica di Noto (lire 20 miliardi). Successivamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, è stato provveduto alla ulteriore decurtazione dell'importo di lire 70 miliardi a carico del predetto capitolo 8788 azzerandone il relativo stanziamento. Per effetto di quanto precede l'autorizzazione di spesa risulta ridotta di pari importo (- 340 mld) passando da complessive lire 3.820,5 mld a lire 3.480,5 mld.

Con la tab. D allegata alla legge finanziaria 1997 è stato provveduto poi al rifinanziamento della legge 433/91, per l'anno 1997, dell'importo di lire 70 miliardi, mentre la tab. F ha di conseguenza individuato in lire 370 miliardi, in lire 500 miliardi ed in lire 700 miliardi, gli importi da iscrivere in bilancio sul predetto cap. 8788 per gli anni, rispettivamente, 1997, 1998 e 1999, determinando in lire 1.190 miliardi l'autorizzazione di spesa residuale da utilizzare negli anni 2000 e successivi.

Lo stanziamento di lire 370 miliardi iscritto in bilancio per l'anno 1997 ha, poi, subito, nel corso dello stesso anno, una riduzione di lire 8 miliardi per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, in legge 16 luglio 1997, n. 228.

In conseguenza di tale ulteriore riduzione, la complessiva autorizzazione di spesa per gli interventi di cui trattasi passa da lire 3.550,5 miliardi a lire 3.542,5 miliardi.

Infine, la legge finanziaria 1998 (tab. F) ha provveduto a rimodulare gli stanziamenti come sopra previsti per gli anni 1998 e 1999, determinando in, rispettivamente, lire 370 miliardi e lire 400 miliardi gli importi da iscrivere al cap. 8778 per tali anni, ed in lire 500 miliardi e lire 1.120 miliardi gli importi da iscrivere, rispettivamente, per l'anno 2000 e per gli anni 2001 e successivi.

CAPITOLO 8778 - TESORO (Friuli -V.G.)

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	3.542,5
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	1.152,5
b) Pagamenti eseguiti	790,5
c) Residui propri	362,5
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	185,0
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 23 GIUGNO 1994, N. 402 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 APRILE 1994, N. 248

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna

Con la legge in questione sono stati previsti una serie di provvedimenti urgenti tesi a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, con particolare riguardo al recupero delle situazioni di crisi e al sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

Per l'attuazione dei predetti interventi è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 910 miliardi, per il periodo 1994-1998, in ragione di lire 150 miliardi per l'anno 1994 e di lire 190 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998; scansione, quest'ultima, confermata, poi anche dalla legge finanziaria 1995 (tab. F).

Lo stanziamento iniziale di lire 190 miliardi iscritto in bilancio per l'anno 1995, ha subito, peraltro, nel corso del medesimo anno, una riduzione nella misura del 3% (pari a lire 5,7 miliardi) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, come pure le relative proiezioni per gli anni 1996 (-5,7 mld) e 1997 (-5,7 mld).

L'autorizzazione di spesa complessiva per gli interventi in questione, è passata, pertanto, da lire 910 miliardi a lire 892,9 miliardi.

La tab. F allegata alla legge finanziaria 1996 ha confermato per gli anni 1996, 1997 e 1998 gli importi determinati dalla precedente legge finanziaria 1995, tenendo conto peraltro delle riduzioni di cui sopra.

Con D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, è stato disposto, con l'art. 3, comma 4, la riduzione dello stanziamento relativo all'anno 1996 del corrispondente capitolo di bilancio (cap. 8788) di lire 50 mld, con contestuale slittamento all'anno 1998.

La tab. F allegata alla legge finanziaria 1997, nel rimodulare gli stanziamenti precedentemente individuati per gli anni 1997 e 1998 dalla legge finanziaria 1996, e tenendo conto di quanto disposto dalla predetta legge n. 425/96, ha determinato in lire 100 miliardi, in lire 150 miliardi ed in lire 174,3 miliardi, gli importi da iscrivere in bilancio, sul cap. 8788/tesoro, per gli anni, rispettivamente, 1997, 1998 e 1999; importi poi confermati per gli anni 1998 e 1999 dalla successiva legge finanziaria 1998 (tab. F).

Le risorse finanziarie di cui trattasi saranno utilizzate dalla regione Sardegna sulla base del programma degli interventi formulati dalla stessa regione e approvato dal CIPE.

CAPITOLO 8788 - TESORO (Friuli - V.G.)

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	892,9
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	568,6
b) Pagamenti eseguiti	334,3
c) Residui propri	234,3
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	75,0
b) Pagamenti eseguiti	=

LEGGE 26 FEBBRAIO 1996. N. 74 DI CONVERSIONE DEL D.L. 29 DICEMBRE 1995. N. 560

Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni.

Scopo della legge di cui trattasi è quella di fronteggiare le situazioni di emergenza verificatesi in varie regioni dell'Italia a seguito degli eccezionali eventi alluvionali manifestatisi nell'anno 1995, nonché di prevedere ulteriori interventi in favore di alcune zone del Paese colpite da precedenti eventi calamitosi.

Per quanto riguarda più specificamente gli interventi i cui finanziamenti fanno carico al Ministero del Tesoro, gli stessi derivano dall'articolo 15-bis, comma 1, con il quale è stata destinata alla regione Umbria la somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, in relazione alle finalità di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115 (ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della Comunità montana della Valnerina.

Le leggi finanziarie 1997 e 1998 (tabb. F), poi, hanno confermato in lire 3 miliardi l'importo della predetta autorizzazione di spesa da iscrivere in bilancio sul cap. 8779, rispettivamente, - per gli anni 1997 e 1998 (anno terminale).

CAPITOLO 8779 - TESORO

(in miliardi di lire)

A) AUTORIZZAZIONE DI SPESA	9,0
B) SITUAZIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1997	
a) Impegni assunti	6,0
b) Pagamenti eseguiti	6,0
c) Residui propri	
C) SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 1998	
a) Impegni assunti	1,5
b) Pagamenti eseguiti	1,5

**MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

R E L A Z I O N E

STATO ATTUATIVO LEGGI FIDUCIARIE DI SPESA

SETTORI D'INTERVENTO E LEGGI

1. Fondo finanziamento programmi regionali di sviluppo -

LEGGE 281/70, art. 9

1.1. LEGGE 14 GIUGNO 1990, n. 158, art. 3 lett. a)

1.2. Agricoltura

LEGGE 9 MAGGIO 1975, n. 153 (art. 6, lett. a)

LEGGE 10 MAGGIO 1976, n. 352 (art. 15, lett. c)

LEGGE 1° LUGLIO 1977, n. 403 (art. 2)

1.3. Altri (vari)

LEGGE n. 537/93, art. 12

LEGGE n. 122/89, artt. 3 e 6

LEGGE n. 206/91

LEGGE n. 292/88, art. 1

LEGGE n. 10/91, n. 11

2. Sanità

LEGGE 23 DICEMBRE 1978, n. 833

3. Fondo per la ricostruzione della Valtellina

LEGGE 102/90

4. Programmi Regioni Campania e Basilicata per eventi sismici (ex legge pro-terremotati)

LEGGE 18 APRILE 1984, n. 80

5. Fondi investimenti ed occupazione 1984 - 1985 - 1986/88 e 1989

LEGGE 26 APRILE 1963, n. 130 (art. 21)
LEGGE 27 DICEMBRE 1963, n. 736 (art. 37)
LEGGE 22 DICEMBRE 1964, n. 667 (art. 12)
LEGGE finanziaria 11 MARZO 66, n. 67 (art. 17, 31° c.)

6. Interventi di competenza delle regioni P.R.S. e Az. Org. 6.3

LEGGE 64/66 (ex Agensud)

7. Somme da erogare per interventi per la Sardegna Centrale

LEGGE 644 del 12.11.1994 art. 6 bis

8. Fondo per competenza residue ex Agensud

LEGGE 64/66

9. Fondo per il completamento programma abitativo

Titolo VIII LEGGE 219/61

10. Fondo nazionale per la montagna

LEGGE 97/94

11. Interventi nelle zone colpite dal sisma 1980/81

LEGGE 14 MAGGIO 1981, n. 219

* * *

Trattandosi di trasferimenti di fondi appartenenti alla categoria XII, da devolvere a favore di Amministrazioni regionali, per le quali le varie deliberazioni di riparto non dispongono particolari vincoli alle erogazioni e non richiedendo rendicontazioni della spesa, non si hanno elementi in ordine allo stato attuativo dei programmi.

1. FONDO FINANZIAMENTO PROGRAMMI REGIONALI - CAP. 7081- LEGGE 10 MAGGIO 1970, N. 281 - ART. 9

L'art. 9 della legge 281/70, modificato dalla legge 150/90, art. 3, istituisce un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

In tale fondo affluiscono la quota fissa di cui alla legge 150/90 e gli stanziamenti di leggi varie di settore.

1.1 - LEGGE 158/90 ART. 3 lett. a)

Autorizza un limite d'impegno di cui alla legge 574/65 per la costruzione degli ospedali civili e psichiatrici facendo capo alla quota fissa. Lo stanziamento di lire 4,651 miliardi a favore delle Regioni a statuto speciale e Province autonome è stato impegnato ed erogato.

1.2 AGRICOLTURALEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153 - ART. 6, lett. a)

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee per la riforma dell'agricoltura

nel decorso esercizio 1997 sono state impegnate, a favore delle regioni, complessive lire 15,930 miliardi riguardanti somme perenti reiscritte in bilancio ed erogate lire 9,003 miliardi.

Nel corso dell'esercizio in questione si è provveduto all'erogazione di lire 6,026 miliardi in conto residui 1992/93.

Sono stati accertati, al 31.12.1997, residui propri per complessive lire 55,354 miliardi, nonché perenzioni di provenienza 1992 per lire 14,318 miliardi.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352 - ART. 15, lett. c)

Attuazione delle direttive comunitarie per l'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate

Nel corso dell'esercizio 1997 sono state impegnate lire 0,915 miliardi, provenienti da importi perenti reiscritti in bilancio ed erogate lire 0,516 miliardi. Sono stati accertati residui propri per lire 3,236 miliardi e perenzioni di provenienza 1992

per lire 0,891 miliardi.

LEGGE 1° LUGLIO 1977, N. 403 - ART. 2

LEGGE marcorsa - Concorso interessi su mutui di finanziamento fondiario

Trattasi di limite d'impegno per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di finanziamento fondiario.

nel decorso esercizio 1997 è stata impegnata ed erogata la somma di lire 0,409 miliardi in conto competenza a favore della regione Friuli Venezia Giulia.

1.3 ALTRE LEGGI

LEGGE N. 537/93, ART. 12

Dispone la confluenza sul fondo regionale di sviluppo di stanziamenti provenienti da capitoli delle Amministrazioni di settore, per competenze trasferite alle Regioni dalle leggi n. 122/89, 200/91, 292/68 e 10/91 di seguito riportate.

LEGGE 122/89, ARTT. 3 E 6

Autorizza limiti di impegno ammontanti a complessive lire 52,491 miliardi per il finanziamento di parcheggi realizzati da amministrazioni comunali appartenenti a Regioni a statuto speciale e Province autonome.

Detta competenza è stata interamente impegnata ed erogata per lire 38,750 miliardi pari all'ammissione a contributo risultante dai criteri direttivi della Conferenza Stato-Regioni integrati dalle delibere di approvazione dei programmi regionali.

Sono stati erogati nel corso del 1997 residui propri per lire 5,503 miliardi.

LEGGE 200/ 91

Riguarda il finanziamento di interventi per piste ciclabili e pedonali.

nel corso del 1997 si è provveduto ad erogare rami propri per lire 5,415 miliardi.

LEGGE 292/66, ART. 1

I fondi provenienti dal Ministero Beni Culturali riguardano interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico.

Nel corso dell'esercizio 1997 è stata impegnata a favore delle Regioni a Statuto Speciale e Province Autonome la somma di lire 13,049 miliardi in conto residui 1996 ed erogato l'importo l'importo di lire 2,798 miliardi.

Nell'esercizio si sono avute erogazioni di rami propri per lire 25,550 miliardi.

LEGGE N. 10/91, art. 11

Trattasi di risorse per il risparmio energetico provenienti dal Ministero dell'Industria per competenze trasferite alle regioni.

Lo stanziamento, per il 1997, è stato di lire 31,203 miliardi per il quale si è provveduto all'impegno a favore delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, del 60% consentito dalla L. 30/97, pari a lire 18,770 miliardi con un residuo di stanziamento di lire 12,513 miliardi.

E' stato possibile erogare lire 72 milioni.

2. LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 - CAP. 7082

Fondo per il finanziamento delle spese regionali in conto capitale per il servizio sanitario nazionale

Il fondo, istituito dalla legge 833/78, relativo al servizio sanitario nazionale, viene quantificato per un arco triennale dalla legge finanziaria.

Parte dello stanziamento annuale viene scorporato dagli importi annualmente destinati alla manutenzione ed agli investimenti di innovazione e trasformazione, previsti dalle leggi finanziarie, per essere destinato alle esigenze degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, nonché per interventi di competenza

degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Relativamente a tali Istituti si fa presente che ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 193 del 19 maggio 1967 le somme deliberate dal Cipe ai sensi dell'art. 51 della legge 633/70 debbono essere trasferite direttamente agli Istituti stessi, anziché alle rispettive regioni.

Nel corso dell'esercizio 1987 si è provveduto all'impegno in conto competenza di lire 233,400 miliardi.

In conto residui di stanziamento 1990 è stato impegnato l'importo di 520 miliardi ed erogata la somma di lire 79,114 miliardi.

A fine esercizio è residuo l'importo di lire 100,600 miliardi quale residuo di stanziamento.

3. LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102 ART. 1, COMMA 2 - CAP. 7083

Fondo per interventi ricostruzione e sviluppo dei Comuni della provincia di Sondrio e adiacenze, colpite dagli eventi atmosferici

Le erogazioni delle autorizzazioni recate dalla legge 102/90 hanno luogo previo decreto di riparto a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri dopo esame dei programmi appositamente predisposti dai soggetti interessati.

Sono stati erogati lire 10 miliardi trasportati dal precedente esercizio.

La competenza di lire 200 miliardi ha costituito residuo di stanziamento e sono rimasti quali residui propri lire 291 miliardi già impegnati nel 1990 e non erogati.

4. LEGGE 18 APRILE 1984, N. 80 - CAP. 7089

Interventi previsti nei programmi regionali Campania, Basilicata per eventi calamitosi ex LEGGE proterremotati

Le operazioni effettuate unicamente a favore della Regione Campania comprendono l'impegno di lire 9,700 miliardi di residui di stanziamento 1990 e l'erogazione di lire 35,850 miliardi di residui propri.

5. LEGGE 26 APRILE 1995, N. 150 (ART. 21) - 27 DICEMBRE 1993, N. 750 (ART. 37); 22 DICEMBRE 1994, N. 667 (ART. 12) E LEGGE 11 MARZO 1995, N. 67 (ART. 17, COMMI 51) (FONDI FIO) - CAP. 7090

I fondi per i progetti immediatamente eseguibili, di competenza delle Amministrazioni Centrali, sono oggetto di variazioni di bilancio sui rispettivi capitoli di spesa, mediante decreto del Ministro del Tesoro. Per quelli di competenza Regionale, con decreti del Ministro del Bilancio, vengono assunti impegni (e conseguenti erogazioni) a favore della Cassa D.R.P. che funge da sportello erogatore nei confronti delle Regioni responsabili. I fondi iscritti in bilancio, di provenienza diretta statale, sono messi a disposizione della Cassa D.R.P. e delle Amministrazioni Centrali. Restano da devolvere i fondi di provenienza BIL, introitati in bilancio in apposito capitolo di entrata n. 7090 ed i fondi autorizzati dalle finanziarie per sopperire ai minori finanziamenti concessi dalla BIL rispetto al plafond necessario alla copertura di tutti gli importi progettuali.

Nel decorso esercizio 1997 sono confluite nel fondo complessivamente lire 25,167 miliardi.

Gli impegni assunti in conto residui sono stati pari a lire 6,421 miliardi e lire 25,167 miliardi sono stati impegnati sulla competenza.

Al 31.12.1997 residuano lire 11,840 miliardi.

6. FONDO PER INTERVENTI P.R.S. E AZ.ORG. 6.3 - CAP. 7095 - LEGGE 64/86

Delle disponibilità 1997, affluite con provvedimento del Tesoro, di lire 1.730 miliardi, è stato impegnato l'importo complessivo di lire 1.030 miliardi, pari al 60% in conformità alla L. 30/97.

E' stato erogato l'importo di lire 21,900 miliardi.

Inoltre sono stati impegnati i residui di stanziamento 1996 pari a di lire 405,967 miliardi ed erogati lire 354,027 miliardi.

Si è provveduto all'erogazione di residui propri per lire 4 miliardi.

7. FONDO PER INTERVENTI PER LA SARDEGNA CENTRALE - CAP. 7096 - LEGGE 344/94, ART. 6 BIS

Sul capitolo si registrano residui propri provenienti dal 1995 pari a lire 200 miliardi.

8. SOMME DA TRASFERIRE A REGIONI ED ENTI LOCALI IN ORDINE A COMPETENZE RESIDUE ATTRIBUZIONI AL MINISTERO DEL BILANCIO RIGUARDANTI IL SOPPRESSO INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO - CAP. 7097

Su tale capitolo è affluita, in conto competenza 1997, la somma di lire 240 miliardi di cui è stato impegnato ed erogato l'importo di lire 256 milioni con un residuo di stanziamento di lire 239,744 miliardi.

Nel corso dell'esercizio si è provveduto all'impegno in conto residui 1996 di lire 222,144 miliardi, di cui è stato erogato la somma di lire 103,526 miliardi. Si registra un residuo di stanziamento di lire 15,606 miliardi, a cui si assoma la variazione intervenuta con D.M.T. 7 aprile 1997 di lire 45,551 miliardi.

Sono stati inoltre erogati residui propri di lire 161,453 miliardi.

9. FONDO COMPLETAMENTO PROGRAMMA ABITATIVO TITOLO VIII L. 219/81 E ART. 22 D.L. 244/95 CONVERTITO NELLA L. 341 - CAP. 7098

Nell'esercizio 1997 sono stati impegnati lire 135 miliardi su residui di stanziamento 1996 ed erogati lire 27 miliardi a favore della contabilità speciale delle aree esterne del Comune di Napoli.

La competenza 1997 pari a lire 294 miliardi costituisce residui di stanziamento.

10. SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE CALABRIA PER INIZIATIVE PREVISTE DALLA LEGGE 26/11/55 N. 1177

L'importo impegnato nel 1996 pari a lire 74,569 miliardi è stato erogato per lire 39,918 miliardi con un residuo di lire

34,671 miliardi.

11. FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA LEGGE 97/94 - CAP. 7102

Lo stanziamento 1997 di lire 150 miliardi è stato impegnato per lire 90 miliardi, pari al 60% (L. 30/97). Di tale importo è stata erogata la somma di lire 7,775 miliardi. I residui di stanziamento 1996 pari a lire 50 miliardi sono stati impegnati ed erogato l'importo di lire 7,505 miliardi.

12. LEGGE 14 MAGGIO 1961. N. 219 - CAP. 7500

Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

Nell'esercizio 1997, si è provveduto ad impegnare la somma di lire 11,992 miliardi in conto competenza, confluita in bilancio con D.M.T. di variazione del 21.10.97 ed erogati residui propri per lire 75,190 miliardi.

A fine esercizio, in conseguenza di ulteriori D.M.T. di variazione in conto competenza 1997, si registrano residui di stanziamento per complessive lire 17,739 miliardi.

* * *

ISTITUZIONE DI CAPITOLI SUCCESSIVA AL 1° SETTEMBRE 1997

A valere sulle risorse per le aree depresse, di cui al decreto legislativo n. 96/93, con D.M.T. n. 135733, nel centro di responsabilità "Attuazione della programmazione economica", per l'anno finanziario 1998 sono stati istituiti i seguenti capitoli, sull'autorizzazione a contrarre mutui di cui alla L. 85/95:

AREE DEPRESSE

Cap. 7437 - Somme da trasferire alla Regione Puglia ed agli altri soggetti competenti per l'attuazione degli interventi nell'area tarantina L. 20.000.000.000

METROPOLITANE

Cap. 7433 - Somme da trasferire alla Regione Campania ed agli altri soggetti competenti per il finanziamento della metro di Napoli - tratta "Piazza Vanvitelli Piazza Dante" L. 150.000.000.000

ENTI ED ATTIVITA' CULTURALI

Cap. 7435 - Somme da trasferire per la cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana L. 8.000.000.000

Con decreto n. 146697 è stato istituito il capitolo, con autorizzazione alla contrazione di mutui di cui alla L. 641/96

AREE DEPRESSE

Cap. 7425 - Somme da trasferire alle Regioni per interventi di sviluppo economico ed occupazionale L. 400.000.000.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

LEGGE 15 novembre 1996, n. 579

Conversione con modificazioni del D.L. 13 settembre 1996, n. 479, recante «Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione Penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti....»

La legge 579/96 ha autorizzato una spesa di L.27.000 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997, 1998, per la realizzazione delle opere finalizzate alla predisposizione negli istituti penitenziari delle strutture e dei servizi necessari al ricovero degli automezzi adibiti alla traduzione dei detenuti e all'alloggiamento del relativo personale (art.2 d.l. 479/96) la suddetta somma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici. Questa Amministrazione è tenuta ad assicurare esclusivamente, il supporto tecnico nell'attività di progettazione ed esecuzione delle opere.

Sono in corso le pratiche per la realizzazione degli interventi previsti come di seguito specificato:

C.C. La Spezia: realizzazione caserma agenti n.100 posti con autorimessa.
Prossimo appalto L.8.000.000.000

C.C. Genova Pontedecimo: ristrutturazione manufatto da destinare a caserma.
Progetto esecutivo in corso di redazione L.3.000.000.000

Scuola di Parma: realizzazione caserma agenti per n.100 posti.
Prossimo appalto dei lavori L.7.000.000.000

C.C. Torino "Le Vallette": realizzazione caserma agenti per n.300 posti con mensa,
cucina e autorimessa.
Progetto esecutivo in via di ultimazione L.15.000.000.000

C.R. Milano "Opera": realizzazione caserma agenti per n.300 posti.
Progetto esecutivo in via di ultimazione L.9.000.000.000

C.C. Roma "Rebibbia": realizzazione caserma agenti per n.100 posti, autorimessa e autofficina.
Progetto in corso di redazione L.10.000.000.000

C.C. Palermo "Pagliarelli": realizzazione caserma agenti per n.100 posti, ufficio traduzioni,
autoparco.
Progetto in corso di redazione L.8.000.000.000

C.C. Padova: realizzazione caserma agenti per n.150 posti e ufficio traduzioni.
Progetto in corso di redazione L.6.500.000.000

C.C. Bergamo: realizzazione caserma agenti per n.150 posti e autorimessa.
Progetto in corso di redazione L.8.500.000.000

C.C. Pisa: realizzazione caserma agenti per n.50 posti.
Progetto in corso di redazione L.3.000.000.000

Legge 15 novembre 1993, n.458
«Interventi urgenti per il sistema informativo, per le attrezzature, e per i servizi dell'Amministrazione Giudiziaria»

La legge 458/93 si proponeva come obiettivo la prosecuzione degli interventi già previsti dal D.L. 31 luglio 1987 n.320, convertito nella Legge 3 ottobre 1987 n.401, e in tal senso, le modalità già previste dal D.L. 26 marzo 1990 n.64, convertito dalla Legge 25 maggio 1990 n.24, tendenti a semplificare le procedure contrattuali per la realizzazione di interventi di varia natura.

Le spese autorizzate sono state quindi finalizzate da un lato alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture edilizie, dall'altro al potenziamento del sistema informativo ed all'acquisizione dei beni strumentali: ciò sia in relazione alle accresciute esigenze derivate dal nuovo processo penale sia in relazione alle necessità di dare piena attuazione alla legge istitutiva del Giudice di Pace.

I fondi confluiti sui capitoli 7001, 7003, 7010 e 7013 sono stati completamente utilizzati.

Legge 23 dicembre 1996, n.663 (Fin.1997)

La legge ha autorizzato per il triennio 1997/1998/1999 una spesa complessiva di L.426.868 milioni di lire (all. C), per il completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena, di cui alle autorizzazioni concesse con le leggi 41 e 910 del 1986. Lo stanziamento disponibile concesso per l'anno 1997 è risultato di lire 128.518 milioni.

Con il decreto interministeriale del 28 luglio 1997 "Variante al programma di edilizia penitenziaria" (all. I edil) veniva rimodulato il programma degli interventi al fine di garantire l'esecuzione di opere ritenute fra le più urgenti.

Per quanto concerne lo stato di attuazione a tutto il 1997 si rimanda a quanto sarà illustrato da competente Dicastero dei LL.PP., il cui finanziamento ricade nello stato di previsione che lo riguarda.

Nuove Leggi pluriennali promulgate a decorrere dal 1° settembre 1997.

Dopo il 1° settembre 1997 è stata promulgata la legge 30 dicembre 1997, n.458 "Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia".

Riguardo al finanziamento della stessa per il triennio 1997 - 1999, le disponibilità relative all'anno 1997 sono state accreditate nel corrente esercizio, pertanto, si potrà relazionare sull'utilizzo delle somme a consuntivo della gestione 1998.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

LEGGE 28 MARZO 1991, N.117 - ARTT. 1 E 2

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonché ad alloggi per il personale.

La Legge 117/91 ha finanziato, per sei anni decorrenti dal 1990, il capitolo di bilancio 7501 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, sul quale gravano le spese per l'acquisto e relativi oneri accessori, la ristrutturazione, costruzione e relative spese connesse di immobili da adibire a sedi di Rappresentanze Diplomatiche ed Uffici Consolari, nonché ad alloggi per il personale.

Il capitolo 7501 è gestito dall'Ufficio IX della Direzione Generale del Personale e dell'Amministrazione del Ministero degli Affari Esteri.

Con le leggi di bilancio successive, l'importo globale di 100 miliardi, stanziato dalle Legge 117/91, è stato distribuito su sette esercizi finanziari, fino al 1997 compreso, in luogo dei sei originariamente previsti.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1995 è stato stipulato il contratto d'appalto per la costruzione della nuova Cancelleria diplomatica a Washington, con un impegno di spesa di Lit. 32.080.000.000 così ripartito:

es.fin. 1995 Lit. 6.408.000.000

es.fin. 1996 Lit. 19.200.000.000

es.fin. 1997 Lit. 6.472.000.000.

Durante l'esercizio finanziario 1996 sono stati stipulati atti aggiuntivi al contratto principale con l'impresa appaltatrice Beacon/Dioguardi per un ulteriore impegno di spesa di Lit. 1.917.804.620.

Durante l'esercizio finanziario 1997 oltre al suddetto importo sono stati stipulati atti aggiuntivi per ulteriori Lit. 4.408.680.000.

Sono poi state impegnate le somme relative ai seguenti appalti aggiudicati a seguito di gare pubbliche:

Lit. 1.134.000.000 - Sarajevo (acquisto immobile per la Cancelleria Diplomatica)

Lit. 1.510.400.000 - Kiev (acquisto immobile per nuova sede Ambasciata)

Lit. 511.752.600 - Sarajevo (lavori ristrutturazione Ambasciata)

Lit. 247.380.000 - Lugano (lavori di ristrutturazione Ufficio Consolare)

Lit. 1.314.890.000 - Tirana (lavori ampliamento Cancelleria Diplomatica)

Lit. 391.988.790 - Abuja (Progetto di massima sede Ambasciate europee — quota stato italiano)

Lit. 1.280.000.000 - San José de Costarica (acquisto nuova Residenza Ambasciatore tramite permuta)

Inoltre, con lodo arbitrale questa Amministrazione è stata condannata a pagare la somma di Lit. 3.007.947.680 per la definizione delle controversie relative ai contratti stipulati con l'Impresa Lattanzi per la ristrutturazione delle sedi di New York e Tirana

Sono state naturalmente impegnate anche spese per interventi minori e per oneri accessori.

Globalmente gli impegni di spesa assunti nell'esercizio finanziario 1997 sono stati pari a Lit. 23.184.510.657.

Per il rifinanziamento del capitolo alla scadenza della Legge 117/91, è stato proposto uno schema di disegno di legge che finanzia per altri cinque anni, senza slittamenti, con almeno 30 miliardi annui, il programma di ristrutturazioni ed acquisti di questa Amministrazione.

Tenuto conto della vastità ed importanza del patrimonio immobiliare dello Stato italiano all'estero, infatti, si ritiene una simile previsione appena sufficiente a mantenere decorosamente tale patrimonio.

Inoltre, l'Amministrazione degli Affari Esteri sta varando un programma di acquisti di nuove sedi per gli uffici all'estero attualmente in affitto, assumendo come parametri per la definizione di una scala di priorità la stabilità politica dei Paesi, il progetto di razionalizzazione degli uffici all'estero e l'onerosità degli attuali canoni di locazione.

Tale programma verrà realizzato con la nuova Legge di finanziamento del capitolo di bilancio 7501, su cui graveranno i relativi costi e con le alienazioni di immobili demaniali all'estero non più utilizzabili per fini istituzionali, i cui ricavi, ai sensi della Legge 34/79, vengono imputati in entrata al predetto capitolo.

Cap. 8001/97

**(Acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di
Istituti di Cultura e di Scuole italiane all'estero)**

Impegni

Sede	Versamento	
Edimburgo	8.821.300	Spese relative al contratto dei lavori dell'Istituto di Cultura, risolto con D.M. n. 5320 del 15.12.97
Mosca	2.000.000.000	Acquisto sede per l'Istituto Italiano di Cultura
Atene	378.000.000	Convenzione per la redazione dei progetti definitivi ed esecutivi per il restauro dell'Istituto Italiano di Cultura
Praga	453.720.000	Lavori di ristrutturazione della ex-Cappella dell'Istituto di Cultura, da adibirsi a salapolifunzionale
Praga	137.250.300	Lavori di restauro dei dipinti e degli affreschi della volta della ex-Cappella dell'Istituto di Cultura
Città del Messico	1.023.191.000	Lavori di ristrutturazione dell'Istituto di Cultura
Totale	4.000.982.580	

Economie

Economia di bilancio per effetto della risoluzione del contratto
delle opere di consolidamento dell'Istituto di Cultura di
Edimburgo Lit. 349.499.406

Residui di stanziamento

Residui di stanziamento, conservati per il 1998 Lit. 1.850.015.480

Pagamenti

Atene	Revisione dei prezzi dei lavori aggiuntivi al primo lotto dell'Istituto di Cultura	248.937.565
Beirut	Acquisto sede dell'istituto di Cultura	595.840.000
Atene	Direzione dei lavori	48.995.100
Praga	Progetti definitivo ed esecutivo per i lavori dell'Istituto di Cultura	197.800.000
Totale		1.091.572.665

MINISTERO DELL'INTERNO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INTERNO**INDICE DELLE LEGGI**

Legge	28	febbraio	1992,	n. 217
“	28	ottobre	1994,	n. 596
“	8	agosto	1995	n. 341
“	29	luglio	1996,	n. 401

In relazione alla nota del 6 luglio 1998 n.3/709, si trasmettono, per la parte di competenza di questo Ministero, i dati delle leggi pluriennali di spesa per il 1997, corredati delle relazioni concernenti l'aspetto contabile dello stato di attuazione delle stesse relativi ai capitoli 1603, 7232, 7237, 7401 e 7402.

Si fa presente che gli oneri discendenti dalla legge n.120/87 (capitolo 1580) sono cessati nell'anno 1990, quelli discendenti dalla legge n.596/94 (cap.7234) sono cessati nel 1995 mentre il cap.3167 funziona esclusivamente per la reiscrizione dei residui parenti e, peraltro, nel 1997, lo stesso non risulta iscritto nello stato di previsione della spesa di questo Ministero.

Per quanto concerne il cap.4296 l'assegnazione di £.1.200.000.000 indicata nel bozzone trasmesso in stralcio da codesta Segreteria Generale, è stata disposta nell'esercizio finanziario 1996 per realizzare i provvedimenti urgenti di cui all'art.4 del D.L. 6/2/96, n.44, recante interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

L'autorizzazione della spesa contenuta nel citato decreto legge, convertito dalla legge 29/7/96, n.401, non avendo carattere pluriennale, ha interessato lo stato di previsione di questo Ministero esclusivamente nell'anno 1996 e, sempre nel medesimo esercizio, è stato sostenuto il relativo onere.

Infatti, con decreto ministeriale n.403/SC.26 del 28/3/96, il Direttore Generale dei Servizi Civili ha disposto l'assegnazione della somma di £.1.200 milioni al Prefetto di Napoli per attuare gli interventi assistenziali a favore delle persone danneggiate dall'evento sopra indicato.

Ciò premesso, si comunica che il cap.4296 non è interessato alla rilevazione richiesta posto che la relativa situazione contabile risulta chiusa e rendicontata nell'esercizio 1996.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1992, N.217 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONE DEL
DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1992, N.9

Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di Polizia.

La legge 28 febbraio, n.217 è articolata in tre capi: il primo recante disposizioni relative all'aumento degli organici del personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza; il secondo concernente le modalità di determinazione ed attuazione di un programma pluriennale di interventi, finalizzato all'acquisizione di opere, infrastrutture, impianti, mezzi tecnico-logistici con cui attrezzare le tre Forze di Polizia; il terzo riguardante l'aumento degli organici ed il potenziamento delle risorse tecnico logistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In merito al capo secondo, si fa presente che con l'art.8 il Ministro dell'Interno, nel quadro del coordinamento e delle pianificazioni previsti dall'art.6 della legge 1° aprile 1981, n.121, sentito il comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'art.18 della stessa legge, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 1992 - 1994, al fine di acquisire opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnico-logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture e delle dotazioni della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Per tali finalità la legge 217/92 autorizza limiti di impegno quindicennali di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 nonché per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecnico e logistiche per le esigenze delle sezioni di Polizia Giudiziaria, ad integrazione di quanto previsto dall'art.14 del decreto legge 4 ottobre 1990, n.276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n.359.

Presso il Ministero dell'Interno è istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sullo schema di programma di cui all'art.8, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura e progetto.

Per gli atti relativi alle procedure contrattuali costituenti l'attuazione del più volte citato programma di sviluppo e ammodernamento, è prevista la deroga all'obbligo dei preventivi pareri ed alle norme vigenti, secondo quanto già stabilito a suo tempo, per interventi di analoga natura, dalla legge n.521 del 1988.

Per quanto concerne la provvista di strutture immobiliari è previsto che il Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del Lavoro e su proposta del Ministro dell'Interno, determini con proprio decreto piani di investimento dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza e degli enti gestori di forme obbligatorie di assistenza e previdenza, finalizzati all'acquisto sia di fabbricati ultimati sia di aree edificabili, anche se prive del relativo progetto edificativo. Si stabilisce, inoltre, che i manufatti immobiliari in tal modo acquisiti o realizzati vengano concessi in locazione alle amministrazioni destinatarie in base al programma di cui all'art.8.

In attuazione della cennata normativa, con decreto ministeriale n.192157 del 1° dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti in data 18 dicembre 1992, Reg.40 Tesoro - foglio n.2, sono stati istituiti nello stato di previsione di questo Ministero, per l'anno finanziario 1992, i capitoli 7401 "Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ecc." con una dotazione di 80 miliardi e 7402 "Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento ecc." con una dotazione di 20 miliardi.

Per quanto concerne lo stato di attuazione del programma pluriennale di interventi si forniscono i seguenti elementi:

Cap. 7401 - "Spese per l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici ecc."

Stanziamiento di L.260 miliardi sul quale sono stati assunti i seguenti impegni:

	STANZIAMENTO	IMPEGNI ASSUNTI
- Arma dei Carabinieri	L.95.680.000.000	L.29.439.977.454
- Guardia di Finanza	L.47.840.000.000	L.23.792.931.998
- P.S. settore accasermamento	L.38.017.803.058	L.13.513.803.058
- P.S. settore motorizzazione	L.25.023.996.942	L.22.771.148.392
- P.S. settore impianti tecnici	L.32.638.200.000	L.32.628.614.946
- Vigili del Fuoco	L.20.800.000.000	L.15.987.165.189

Gli impegni assunti durante l'esercizio 1997, come sopra riportato, relativi ai limiti di impegno degli esercizi 92, 94, e 95, sono stati pari a complessive L.138.133.641.037, mentre quelli da assumere pari a 121.866.358.963 sono stati conservati in bilancio tra i residui di stanziamento ai sensi dell'art.36 della legge di contabilità generale dello Stato nonché della legge n.644/94 che consente di utilizzare gli stanziamenti nei cinque anni successivi alla loro iscrizione in bilancio.

Dell'anzidetta somma di L.138.133.641.037 sono state pagate L.55.690.615.720 e sono rimaste da pagare L.82.443.025.317 le quali si riferiscono a contratti di acquisto di immobili, apparecchiature elettroniche, reti radio forniture centrali telefoniche, computers sistemi telematici, acquisto auto, natanti e veicoli vari.

Capitolo 7402 "Spese per l'attuazione di un piano di potenziamento delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle Sezioni di Polizia Giudiziaria".

Stanziamento di L.40.000.000.000 sul quale sono stati assunti i seguenti impegni:

	STANZIAMENTO	IMPEGNI ASSUNTI
- Arma dei Carabinieri	L.16.000.000.000	L. =
- Guardia di Finanza	L. 8.000.000.000	L. =
- Polizia di Stato	L.16.000.000.000	L.10.545.094.080

Gli impegni assunti nell'esercizio 1997 relativi al limite d'impegno dell'esercizio 1992 sono stati pari a L.10.545.094.080 mentre quelli da assumere pari a L.29.454.905.920 sono stati conservati tra i residui di stanziamento come per il capitolo 7401.

La somma di L.10.545.094.080 rimasta da pagare, si riferisce a contratti per spese di forniture di automezzi, apparecchiature tecniche e informatiche.

E' previsto, inoltre - ricorrendo agli specifici accantonamenti di parte capitale iscritti nella legge finanziaria per il 1998 - il rifinanziamento e l'aggiornamento della legge in esame volta a conseguire l'integrale utilizzazione delle risorse finanziarie previste nella medesima, in quanto allo stato attuale, per effetto della legge n.644/94 risulta possibile impegnare le disponibilità, solo, entro i 5 anni successivi a quello della loro iscrizione in bilancio.

Il progetto di disegno di legge, attualmente in fase di preliminare concertazione con il Dicastero del Tesoro, del Bilancio ecc., consentirebbe di perfezionare le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie della più volte citata legge 217/92 anche mediante la successione di più contratti di mutuo o di leasing di durata inferiore (nel limite globale dei 15 anni) e la revisione delle finalizzazioni con particolare riguardo al completamento delle opere urgenti, alle ristrutturazioni e ai lavori urgenti derivanti dall'applicazione del decreto legislativo n.626/94 (sicurezza sul luogo del lavoro). La possibilità di impegnare per le esigenze interforze le risorse non utilizzate per le esigenze delle Sezioni di Polizia Giudiziaria.

DECRETO LEGGE 27 AGOSTO 1994, N. 515, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 1994, N. 596.

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale.

L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, ha stabilito che a decorrere dal 1 gennaio 1994, il fondo per lo sviluppo degli investimenti è maggiorato di lire 125.000 milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. Per l'anno 1997 detto fondo è stato maggiorato a lire 200.000 milioni per le procedure di risanamento ulteriormente attivate rispetto a quelle definitive.

Si fa presente che, mentre i mutui di nuova costituzione sono acquisiti da questo Ministero l'anno successivo alla loro concessione, i mutui per il risanamento finanziario concessi dalla Cassa depositi e prestiti per effetto delle disposizioni previste dal Capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche, sono acquisiti solo dopo il deposito del piano di rilevazione dei debiti da parte degli organi straordinari di liquidazione nominati presso gli enti dissestati.

La differenza tra il fondo stanziato e le somme erogate è dovuta alla mancata presentazione dei piani di rilevazione dei debiti da parte degli organi straordinari di liquidazione insediati presso i comuni di notevole consistenza demografica.

DECRETO LEGGE 23 GIUGNO 1995, N. 244, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 341 E ARTICOLO 39 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504.

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale

L'articolo 22, comma 7, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 ha autorizzato il comune di Napoli ad assumere entro il 31 dicembre 1995, in seguito all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora in servizio alla data di indizione del concorso medesimo.

Per il finanziamento della spesa sono state stanziare sul capitolo 1603 dell'anno 1996 lire 1,5 miliardi. Infatti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse relative a taluni interventi finanziari erariali finalizzati, tra i quali quelli afferenti i contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi del citato articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Si fa presente che la citata somma di lire 1,5 miliardi, impegnata nell'esercizio 1996, è stata comunicata nell'esercizio 1997 alla tesoreria provinciale di Napoli a norma dell'articolo 9 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

DECRETO LEGGE 3 GIUGNO 1996, N. 310, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 LUGLIO 1996, N. 401.

Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale

L'articolo 3, comma 3, del decreto legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 401 ha stabilito l'assegnazione al comune di Napoli di un contributo straordinario per gli interventi di urgenza a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli - Secondigliano il 23 gennaio 1996.

Per il finanziamento della spesa è stato stanziato sul capitolo 7237 dell'anno 1997 un importo di lire 10 miliardi.

Si fa presente che la citata somma di lire 10 miliardi è stata regolarmente erogata nel corso dell'esercizio 1997.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

LAVORI PUBBLICIINDICE DELLE LEGGI

Legge	1 luglio	1977,	n. 404
“	10 dicembre	1980,	n. 845
“	14 maggio	1981,	n. 219
“	23 febbraio	1982,	n. 48
“	26 aprile	1983,	n. 130
“	27 dicembre	1983,	n. 730
“	29 novembre	1984,	n. 798
“	22 dicembre	1984,	n. 887
“	6 febbraio	1985,	n. 16
“	28 febbraio	1986,	n. 41
“	1 dicembre	1986,	n. 879
“	19 novembre	1987,	n. 470
“	11 marzo	1988,	n. 67
“	5 dicembre	1988,	n. 521
“	18 maggio	1989,	n. 183
“	8 novembre	1991,	n. 360
“	5 febbraio	1992,	n. 139
“	12 agosto	1993,	n. 317
D.L.vo	26 febbraio	1994,	n. 43
Legge	2 ottobre	1997,	n. 345

LEGGE 1 LUGLIO 1977 N. 404 - ART. 1 (CAP. 8404)

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 1 L. 1133/71, RELATIVO ALL'EDILIZIA DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA.

La legge 1 luglio 1977, n. 404 recante norme per il rifinanziamento dell'edilizia penitenziaria, dispone all'art. 1 l'aumento dello stanziamento previsto dalla legge 12.12.71 n. 1133 di lire 400 miliardi: di cui lire 30 miliardi per il 1977; 70 miliardi per il 1978; lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 79-80-81; lire 60 miliardi per il 1982. Detto finanziamento mira alla completa attuazione del programma di costruzione, completamento adattamento e permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena stabilito in esecuzione della predetta L. 1133/71.

Con le ulteriori leggi n. 146/80, 119/81 e 99/85 sono stati disposti nuovi stanziamenti che hanno portato il totale dei medesimi a lire 4.780 miliardi.

Con successive leggi finanziarie sono state variate le modulazioni delle autorizzazioni annuali inizialmente previste pervenendo all'attuale situazione che registra fino al 31 dicembre 1995 autorizzazioni per complessive lire 4.197 miliardi, mentre la legge 28 dicembre 1995 n. 550 (legge finanziaria 1996) stanza lire 179 miliardi per il 1996; 184,600 miliardi per il 1997; lire 200 miliardi per il 1998.

In relazione al programma di interventi stabilito inizialmente con D.l. 30 marzo 1972 e successivamente modificato con vari decreti emanati di concerto tra il Ministero di Grazia e Giustizia e quello dei Lavori Pubblici, sentito il Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, occorre sottolineare che nel periodo di attuazione della legge in parola e successive modificazioni ed integrazioni, sono stati realizzati n. 67 nuovi istituti penitenziari geograficamente così distribuiti:

- Piemonte: Alba, Alessandria, Asti, Aosta, Biella, Cuneo, Ivrea, Novara, Saluzzo, Torino, Vercelli;
- Lombardia: Bergamo, Brescia, Busto Arsizio, Como, Milano, Voghera, Cremona, Pavia, Monza, Vigevano;
- Liguria: Genova;
- Emilia Romagna: Bologna, Modena, Rimini, Ferrara, Piacenza, Parma, Reggio Emilia;
- Toscana: Firenze (2 C.C.), Livorno, Prato, S. Gimignano;
- Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro;
- Veneto: Padova, Vicenza;
- Friuli: Tolmezzo;
- Lazio: Frosinone, Velletri
- Basilicata: Melfi; C.C.
- Umbria: Spoleto, Terni;
- Abruzzo: Teramo, Vasto, Lanciano;
- Molise: Larino;
- Campania: Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Carinola, Salerno;
- Puglia: Foggia, Taranto, Trani;
- Calabria: Cosenza, Crotone, Palmi, Paola, Catanzaro, Castrovillari;
- Sicilia: Augusta, Catania, Palermo;
- Sardegna: Cagliari.

La spesa complessiva sostenuta per i suddetti interventi è stata di circa L. 2.350 miliardi.

Sono stati ultimati e sono in fase di consegna provvisoria:

- Sicilia: Agrigento;
- Abruzzo: Aquila, Sulmona;
- Lazio: Viterbo, Civitavecchia;
- Campania: Napoli;
- Veneto: Verona;
- Puglia: Lecce
- Liguria: S. Remo.

La spesa finale presunta per le predette strutture carcerarie è quantificabile in Lire 870 miliardi.

In relazione poi, alle necessità avanzate dal Ministero di Grazia e Giustizia, sono in fase di realizzazione, completamento e ristrutturazione, le seguenti case circondariali: Milano Bollate, Perugia, Catania bicocca, Genova Marassi, roma Rebibbia, roma Regina Coeli, Viterbo, Trieste, Firenze, Bergamo, Bari Istituto per minori, Catanzaro Istituto per minori, Marsala Istituto per minori.

Sono iniziati gli interventi di Milano-Bollate, Perugia ed Ancona.

Sono inoltre da iniziare le C.C. di Reggio Calabria, Marsala e Favignana.

ANDAMENTO DI SPESA

I dati che è stato possibile rilevare, che si riferiscono alla spesa degli ultimi sette anni, mettono in evidenza che a causa della natura della spesa in questione i riflessi finanziari degli avvenimenti che la condizionano si rilevano normalmente l'anno successivo al verificarsi dell'evento.

Così, ad esempio, la contrazione della spesa del 1989 e 1990 è dovuta ai noti avvenimenti verificatisi nel biennio 87-88 come la ripresa del 1991 e quella del 1992 sono da mettere in relazione con una ripresa dell'attività programmatica del 1990 e 1991.

Nel corso dell'anno 97 si è proceduto è stata deliberata l'assegnazione di L. 121.845.699.586

Il capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

LEGGE 10 DICEMBRE 1980 N. 845**Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.**

Con la legge 10.12.1980 n. 845 sono stati dichiarati di preminente interesse nazionale le attività e gli interventi di protezione del fenomeno della subsidenza del territorio ravennate, autorizzandosi a tal fine, per il quinquennio la spesa di L. 105,5 miliardi, da inserire negli stati di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per L. 95,5 miliardi e del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per L. 10 miliardi.

Nell'ulteriore considerazione che il fenomeno della subsidenza dei suoli colpisce anche l'intero territorio del delta del Po, interessando altresì parte delle provincie di Ferrara e di Rovigo, con l'art. 7, comma 5, della legge 22.12.1986 n. 910 (finanziaria 1987), sono stati estesi gli interventi all'intero ambito territoriale descritto, autorizzando una spesa complessiva di L. 250 miliardi, di cui L. 50 miliardi riservati al ravennate e modulando lo stanziamento nel quinquennio 87-91.

La legge 11.3.88 n. 67 (legge finanziaria 88), per consentire il completamento degli interventi di cui alla legge 10.12.80 n. 845, ha elevato l'autorizzazione di spesa già disposta con l'art. 7 comma 5 della legge 22.12.86 n. 910, di L. 200 miliardi di cui L. 50 miliardi in favore del territorio di Ravenna, da iscrivere in ragione di:

- 1989 60 miliardi
- 1990 70 miliardi
- 1991 70 miliardi

La successiva legge finanziaria n. 407/89 ha soppresso la quota 1989 e rimodulato lo stanziamento come segue:

- 1990 50 miliardi
- 1991 70 miliardi
- 1992 80 miliardi

da inserire negli stati di previsione dei ministeri interessati di concerto fra gli stessi.

La legge finanziaria 405/90 (finanziaria 91) ha nuovamente rimodulato lo stanziamento della residua somma di L. 150 miliardi in ragione di:

- 1991 20 miliardi
- 1992 80 miliardi
- 1993 50 miliardi

Pertanto con D.M. 24.8.91 n. 1222, si è provveduto al riparto della somma di competenza di questo Ministero pari a L. 68.160 milioni tra i capitoli 9419 (interventi organici per la protezione del territorio del Comune di Ravenna), e 7740 (spese per interventi urgenti connessi alla difesa del mare) come segue:

	cap. 9419		cap 7740
1991 -	7.260 milioni	2.160 milioni	5.460 milioni
1992 -	35.700 milioni	15.700 milioni	20.000 milioni
1993 -	24.840 milioni	15.300 milioni	9.540 milioni
TOTALI	68.160 milioni	33.160 milioni	35.000 milioni

La legge 415/91 (legge finanziaria 1992) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 130 miliardi in ragione di:

- 1992 30 miliardi
- 1993 50 miliardi
- 1994 50 miliardi

Con decreto ministeriale n. 976 del 12.3.1992 si è provveduto al riparto delle quote di competenza di questa Direzione pari a L.60.540 milioni tra i capitoli 9419 e 7740 come segue:

	cap. 9419		cap. 7740
1992 -	14.900 milioni	8.700 milioni	6.200 milioni
1993 -	23.300 milioni	12.500 milioni	10.800 milioni
1994 -	22.340 milioni	9.800 milioni	12.540 milioni
TOTALI	60.540 milioni	31.000 milioni	29.540 milioni

La legge 500/92 (legge finanziaria 93) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 45.640 milioni in ragione di:

- 1993 13.300 milioni
- 1994 22.340 milioni
- 1995 10.000 milioni

Con D.M. n. 219 dell'1.3.1993 si è provveduto ad assegnare al Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna - Bologna sul cap. 9419, in termini di competenza la somma di L. 6.690 milioni, riservando la somma di L. 5.810 milioni per la Direzione Generale delle opere Marittime.

Con D.M.360 dell'1.2.93 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma sul cap. 7740, in termini di competenza, la somma di L. 800 milioni.

La legge 538/93 (legge finanziaria 1994) ha rimodulato lo stanziamento residuo pari a L. 32.340 milioni in ragione di:

- 1994 15.000 milioni
- 1995 17.340 milioni

Con D.M. 355 del 16.2.94 si è provveduto ad assegnare al Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna - Bologna sul cap. 9419, in termini di competenza, la somma di L. 9.800 milioni relativa all'esercizio in corso, completando, così, per quanto concerne tale capitolo il finanziamento previsto dalla legge 67/88.

Con D.M. 356 del 16.2.1994 si è provveduto ad assegnare al Magistrato per il Po di Parma

sul cap 7740, in termini di competenza, la somma di L. 5.200 milioni. Su tale capitolo resta ancora da assegnare la somma di L. 17.340 milioni per poter completare il finanziamento previsto dalla legge 67/88.

La successiva Legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto, alla allegata tabella D, un rifinanziamento della legge n. 67/88 per un complessivo importo di L. 20 miliardi ripartito in ragione di L. 5 miliardi a favore del cap. 7740 del bilancio di questo Ministero e di L. 15 miliardi a favore del cap. 8123 del bilancio del Ministero delle Risorse Agricole.

La stessa legge finanziaria, alla allegata tabella F, ha rimodulato il predetto rifinanziamento di L. 5 miliardi in ragione di L. 3 miliardi per il 1995 e L. 2 miliardi per il 1996.

Con D.M. n.2023 del 31.10.95 è stata assegnata la complessiva somma di L.19.700 milioni in conto competenza, così ridotta dal 23.2.95 n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

Per quanto attiene l'esercizio finanziario 1996 nel corso del 1997 si è provveduto ad assegnare la somma di L. 6.801 milioni, in conto residui 1996, sul Cap. 7740 al Magistrato per il Po di Parma, previo ottenimento dell'apposito parere di deroga da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La legge 23.12.96 n. 662 (finanziaria '97) ha disposto il rifinanziamento dell'art. 17, comma 15 della citata legge n. 67 del 1988 prevedendo, per l'esercizio finanziario '97, una dotazione di L. 28 mld per la protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza.

A valere su detto finanziamento è stata riservata al cap. 7740 del bilancio di questo Ministero la somma di L. 14 mld che nel corso del 1° semestre del corrente esercizio finanziario è stato interamente assegnato al Magistrato per il Po di Parma.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed i capitoli sopra citati risultano soppressi e vivono solo per i residui.

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219 (Cap. 9064 - Cap.9065)

RICOSTRUZIONE OPERE EDILIZIA DEMANIALE. CULTO E INTERESSE STORICO-ARTISTICO-MONUMENTALE DANNEGGIATE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980, IN CAMPANIA, BASILICATA E PUGLIA

La legge 14 maggio 1981 n.219 e successive modificazioni ha disposto interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti.

L'accreditamento dei fondi sui relativi capitoli di spesa (cap. 9064 e cap. 9065) avviene tramite delibera del C.I.P.E..

Gli art. 3, comma 2, 4 commi 2 e 3, 6 e 79 della stessa legge attribuiscono al C.I.P.E. la ripartizione del piano destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata e Puglia, tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni.

Questo Ministero quindi provvede sulla base della delibera del C.I.P.E. all'assegnazione dei fondi, accreditati dal Ministero del Tesoro, a favore dei Provveditorati interessati e sulla base dei programmi esecutivi da questi redatti e approvati da questo Ministero medesimo.

Gli interventi di alla legge in oggetto riguardano il ripristino di edifici di culto di interesse storico - artistico e monumentale (cap. 9065) e di edifici demaniali (cap. 9064).

Detti interventi sono tutti in corso di realizzazione.

CAMPANIA

Circa gli interventi nella regione Campania, relativamente al cap. 9064 premesso che i finanziamenti concessi a tutto il 1992 ammontano a lire 165 miliardi e i fondi assegnati dopo il 1995 sono pari a L. 55.366 milioni per un totale di L. 220.366 milioni. Si indicano qui di seguito il numero degli edifici demaniali su cui si è intervenuti per ognuna delle provincie:

Napoli	n. 120
Avellino	n. 13

Benevento	n. 6
Caserta	n. 15
Salerno	n. 16

per complessivi 170 edifici.

Gli interventi finanziati con le disponibilità fino al 1992 risultano tutti appaltati con una percentuale di completamento del 92% mentre quelli finanziati dal 1995 saranno tutti appaltati nel corrente anno.

Nella stessa regione, per quanto riguarda invece gli interventi di edifici di culto di cui al cap. 9065 i finanziamenti assegnati ammontano a L. 725,9 milioni fino al 1992. Dal 1995 i fondi assegnati sono pari a L. 159.881 milioni per un totale di L. 887.781 milioni.

Il numero degli edifici di Culto su cui si è intervenuti, per provincia, mediante l'attuazione di stralci esecutivi successivi finanziati nei vari anni sono i seguenti:

Napoli	n. 165
Avellino	n. 372
Benevento	n. 170
Caserta	n. 290
Salerno	n. 365

per complessivi 11362 edifici di culto.

I lavori per n.1143 interventi risultano appaltati e completati al 70% mentre per n. 219 nuovi interventi si è nella fase dell'appalto dei lavori.

BASILICATA

Per la Basilicata, per quanto riguarda gli edifici demaniali, sono stati disposti finanziamenti per L.60.800.000.000. Il Provveditorato alle OO.PP. di Potenza ha predisposto i relativi programma di intervento.

Dal 1995 i fondi assegnati sul citato capitolo ammontano a L. 1.500 ml.

L'attuale situazione degli interventi può così riassumersi:

- ultimati e/o collaudati	n. 30
- in fase di collaudo	n. 6
- in fase di avanzata esecuzione	n. 3
- in corso di esecuzione	n. 6

Per quanto riguarda invece gli edifici di Culto ed interesse storico-artistico i finanziamenti concessi a tutto il 1992 ammontano a L. 136.039.000.000.

Dal 1995 i fondi assegnati sono pari a L. 66.136.500.000 per un totale di L. 202.175.500.000.

Il Provveditorato di Potenza ha predisposto i relativi programmi di intervento per n. 264 opere, di cui n. 185 nella Provincia di Potenza e n. 79 in quella di Matera.

L'attuale situazione degli interventi può così sintetizzarsi:

- ultimati e/o collaudati per	n. 91
- ultimati	n. 52
- in corso	n. 65
- fase avanzata progettazione	n. 113

PUGLIA

Per la Puglia sono stati concessi a tutto il 1992 finanziamenti di L. 15.034.997.000 per gli edifici di culto ed interesse storico-artistico e L. 1.800.000.000 per gli edifici demaniali, interventi tutti nella Provincia di Foggia. Dal 1995 sono stati assegnati fondi sul cap. 9064 pari a L. 10.685.095 per un totale complessivo di L. 16.845.682.095

Per quanto riguarda gli edifici di culto, la situazione attuale dei lavori, risulta la seguente:

- in corso	n. 2 interventi
- ultimati	n. 13 interventi
- in fase di progettazione	n. - interventi

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'analisi dei pagamenti pone in risalto che fino al 1987 l'attività risulta essere stata quella della definizione dei programmi d'intervento nelle varie aree interessate ed all'acquisizione del prestito B.E.I. con il quale si provvedeva alla copertura finanziaria della spesa.

Dal 1988 iniziava la concreta realizzazione del programma con conseguente continuo incremento dei pagamenti sui due capitoli interessati.

La legge in questione riguarda esclusivamente località del Mezzogiorno.

Intesa con il Dicastero delle Finanze, il Ministero dei Lavori Pubblici ha provveduto a modificare nuovamente il suddetto piano finanziario.

Attualmente il programma degli interventi sopra distinto per regioni è pertanto il seguente (importi in miliardi).

RISTRUTT. COMPLET. AMPLIAM.

	interventi	somme stanziato	finanziamenti
PIEMONTE	5	28,55	21,55
LIGURIA	2	31,-	31,-
LOMBARDIA	4	42,-	42
VENETO	-	-	-
FRIULI V. GIULIA	-	-	-
TRENTINO A. ADIGE	1	3,-	3,-
EMILIA ROMAGNA	-	-	-
MARCHE	-	-	-
TOSCANA	1	41,25	41,25
LAZIO	8	250,3	218,3
CAMPANIA	2	5,7	5,3
PUGLIA	-	-	-
CALABRIA	1	10,-	10,-
SICILIA	1	30,5	30,5
SARDEGNA	1	6,-	6,-
	26	448,3	409,25

NUOVE COSTRUZIONI

ACQUISTI

	interventi	somme stanziare	finanziam.	numero imm. da acquistare
PIEMONTE	1	7,5	7,5	-
LIGURIA	1	4,-	-	-
LOMBARDIA	2	15,-	6,-	-
VENETO	1	5	-	-
FRIULI V.GIULIA	1	20	20	-
TRENTINO A.ADIGE	1	8	8	2
EMILIA ROMAGNA	1	7,7	26,7	-
MARCHE	1	42	37	-
TOSCANA	2	14	9	-
LAZIO	2	16,6	16,6	-
CAMPANIA	1	6,-	6,-	-
PUGLIA	1	35,-	4,2	-
CALABRIA	-	-	-	-
SICILIA	3	9,-	9,-	-
SARDEGNA	-	-	-	-
	18	247,8	149,3	2

RIEPILOGANDO:

Somme stanziare per:

1. ristrutturazioni etc.	L. 448,3 miliardi
2. Nuove costruzioni	L. 247,8 miliardi
3. Acquisti	L. 3,9 miliardi
4. riserva	L. - - - miliardi
per un totale di	L. 700,0 miliardi

di cui all'art. 1 comma 1^a della legge stessa.

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'andamento della spesa ha risentito delle varie rimodulazioni degli stanziamenti operati dalle leggi finanziarie.

Infatti si nota dopo una iniziale stasi dovuta ai tempi tecnici per l'approvazione dei programmi e per l'appalto dei lavori da parte dei Provveditorati alle OO.PP., un incremento della spesa negli anni 1990-1991 con culmine in quest'ultimo esercizio.

Successivamente, per i motivi suddetti, inizia una fase discendente tuttora in corso conseguente anche al completamento di alcuni interventi.

Il capitolo in questione non è soggetto all'osservanza della legge 64/26.

LEGGE 23 FEBBRAIO 1982 N.48 (CAP.7596)**COSTRUZIONE DEL BACINO DI CAPENAGGIO DEL PORTO DI PALERMO.**

Con la legge n.48/82 fu autorizzata la concessione di un contributo di L.40 miliardi per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo.

Con D.M. 21 dicembre 1984 n.4105 fu approvata la convenzione 13 dicembre 1984 n.1382 con la Società concessionaria Bacino 5 ed impegnata la somma di L.20 miliardi pari al totale degli stanziamenti iscritti nel bilancio di questo Ministero per gli anni 1982-83 e 84.

Con D.M. 5.7.1988 n.1767 registrato alla Corte dei Conti l'11.8.1988, reg.12, foglio 231 fu impegnata l'ulteriore somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 86 e L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987.

Inoltre, la legge 22 dicembre 1986 n.910 recante disposizioni per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziario 1987) autorizzò l'ulteriore stanziamento di L.40 miliardi in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e L.20 miliardi per il 1989 per le finalità di cui alla legge 23.2.1982 n.48 di cui sopra.

Si precisa, altresì, che la legge 24 dicembre 1988 n.541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di L.10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di L.20 miliardi per il 1990.

Con D.M. 10.11.1989 n.2606 registrato alla Corte dei Conti il 20.12.1989, reg.13, foglio 11, fu impegnata la somma di L.20 miliardi pari allo stanziamento di L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1987 e L.10 miliardi iscritto nel bilancio 1988.

La legge 27 dicembre 1989 n.407 (legge finanziario 1990) dispose che lo stanziamento di L.20 miliardi per il 1990 fosse invece iscritto nel bilancio dell'esercizio 1991.

La legge 29.12.1990 n. 405 (legge finanziaria 1991) dispose, inoltre, che lo stanziamento di f. 20 miliardi per il 1991 fosse iscritto per f. 10 miliardi nel bilancio 1991 e per f. 10 miliardi nel bilancio 1992.

La legge 31.12.1991 n. 415 (legge finanziaria 1992) ha disposto che lo stanziamento di f. 10 miliardi per il 1992 sia iscritto per f. 5 miliardi nel bilancio '92 e per f. 5 miliardi nel bilancio 1993.

Con D.M. 4.3.1992 n. 488 si è proceduto all'impegno della somma di f. 15 miliardi di cui f. 10 miliardi in conto residui 1991 e f. 5 miliardi in conto competenza 1992.

La legge 23.12.1992 n. 500 (legge finanziaria 1993) ha disposto che lo stanziamento di f. 5 miliardi per il 1993 sia iscritto per f. 1 miliardo nel bilancio 1993 e per f. 4 miliardi nel bilancio 1994.

Con D.M. 3.3.1993 n. 440 si è proceduto all'impegno della somma di f. 1 miliardo in conto competenza '93 e di f. 4 miliardi sullo stanziamento di competenza '94.

Attualmente il capitolo 7596 presenta una disponibilità di f. 10 miliardi come da legge di bilancio 28 dicembre 1995 n. 551 non ancora impegnata alla data del 31.12.1997.

I lavori riguardano la costruzione di un bacino fisso in muratura, idoneo ad ospitare navi fino a 150.000 tpl. con vasca di ml. 310,00 * ml. 52,00. Le fiancate sono costituite da cassoni cellulari prefabbricati con dimensioni: ml. 10,00 * ml. 35,68 in pianta ad altezza media ml. 13,80.

La platea ha lo spessore di m. 2,00 ed è fondata su pali del diametro di 1200 mm. e lunghezza di circa ml. 20,00.

Lo stato di avanzamento dei lavori, comprensivo della revisione prezzi, è pari al 63% dell'importo totale del progetto.

Attualmente i lavori sono sospesi a causa di un annoso contenzioso in atto.

Tale situazione ha dato luogo alla nomina, con D.P.C.M. del 4.7.1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.7.1997, n. 171 del Commissario ad acta di cui all'art. 13 Legge 23.5.1997, n. 135, il quale sta ponendo in essere una serie di atti propedeutici alla riattivazione dei lavori.

LEGGE 26 APRILE 1983 N. 130 (CAP. 7532 - FIO 1983)

LEGGE FINANZIARIA PER IL 1983

COSTRUZIONE NUOVA DIGA FORANEA "PUNTA RISO" NEL PORTO DI BRINDISI.
PER IL RIASSETTO DELLA DIGA FORANEA NEL PORTO DI AUGUSTA, NONCHE'
DELLE COSTE DI OSTIA E TORVAIANICA.

Per i suddetti lavori furono autorizzate le seguenti spese:

£. 99,7 miliardi per Brindisi, 14.5 miliardi per Augusta e 24,00 miliardi per Ostia e Torvaianica. Per Brindisi fu assicurato un prestito della BEI per l'importo massimo di £. 80 miliardi.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di £. 55,28 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate, £. 138,2 miliardi), di £. 15,133, di £. 15,933, di £. 2,481, di £. 9,995 ancora di £. 9,995, di £. 5,997, ancora £. 5,997, £. 12,361 e £. 4,606 per un totale di £. 137,839 miliardi in c.t.

Sono stati completamente finanziati i lavori relativi al porto di Brindisi (per i quali sono stati utilizzati anche i fondi della legge 843/78 di cui agli interventi del piano triennale) ed i lavori del porto di Augusta.

Con D.M. 4.10.1989 n. 1319 registrato alla Corte dei Conti il 25.11.1989 reg. 12, foglio 23, è stato approvato, con impegno di £. 24 miliardi sul Cap. 7532, il progetto dei lavori di difesa del litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso dal Pontile della Vittoria al Canale dei Pescatori.

Con D.M. 18.2.1991 n. 229/335 registrato alla Corte dei Conti il 3.4.1991 reg. 6, foglio 288, è stata approvata per l'importo di £. 4.590.814.500, una perizia suppletiva relativa ai lavori di cui sopra.

Con D.M. 24.12.1991 n. 3084 è stata impegnata la somma di £. 2.889.355.700 (resto dell'assegnazione Tesoro dell'aprile 1990) per la costruzione di opere di difesa del litorale del Lido di Ostia nel tratto compreso tra il canale dei Pescatori e Via Vivaldi. A tutt'oggi il Capitolo, quindi, non presenta nessuna disponibilità.

BRINDISI: DIGA FORANEA "PUNTA RISO".

La lunghezza complessiva della diga costruita risulta di ml. 2390,00 di cui ml. 1310,00 a scogliera e ml. 1080,00 a parete verticale, con cassoni cellulari.

I lavori sono stati regolarmente ultimati e collaudati.

Sono ancora in corso di esecuzione i lavori relativi all'impianto di illuminazione ed il segnalamento (faro) di testata, previsti in un progetto dell'importo di £. 443.400.000.

PORTO DI AUGUSTA: DIGA FORANEA.

I lavori eseguiti riguardano:

- il rifiorimento, con la ricostruzione del profilo della scogliera esterna, del III e del IV braccio della diga foranea, per complessivi ml. 1475,00 con massi artificiali, da 60 tonn.

L'intervento è ultimato e collaudato.

COMUNE DI ROMA: LIDO OSTIA.

L'opera si estende dal molo nord del canale dei Pescatori al pontile della Vittoria, per circa ml. 3.000 di costa.

L'intervento consiste nella costruzione di una barra longitudinale sommersa, in massi naturali, a circa 150 m dalla battigia, con retrostante versamento di materiale granulare di opportune dimensioni per la ricostruzione della spiaggia emersa e sommersa.

Il progetto prevede un avanzamento della linea di battigia di circa 60 - 70 m., per complessivi 200.000 mq circa di nuova spiaggia emersa. I lavori sono ultimati e collaudati.

LEGGE 27 DICEMBRE 1983 N.730 (CAP.7533 FIC 1984) LEGGE FINANZIARIA PER IL 1984.

COSTRUZIONE DEL MOLO VII NEL PORTO COMMERCIALE DI TRIESTE (1° LOTTO) PER L.21.875 MILIARDI - COSTRUZIONE DI UNA BANCHINA DI PORTOROSEGA NEL BACINO PORTUALE DI MONFALCONE PER 15 MILIARDI - COMPLETAMENTO DEL 1° STRALCIO DEL BACINO PORTUALE DI GENOVA VOLTRI PER L.160 MILIARDI - COMPLETAMENTO DEL LATO OVEST DELLA DARSENA TOSCANA NEL PORTO DI LIVORNO PER L.58.473 MILIARDI. NONCHE' COSTRUZIONE DEL TERMINALE RINFUSE IN COLMATA "A" DEL PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA PER 40 MILIARDI.

Finora sono state iscritte nel bilancio di questo Ministero le somme di L.118,139 miliardi (pari al 40% dell'importo totale delle opere finanziate e cioè L.295.348), L.3 miliardi, di L.19,990 miliardi, di L.9.994 miliardi, di L.4,997 miliardi, ancora di L.4,997 miliardi, di L.3,130, di L.4.998, di L.3,839, di L.2,161, di L.19,990, di L.29.985, di L.29,985, di L.9,995 per un totale di L.265,19 in c.t.

Si deva tenere presente che, alla data del 31.12.1987, andarono in economia, perchè non impegnati nei termini di legge, fondi per un ammontare di L.28.854.803.341.-

Sono stati finora impegnati L.14,820 miliardi per Monfalcone, L.156;634 miliardi per Genova, L.21,438 miliardi per Trieste, L.31;533 per Livorno, L.11,910 per Venezia per un totale di L.236,340 in c.t. alla data del 31.12.1996.

Si deve, comunque, tenere presente che il finanziamento di L.40 miliardi relativo al terminal rinfuse in colmata "A" del porto commerciale di Venezia è stato revocato e parimenti è stata revocata la prima assegnazione di L.16 miliardi a suo tempo iscritta sull'apposito capitolo di bilancio. Alla restituzione di detto importo si è fatto fronte con la cancellazione degli impegni assunti e con parte della somma andata in economia al 31.12.1987.

PORTO DI LIVORNO: COMPLETAMENTO LATO OVEST DARSENA TOSCANA

I lavori si riferiscono al completamento della sponda ovest della Darsena Toscana, per uno sviluppo di banchine di m. 525,00 e allo scavo subacqueo antistante fino a quota (- 12,00) oltre alla sistemazione di piazzali e fognature.

Le opere di cui trattasi furono aggiudicate a seguito di licitazione privata in data 1.2.1989, per l'importo di L. 22 m.di di c.ca al R.T.I. CIDONIO-FONDEDILE.

A tale aggiudicazione non è stato dato seguito per una serie di vicende collegate a contenzioso.

In relazione a ciò il R.T.I. inoltrava istanza, per l'attivazione delle procedure di aggiudicazione alla Commissione appositamente costituita di cui all'art. 7 del D.L. 551/94 e succ. reiterazioni.

Con D.M. 1121 del 7.2.1996 il Ministro dei LL.PP. ha accolto la proposta formulata dalla Commissione che ha ritenuto congruo l'aggiornamento del prezzo con il criterio revisionale nell'importo aggiornato di L. 33 m.di. c.ca per lavori.

A seguito, quindi, di autorizzazione della scrivente l'Ispettorato Contratti di questo Ministero ha proceduto alla stipula del contratto avvenuta in data 19.9.1996.

In data 16.12.1996 questa Amministrazione procedeva ad approvare il citato progetto, il verbale di gara, il contratto e ad impegnare parte dell'importo delle opere fino all'ammontare di L. 9.994.935.000 sul cap. ~~3522~~ del proprio bilancio, facendo riserva di provvedere, con successivo provvedimento all'impegno della restante cifra, sia con fondi Opere Marittime, sia con fondi FIO, ad approvazione della riprogrammazione dei progetti ammessi a suo tempo a finanziamento in attuazione della delibera CIPE 8.8.1995.

In data 8.3.1997 l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Roma procedeva a consegnare al R.T.I. i lavori.

Infine, con delibera in data 18.12.1996 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di marzo 1997 il CIPE ha provveduto ad approvare detta riprogrammazione.

I lavori sono in corso.

PORTO DI TRIESTE : COSTRUZIONE DEL MOLO VII (I LOTTO)

L'intervento prevede la realizzazione di ulteriori ml. 326,00 di banchina, in ampliamento di quelle esistenti e nuovi piazzali di servizio per mq. 49.500,00 circa.

La struttura del molo in ampliamento è del tipo "a giorno" con pali di grande diametro (1800 mm) e piastre in c.a.p. da 9.90 x 9.90 m, nervate sulle pareti e lungo gli assi ortogonali alle pareti.

I lavori sono ultimati.

PORTO DI MONFALCONE: COSTRUZIONE BANCHINA DI PORTOROSEGA

Il lavoro si articola in due lotti. Il primo lotto è stato suddiviso in due stralci.

- il I stralcio del I lotto prevede la realizzazione di ml. 160,00 di fronte banchinato, con struttura a gravità con massi prefabbricati in conglomerato cementizio, imbasato a quota (-14,00) m dal lmm e l'escavazione dello specchio acqueo antistante a (-10,50) m. I lavori sono ultimati.

- il II stralcio del I lotto prevedeva la realizzazione di ml 152,00 di banchina con caratteristiche identiche al I stralcio. I lavori sono ultimati.

Le somme impegnate di L.236,340 miliardi più quelle andate in economia pari a L.28.854 miliardi danno un totale che è appunto di circa L.265 miliardi.

PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA : TERMINALE RINFUSE IN COLMATA "A"

Il progetto dei lavori prevedeva :

- la costruzione di ml. 600,00 di banchina, escavo del canale di penetrazione e del bacino di evoluzione;
- costruzione strada, piazzale ed opere ausiliarie;
- impianto elettrico, idrico ed anticendio.

I lavori sono stati sospesi per la mancanza del parere del Ministero dei BB.CC.AA. ed il finanziamento è stato revocato.

PORTO DI GENOVA VOLTRI: COMPLETAMENTO I STRALCIO I LOTTO DEL BACINO PORTUALE.

Il progetto complessivo si articola in una serie di interventi che si elencano:

- Tombamenti specchi acquei con materiali di risulta da dragaggi e con materiale proveniente cave
- Viadotto tra casello autostradale e varco portuale
- pavimentazione ed infrastrutture di servizio;
- completamento rilevato mediante dragaggi;
- canalizzazione rivi
- capannone svuotamento contenitori
- fabbricati di servizio, infrastrutture, pavimentazione
- bilici stradali e ferroviari;
- mezzi meccanici
- cabine elettriche ed impianti elettrici
- impianti ferroviari
- modifica casello autostradale
- convenzione ENEL
- convenzione acqua/gas.

I lavori sono ultimati.

PORTO DI BARI: II BRACCIO MOLO FORANEO

E' stata completata la nuova opera di difesa a scogliera del II braccio del molo foraneo, per uno sviluppo di ml.400,00 e completato il terrapieno di servizio per mq.37.500,00.

Lavori ultimati ~~EFFETTUATI~~ collaudo.

Con un distinto progetto (n.5015 del 19.6.1990) è previsto l'utilizzo delle economie, complessivamente stimate in circa L.4,90 miliardi, per finanziare il consolidamento del fronte interno del II braccio.

PORTO DI LA SPEZIA: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CALATA ARTOM E DELLO SPORGENTE FORNELLI (IV LOTTO).

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di banchina di circa ml. 150,00 a levante del costruendo sporgente Fornelli.

L'opera è prevista in cassoni cellulari in c.a. (n.7) imbasati a quota (-13,00) m. sul l.m.m. con estradosso finito a quota (+1,90) m.

Lavori ultimati e collaudati.

PORTO DI SAVONA: COMPLETAMENTO DEL TERMINAL CONTAINER E DEGLI ACCOSTI RO-RO A CAPO VADO

Gli interventi previsti si articolano:

- nella costruzione di un terrapieno per un'estesa di 170.000 mq. con opera di difesa a gettata di sviluppo pari a ml.1.400,00; lavori ultimati;
- nella costruzione di una banchina a cassoni di sviluppo pari a ml. 150,00 con tirante utile da (-10,00) m. a (-15,00) m. retrostante terrapieno di servizio di 68.000 mq.; lavori ultimati;
- nel prolungamento del molo di sottoflutto per ml. 303,00 con struttura a cassoni in c.a. poggiati a quota (-19,00) m.; lavori ultimati;

- nella costruzione di vie di corsa per gru; lavori ultimati;
- nella fornitura di due scaricatori per containers e di due gru a cavalletto; lavori ultimati;
- nella costruzione impianti ferroviari portuali; lavori ultimati,

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N. 798 (CAP. 7510)

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA - OPERE A DIFESA DEL LITORALE.

L'art. 3, 1° comma, lettera d) della legge 798 autorizzò per "opere portuali marittime a difesa del litorale" la spesa di L. 7.500 milioni in ragione di L. 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi 84, 85 e 86.

Di conseguenza fu stipulata apposita convenzione con il Consorzio Venezia Nuova per l'affidamento in concessione degli interventi in parola che, sulla base del programma approvato dal Comitato di cui all'art. 4 della legge, sono stati destinati alla difesa dal mare del murazzo di Caroman in comune di Pellestrina per L. 6 miliardi, alla difesa del litorale del Cavallino per L. 750 milioni ed alla sistemazione della riva Saloni Ovest a Chioggia per L. 750 milioni.

Con D.M. 30.12.1987 n. 3356 si procedette all'impegno formale della spesa autorizzata.

L'art. 7 della legge finanziaria per l'anno 1987, 22 dicembre 1986 n. 910, autorizzò un'ulteriore spesa per il proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia. Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L. 40 miliardi in ragione di L. 5 miliardi per il 1987, L. 20 miliardi per il 1988 e L. 15 miliardi per il 1989.

L'art. 17, comma 12, della legge finanziaria per l'anno 1988, 11 marzo 1988 n. 67, autorizzò una ulteriore spesa di L. 800 miliardi per il proseguimento degli interventi di cui sopra.

Con Decreto Interministeriale Tesoro - Lavori Pubblici 30 dicembre 1988 n. 104721 si procedette alla ripartizione della predetta somma.

Per quanto riguarda la Direzione Generale OO.MM. questo maggiore stanziamento ammontò a L. 101 miliardi di cui L. 12 miliardi nel 1988, L. 38 miliardi nel 1989 e L. 51 miliardi nel 1990.

In base al D.L. 2 marzo 1989 n.65 convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1989 n.155, si verificò una variazione in diminuzione, per la competenza 1989, sullo stanziamento del Cap.7510) pari al 50% dei residui in essere al 31 dicembre 1988 per cui la situazione al 30.9.1989 era la seguente:

	31.12.1988		30.12.1989	
1987	5		5	-
1988	20	12	20	12
1989	15	38	-	38
1990	-	51	-	51
	--	--	--	--
	40	101	25	101

Con D.M. 2.10.1989 n.1220 registrato alla Corte dei Conti il 4.1.1990, reg.1, foglio 31, fu autorizzata la spesa di L.40 miliardi per l'attuazione degli interventi sopra specificati mediante convenzione stipulata con il Consorzio Venezia Nuova ed impegnata la somma di L.37 miliardi di cui L.5 miliardi in c/residui '87, L.32 miliardi in c/residui '88 (20 + 12) mentre per il restante importo di L.3 miliardi ci si riservò di utilizzare i fondi da iscrivere in bilancio negli esercizi successivi.

La somma di L.15 miliardi relativa al 1989 e poi soppressa fu iscritta sul Cap.7510 per l'esercizio 1990.

Con D.M. 8.2.1990 n.110447 del Ministero del Tesoro fu iscritto sul Cap.7510 del bilancio di questo Ministero lo stanziamento di L.51 miliardi di cui alla legge 11.3.1988 n.67 (legge finanziaria 1988).

Sui 66 miliardi disponibili in conto competenza '90 fu assunto l'impegno di L.3 miliardi (con D.M. 12.6.1990 n.1332) di cui alla convenzione 20.4.1989 n.1685 r. rep. stipulata con il Consorzio Venezia Nuova.

Con nota 23 gennaio 1991 n.1200329 il Ministero del Tesoro comunicò di aver apportato una variazione in diminuzione sul Cap.7510 per l'anno finanziario 1990, pari a L.33 miliardi.

La residua disponibilità di L.30 miliardi, con D.M. 18.3.1991 n.945 fu assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia, giusta quanto disposto dal Ministro pro-tempore con D.M. 2.8.1990 n.3672/50/7.

Il capitolo 7510, come da bilancio 1993, presentava una disponibilità di L. 6.850.000.000; la stessa disponibilità era presente, sul cap. 7510, anche nel bilancio 1994.

Senonchè per gli effetti dell'art.12, commi 13 e 14, della legge 24.12.1993 n.537 (il quale stabilisce che gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22.12.1986 n.910, 11.3.1988 n.67 e 3.11.1991 n.360 non impegnati e per i quali comunque non siano state assunte obbligazioni alla data del 31.7.1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di L.80 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni) le disponibilità '93 e '94 pari a L.13,700 miliardi sono state decurtate di L.12,526 miliardi con una differenza residua da impegnare pari a L.1,174 miliardi. Detta somma, secondo quanto disposto dal D.M. 2.8.1990 n.3672/50/7, è stata assegnata al Magistrato alle Acque di Venezia nel 1994, con D.M. 2.5.1994 n.1346.

Gli interventi previsti si articolano:

- nella progettazione ed esecuzione di opere riguardanti la difesa dal mare del muraio di Caroman, perizia suppletiva marzo 94 e del maggio 96, i relativi lavori sono stati ultimati;
- nella difesa del litorale del Cavallino con ripascimento protetto, per un'estesa di 200,00 m.; i lavori sono ultimati;
- nel banchinamento di un tratto della Riva Saloni del porto di Chioggia per ml. 50,00 con imbasamento a (3,50 m.<9 con massi prefabbricati a palancone in c.a.v.; i lavori sono ultimati;
- negli interventi di ripristino e rafforzamento del litorale dell'Isola di Pallesstrina, nell'aprile 93 e nel giugno 96 sono state presentate due varianti al progetto originario, ed i lavori risultano ultimati.

LEGGE 29 NOVEMBRE 1984 N. 798

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 360

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 139

Interventi per la salvaguardia di Venezia

La legge 19 novembre 1984 n. 798, ha stanziato la somma di L.600 mld nel triennio 84/86 per l'attuazione degli interventi di competenza dello Stato, della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia e Chioggia, finalizzati alla salvaguardia della città lagunare ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico.

Allo Stato è affidata la realizzazione di interventi per opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna ed alla difesa dei centri urbani dalle acque alte attraverso un sistema di opere, in parte fisse ed in parte mobili, alle bocche di porto, al potenziamento dei servizi di vigilanza ed anti inquinamento, alla difesa del litorale, per marginamenti lagunari, per il restauro di edifici demaniali, per la sistemazione di canali e corsi d'acqua, ecc.

La stessa legge demandava alle successive leggi finanziarie la determinazione delle quote di stanziamento necessarie per il proseguimento dei programmi di opere.

Con convenzione datata 12.7.95, sono stati affidati in concessione, in forma unitaria ad un gruppo di imprese di costruzione, il Consorzio Venezia Nuova,, gli studi, le progettazioni e le opere indicate dalle lettere a), c), d) ed l) dell'art 3 della legge 798/8, che rappresentano il nucleo centrale degli interventi di salvaguardia.

Successivamente per assicurare continuità di sviluppo ed organicità ai programmi avviati, la legge 22 dicembre 1986, n. 910 (legge finanziaria 1987) ha autorizzato l'ulteriore spesa di L. 700 mld, ripartita in ragione di L. 100 mld nell'esercizio 1987 e di L.300 mld per ciascuno degli esercizi 1988 e 1989.

La predetta somma è stata suddivisa fra lo Stato, la Regione Veneto ed i Comuni di Venezia e Chioggia, secondo le procedure previste dalla stessa legge n. 910/86 (decreto interministeriale Tesoro-Lavori Pubblici, previa delibera del Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 798/84)

A valere sul cennato stanziamento, il Magistrato Alle Acque ha stipulato una nuova convenzione per il concessionario Consorzio Venezia Nuova, per l'ulteriore svolgimento di studi, progettazioni ed opere per l'importo di L. 211 mld.

L'art. 17, comma 12, della legge finanziaria 1988, n. 67, ha poi disposto un'integrazione di L. 800 mld (700 mld per il 1988, 300 mld per il 1989 e 400 mld per il 1990) del predetto finanziamento, includendo anche la Provincia di Venezia fra i soggetti beneficiari degli stanziamenti, per gli immobili di pertinenza provinciale situati nei centri storici.

Ulteriori quote di finanziamenti sono state assicurate al Ministero per l'Università e la Ricerca scientifica, per studi e verifiche complementari, all'Università di Venezia ed alla Procuratoria di S. Marco, per interventi sulla Basilica.

Le predette dotazioni finanziarie, ammontanti nel loro complesso a L. 2.100 mld, hanno subito, tuttavia, per effetto delle rimodulazioni operate dalle successive leggi finanziarie, n. 541 del 1988, n. 407 del 1989 e n. 405 del 1990, numerosi slittamenti temporali, togliendo certezza al quadro finanziario di riferimento e rallentando i tempi di sviluppo esecutivo dei programmi già approvati.

Con la legge n. 360, recante "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia", è stata stanziata la somma di L. 100 mld nel 1991 (L. 36 mld per lo Stato, L. 16 mld per la Regione Veneto e L. 48 mld per i Comuni di Venezia e Chioggia) per il proseguimento degli interventi più urgenti, con particolare riferimento a quelli volti all'arresto del degrado lagunare ed alla riqualificazione delle condizioni socio-economiche della città di Venezia.

Nel provvedimento sono infatti inserite, tra l'altro, misure per arrestare l'esodo della popolazione veneziana per incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio della città e svilupparne la dotazione di infrastrutture sociali, sportive ed ospedaliere.

Sempre con la citata legge n. 360/91 viene prevista la possibilità per la Regione Veneto di realizzare interventi di disinquinamento in un quadro programmatico unitario che ha come riferimento, non solo l'immediato hinterland lagunare, ma l'intero bacino idrografico che sversa in laguna.

Infine la legge n. 139 del 5.2.92 ha attivato i fondi accantonati nella legge finanziaria 1992, autorizzando gli enti preposti agli interventi della legge speciale ad assumere mutui quindicennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

Si tratta di una operazione che dovrebbe condurre a disporre nel complesso di un flusso di finanziamenti di circa L. 1.700 mld idoneo a consentire un nuovo e significativo sviluppo dell'azione di salvaguardia e recupero della città. Tutti i contratti di mutuo autorizzati sono stati tempestivamente stipulati entro il 31.12.92.

Alle somme di cui sopra vanno aggiunti L. 100 mld che pure la legge finanziaria n. 415 ha previsto come massa immediatamente spendibile, da finalizzare prevalentemente al finanziamento dei programmi operativi del Magistrato alle Acque di Venezia del Ministero dei Lavori Pubblici, che, come organo statale, non può accedere ai mutui.

Tutte le risorse finanziarie in tal modo attivate sono state ripartite con appositi decreti interministeriali Tesoro - Lavori Pubblici sulla base del quadro di riparto adottato dal Comitato ex art. 4, nella seduta dell'11.2.92.

L'utilizzo di tale disponibilità è stato bloccato nell'anno 1992 per effetto delle disposizioni di cui al decreto legge 333/92, convertito nella legge n. 359/92 e, pertanto, all'impegno e all'utilizzo dei predetti fondi si è potuto provvedere solo alla fine dell'esercizio 1993 dopo la concessione della

deroga necessaria per procedere all'impegno dei finanziamenti disponibili.

Nell'esercizio finanziario 1994, sulla base delle richieste pervenute da parte del Magistrato alle Acque di Venezia ed in considerazione delle riduzioni apportate dal Ministero del Tesoro sui capitoli afferenti la Salvaguardia di Venezia si è provveduto all'assegnazione dei fondi residui e di gran parte dei fondi in conto competenza.

La legge finanziaria 23.12.94 n. 725 ha rimodulato lo stanziamento previsto per il 1995, pari a L. 10 miliardi, in ragione di L. 5 miliardi per il 1995 e di L. 5 miliardi per il 1996.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1995 si è provveduto ad assegnare sia i fondi in conto dei residui, pari a L. 1.080 milioni e con D.M. n.1225 del 03.08.95 la totalità dei fondi disponibili in conto competenza che, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge 85/95, sono stati ridotti a L.4.850 milioni.

La vigente legge finanziaria (legge 28.12.95, n.550) ha previsto uno stanziamento, per il 1996 pari a L.4.850 milioni, successivamente ridotti a L.4.753 milioni dal D.L. 565/95.

Con D.M. n.830 del 07.05.96 è stata trasferita in conto competenza la somma riservata agli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia.

Le leggi riguardanti la salvaguardia di Venezia non sono state, per il 1997, rifinanziate.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 887 - ART. 11/1^a c. (cap. 8411)

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1985)

ATTIVITÀ

La legge 22 dicembre 1984 n. 887, (legge finanziaria 1985) dispone al 1^a comma dell'art. 11 una spesa di lire 530 miliardi di cui lire 80 miliardi per il 1985; lire 200 miliardi per il 1986 e lire 250 miliardi per il 1987 per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, dei quali non meno del 70% da impiegarsi in strutture industrializzate.

Successive leggi finanziarie hanno rinnovellato la spesa prevista assegnando lire 80 miliardi al 1985; lire 150 miliardi ciascuno agli esercizi 1986, 1987 e 1988.

Con D.I. (Grazia e Giustizia-Lavori Pubblici) 8 aprile 1986, e successive modificazioni ed integrazioni, è stato fissato il programma che prevede i seguenti n. 13 interventi di cui 3 riguardano la realizzazione di strutture di semilibertà e padiglione giovani adulti, n. 5 si riferiscono alla realizzazione di case circondariali e n. 5 interventi, infine, si propongono di costruire caserme per agenti di custodia e magazzini vestiario in strutture già esistenti.

- Strutture di semilibertà: Torino, Messina, Avellino.
- Costruzioni di C.C.: S.M. Capua Vetere, Vibo Valentia, Rossano Calabro, Caltagirone, Siracusa.
- Caserme Agenti di Custodia: Aversa, Roma-Rebibbia, Crotone, Rimini, Udine.

La realizzazione del suddetto programma è stata affidata in concessione alla Servizi Tecnici ex Edil.Pro. S.p.A. del gruppo IRI-ITALSTAT e la relativa convenzione è stata sottoscritta il 18 luglio 1986.

Allo stato attuale risultano approvati n. 13 progetti esecutivi degli interventi da realizzare.

Espletati dalla Concessionaria gli ulteriori adempimenti relativi alla aggiudicazione degli appalti, nomina i direttori dei lavori, e iniziati dai primi mesi del 1992 i lavori di costruzione delle opere, nell'anno in questione è continuato lo stato avanzamento degli stessi.

I lavori relativi agli interventi di S. Maria Capua Vetere, Siracusa, Roma Rebibbia, Udine, Vibo Valentia e Messina sono stati completati e consegnati all'Amministrazione usuaria, mentre è in corso la consegna di Crotone e Rimini. Sono invece in avanzata fase di esecuzione gli interventi di Rossano Calabro e Caltagirone.

Si precisa infine che nella seduta del 17/9/96 il Comitato Paritetico per l'Edilizia Penitenziaria ha deliberato lo stralcio del programma straordinario di Edilizia Penitenziaria degli interventi di Aversa e Avellino, in considerazione dell'impossibilità di realizzare detti interventi a causa del mancato rilascio dei rispettivi pareri di conformità urbanistica, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77 da parte degli organi competenti.

ANDAMENTO DELLA SPESA

Il ritardo nella realizzazione del programma dovuto ad una serie di cause in parte amministrative ed in parte legate a difficoltà tecniche di localizzazione degli interventi, ha limitato la spesa fino al 1990 alla sola erogazione, nel 1987, dell'anticipazione sul contratto dovuto alla concessionaria Servizi Tecnici S.p.A.

Dal 1991 e per gli anni 92-93-94-95 invece, in conseguenza dell'avvenuta approvazione dei progetti esecutivi, sono stati corrisposti alla suddetta concessionaria gli importi dovuti per la progettazione e per i quadri di avanzamenti del programma, mentre si è continuato attraverso i Provveditorati Regionali alle OO.PP alle ristrutturazioni straordinarie in complessi penitenziari esistenti.

Durante il 1994 la Divisione II ha provveduto al pagamento alla Soc. Edil.pro S.p.A. ora SERVIZI TECNICI S.p.A. di un importo complessivo di L. 20 miliardi circa.

Il Capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

LEGGE 6 FEBBRAIO 1985 N. 16 (CAP. 8412)**PROGRAMMA QUINQUENNALE DI COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE PER L'ARMA DEI CARABINIERI**

Con la legge in esame è stata autorizzata inizialmente la complessiva spesa di L. 1.450 miliardi per la realizzazione di un programma straordinario quinquennale di costruzione nuove sedi di servizio per l'Arma dei Carabinieri, nonché la ristrutturazione, l'ampliamento ed in completamento di quelle già esistenti.

Il programma degli interventi, individuati e localizzati al Comando Generale dell'Arma dei CC., è stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP., sentiti il Ministero dell'interno e il Ministero della Difesa.

Il programma, a seguito delle variazioni approvate, prevede n. 507 interventi di cui n. 482 per nuove costruzioni e n. 25 per ristrutturazioni, oltre agli acquisti di n. 70 strutture da adibire a caserme.

parte degli interventi sono di competenza dei Provveditorati alle OO.PP. suddivisi per Regione come segue:

	nuove costr.	Ristrutt.	Acquisto
PIEMONTE VAL D'AOSTA	40	1	1
LOMBARDIA	23	2	2
TRENTINO A.ADIGE	21	4	6
FRIULI V.GIULIA	17	1	1
VENETO	27	-	2
LIGURIA	26	3	1
EMILIA ROMAGNA	40	2	9
TOSCANA	9	6	2
MARCHE	16	-	8
UMBRIA	1	-	1
LAZIO	30	2	7
ABRUZZO	11	-	2
MOLISE	8	-	-
CAMPANIA	43	1	5
PUGLIA	28	-	1
BASILICATA	5	-	-
CALABRIA	42	1	6
SICILIA	51	-	8
SARDEGNA	44	2	8

Il programma viene realizzato secondo le priorità che di volta in volta vengono indicate dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e nei limiti della copertura finanziaria di L. 1.430 milioni risultati dallo stanziamento di cui alla legge n. 16/85 successivamente ridotti di lire 20 miliardi.

Per gli interventi che su indicazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, richiedono l'apprestamento di opere di sicurezza, è stata stipulata con l'Edil.Pro. S.p.A., ora Servizi Tecnici, la convenzione n. 1463 e successivi atti aggiuntivi in data 24.4.86 per l'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione degli stessi...

Attualmente, sono in corso di esecuzione - per gli interventi affidati alla concessionaria - lavori per complessive lire 765.049 milioni e sono curati in gestione da questa Amministrazione centrale.

Dei progetti presentati

- a) per n. 82 interventi i lavori risultano ultimati;
- b) per n. 33 interventi i lavori sono in corso;
- c) per n. 7 interventi è in corso di istruttoria l'approvazione del progetto esecutivo.

Nel programma da realizzare ai sensi della citata legge, erano compresi, fra gli altri, l'intervento per la ristrutturazione del Comando di Legione dell'Arma dei Carabinieri di Livorno e quello del Comando Generale di Roma per un importo complessivo pari a circa 150 mld (149 mld per Livorno e 111 mld circa per Roma).

I suddetti interventi risultano ultimati.

Per gli interventi diversi da quelli di cui innanzi detto, che rientrano nella competenza dei Provveditorati, sono state attivate tutte le procedure finalizzate all'affidamento dei lavori ed assegnati fondi per la complessiva somma di lire 397 miliardi ed i relativi lavori sono ultimati.

Il capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

ANDAMENTO DELLA SPESA

I dati rilevati, che si riferiscono all'andamento della spesa negli anni interessati dall'attuazione della legge, evidenziano un andamento sinusoidale che ha risentito delle decisioni di politica economica prese negli anni medesimi attraverso le rimodulazioni degli stanziamenti recate dalle leggi finanziarie che hanno di fatto trasformato un programma quinquennale in uno la cui durata va oltre il decennio.

Gli importi pagati come competenza 1997 risultano quasi esclusivamente costituiti dai residui passivi perenti reiscritti in bilancio con Decreti del Ministero del Tesoro ai sensi delle attuali norme di Contabilità di Stato.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986. N. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone Friuli Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L' art. 2 della legge 1.12.1986, n. 879, per la prosecuzione ed il completamento delle opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento (di cui anche all'art. 2 della legge 11.11.1982, n. 828), e per il bacino dell'Alto Piave ha consentito un'autorizzazione di spesa dei T. 280 mld nel Periodo 1987-91.

Di tale disponibilità, una quota di L. 60 mld è stata riservata al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esse connesse, ed una quota di L. 10 mld per il bacino dell'Alto Piave di competenza della Regione Veneto.

La rimanente somma di L. 210 mld, a seguito di intese intercorse tra il Magistrato alle Acque di Venezia e la Regione Friuli Venezia Giulia, è stata destinata per L. 105 mld alle opere di competenza statale e L. 105 mld per opere di competenza regionale.

Questo Ministero negli esercizi 1989/92 ha ripartito gli stanziamenti nel seguente modo:

ENTE	87-88	89	90	91	92
Mag. Acque Ven.	34 mld	21,212815	35,787185	19 mld	5 mld
Reg. Friuli V.G.	25 mld	24 mld	39 mld	17 mld	-----
Reg. Veneto	1 mld	2 mld	3 mld	4 mld	-----
TOTALI	60 mld	47,212815	77,787185	40 mld	5 mld

La legge 500/92 (legge finanziaria 1993) ha rimodulato la ripartizione dei fondi sul cap. 7739, già stabilita con legge finanziaria 415/91, nel seguente modo:

- 1993 L. 10 miliardi
- 1994 L. 10 miliardi
- 1995 L. 30 miliardi

Con D.M. n.366 del 2.2.93 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1993 pari a L. 10 mld al Magistrato alle Acque di Venezia.

Con successivo D.M. n. 425 del 25.2.94 si è provveduto ad assegnare lo stanziamento iscritto per il 1994 pari a L. 10 miliardi.

A valere sullo stanziamento disponibile per l'esercizio finanziario 1995, pari a L. 30 miliardi, si è provveduto, con D.M. n.1053 del 03.08.95, all'assegnazione a favore del Magistrato alle Acque di Venezia, della complessiva somma di L.29,100 miliardi in conto competenza, stante la riduzione del 3% disposta dal D.L. 23.2.95, n. 41 convertito nella legge n. 85/95.

Per il corrente esercizio finanziario, per il suddetto capitolo non è stato previsto in bilancio nessuno stanziamento.

Sono state intraprese iniziative presso il C.I.P.E. per il rifinanziamento.

LEGGE 1° DICEMBRE 1986 N. 879 (CAP. 7509)

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone della Regione Marche colpite da calamità.

L'art.28 della legge sopracitata dispose l'autorizzazione della spesa di f. 90 miliardi, di cui f. 10 miliardi da utilizzare per il porto turistico, per l'esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale.

Le relative quote restarono determinate in f. 5 miliardi per il 1986, f. 5 miliardi per il 1987 e f. 10 miliardi per il 1998.

La realizzazione degli interventi è stata attuata secondo quanto disposto dalla legge 10 novembre 1973 n. 737.

Nella tabella A, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recata da leggi pluriennali, allegata alla legge finanziaria per il 1988 - 11.3.1988 n. 67 - furono determinate le quote di spesa a carico dei bilanci degli anni successivi in ragione di f. 25 miliardi per il 1989, f. 25 miliardi per il 1990 e f. 20 miliardi per il 1991.

La legge 24 dicembre 1988 n. 541 (legge finanziaria 1989) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra in ragione di f. 15 miliardi per il 1989, f. 25 miliardi per il 1990, f. 20 miliardi per il 1991 e f. 10 miliardi per il 1992.

Lo stanziamento di f. 15 miliardi per il 1989 fu poi ridotto a f. 5.104.400.000 a seguito di variazione di bilancio ai sensi del D.L. 2.3.1989 n. 65 convertito con modificazioni nella legge 26.4.1989 n. 155 (riduzione di f. 9.895.600.000 pari al 50% dei residui sul Cap. 7509 al 31.12.1988).

La legge 27 dicembre 1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè f. 20 miliardi per il 1991 e f. 35 miliardi per il 1992. La differenza di f. 9.895.600.000 fu iscritta sul Cap. 7509 per l'esercizio 1990.

La legge 29 dicembre 1990, n. 405 (legge finanziaria 1991) rimodulò gli stanziamenti di cui sopra e cioè: f. 10 miliardi per il 1991, f. 35 miliardi per il 1992 e f. 10 miliardi per il 1993.

Si deve comunque far presente che, alla data del 31 dicembre 1989 andarono in economia i fondi stanziati nell'esercizio 1986 pari a f. 4.892.900.000.

Con D.M. 3.4.91 n. 913 furono impegnati f. 10 miliardi che la legge in questione destinava alla realizzazione del porto turistico.

Con D.M. 12.8.91 n. 1688 fu approvata nell'importo di f. 54.887 miliardi la convenzione con l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona.

Nel frattempo erano andati in economia anche i fondi di provenienza '87 - 88 e 89, per cui nel detto D.M. 1688 si dovette tenere conto di questa carenza, facendo riserva di impegnare i fondi necessari all'approvazione della convenzione nel momento in cui si fossero resi disponibili gli stanziamenti degli anni successivi.

Alla fine del 1991, invece una provvidenziale norma di legge ripescò i residui ormai perduti e con D.M. 31.12.1991 n. 3237 si poté procedere alla revisione contabile del D.M. 1688, tenendo conto della nuova disponibilità.

Si deve, comunque, tenere presente che la legge 23.12.1992 n. 500 (legge finanziaria '93) ha disposto che lo stanziamento di f. 10 miliardi per il '93 sia iscritto per f. 5 miliardi nel bilancio 1993 e per f. 5 miliardi nel bilancio 1994.

La legge finanziaria '94, 24.12.93 n. 538, ha disposto che lo stanziamento di f. 5 miliardi di bilancio '94 sia iscritto per f. 2.5 miliardi nel bilancio '94 e per f. 2.5 miliardi nel bilancio '95 (ridotto a 2,425 miliardi a seguito D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge 22.3.95 n. 85).

Restavano disponibili sul Cap. 7509 f. 1.682.982.725 in conto residui '92, f. 5 miliardi in conto residui '93, f. 2,5 miliardi in conto residui '94 e f. 2.425 miliardi in conto residui '95 per un totale di f. 11.607.982.725, più uno stanziamento di f. 17 miliardi in conto competenza '97 come da legge di bilancio 23.12.1996 n. 664.

A questo punto occorre far presente che l'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini di Ancona, con delibera n. 33 del 9.6.93, ha assunto la determinazione di rinunciare alla concessione, sostenendo l'impossibilità di far fronte agli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi con l'esecuzione della concessione stessa.

Al riguardo, questa Direzione Generale, considerando che la chiusura del rapporto contrattuale con la concessionaria trova origine nella sopravvenuta indisponibilità dell'Azienda a far fronte all'esecuzione delle prestazioni e non in una nuova valutazione di opportunità e di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione concedente, ha disposto con D.M. 9.11.93 n. 1625 la decadenza della concessione, riservandosi di provvedere direttamente all'appalto dei lavori, secondo le norme vigenti in materia.

Gli interventi previsti comprendono:

- la realizzazione ex novo di un tratto della diga di sottoflutto per ml. 546,00 del tipo a gettata;
- la costruzione per ml. 288,00 della nuova banchina di riva n. 26, con struttura in cassoni cellulari in c.a. imbasati a quota (-14,00) m. sul l.m.m.;
- Magazzini ed Uffici tecnici ed amministrativi a servizio delle nuove infrastrutture portuali;
- raccordi ferroviari tra le banchine n. 23 e n. 25 della nuova darsena e sistemazione piazzale retrostanti la banchina n. 24;
- ristrutturazione edifici sede della Capitaneria di porto, ex scuola Marinara e Stazione Marittima (progetti in fase di elaborazione);
- realizzazione del porto turistico con delega realizzativa alla Regione Marche.

Con D.M. 19.12.95 n. 3554 è stato approvato nell'importo di f. 3.382.874.667 il progetto per la realizzazione dei piazzali e l'arredo ferroviario presso la nuova darsena, mentre con D.M. 20.12.95 n. 3526 è stato approvato nell'importo di f. 3.972.044.563 il progetto per la realizzazione della palazzina uffici, magazzini ed alloggi sempre presso la nuova darsena. Relativamente a quest'ultimo progetto, con D.M. 22.10.97 n. 1955, si è proceduto alla rescissione del contratto stipulato con l'Impresa Edilizia Luciani, per gravi inadempienze relative al

mancato inizio dei lavori, secondo quanto disposto dall'art. 27 del regolamento approvato con R.D. n. 350 del 25.05.1895.

Si dovrà, quindi, procedere a un nuovo appalto delle opere in argomento e all'approvazione di un nuovo contratto con altra impresa.

Con i D.M. 19.11.1996 n. 1191 e 27.11.1996 n. 1302 sono stati approvati rispettivamente per f. 416.500.000 e f. 452.200.000 due progetti per gli studi di progettazione delle opere relative all'ampliamento del porto di Ancona (convenzione con l'Università di Ancona) e per le indagini geognostiche integrative per la progettazione esecutiva.

Con D.M. 30.12.97, n. 2686 è stato approvato il progetto 15.07.97 per l'importo netto di f. 57.218.575.030 relativo ai lavori di ammodernamento e potenziamento in attuazione al P.R.P. - progetto esecutivo dei lavori 1° fase delle opere a mare - realizzazione di mt. 600 della diga sottoflutto e della banchina n. 26 nel porto di Ancona.

A seguito di tale approvazione, la disponibilità di capitolo pari a f. 28.424.216.392 (residui 92/93/94/95 + competenza 97) è stata totalmente utilizzata, mentre per la differenza pari a f. 28.794.358.638, sono stati assunti impegni sul Cap. 7501 per gli esercizi '98 e '99.

LEGGE 29.3.1986 N.41 E LEGGE 11.3.1988 N.67 ART.17 COMMA 3
CAP.7538 FIC 1986

PORTO DI LIVORNO. COSTRUZIONE DELLA BANCHINA SULLA SPONDA EST
DELLA NUOVA DARSENA TOSCANA. II STRALCIO, I LOTTO, I PARTE.
DELIBERA CIPE DEL 12 MAGGIO 1988 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL
21.6.1988.

Al punto 40 della delibera sopradetta furono compresi i lavori di realizzazione della sponda est della darsena Toscana per un finanziamento pari a L.36.884 milioni, con una prima assegnazione pari a L.15.732 milioni.

Con D.M. 6.10.1989 n.2654/2517 fu impegnata la somma di L.15.712.293.282 ed approvato il progetto 25.6.1988 n.4751 di II stralcio, I lotto dell'importo complessivo di L.36.884.000.000.-

Per il 1991 fu iscritto sul Cap.7538 del bilancio di questo Ministero, l'ulteriore stanziamento di L.7.995.996.000; nell'esercizio 1992 c'è stata una ulteriore assegnazione pari a L.4 miliardi (6.3.92) e L.4.997.540.000 (12.12.92).

Con D.M. 26.9.1991 n.2050 è stata impegnata la maggiore spesa di L.2.287.706.718 per una perizia di Variante e suppletiva dell'importo di L.18 miliardi di cui ai lavori di II stralcio, I lotto I parte di cui sopra.

Alla data del 31.12.1992 sono andati in economia fondi per L.5.708.289.282 provenienti dall'esercizio '91. Sono quindi attualmente disponibili L.8.997.540.000 in conto residui 1992.

I lavori si riferiscono all'esecuzione della I parte del I lotto della banchina per una estensione di ml.302,00 sul totale del I lotto di ml.674,00.

La banchina posta a m.2,50 sul l.m.m. è costituita da un doppio diaframma, quello lato mare profondo m.30,00 mentre quello lato terra m.18,00.

I due diaframmi sono uniti da travi in c.a. precompresso.

Il piazzale utile a targa della banchina avrà una superficie complessiva di circa mq. 13.000.

I lavori sono ultimati in corso di collaudo.

In data 6.02.1996 l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Roma ha redatto il progetto relativo al I lotto, II parte della banchina sulla sponda est della Darsena Toscana, dalla progr. 302.00 alla progr. 635.00.

Il progetto dell'importo di f. 24.949.866.000, approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con "voto" del 20.11.1996 e della Commissione per il parere sulle modalità di appalto di cui all'art. 19 D.L. 124/65 e sulle leggi di convenzione e proroga, è stato trasmesso all'Ispettorato contratti di questo Ministero per l'espletamento della gara di appalto il 6.3.1997.

Con D.M. 30.12.1997 n. 2417 è stato approvato detto progetto e il verbale di aggiudicazione al R.T.I. Grandi Lavori Fincosit S.p.A./^{CINCIS SPA} ed è stato assunto l'impegno di spesa pari a f. 18.055.166.868 utilizzando la residua disponibilità di f. 8.997.540.000 esistente sul Cap. 7538.

La differenza di f. 9.057.626.868 è stata impegnata sul Cap. 7501 in conto competenza '97.

D.L. 19 SETTEMBRE 1987. N. 384 CONVERTITO NELLA LEGGE 19.11.1987. N. 470

Disposizioni urgenti in favore della Valtellina, della Val Formazza, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

Il D.L. 19.9.87, n. 384, convertito nella legge 19.11.87, n.470, ha previsto una spesa di L. 80 mld nello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici in ragione di L. 30 mld per il 1987 e per il 1988 e, a carico del fondo per la Protezione Civile, di L. 50 mld. E' stato quindi necessario istituire il cap. 7741 sul quale sono stati assunti a tutto il 1990 impegni per un ammontare pari all'intera disponibilità.

Nel corso del 1991 é stato inoltre approvato con D.P.C.M. 28.12.91, il primo stralcio dello schema previsionale e programmatico per la ricostruzione e rinascita della Valtellina di cui alla legge n.102/90. Il riparto delle risorse finanziarie approvato ha riservato la quota di L. 53.500 milioni per gli interventi di competenza del Magistrato per il Po di Parma. Detta quota iscritta sul cap. 7752 con decreto del Ministero del Tesoro n. 157771 del 5.8.92 rientra istituzionalmente nella competenza del Magistrato per il Po di Parma che ne cura direttamente la gestione, adottando i formali provvedimenti di impegno, e di spesa.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed i capitoli sopra citati risultano soppressi e vivono solo per i residui.

Legge finanziaria 1988 art. 17 comma 39 "Interventi in materia di acquedotti interregionali"

L' art. 17, comma 39 della legge 11.3.88 n. 67, (legge finanziaria 1988) ha disposto un'autorizzazione di spesa di L. 270 miliardi finalizzata alla realizzazione di opere relative ad acquedotti a carattere regionale di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Detta somma e ripartita in ragione di:

- 1989	L. 10 mld
- 1990	L. 60 mld
- 1991	L. 100 mld
- 1992	L. 100 mld

L'intervento si esplica nella concessione di contributi in conto capitale nel limite massimo del 90% della spesa riconosciuta necessaria a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti Pubblici autorizzati alla gestione degli impianti interessati dall'intervento stesso.

Si tratta, come è noto, di importanti infrastrutture acquedottistiche di rilevanza interregionale, sia in considerazione della estensione della collettività riformita, sia in ragione della diversione delle risorse idriche da una Regione all'altra, su cui si basa il relativo sistema di alimentazione.

Al fine di assicurare, fin dalla fase propositiva uniformità dei criteri di individuazione dei fabbisogni da parte degli organi decentrati ed adottare a livello centrale coerenti linee programmatiche nell'attuazione dell'intervento con circolare ministeriale n. 274 del 24.6.88, sono state fornite direttive agli organi decentrati cui attenersi nella formulazione delle proposte e nelle indicazione delle proposte.

Sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche delle proposte progettuali pervenute è stato approvato il piano di riparto e di utilizzo delle somme stanziare che, risulta articolato come segue:

OPERE	PROVV.TO.	FINANZIAMENTO
		(in milioni)
E.A.A.P. acquedotti del Sele e del Pertusillo a servizio della Puglia e di altri Comuni delle Regioni Basilicata, Campania, Molise e Calabria	Bari	216.000
Acquedotto del Fiora a servizio dei Comuni del-	Firenze	30.000

la Toscana e del Lazio

Acquedotto del Basso Livenza a servizio dei Comuni del Veneto e del Friuli Venezia-Giulia	Venezia	18.000

Acquedotto della Valle del Lamone a servizio dei Comuni della Toscana e dell'Emilia Romagna	Firenze	650

Somma a disposizione: L. 5.350.000.000. =

NOTA: la somma di L. 12 miliardi originariamente prevista per l'acquedotto interregionale Oltrepò Mantovano e della Bassa Pianura Modenese è stata poi diversamente assegnata per L. 9 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Pertusillo (Provv.to Bari) e di L. 3 miliardi per il completamento dell'Acquedotto del Fiora (Provv.to Firenze).

A seguito della rimodulazione delle somme indicate nel II capoverso effettuate dalla Legge 31.12.1991 n. 415 (finanziaria 1992) il quadro di ripartizione dei fondi risultava:

- 1989	L. 10 mld
- 1990	L. 60 mld
- 1991	L. 100 mld
- 1992	L. 20 mld
- 1993	L. 40 mld
- 1994	L. 40 mld

Le quote relative agli esercizi 1993/94 sono state ulteriormente rimodulate con legge 500/92 (finanziaria 1993) in ragione di L. 20 mld nel 1993 e L. 30 mld per ciascuno degli anni 1994/95. Le quote iscritte in bilancio per ciascuno degli anni 1992 e 1993 sono state regolarmente assegnate.

La legge 24.12.1993, n. 538 (finanziaria 1994), ha rimodulato ulteriormente le quote relative agli esercizi 1994 e 1995 in ragione di:

- 1994	L. 20 mld
- 1995	L. 30 mld
- 1996	L. 10 mld

La quota relativa al 1994 è stata regolarmente assegnata.

La tabella D della legge 23.12.94 n. 725 (legge finanziaria 1995) ha disposto il rifinanziamento della legge n. 67/88 per la complessiva somma di L. 10 miliardi.

Pertanto, come risulta dalla tabella F della citata legge finanziaria 1995, le dotazioni iscritte a carico del cap. n. 8882 risultano pari a:

- 1995	L. 30 mld
- 1996	L. 10 mld
- 1997	L. 10 mld

La quota relativa al 1995 è stata regolarmente assegnata.

Per quanto concerne la quota relativa all'esercizio finanziario 1996, a seguito dei blocchi degli impegni di spesa intervenuti con le leggi n. 425 del 1996 e D.L. 669/96, convertito nella legge n. 30/97, solo alla fine del 1997, si è provveduto ad assegnare agli Istituti decentrati la somma, resasi disponibile, di L. 8.564.000.000.

Per l'esercizio finanziario 1997, a seguito della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16.1.98 e D.P.C.M. 20.2.98 che ha fissato nel 68,3 la percentuale complessiva di conservazione del conto dei residui 1998, di somme non impegnate al 31.12.97, ammontanti a L. 11.435.897.438, (di cui L. 1.435.897.438 in conto residui 1996 e L. 10.000.000.000 in conto residui 1997) sono state disposte assegnazioni per una somma ridotta di L. 6.435.000.000.

Alla luce di quanto disposto dal D.L. 30.1.98, n. 6 convertito nella legge n. 61/98, art. 23-sexies, comma 3 si sta provvedendo ad assegnare l'ulteriore disponibilità di L. 5.000.000.000.

A tutt'oggi la legge non è più oggetto di rifinanziamento ed il capitolo in questione risulta soppresso e vive solo per i residui.

LEGGE 11.3.1988 N. 57 ART. 17 COMMI 31 E 34 (FINANZIARIA 1988)
CAP. 7539 FIO 1988.

PORTO DI NAPOLI. MOLO FLAVIO GIOIA LEVANTE E CALATA GRANILI
(RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO BANCHINA). DELIBERA CIPE DEL
19.12.1989 PUBBLICATA SULLA G.U. DEL 17.1.1990.

Al punto 22 della sopradetta delibera furono compresi i lavori di ristrutturazione ed ampliamento banchina Molo Flavio Gioia Levante e Calata Granili per un finanziamento pari a f. 15,426 miliardi, con una prima assegnazione pari a f. 6,962 miliardi.

Il suddetto stanziamento è stato impegnato con D.M. 27 dicembre 1990 n. 3244/3246.

Nel mese di gennaio 1993, il Ministero del Tesoro ha comunicato di aver disposto una assegnazione di f. 3.194.315.000 sul Cap. 7539 per l'anno finanziario 1992, somma che è stata regolarmente impegnata con D.M. 7.5.1993 n. 2924.

Le previsioni riguardano l'adeguamento dei fondali a (-14,00 m.) quello antisismico, il sovraccarico di 4,00 tonn/m e la formazione di una nuova via di corsa grues di lunghezza pari a ml. 250,000.

Le opere consistono essenzialmente nel consolidamento della banchina esistente mediante sottofondazione con pali radice del diametro di 130 mm. e di 200 mm.

I lavori sono sospesi a causa di un annoso contenzioso in atto.

Lo stato di avanzamento dei lavori è del 63%.

Tale situazione ha dato luogo, con D.P.C.M. del 4.7.1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.7.1997, n. 171, alla nomina del Commissario ad acta di cui all'art. 13 Legge 23.5.1997, n. 135.

Quest'ultimo ha posto in essere una serie di atti tesi alla riattivazione dei lavori in oggetto; in particolare è stata elaborata una perizia di variante al progetto originario sulla quale si è di recente espressa la 3ª sezione del Consiglio Superiore LL.PP.

LEGGE 5 DICEMBRE 1988 N. 521 (CAP. 8438)

POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, STABILITI CON PRECEDENTE LEGGE 8.7.1980 N. 336.

ATTIVITA'

Con la legge 521/88 riguardante "misure di potenziamento delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" agli artt. 27-31 è stata disposta un'autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi per il quinquennio 1989/1993.

Lo stato di attuazione del programma degli interventi da realizzare con l'intero stanziamento del quinquennio 1989-1993 - - stabilito con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministero dell'Interno 13.4.1989 n.333/U.P.P. - è il seguente:

Regione	N° interventi programmati	Somme stanziata (MLD)	finanziamenti effettuati fino a tutto il 1997 (MLD)
PIEMONTE	7	23	13,400
LIGURIA	9	23	11,297
LOMBARDIA	4	22	11,500
FRIULI V. GIULIA	7	20,384	11,184
VENETO	9	28,600	18,600
EMILIA ROMAGNA	8	33,7	15,500
MARCHE	5	27,450	11,340
TOSCANA	6	40,288	30,588
UMBRIA	4	24,3	21,242
LAZIO	12	81,058	58,558
ABRUZZO	5	8,5	3,00
MOLISE	2	11,5	5,500
CAMPANIA	9	32	24,910
PUGLIA	7	23,5	23,300
BASILICATA	1	2	-
CALABRIA	7	20,4	19,400
SICILIA	13	41,747	17,747
SARDEGNA	3	20	19.900
riserva		11,976	
		500	316,966

Il programma di cui sopra, approvato dal Ministero dei LL.PP. secondo l'elenco trasmesso dal Ministero dell'Interno, ha subito nel corso degli anni varie modifiche per essere adeguato alle mutate disponibilità finanziarie conseguenti sia alle rimodulazioni disposte dalle successive leggi finanziarie, sia al blocco degli impegni di spesa.

Il programma ha subito riduzioni delle disponibilità per gli effetti del D.L. n. 41/95 convertito con modificazioni nella legge 85/95.

Con D.l. 9.12.1997 n. 3149 sono state approvate alcune varianti all'originario programma costruttivo e con D.M. 8.1.98 n. 3 è stata disposta l'assegnazione della quota relativa all'esercizio 1997, pari a L. 66.542, ed è stata altresì rimodulata la ripartizione dei fondi relativi al triennio 1986-1988.

ANDAMENTO DELLA SPESA

L'esame dei dati di spesa evidenzia come a parte il 1986, durante il quale si sono avuti pagamenti per circa 30 miliardi effettuati dall'Amministrazione centrale per gestione diretta di alcuni interventi, fino al 1989 i pagamenti annui si sono attestati attorno a 3/4 miliardi.

Soltanto a partire dalla seconda metà del 1990 si è avuta una ripresa della spesa per l'incrementata attività dei competenti Provveditorati Reg. II alle OO.PP.

Il capitolo in questione non rientra fra quelli soggetti alla riserva a favore del Mezzogiorno ai sensi della legge 64/86.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 831 (CAP. 8422)**DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE OPERATIVE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Detta legge ha autorizzato la complessiva spesa di lire 700.000 milioni per il quinquennio 1986/1991, per la realizzazione di un programma di interventi, a cura di questo Ministero, per soddisfare esigenze logistico-operative del Corpo della Guardia di finanza, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle zone di confine, per la costruzione di fabbricati e relative pertinenze compresi gli alloggi di servizio, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento ed il completamento di fabbricati e relative pertinenze già esistenti.

In particolare la legge ha autorizzato per l'acquisizione di edifici, su indicazione del Comando generale della Guardia di Finanza, l'utilizzazione del 50% degli stanziamenti relativi ai primi esercizi finanziari.

Il programma delle opere così come proposto dallo stesso comando Generale ed adottato da questo Ministero d'intesa con il Ministero delle Finanze (art. 2 comma 2^a della legge n. 831/1986), è stato suddiviso, sempre d'intesa con quel Dicastero nei tre settori: Nuove Costruzioni - ristrutturazioni - Acquisti.

Modificata, sempre d'intesa con il medesimo dicastero, la ripartizione dello stanziamento di lire 330 miliardi del triennio 1986/1988 (Acquisti lire 84 miliardi; ristrutturazioni lire 220 miliardi e Nuove Costruzioni lire 26 miliardi) ed assegnata ai vari Provveditorati regionali alle OO.PP. e alla Regione Sardegna sia la quota di L. 220 miliardi destinata alle Nuove costruzioni, si è ritenuto di utilizzare parte (complessivamente L. 36,5 miliardi) della somma di L. 84 miliardi, prevista per gli acquisti e non impegnata per difficoltà connesse alla complessità delle procedure d'acquisto, destinandone quanto a L. 25 miliardi ad interventi di Ristrutturazione e quanto a L. 11,5 miliardi a Nuove Costruzioni.

Anche la quota di stanziamento relativa all'esercizio 1990, che prevedeva interventi unicamente nel settore delle ristrutturazioni, per lire 20 miliardi, è stata assegnata ai Provveditorati competenti.

In considerazione, inoltre, della rimodulazione degli stanziamenti degli esercizi 1991, 1992 e 1993 operata prima delle finanziarie 1990 (legge 27.12.1989, n. 407), e 1991 (legge 29.12.1990, n. 405), poi dalla finanziaria 1992 (31.12.91 n. 415) è stato quindi adottato sempre su proposta del Comando Generale della Guardia di Finanza, una rielaborazione del programma degli interventi, sulla base di un nuovo piano finanziario con conseguente prevedibile rallentamento delle fasi di realizzazione dei programmi.

Le ulteriori modulazioni operate dalle leggi finanziarie 1993 e 1994 hanno rallentato ancora la realizzazione del programma.

E' da segnalare, infine, che accertata la possibilità di utilizzare alcuni immobili demaniali idonei già esistenti, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha proposto di ridurre ulteriormente (a L. 3,9 miliardi) lo stanziamento destinato al settore Acquisti a vantaggio del settore Ristrutturazioni, azzerando inoltre la quota di riserva per cui.

LEGGE 18 MAGGIO 1989. M. 183**Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del Suolo.**

Il processo di attuazione della legge recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo nella fase iniziale ha ovviamente risentito della forte innovatività del sistema istituzionale introdotto caratterizzato dalla istituzione delle Autorità di bacino quali centri della politica di intervento sul territorio.

Sono stati adottati tutti i provvedimenti di formazione delle nuove strutture ed espletati gli adempimenti più urgenti.

In particolare si è provveduto:

- alla istituzione ed all'insediamento delle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all' art. 12 della legge (D.P.C.M. de] 10.8.89);
- alla nomina dei Segretari Generali delle stesse Autorità di bacino;
- alla costituzione del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo di cui all' art. 8 della legge (D.P.C.M. 15.12.89), insediatosi in data 26.1.90;
- alla costituzione dei Comitati Tecnici delle sei Autorità di bacino di rilievo nazionale;
- alla emanazione, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, degli atti di indirizzo e coordinamento per la redazione degli schemi previsionali e programmatici di cui all' art. 31 della legge (D.P.C.M. del 23.3.90);
- alla istituzione del Comitato di bacino speciale per il bacino regionale pilota del Serchio di cui all' art. 30 della legge (D.P.C.M. 1.6.90);
- alla nomina del segretario generale e alla costituzione formale degli altri organi del bacino pilota del Serchio (D.P.C.M. 14.1.92);
- alla definizione con apposito regolamento della nuova struttura organizzativa della Direzione Generale della Difesa del Suolo, ai sensi dell'art. 7 della legge, nella nuova veste anche di Segreteria del Comitato Nazionale della Difesa del Suolo;
- alla emanazione della legge 7.8.90, n. 253, d'iniziativa governativa, recante integrazioni e modifiche della legge n. 183/89.

Con tale iniziativa legislativa, in particolare, sono state introdotte alcune misure organizzative per agevolare l'operatività delle nuove strutture, accentuandone l'autonomia e dotandole di più adeguati strumenti di intervento di gestione.

Con la stessa legge, inoltre, pur senza compromettere l'unitarietà della programmazione attraverso lo strumento degli schemi previsionali e programmatici, già previsti dall'art. 31 della citata legge n. 183, si è introdotta, limitatamente al primo anno, una procedura semplificata che ha reso più tempestivamente erogabili le risorse finanziarie stanziare per il primo anno (L. 802 miliardi), da destinare ad interventi particolarmente di difesa del territorio.

A tutta la serie anzidetta di atti derivanti dall'applicazione della legge bisogna aggiungere la complessiva opera propedeutica che si è dovuta attuare sia con gli operatori del settore (Autorità e Regioni), sia con il lavoro delle Commissioni previste dalla legge stessa che affrontano le tematiche essenziali per quello che sono state le linee di indirizzo già emanate e per quelle da emanare.

Con il D.P.C.M. 1.3.91, registrato il 12.4.91 e pubblicato sulla G.U. del 24.4.91 è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, regionale ed interregionale la somma complessiva di L. 1.976.826.000.000 ripartiti in ragione di L. 802 mld per il 1989, L. 44,826 mld per il 1990, L. 130 mld per il 1991, L. 600 mld per il 1992 e mld per il 1993; l'anzidetta complessiva somma riferentesi al triennio 1989-91, interessa anche gli esercizi 1991-92 a seguito dello slittamento di quota dei fondi derivante dalla legge 23.12.89, n. 407 (legge finanziaria 1990) e legge 29.12.90, n. 405 (legge finanziaria 1991).

Nel corso delle esercizio finanziario 1991 questa Direzione Generale ha provveduto ad assegnare e trasferire le disponibilità finanziarie relative al triennio 89-91 come sotto specificato:

CAP. 7748 - "Spese per studi, progetti ed opere necessarie all'attuazione del piano di bacino regionale pilota (Serchio)": sono state trasferite le disponibilità relative agli anni 1989 e 1990 per l'importo di L. 40 mld. La quota relativa al 1991 pari a L. 20 mld è stata trasferita nel 1992.

CAP. 7749 - "Spese per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici per la definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino": sono state trasferite alle Regioni in conto residui disponibilità finanziarie per L. 743.257.520.000 ed in conto competenza per L. 15.495.050.000.

Sono state accreditate alle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale in conto residui L. 48.568.480.000.

Sono state assegnate agli uffici decentrati in conto residui L. 30 mld e L. 113.307.450.000 in conto competenza 1991.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1991 non è stato possibile, tuttavia, trasferire tutte le quote per gli studi e gli interventi in quanto, a valere sullo stanziamento previsto per il 1989, è stata sottratta per altre finalità (D.L. 347/91 reiterato con D.L. 3/92) la somma di L. 25 mld versata in conto entrate del Tesoro con D.M. n. 1 del 21.1.92 registrato alla Corte dei Conti il 15.2.92, reg. 2, fgl. 338.

Nei primi mesi del 1992 e nel corso del corrente esercizio finanziario la Direzione Generale della Difesa del Suolo, a valere sui fondi stanziati sul cap. 7749, esercizio 1992, pari a L. 175 mld, ha predisposto i decreti di trasferimento per studi, al fine di ripianare e completare i finanziamenti relativi al triennio 89-91 così come definite dal D.P.C.M. 1.3.91 per complessive L. 25 mld.

Per quanto riguarda invece i fondi iscritti per il 1992, corre l'obbligo di far presente che non si è potuto provvedere al tempestivo trasferimento degli stessi, in quanto, in conseguenza della rimodulazione disposta dalla legge 415/91 (legge finanziaria 1992) che ha previsto uno stanziamento per il 1992 ridotto rispetto alla modulazione operata con la legge finanziaria del 1991, è stato effettuato un abbattimento proporzionale delle quote riservate ai bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91. Tali quote sono state comunicate alle Autorità di bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

Non è stato, successivamente, possibile trasferire i fondi in base alla nuova ripartizione a seguito del

blocco degli impegni di spesa disposti con D.L. 333/92 convertito nella legge 359/92.

Pertanto si è potuto provvedere a trasferire i fondi di provenienza dall'esercizio 1992 solo nel corso dell'esercizio 1993 per un importo complessivo di L. 127 mld.

Per quanto riguarda i fondi stanziati per il 1993 va fatto presente che la legge 500/92 (legge finanziaria 1993) per il rifinanziamento degli interventi nel settore della difesa del suolo previsti dalla legge-quadro 18 maggio 1989, n.183, ha nuovamente rimodulato il residuo stanziamento iscritto in tabella F in ragione di L. 350 miliardi (di cui L. 200 miliardi di provenienza della Tab. F e L. 150 miliardi, poi ridotti a L. 105 miliardi di provenienza della Tab. D) per il 1993, L. 250 miliardi per il 1994 e L. 350 miliardi per il 1995.

A seguito di detta rimodulazione, che ha previsto uno stanziamento ridotto per il 1993, è stato effettuato un nuovo abbattimento proporzionale delle quote riservate a bacini nazionali, regionali ed interregionali in base al D.P.C.M. 1.3.91.

Dette quote sono state comunicate alle Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed alle Regioni competenti affinché fosse rivisto il quadro delle priorità in relazione ai nuovi importi.

A tale proposito, va osservato come, in generale, la persistente incertezza del quadro delle risorse finanziarie da destinare alla politica della difesa del suolo - determinata dai continui prelievi effettuati per finanziare provvedimenti a carattere di emergenza e dalle rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie succedutesi nel tempo - ha comportato la necessità di continue riformulazioni ed aggiornamenti dei programmi di interventi rallentandone l'attuazione.

Pertanto non sarebbe stato comunque possibile trasferire i fondi iscritti sul cap. 7749 a causa del blocco degli impegni di spesa introdotto con il D.L. 22.5.93, n. 155 convertito nella legge 19.7.93, n. 243.

Solo alla fine dell'esercizio 1993 è stata concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la deroga necessaria per poter procedere al trasferimento alle Regioni dei fondi iscritti sul cap.7749.

Pertanto, alla data del 31.12.93, a valere sui fondi iscritti per il 1993, pari a L. 200 miliardi, sono stati disposti trasferimenti di fondi per complessive L. 110.003 milioni.

Nel corso del successivo esercizio finanziario si è provveduto al totale trasferimento delle risorse finanziarie stanziate per gli anni 1992 e 1993 ed ancora disponibili ai sensi dei DD.LL. di proroga dei termini di impegnabilità dei fondi che si sono succeduti.

Lo stanziamento di L. 150 miliardi, stanziato dalla tabella D allegata alla legge 23.12.92 n. 500 (legge finanziaria 1993), è stato successivamente ridotto, per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 505/92 e della legge n. 493/93, alla complessiva somma di L. 95 miliardi.

Tale somma è stata ripartita tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale con D.P.C.M. datato 26.11.94.

Successivamente, nel corso dell'esercizio finanziario 1995, si è provveduto al trasferimento

delle quote riservate a favore degli organi preposti all'esecuzione degli studi e degli interventi ai sensi della citata legge n. 183/89, per un importo complessivo di circa 70 miliardi;

A valere sullo stanziamento presente sul cap. 7749 per l'esercizio 1994 sono stati trasferiti, complessivamente, fondi per circa L. 100 miliardi.

La legge 23.12.94 n.725 (legge finanziaria 1995) ha stanziato, alla allegata tabella C, la complessiva somma di L. 330 miliardi per il finanziamento della legge n.183/89.

Di tale somma la quota di L. 30 miliardi è stata destinata al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

Il rimanente importo di L. 300 miliardi, destinata al cap. 7749 del bilancio di questo Ministero, è stata successivamente ridotta a L. 285 miliardi dal D.L. 23.2.95 n. 41 convertito nella legge n.85/95.

La legge 28.12.95, n.550 (legge finanziaria 1996) ha stanziato, alla allegata tabella C, la complessiva somma di L. 350 miliardi per il finanziamento della legge n.183/89.

Di tale somma la quota di L. 30 miliardi è stata destinata al Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali.

Il rimanente importo di L. 320 miliardi, destinato al cap. 7749 del bilancio di questo Ministero, è stato successivamente ridotto a L. 292,573 miliardi dalla L. 08.08.96, n. 419 (assestamento di bilancio).

Per l' esercizio finanziario 1996 sono stati predisposti trasferimenti per L.182,994 miliardi in conto residui 1995 e L.301,270 miliardi circa in conto competenza 1996.

Per ciò che concerne il cap. 7748, l'art. 4 della legge 505/92 ha stanziato, per assicurare la continuità dell'attività del bacino regionale pilota del fiume Serchio, la complessiva somma di L. 25 miliardi ripartita in ragione di L. 2 miliardi per il 1993 e di L.23 miliardi per il 1994.

Successivamente le leggi finanziarie che si sono succedute hanno rimodulato il citato importo di L. 23 miliardi in ragione di L. 10 miliardi per il 1994, di L. 10 miliardi per il 1995 e di L. 3 miliardi per il 1996.

Per l'anno finanziario 1995, si è provveduto al formale impegno del solo importo di L. 2 miliardi, provenienti dall'esercizio finanziario 1993, nella perdurante assenza della delibera che, allorché attuata, consentirà il trasferimento, nei confronti della Regione Toscana e dell'Autorità del bacino pilota, degli importi stanziati.

Per il 1996 la somma di L. 3 miliardi previsti dalla legge finanziaria 1995 è stata ridotta del 3% dalla Legge 22.03.95, n.85 e del 2% dal D.L. 30.12.95, n.565 e successive reiterazioni pertanto lo stanziamento risulta essere pari a L.2.851.800.000.

Nel corso del 1996 si è provveduto al trasferimento della complessiva somma di L. 9.600 milioni, in conto residui 1995, e all'impegno di L. 100 milioni.

Per quanto concerne il trasferimento dei fondi provenienti dall'esercizio finanziario 1996, si è provveduto a trasferire solo la somma di L. 1.300 milioni, in quanto è operante il blocco degli impegni di spesa, disposto con il D.L. n. 669 del 31.12.1996, convertito nella legge n. 30 del 1997.

La legge 663/96 (finanziaria 1997- tab. C) ha previsto, per le finalità della legge sulla difesa del suolo, la complessiva somma di L. 1040 miliardi nel triennio 1997-99 prevedendo, altresì, una quota di L. 10 miliardi annui a favore del dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio, ripartita in ragione di:

- L. 420.000.000.000 per il 1997
- L. 310.000.000.000 per il 1998
- L. 310.000.000.000 per il 1999

La legge 449/97 (finanziaria 1998 - tab. C) ha rifinanziato al spesa prevista per gli interventi nel settore della difesa del suolo quantificandola in complessive L. 1.410 miliardi per gli anni 1998-2000 ripartendola in ragione di:

- L. 410.000.000.000 per il 1998
- L. 500.000.000.000 per il 1999
- L. 500.000.000.000 per il 2000

Con D.P.R. 9.10.97, pubblicato sulla G.U. del 12.12.97 le somme previste per gli anni dal 1997 al 1999 sono state ripartite tra i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale.

Per quanto concerne l'esercizio finanziario 1997, solo al 31.12.97, con D.M. Tesoro n. 199757, è stata iscritta la somma di L. 410 mld, previsti dalla tabella "C" della legge 663/96 (finanziaria '97) per gli interventi di cui all'art. 31 della Legge n. 183 del 1989, sul capitolo 7749 dello stato di previsione di questo Ministero, in termini di sola competenza e, contestualmente, destinata la quota di L. 10 mld alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con D.M. Tesoro n. 133847 del 11.5.98 è stata disposta l'assegnazione in termini di competenza e cassa di L. 300 mld, a fronte della dotazione di competenza prevista per l'anno 1998 pari a L. 400 miliardi, pertanto, nello scorso mese di giugno è stato disposto l'impegno dell'intero stanziamento per il 1997 ed autorizzato il parziale trasferimento delle risorse (pari al 56% circa) per insufficienza di cassa.

LEGGE 12 AGOSTO 1983 N. 317**Piani di ricostruzione**

I piani di ricostruzione sono stati inizialmente previsti dal decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, con l'intento di "contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati".

Tuttavia, con successive leggi e precisamente la n. 1402 del 27.10.51, la n. 993 del 23.12.1977 e la n. 843 - art. 40 - del 21.12.1978 sono state dettate le disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi comportanti l'assunzione di impegni, nonché per il completamento dei lotti iniziati.

Negli anni 80, inoltre, sono intervenute alcune leggi speciali che hanno ridato efficacia a determinati piani di ricostruzione dei Comuni interessati (n. 526/1982 - n.363/1984 - n.80/84 - n.730/86).

In conformità all'orientamento del Ministero di pervenire alla definizione amministrativa dei lavori eseguiti negli anni 80, sono stati approvati anche nel 1987 numerosi atti di contabilità finale e di collaudo.

Nel frattempo, per mettere ordine a tutta la materia dei piani di ricostruzione post-bellica giunta ad una situazione insostenibile per la congerie di norme approvate nell'arco di quasi mezzo secolo, è intervenuta la legge 12.8.1993 n. 317 che ha innovato profondamente la normativa riguardante i piani di ricostruzione post-bellica. Essa stabilisce, fra l'altro che:

- tutte le norme in vigore sono abrogate
- tutte le seguenti concessioni ancora in corso sono revocate di diritto:

p.r. di Ariano Irpino

p.r. di Macerata

p.r. di Pantelleria

- l'annullamento delle concessioni disposte per il p.r. di Ancona con il D.M. n. 992/S del 7.10.1992 è confermato.

Per il completamento delle opere in corso nei quattro Comuni suindicati, l'art. 4 della richiamata legge 317/93 ha stanziato 230 miliardi che successive leggi finanziarie hanno così rimodulato nel triennio 1995-1997:

1994	L.	65.000.000.000
1995	"	65.000.000.000
1996	"	16.000.000.000
1998	"	84.000.000.000

Ottenuto il prescritto parere delle Commissioni Parlamentari competenti entro il termine stabilito, lo stanziamento in questione è stato così ripartito:

p.r. Ancona	L.	91.183 milioni
p.r. Ariano Irpino	"	39.118 milioni
" Macerata	"	62.357 "
" Pantelleria	"	36.894 "
accantonamento	"	448 "

Sono stati approvati gli elenchi delle opere da realizzare nell'ambito dei richiamati Comuni ed altresì sono state delegate agli stessi alcune attività relative a tali opere, come segue:

per Ancona con D.M. n. 94 del 4.3.1994

- n. 5 Interventi - (By-pass Palombella, Galleria S. Martino, Asse Nord-Sud, complesso svincoli "A" e "B" con sopraelevata intermedia, variante alla SS. 16 dallo svincolo "B" allo svincolo "ASPIO" esclusi).

La delega connessa con D.M. n. 157 del 21.4.94 riguarda i primi tre interventi e le espropriazioni e/o acquisizioni delle aree occorrenti per l'intero programma.

per Ariano Irpino con D.M. n. 95 del 4.3.1994

- n. 4 Interventi (pavimentazione Piazza Plebiscito, parcheggi, stabilizzazione pendio Costone Sud e strada chiusura anello viario di Plano)

la delega connessa con D.M. n. 324 del 22.11.1994 riguarda tutti gli interventi suindicati, comprese le espropriazioni e/o acquisizioni delle aree

per Macerata con D.M. n. 149 del 12.4.1994

n. 4 interventi (completamento diramazione strada a Sud dallo svincolo Fontescodella a via Mugnoz, completamento tronco centrale strada a Nord, strada a Nord: Tronco Nord e Strada a Nord: diramazione per il Rione Pace)

la delega concessa con D.M. n. 315 del 3.10.1994 riguarda il primo intervento e parte del secondo, comprese le espropriazioni e/o le acquisizioni delle aree.

per Pantelleria con D.M. n. 120 del 7.4.1994

n. 2 interventi (ultimazione lotti ministeriali interrotti per revoca e realizzazione tronco terminale diga foranea, viabilità urbana con completamento tratti iniziati e realizzazione di tratti nuovi)

la delega connessa con D.M. n. 238 del 8.7.1994 riguarda gli interventi di viabilità urbana compresi i relativi espropri e/o acquisizioni delle aree.

Si precisa, per quanto riguarda i rapporti con l'ex concessionario del p.r. di Ancona, Ariano Irpino e Macerata, che sono tuttora in corso le inchieste giudiziarie afferenti agli interventi relativi a detti Comuni.

L'Amministrazione, comunque, segue e collabora per quanto di competenza e nel proprio interesse con le Procure e con le Avvocature Distrettuali.

L'attività svolta nel 1997 per il settore di cui trattasi può essere così sintetizzata:

Ancona - In data 20.3.97 si è provveduto alla nomina delle commissioni di collaudo in corso d'opera per gli interventi in programma.

Con DD.MM. n. 71 e n. 86 del 21.3.97 sono stati approvati i progetti dell'intervento n. 3 asse nord-sud e svincolo A. Baraccola (opere delegate) avendo ottenuto parere

favorevole dal C.T.A. presso il Provveditorato alle OO.PP. per le Marche, rispettivamente in data 29.1.97 e 26.2.97.

In data 29.7.97 e 31.7.97 sono state svolte le gare a licitazione privata per l'aggiudicazione dei lavori.

(in data 22.9.97 è stata disposta la consegna dei lavori ...

con nota del 7.10.97 il Comune di Ancona ha proposto all'esame del C.T.A. presso il competente Provveditorato una variante al progetto esecutivo modificato secondo gli avvisi espressi dall'ANAS, relativo al by-pass della Palombella.

Con AA.MM. n. 342 e n. 345 dell'11.11.97 è stato disposto l'accreditamento al Comune di Ancona del 1° acconto pari al 35% dell'importo dei lavori.

Per quanto riguarda le opere non delegate, nel mese di giugno 1997 l'U.T. di questa Direzione Generale ha predisposto il progetto esecutivo per il completamento della sopraelevata e variante alla S.S.16, che ha ottenuto il parere favorevole del D.T.A. presso il Provveditorato alle OO.PP. per le Marche in data 25.6.97.

La gara per l'appalto dei lavori si è svolta nei giorni 11 e 12 settembre 1997, e le relative risultanze sono state approvate con D.M. n. 340 del 19.11.97.

Con D.M. n. 354 del 18.11.97 è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo complessivo di lit. 43.973.000.000 ed assunto l'impegno di spesa.

Con lettera prot. n. 355 del 20.11.97, nelle more della stipulazione del contratto e della sua approvazione, si è autorizzata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge.

Macerata - Per avviare la fase della progettazione esecutiva, il Comune ha svolto le procedure relative alla formazione degli stati di consistenza e alle indagini geologiche per i due interventi delegati (via Mugnoz e tronco centrale strada nord), ed ha approvato con delibera del 2.10.97 un programma di attività per la formazione degli stati di consistenza relativi alle opere non delegate.

Pantelleria - Per quanto riguarda le opere di viabilità urbana delegate, tre progetti inviati dal comune sono attualmente all'esame del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la Sicilia, il quale esprimerà il proprio parere presumibilmente nel mese di gennaio 1998.

Per il prolungamento del molo sopraflutto della diga foranea a protezione del porto (opera non delegata), si è provveduto all'approvazione del contratto stipulato con il R.T.I. aggiudicatario dell'appalto, con D.M. n. 262 del 18.9.97, ed i lavori hanno avuto inizio in data 1.9.97.

Il 5.6.97 è stata inoltre predisposta da parte dell'Ufficio del Genio civile OO.MM. di Palermo una perizia tecnica per l'installazione di una meda fissa per segnalazioni, ed approvata con D.M. n. 184 del 16.6.97.

DECRETO LEGISLATIVO 26 FEBBRAIO 1994, N. 43 - ART. 3

Programmi triennali per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale.

Il decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, nell'istituire l'Ente Nazionale per le Strade quale ente pubblico economico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, lo ha sottoposto all'alta vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici, che ne detta le direttive e gli indirizzi programmatici.

Ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto delegato le entrate dell'Ente sono costituite prevalentemente da trasferimenti da parte dello Stato, oltre agli introiti provenienti dai canoni di concessione autostradale.

La quantificazione di detti trasferimenti è stabilita annualmente dalla legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11, comma 3 lett. d) della legge 468/78 e successive modifiche ed integrazioni, e le relative somme sono iscritte, sia per la parte corrente sia per le quote in conto capitale, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, che provvede ad erogarli all'Ente con le modalità stabilite in appositi accordi di programma stipulati annualmente.

I programmi triennali di intervento dell'Ente, contenenti le opere per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale, inclusi gli ammodernamenti e le nuove costruzioni sono approvati dal Ministro dei Lavori Pubblici, in coerenza con i piani triennali di viabilità dallo stesso Ministro approvati, su conforme delibera CIPE.

La coordinata attuazione dei programmi è assicurata mediante la stipula di accordi di programma tra il Ministro dei Lavori Pubblici e l'Amministratore dell'ANAS, che ne fissano direttive, fasi e tempi dello sviluppo assumendo, nello stesso tempo, un'essenziale funzione programmatica al fine della disposizione delle risorse finanziarie annualmente messe a disposizione per la viabilità nazionale. Di conseguenza, la stipula dell'accordo di programma costituisce un

vincolo giuridico per entrambi i soggetti coinvolti, Ministero dei Lavori Pubblici da un lato e Ente Nazionale per le Strade dall'altro. Infatti, sorge l'obbligo, per il primo, dell'assunzione dell'impegno di spesa delle somme iscritte nel proprio stato di previsione, mentre, per il secondo, di dare ulteriore corso alla realizzazione degli interventi previsti nel programma triennale 1997 - 1999 e successivi adeguamenti, aggiornamenti e rimodulazioni, mantenendo, sempre, la rete stradale in condizioni di efficienza e sicurezza, nel rispetto dei criteri tecnici, economici ed ambientali.

Per completezza di informazione, è necessario evidenziare che, in data 1 luglio 1998, è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'accordo di programma per l'anno 1998 tra il Ministro dei Lavori Pubblici e l'Ente Nazionale per le Strade, che ha individuato gli interventi, le attività ed i servizi da svolgere a cura dell'ANAS nell'anno 1998 a fronte delle risorse finanziarie stanziare a favore dell'Ente stesso, interventi la cui realizzazione è in corso da parte dell'ANAS, utilizzando le proprie disponibilità liquide.

Le somme da trasferire all'ANAS per il triennio 1998 - 2000, sulla base delle previsioni della legge 450/97 (tabella C), sono così fissate:

- quale contributo per le spese di finanziamento e programmazione dell'attività, iscritto a partire dall'anno 1998 al capitolo 7272, Lit. 3.717 miliardi per l'anno 1998, Lit. 3.410 miliardi per l'anno 1999, Lit. 3.397 miliardi per l'anno 2000;

- quale contributo per le spese in conto capitale per ammortamento mutui, iscritto al capitolo 7272, Lit. 1.900 miliardi per l'anno 1998 e Lit. 2.000 sia per l'anno 1999 sia per l'anno 2000.

Le ulteriori risorse previste in bilancio, sempre dalla suddetta legge 450/97 e successive modifiche ed integrazioni, consistono in:

- Lit. 50 miliardi per l'anno 1998 e Lit. 87,65 miliardi per l'anno 1999 (capitolo 7274 - tabella F) quale contributo straordinario per il completamento di programmi pregressi;
- Lit. 20 miliardi, per ciascuna annualità, per gli anni dal 1998 al 2000 (capitolo 7277 - tabella F), quale contributo per l'ammortamento dei mutui contratti per il raddoppio dell'autostrada A6 Torino - Savona da erogare a favore della società concessionaria;
- Lit. 20 miliardi, per ciascuna annualità, per gli anni dal 1998 al 2000 (capitolo 7278 - tabella F) quale contributo per l'avvio della realizzazione della variante di valico dell'autostrada Firenze - Bologna da trasferire alla Società Autostrade S.p.A.;
- Lit. 50 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e Lit. 100 miliardi per l'anno 2000 (capitolo 7279 - tabella F), come previsto dal decreto del ministro del Tesoro n. 105334 del 24 febbraio 1998 e dalla legge n. 345 del 2 ottobre 1997, quale contributo da corrispondere alla Società Autostrade S.p.A. per l'ammortamento dei mutui occorrenti per la realizzazione del tratto Aglio - Canova ed il potenziamento dell'autostrada Bologna - Firenze;
- Lit. 53 miliardi per l'anno 1998 e Lit. 60 miliardi, per ciascuna annualità, per gli anni 1999 e 2000 (capitolo 7280), come previsto dalla summenzionata legge 345/97 e dal suddetto decreto del Ministro del Tesoro.

Con riferimento alle somme summenzionate iscritte ai capitoli del bilancio dello Stato, tutte, ad eccezione di quelle relative al capitolo 7272, hanno ottenuto nella legge finanziaria 1998 autorizzazione di cassa pari alla competenza. Per quanto riguarda, invece, il capitolo 7272, a fronte di un'autorizzazione in conto competenza ammontante, per l'anno in corso, a Lit. 5.617 miliardi, risulta un'autorizzazione di cassa pari a Lit. 857 miliardi.

E', comunque, opportuno evidenziare che, a seguito dell'emanazione da parte del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. del decreto 16 gennaio 1998 e della connessa circolare esplicativa, concernente i "Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla Tesoreria Unica ai fini dell'attuazione dell'art. 47 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997", a tutt'oggi non è stato possibile procedere ai trasferimenti all'ANAS degli importi richiesti, data l'esistenza di un ammontare delle giacenza superiore a quello consentito per dar luogo alle erogazioni.

Infine, occorre sottolineare che, data la mancanza di adeguate autorizzazioni di cassa rispetto alle assegnazioni fatte in conto competenza, nel corso dell'esercizio finanziario 1997 si è assistito alla formazione di un ammontare notevole di residui passivi, evento che ha indotto la scrivente Direzione Generale, in sede di proposte per la legge di assestamento del bilancio 1998, a richiedere delle integrazioni di cassa tali da annullare detti residui passivi sorti nel corso del 1997.

Per quanto riguarda il Programma Triennale 1997 - 1999, approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 125/Segr. del 22 maggio 1997, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 1997, reg. 2 foglio 152, la Direzione Centrale Amministrativa e Finanziaria dell'ANAS, con nota n. 9458 del 2 giugno 1998, ha posto l'accento sulla necessità di eliminare o rinviare parte delle opere previste in detto documento, a seguito delle riduzioni, ammontanti a circa Lit. 813 miliardi, disposte dalla legge finanziaria 1998, per il biennio 1998 - 1999 rispetto a quella relativa all'anno 1997.

Tutto quanto sopra considerato, con riferimento alla prospettazione del fabbisogno finanziario dell'Ente Nazionale per le Strade, per il triennio 1999 - 2001, si richiede che non si proceda a rimodulazioni degli stanziamenti esistenti, che vengano confermate le quote di stanziamento così come previste in tabella F dalla legge finanziaria 450/97 e successive modifiche ed integrazioni, per gli anni 1999 - 2000 per tutti i capitoli di bilancio, prevedendo pari dotazione anche per l'anno 2001.

Con riferimento, invece, alle quote da iscrivere al capitolo 7272 si richiede che, a seguito di quanto evidenziato con riferimento al finanziamento delle opere ricomprese nel Programma Triennale 1997 - 1999, vengano fissati i seguenti ammontari, evidenziati dall'Ente stesso con nota n. 9458 del 2 giugno 1998:

TABELLA C (valori in milioni)

	1999	2000	2001
D.Lgs. 143/94: Istituzione dell'Ente Nazionale per le Strade:			
- art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività			
(5.2.1.3 Ente Nazionale per le Strade - cap. 7272/p)	7.300.000	7.200.000	7.200.000

- art. 3: Finanziamento e programmazione dell'attività			
- spese in c/capitale per amm. mutui (5.2.1.3 Ente Nazionale per le Strade - cap. 7272/p)	1.900.000	2.460.000	2.000.000

In conclusione, comunque, si richiede un'adeguata autorizzazione di cassa, anche considerando l'ammontare presunto dei residui passivi che si andrà formando nel corso dell'anno in corso.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AA.GG. E DEL PERSONALE
DIV. V - SERVIZIO PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE

RELAZIONE

OGGETTO: Relazione sullo stato di attuazione sulle leggi pluriennali di spesa — LEGGE 468/78 art. 15 c.3 e 4.

Lo scrivente Ufficio cura l'attuazione finanziaria delle seguenti leggi pluriennali di spesa:

- a) legge 5 febbraio 1992, n. 139 concernente "Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna";
- b) decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 539 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, il cui articolo 7 riguarda "Interventi finanziari per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna";
- c) decreto-legge 2 agosto 1996, n. 408 convertito in legge 4 ottobre 1996, n. 515 recante, tra l'altro, interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna";
- d) **legge 2 ottobre 1997, n. 345 concernente "Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia".**

Si segnala in particolare quest'ultima legge pluriennale di spesa, in quanto promulgata successivamente al 1° settembre 1997 come richiesto dal Ministero del tesoro e della programmazione economica con fax n. 9/629 del 10 giugno 1998. Con la legge 345/97 sono stati autorizzati i seguenti limiti di impegno quindicennali sottoindicati:

cap. 9425 interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici

ES. 1998 L. 16 miliardi ES. 1999 L. 19 miliardi

cap. 9453 interventi di competenza della Provincia di Venezia

ES. 1998 L. 1 miliardo ES. 1999 L. 1 miliardo

cap. 9454 interventi di competenza dei Comuni di Venezia e di Chioggia

ES. 1998 L. 20 miliardi ES. 1999 L. 15 miliardi.

Il sistema di realizzazione dei lavori di cui alla legislazione sopracitata prevede interventi diretti da parte delle amministrazioni dei Comuni di Venezia e di Chioggia nonché della Provincia di Venezia finanziati attraverso il ricorso al mutuo con istituti di credito di cui lo scrivente provvede all'estinzione delle relative rate di ammortamento. Del pari prevede, altresì, il ricorso di interventi diretti del ministero dei lavori pubblici da attuare attraverso il regime della concessione.

In allegato alla presente relazione si riportano gli schemi di attuazione distinti per singola legge di previsione di spesa redati secondo le istruzioni impartite dal ministero del tesoro e della programmazione economica.

LEGGE 2 OTTOBRE 1997, N. 345

Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia.

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 345 ha autorizzato la spesa di 30 miliardi per l'anno 1997 per interventi di sistemazione e rinaturalizzazione della rete idrografica nel territorio della Provincia di Gorizia, secondo un piano da approvare con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.

Con D.M. Tesoro n. 222044 del 31.12.97, registrato alla Corte dei Conti in data 26.1.98, reg. 1 foglio 74, è stato istituito il capitolo 7757 denominato: "Spese per interventi di sistemazione e rinaturalizzazione della rete idrografica nel territorio della Provincia di Gorizia, secondo un piano da approvare con le modalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183" (10.7.0 - 16.3.0), con la dotazione, solo in termini di competenza, di 30 miliardi per il 1997.

La stessa legge prevede che, a valere sull'autorizzazione di spesa di 30 miliardi il Ministro dei Lavori Pubblici può destinare un contributo non superiore a L. 3 miliardi al fine di incentivare e promuovere, anche con il concorso delle attività di ricerca universitaria, l'integrazione a livello centrale e regionale delle attività di monitoraggio e studio per la previsione e la prevenzione del rischio geologico.

A tal fine, in ottemperanza di quanto previsto dalla legge, è stato sottoscritto un accordo di programma, ora al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, lett. c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, con il quale il Ministero dei Lavori Pubblici concede l'assenso affinché il predetto importo di 3 miliardi venga trasferito alla Regione Friuli Venezia Giulia per la realizzazione in Comune di Gorizia di una Scuola di Specializzazione in gestione e valutazione del rischio idrogeologico e per la difesa del suolo.

Con D.M. 11.6.98, n. 352 si è provveduto al solo impegno della somma di L. 27.000.000.000 a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non potendo trasferire detta somma per insufficienza di cassa.

Al riguardo la scrivente Direzione si è attivata per richiedere al Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato - I.G.B., l'integrazione della dotazione di cassa ai sensi dell'art. 9 bis della legge 468/78, introdotto dall'art. 8 della legge 3.4.97, n. 94.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

TRASPORTIINDICE DELLE LEGGI

Legge 9 gennaio 1962, n. 1

- “ 16 marzo 1976, n. 86
- “ 7 agosto 1982, n. 526
- “ 31 dicembre 1982, n. 979
- “ 22 marzo 1985, n. 111
- “ 22 agosto 1985, n. 449
- “ 22 dicembre 1986 n. 910
- “ 11 marzo 1988, n. 67
- “ 14 giugno 1989, 234
- “ 4 agosto 1990, n. 240
- “ 29 novembre 1990, 380
- “ 5 febbraio 1992, n. 139
- “ 5 febbraio 1992, n. 68
- “ 26 febbraio 1992, n. 211
- “ 22 febbraio 1994, n. 132
- “ 30 maggio 1995, n. 204
- “ 8 agosto 1995, n. 343
- “ 23 maggio 1997, n. 135
- “ 2 ottobre 1997, n. 345
- “ 23 dicembre 1997, n. 454
- “ 18 giugno 1998, n. 194

LEGGE 9 GENNAIO 1962, n. 1 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Ultime leggi di modifica e di rifinanziamento: 10/06/1982, n.361; 11/12/1984, n.848; 12/06/1985, n.295; 28/02/1986, n.41; 22/12/1986, n.910; 11/03/1988, n.67; 14/06/1989, n.234; D.L. 20/05/1993, n.149, convertito in Legge 20/05/1993, n.237; D.L. 24/12/93, n.564, convertito nella legge 22/02/94, n.132; D.L. 287/95 convertito nella Legge 343/95).

Norme per l'esercizio del credito navale**Capitolo 7701**

Il titolo II della legge 11 dicembre 1984, n. 848, che ha integrato e modificato la legge 10 giugno 1962, n. 361, ha disciplinato la concessione del credito navale a favore delle iniziative di costruzione, trasformazione e riparazione navale assunte a tutto il 31 dicembre 1986.

Nell'anno 1997 sono state emesse n. 398 autorizzazioni di pagamenti, con relativi mandati, per un importo complessivo di £. 368.147.036.000, a fronte di impegni assunti negli anni precedenti.

LEGGE 22 MARZO 1985, n. 111

(Ultime leggi di modifica o di rifinanziamento: 14/06/1989, n.234; 31/12/1991, n. 431.)

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e riparazioni navali**Capitolo 7702**

La legge 22 marzo 1985, n. 111, prevede contributi ai cantieri nazionali per i lavori di costruzione, trasformazione e modificazione di unità navali superiori alle 1000 T. S. L. (effettuati nel periodo di vigenza della V Direttiva CEE per l'industria navalmeccanica), al fine di consentire l'acquisizione di un sufficiente carico di lavoro.

La legge 31 dicembre 1991, n. 431, ha modificato le modalità di concessione del contributo tramite il sistema dell'autorizzazione alle imprese beneficiarie ad accendere mutui decennali garantiti dallo Stato con successivo rimborso agli Istituti di credito delle rate di ammortamento.

Nel 19796 sono stati effettuati pagamenti pari a £ 67.477.460.336, essendosi esaurita la fase dell'intervento dello Stato per il settore.

LEGGE 22 AGOSTO 1988, N. 449

Interventi di ampliamento e ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano

La legge ha lo scopo di realizzare opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali dei sistemi intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa da effettuarsi nel periodo 1984 - 1989.

La spesa complessiva, compresi oneri per revisioni prezzi, è di £. 1.115 miliardi.

La legge prevede snellimenti procedurali quali l'esonero dei pareri preventivi per progetti e contratti fino a £. 1.000 milioni, la sottoposizione di quelli di importo superiore ad uno speciale Comitato, nonché l'esercizio del controllo di legittimità in via successiva.

La realizzazione delle opere è affidata in concessione alle Società concessionarie delle gestioni aeroportuali le quali devono redigere anche i piani regolatori e i progetti.

Data l'insufficienza dei fondi stanziati, con la legge finanziaria 67/1988 si è provveduto al rifinanziamento dei lavori, con una maggiore autorizzazione di spesa di £. 1.200.= miliardi.

Il finanziamento complessivo di £. 2.315 miliardi è così ripartito:

- Aeroporto di Roma Fiumicino	£.	1.319	MIL.
- Aeroporto di Milano Malpensa	£.	936	MIL.
- Assistenza al volo AAVTAG	£.	60,00	MIL.

Il 9% circa di detto stanziamento è destinato per convenzione alle società di gestione aeroportuale (SEA - SAR) a titolo di rimborso spese generali; rimangono disponibili per lavori, quindi:

- Aeroporto di Roma Fiumicino	£.	1.200	MIL.
- Aeroporto di Milano Malpensa	£.	852	MIL.

Al 31/12/1997 risulta il seguente stato di attuazione:

- autorizzazione di spesa	£. 1.925	MIL
- impegno di spesa	£. 1.613,38	MIL
- pagamenti	£. 1.179,53	MIL
- residui di stanziamento	£. 114,62	MIL
- residui propri	£. 345,38	MIL
- perenzione	£. 285,49	MIL

Di seguito si allegano i tabulati relativi allo stato di attuazione al 31.12.97 del programma degli interventi sugli aeroporti di Roma - Fiumicino e Milano - Malpensa

FIO 1984

Ampliamento aerostazione aeroporto di Pisa

L'importo del finanziamento ammonta a £. 20.765 milioni dei quali sono stati iscritti a bilancio £.18,80 MIL.

I lavori sono curati in regime di concessione dalla S.A.T., concessionaria della gestione dell'aeroporto di Pisa.

Con variazione di bilancio nel giugno 1997 è stata disposta l'assegnazione dell'ultima tranche di £. 1.964,285 mil.

Al 31/12/1997 risulta il seguente stato di attuazione:

- autorizzazione di spesa	£. 20,765	MIL.
- impegni	£. 20,765	MIL.
- pagamenti	£. 18,13	MIL.
- perenzione	£. 0,67	MIL.

FIO 1986

Aerostazione passeggeri aeroporto di Bologna - Borgo Panigale.

L'importo del finanziamento ammonta a £.27.383 mil., di cui l'ultima tranche è stata assegnata in bilancio alla fine del 1995.

I lavori sono curati dalla SAB, concessionaria della gestione dell'aeroporto di Bologna.

Al 31/12/1997 risulta il seguente stato di attuazione:

- autorizzazione di spesa	£.	27,38	MIL.
- impegni	£.	27,38	MIL.
- pagamenti	£.	19,53	MIL.
- residui propri	£.	5,76	MIL.
- perenzioni	£.	2,07	MIL.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139.

Interventi urgenti per l'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Con la legge, concernente la salvaguardia di Venezia, la società concessionaria SAVE è stata autorizzata a contrarre mutui, a decorrere dall'anno 1993 e dall'anno 1994, per la realizzazione delle opere di completamento dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Gli oneri di ammortamento, per capitale e interessi, dei mutui in questione, di durata quindicennale, sono a carico del bilancio dello Stato.

A tal fine, la citata legge prevedeva limiti di impegno di £.3.000 mil. a decorrere dal 1993 e in aggiunta £. 1.000 mil. a decorrere dal 1994.

Con d.l. 444/95 convertito con legge 539/1995 riguardante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale" è stato previsto un ulteriore finanziamento con limiti di impegno di £. 476 mil. a decorrere dal 1996 e £. 1.369 mil. a decorrere dal 1997.

Inoltre, con d.l. 408 convertito con legge 515/1996 è stato previsto un nuovo finanziamento con limiti di impegno di £. 2.050 mil. a decorrere dal 1997 e £. 900 MIL. a decorrere dal 1998.

Al 31/12/1997 risulta il seguente stato di attuazione:

autorizzazione di spesa	£.	22,37	MIL.
impegni	£.	22,37	MIL.
pagamenti		4,45	MIL.
residui propri	£.	17,92	MIL.

LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67 - ART. 13 COMMA 15

Accordo di programma di cui al D.P.C.M. del 26 gennaio 1990

L'Accordo di Programma di cui al DPCM del 26 gennaio 1990 è finalizzato alla "realizzazione di nuovi approdi e di infrastrutture di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento sullo Stretto di Messina e per l'organizzazione di un sistema integrato di trasporti e di servizi".

L'art. 3 del citato Accordo di Programma individua una serie di interventi che riguardano sia misure di riorganizzazione per la razionalizzazione dei servizi nell'area dello Stretto di Messina sia il potenziamento delle infrastrutture portuali, viarie ed aeroportuali dei Comuni di Messina, Reggio Calabria, Villa San Giovanni.

A decorrere dal 1 gennaio 1992, per effetto della legge n. 416 del 31.12.91, la Direzione Generale Programmazione Organizzazione Coordinamento del Ministero dei Trasporti ha assunto la competenza in ordine alla spesa relativa all'Accordo di programma.

La citata legge n. 416/91, concernente l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e del bilancio pluriennale per il triennio 1992-94, ha istituito il capitolo 7601, (Rubrica 4 categoria XII - Trasferimenti) sul quale sono affluiti i finanziamenti residui del soppresso capitolo 7210 (Rubrica 2, categoria X) già appartenenti alla Direzione Generale M.C.T.C..

Le autorizzazioni di spesa sul capitolo 7601 ammontano complessivamente a lire 227 miliardi (anno 1988 lire 100 miliardi, anno 1990 lire 75 miliardi, anno 1991 lire 52 miliardi) e sono così ripartite per tipologia di intervento:

-studio di fattibilità per assetto sistema trasporti area metropolitana dello Stretto	£. 2 miliardi;
-studi di fattibilità per nuovi approdi fuori dell'area portuale di Messina e Villa San Giovanni e per assetto collegamento urbano con il porto di Reggio Calabria	£. 3 miliardi;
-interventi infrastrutturali viari a Messina	£. 122 miliardi;
-interventi infrastrutturali viari, portuali, aeroportuali a Reggio Calabria	£. 43 miliardi;
-interventi infrastrutturali viari e portuali a Villa San Giovanni	£. 44 miliardi;
-intervento infrastrutturale portuale a Messina	£. 13 miliardi.

Tali autorizzazioni di spesa sono scaturite dalle successive modifiche definite dalle leggi di seguito riportate.

Il decreto legge del 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989 n. 160, ha autorizzato il Ministro dei trasporti a promuovere, di concerto con i Ministri della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, un Accordo di programma tra i Comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S. Giovanni e l'ex Ente F.S.

Successivamente il DPCM del 26 gennaio 1990 ha approvato l'Accordo di programma, stipulato tra i soggetti di cui sopra in data 19 dicembre 1989.

La legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), ha autorizzato, per la realizzazione di tale Accordo, la spesa di 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990.

Tali autorizzazioni sono state iscritte sul capitolo 7210 (Rubrica 2 - Motorizzazione civile e trasporti in concessione).

Il decreto legge n. 166 dell'8 maggio 1989, convertito dalla legge n. 246 del 5 luglio 1989, "Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo di Reggio Calabria", disponeva una riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7210 per il 1989 di 50 miliardi.

La legge n. 405 del 29 dicembre 1990 (finanziaria 1991) trasferiva 23 miliardi dal capitolo 7210 del Ministero dei trasporti al capitolo 7803 del Ministero della marina mercantile destinandoli alla realizzazione di un sistema Vessel Traffic Service (VTS) per la sicurezza e l'assistenza al traffico marittimo sullo Stretto di Messina; intervento previsto dall'art.3 dell'Accordo di programma.

A tutto il 31.12.1997 sono state impegnate sul capitolo 7601 lire 210,91 miliardi (lire 100 miliardi sui residui del 1988, lire 71,91 miliardi sull'anno 1990, lire 39 miliardi sull'anno 1991) e sono andate in economia lire 16,09 miliardi.

Ciò in quanto l'importo di lire 3,09 miliardi (di cui lire 3 miliardi stanziati per gli studi di fattibilità sopra citati), residuo di stanziamento del 1990, non è stato impegnato entro il 31.12.1991 e l'importo di lire 13 miliardi (stanziamento per l'intervento infrastrutturale portuale a Messina), residuo di stanziamento del 1991, non è stato impegnato entro il 31.12.1992.

A tutto il 31.12.1997 sono stati effettuati pagamenti per un importo pari a lire 12,33 miliardi (lire 5 miliardi in conto residui del 1988, lire 5,38 miliardi in conto residui del 1990 e lire 1,95 miliardi nel 1991), mentre sono andate in perenzione lire 198,58 miliardi (lire 95 miliardi residui 1988, lire 66,53 miliardi residui 1990, lire 37,05 miliardi residui 1991).

Nel corso dell'anno finanziario 1997, non sono stati effettuati pagamenti.

Per quanto attiene all'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di programma, questa ha risentito e risente della complessità delle procedure, che, riguardando più Enti e più interventi, si rivelano particolarmente complicate.

Infatti, pur considerando che l'Accordo di programma rappresenta una procedura di programmazione destinata ad innovare i vigenti iter approvativi, visto che al momento della stipula non erano ancora state emanate le leggi 142/90 e 241/90 in materia di accordi e di conferenze di servizi, si è costretti a seguire le procedure ordinarie per l'attuazione degli interventi.

Lo stesso Comitato di Coordinamento di cui all'art. 6 dell'Accordo di programma non riesce ad incidere nel processo autorizzativo in quanto non può sostituirsi agli organi istituzionalmente competenti.

Per tale motivo non si sono ottenuti gli attesi effetti di accelerazione delle procedure e della spesa.

Con particolare riferimento agli interventi infrastrutturali viari a Messina, che hanno un peso rilevante nell'ambito dei finanziamenti dell'Accordo (quasi il 50%), in data 17 ottobre 1997, la Giunta municipale ha deliberato l'aggiudicazione dell'appalto dei suddetti lavori procedendo, quindi alla consegna degli stessi il 22 novembre 1997.

Poichè, l'impegno assunto si è reso perente, la Direzione generale P.O.C. ha provveduto alla richiesta di riassegnazione in bilancio, per l'esercizio finanziario 1998, della somma di lire 12,2 miliardi (10% dell'importo complessivo) quale anticipazione dovuta alla consegna dei lavori in base all'art. 11 punto II) della Convenzione Ministero dei trasporti/Comune di Messina del 4 dicembre 1990 che regola il finanziamento dei lavori suddetti.

Con decreto del Ministro del tesoro, in corso di perfezionamento, è stata disposta l'assegnazione di detta somma, in termini di competenza e cassa, sul capitolo 7601 da iscrivere nella Tabella 10 dello stato di previsione di questo Ministero alle voci 4.2 - spese in conto capitale, 4.2.1 - investimenti, e in considerazione dell'importanza dello stanziamento, all'unità di voto 4.2.1.1 - Accordo di programma per la razionalizzazione del traghettamento nello Stretto di Messina.

Per quanto concerne gli altri interventi è stata completata in gran parte la progettazione esecutiva delle opere programmate e si è comunque raggiunto il risultato di avere stabilito un costruttivo rapporto tra Amministrazioni centrali e Comuni che ha portato a definire i criteri di pianificazione dell'area metropolitana dello Stretto mediante lo studio di fattibilità per l'assetto del sistema dei trasporti nell'area suddetta.

Tutto ciò premesso ed in considerazione della rilevante importanza che gli studi di fattibilità per la nuova localizzazione di approdi per traghetti a Messina e a Villa San Giovanni e per l'assetto del traffico di attraversamento a Reggio Calabria rivestono per la definizione dello scenario di medio-lungo periodo dell'area dello Stretto, la Direzione generale P.O.C. ha chiesto, ma non ottenuto, la reiscrizione di lire 3 miliardi in bilancio sul capitolo 7601 per gli anni finanziari 1996, 1997, 1998; stanziamento previsto per tali studi dall'Accordo ma andato in economia.

Analoga richiesta è stata avanzata per l'anno finanziario 1999.

Sarebbe opportuno che tale istanza fosse fatta propria anche dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Legge 14 giugno 1989, n. 234

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

L'art. 11 della legge 14 giugno 1989 n. 234 ha disposto per le imprese, che hanno sostenuto oneri relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e lavori di grande riparazione effettuati nei cantieri nazionali o dei Paesi membri della CEE e che beneficino del contributo di cui all'art. 9 della stessa legge, la concessione di un ulteriore contributo qualora l'impresa assuma l'impegno a mantenere o a far mantenere la nave di proprietà italiana per 4 anni dalla fine dei predetti lavori.

Il contributo è concesso per 8,5 annualità. Per le suddette finalità la legge 237/93 ha autorizzato un limite d'impegno di lire 5.000 milioni per l'anno 1993 e di L. 5.000 milioni per l'anno 1994.

Con la legge 132/94 è stato autorizzato un ulteriore limite d'impegno di L. 5.000 milioni per l'anno 1994 e con legge n. 343/95 limiti d'impegno in ragione di L. 12.000 milioni per l'anno 1995 e di L. 15.000 milioni per l'anno 1996.

Infine con legge 12.12.1996 n.647 è stato autorizzato un ulteriore limite d'impegno di L. 9.450 milioni a partire dal 1997.

Per il dettaglio dei dati contabili si rimanda all'apposita scheda in allegato precisando che nell'anno 1997 sono stati effettuati pagamenti in c/c per un importo complessivo di £ 38,487 miliardi e in c/r di £ 1,010 miliardi.

CAPITOLO 706 *del 8500*

IMPORTI AUTORIZZATI	A TUTTO IL 15 NEL 1997 NEL 1998 NEL 1999 NEL 2000 OLTRE 2000 TOTALE									
	1996									
	89.000	51.450	51.450	51.450	51.450	51.450	142.525	417.325		
SITUAZIONE CONTABILIZZATA	NEL 1997	A TUTTO IL 1997								
autorizzazioni	51.450	140.450								
Storia in avere										
storia in dare										
totale stanziamenti	51.450	140.450								
Impieghi	42.520	128.308								
Economie	1.162	2.130								
Residui di stanziamento	4.769	7.770								
Pagamenti	39.407	122.417								
Penzioni										
Residui propri	1.860	5.082								

DETTAGLIO STANZIAMENTI :														
PROVVEDI MENTO	DESCRIZIONE	IMPORTO STANZIATO	AMM.CAP.	IMPORTO CAPITOLO	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						PERIODO AUMENTO	PAGAME NTI	ECONOMIE PERDIZ	RESIDUI STATO
					AL 1996	AL 1997	AL 1998	AL 1999	AL 2000	OLTRE				
L. 234/1989	DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INDUSTRIA ARMATORIALE	42,50	TRAS. 7706	42,50	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00	2,50	4,52	4,85	0,48	0,15
ART. 11	LEGE 13/1/1993													

CAPITOLO 7706

[illegible]

L'art. 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234 ha disposto la concessione di un contributo semestrale alle imprese, aventi i requisiti per essere proprietaria di navi italiane ai sensi degli art. 143 e 144 del codice della Navigazione, che successivamente al 30 settembre 1988 ed entro il 31 dicembre 1990 abbiano acquistato navi di bandiera estera di età non inferiore a tre anni e non superiore a dieci. Il contributo è pari al 2% del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministero della Marina Mercantile ed è elevato dell' 1,25% in caso di navi altamente specializzate.

Il contributo è concesso per un massimo di otto annualità. Nel suddetto articolo è stato autorizzato per l'anno '88 un limite d'impegno pari a L. 8.000 milioni.

Con la legge n. 107/1991 è stato autorizzato un ulteriore limite d'impegno di lire 20.000 milioni per l'anno 1990 e con la legge 237/1993 è stata autorizzata la spesa di L. 12.000 milioni quale limite d'impegno per l'anno 1993.

Infine, con la Legge 343 del 8 agosto 1995 vi è stato un ulteriore rifinanziamento di L. 3.000 milioni e con la legge n. 647 del 12.12.1996 di L. 550 milioni per il 1997 sempre come limite d'impegno per l'elevazione del contributo per le navi altamente specializzate.

Per il dettaglio dei dati contabili si rimanda all'apposita scheda in allegato, precisando che nell'anno 1997 sono stati effettuati pagamenti in c/c per un importo complessivo di £ 16,109 miliardi e in c/r di £ 9,570 miliardi.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITULO 7951

DETTAGLIO STANZIAMENTI

ESTREMI PROVVEDI- MENTO	DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONI DI SPESA													
		IMPORTO STANZIATO	ANNO CAP	IMPORTO CAPITOLI	AL 1996	AL 1997	AL 1998	AL 1999	AL 2000	OLTRE	STORICI IMPEGNI	FANCIAMEN- TI	ECONOMICI	PERIZIE	RESIDUI PROPRI
	Art. 1 comma 3 della L. 107/1991 (Riduzione del 30% del 1991) recupero dell'industria pubblica e della industria navale (industria e aeronautica ecc. Contributo per al- ternativa alla burocrazia (20 miliardi dal 1991) riduzione L. 234/1989 art. 27 comma 1 e 3	160,00	7951	160,00	140,00	20,00	0,00				6,00	6,87	14,00	0,00	1,57
	Art. 11 comma 1 della L. 237/1993 (riservato a favore del lavoro) Contributo per la burocrazia estera (anno 1991 - 12 miliardi nel 1993) durata massima 8 anni) ridon- na L. 234/1989 art. 27 comma 1 e 3	56,00	7951	56,00	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00		9,55	12,52	2,45	0,57
	Art. 2 comma 1 della L. 34/1995 (Co- ntributo per la burocrazia estera) durata massima 8 anni) ridon- na L. 234/1989 art. 27 comma 1 e 3	24,00	7951	24,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00		2,70	5,34	0,30	0,00
	Art. 14 comma 1 della L. 647/1996 (Co- ntributo per la burocrazia estera) durata massima 8 anni) ridon- na L. 234/1989 art. 27 comma 1 e 3	4,46	7951	4,46	0,06	0,55	0,55	0,55	0,55	2,26		0,00	0,00	0,55	0,00

NEL
AL

TOTALE ART. 10 DELLA LEGGE 234/1989	348,40	348,40	253,00	35,55	15,15	15,05	15,05	9,26	18,25	25,79	17,39	0,00	2,14
SUBTOTALI FINANZIARI									253,95	249,30	29,59	0,00	4,49

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART.2 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**LEGGE 20 FEBBRAIO 1994, n.132 - ARTT. 3 e 4**

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431; D.L. 20/05/1993, n.149 convertito nella legge 19/07/1993, n.237; D.L. 24/12/1993, n.564, convertito nella legge 22/02/1994, n.132; D.L. 287/95 convertito nella legge 8/08/1995, n.343, D.L. 535/96 convertito nella legge 23/12/1996, n.647, legge 31 luglio 1997, n. 261).

Provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e trasformazioni navali**Capitolo 7703**

La legge 14 giugno 1989, n. 234, prevede, all'art. 2, contributi ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni, oltre che per le trasformazioni di unità superiori a 1000 T. S. L., realizzata nel periodo di VI Direttiva CEE (1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1990).

La Legge 261/97 ha rifinanziato l' art. 2 della Legge 234/89 con L. 15 miliardi in limiti di impegno della durata di 10 anni, con il sistema previsto dalla Legge 431/91.

In applicazione della VII^a Direttiva CEE, la medesima legge 261/97 ha rifinanziato gli artt. 3 e 4 del D.L. 564/93 convertito nella Legge 132/94 con L. 135 miliardi (di cui L. 45 miliardi per il 1997, L. 20 miliardi per il 1998 e L. 70 miliardi per il 1999) in limiti di impegno della durata di 15 anni, da erogare sempre con il sistema previsto dalla Legge 431/91, quale contributo ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni e trasformazioni di unità navali superiori a 400 tsl. internazionali, per il periodo 1 gennaio 1991 - 31 dicembre 1998.

Nel 1997 sono stati emessi 220 provvedimenti per complessive lire 88.172.587.216, di cui lire 70.164.544.840 in limiti di impegno, inoltre, a fronte degli impegni assunti anche negli anni precedenti, sono stati effettuati pagamenti pari a £ 685.204.482.569.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n.234 - ART. 6 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n. 431; D.L. 24/12/1993, n.564, convertito nella legge 22/02/1994, n.132; D.L. 287/95 convertito nella legge 8/08/1995, n.343).

Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale**Capitolo 7704**

L'art. 6 della legge 14 giugno 1989, n. 234, prevede la concessione di un contributo pari, rispettivamente, al 40% e all'80% degli importi relativi ad investimenti programmati dai cantieri navali in conformità alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica.

L'art. 3, comma 4, del D L 287/95 convertito nella legge 8 agosto 1995 n. 343, prevede la concessione di un contributo per lo speciale e straordinario intervento diretto all'ammodernamento del cantiere navale di Palermo della Fincantieri - C. N. I. - S. p. A.

Nel 1997 sono stati effettuati pagamenti pari a £ 18. 905.640.274 a fronte di impegni assunti negli anni precedenti.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART. 7 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

(Ultima legge di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431)

Provvidenze a favore delle industrie cantieristiche di demolizione**Capitolo 7705**

L'art. 7 della legge 14 giugno 1989, n. 234, prevede la concessione di contributi per la demolizione di naviglio alle imprese navalmeccaniche di settore per il periodo 1^a gennaio 1987 - 31 dicembre 1990.

La legge 31 dicembre 1991, n. 431, ha modificato le modalità di concessione del contributo tramite il sistema dell'autorizzazione alle imprese beneficiarie ad accendere mutui decennali garantiti dallo Stato con successivo rimborso agli Istituti di credito delle rate di ammortamento.

Nel 1997 sono stati effettuati pagamenti, per impegni assunti negli anni precedenti, pari a £ 686.493.897, essendosi ormai esaurito l'intervento dello Stato per il settore.

LEGGE 14 GIUGNO 1989, n. 234 - ART. 9**LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, n. 132 - ART. 10**

(Ultime leggi di rifinanziamento: 31/12/1991, n.431; D.L. 20/05/1993, n.149 convertito nella legge 19/07/1993, n.237; D.L. 24/12/1993, convertito nella legge 22/02/1994, n.132; D.L. 287/95 convertito nella legge 8/08/1995, n.343, D.L. 535/96 convertito nella legge 23/12/1996, n.647; legge 31 luglio 1997, n. 261).

Norme per l'esercizio del credito navale**Capitolo 7706**

Sia l'art. 9 della legge 14 giugno 1989, n. 234, che l'art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito nella legge 22 febbraio 1994, n. 132, prevedono la concessione di un contributo alle imprese armatoriali, al fine di ridurre gli oneri derivanti dagli interessi dei finanziamenti finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi mercantili ricadenti, rispettivamente, sotto il regime della VI (1° gennaio 1987-31 dicembre 1990) e VII (1° gennaio 1991-31 dicembre 1998) Direttiva CEE.

La legge 261/97 ha rifinanziato l' art. 10 della legge 132/94 con 185 miliardi in limiti di impegno (di cui 40 per il 1997, 70 per il 1998 e 75 per il 1999).

Nel corso del 1997 sono stati emessi 59 decreti di concessione del contributo di credito navale per un importo di £.51.896.004.956 annui per la durata di otto anni e mezzo e, contemporaneamente, sono stati emessi 851 mandati di pagamento per lire 372.756.950.343, a fronte di impegni assunti anche negli anni precedenti.

Capitolo 7709

L'art. 14 della legge 14 giugno 1989, n. 234, prevede un contributo per il rimborso del Trattamento di Fine Rapporto effettuato dalle imprese navalmeccaniche per operatori usciti dal settore.

La legge 31 dicembre 1991, n. 431, ha stabilito le modalità di concessione del contributo tramite il sistema dell'autorizzazione alle imprese beneficiarie ad accendere mutui decennali garantiti dallo Stato con successivo rimborso agli Istituti di credito delle rate di ammortamento.

Nel corso del 1997 sono stati effettuati pagamenti, a fronte delle rate di ammortamento scadute per i mutui accesi secondo la predetta legge n. 431/91, pari a £. 2.053.662.056. L'intervento dello Stato per le finalità previste dalla norma è da tempo esaurito.

LEGGE 22 FEBBRAIO 1994, N. 132 - ARTT. 14 e 15Contributi a favore dell'I.N.S.E.A.N., nonché del C.E.TE.NA., relativi al programma di ricerca nel settore navale per il triennio 1991-1993

(Ultime leggi di rifinanziamento: D. L. 287/95, convertito nella legge 8/08/1995, n. 343, art. 3, terzo comma; legge 31 luglio 1997, n. 261).

Capitolo 7710

L'art. 3, terzo comma, del D.L. 287/95, convertito nella legge n. 343/95, secondo le modalità previste agli artt. 14, 15 e 16 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito nella legge 22 febbraio 1994, n. 132, concerne la concessione dei contributi previsti dalla legge 1° aprile 1985, n. 122, come modificata dalla legge 14 giugno 1989, n. 234, per favorire lo svolgimento di programmi di ricerca nel settore navale relativi al triennio 1994-1996 svolti dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (I.N.S.E.A.N.), nonché dal Centro per gli studi di tecnica navale (C.E.TE.NA.), secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

Tale provvedimento ha recato un finanziamento di £. 9 miliardi per il 1997, relativamente ai programmi del triennio 1994/96, in limiti di impegno della durata di 10 anni, con il sistema previsto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

L'art 6 della legge 261/97 ha invece recato un finanziamento pari a 10 miliardi in limiti di impegno (di cui 5 per il 1998 e 5 per il 1999) relativamente ai programmi del triennio 1997/99.

Nel 1997 sono stati emessi 2 provvedimenti di concessione per un impegno annuo complessivo di £. 6.624.299.032 e, nel contempo, sono stati effettuati pagamenti per £. 11.043.321.764, anche a fronte di impegni assunti negli anni precedenti.

**D. L. 287/95 convertito, con modificazioni, nella LEGGE 8 AGOSTO 1995, n. 343
ART. 3, COMMA 4**

Concorso dello Stato alla copertura dei costi sociali della ristrutturazione sostenuti
dalla Fincantieri- Cantieri navali italiani - S.p.A. nel periodo 1° gennaio 1992/31
dicembre 1994

Capitolo 7715

L'art. 3, quarto comma, del D.L. 287/95, convertito nella legge 343/95, concerne il concorso dello Stato alla copertura dei costi sociali della ristrutturazione sostenuti dalla Società Fincantieri-Cantieri navali italiani- S. p. A. nel triennio 1992/94.

Tale provvedimento ha recato un finanziamento di £. 33,5 miliardi (di cui £. 5 miliardi per il 1996 e £. 28,5 miliardi per il 1997) in limiti di impegno della durata di 10 anni, con il sistema previsto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

Nel corso del 1997 sono stati emessi 3 provvedimenti per complessive lire 24.814.348.234 in limiti di impegno e sono stati effettuati pagamenti pari a lire 20.040.298.724.

Decreto legge 25.3.1997, n. 67 convertito con legge 23.5.1997, n. 135

L'art.5 della legge 135/97 prevede che per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento, e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, è autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle Società di gestione aeroportuali o degli enti locali, di mutui.

Gli oneri di ammortamento, per capitali ed interessi, sono a carico del bilancio dello Stato.

A tal fine, la citata legge prevede limiti di impegno quindicennali di £. 45 MLD.

Peraltro, il capitolo competente è stato istituito con legge di bilancio 1998 con una dotazione di competenza di £. 45 MLD e di cassa di £. 10 MLD.

ELENCO LEGGI TRIENNALI DI SPESA PROMULGATE A DECORRERE DAL 1 SETTEMBRE 1997

LEGGE 345 DEL 2.10.1997

Consiste nel proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna (L.139/92)

Cap. 7513 £. 1.000 dal 1998 per 15 annualità
 £. 1.000 dal 1999 per 15 annualità

LEGGE 194 DEL 18.6.1998

La legge concerne interventi nel settore dei trasporti e all'art.1 sono elencati quelli nel settore aereo:

1) per la realizzazione delle opere sugli aeroporti di Perugia S. Egidio e di Salerno Pontecagnano è autorizzata la spesa complessiva di £. 14,5 MLD, rispettivamente nel triennio 1997 - 1999 £. 1,5 MLD annui e nel biennio 1998 - 1999 £.5 MLD annui.

2) per le finalità di cui all'art.5 della legge 135/97 sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di £. 9,9 MLD per l'anno 1999 e di £. 15 MLD per l'anno 2000 di cui una quota di £. 5 MLD per il potenziamento una quota di £. 5 MLD per il potenziamento degli aeroporti di Venezia, Siena, Ancona, Perugia, Foggia e Napoli.

3) quale concorso per la realizzazione della nuova sede della scuola nazionale per l'assistenza al volo è autorizzata la spesa di £. 9 MLD.

Si fa presente che, è in corso la richiesta di istituzione di appositi capitoli di bilancio con la relativa assegnazione di fondi per quanto riguarda il 1 e 3 punto, mentre per il secondo punto si è indicato di assegnare i fondi su un capitolo già esistente (Cap. 7515).

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Servizio Aeroporti — Sistema informativo

Aeroporto FIUMICINO

PAGINA BIANCA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

[illegible]

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE
Servizio Aeroporti - Sistema informativo
Aeroporto MALPENSA

PAGINA BIANCA

[illegible]

[illegible]

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

INTERVENTI PUBBLICI DIRETTI

1 - Pagamenti effettuati nel 1° semestre 1998 -

- a) Cap. 7501 (Progettazione, costruzione, ampliamento e ammodernamento degli aeroporti...) Il capitolo esiste solo per la gestione dei residui. Infatti il finanziamento di competenza é stato soppresso a datare dal 1995, ai sensi della legge 537/93. Nel corso dei primi sei mesi del 1998 sono stati effettuati pagamenti per £. 7.700 milioni.
- b) Cap. 7503 (spese per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali). Il capitolo non ha più stanziamento di competenza e il programma di spesa é stato redatto sulla base di soli fondi conservati pari a £. 27.805 milioni; sono stati assunti impegni per £. 760 milioni ed effettuati pagamenti per £. 650 milioni.
- c) Cap. 7504 (spese per l'ammodernamento degli aeroporti minori per l'aviazione generale)
Sono stati effettuati pagamenti per £. 10 milioni.
- d) Cap. 7509 (spese per la realizzazione.....dei sistemi intercontinentali di Roma-Fiumicino e di Milano-Malpensa....) - Leggi 449/85 e 67/88 -
Nel primo semestre 1998 non sono stati effettuati pagamenti in quanto gli stessi erano in relazione ad impegni caduti in perenzione.
- e) Cap. 7510 (spese per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e lo sviluppo degli aeroporti....)
Il programma di spesa é stato redatto sulla base dei fondi conservati (7.800 milioni) e dallo stanziamento 1998 pari a £. 2.095 milioni.
Sono stati assunti impegni per £. 2.400 mil. ed effettuati pagamenti per £. 2.940 milioni.

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

- f) Cap. 7513 (annualità quindicennale per interventi relativi.....Marco Polo di Venezia)

Con la legge 139/92, concernente la salvaguardia di Venezia, la Soc. concessionaria SAVE é stata autorizzata a contrarre mutui per la realizzazione delle opere di completamento dell'aeroporto Marco Polo di Venezia con oneri di ammortamento a carico del Bilancio dello Stato.

La citata legge prevedeva limiti di impegno di £. 3.000 milioni a datare dal 1993 e in aggiunta £. 1.000 milioni a decorrere dal 1994; con D.L. 444/95 sono stati previsti ulteriori limiti di impegno di £. 476 milioni dal 1996 e £. 1.369 milioni dal 1997; con successivo D.L. 311/1996 sono stati previsti in aggiunta limiti di impegno di £. 2.050 milioni dal 1997 e £. 900 milioni dal 1998.

Nel primo semestre 1998 non sono stati effettuati pagamenti.

- g) Cap. 7515 (spese per la realizzazione di opere ecc.) -

A seguito delle disposizioni legislative di cui all'art.5 del d.l. 67/1997 convertito con legge 135/1997, nel bilancio del 1998 é stato iscritto il nuovo capitolo per il rimborso alle società di gestione aeroportuale delle annualità quindicennali di mutui accesi per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture aeroportuali.

Non sono stati effettuati pagamenti.

2.- Previsione di cassa al 31/12/98

Se con legge di assestamento saranno mantenute le richieste assentite dal Tesoro, si prevede che verranno effettuati ulteriori pagamenti per £. 400 mld.

3 - Previsione di cassa per il 1999

Si prevede di effettuare pagamenti per complessive £. 280 mld.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA PER L'ANNO 1997.**FONDO COMUNE PER LE FERROVIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA (CAP. 7206 - LEGGE 297/1978).**

Il fondo comune, di cui all'articolo 10 della legge 297/78, prevede una quota annua di circa lire 103 miliardi da destinare ad interventi di rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie secondarie in concessione e in gestione commissariale governativa. Tale importo deve essere ripartito fra 35 aziende ferroviarie e, viste le necessità e gli attuali costi degli interventi, non si riesce neppure a far fronte agli interventi di straordinaria manutenzione più urgenti.

Detta ripartizione viene effettuata sulla base delle richieste delle aziende, sempre esuberanti rispetto alla disponibilità. Le riduzioni vengono effettuate non con criteri di semplice proporzionalità, ma sulla base di una valutazione della urgenza ed indifferibilità degli interventi, nonché sulla base dell'utilizzazione dei fondi assegnati negli anni precedenti.

Si ritiene, pertanto, indispensabile che la quota venga congruamente aumentata onde poter intervenire in modo più incisivo specie nel settore degli impianti di sicurezza e segnalamento ed in tutte le altre tipologie di opere, dove si presentano situazioni da sanare che hanno una stretta attinenza con la sicurezza dell'esercizio. Si precisa, infine, che detti interventi sono indipendenti o comunque hanno finalità diverse rispetto agli interventi di ammodernamento finanziati con la legge n. 910/86, attualmente in corso.

L'assegnazione del fondo per gli anni 1995 e 1996 è stata così stabilita:

	1995	1996
Ferrovie in concessione	£ 45.670.000.000	£ 46.150.000.000
Ferrovie in gestione governativa	£ 57.330.000.000	£ 56.850.000.000

Ai sensi della legge 23/12/1996, n.662, articolo, comma 214, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato per il 1997 sono stati accreditati nei conti correnti presso le Tesorerie dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità nei conti medesimi si sono ridotti ad un valore non superiore al 20% delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 8 del D.L. n.669/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/1997 ha stabilito che l'impegno di spesa per il 1997 deve essere riferito ad ogni bimestre per una percentuale pari al 10% dello stanziamento annuo.

Con D.I. n. 2334 del 19 settembre 1997 è stato, infatti, autorizzato l'impegno della somma di lire 41.200.000.000 (40% del totale assegnato) per l'anno 1997 a favore delle ferrovie concesse e in gestione governativa.

Poiché solo i conti infruttiferi delle aziende concessionarie Società Ferrovie del Gargano e Società Subalpina di Imprese Ferroviarie si sono ridotti ad un valore pari o inferiore al 20% delle disponibilità esistenti sugli stessi al 1° gennaio 1997, con provvedimento n.2940 del 18/11/1997 sono state costituite in deposito le quote spettanti alle menzionate società per un importo complessivo (40% della quota spettante) di lire 1.480.000.000.

Sono state, altresì, svincolate a fronte di stati avanzamento lavori, quote per un importo di lire 43.728.386.320, a seguito di verifica amministrativo-contabile di tutta la documentazione trasmessa dagli USTIF competenti.

Con Decreto Interdirigenziale (Trasporti - Tesoro) n. 904 del 1° aprile 1998 è stato disposto, sul capitolo di cui trattasi, l'impegno dei fondi per il triennio 1997/1999, così ripartito:

	1997 (residuo 60%)	1998	1999
Ferrovie in concessione	27.870.000.000	47.700.000.000	47.275.000.000
Ferrovie in gestione governativa	33.930.000.000	55.300.000.000	55.725.000.000

LEGGE 14 MAGGIO 1981, N.219 (ARTICOLO 4): CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19/3/81, N.75, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NEL NOVEMBRE '80 E DEL FEBBRAIO '81. PROVVEDIMENTI ORGANICI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI COLPITI (CAP. 7297).

La legge 14/5/1981, n.219 ha previsto l'attuazione di interventi statali per la ricostruzione e riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 mediante la costituzione di un apposito fondo.

Gli stanziamenti accordati per gli interventi previsti dalla citata legge 219/81 sono stati di lire 6.000 milioni per il 1981, lire 20.765 per il 1983 e lire 18.000 milioni per il 1984, per un importo complessivo di lire 44.765 milioni a tutto il 1984.

Nel corso dell'esecuzione dei progetti già finanziati sono state evidenziate necessità d'intervento, relative ad accertati aggravamenti delle condizioni di dissesto, per circa lire 42.000 milioni.

Ai fini di assicurare il completamento degli interventi di ricostruzione, è stato interessato il Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno per il rifinanziamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 22/12/86, n.910, dei progetti di ricostruzione non finanziati precedentemente.

Con delibera dell'8/4/87 il CIPE ha accordato l'ulteriore somma di lire 40.600 milioni per il finanziamento degli interventi di ricostruzione di cui alla citata legge 219/81.

Detti finanziamenti, per un totale di 85.800 milioni di lire, sono stati utilizzati totalmente per quanto riguarda gli anni 1981, 1983 e 1984.

Per quanto riguarda l'assegnazione dell'anno 1987, la residua disponibilità - impegnata nel 1989 per un importo di lire 5.605.000.000 a favore della ferrovia Cumana e di lire 16.020.000.000 a favore della ferrovia Circumflegrea - è andata in perenzione in quanto non utilizzata entro il 31/12/92.

I pagamenti, a fronte degli stati avanzamento lavori presentati dalle aziende, vengono quindi effettuati a seguito di reiscrizione in bilancio dei residui perenti sul capitolo.

Nel corso dell'anno 1997 non sono stati emanati decreti di pagamento in quanto non sono pervenute istanze di liquidazione dei SAL.

LEGGE 4 AGOSTO 1990, N.240: INTERPORTI (CAP. 7308).

Nell'ambito del programma dei contributi destinati alla realizzazione e/o potenziamento degli interporti di cui al Capo primo della L. 240/90, è stata data attuazione all'articolo 9 della legge stessa, relativamente agli interporti ex 1° livello; per questi è stato autorizzato (D.M. Trasporti 2.4.92 n. 368(50)240/I) un volume d'investimenti pari £.482 MLD a fronte di quello globalmente previsto dalla legge pari a £. 700 MLD (ex I e II livello).

Con DD. MM. dal n° 1790 al 1798 del 10/10/1992, sono state impegnate sul cap. 7308 dello stato di previsione di questo Ministero, a partire dall'anno finanziario 1992 e fino al 2007 le 30 rate di contributo semestrale spettanti alle società titolari degli interporti di cui alla legge 240/90 (ex I livello).

Negli anni dal 1992 al 1997, sono state costituite in deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato le prime undici rate semestrali di contributo ammontanti a lire 24,1 MLD ciascuna nei limiti, cioè del 5% semestrale a fronte dell'investimento autorizzato, salvo per quanto riguarda le quote degli interporti di Livorno Guasticce, Milano Lacchiarella, Marcianise-Nola.

Le rate sono state svincolate previa verifica degli stati di avanzamento dei lavori e dei relativi certificati di pagamento.

Con decreto interministeriale Trasporti-Tesoro n. 1250(52)240I del 10 dicembre 1997 si è provveduto a risolvere la convenzione con la Società Interporto Milano Sud SpA e a revocare il relativo contributo.

LEGGE 380/90 - SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO (CAP. 7211).

Riguarda gli interventi mirati alla costruzione del sistema idroviario padano-veneto e prevede, nel triennio 1990/1992 uno stanziamento di lire 110 miliardi. Trattasi di un intervento strategico che per la prima volta consente al nostro Paese di utilizzare, in un area con forte movimentazione (il 67% del volume di trasporto merci si concreta nelle quattro regioni: Piemonte, Lombardia; Emilia Romagna e Veneto), un sistema idroviario parzialmente alternativo. Tale operazione mira, infatti, a traslare una quota del traffico, oggi gravante integralmente su strada, nell'idrovia.

Senza dubbio, soprattutto nella fase iniziale, non si tratterà di forti volumi di traffico; ma anche minime quantità contribuiranno a diminuire il livello di saturazione e di congestione oggi presente nell'ambito territoriale in esame.

In particolare, si è provveduto ad una serie di complessi adempimenti quali la definizione ed approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto e la

predisposizione del relativo piano pluriennale di attuazione nonché l'approvazione dei progetti e l'affidamento in concessione e di costruzione e gestione del sistema stesso.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dalla legge 380/90, è stato altresì perfezionato il provvedimento di approvazione del tracciato della rete che costituisce il sistema idroviario padano-veneto ed il relativo piano pluriennale di attuazione previsto dall'articolo 2 della citata legge 380/90 sul quale, con delibera 31/12/92, si è espresso favorevolmente il CIPET.

Va segnalato che il suddetto piano prevede ai fini della completa realizzazione del sistema idroviario padano-veneto un programma di interventi pari a lire 4.906 miliardi.

E' stata data, inoltre, attuazione all'articolo. 6 della legge stessa, assegnando lire 110 miliardi alle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed al Ministero di Lavori Pubblici (Presidente del Magistrato per il Po) per la realizzazione di interventi prioritari relativi al fiume Po e ad altre vie navigabili facenti parte del sistema idroviario padano-veneto. Le somme impegnate sono costituite in deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato su appositi c/c infruttiferi intestati a ciascuna delle regioni interessate.

Nel 1992, con provvedimento - D.M. n. 245(50) 380/90 del 9/3/1992 - è stato ripartito lo stanziamento della somma di lire 70 MLD come segue:

£. 58 Mld impegnati sul cap. 7211 di questo Ministero con provvedimento n. 245(50)380/90 del 9/3/1992;

£. 12 Mld impegnati a cura del Presidente del Magistrato per il Po sullo stesso cap. 7211 con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici n. 8894 del 19/12/1992.

Nell'anno 1993 si è provveduto all'impegno degli ulteriori 40 miliardi (20 Mld in conto residui 1992 e 20 Mld come competenza 1993) e all'assegnazione degli stessi alle regioni interessate.

Nell'anno 1994 è stato disposto un ulteriore finanziamento di lire 20 miliardi, come previsto dalla finanziaria.

Il suddetto importo è stato impegnato nel 1995 e successivamente costituito in deposito presso la Tesoreria Centrale.

A tutto il 1996 sono stati effettuati svincoli unicamente a favore della regione Lombardia per £. 4.258.933.083.

Nel 1997 si è provveduto allo svincolo delle seguenti somme:

- Reg. Lombardia £. 2.425.031.914;
- Reg. Emilia Romagna £. 234.462.165;
- Reg. Veneto £. 3.507.938.722.

Si è provveduto inoltre alla richiesta di reiscrizione in bilancio per il 1997 di somme perente in quanto il Presidente del Magistrato per il Po non ha proceduto all'utilizzo, in tempo utile, delle somme impegnate.

LEGGE 26 FEBBRAIO 1992, N.211 - INTERVENTI NEL SETTORE DEI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA (CAP. 7279 E CAP. 7311).

La legge è intesa ad incentivare lo sviluppo del trasporto pubblico con la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie veloci, a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare la mobilità e le condizioni ambientali. La legge prevede l'istituzione di due fondi: uno relativo all'articolo 9, con possibilità di contributi da parte dello Stato, ed uno all'articolo 10, con possibilità di finanziamento dello Stato degli oneri derivanti dall'accensione di mutui. Possono essere ammessi ai benefici previsti dall'articolo 9 le città metropolitane nonché i comuni individuati su proposta delle regioni interessate sulla base della presentazione di programmi di intervento relativi alla realizzazione dei sistemi di cui sopra.

Per la realizzazione dei suddetti interventi possono essere risposti contributi in misura non superiore al 10% dell'investimento, per la durata massima di trent'anni in relazione ad operazioni di mutuo contratto. A tal fine è prevista l'attivazione di limiti di impegno trentennali di 225 miliardi di lire.

Per quanto attiene l'articolo 10 possono essere ammessi ai benefici della legge gli enti indicati dall'articolo 8 della legge 385/90, ossia le Ferrovie dello Stato SpA e le ferrovie in regime di concessione ed in gestione governativa che possono accendere mutui per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati, nonché per la realizzazione di innovazioni tecnologiche tendenti ad incentivare la riduzione del personale. Per le finalità di cui sopra la legge autorizza limiti di impegno decennali di lire 350 miliardi.

Con deliberazione del 31/3/92 il CIPET ha emanato alcune direttive relative al programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge 211/92.

In particolare, è stata prevista la gestione coordinata delle risorse rese disponibili, anche con altre leggi, ed è stato quantificato l'ammontare complessivo degli investimenti attivabili in lire 5.650 miliardi. Sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande ed è stato fissato un quadro delle esigenze da considerarsi prioritarie nelle aree metropolitane.

Entro il 20/5/92 sono state presentate le domande di contributo sugli articoli 9 e 10 della legge e la relativa documentazione. Entro il 30/6/92 sono stati presentati gli approfondimenti ed integrazioni da parte dei soggetti destinatari delle provvidenze ex articolo 9 di cui alla successiva delibera CIPET del 18/5/92.

Va segnalato che con la legge 23/12/92, n.498, concernente interventi urgenti in materia di finanza pubblica, è stata sospesa a tutto il 1993 la facoltà di contrarre mutui con il contributo dello Stato prevista dalla legge 211/92. La conseguente incertezza sull'effettivo ammontare del finanziamento ha determinato un ritardo nelle procedure attuative che, di fatto, sono riprese con l'avvenuta conferma in bilancio per il 1994 ed il 1995 degli importi autorizzati dalla legge, così come rimodulati dalla legge finanziaria.

Con decreto interministeriale n.1503 del 22/12/93 Trasporti - Aree Urbane è stata richiesta la documentazione integrativa delle proposte presentate dai soggetti proponenti. I termini di presentazione della documentazione integrativa richiesta sono scaduti in data 2/5/94. Il quadro delle richieste presentate a fronte dei finanziamenti attivabili e valutabili globalmente in lire 4.500 miliardi è il seguente:

- n° richieste presentate: 70 (36 ex art. 9 e 34 ex art. 10);
- finanziamenti richiesti su L.211/92: lire 11.103 miliardi;
- ammontare complessivo degli investimenti attivabili (tenendo conto del cofinanziamento): lire 17.128 miliardi.

E' stata completata l'istruttoria da parte della D.G. M.C.T.C. sui progetti presentati. Detta istruttoria è stata consegnata al Ministro pro-tempore i primi del mese di novembre 1994.

Secondo quanto disposto dalla stessa legge 211/92, così come integrata dal D.L. 98/95, è previsto l'esame delle domande presentate da parte di una Commissione di Alta Vigilanza e la trasmissione al CIPE di una proposta di riparto dei fondi.

In particolare, a carico del capitolo 7279 (art. 9) è stata impegnata la complessiva somma di lire 50.661.605.076, di cui:

lire 1.721.336.812, quale rata annua di ammortamento per 28 anni per la realizzazione della tramvia veloce Casaletto-Centro (impegno assunto nel 1996 con decorrenza 1995);

lire 21.999.488.456, quale rata annua di ammortamento per 28 anni per la realizzazione della metropolitana di Genova (impegno assunto nel 1997 con decorrenza 1995);

lire 26.940.779.808, quale rata annua di ammortamento per 28 anni per la realizzazione della metropolitana di Napoli (impegno assunto nel 1997 con decorrenza 1995).

Nello stesso anno 1997 è stato disposto il pagamento delle due rate semestrali di ammortamento riferito all'impegno assunto nel 1996 per l'intervento Casaletto-Centro, ammontanti a lire 860.668.406 ciascuna.

In relazione all'intervento di cui sopra è stato svincolato da parte della Cassa DD.PP. l'importo complessivo di lire 7.176.147.553 per anticipazioni e stati avanzamento lavori.

A carico del capitolo 7311 (art. 10), invece, nessun intervento è stato finora disposto, essendo tuttora in corso la definizione delle procedure per l'erogazione dei finanziamenti di cui alla delibera CIPE del 21/12/1995.

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N.910 (LEGGE FINANZIARIA 1987): DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEL TRASPORTO FERROVIARIO (CAP. 7304).

La legge in questione ha disposto la concessione di contributi a carico dello Stato, in misura pari agli oneri per capitali ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di

concessione ed in gestione commissariale governativa possono contrarre nel limite complessivo di lire 5.000 miliardi per la realizzazione di investimenti ferroviari.

Nell'anno finanziario 1997 è stato disposto l'impegno pluriennale, con appositi D.I. (Trasporti - Tesoro), della complessiva somma di lire 472.298.829.324, per la realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento delle singole linee ferroviarie, somma destinata all'ammortamento dei mutui suddetti.

Nello stesso anno il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti negli anni dal 1990 al 1996, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della stessa legge 910/86, ha comportato una spesa complessiva di lire 379.742.913.859.

A tutto il 31/12/97 a fronte di 2.682 MLD circa di mutui autorizzati, sono stati svincolati circa 1.992 MLD per stati di avanzamento lavori relativi agli interventi di cui trattasi.

LEGGE 30 MAGGIO 1995, N.204: CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 1 APRILE 1995, N.98 RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI.

ARTICOLO 1 - parziale copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di TPL -
(capitoli 1668 e 1670)

Il detto articolo, al fine di contribuire al risanamento dei trasporti pubblici di competenza regionale, ha previsto contributi decennali finalizzati alla parziale copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto.

Il comma 2 di detto articolo, così come sostituito dall'articolo 5, comma 3-bis della legge 20 dicembre 1995, n.539, ed il comma 5 prevedono un contributo complessivo di lire 730 miliardi annue in favore delle regioni a statuto ordinario, per il periodo 1987/1993 (a carico del cap. 1668).

Con D.M. 13/6/1996, n.1494 si è provveduto ad erogare, in conformità a quanto previsto dal comma 7 del citato articolo 1, il 50% del contributo di lire 660 miliardi previsto al comma 2.

Con D.I. Trasporti - Tesoro del 4/11/1996, n.2691, il citato contributo di cui al comma 2, è stato ripartito ed assegnato alle regioni, unitamente all'erogazione dei 48 miliardi al Lazio e dei 22 miliardi alla Campania.

Per l'anno 1997, con D.D. 5/5/1997, n.1044 si è provveduto ad erogare, a titolo di acconto, la somma disponibile sul capitolo 1668, ammontante a lire 423.537.360.000, in misura proporzionale alle quote stabilite alla colonna n.14

della tabella A) allegata al D.I. Trasporti-Tesoro n.2691/1996, che ha ripartito e assegnato alle regioni il contributo di cui al citato comma 2 dell'articolo 1.

Con il decreto interministeriale di cui sopra è stato altresì assegnato alle regioni a statuto speciale un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nel periodo 1987/1989, così come previsto al comma 15 dello stesso articolo 1 (a carico del cap. 1670).

Per l'anno 1997, con D.D. 5/5/1997, n.1044 sono state erogate le relative quote alle predette regioni a statuto speciale, così come stabilite alla colonna n.8 della tabella C) allegata al precitato D.I. Trasporti-Tesoro n.2691/1996.

ARTICOLO 2 (capitolo 1669).

La legge 204/95 prevede, per le aziende esercenti linee in regime di concessione ed in gestione governativa, l'autorizzazione a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi d'esercizio rilevati al 31/12/1993. La predetta autorizzazione è subordinata alla presentazione di piani finanziari da definirsi con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con quello del Tesoro, sentite le regioni interessate.

A fronte di detti disavanzi la legge di cui trattasi ha previsto lo stanziamento del limite di impegno decennale a decorrere dal 1995, ammontante a lire 150 miliardi.

Con il D.I. (Trasporti - Tesoro) n.2328 del 25 settembre 1996 sono stati definiti i piani finanziari, predisposti dalle varie aziende sulla base delle direttive impartite con circolare della Direzione Centrale II n.2598 del 7/11/95 e n.2882 del 13/11/95, e con il successivo decreto del Ministero del Tesoro n.751673 del 29 ottobre 1996 sono state impartite istruzioni circa le modalità ed i criteri per l'accensione dei mutui a copertura dei deficit a tutto il 31/12/93.

La stipula dei contratti, effettuata per tutte le aziende nel mese di dicembre 1996, ha attivato un finanziamento complessivo di lire 1.053.600.000.000 a fronte di un disavanzo cumulato a tutto il 31/12/93 di circa lire 1.089.900.000.000, rimanendo, pertanto, scoperto a tale ultima data, un ulteriore disavanzo di circa lire 36.300.000.000.

Pertanto, alle scadenze trimestrali del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 1997 a sino al 2006, questa Amministrazione provvederà a corrispondere ai vari istituti bancari mutuanti le rispettive rate di ammortamento per capitale ed interessi maturati secondo i tassi fissi concordati.

Nel corso del 1997 si è provveduto ad effettuare i pagamenti agli istituti di credito delle rate semestrali, per un importo totale di 150 miliardi, relative ai mutui contratti dalle aziende suddette.

Si segnala in particolare che l'accensione del mutuo in parola ha consentito alle aziende in gestione governativa di ripianare quasi completamente i disavanzi di esercizio.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1997, N. 30: CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 31/12/1996, N. 669 (CAP. 7280)

L'articolo 29-bis della suddetta legge ha previsto un contributo di lire 12.500.000.000 per ciascuno degli anni 1997 e 1998 - pari al 10% - in favore delle aziende pubbliche di trasporto che acquistino entro il 31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale e che rottamino analoghi automezzi immatricolati antecedentemente al 1° gennaio 1982.

Con D.M. 24/7/1997, n.1846 si è provveduto a stabilire i criteri e le procedure per l'ammissione al contributo, che verrà erogato nel corso del 1998.

LEGGE 16 MARZO 1976, N.86: DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA ALIFANA (CAP. 7293)

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento della Ferrovia Alifana in concessione, all'epoca dell'approvazione della legge, alla Società Tramvie Provinciali di Napoli. Alla predetta società concessionaria è subentrato, nella gestione della linea ferroviaria, il Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli. A seguito del decreto del Ministero dei Trasporti n. 877 del 13.5.86, il C.T.P. di Napoli è stato dichiarato decaduto dalla concessione ferroviaria ed il servizio ferroviario è stato assunto direttamente dal Ministero dei Trasporti per svolgerlo tramite un Commissario Governativo. Al 31.12.94 risulta impegnato l'intero importo di lire 63 miliardi stanziato dalla legge 86/76 e risultano effettuati pagamenti per lire 27 miliardi circa. E' stata altresì richiesta una riassegnazione di somme perente per l'importo complessivo di circa 1.900 milioni di lire necessarie per il pagamento di saldi arretrati, riassegnazione che è stata disposta dalla R.G.S. nel corso del 1996.

LEGGE 7 AGOSTO 1982, N.526: PROVVEDIMENTI URGENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA

Con legge 7 agosto 1982, n.526 è stato istituito il Fondo Investimenti Occupazione (FIO) finalizzato alla realizzazione di specifici progetti d'intervento collegati a precisi obiettivi di politica economica.

La procedura di finanziamento prevedeva l'approvazione, da parte del CIPE, dei progetti ed il conseguente assenso del finanziamento a carico del bilancio statale in corso con i finanziamenti accordati dalla BEI.

Con delibera CIPE del 12.5.1988 (FIO '86), a valere sugli stanziamenti della legge 910/86, sono state deliberate somme per £. 207.586 milioni per la ferrovia Milano - Malpensa e £. 55.678 milioni per la ferrovia Circumetnea.

Sul capitolo 7303 sono confluiti, altresì, fondi per £. 1.635 milioni con cui si è provveduto ad integrare quanto occorrente all'acquisto di 10 elettrotreni a favore della Gestione Ferrovia Circumvesuviana.

COMPLETAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI - CAP.7277

Per il completamento della linea metropolitana di Napoli sono stati accordati finanziamenti per complessive £. 1.125 miliardi, rimodulati nel corso degli anni ed inseriti nelle apposite tabelle allegate alle singole leggi finanziarie.

I pagamenti effettuati, a tutto il 31.12.97, ammontano a lire 1.061 miliardi di lire.

LEGGE 4.8.90 N.240, INTERVENTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'INTERMODALITA' - CAP.7309

Sono attualmente in corso i controlli previsti dall'art.13 comma 2 della legge 240/90, effettuati sulla totalità dei beneficiari che hanno percepito contributi in conto capitale nell'anno 1991, ed esattamente sugli acquisti effettuati dalle imprese richiedenti.

La fase di erogazione è conclusa.

LEGGE 5.2.92 N.68, RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI - CAP.7294

Si è proceduto all'attuazione dell'art.9 della legge 68/92 per l'anno di riferimento 1992 (unico settore non sottoposto a procedura di infrazione dalla Commissione U.E. ai sensi dell'art.93 del Trattato di Roma), con versamento all'INPS, alle scadenze stabilite dal Decreto 3.12.92 del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero dei Trasporti, di contributi previdenziali per un importo globale di £. 248.304.029.

Con il versamento afferente il secondo semestre 1997 (D.D. n.475/68/9 del 19.11.97), effettuato con versamento anticipato rispetto alla scadenza del 10.1.98 onde evitare la perenzione amministrativa delle relative somme, si è completata la procedura di erogazione dei contributi previdenziali definita dall'art.9 della legge in oggetto.

E' stata conservata la somma di £. 20.000.000 come residui di stanziamento in applicazione della direttiva P.C.M. del 16.1.98

LEGGE 404/85 PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO DELL'AUTOTRASPORTO

Si è proceduto al perfezionamento delle procedure di cui alla legge in oggetto, con richiesta di riassegnazione di somme perente al Ministero del Tesoro ad una impresa beneficiaria per un importo di £. 20.000.000. Non si prevede di effettuare pagamenti nel corso dell'anno 1998.

LEGGE 23.12.97 N.454 INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' - CAP.7295

Con i DD.LL. ex art.7 (d.l. 14.3.98 n.84 e n.85) e con D.M. 10.6.98 ex art.3 (esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari) sono state avviate le procedure per l'attuazione della legge in oggetto.

Nel 1997 sono stati stanziati £. 50.000.000.000 non ancora impegnati; è stata richiesta una variazione di bilancio al Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazioni Economica per mantenere in bilancio tale somma da utilizzare per gli impegni successivi.

LEGGE 23.12.97 N.454 ART.8 COMITATO PER L'AUTOTRASPORTO E L'INTERMODALITA' - CAP.1590

Nel 1997 sono stati stanziati lire 500.000.000 per spese di funzionamento del Comitato in oggetto, istituito con Decreto interministeriale del 21.5.97, trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 5.3.98. Al riguardo, il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. ha emanato il D.M. n.112841 del 23.4.98, registrato alla Corte dei Conti in data 25.5.98.

E' previsto un ulteriore stanziamento di £.500.000.000 a copertura delle spese di funzionamento del suddetto Comitato per l'anno in corso.

SITUAZIONE AL 31/12/1997									
		RESIDUI DI STANZIAMENTO conservati in applicazione direttiva PCM 16/01/98	PAGAMENTI effettuati nel 1997	STATO DI ATTUAZIONE (1998)	STANZIAMENTO 1998				
CAP 7294	LEGGI DI INTERVENTO 68/92 ART. 9 (ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi)	RESIDUI DI STANZIAMENTO 57.600 ML	249 ML	Procedure di erogazione contributi previdenziali INPS completate nel 1997	0				
	404/85 (provvedimenti urgenti per la ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto)	somme in perenzione amministrativa	20 ML	Non si prevede di effettuare pagamenti	0				
7309	240/90 capo II (interventi dello Stato in favore dell'intermodalità)	7.817 ML (-3.735 ML a seguito assessamento)		Sono in corso i controlli previsti dall' Art. 13 C.2 della Legge, riferentisi al quinquennio 1991/95	0				
7295	454/97 (interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità)			Emanati i D.D.L. ex art. 7 (D.L. 14/3/98 n. 84 e n. 85). Emanazione D. M. 10/6/98 ex Art 3 (esodo) Attività connesse Gestione bilancio	100 MLD				
1590	454/97 art. 8 (Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità)	50 MLD (stanziamento 1997)			0				
		500 ML (stanziamento 1997)		Attività propedeutiche e successive all'istituzione del Comitato	500 ML				
1667	Contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della UE, rapportato ai consumi di gasolio (c. d. Bonus fiscale)	capitolo soppresso (cfr. Sentenza della Corte di Giustizia del 29/1/98)			0				
				Soppresso	0				

RELAZIONE

CAPITOLO 7751

Programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici Periferici del Ministero della Marina Mercantile (ora Trasporti e Navigazione) approvato con D.I. 15.06.1985 in attuazione dell'articolo 39 della Legge 979/82.

Autorizzano risorse: articolo 13 comma 10 legge 28.2.86 n°41
articolo 17 comma 45 legge 14.3.88 n°67
articolo 1 legge 30.1.91 n°34.

1. L'articolo 13 comma 10 della legge 28.1.1986 n°41 (legge finanziaria 1986) ha finanziato il programma quadriennale per il potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di Porto e degli altri Uffici Periferici approvato con D.I. 15.6.1985 del Ministero della Marina Mercantile (ora Trasporti e Navigazione) di concerto con quelli del Tesoro e dei Lavori Pubblici e successive modifiche, in attuazione del dettato dell'articolo 39 della legge 31.12.1982 n°979 recante disposizioni per la difesa del mare.

L'iniziale piano economico prevedeva una spesa complessiva di 94,7 miliardi che la legge finanziaria n°41 del 1986 aveva soddisfatto con uno stanziamento di 95 miliardi per il quadriennio 86/89.

In corso di realizzazione si è determinata l'esigenza di ulteriori finanziamenti per cui la legge finanziaria n°67 del 1998 ha fissato, per il triennio 88/90, un ulteriore stanziamento di 150 miliardi. Anche per il triennio 91/93 la legge 30.1.91, n°34 ha disposto un finanziamento per 120 miliardi (portando così l'intero ammontare delle risorse finanziarie disponibili a 365 miliardi), che la legge finanziaria del 1997 ha rimodulato, per la quota rimanente, in ragione di 19,6 miliardi per il 97 e 13,23 miliardi per il 98.

Al 31.12.97 risultano impegnati complessivamente 346,45 miliardi riguardanti la realizzazione di 36 interventi e, con riferimento a quest'ultimo anno, si ha la seguente situazione:

Stanziamento	19.600.000.000
Impegni	14.446.702.200
Pagamenti c/c	2.669.941.025
Pagamenti c/r	11.728.600.170
Residui finali	30.532.014.889

La somma di lire 5.153.297.800, non impegnata nel corso dell'anno e per la quale era stata avanzata richiesta di conservazione, è stata eliminata per effetto della DPCM 16.1.98.

RELAZIONE

CAPITOLO 7761 (acquisto di mezzi nautici da iscrivere nei quadri del naviglio e delle relative dotazioni).

A tutto il 1996 si sono avuti, sul capitolo in questione, stanziamenti per un totale di 51,208 miliardi.

La situazione riferita all'anno 1997 è la seguente:

Stanziamento	7.285.308.960
Impegni	6.880.318.315
Pagamenti c/c	820.032.095
Pagamenti c/r	5.236.261.130
Residui finali	20.727.068.309

Degli impegni presi 3,970 miliardi si riferiscono a fondi di provenienza 96 e 2,910 miliardi a fondi di provenienza 97. In dettaglio essi riguardano le sottoelencate forniture:

- 2 coppie di motori/riduttori MM/VV CP 405 e 406 per lire 1.499.000;
- 25 battelli pneumatici per un importo di 308.625.000;
- parti di ricambio M/V CP 313 per lire 218.261.670;
- 2 coppie di riduttori MM/VV CP 2043 e 2063 per lire 41.923.000;
- 10 M/V classe 500 per lire 3.970.000.000;
- assegnazione ai funzionari delegati per lire 842.508.645.

RELAZIONE

CAPITOLO 7764 (spese per la costruzione o l'acquisto di unità navali e di aeromobili e relative attrezzature — da iscrivere nei rispettivi registri militari - per il potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare)

A tutto il 1996 si sono avuti, sul capitolo in questione, stanziamenti per un totale di **1556 miliardi**.

La situazione riferita all'anno 1997 è la seguente:

Stanziamento	760.480.000
Impegni	396.827.695
Pagamenti c/c	0
Pagamenti c/r	297.026.600
Residui finali	2.290.090.564

In dettaglio gli impegni riguardano:

- 1 veicolo per la base aeroportuale di Sarzana per lire 72.947.000;
- 2 piattaforme per la manutenzione degli aeromobili per lire 22.275.075;
- 3 carrelli per la movimentazione degli elicotteri per lire 171.846.410;
- attrezzature endoscopiche per i reparti di volo per lire 129.759.210.

RELAZIONE

CAPITOLO 7765 (spese per la costruzione o l'acquisto di unità navali e di aeromobili e relative attrezzature — da iscrivere nei rispettivi registri militari — per il servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, ivi compresa la pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale)

A tutto il 1996 si sono avuti, sul capitolo in questione, stanziamenti per un totale di 15,56 miliardi.

La situazione riferita all'anno 1997 è la seguente:

Stanziamento	760.480.000
Impegni	184.259.400
Pagamenti c/c	0.
Pagamenti c/r	1.536.480.000
Residui finali	754.565.000

In dettaglio gli impegni riguardano:

- 2 trattori aeroportuali con raddrizzatori e dotazioni per lire 184.259.400.

Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti**CENTRO DI RESPONSABILITÀ' 10****Punto 1***Nuove autorizzazioni di spesa*

- 1.1. Dopo la presentazione della R.P.P. 1998 non sono intervenute nuove leggi pluriennali di spesa.
- 1.2. Non sono state operate variazioni e/o rifinanziamenti alle autorizzazioni di spesa in essere

Punto 2*Stato di attuazione delle autorizzazioni di spesa in essere*

- Legge n° 84/94 "Di riordino della portualità"

Cap. 3958 Lo stanziamento del capitolo viene ogni anno completamente utilizzato. Su tale capitolo, infatti, non si sono verificati economie, perenzioni, residui di stanziamento o propri come risulta dalla scheda allegata.

- Legge di conversione n° 515/96 "Di salvaguardia di Venezia e della sua laguna".

Cap. 8092 Istituito con D.M. n°113143 del 20.2.1997 - R.G.S. - I.G.B. - Div. IX -
Stanziamento 1997 £. 3.500.000.000

impegni	3.500.000.000
pagamenti	3.500.000.000

N.B. Nel quadro riassuntivo relativo a questo Ministero manca la scheda relativa a tale capitolo.

- Legge 23.12.1988, n.543 "Disposizioni per la realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di ANCONA e RAVENNA

Cap. 8051 ex 7801 Istituito con D.M. n°111312 del 22.2.1989 - R.G.S. I.G.B. - Div.X
Stanziam. £.60 miliardi :30 miliardi per ciascuno dei due porti

RAVENNA	fino al 31.12.96	nel 1997	fino al 31.12.97
Impegni	30.000.000.000	0	30.000.000.000
Pagam.c/competenza	13.385.032.740	0	13.385.032.740
Pagam.c/residui	3.556.351.220	31.202.425	3.587.553.645
Residui di stanziamento	0	0	0
Residui propri	13.058.616.040		12.980.174.295
Economie di gestione		47.239.320	47.239.320

N.B. I residui propri sono perenti dal 31.12.1994

ANCONA dello stanziamento iniziale di 30 miliardi residuano, nel 1993, soltanto
20 miliardi per mancata conservazione nel conto residui di 10 miliardi

	fino al 31.12.96	nel 1997	fino al 31.12.97
Impegni	0	4.690.883.640	4.690.883.640
Pagam.c/competenza	0	370.252.430	370.252.430
Residui di stanziamento	20.000.000.000		15.309.116.360
Residui propri	0		4.320.631.210

A completamento delle informazioni richieste si fa inoltre osservare che nel suddetto "quadro riassuntivo" è inserita la scheda relativa al sottoindicato capitolo di spesa **non più in essere nel bilancio dello Stato:**

Cap. 3952 Contributo all'Ente Autonomo del Porto di Trieste

Con l'entrata in vigore della legge 84/94 di riordino della portualità tutte le provvidenze e i contributi previsti per il funzionamento degli Enti e/o Aziende portuali sono stati aboliti e posti a copertura degli oneri assunti dallo Stato con l'art.28 della citata legge.

MINISTERO DELLA DIFESA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

DIFESA**INDICE DELLE LEGGI**

Legge	21	dicembre	1978,	n. 863
“	6	agosto	1984,	n. 456
“	15	dicembre	1990,	n. 396
“	19	luglio	1993,	n. 237

LEGGE 21/12/1978 N. 863

realizzazione rete nazionale per il rilevamento dati meteorologici via satellite

A. PRIMA PARTE.

1. Natura e finalità.

Trattandosi di un intervento già finalizzato teso a sviluppare, in campo intereuropeo, un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite "METEOSAT", allo scopo di ampliare le capacità di studio e di ricerca nel settore e di fornire una maggiore e precisa mole di informazione da utilizzare per le attività relative alle previsioni del tempo.

2. Ammontare e durata del programma.

La Legge n. 863 ha previsto uno stanziamento di miliardi 2,5 nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni, peraltro già realizzato.

Ha previsto, inoltre, che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del sistema, debba essere stabilita la somma occorrente alla sua gestione.

Allo stato attuale risultano erogati finanziamenti per complessivi 24,06 miliardi.

3. Procedure previste dalla Legge.

La Legge n. 863 non prevede particolari procedure amministrative.

B. SECONDA PARTE.

1. Dati contabili.

I dati contabili sono contenuti nella scheda allegata.

2. Stato di avanzamento dei programmi.

Il programma per la realizzazione della rete di stazioni è stato avviato nel 1980.

Allo stato attuale l'intera rete di stazioni è stata completata e realizzata e, quindi, risulta operativa a tutti gli effetti.

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DELLA LEGGE 6.8.1984, n.456

PAGINA BIANCA

INDICE

1. PREMESSA

- a. Natura e finalità dell'intervento
- b. Durata dei programmi e relativi stanziamenti

2. SITUAZIONE ANNUALE PER OGNI PROGRAMMA

a. Programma AM-X

- 1) Generalità
- 2) Composizione del Comitato e sua attività nel periodo 1.1.1997- 31.12.1997
- 3) Attività contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1997 - 31.12.1997
- 4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) Situazione relativa al periodo 1.1.1997 - 31.12.1997.
 - b) Situazione complessiva.
- 5) Settori industriali interessati alle forniture
- 6) Stato di attuazione del programma
- 7) Sviluppi futuri
- 8) Incremento costi del programma

b. Programma EH-101

- 1) Generalità
- 2) Composizione del Comitato e sua attività nel periodo 1.1.1997- 31.12.1997
- 3) Attività contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1997 - 31.12.1997
- 4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) Situazione relativa al periodo 1.1.1997 - 31.12.1997.
 - b) Situazione complessiva.
- 5) Settori industriali interessati alle forniture
- 6) Stato di attuazione del programma
- 7) Sviluppi futuri
- 8) Incremento costi del programma

c. Programma CATRIN

- 1) Generalità
- 2) Composizione del Comitato e sua attività nel periodo 1.1.1997 - 31.12.1997
- 3) Attività contrattuale ed impegni internazionali nel periodo 1.1.1997 - 31.12.1997
- 4) Riepilogo generale dei contratti, degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri:
 - a) situazione relativa al periodo 1.1.1997 - 31.12.1997
 - b) situazione complessiva.
- 5) Settori industriali interessati alle forniture
- 6) Stato di attuazione del programma
- 7) Sviluppi futuri
- 8) Incremento costi del programma

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE COMPLESSIVE

1. PREMESSA

a. Natura e finalità dell'intervento

La Legge 6 Agosto 1984, n. 456 ha avuto lo scopo di inscrivere nel bilancio della Difesa uno stanziamento pluriennale (996 Mld. per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989) da impiegare per la realizzazione dei sottoelencati programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautici e delle telecomunicazioni:

- velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa del territorio (AM-X) ;
- aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101);
- sistema campale di trasmissioni e informazioni, con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento ed acquisizione di dati informativi a tutto il corpo d'armata (CATRIN).

La quota di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1983 è stata determinata annualmente con la legge finanziaria.

b. Durata dei programmi e relativi stanziamenti

1) PROGRAMMA AM-X

L'importo di 470 Mld. e' così ripartito :

esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld. 240
esercizio 1985	mld. 60
esercizio 1986	mld. 10
esercizio 1987	mld. 35
esercizio 1988	mld. 66
esercizio 1989	mld. 59

2) PROGRAMMA EH-101

L'importo complessivo di mld.300 e' così ripartito:

esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld. 100
esercizio 1985	mld. 60
esercizio 1986	mld. 10
esercizio 1987	mld. 85
esercizio 1988	mld. 41
esercizio 1989	mld. 4

3) PROGRAMMA CATRIN

L'importo complessivo di Mld.226 e' così ripartito:

esercizio 1984 (compresa quota 1983)	mld.	20
esercizio 1985	mld.	60
esercizio 1986	mld.	10
esercizio 1987	mld.	85
esercizio 1988	mld.	41
esercizio 1989	mld.	10

2. SITUAZIONE ATTUALE DI CIASCUN PROGRAMMA**a. PROGRAMMA AM-X****1) Generalità.**

Il "programma AM-X" e' nato intorno alla metà del 1977 dopo l'emissione, da parte dello SMA, di un dettagliato requisito militare per la realizzazione di un cacciabombardiere ricognitore leggero.

Il programma AM-X ebbe inizio come programma nazionale.

A seguito della partecipazione del Brasile, il programma AM-X e' stato trasformato da nazionale a programma congiunto e sono stati definiti quindi anche i nuovi impegni finanziari.

2) Composizione del Comitato.

Il Comitato è costituito dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato ed un Magistrato della Corte dei Conti, non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Aeronautica;
- Direttori Generali delle Costruzioni, delle Armi ed Armamenti Aeronautici e Spaziali, degli impianti e dai mezzi per l'assistenza al volo per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;
- Direttore dell'ufficio Centrale Allestimenti Militari;
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato;
- un ufficiale generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;
- un funzionario del Ministro del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

- un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri;
- un rappresentante del Ministro delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato),
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto dal Ministro della Difesa.

3) Attività del Comitato nel periodo 1.1.1997 - 31.12.1997

Nel periodo in esame non è stato sottoposto al Comitato alcun provvedimento di spesa.

4) Riepilogo dei contratti degli impegni internazionali e dello sviluppo pluriennale degli oneri.

a) SITUAZIONE RELATIVA AL PERIODO 1.1.1997 - 31.12.1997

Nessun impegno di spesa.

b) SITUAZIONE COMPLESSIVA

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU per un importo complessivo di Mld. 975,13 (compresi revisione prezzi e differenza cambi).

Per il completamento del programma sono previste, sino al 1999 altre spese per mld. 63,14.

Il programma, ha quindi, un costo complessivo presunto, fino al 1999, di Mld 1.038,27.

5) Settori interessati alle forniture.

Alle forniture sono interessate ditte italiane ed estere operanti nel settore aeronautico, motoristico, ed elettronico.

Il lavoro viene svolto in Italia per il 70% circa.

Le ditte italiane non hanno sede in regioni del Mezzogiorno.

6) Stato di attuazione del programma.

La Fase di Sviluppo del programma AM-X fu suddivisa in tre sottofasce successive.

La prima sottofase prevedeva essenzialmente oltre allo svolgimento di attività proprie di sviluppo, la costruzione di n° 4 prototipi di cui n° 3 in versione base e n° 1 (il quarto) in variante brasiliana e attività di volo per un totale di 177 voli, di cui 27 peculiari della variante brasiliana.

La seconda sottofase prevedeva sia il completamento delle attività peculiari dello sviluppo sia la costruzione di ulteriori n° 2 prototipi (di cui uno in variante brasiliana), sia attività di volo per un totale di 393 voli di cui n° 43 specifici della variante brasiliana; per il raggiungimento dell'Initial Operation Clearance (IOC) sono stati inoltre previsti ulteriori 300 voli (per un totale quindi di 870 voli).

La terza sottofase prevedeva l'esecuzione di altri 570 voli per il raggiungimento delle Final Operational Clearances (FOC) al fine di rendere il sistema d'arma AM-X pienamente operativo. Nella terza sottofase era compreso il conferimento delle FOC anche alla versione biposto.

Sono stati inoltre stipulati altri due contratti relativi ad attività aggiuntive e di sviluppo per il conferimento di ulteriori capacità operative che hanno poi costituito la configurazione base del 3° lotto di velivoli.

7) Sviluppi futuri.

Nel prosieguo dell'evolversi dell'esigenza tecnica ed operativa, anche in funzione della "minaccia futura", sono prevedibili attività fra cui:

- attività aggiuntive di interesse degli SS.MM., alcune già finalizzate ed altre da definire.
- integrazione sul velivolo AM-X dell'armamento specifico ed integrazione di nuove configurazioni di armamento.
- integrazione sul velivolo AM-X dei sistemi JTIDS, GPS, NIS, etc.

8) Incremento costi del programma.

La legge ha assegnato fondi per Mld. 470 mentre le spese effettivamente sostenute e previste sino al 1999 ammontano a Mld. 1.038,27.

I fondi messi a disposizione dalla Legge sono risultati insufficienti in quanto:

- la legge 456/84 ha approvato il programma prevedendo però un finanziamento fisso, non aggiornabile neanche con il tasso di inflazione;
- il finanziamento e' riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della Legge stessa, avvenuta circa tre anni dopo la stima degli oneri della impresa;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico ha talvolta superato lo stesso tasso di inflazione;
- il rapporto di cambio della Lira (interessante l'aspetto contratti motori) con il dollaro si è mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere per la realizzazione del programma, pari a Mld. 568,2, e' stato e verrà sostenuto dall'Aeronautica, attingendo ai fondi del bilancio

ordinario.

b. PROGRAMMA EH 101

1) Generalità.

Il programma EH - 101 e' volto a realizzare, in collaborazione con il Regno Unito, un aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH 101).

Tale programma prevede l'esecuzione delle attività connesse con lo sviluppo, le prove ed i collaudi degli elicotteri di pre-produzione che verranno realizzati nel numero complessivo di cinque e che saranno destinati :

- i primi tre, alla messa a punto della componentistica basica comune (piattaforma completa dei suoi sistemi dinamici e propulsivi);
- i rimanenti due, per la messa a punto degli allestimenti necessari per il soddisfacimento delle specifiche esigenze operative degli elicotteri (intesi come sistemi d'arma) rispettivamente della Marina Militare Italiana e della Royal Navy.

2) Composizione del Comitato.

Il Comitato è costituito dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato ed un Magistrato della Corte dei Conti, non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Marina;
- Presidente del Comitato per i progetti delle navi ed armamenti navali,
- Direttore dell'Ufficio Centrale Allestimenti Militari,
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato,
- un Ufficiale Generale designato dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare,
- un funzionario del Ministero del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore,
- un rappresentante del Ministro per il Coordinamento delle iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica,
- un rappresentante del Ministro degli Affari Esteri,
- un rappresentante dell'ex Ministro delle Partecipazioni Statali,
- Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o da un Ufficiale Generale o Ammiraglio da

lui delegato),

- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Ufficiale designato dal Ministero della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con Decreto dal Ministro della Difesa.

3) Attività del comitato nel periodo 1.1.1997 - 31.12.1997

Nel periodo indicato non è stato sottoposto al Comitato alcun provvedimento di spesa.

4) Riepilogo dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri.

a) Situazione relativa al periodo 1.1.1997 - 31.12.1997

Non sono stati sottoscritti internazionali né sono stati approvati contratti

b) Situazione complessiva

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU, per un importo complessivo di Mld. 657,54.

Per il completamento del programma sono previste sino al 1999 (fine fase sviluppo), altre spese per Mld. 0,73 (c. e. 6/97).

Il programma di sviluppo, ha quindi, un costo complessivo presunto, sino al 1999, di Mld. 658,27.

5) Settori interessati alle forniture.

Alle forniture sono interessate ditte italiane operanti nel settore aeronautico, motoristico, elettronico ed informatico, dislocate in varie regioni italiane, comprese quelle del Mezzogiorno.

6) Stato di attuazione del programma.

Nel corso dell'anno 1997 sono stati effettuati numerosi voli dei vari prototipi, raggiungendo complessive circa 5000 ore di volo dall'inizio del programma.

7) Sviluppi Futuri.

E' stato firmato, nel settembre 1991, il MOU n. 4 relativo alla fase di industrializzazione. E' stato altresì finalizzato il relativo contratto (1992).

8) Incremento costi del programma.

La legge ha assegnato fondi per mld. 300, mentre le spese effettivamente sostenute e da sostenere previste sino al 1999, ammontano a Mld. 658,27.

I fondi messi a disposizione dalla Legge sono insufficienti in quanto :

- la legge 456/84 ha approvato il programma, prevedendo però un finanziamento fisso, non aggiornabile neanche con il tasso di inflazione;

- il finanziamento e' riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della Legge stessa, avvenuta circa tre anni dopo la stima degli oneri della impresa;
- la lievitazione dei costi di acquisizione nel settore aeronautico ha talvolta superato lo stesso tasso di inflazione;
- introduzione modifiche al progetto, derivanti da requisiti operativi aggiuntivi;
- il rapporto di cambio della lira (interessante l'aspetto contratti motori) con il dollaro si é mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere per la realizzazione del programma, pari a mld. 358,27, e' stato sostenuto dalla Marina, attingendo ai fondi del bilancio ordinario.

Ciò ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza ed impedirà il completamento di vitali programmi di ammodernamento della F.A., previsti sui fondi del bilancio ordinario.

c. **PROGRAMMA CATRIN.**

1. **Generalità.**

Il programma CATRIN ha lo scopo di approvvigionare il prototipo di un sistema pilota campale di trasmissioni ed informazioni che assicuri a livello Corpo d'Armata:

- la sorveglianza del campo di battaglia e l'acquisizione degli obiettivi in profondità nel dispositivo nemico, impiegando:
 - sensori di tipo diversificato, installati anche su piattaforme aeree;
 - appositi centri per la raccolta, correlazione e diffusione dei relativi dati;
- l'avvistamento "tattico" ed il comando ed il controllo delle componenti d'Artiglieria contraerei e dell'Aviazione dell'Esercito;
- un sistema di trasmissioni sicuro, dotato di alta capacità di sopravvivenza alle offese del nemico ed in grado di adeguarsi rapidamente alla situazione "tattica".

A tal fine il CATRIN é articolato nei seguenti tre sottosistemi, strettamente integrati nelle tecniche e nelle procedure:

- sottosistema di trasmissioni Integrate (SOTRIN);
- sottosistema di sorveglianza e acquisizione obiettivi (SORAO);
- sottosistema di avvistamento tattico comando e controllo (SOATCC).

Si tratta di un sistema campale caratterizzato da elevato indice di mobilità e flessibilità, idoneo anche ad essere impiegato per la gestione di situazioni di emergenza connesse con esigenze di protezione civile.

Il Sistema, oltre che ad esigenze militari nazionali, risponde anche ad esigenze prioritarie stabilite nel quadro dell'Alleanza Atlantica, consentendo l'armonica condotta di operazioni congiunte con unità alleate.

2. Composizione del Comitato

Il Comitato è presieduto dal Ministro della Difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, ed è costituito da:

- un Magistrato del Consiglio di Stato e da un Magistrato della Corte dei Conti non impegnati in altri incarichi;
- Presidente o Vicepresidente del Consiglio Superiore delle FF.AA., Sezione Esercito;
- Direttori Generali di MOTORDIFE, AMAT, COSTARMAEREO e TELECOMDIFE;
- Direttore dell'Ufficio Centrale Allestimenti Militari;
- Direttore Generale della Produzione Industriale o da un delegato;
- un ufficiale generale designato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
- un funzionario del Ministero del Tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore;
- un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
- un rappresentante dell'ex Ministero delle Partecipazioni Statali;
- Segretario Generale del Ministero della Difesa - Direttore Nazionale degli Armamenti (o un ufficiale generale/ammiraglio da questi delegato);
- un Avvocato dello Stato.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministro della Difesa, coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro della Difesa.

3. Attività del Comitato nel periodo 1 Gen. '97 - 31 Dic. '97

Nel corso del 1996 il Comitato non si è mai riunito.

4. Riepilogo generale dei contratti e degli impegni internazionali e sviluppo pluriennale degli oneri.

a. Situazione relativa al periodo 01. gen. '97 - 31. dic. '97.

Nel periodo in esame non sono stati stipulati contratti ed impegni internazionali.

b. Situazione complessivi.

Sono stati sottoscritti diversi impegni tra contratti e MOU, per un importo complessivo di 947 mld.

La sperimentazione e realizzazione del sistema pilota si concluderà presumibilmente nel 1998.

5. Settori interessati alla fornitura

Alle forniture è interessato un consorzio legalmente costituito da ditte italiane.

Il Consorzio si avvale, inoltre, di altre qualificate ditte italiane.

6. Stato di attuazione del programma

Il contratto "CATRIN" è divenuto operante nel 1987. Nei primi sette anni di attuazione le attività sono state essenzialmente incentrate su:

- intensi scambi di informazioni tra responsabili industriali e militari per il perfezionamento di conoscenze dottrinali e procedurali riguardanti i settori interessati;
- definizione delle specifiche tecniche relative ai singoli materiali indispensabili per proseguire l'attività di sviluppo;
- definizione delle specifiche generali dell'intero sistema;
- impostazione concordata di un sistema di pianificazione reticolare per consentire all'industria di procedere nei tempi e nei modi contrattuali allo sviluppo del sistema ed all'Amministrazione della Difesa di effettuare tutte le indispensabili azioni di verifica e controllo delle singole fasi di sviluppo del programma stesso;
- definizione dei piani e procedure per il controllo della qualità e verifica dell'idoneità delle singole industrie a garantire il pieno rispetto delle procedure.
- stipula di atto aggiuntivo essenzialmente per la standardizzazione della rete informativa tra i calcolatori (anno 1991, onere di circa 20 mld.);
- realizzazione da parte del Consorzio dei complessi preprototipici.

Nel 1995 è iniziata la fase terminale dello sviluppo del prototipo.

7. Sviluppi futuri

Il sistema pilota CATRIN, pur consentendo tutte le sperimentazioni e simulazioni operative a livello Divisione, non è in grado di soddisfare tutte le esigenze di trasmissione ed informative di tale livello di Comando.

È stato, quindi, previsto un programma di completamento e integrazione, il cui onere finanziario è in corso di definizione.

8. Incremento costi del programma

La legge ha assegnato fondi per 226 mld. mentre l'impegno di spesa effettivamente sostenuto sino al 1997 ammonta a 947 mld..

I fondi messi a disposizione dalla legge sono risultati insufficienti in quanto:

- la legge ha approvato il programma prevedendo un finanziamento fisso, non aggiornabile neppure del tasso di inflazione;
- il finanziamento è stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della legge stessa, avvenuta alcuni anni dopo la stima degli oneri dell'impresa;
- i costi nel settore degli armamenti sono lievitati in misura maggiore a quello del tasso di inflazione.

Il maggior onere di 721 mld. è stato sostenuto dall'Esercito, attingendo ai fondi dal proprio bilancio ordinario.

Ciò ha comportato il rinvio di altri programmi di Ammodernamento della F.A. di notevole importanza, previsti sui fondi del bilancio ordinario.

3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE COMPLESSIVE.

La fase di R/S dell'elicottero EH-101 è stata di fatto completata nel 1994.

I due programmi di ricerca e sviluppo (AM-X e CATRIN) hanno raggiunto, a tutto il 1997, un costo di Mld. 1.922,13 (975,13 per l'AM_X e 947 per CATRIN) mentre il relativo finanziamento di legge era di Mld.696 (470 per l'AM_X e 226 per CATRIN)

L'insufficiente finanziamento e' deriva dal fatto che:

- la legge 456/84 ha approvato i programmi prevedendo finanziamento fissi, non indicizzabili;
- il finanziamento e' stato riferito a condizioni economiche antecedenti l'approvazione della legge stessa, avvenuta circa 3 anni dopo la stima degli oneri delle imprese ;
- la lievitazione dei costi nel settore degli armamenti ha superato il tasso di inflazione;
- il rapporto di cambio della lira con il dollaro si e' mediamente modificato in maniera penalizzante per la prima.

Il maggior onere di mld. 1.226,13 e' stato sostenuto dalle FF.AA., attingendo ai fondi stanziati sul loro bilancio ordinario.

Cio' ha comportato il rinvio di altri programmi di notevole importanza, inizialmente pianificati dalle FF.AA. sui fondi del loro bilancio ordinario.

LEGGE 15.12.1990, N.396**“RILOCALIZZAZIONE DELLE CASERME CAVOUR E
MONTEZEMOLO DI ROMA”**

Nell'ambito della legge era prevista la rilocalizzazione delle caserme Cavour e Montezemolo sull'area dell'aeroporto di Centocelle per la quale il D.L. 30.12.1988, n.552 aveva stanziato 70 miliardi.

Al 31.12.1997 la somma stanziata risulta interamente impegnata; i pagamenti effettuati ammontano a 30,63 miliardi, pari a circa il 43,7% dell'impegnato.

I lavori sono suddivisi in 3 comparti.

I lavori del comparto “A”, riappaltati a fine '96, sono stati avviati di recente; il comparto “B” è stato ultimato; il comparto “C” è stato realizzato al 99%.

LEGGE 19 LUGLIO 1993, N.237 - ARTICOLO 6**“INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE PRODUTTIVA
DELL’INDUSTRIA BELLICA”****A. Parte prima.****1. Natura e finalità del programma.**

Acquisizione, nell’ambito di un programma di interventi per l’ammodernamento delle Forze Armate, di 4 Unità Navali classe LUPO (comma 1) incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri.

2. Ammontare e durata del programma.

Per le predette finalità l’Amministrazione della Difesa è autorizzata dalla legge (comma 2) ad assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratte dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di **100 miliardi**, con decorrenza 1993, e di **150 miliardi**, con decorrenza 1994, per un ammontare complessivo di **2.500 miliardi**.

3. Procedure previste dalla legge.

La legge non prevede, per quanto attiene il programma in questione, alcuna specifica procedura.

B. Parte seconda.**1. Dati finanziari.**

In allegato è riportato il quadro contabile relativo alla legge in oggetto (articolo 6, comma 1, 2 e 3) riferito alla data del 31.12.1997.

2. Stato di attuazione della legge.

Le risorse finanziarie assegnate alla M.M.I., da utilizzarsi nei limiti degli impegni pluriennali stabiliti dal D.M. 17.12.1993, successivamente ridefiniti con il D.M. 10.4.1996, sono destinate all’acquisizione di:

a. 4 Unità Navali classe LUPO e relativo supporto logistico per un importo globale di **2.110,0 miliardi**, ripartito come segue:

- E.F. 1993 = 100,0 miliardi;
- E.F. 1994 = 250,0 miliardi;
- E.F. 1995 = 211,0 miliardi;
- EE.FF. 1996-2002 = 206,125 miliardi per ciascun e.f.;
- E.F. 2003 = 106,125 miliardi.

b. Munizionamento convenzionale e missilistico per un importo globale di **195,0 miliardi**, ripartito come segue:

- E.F. 1995 = 39,0 miliardi;
- EE.FF. 1996-2003 = 19,5 miliardi per ciascun e.f.;

c. 5 elicotteri AB-212, incluso il relativo supporto logistico, per un importo globale, comprensivo dell'ammortamento mutuo, pari a **195,0 miliardi**.

Al riguardo, si precisa che:

- il contratto di acquisizione delle 4 Unità Navali e relativo supporto logistico è operante e prevede una spesa complessiva di **2.032,405 miliardi**, ripartita in quote annuali come di seguito indicato:
 - . E.F. 1993 = 100,0 miliardi;
 - . EE.FF. 1994-2002 = 203,24 miliardi per ciascun e.f.;
 - . E.F. 2003 = 103,24 miliardi.
- il contratto di acquisizione del munizionamento convenzionale e missilistico è operante (il Decreto di impegno è stato registrato alla Corte dei Conti il 28.5.1996) e prevede una spesa complessiva di **193,003 miliardi**, ripartita in quote annuali come indicato di seguito:
 - . E.F. 1995 = 38,6 miliardi;
 - . E.F. 1996-2003 = 19,3 miliardi per ciascun e.f..
- tutte le 4 Unità Navali sono in servizio. Per esse sono ancora in corso di definizione alcuni lavori minori di adeguamento funzionale e di completamento del supporto tecnico-logistico, da attuarsi con l'impiego delle risorse residue annualmente disponibili per effetto della differenza tra le quote dei limiti di impegno stabilite dal D.M. 10.4.1996 e quelle previste dai contratti di acquisizione delle 4 Unità Navali e del munizionamento.

- il contratto di acquisizione dei 5 elicotteri AB-212 è in corso di perfezionamento. La D.G. ARMAEREO ha ricevuto dalla Società AGUSTA S.p.A. l'offerta per la fornitura degli elicotteri in versione E.I. e del relativo supporto logistico.

Pagamenti in conto competenza:

- per L. 5.916.382.000, il rimborso alla SPI degli oneri di istruttoria e controllo per il periodo 1.7/31.12.1997;
- per L. 15.682.000.000, l'erogazione alla SPI dei contributi per il secondo trimestre del XVI piano semestrale.

4. Al 31.12.1997 i residui perenti erano pari a L. 91.357.941.000, costituiti da:

- residui provenienti dall'esercizio 1989, perenti al 31.12.1994 = L. 27.548.250.000;
- residui provenienti dall'esercizio 1990, perenti al 31.12.1995 = L. 13.809.691.000;
- residui provenienti dall'esercizio 1992, perenti al 31.12.1997 = L. 50.000.000.000

5. I residui propri totali accertati al 31.12.1997 erano pari a Lire 336.885.564.000, mentre costituiva residuo di stanziamento la somma di L. 9.946.883.000, quota parte della somma di Lire 24.867.208.000 (riassegnata con la legge 419/96), che non era stato possibile impegnare in mancanza della autorizzazione della Presidenza del Consiglio in deroga alle limitazioni imposte con il D.L. n. 669/96.

Si allega la pag. 30 del quadro riassuntivo, rettificata e completata.

Decreto legislativo n. 76/1990 - Artt. 27 e 39 (ex Artt. 21 e 32 della legge n. 219/1981)

Le competenze trasferite al Ministero dell'industria, a far data dal 1° 5.1993, con il decreto legislativo n° 96/93, riguardano gli interventi previsti dagli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n° 76/90 (ex articoli 21 e 32 della legge n° 219/81 e legge n° 120/87) nelle aree delle regioni Campania e Basilicata colpite dal sisma del 1980, e precisamente:

- Art. 27 (opere private):
 - contributi a favore della ricostruzione e riparazione degli stabilimenti industriali esistenti prima del sisma;
- Art. 39 (opere private):
 - contributi a favore della realizzazione di nuovi stabilimenti industriali da costruire in aree (agglomerati industriali) appositamente attrezzate;
 - contributo ad attrezzature di servizio alle accresciute esigenze sociali determinate dalla industrializzazione, da costruire anche fuori degli agglomerati;
- Art. 39 (opere pubbliche):
 - realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli «*agglomerati industriali*», ove realizzare i nuovi stabilimenti, e nuove grandi infrastrutture.

L'attività trasferita al M.I.C.A. attiene esclusivamente a pratiche i cui finanziamenti sono stati deliberati dalle Amministrazioni competenti fino al 28.2.1991.

Con legge n° 266 del 7.8.1997 sono stati stanziati ulteriori fondi (430 miliardi) finalizzati al completamento funzionale delle opere infrastrutturali nell'ambito delle concessioni in essere. Di tali fondi, circa 200 miliardi rappresentano affidamenti in corso, i restanti 230 sono stati già utilizzati essenzialmente per definire controversie in via transattiva e per finanziamento di perizie di completamento.

OPERE PRIVATE

Ricostruzione e riparazione stabilimenti danneggiati dal sisma (art. 27 T. U.)

Per quanto riguarda la prima tipologia, le iniziative ammesse al contributo sono state 677 su 1010 domande a suo tempo presentate. Di queste 677, 282 hanno avuto il collaudo approvato.

Nuove industrie (art. 39 T.U.)

Per la seconda tipologia, le nuove industrie che a suo tempo hanno ottenuto l'ammissione al contributo e successivamente l'assegnazione del terreno sono 252 su 309 domande.

Nell'ambito delle ditte con collaudo approvato, in numero di 106, 35 hanno già avuto l'assegnazione in proprietà del suolo.

Il trasferimento in proprietà dei lotti di terreno viene decretato dal Ministro dell'industria, accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha snellito le procedure al riguardo previste (al 31.12.1997 sono stati trasferiti in totale i 35 lotti di cui sopra, dei quali ben 26 nel 1997).

Strutture private di servizio

Circa le competenze derivanti dalla legge n. 120/1987 (precisando che trattasi di strutture di servizio in prevalenza alberghiere e di ristorazione, agevolabili fino al 60% della spesa), sono state accolte - tra le numerose presentate - 29 domande, di cui 15 in provincia di Avellino, 8 in provincia di Salerno e 6 in provincia di Potenza.

PAGINA BIANCA

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE

DELLA LEGGE 887/94

PAGINA BIANCA

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO F.I.O. 1985, N.16 - DELIBERA CIPE DEL 6.12.1986 E PROGETTO F.I.O. 1986, N.31

Infrastrutture addestrative per Sott.li A.M. aeroporto di Capua - I e II lotto.

Lo stanziamento di 60,35 miliardi per il I lotto - progetto n.16 - è stato interamente impegnato e le opere già realizzate. La situazione dei pagamenti effettuati è di 60,03 miliardi con una percentuale del 99,5% al 31.12.1997.

Il II lotto - progetto n.31 - è stato ammesso al finanziamento per 90,80 miliardi con delibera CIPE del 12.5.1988 interamente assegnati ed impegnati con una situazione pagamenti di 80,27 miliardi pari a circa l'88,4% dell'impegnato.

I lavori realizzati al 31.12.1997 sono pari a circa il 96%.

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

POLITICHE AGRICOLE**INDICE DELLE LEGGI**

- Legge	17	febbraio	1982,	n.	41
- “	10	febbraio	1992,	n.	165
- “	4	giugno	1997,	n.	169
- “	10	novembre	1997,	n.	408
- “	21	maggio	1998,	n.	164

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N.41 MODIFICATA DALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.165

PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA

La legge 17 febbraio 1982, n.41 ha disposto, all'articolo 1, che il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge, elabori il piano nazionale degli interventi previsti dalla stessa, di durata triennale.

Gli interventi a favore delle imprese che esercitano la pesca marittima o l'acquacoltura in acque marine o salmastre debbono essere effettuati per il raggiungimento dei seguenti obiettivi, ai fini della razionalizzazione e dello sviluppo equilibrato della pesca e dell'acquacoltura:

- a) la gestione delle risorse biologiche del mare;
- b) l'incremento di talune produzioni e la valorizzazione delle specie massive della pesca italiana;
- c) la diversificazione della domanda, l'ampliamento e la razionalizzazione del mercato nonché l'aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;
- d) l'aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
- e) il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo dei pescherecci;
- f) il miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Le predette finalità costituiscono quindi la base dei "piani nazionali della pesca" da realizzare mediante lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata, la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche attuando la regolamentazione dello sforzo di pesca e l'istituzione di zone di riposo biologico e di

ripopolamento attivo, lo sviluppo dell'acquacoltura anche attraverso l'utilizzazione di zone marine costiere, l'incentivazione della cooperazione tra i pescatori e i loro consorzi e le associazioni di produttori, delle strutture a terra e della rete di distribuzione dei prodotti ittici, il potenziamento delle organizzazioni amministrative di controllo.

Dopo il primo stanziamento stabilito dalla suddetta legge, utilizzato per finanziare lo "schema preliminare di piano" di cui all'articolo 35, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 1° febbraio 1983, la legge 31/85 ha disposto ulteriori stanziamenti per il finanziamento del I piano nazionale relativo al triennio 1984/1986, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 14 agosto 1985.

Le leggi 67/88 e 267/91 hanno provveduto al rifinanziamento del II piano nazionale adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 4 agosto 1988, del terzo piano nazionale approvato con delibera CIPE del 20 dicembre 1990 ed adottato con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 e del quarto piano nazionale approvato con delibera CIPE del 30 novembre 1993 ed adottato con decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 21 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1997 è stato adottato il V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, approvato dal CIPE nella seduta del 21 marzo 1997, per la cui attuazione sono utilizzati gli stanziamenti resi disponibili dalla legge finanziaria e dalla legge di finanziamento del piano il cui onere troverà copertura negli accantonamenti previsti dalle tabelle allegate alla medesima legge finanziaria. Il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione del citato Piano è quantificato in lire 270.000 milioni, in ragione di lire 90.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. Tale disponibilità annua è ripartita tra i vari settori di intervento e, nell'ambito di questi, tra i sottoelencati capitoli di bilancio.

CAPITOLO 3100 - Sono imputate a questo capitolo le spese per le missioni del personale incaricato dall'Amministrazione dello svolgimento delle funzioni di

vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione degli interventi strutturali in materia di pesca ed acquacoltura che fanno istituzionalmente carico a questo Centro di responsabilità.

CAPITOLO 3101 - Lo stanziamento del capitolo "Missioni all'estero" è destinato a coprire le spese di missioni nelle sedi internazionali ove si elaborano le strategie e si pianificano gli interventi sia di livello comunitario che extracomunitario per l'attuazione del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura.

CAPITOLO 3534 - Lo stanziamento copre le spese per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, N.41 (comitati, commissioni ecc.).

CAPITOLO 3535 - Con l'utilizzazione delle risorse finanziarie del capitolo si è dato avvio, nell'esercizio finanziario 1995, alla realizzazione del Sistema Informativo articolato in cinque sottosistemi tra loro integrati, mediante procedure operative, che hanno avuto una conclusione alla fine del decorso anno.

La realizzazione del sistema si è resa disponibile mediante lo sviluppo di una componente del Sistema Informativo Agricolo Nazionale che supportando lo svolgimento delle attività della Direzione nella sua componente centrale e periferica (le Capitanerie di Porto distribuite sul territorio) risponde alle richieste dell'Unione Europea anche nell'ottica di un servizio più aderente alle esigenze dell'utenza ed alla trasparenza dei provvedimenti.

Con il decreto ministeriale 23 dicembre 1997 è stato approvato l'Atto esecutivo con la Società realizzatrice del Sistema per il potenziamento dello stesso per l'anno 1998.

Il servizio riguarderà l'acquisizione di dati relativi ai seguenti settori: gestione delle Licenze di pesca; gestione dei Finanziamenti; gestione dei Capitoli di Bilancio; Banca dati della produzione della pesca marittima; gestione dei finanziamenti per la Ricerca; gestione del ciclo di vita dei provvedimenti.

La spesa per la fornitura dei suddetti servizi verrà in parte sostenuta utilizzando le economie di spesa realizzate nello svolgimento delle attività di acquisizione dei beni e servizi effettuate nei pregressi esercizi nell'ambito dell'Atto esecutivo 29 dicembre 1995.

CAPITOLO 3537 - Lo stanziamento viene utilizzato per le spese inerenti l'attuazione del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca ed acquacoltura realizzata dall'ISMEA mediante convenzione stipulata con l'Amministrazione.

CAPITOLO 3583 - Lo stanziamento del capitolo denominato "Fondo di solidarietà nazionale della pesca" è destinato, in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.72, alla concessione di contributi a parziale copertura dei danni subiti da operatori del settore in caso di calamità naturali o di avversità meteo-marine di carattere eccezionale.

Con il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 si è provveduto ad aggiornare le misure degli interventi per gli anni 1996 e 1997 in favore delle imprese di acquacoltura, mitilicoltura e molluschicoltura, elevando il contributo erogabile da lire 50 milioni fino alla misura massima di lire 300 milioni.

Inoltre, con il decreto ministeriale 30 luglio 1997 è stata disposta la concessione di un contributo ai pescatori di molluschi bivalvi dei compartimenti del Tirreno nei quali è praticato tale tipo di pesca (Salerno, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Napoli, Gaeta, Roma, Civitavecchia), quale indennizzo per la sospensione delle attività di pesca dal 1° agosto al 31 dicembre 1997, disposta in dipendenza della crisi dei molluschi bivalvi, con particolare riferimento ai cannolicchi.

CAPITOLO 3586 - La disponibilità del capitolo, recata dal V Piano triennale, è stata utilizzata per la concessione di un contributo all'Istituto Nazionale della Nutrizione per la ricerca nel campo della qualità alimentare e conservabilità dei prodotti ittici. Tale tipo di ricerca ha avuto una valenza importantissima anche nel

periodo di validità del precedente Piano triennale, poiché ha consentito all'Amministrazione di dare risposte pronte ed efficaci, al fine di informare ed orientare la pubblica opinione in casi di manifestazione di alcuni fenomeni che hanno causato anche allarme sociale, quali il rinvenimento di mercurio in alcuni prodotti ittici

CAPITOLO 7972 - Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche scientifiche applicate alla pesca ed all'acquacoltura che hanno consentito la formulazioni di ipotesi operative utili all'avvio della prevista politica di salvaguardia delle risorse e di conversione degli addetti sulla base di nuovi modelli produttivi.

Sono state considerate prioritarie le ricerche economiche in tema di proseguimento e potenziamento dell'attività di monitoraggio e rilevazione dell'attività di pesca al fine del perseguimento degli obiettivi affidati dalla legge 165/92 all'Amministrazione in tema di regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione degli indicatori bio-economici.

Il numero delle unità operative che, nelle varie istituzioni di ricerca sul territorio nazionale stanno operando nel settore, sono in continua ascesa.

Particolare attenzione va posta alle numerose Università coinvolte che, unitamente agli altri soggetti beneficiari dei contributi, (CNR, enti pubblici di ricerca e gruppi di ricerca della cooperazione) consentono di attivare progetti di interdisciplinarietà.

CAPITOLO 7973 - L'intera disponibilità è annualmente versata sul c/c infruttifero n. 743, intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo Centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 41/82, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, con natura rotativa e durata indeterminata.

La citata legge 41/ 82 prevede la concessione dell'agevolazione per le seguenti iniziative: costruzione ed ammodernamento di pescherecci, impianti di acquacoltura ed impianti di trasformazione dei prodotti ittici, piani di ristrutturazione aziendale, iniziative consortili per le cooperative.

CAPITOLO 7974 - Lo stanziamento è utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore della pesca marittima, in particolare per ammodernamento e costruzioni di navi, per la costruzione ed ampliamento di impianti per la trasformazione e lavorazione dei prodotti ittici, per la costruzione ed adeguamento di impianti di acquacoltura, per l'acquisto di spacci e magazzini, per incentivi alla cooperazione, per la ristrutturazione ed il risanamento gestionale di aziende operanti nel settore, per iniziative riguardanti la gestione della fascia costiera.

CAPITOLO 7975 - Lo stanziamento viene totalmente utilizzato per l'organizzazione di campagne promozionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, anche mediante stampa o mezzi audiovisivi.

Questa Direzione ha intrapreso, negli ultimi anni, una strategia di comunicazione particolarmente complessa per far fronte alle specifiche condizioni socio-economiche del settore pesca, anche allo scopo di attuare le indicazioni europee in materia di diminuzione dello sforzo di pesca, di istituzione delle riserve marine, di informazione dei cittadini ed, in particolare modo, dei consumatori.

L'attività di comunicazione, oltre a valorizzare il settore della pesca italiana, comprende anche azioni di educazione alimentare ed ambientale.

CAPITOLO 7979 - Lo stanziamento viene utilizzato per incentivare le iniziative intraprese dall'Associazione Piscicoltori per il ruolo di rappresentanza degli interessi sociali, ed in via subordinata, per le iniziative intraprese dalle aziende speciali delle Camere di Commercio specificatamente costituite per il sostegno dell'attività ittica, nonché dalle Fiere specializzate nel comparto ittico.

CAPITOLO 7983 - La disponibilità viene utilizzata per la concessione di contributi per la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca. La misura in questione già disciplinata dal decreto legge 561/94, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1994, n.655, costituisce uno strumento qualificante dell'intera programmazione settoriale in pesca ed acquacoltura.

Inoltre, il V Piano triennale, nel riconoscere il ruolo fondamentale di rappresentanza degli interessi sociali e mutualistici della cooperazione, ha ribadito l'importanza dello strumento dell'accordo di programma tra l'Amministrazione e le Associazioni di categoria, già previsto nel sopracitato decreto legge 561/94.

Tale misura costituisce uno specifico ed innovativo strumento nel quale devono inserirsi progetti integrati finalizzati, tra l'altro, alla difesa e valorizzazione del prodotto ittico, all'incremento del suo valore aggiunto ed alla ricerca di nuovi segmenti di mercato, nell'intento di soddisfare esigenze di gestione non altrimenti perseguibili.

LEGGE 28 AGOSTO 1989. N.302

DISCIPLINA DEL CREDITO PESCHERECCIO D'ESERCIZIO

CAPITOLO 7977 - Lo stanziamento è utilizzato per le finalità della legge 302/89 in materia di credito peschereccio di esercizio, mediante la concessione ad imprese, singole o associate, di prestiti destinati alle attività di pesca, acquacoltura ed a quelle ad esse connesse o collaterali.

Detti finanziamenti agevolati in conto interesse, effettuati tramite gli intermediari creditizi, sono stati recentemente disciplinati dal Decreto interministeriale 11 marzo 1997 che ha modificato le norme attuative della legge al fine di consentire uno snellimento delle procedure di attivazione del prestito, assicurando, nel contempo, una più efficace ed organica gestione della materia

creditizia anche in adeguamento alle norme dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 concernente il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Nel 1997 sono state introdotte significative innovazioni dettate dall'esigenza di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e prevedere l'utilizzo di procedure informatiche per il collegamento con le banche, cui è affidata la fase istruttoria comprendente la verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all'agevolazione, nonché la valutazione economico-finanziaria dell'operazione.

Altra innovazione adottata consiste nell'emanazione del contributo da parte del Ministero in forma attualizzata ed il suo accreditamento presso la Banca in favore del beneficiario.

LEGGE 4 GIUGNO 1997, N.169

ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI DELL'ATLANTICO

CAPITOLO 3579 - L'attuazione della suddetta Convenzione comporta, per gli Stati aderenti, l'obbligo di costituire la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico che svolge attività di studio e di ricerca finalizzata alla gestione e conservazione delle specie ittiche altamente migratrici, con particolare riferimento ai tonnidi.

L'onere derivante dall'attuazione della suddetta legge è stato valutato in lire 200 milioni annue per il triennio 1997-1999.

LEGGE 10 NOVEMBRE 1997, N.408.

ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE, CON ANNESSO,
FATTA A WASHINGTON IL 2 DICEMBRE 1946, ED AL PROTOCOLLO
RELATIVO, FATTO A WASHINGTON IL 19 NOVEMBRE 1956, E LORO
ESECUZIONE.

CAPITOLO 3579 - L'onere per l'adesione alla convenzione sopracitata è stato valutato in lire 19 milioni annui per il triennio 1997-1999.

In data 16 luglio u.s. è stata richiesta una integrazione dello stanziamento del capitolo, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma – punto 2, della legge 5 agosto 1978, n.468, al fine di consentire l'adempimento di una obbligazione di carattere internazionale concernente l'onere relativo al contributo finanziario dovuto dagli Stati aderenti alla convenzione, richiesto dalla International Whaling Commission di Cambridge in misura superiore all'importo determinato dalla legge medesima.

LEGGE 21 MAGGIO 1998, N.164.

MISURE IN MATERIA DI PESCA E DI ACQUACOLTURA.

La legge sopracitata ha previsto una serie di misure in favore del settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui alcune con stanziamenti aventi carattere pluriennale, che di seguito si illustrano.

1.- L'estensione dell'applicazione del canone meramente ricognitorio, previsto dall'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n.41, e successive modificazioni, a tutte le concessioni di aree demaniali marittime ed a zone di mare territoriale interessate da attività di pesca produttive, nonché la diminuzione dell'importo del

canone annuo per le concessioni di specchi acquei demaniali concernenti aree non occupate da strutture produttive, comportano un minore introito previsto dalla legge 164/98 in misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

Per quanto sopra, in data 15 giugno u.s., è stato richiesto il versamento della somma prevista al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate- Direzione Generale del Demanio, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

2 - Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico è stato autorizzato l'aggiornamento del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce. Per l'attuazione di detta misura è stato previsto un onere pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 ed a lire 10.000 milioni per l'anno 1999.

In data 15 giugno u.s. è stata richiesta la relativa variazione in aumento al capitolo 7985 concernente "Contributi a fondo perduto per iniziative di ristrutturazione aziendale, per l'acquacoltura e per gli spacci cooperativi".

3 - La sopracitata legge ha integrato, inoltre, gli stanziamenti necessari per l'attuazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n.41, autorizzando l'ulteriore spesa di lire 45.000 milioni per ciascuno degli anni 1998-1999.

In data 15 giugno u.s. è stata richiesta una variazione in aumento, pari all'importo della disponibilità, in base alla ripartizione tra i vari settori di intervento recata dal Piano medesimo, per i seguenti capitoli: 3100, 3101, 354, 3535, 3537, 3586, 3587, 7972, 7973, 7974, 7975, 7977, 7979, 7983, 7985, 7986.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDUSTRIAINDICE DELLE LEGGI

Legge	30 luglio	1959, n.	623	
“	4 novembre	1963, n.	1457	
D.P.R.	9 novembre	1976, n.	902	
Legge	12 agosto	1977, n.	675	
“	17 febbraio	1982, n.	46	art. 20
“	28 febbraio	1986, n.	41	art. 11/10
“	1 marzo	1988, n.	64	
“	11 marzo	1988, n.	67	art. 15/13 e 14
“	15 maggio	1989, n.	181	art. 7/1
“	27 marzo	1992, n.	257	
“	19 dicembre	1992, n.	488	
“	19 luglio	1993, n.	237	art. 6/7, 8 e 8 bis
“	25 luglio	1994, n.	471	art. 8/1a
“	3 agosto	1994, n.	481	
“	26 febbraio	1996, n.	74	art. 2

LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623 e successive modificazioni ed integrazioniInterventi a favore delle medie e piccole industrie

La legge n. 623/1959 ha previsto la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese.

La legge in questione e le successive norme integrative hanno previsto autorizzazioni di spesa per un totale di L. 3.190 miliardi circa per il periodo 1960-1966 (capitolo di bilancio 7541).

La legge n. 623 è stata abrogata dall'articolo 15 della legge 2.5.1976, n. 183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9.11.1976, n. 902.

L'applicazione della legge si trova ormai in fase di esaurimento e devono essere erogati solo i contributi sospesi per contenzioso o per mancanza di richiesta da parte degli Istituti di credito.

LEGGE 12 agosto 1977 n. 675

La legge n. 675/77 prevede tra l'altro contributi alle imprese per realizzare programmi di ristrutturazione e di riconversione industriale.

La legge n. 675/77 ha operato su domande presentate entro il 31.12.1982 ed ha beneficiato di disponibilità finanziarie per un totale, al 31.12.1997, di L. 6.743 miliardi per gli investimenti di ristrutturazione e riconversione.

La legge ha operato con contabilità fuori bilancio fino al 14 gennaio 1994. Nell'anno 1997 risultano residui finali di L. 67 miliardi con impegni di circa 60 miliardi, nonché pagamenti di L. 42 miliardi e di L. 32 miliardi rispettivamente in conto competenza ed in conto residui.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1963, N. 1457, e successive integrazioni e modificazioni

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9.10.1963.

Legge in fase conclusiva. Sono rimasti da ultimare i pagamenti relativi ai contributi in conto interessi, concessi a favore delle ditte che si sono insediate nelle aree agevolate dei nuclei di industrializzazione delle province di Belluno e Pordenone e per i quali sono stati assunti formali impegni di spesa sugli stanziamenti previsti fino all'anno 2000 (Cap. 7042).

D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902

Disciplina del credito agevolato al settore industriale

Il D.P.R. n. 902/1976 ha avuto come scopo la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per la realizzazione di nuovi impianti ed ammodernamenti di quelli esistenti.

A tal fine è stato istituito un apposito "Fondo nazionale per il credito agevolato" con gestione parzialmente fuori bilancio. Dal 15.1.1994 la gestione è passata in bilancio. (legge n. 559 del 23.12.1993)

Il Ministero dell'Industria ha gestito la parte degli interventi relativi al Centro-Nord.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il 6.5.87.

Risultano complessivamente pervenute n. 9.814 istanze di contributo. Di queste n. 1598 sono state respinte dal Ministero o rinunciate dagli istituti di credito e n. 8.216 sono state accolte, con un onere a carico dello Stato di oltre 1.800 miliardi.

Complessivamente in applicazione del D.P.R. n. 902/1976 e del D.P.R. n. 915/1982, sino a tutto il 31.12.1997 sono pervenute dagli istituti di credito n. 8.078 domande di liquidazione che hanno già dato luogo all'emanazione di n. 8.078 decreti di liquidazione e mandati di pagamento per L. 1.688 miliardi nonchè residui propri per L. 48 miliardi.

La disciplina agevolativa ha soddisfatto le aspettative dei beneficiari, grazie anche alle procedure poste in essere, che hanno consentito la concessione dei benefici in tempi abbastanza brevi, dal momento della presentazione della domanda al Ministero dell'Industria. In linea generale, si può dire che l'attuazione della fase della concessione del contributo si è svolta in un tempo medio di due mesi circa; ugualmente può dirsi per la fase della liquidazione del contributo semprechè gli istituti di credito procedano con la necessaria celerità alla stipula dei contratti di mutuo e all'avvio della documentazione contabile al Ministero.

Si segnala, in particolare che il D.P.R. n. 915/1982 - "Agevolazioni per impianti di smaltimento rifiuti" all'articolo 23 prevede la concessione di contributi in conto interessi, con le medesime procedure stabilite per il D.P.R. n. 902/1976, in favore delle imprese industriali che realizzino impianti per lo smaltimento, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti. Al 31.12.1995 risultavano pervenute n. 56 domande, di cui n. 32 accolte. Per 25 domande gli Istituti hanno erogato finanziamenti per un totale di 44 miliardi con oneri, per contributi in conto interessi a carico dello Stato di lire 15 miliardi. Per n. 6 domande devono essere ancora presi impegni sul bilancio dello Stato a fronte di previsti 13,8 miliardi di finanziamenti.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N. 46 - Art. 20

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale

Attraverso una serie di provvedimenti legislativi, si è attuata la razionalizzazione del settore siderurgico privato. Il primo intervento è stato realizzato con l'articolo 20 della legge n. 46/1982, che ha previsto contributi in conto capitale in favore di imprese siderurgiche che hanno realizzato riduzioni di capacità produttiva di acciaio grezzo, di semilavorati e di laminati mediante la soppressione di impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico.

La legge n. 193/1984 (artt. 2,3 e 4), la legge n. 88/1986 (artt. 2, 2 bis e 2 ter), la legge n. 19/1987 (art. 6) e la legge n. 452/1987 hanno previsto ulteriori incentivazioni sia per la riduzione di capacità produttiva sia per la realizzazione di investimenti.

Complessivamente gli stanziamenti destinati alla razionalizzazione del settore siderurgico, pari a L. 1.620 miliardi, sono stati versati alla contabilità speciale intestata al "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici", con onere pari a lire 1.425 miliardi sul capitolo 7549 e a lire 195 miliardi a carico del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" di cui alla legge n. 675/1978.

La legge n. 559 del 1993 ha soppresso la contabilità speciale intestata al predetto "Fondo".

Le disponibilità esistenti sul capitolo 7549 sono destinate a coprire soltanto due posizioni residuali, derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della legge 15 maggio 1989, n. 181, che recava il cofinanziamento del Regolamento Comunitario n. 328/88 (Programma Resider).

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986 N. 41 (LEGGE FINANZIARIA 1986) - ART. 11, COMMA 10.

Conferimento al Comitato di Liquidazione E.A.G.A.T. per far fronte alle necessita' finanziarie derivanti dalla liquidazione e gestione delle aziende termali.

Trattasi di una legge che, da oltre 6 anni, ha gia' trovato piena attuazione. Infatti, come riferito da ultimo con relazione di questo Ufficio n. 1.120530 del 23 luglio 1997, tutti i relativi stanziamenti e successivi rifinanziamenti, per complessivi L.miliardi 120, erano gia' stati completamente erogati entro il 30 gennaio 1992, data dell'ultimo decreto ministeriale di autorizzazione al pagamento dei residui L.miliardi 10, concernenti l'esercizio 1992.

I suddetti stanziamenti e rifinanziamenti sono stati iscritti al capitolo 7543 dello stato di previsione della spesa del soppresso Ministero delle Partecipazioni Statali. Non hanno, quindi, interessato lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria, subentrato nel 1993.

Si allega la pag. 16 del quadro riassuntivo, debitamente compilata.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 (LEGGE FINANZIARIA 1988) - ART. 15, COM. 13 E 14.

Contributi agli Enti di gestione o a Società per azioni da essi direttamente o indirettamente partecipate per la realizzazione nel Mezzogiorno di un programma di installazione di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità (CISI).

1. Come già rilevato nelle note di accompagnamento alle relazioni precedenti e, per ultimo nella nota n. 1.20.530 del 23 luglio 1997 - nella spesa autorizzata e stanziata a tutto il 1997 di cui della pag. 29 del quadro riassuntivo, dell'importo complessivo di L.miliardi 526,7 - risulta compresa la spesa di L.miliardi 415 relativa al capitolo 7562 del soppresso Ministero delle Partecipazioni Statali, concernente vari conferimenti ai fondi di dotazione E.F.I.M., E.N.I. ed I.R.I. per la partecipazione, pro-quota, all'aumento di capitale della GEPI SpA (autorizzati: per L.miliardi 315, con legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, comma 1; per L.miliardi 50, con legge 31 dicembre 1991, n. 415, tab. D, comma 7; per L.miliardi 50, con legge 31 dicembre 1991, n. 421, art. 30).

I relativi pagamenti sono stati completamente erogati entro il 4 settembre 1992, ossia prima del subentro del Ministero dell'Industria, come dettagliatamente specificato nella già sopracitata nota di questo Ufficio.

2. Sulla rimanente spesa di L. 100.000.000.000, autorizzata e stanziata sull'omonimo capitolo 7562 del Ministero dell'Industria, (ora cap. 7078) si precisa quanto segue:
 - a) Il capitolo non ha avuto nessun rifinanziamento rispetto allo stanziamento iniziale di L. 100.000.000.000, ridottosi a lire 99.983.000.000, essendo andata in economia nell'es. fin. 1991 la somma di L. 17.000.000.
 - b) L'intera somma era stata impegnata come segue:
 - L. 7.700.000.-000 per il CISI di Taranto;
 - L. 20.927.000.000 per il CISI di Napoli;
 - L. 10.500.000.000 per il CISI di Catania;
 - L. 11.780.000.000 per il CESIC (CISI di Montalto Uffugo);
 - L. 14.900.000.000 per il CESIC (CISI di Sassari);
 - L. 11.176.000.000 per il CISI Abruzzo (già CISI Teramo);
 - L. 11.300.000.000 per il CISI di Lecce;
 - L. 11.700.000.000 per il CISI di Salerno/Fuorni.

Successivamente, a seguito della rinuncia da parte, rispettivamente, dell'EFIM e dell'ENI/TERFIN, alla realizzazione dei Centri CESIC di Montalto Uffugo e CISI di Salerno/Fuorni, sono stati revocati i relativi impegni di spesa, costituiti dalle somme di L.

7.888.500.000 (contributo riconosciuto al CESIC di Montalto Uffugo decurtato della somma di L. 3.891.500.000 già erogata all'EFIM per l'avvio dell'iniziativa) nonché di L. 11.700.000.000 per il CISI di Salerno-Fuorni; somme riversate in conto entrata per l'importo complessivo di L. 19.588.500.000 (residuo di stanziamento al 31.12.1996).

Di detto importo, nel corso del 1997 è stato reimpegnato l'ammontare di L. 11.753.100.000, in favore della SPI, con distinti Decreti n. 1.122.681/51-97/984 del 15.5.1997 per L. 3.917.700.000 e n. 1.123.273/51-97/987 del 3.11.1997 per L. 7.835.400.000.

Pertanto, l'ammontare complessivo degli impegni al 31.12.1997 è di L. 92.147.000.000, mentre costituisce residuo di stanziamento la somma di L. 7.835.400.000, per la quale non è stato possibile procedere all'impegno attese le limitazioni di cui al D.L. 31.12.1996, n. 669, convertito nella Legge 28.2.1997, n. 30.

c) Al 31.12.1996, erano state effettuate sul capitolo erogazioni per complessive L. 65.494.500.000, di cui:

- L. 7.700.000.000 per il CISI di Taranto;
- L. 20.927.000.000 per il CISI di Napoli;
- L. 10.500.000.000 per il CISI di Catania;
- L. 3.891.500.000 per il CESIC; (CISI di Montalto Uffugo)
- L. 11.176.000.000 per il CISI Abruzzo;
- L. 11.300.000.000 per il CISI di Lecce;

Nessuna erogazione è stata effettuata nel 1997.

d) Al 31.12.1997 i residui perenti sul capitolo ammontavano a L. 14.900.000.000, somma costituita dall'intero contributo per il CISI di Sassari.

Si allega la pag. n. 29 del quadro riassuntivo, debitamente compilata.

**DECRETO LEGGE 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICHE, CON
LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181 - ART. 7, COMMA 1.**

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

CAP. 7563 "Fondo speciale di reindustrializzazione" (ora CAP. 7503).

1. Stanziamenti - Per l'esercizio finanziario 1997, la legge 23.12.1996, n. 664 (legge di bilancio 1997) recava uno stanziamento sul cap. 7563, di L. 24.100.000.000.

Gli stanziamenti complessivi sul Fondo Speciale di Reindustrializzazione sono i seguenti:

L. 330.000.000.000 (L. 181/89)	(es. fin: 1989);
L. 330.000.000.000 (L. ")	(es. fin. 1990);
L. 50.000.000.000 (L. 415/91)	(es. fin: 1992);
L. 40.000.000.000 (L. 500/92)	(es. fin. 1993);
L. 50.000.000.000 (L. 237/93)	(es. fin: 1994);
L. 106.700.000.000 (L. 237/93 e 538/93)	(es. fin. 1995);
L. 15.000.000.000 (L. 237/93)	(es. fin: 1996);
L. 65.000.000.000 (L. 550/95)	(es. fin. 1996);
L. 14.100.000.000 (L. 237/93)	(es. fin: 1997);
L. 10.000.000.000 (L. 663/96)	(es. fin. 1997);

per un totale di L. 1.010.800.000.000.

2. Impegni - La situazione degli impegni al 31.12.1997 su detti stanziamenti era la seguente:

A tutto il 1996 erano state impegnate in lettera C le seguenti somme:

L. 393.021.500.000 per IRI/Programma Speciale di Reindustrializzazione (1989/1990), pari alla differenza tra l'importo di L. 460.000.000.000 e quello di L. 66.978.500.000, disimpegnate perche' non piu' dovute all'IRI per iniziative riconfigurate e rinunciate;

L. 200.000.000.000 (1990) + 50.000.000.000 (1992) + 40.000.000.000 (1993) per SPI/programma di Promozione Industriale;

L. 250.800.000.000, sempre per il Programma di Promozione Industriale, costituiti dalla somma di L. 186.400.000.000 (50 miliardi dello stanziamento per il 1994 + 106.7 miliardi dello stanziamento per il 1995 + 29,7 miliardi originariamente stanziati dalla L. 237/93 per il 1996) e dalla somma di L. 64.400.000.000, (pari allo stanziamento per il 1996 al netto della riduzione di L. 400.000.000 dei fondi di cui alle Legge n. 237/93 ed alla loro rimodulazione In L.miliardi 15 per il 1996 e 14,1 per il 1997).

Al 31.12.1996, a valere sulla dianzi citata somma di Lire 66.978.500.000 relativa alle quote contributive disimpegnate perche' non piu' dovute all'IRI erano state riassegnate in bilancio L. 49.478.500.000 (oltre L. 7.542.208.000 riversate dall'IRI con gli interessi, per un totale di L. 57.020.708.000) di cui L. 32.153.500.000 impegnati per la SPI.

La somma residua di L. 17.500.000.000 e' stata riassegnata in bilancio nel 1997.

Cio' premesso, gli impegni del decorso esercizio finanziario 1997 sono stati pari a complessivi L. 42.420.325.000, relativi: allo stanziamento di L. 10.000.000.000, impegnato con D.M. n. 1.121.103/521.11, alla suddetta somma di Lire 17.500.000.000, impegnata con D.M. 1.121.526/521.11, nonche' all'importo di L. 14.920.325.000, pari al 60% della somma di L. 24.867.208.000 (costituita da quote residue non piu' dovute all'IRI, riversata in conto entrata e riassegnata in bilancio nell'esercizio 1996), tutti destinati all'attuazione del Programma di Promozione Industriale della SPI.

3. La situazione dei pagamenti a tutto il 31.12.1997 sul cap. 7563 era la seguente:

complessivamente sono stati effettuati pagamenti per L. 580.152.703.000, di cui L. 364.723.250.000 a favore dell'IRI per il Programma Speciale di Reindustrializzazione e L. 215.429.453.000 a favore della SPI per il Programma di Promozione Industriale.

I pagamenti effettuati nel 1997 sono stati pari a L. 47.287.526.000 come segue:

Pagamenti in conto residui:

- per L. 1.628.000.000 l'erogazione alla SPI dei contributi per il primo trimestre del XVI piano semestrale;
- per L. 1.499.000.000 l'erogazione alla SPI dei contributi per il primo trimestre del XVII piano semestrale;
- per L. 514.802.000 per il rimborso alla SPI degli oneri di istruttoria e controllo per il periodo 1.1/31.12.1996;
- per L. 1.185.000.000, l'erogazione alla SPI dei contributi per il secondo trimestre del XVI piano semestrale;
- per L. 333.342.000, il rimborso alla SPI degli oneri di istruttoria e controllo per il periodo 1.1/30.6.1997;
- per L. 17.945.000.000 (L. 6.695.000.000 RES. 94 e L. 11.250.000.000 RES. 96), l'erogazione alla SPI dei contributi per il secondo trimestre del XVII piano semestrale.
- per L. 2.584.000.000 l'erogazione alla SPI dei contributi per il XVIII piano semestrale;

A fine 1997 ne erano state revocate in totale 5, mentre per 12 strutture di servizio è stato approvato il collaudo finale. Alla fine del 1997, sono 12 le iniziative non ancora ultimate o in sofferenza.

Dati attività anno 1997 per opere private

Per il complesso dell'attività riferita alle opere private di cui ai punti precedenti, sviluppata nel corso del 1997, si rinvia alla tabella allegata CI che riporta i dati dell'anno in questione.

OPERE PUBBLICHE

Come già accennato, dal 1^o 3.1991 a tutt'oggi non è intervenuto alcun finanziamento di progetti *ex novo* di opere pubbliche infrastrutturali, ma solo approvazione di perizie di variante, suppletive e/o di assestamento nell'ambito delle concessioni in essere. L'attività, anche nel 1997, è stata pertanto finalizzata al completamento delle opere iniziate (la cui realizzazione fu affidata, con il sistema della «concessione di progettazione ed esecuzione», a Consorzi o ad Associazioni temporanee o Raggruppamenti d'impresa).

Una volta ultimate, tutte le opere vanno collaudate e consegnate agli Enti destinatari, e le concessioni vanno chiuse non appena definite anche le attività espropriative.

Nel corso del 1997, contando sulle risorse disponibili e su quelle di cui al citato art. 10, comma 1, della legge n. 266/97, il Ministero dell'industria ha emesso decreti di approvazione di perizie suppletive di completamento e ha proceduto alla definizione di complesse transazioni globali.

In particolare, nel 1997 sono stati definiti, con soluzioni concordate, i contenziosi insorti con 5 Concessionari: a fronte di richieste (al netto di pignoramenti intervenuti negli anni precedenti per Lit 113 miliardi) per Lit 208 miliardi, le vertenze sono state chiuse con un corrispondente riconoscimento di Lit 33 miliardi circa, comprensivo delle somme comunque dovute (al netto sempre dei pignoramenti suddetti).

Infrastrutture interne

Per quanto attiene alle infrastrutture interne alle 20 aree industriali, di cui 12 in Campania e 8 in Basilicata, i lavori di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotti, illuminazione, impianti di potabilizzazione, depuratori ecc.) sono tutti sostanzialmente completati ed in gran parte collaudati, e tutti i 255 lotti industriali sono stati attrezzati e dotati di servizi.

Nell'ambito delle infrastrutture interne vanno ricompresi ulteriori 9 impianti di depurazione, realizzati con progetti a sé stanti.

Infrastrutture esterne

Delle infrastrutture esterne (n. 35 progetti, riguardanti grandi opere, viabilità, acquedotti, opere a difesa dell'ambiente, spostamento servizi, fognature, depuratore di Battipaglia, ecc.), nel corso del 1997 ne sono state ultimate 3, collaudate 1 e consegnate 2, e complessivamente al 31.12.1997 le opere in corso sono 9, quelle ultimate 3, quelle anche collaudate 24.

Convenzione ENEL e gestione delle opere

Alle precedenti grandi opere vanno aggiunti gli interventi di elettrificazione dei lotti e di spostamento di elettrodotti, regolati da n. 2 distinte convenzioni di concessione con l'ENEL. Le opere di elettrificazione vengono collaudate dall'ENEL, ed i relativi progetti comprendono numerosi interventi a sé stanti, in gran parte ultimati.

Tra le attività del M.I.C.A. vi sono anche incombenze connesse con la gestione delle sole infrastrutture interne. In proposito, si precisa che le 20 aree sono state trasferite in gestione, dal 1^o 11.1994, ai Consorzi A.S.I. competenti per territorio.

Da tale data, il M.I.C.A. ha corrisposto fino al 1996 una quota ad ogni Consorzio, nella qualità di utente dei servizi, per i lotti liberi e revocati.

Per l'onere conseguente agli impegni per tale gestione è stato previsto un importo di 10 miliardi annui, destinato ai Consorzi A.S.I. per gli anni 1997-1999, dall'art. 5, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n° 641.

Dati attività anno 1997 per opere pubbliche

I dati globali riferiti alle opere pubbliche di cui ai punti che precedono vengono riportati nella tabella che segue.

L'attività tecnica, amministrativa ed economica svolta nell'anno 1997 viene riassunta nella tabella allegata C2.

Dell'insieme delle opere ultimate e/o collaudate, 10 sono state anche consegnate al destinatario finale e sono già in esercizio.

**TABELLA RIASSUNTIVA "OPERE PUBBLICHE" - ART. 39 T.U.
PER FASE DI REALIZZAZIONE E IMPEGNI - SITUAZIONE AL 31.12.1997**

O P E R E	REGIONE CAMPANIA	REGIONE BASILICATA	INTERREG.	NUMERO TOTALE	IMPEGNI COMPLESSIVI	Δ rispetto al 31.12.96
In corso	8	5	3	16		+5
Ultimate complessiv.*	30	20	1	50		+19
(di cui con collaudo approv.)	(16)	(14)	(1)	(31)		+7
			SOMMANO	66	3.819.117.033.551	+186.204.721.530
Attività gest. e varie				8	456.117.632.344	
			TOTALE	74	4.275.234.665.895	+186.204.721.530

* (comprendono n° 2 opere revocate dal M.I.C.A.)

ATTIVITA' RELATIVA AL CONTENZIOSO

I contenziosi totali in essere ammontano a 321 per quanto riguarda le ditte beneficiarie di contributi ex artt. 27 e 39 T.U. 76/1990, ed a 111 per quanto riguarda le opere infrastrutturali ex art. 39 T.U. 76/1990.

- **Opere pubbliche**

Per la soluzione del notevole contenzioso riferito alle opere pubbliche, il Parlamento ha approvato la norma di cui all'art. 5, commi 6 e 7, del d.l. n° 32/95, convertito nella legge n° 104/95, che ha consentito finora la conclusione di varie transazioni globali con i Concessionari per la realizzazione delle opere infrastrutturali.

La definizione delle transazioni, con contestuali approvazioni di perizie per il completamento delle opere ancora non ultimate, ha determinato la riapertura dei cantieri.

- **Opere private**

Per effetto delle disposizioni della legge n° 341/95 (art. 21, norma peraltro in parte abrogata per effetto dell'art. 10, comma 2, della citata legge n° 266/97), che individuava la possibilità di risolvere in via transattiva anche le controversie formalizzate tra i beneficiari dei contributi per le nuove iniziative industriali (art. 32 della legge n° 219/81 = art. 39 del t.u.), l'Amministrazione ha esaminato le transazioni eventualmente richieste dalle ditte stesse, senza tuttavia pervenire in tal senso a risultati apprezzabili.

- **Professionisti**

Per risolvere il contenzioso insorto con i professionisti incaricati delle funzioni di direttore dei lavori, ingegnere capo e commissione di collaudo (per le opere pubbliche) a seguito dell'emanazione dell'ordinanza «Zamberletti» n° 30/85, che

ricondusse i compensi alle tariffe e discipline della *ex Casmez* (anche con notevoli riduzioni rispetto ai compensi previsti dagli incarichi originari), sono state concluse ed approvate - a seguito del parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato - varie transazioni, proposte in applicazione della normativa *ex Agensud*.

DOTAZIONI E RISORSE FINANZIARIE

Dal 1980 al 31.12.1997, a fronte di dotazioni pari a Lit 8.959 miliardi, per gli interventi nelle aree terremotate, ora di competenza del M.I.C.A., le risorse finanziarie effettivamente versate ammontano a Lit 8.451 miliardi, di cui 8.021 miliardi versati alle Amministrazioni titolari degli stessi interventi fino al 1993, e 430 miliardi versati al Ministero dell'Industria.

Al 31.12.1997 risultano impegnate risorse pari a Lit 8.393 miliardi, già erogate per Lit 7.622 miliardi.

I dati generali a decorrere dalla soppressione dell'Agensud vengono di seguito esposti.

(importi in miliardi di lire)

	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUO DA EROGARE
Al 30.4.1993*			1.287,0
Al 31.12.1993	7.842,2	6.658,2	1.183,9
Al 31.12.1994	8.031,6	6.772,3	1.259,2
Al 31.12.1995	8.115,6	7.156,1	1.062,6
Al 31.12.1996	8.372,5	7.332,2	1.040,3
Al 31.12.1997	8.393	7.622	771

* (dal consuntivo del Commissario Liquidatore dell'Agensud)

Ulteriori dati, che evidenziano la situazione degli impegni e delle erogazioni, per regioni e per capitoli di spesa, sono contenuti nella tabella allegata C3, che si unisce con l'avvertenza che trattasi di dati provvisori al 31.12.1997, ancora in corso di assestamento.

Circa l'importo di Lit 8.451 sopra indicato quale dotazione al 31.12.1997, occorre precisare che esso comprende l'importo di Lit 430 miliardi di cui alla legge n° 266/97.

INTERVENTI RIVOLTI AL SETTORE DISTRIBUTIVO

Legge n. 517/1975

Compatibilmente con il blocco della spesa pubblica intervenuto nel corso del 1997 e delle modalità di impegno (10 per cento dello stanziamento a bimestre) a valere sul Fondo della legge n. 517 del 1975 e successive modificazioni e integrazioni (capitolo 8042, ora 7091), sono stati emessi circa 2.300 provvedimenti ed erogati contributi complessivi per lire 180 mld, con l'emissione di 2.473 mandati di pagamento.

G.S.T. OPERE PRIVATE ANNO 1997

DECRETI EMESSI PER LE IMPRESE BENEFICIARIE ART. 27		(N°)
DECRETI PER APPROVAZIONE COLLAUDO FINALE		66
DECRETI PER REVOCHE		20
DECRETI PER PROGETTI ESECUTIVI, PROROGHE, PERIZIE VARIANTI, RESTITUZIONI MAGGIORI SOMME, MAGGIOR IMPORTO I.V.A.		18
DECRETI PER RIVALUTAZIONE LEGGE N° 339/95		335
DECRETI DI NOMINA COMMISSIONI DI COLLAUDO		20
Totale generale		459

DECRETI EMESSI PER LE IMPRESE BENEFICIARIE ART. 39		(N°)
DECRETI PER APPROVAZIONE COLLAUDO FINALE		15
DECRETI PER REVOCHE		9
DECRETI PER VARIAZIONI SOCIETARIE, PROROGHE, PERIZIE VARIANTI, RESTITUZIONI MAGGIORI SOMME, MAGGIOR IMPORTO I.V.A., ADEGUAMENTO ISTAT		8
DECRETI PER TRASFERIMENTO AREE		26
Totale generale		58

DECRETI COMPLESSIVAMENTE EMESSI PER LE IMPRESE BENEFICIARIE ART. 27 E ART. 39		(N°)
Totale generale		517

PAGAMENTI ART. 27		
PER N° 66 IMPRESE BENEFICIARIE DI CONTRIBUTI		51.1
PER N° 82 SALDI A PROFESSIONISTI (Commissioni di collaudo)		0.3
TOTALE (in miliardi di lire)		51.4

PAGAMENTI ART. 39		
PER N° 32 SALDI A PERITI DI TRIBUNALE (ex legge n. 493/93)		0.5
PER N° 114 SALDI A COMMISSIONI DI COLLAUDO NUOVE INIZIATIVE INDUSTRIALI		0.5
PER N° 15 EROGAZIONI ALLE NUOVE INIZIATIVE INDUSTRIALI		16.1
TOTALE (in miliardi di lire)		17.2

TOTALE GENERALE PAGAMENTI ARTT. 27 E 39	(in miliardi di lire)	68.6

ATTIVITA ISTRUTTORIA VARIA ART. 27		
ISTRUTTORIA VARIAZIONI, VARIANTI, DENOMINAZIONI SOCIETARIE		9
ISTRUTTORIA PROCEDURE DI REVOCA		30
ISTRUTTORIA COLLAUDI FINALI		44
ISTRUTTORIA PER SVINCOLO FIDEIUSSIONI		44
ISTRUTTORIA RILIEVI CORTE DEI CONTI		6
ISTRUTTORIA RIVALUTAZIONE EX LEGGE N° 339/95		100
INSINUAZIONE NEI PASSIVI FALLIMENTARI		18
ISTRUTTORIA DELIBERE CORTE DEI CONTI		4
APPUNTI PER I CONSULENTI GIURIDICI		6
NOTE ALLE DITTE PER RESTITUZIONE INTERESSI		45
NOTE ALLE DITTE PER RESTITUZIONE SOMME		14

ATTIVITA ISTRUTTORIA VARIA ART. 39		
ISTRUTTORIA VARIAZIONI SOCIETARIE		3
NOMINE PERITI TECNICI LEGGE N° 493/93		14
ISTRUTTORIA IPOTESI TRANSATTIVE		7
ISTRUTTORIA TRASFERIMENTI AREE AI BENEFICIARI		38
ISTRUTTORIA COLLAUDI FINALI		34
ISTRUTTORIA PROCEDURE DI REVOCA		5
ISTRUTTORIA PER SVINCOLO FIDEIUSSIONI		36
INSINUAZIONE NEI PASSIVI FALLIMENTARI		4
ISTRUTTORIA PER COMMISSARIO AD ACTA LEGGE N° 266/97		84
ISTRUTTORIA REVISIONE REVOCHE EX LEGGE N° 341/95		4
APPUNTI PER I CONSULENTI GIURIDICI		10
NOTE ALLE DITTE PER RESTITUZIONE SOMME		6

TOTALE GENERALE ATTIVITA ISTRUTTORIA VARIA ARTT. 27 E 39		N° 565

G.S.T./OPERE PUBBLICHE - DECRETI ANNO 1997 - NUMERO ED IMPEGNI

MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE E TRANSAZIONI			
TRANSAZIONI:	prog. 6077	1	6.500.000.000
	» 6077	1	32.562.349.041
	» 6076	1	2.318.772.376
	» 6070	1	8.578.832.679
	» 6067	1	46.368.550.601
	» 6059	1	13.515.077.569
(+ perizia) »	6058	1	12.268.887.777
	» 6051	1	774.036.450
	» 6021	1	1.415.900.756
	» 6014-6107	1	1.400.000.000
	» 6002	1	299.442.645
(approvazione) »	6003-6080	1	-
Sommano transazioni		12	126.001.849.894
REVISIONE PREZZI SU TRANSAZIONI		1	-
PERIZIE DI VARIANTE:	prog. 6064	1	174.112.693
	» 6054	1	12.519.589.583
	» 6003	1	9.000.000.000
	» 6080	1	-
Sommano perizie di variante		4	21.693.702.276
APPROVAZIONE PIANO PARTICELLARE		2	
PERIZIE FINALI DI ASSESTAMENTO		2	
TOTALE		n° 21	per Lit 147.695.552.170

APPROVAZIONE COLLAUDI, SALDO LAVORI, PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI ECC.		
COLLAUDO LAVORI	2	
REVISIONE PREZZI E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI	1	
PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE	2	
RINNOVO TERMINI ESPROPRIO	6	
APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI PROGETTO	1	
AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA DI OPERE	3	
DEMISSIONI E REVOCHE INCARICHI	6	
AUTORIZZAZIONE ALL'AZIONE PER CONTO M.I.C.A. IN MATERIA DI ESPROPRI	1	
ASSUNZIONE A CARICO M.I.C.A. QUOTE PER MANUTENZIONE LOTTI LIBERI	1	
RIAPPROVAZIONE PROGETTO	2	
TOTALE		n° 25

MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA PER ESPROPRI		
MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA ESPROPRIATIVE:	prog. 6074	1
	» 6010	1
TOTALE		n° 2
		per Lit 503.158.777

ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA STRUTTURA G.S.T./M.I.C.A.		
STANZIAMENTO SOMME PER ESPLETAMENTO GARA INTERNAZIONALE	1	2.000.000.000
TOTALE		n° 1
		per Lit 2.000.000.000

TOTALE GENERALE: N° 49 DECRETI PER Lit 150.198.710.947

L'art.14, comma 5, della legge 27/3/1992, n.257, ha previsto la concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto per programmi di riconversione produttiva, con onere a carico del "Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto", appositamente istituito presso questo Ministero (comma 3).

Complessivamente sono stati stanziati fondi per un totale di lire 49.250.000.000.= per i seguenti anni:

es. fin. 1992	L.	15.000.000.000.=
" " 1993	"	5.000.000.000.=
" " 1994	"	5.000.000.000.=
" " 1995	"	9.700.000.000.=
" " 1996	"	4.850.000.000.=
" " 1997	"	9.700.000.000.=.

Per le difficoltà incontrate nell'applicazione della normativa, sono stati prorogati di volta in volta i termini di impegnabilità delle somme appartenenti agli esercizi più vecchi.

Legge n. 488/1992

La legge n.488 del 19 dicembre 1992 ha segnato il passaggio dall'intervento straordinario a quello ordinario in tutte le "aree depresse" del Paese. Oltre alle aree del Sud (obiettivo 1) anche vaste zone del Centro-Nord (aree obiettivi 2, 5b e zone fuori obiettivo ammesse in base alla deroga prevista dall'articolo 92.3.c del Trattato U.E.), sono ammesse alle agevolazioni industriali previste dalla citata legge 488/92.

Attività svolta

Particolarmente intensa è stata l'attività svolta nell'anno 1997 anche sotto l'aspetto "normativo". Con il decreto del Ministro dell'Industria n. 319 del 31/7/1997 sono state apportate alcune significative modifiche al precedente regolamento di attuazione della legge (decreto n. 527 del 20/10/1995):

- l'introduzione di altri due indicatori (in aggiunta ai tre inizialmente previsti), il primo riferito al punteggio attribuito all'iniziativa sulla base di specifiche priorità regionali, il secondo di carattere ambientale;
- l'importo delle agevolazioni concesse può, a richiesta delle imprese beneficiarie, essere erogato in due o tre quote;
- la possibilità di due bandi nel corso di ciascun anno.

La peculiare caratteristica della norma, basata essenzialmente su una procedura di tipo concorsuale, ha impegnato particolarmente l'Amministrazione a facilitare lo svolgimento dell'attività istruttoria affidata alle banche concessionarie. Ciò è stato possibile sia con una convenzione con le predette banche, sia con numerose circolari e direttive emanate allo scopo di non far venire meno la necessaria uniformità ed univocità nell'applicazione delle norme. Un ruolo di fondamentale importanza in tal senso è stato svolto dal Comitato tecnico-consultivo istituito presso il Ministero dell'Industria e composto da rappresentanti del Ministero stesso e delle banche concessionarie. In circa due anni di attività il Comitato si è riunito oltre venti volte esaminando più di 600 quesiti interpretativi su casi particolari posti dalle banche concessionarie, fornendo le indicazioni e gli orientamenti indispensabili per l'uniforme gestione della normativa.

In occasione del 2° bando approvato in data 30/6/1997 sono state accolte 4.229 iniziative per un ammontare complessivo di agevolazioni pari a 4.703 miliardi di lire, che attiveranno 15.140 miliardi di investimenti e nuova occupazione per 49.624 unità. La disponibilità complessiva dei fondi ha consentito di agevolare i predetti 4.229 programmi di investimento, che rappresentano il 68,1% delle 6.208 iniziative istruite positivamente dalle banche concessionarie (1.847% di quelle presentate pari a 7.000) e inserite nelle graduatorie regionali.

Agevolazioni, investimenti, occupazione

Le agevolazioni concesse per 4.703 miliardi di lire hanno riguardato 3.922 (83%) iniziative da realizzare nel Mezzogiorno e 781 (17%) nelle restanti zone del Centro-Nord. Tra le regioni, le agevolazioni più consistenti sono state concesse in Campania (1.245 miliardi), Sicilia (994 miliardi), Puglia (638 miliardi), Calabria (518 miliardi). A livello dimensionale, la piccola impresa ha beneficiato del 64% delle agevolazioni concesse pari a 2.987 miliardi complessivi, la media impresa del 13% pari a 638 miliardi e la grande impresa del 23% pari a 1.077 miliardi.

Gli investimenti attivati dai programmi per i quali sono state concesse le agevolazioni ammontano a 15.150 miliardi. A livello territoriale gli investimenti ammessi saranno realizzati per metà nel Centro-Nord e per metà nel Mezzogiorno. A livello dimensionale l'ammontare complessivo degli investimenti previsti si ripartisce nel modo seguente:

- 6.031 miliardi di lire (circa il 40% del totale) sono attivati da imprese di piccole dimensioni;
- 1.924 miliardi di lire (circa il 13%) sono attivati dalle medie imprese;
- 7.185 miliardi di lire (circa il 47%) dalle grandi imprese.

I programmi agevolati determineranno un incremento occupazionale di circa 50.000 unità di cui 31.000 nelle unità produttive localizzate nel Mezzogiorno e 19.000 in quelle del Centro-Nord. Tra le regioni i maggiori aumenti di manodopera si riscontrano in Campania +10.919 unità, Puglia +7.212, Piemonte + 4.719 e Sicilia + 4.595 unità. A livello dimensionale è la piccola impresa a segnare i maggiori livelli di assorbimento di manodopera +30.900 unità che rappresenta il 62% dell'incremento totale (media impresa 13% e grande impresa 25%).

Erogazioni

Particolarmente intensa è stata l'attività svolta dal Ministero dell'Industria nel corso dell'anno 1997 per quanto riguarda sia le erogazioni relative alla seconda rata delle agevolazioni concesse con il 1° bando (graduatoria del 20/12/1996), sia la predisposizione e l'approvazione del 2° bando (graduatoria del 30/6/1997).

Alcuni dati di sintesi

I risultati raggiunti con i primi due bandi di applicazione (20/12/96 e 30/6/97) attuati nel corso di poco più di un anno, sono meritevoli di rilievo sia dal punto di vista della risposta da parte delle imprese in termini di interesse e di accesso alla norma, sia dal punto di vista dell'impatto dei programmi di investimento previsti in termini di immobilizzi e di incremento occupazionale.

Le domande complessivamente presentate a valere sulla legge n.488/1992 alla data del 31/12/1997 ammontano ad oltre 15.500, mentre quelle accolte sono state 10.622. A supporto della realizzazione di tali iniziative, sono stati concessi nel complesso circa 11.350 miliardi di lire di agevolazioni, di cui circa 6.000 già messi a disposizione delle imprese. Sulla base dei programmi agevolati le imprese provvederanno a:

- realizzare oltre 36.800 miliardi di lire di investimenti, di cui ben 20.800 nel Mezzogiorno;
- creare oltre 133.300 posti di lavoro di cui 76.800 nel sud del Paese.

Nel corso dell'anno 1997 sono state altresì nominate n. 92 commissioni per gli accertamenti finali di spesa relativi ad iniziative ultimate nello stesso anno. Per quanto

riguarda, in particolare, le ispezioni, è stato messo a punto un programma, su base campionaria, volto a monitorare il rispetto degli impegni assunti dalle imprese al momento della presentazione delle domande.

Legge n. 64/1986

A seguito della soppressione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con il D.Lvo 96/1993 le competenze esercitate dalla ex Agensud in materia di concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore della attività produttive di cui alla legge n. 64/1986 sono state trasferite al Ministero dell'Industria.

Nel corso dell'anno 1997 sono stati ulteriormente consolidati i positivi risultati in precedenza raggiunti per quanto riguarda la definizione delle iniziative trasferite.

Ammontano a 15.835 le iniziative definite, cioè "chiuse a saldo" alla data del 31/12/1997; di queste 8.614 si riferiscono alle iniziative inserite nella graduatoria approvata con D.M. 30/3/1995 e successive modifiche ed integrazioni, mentre 7.221 sono rappresentate da iniziative deliberate dalla soppressa Agensud prima del trasferimento delle competenze al Ministero dell'Industria.

In particolare per quanto riguarda l'anno 1997 l'attività svolta può essere così sintetizzata:

- n. 3.612 decreti di concessione definitiva delle agevolazioni, a chiusura di altrettante iniziative realizzate;
- n. 516 decreti di revoca delle agevolazioni concesse per mancato rispetto degli obblighi indicati nelle concessioni provvisorie;
- n. 267 decreti di nomina delle commissioni per l'accertamento sulla realizzazione delle iniziative di importo superiore a 3 mld di investimenti.

Alla data del 31/12/1997 le iniziative da definire ammontano a 7.010 e sono così ripartite:

- iniziative approvate dal MICA con la graduatoria D.M. 20/3/95: n. 2.532;
- iniziative approvate dalla ex Agensud e trasferite al Mica: n. 4.478.

Situazione finanziaria

Nella tabella che segue sono riportati i dati finanziari fondamentali (espressi in milioni di lire), sempre con riferimento al 31/12/1997.

A) stanziamenti assegnati con delib. CIPE	£ 16.411.000
B) cofinanziamenti U.E.	£ 1.800.000
C) STANZIAMENTI COMPLESSIVI	£ 18.211.000
D) assegnazione di cassa	£ 10.552.232
E) pagamenti effettuati	£ 9.015.001
F) disponibilità nette per competenze (C-E)	£ 9.195.999
G) TOTALE IMPEGNI DA PAGARE	£ 9.195.999
H) differenza (F-G)	£ 0

I dati relativi alle erogazioni effettuate nell'anno 1997 per le iniziative ex legge 64/86 sono i seguenti:

- iniziative approvate dal Mica: £ 1.044,1 MLD di cui 868,0 in c/capitale;
- iniziative approvate dalla ex Agensud: £ 883,1 MLD di cui 502,6 in c/capitale.

Revoche e disimpegni

A seguito dei provvedimenti di revoca per 516 iniziative, della "chiusura" di mutui per 2.500 iniziative, sono state disimpegnate complessivamente somme per 1.300 miliardi

di lire, conseguentemente "trasferite" a valere sulla legge 488/1992, con delibera del CIPE 26/6/1997.

Contenzioso

Le iniziative industriali agevolate con la legge 64/1986 interessate da contenzioso sono aumentate, rispetto al 31/12/1996, di circa 370 ed il totale complessivo del carico di lavoro al 31/12/1997 è così ripartito:

- fallimenti pendenti	n. 1.442
- recuperi	n. 1.058
- indagini Corte dei Conti	n. 33
- contenzioso ordinario	n. 941

totale	n. 3.474

Nel corso dell'anno 1997 sono stati comunque definiti e quindi archiviati 701 fascicoli riguardanti pendenze giudiziarie avviate negli anni precedenti, inoltre sono state definite, a seguito di sentenze fallimentari, n.349 iniziative.

Per quanto riguarda la situazione dei recuperi a seguito di atti ingiuntivi sono state definite nell'anno 1997 n. 225 pratiche per un importo complessivo di 1.553 miliardi.

Legge 19.7.1993, n. 237, art. 6, commi 7, 8 e 8 bis (Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'Industria bellica)

Obiettivo della legge è favorire la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione dei materiali di armamento, in aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di tale settore.

Il D.M. n. 434/1995 ha disciplinato modalità e criteri per favorire la razionalizzazione e ristrutturazione, riservando a tali interventi l'80 per cento delle risorse, ed ha rinviato ad altro regolamento, ora in via di definizione, la disciplina relativa agli interventi di riconversione, cui è riservato il residuo 20 per cento.

Gli stanziamenti complessivi ammontano a 502,4 miliardi.

Il contributo, in conto capitale, è concesso dal Ministero dell'Industria, a seguito di delibera dell'apposto Comitato, nella misura del 70 per cento dei costi ammessi.

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in operatività della legge (ottobre 1995) e il 31.12.1997, sono pervenute 55 domande di concessione, per un totale di agevolazioni richieste di circa 1150 miliardi; sono state approvate 44 domande, con un impegno globale di 348,8 miliardi, a fronte di investimenti complessivi di circa 500 miliardi.

Sono stati erogati contributi per 118,54 miliardi, tutti nell'anno 1997, sulla base di rendiconti presentati dalle imprese beneficiarie per stati di avanzamento lavori.

Nel corso del 1997 sono pervenute 13 domande di concessione di contributo, con una richiesta di agevolazioni di circa 190 miliardi; sono stati approvati 10 programmi di razionalizzazione e ristrutturazione, relativi ad investimenti complessivi di circa 80 miliardi, a fronte di un impegno di 56,8 miliardi.

Le agevolazioni previste dalla legge 237/93 non sono cumulabili con altre. L'impresa beneficiaria sottoscrive, nel "disciplinare di concessione" previsto dall'art. 7 del regolamento 434/95, l'impegno a non richiedere, per l'esecuzione delle opere ammesse a contributo, altre agevolazioni pubbliche.

LEGGE 25 LUGLIO 1994, N. 471 ART. 8 - 1a

LEGGE 26 FEBBRAIO 1996, N. 74 ART. 2

Contributi alle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali del settembre -
dicembre 1993 e dell'anno 1995

La legge 25 luglio 1994, n.471 recante disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali (settembre - dicembre 1993) e la legge 26 febbraio 1996, n.74 recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995, hanno previsto in favore delle imprese danneggiate la concessione di contributi di diversa misura, da erogarsi a cura delle Camere di Commercio e delle Prefetture con i fondi messi a disposizione dal Ministero Industria, mediante ordini di accreditamento.

Nel corso dell'anno 1997 sul pertinente capitolo di spesa n.7053 sono stati disposti accreditamenti in favore dei Prefetti competenti per complessive lire 20.551.000.000.= ai fini dell'applicazione dell'art.2 della legge n. 74/96, mentre in favore dei Segretari generali delle camere di Commercio interessate per complessive lire 11.310.000.000.= per le finalità di cui all'art.8 - comma 1 - della suddetta legge n.471/94.

Per effetto del disposto del D.P.C.M. 16/1/1998, i residui di stanziamento all'1/1/1998 sono stati determinati in lire 28.000.000.000.=, che si prevede di impegnare totalmente nel corso del 1998. Risultano sempre molto rallentati i trasferimenti di fondi alle Camere di Commercio a causa del limite di 2.5 MLD posto dall'art.9 del D.P.R. 367/1994 per l'emissione di ciascun ordine di accreditamento.

LEGGE 3 AGOSTO 1994, N. 481

Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico

Il decreto legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito nella legge 3 agosto 1994 n. 481, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico" dà attuazione al piano di riduzione di capacità nel settore dei prodotti laminati a caldo.

Esso costituisce strumento adottato dal Governo italiano per la razionalizzazione del settore, nel più ampio quadro di un'azione del Consiglio dei Ministri della Comunità del dicembre del 1993 e portato avanti dalle Amministrazioni dei singoli Stati membri.

Il decreto legge n. 396 del 20 giugno 1994, convertito nella legge 3 agosto 1994 n. 481, è stato predisposto nella logica della citata decisione comunitaria.

Le finalità, che con il provvedimento in parola si sono intese raggiungere, si riferiscono all'attuazione di un complesso organico di strumenti, teso ad una riduzione di capacità, in misura prossima a quella preventivata in sede europea, attraverso la distruzione fisica degli impianti e sviluppando parallelamente una azione di sostegno ad attività sostitutive, nelle aree che hanno subito perdite di posti di lavoro nella siderurgia a seguito della chiusura degli impianti, attraverso l'erogazione di un contributo agli investimenti diversi da quelli effettuati nei settori dei prodotti CECA.

Sul piano attuativo, il programma di eliminazione dal mercato di capacità produttiva, prevista in circa cinque milioni di tonnellate di impianti di laminazione e quattro milioni di impianti fusori è stato raggiunto attraverso l'erogazione di contributi riferiti al valore residuo degli impianti al netto degli ammortamenti effettuati e al valore del margine di contribuzione ai costi fissi del rendimento degli impianti stessi, attraverso una media dei due valori.

Lo sforzo di razionalizzazione del settore ha determinato naturalmente un esubero occupazionale in conseguenza della

distruzione degli impianti, cui il provvedimento destina uno strumento di parziale recupero con il sostegno di iniziative di riconversione in settori diversi dal siderurgico e comunque non definiti sensibili.

Le modalità di attuazione sono previste dal Regolamento n. 683 del 12.10.1994, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15.12.1994.

La legge n. 481/1994 prevede uno stanziamento di 700 miliardi ripartiti nel quadriennio 1994 - 1997 in ragione di lire 175 miliardi per gli anni 1994, 1995 e 1996, nonché l'utilizzo di 50 miliardi in conto disponibilità residue sul Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale per gli impianti siderurgici e 40 miliardi in conto disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero aperto presso il Mediocredito Centrale n. 760/22014.

I predetti stanziamenti sono da iscrivere sul capitolo 7556 per il successivo versamento alla contabilità speciale intestata al "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica".

Le Finanziarie 1995, 1996 e 1997 hanno stabilito invece una diversa ripartizione dei fondi trasferendo parte degli stanziamenti previsti per il 1995, 1996 e 1997 agli anni successivi.

Sul piano attuativo, nel corso dell'anno 1995 si è dato luogo al completamento della fase istruttoria e nel 1996 si è potuto procedere alla emissione dei decreti di concessione.

Per quanto riguarda la riduzione di capacità produttiva si sono portati a termine buona parte dei programmi attraverso l'accertamento della distruzione degli impianti e la conseguente erogazione dei contributi.

La procedura si è svolta attraverso le fasi sottospecificate:

1) Presentazione delle domande:

entro il 30 giugno 1994 e integrazioni secondo lo schema fornito dal Regolamento di attuazione n. 683 del 12 ottobre 1994.

Domande presentate: n. 49.

2) Istruttoria del Ministero

- esame domanda e acquisizione di eventuali ulteriori elementi informativi;
- acquisizione perizia di istituzione creditizia specializzata nella valutazione di complessi aziendali. Si è individuato l'I.M.I. che, secondo convenzione stipulata con il Ministero, ha eseguito per ciascuna impresa una perizia, sulla base di una istruttoria tecnica al fine di determinare l'entità del contributo.

3) Parere del Comitato Tecnico

È stato nominato un apposito Comitato Tecnico, composto di n. 5 unità scelte fra esperti del settore.

4) Notifica alla Commissione U.E.

Il Ministero ha trasmesso alla Commissione U.E. n. 39 domande istruite comprensive del parere favorevole del Comitato e le ha singolarmente negoziate.

5) Decisione della Commissione U.E. sulle singole domande:

La Commissione U.E. ha trasmesso a questo Ministero n. 27 decisioni positive alla concessione del contributo e n. 10 negative, nei tempi utili per rispettare il termine del 30 settembre 1996 indicato dalla norma. Mentre, per l'esigenza di ulteriori approfondimenti sulla situazione di due Società, la Commissione stessa ha prolungato i tempi dell'istruttoria oltre il citato termine del 30 settembre 1996.

6) Concessione dei contributi

Lo stanziamento destinato ai contributi per la distruzione degli impianti è risultato insufficiente a coprire l'onere derivante dalle domande istruite con esito positivo.

La concessione dei contributi è stata, quindi, disposta in misura proporzionalmente ridotta e secondo il criterio di priorità indicato dalla legge in favore di n. 22 imprese che con la domanda di dismissione avevano presentato anche il piano di reinvestimento.

7) Nomina delle Commissioni di accertamento

Ai sensi della legge n. 130/1983, per ciascuna impresa che si era dichiarata disponibile alla distruzione degli impianti, si è nominata una apposita Commissione per la verifica in loco delle operazioni di rottamazione.

8) Sopraluogo delle Commissioni di accertamento

Le Commissioni sopracitate, dopo aver constatato la effettiva realizzazione del programma di distruzione degli impianti, hanno consegnato agli Uffici il verbale di accertamento.

9) Erogazione del contributo

Il contributo è stato liquidato ed erogato per quote, nel corso del 1996 e 1997, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate in bilancio.

In conclusione con la chiusura dei primi 22 impianti si è ottenuta una riduzione di capacità produttiva pari a 5,62 milioni di tonnellate di acciaio e 4,7 milioni di tonnellate di prodotti laminati, pari rispettivamente al 13,8% ed al 12,1% della capacità produttiva nazionale.

Per il pieno conseguimento delle finalità della legge n. 481, ha concluso, in sede parlamentare, l'iter legislativo il disegno di legge collegato alla Finanziaria per il 1998, trasformato nella legge 30 luglio 1998, n. 274, articolo 2. Il provvedimento citato proroga il termine per la chiusura degli impianti e autorizza il Ministro dell'Industria a utilizzare disponibilità di 30 miliardi per portare a conclusione il programma di riduzione della capacità produttiva.

CAPITOLO 7600

N.B.: il decreto del Ministro del Tesoro del 12/10/1995 ha assegnato erroneamente la somma di L.1.500 miliardi al capitolo 7601 (nuovo intervento) anziché al capitolo 7600 (vecchio intervento).

Pertanto gli importi totali degli stanziamenti e degli impegni devono essere aumentati di L.1.500 miliardi ($10.895,55 + 1.500 = 12.395,55$) ed il totale dei pagamenti e' pari a $10.560,25 + 1.500 = 12.060,25$.

CAPITOLO 7601

N.B.: il decreto del Ministro del Tesoro del 12/10/1995 ha assegnato erroneamente la somma di L.1.500 miliardi al capitolo 7601 (nuovo intervento) anziché al capitolo 7600 (vecchio intervento).

Pertanto gli importi totali degli stanziamenti e degli impegni devono essere diminuiti di L.1.500 miliardi ($3.450 - 1.500 = 1.950$) ed il totale dei pagamenti e' pari a $3.450 - 1.500 = 1.950$.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

Circa, nuove leggi pluriennali promulgate e decorse dal 1° settembre '87, si ritiene opportuno comunicare che sono in corso di istituzione i due seguenti nuovi capitoli:

Cap. 1612 "Disposizioni in materia di commercio estero" -
(Art. 23, comma 2, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 143) -
Interventi per la promozione all'estero di prodotti del settore agroalimentare.

Stanziamiento es. fin. 1998	Lit. 8.800.000.000
" " " 1999	Lit. 7.700.000.000
" " " 2000	Lit. 8.400.000.000

Cap. 2002 "Disposizioni in materia di commercio estero" -
(Art. 23, comma 2, D.L.vo 31 marzo 1998, n. 143) -
Ristrutturazione della rete informatica ICE.

Stanziamiento es. fin. 1998	Lit. 8.000.000.000
" " " 1999	Lit. 9.000.000.000
" " " 2000	Lit. 10.000.000.000

PAGINA BIANCA

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

BENI CULTURALI**INDICE DELLE LEGGI**

- Legge	8 agosto	1977, n. 546 - artt. 14 e 34
- “	5 “	1981, n. 416 - art. 34
- “	11 novembre	1982, n. 828
- “	22 dicembre	1984, n. 887
- “	1 dicembre	1986, n. 879 - art. 25
- “	29 ottobre	1987, n. 449
- “	19 aprile	1990, n. 84
- “	15 dicembre	1990, n. 396 - art. 9
- “	29 dicembre	1990, n. 431
- “	23 gennaio	1992, n. 34 - art. 4
- “	20 gennaio	1992, n. 56
- “	10 febbraio	1992, n. 145
- “	23 dicembre	1992, n. 505 - art. 1/9
- “	5 aprile	1993, n. 103
- “	1 luglio	1993, n. 237
- “	23 luglio	1997, n. 242

LEGGE 8 AGOSTO 1977, n. 546 - Art. 14**Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976**

La legge 8.8.1977, n. 546 autorizza all'art. 14, la spesa di lire 100 miliardi sul bilancio di questo Ministero nel periodo 1977-81, per provvedere, con programmi organici di intervento, alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico, artistico, librario e archivistico nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto nel 1976 nonché ad ogni occorrenza commessa agli interventi nelle predette zone.

Con la legge 11.11.1982, n. 828, art. 4 per il completamento dei suddetti interventi nonché per gli impianti di protezione antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di lire 60 miliardi da ripartire nel periodo 1982-85.

Ai sensi del 2° comma, del suddetto articolo i lavori, di cui all'art. 14 della legge 8.8.1977, n. 546, sono considerati urgenti e per essi sono stati sospesi i pareri e i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono stati decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1°3.1975, n. 44, dalla legge 28.12.1977, n. 970 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17.5.1978, n. 509.

Con la legge 1.12.1986, n. 879, art. 6 è stato autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 90 miliardi nel periodo 1986-91.

Infine con la legge 23.1.1992 n. 34, recante la proroga e il rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976, all'art. 4, è stata autorizzata la spesa di lire 20 miliardi nel periodo 1992-95 limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 1 dicembre 1986, n. 879.

Si fa presente che i suddetti importi sono stati completamente impegnati (compresi i fondi del corrente anno), sui Cap. 8008 e 8101.

I relativi lavori sono di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici, Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici del Friuli-Venezia Giulia.

Al 1.7.98 risultano i seguenti residui passivi:

Cap. 8008 lire 149.705.000

Cap. 8101 lire 1.842.650.000

Sul capitolo 8101 risulta la seguente somma perentia:

Cap. 8101 lire 141.013.935

**UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA
DIVISIONE EDITORIA****LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 418 - ART. 34.****"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"**

La Legge 5.8.1981, n. 418 prevede all'art. 34 la concessione di contributi in conto interessi su mutui agevolati stipulati dagli Istituti di credito, di cui all'art. 30, all'editoria libraria per opere di elevato valore culturale.

La determinazione dell'elevato valore culturale e scientifico dei programmi editoriali presentati dalle case editrici viene effettuata da un'apposita Commissione di esperti istituita ai sensi dell'art. 25 della legge in oggetto.

Per il pagamento dei suddetti contributi in conto interessi sui finanziamenti agevolati è stato istituito, presso questo Ministero, uno speciale fondo (Cap. 7551 ora 7908) al quale sono stati assegnati L. 2.000 milioni per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di L. 4.000 milioni per i nove esercizi successivi e di L. 2.000 milioni per l'ultimo esercizio.

Le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 34 sono state dettate dal decreto del M.B.C.A. del 23.3.1983, registrato alla Corte dei Conti il 4.5.1983, reg. 12, fg. 61 e parzialmente modificato dal D.M. 11.3.1985, registrato alla Corte dei Conti il 23.4.1985, reg. 10, fg. 274.

I predetti decreti sono stati sostituiti dal decreto 14 febbraio 1997, registrato alla Corte dei Conti il 13.3.1997 reg. 1 fg. 70 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 aprile 1997.

Con la legge 25.2.1987, n. 67 all'art. 21 è stato rifinanziato l'art. 34 della legge 5.8.1981, n. 418, autorizzando una spesa di 4.000 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma del citato art. 34.

Con la Legge 28.12.1995, n. 549 all'art. 2 - comma 32 - è stato ulteriormente rifinanziato l'art. 34 della suddetta legge, "autorizzando una spesa di 5.000 milioni di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'art. 34 della Legge 5.8.1981, n. 418. Il 50 per cento di tale fondo è riservato alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai 10 miliardi di lire".

Successivamente, con la legge 23.12.1996 n. 650 all'art. 1 - comma 38 - viene soppressa la riserva del 50 per cento del fondo, indicata all'ultimo periodo del comma 32 - art. 2 - della legge 28.12.1995 n. 549.

Al 31.12.1997 sono stati esaminati dalla Commissione di cui all'art. 25, 1748 programmi editoriali presentati da varie Case editrici e gli Istituti di credito hanno deliberato finanziamenti in base a questa legge per L. 220.251.000.000=.

L'entità degli impegni assunti con decreto ministeriale alla data suddetta e il loro evolversi, in base alla legge in oggetto sul cap. 7908, risultano dalla scheda allegata.

Si precisa che con lo stanziamento di cui al cap. 7908 si deve far fronte ad una spesa pluriennale che verrà liquidata in un momento successivo a quello del relativo impegno da parte dell'Amministrazione e la cui entità, essendo commisurata al variare del tasso d'interesse, è del pari soggetta a variazione. Infatti la liquidazione delle rate di ammortamento comporta un sistema amministrativo-contabile del tutto peculiare nel quale la materiale erogazione del contributo in conto interessi dipende da una serie di variabili difficili

**UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI
DIVISIONE DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA**

Capitolo 1086: Spese per attività espositive e manifestazioni culturali di particolare interesse nazionale ed internazionale.

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla Legge 237/93 l'Amministrazione degli Archivi di Stato ha avuto a disposizione sul capitolo 1086 uno stanziamento di £. 155.080.000 nell'esercizio finanziario 1997 e di £. 156.546.000 nell'esercizio finanziario 1998 (ora capitolo 6036).

Nel 1997 lo stanziamento assegnato è stato destinato per la realizzazione delle sottoindicate manifestazioni:

1. Mostra "Società, Cultura e Sport in Puglia dalla Magna Grecia alle soglie del III millennio", Bari, Sovrintendenza Archivistica per la Puglia;
2. Mostra-Convegno "Forum P.A. 1997", Fiera di Roma;
3. Working Committee per il Convegno "Gli archivi delle Organizzazioni internazionali", Roma;
4. Mostra "L'Italia in corpo otto, 1848-1948", Roma, Archivio Centrale dello Stato;
5. Mostra itinerante "Italiani in Albania, 1939-1945" - Documenti degli archivi di Stato albanesi;
6. Mostra documentaria "Divina Geometria".

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982 N. 828 E LEGGE 1 DICEMBRE 1986 N. 879**Completamento delle opere di ripristino restauro del materiale culturale delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia**

Cap. 3048: Spesa per il ripristino ed il recupero del patrimonio archivistico delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia

Con la legge 11 novembre 1982, n. 828 e 1 dicembre 1986, n. 879 è stato disposto il finanziamento degli interventi per il recupero e restauro del patrimonio culturale delle zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia.

Per il periodo 1982-1991 lo stanziamento concesso all'Amministrazione degli Archivi di Stato per il restauro del materiale archivistico è stato complessivamente di £. 5.680.000.000.

Tale stanziamento già al termine del 1993 risultava completamente impegnato ed i relativi lavori di restauro risultavano interamente completati e pagati.

Pertanto nel 1997 non è stato effettuato alcun provvedimento.

LEGGE 22 DICEMBRE 1984 N. 887**Interventi per il finanziamento di progetti finalizzati al recupero, restauro e valorizzazione dei beni archivistici.**

Sul cap. 8205, con delibera C.I.P.E. 6 febbraio 1986, è stato approvato un progetto per la ristrutturazione dell'Archivio di Stato di Torino inserito nel progetto Residenze e Collezioni Sabaude per una spesa di L. 3.500.000.000.

Il progetto è stato completamente realizzato.

CAPITOLO 3103.**INTERVENTI E CONTRIBUTI PER IL RIPRISTINO E RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI V. GIULIA ETC.**

Visti gli atti d'ufficio, le somme stanziare (7,04 miliardi di lire) risultano interamente impegnate e pagate prima del 1996.

LEGGE 1 DICEMBRE 1986, n. 879 - Art. 25**Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.**

La legge 1.12.1986, n. 879 all'art. 25, autorizza la spesa di lire 35 miliardi nel periodo 1986-90 (dilazionato al 1991 dalla legge finanziaria 27.12.1989, n. 407 relativa all'A.F. 1990) sul bilancio del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per provvedere al recupero statico ed al ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona (Cap. 8023) di cui lire 6 miliardi per il restauro e consolidamento della Mole Vanvitelliana (Cap. 8108).

I programmi degli interventi sono stati approvati, annualmente, con

D.M. 23.6.1987	lire 3 miliardi (A.F. '87/R.86)
D.M. 11.11.1987	lire 6 miliardi (A.F. '87)
D.M. 9.9.1988	lire 6 miliardi (A.F. '88)
D.M. 18.2.1989	lire 10 miliardi (A.F. '89)

Con i DD.MM. 5.7.1990 sono stati variati i decreti 11.11.87 e 9.11.88 a causa dell'impossibilità di dare attuazione agli interventi sull'Istituto Giovagnoni Birarelli e sulla Chiesa di S. Gregorio Illuminatore per il protrarsi delle procedure relative all'acquisizione dei suddetti immobili.

Con i DD.MM. 22.3.90 e 4.4.1991 sono stati approvati i programmi relativi al 1990 e 1991 per l'importo rispettivamente di 6 miliardi e 4 miliardi in cui sono stati inseriti anche gli interventi sui predetti immobili.

Al 31.12.95 i Cap. 8108 e 8023 risultano soppressi.

LEGGE 29 OTTOBRE 1987 N. 449

Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

Per l'attuazione del programma di interventi previsti dalla legge 449/87 l'Amministrazione degli Archivi di Stato ha avuto a disposizione sul cap. 8206 uno stanziamento complessivo di £. 71.260.000.000 di cui £. 18.233.800.000 nell'esercizio finanziario 1997 e £. 53.024.000.000 nell'esercizio 1998.

Lo stanziamento assegnato è stato destinato per il finanziamento dei sottoindicati interventi:

- a) £. 60.972.000.000 per l'adeguamento funzionale e strutturale delle sedi degli Archivi di Stato di Foggia, Bologna, Cagliari, Campobasso, Como, Firenze, Grosseto, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pescara, Potenza, Roma, Salerno, Siena, Torino, Venezia, Verona, Vercelli, Archivio Centrale dello Stato e la Sezioni di Archivio di Stato di Biella, Sulmona, Varallo e Trani.
- b) £. 2.415.000.000 per l'acquisto di un immobile da destinare all'Archivio di Stato di Palermo.
- c) £. 7.420.000.000 per il restauro di documenti archivistici.
- d) £. 450.000.000 a favore dell'Archivio di Stato di Vercelli per la modernizzazione dei servizi.

Al 31.12.1997 dei lavori programmati risultavano completati tutti gli interventi, ad eccezione di quelli relativi agli Archivi di Stato di Palermo e Venezia, mentre è risultato impossibile effettuare i lavori previsti per l'Archivio di Stato di Como, per cui la somma di £ 3.368.560.300 destinata a tale intervento, deve essere considerata economia di spesa.

Per l'acquisto dell'immobile da destinare all'Archivio di Stato di Palermo si è ancora in attesa della firma del contratto di acquisto da parte della locale Intendenza di Finanza.

LEGGE 29 OTTOBRE 1987, n. 449**Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali**

Il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 449, ha autorizzato all'art. 1 la spesa di lire 620 miliardi nell'A.F. 1987, di cui non meno del 50% da localizzare nel Mezzogiorno per la realizzazione di un programma di interventi urgenti volti a garantire:

- a) l'adeguamento strutturale e funzionale degli immobili statali e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche, delle aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni culturali e ambientali, che può comprendere, ove necessario, l'installazione e l'adeguamento di impianti tecnologici e di sicurezza;
- b) il restauro conservativo e il consolidamento degli edifici in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale di interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonché il restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e librario;
- c) il restauro conservativo e il consolidamento di edifici, in particolari condizioni di precarietà statica e funzionale e il restauro dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico, di proprietà di privati, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute;
- d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico, anche mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di prelazione;
- e) la modernizzazione delle strutture e dei servizi degli organi centrali, degli istituti centrali e degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, ivi compresa l'attivazione del Sistema Bibliotecario Nazionale.

Sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali è stato approvato il suddetto programma degli interventi con D.M. 23.3.1988.

La legge finanziaria 11.3.88 n. 67, relativa all'A.F. '88, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 645 miliardi. Ai fini della formazione del relativo programma, tenuto conto delle indicazioni emerse in sede parlamentare in occasione dell'esame del primo programma di interventi, è stato disposto il D.M. 18.3.1988, concernente le apposite istruzioni procedurali.

Gli Uffici Periferici, sentiti i rappresentanti delle Regioni interessate, in apposite riunioni, hanno coordinato le richieste pervenute da parte di enti e privati con le proprie autonome

proposte di intervento e le hanno presentate agli Uffici Centrali i quali le hanno trasmesse al Ministro.

Con D.M. 11.11.88 è stato approvato il piano di spesa relativo che prevede per l'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici lire 491,665 miliardi. (Capp. 8026 e 8112)

Al 1.7.98 sui capitoli 8026 e 8112 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8026 lire 18.474.000

Cap. 8112 lire 22.083.000

LEGGE 29 DICEMBRE 1987, n. 545 art. 1 c.2, rifinanziata con Legge n. 242 del 1997.

Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi

La legge 29 dicembre 1987 n. 545 ha autorizzato all'art. 1, comma 2, la spesa di lire 120 miliardi per interventi di competenza del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, di recupero, restauro, conservazione, valorizzazione ed utilizzazione degli edifici, nonché dei beni e delle spese di pertinenza degli stessi a Todi ed Orvieto in ragione di lire 5, 15, 20, e 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1990, sulla base di un programma che garantisca continuità di realizzazione e completamento delle opere in corso. Per gli anni successivi al 1990 fino al 1993 gli stanziamenti relativi ai singoli esercizi finanziari sono stati quantificati dalla legge finanziaria in ragione di lire 20 miliardi annui ridotti nel 1991 a lire 16.506.000.000 per gli effetti della legge 193/91 sul Duomo di Orvieto che ha utilizzato la somma di lire 3.494.000.000 per gli interventi relativi riducendo lo stanziamento del Cap. 8113 della legge 545/87.

Con D.M. 6.7.89 è stata approvata la convenzione rep. n. 234 del 5.7.89 con la quale sono stati affidati in concessione i lavori riguardanti la legge 545/87 alla Società Bonifica S.p.A. per l'importo iniziale di lire 100 miliardi ridotti in seguito a lire 89.518.000.000 per gli effetti della citata legge 193/91.

Con i DD.MM. 30.10.89, 20.7.91, 25.8.92, 24.11.92, 28.5.1993 sono stati impegnati completamente i fondi disponibili..

Al 31.12.93 risultano, comunque, residui propri di stanziamento per lire 12,110 miliardi (Cap. 8028) e per lire 36,973 miliardi (Cap. 8113) e somme perente rispettivamente per lire 244 milioni e per lire 864 milioni.

I lavori sono in corso di realizzazione con la direzione dei lavori delle Soprintendenze competenti.

Con la Legge n.242 del 1997 sono stati assegnati lire 7.000.000.000 sul Cap. 8113 e Lire 1.000.000.000 sul Cap. 8028, con Decreto del Ministro del Tesoro n. 197389/97, successivamente impegnati con D.M. del 18/12/97. Attualmente non sono stati accreditati agli Istituti periferici in quanto si è in attesa dell'approvazione della legge di assestamento di bilancio.

Per gli anni 1999/2000 saranno disponibili altresì sui capitoli 8113 e 8028 lire 6.500.000.000 per ogni anno.

Al 1.7.98 sui Capitoli 8028 e 8113 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8028 lire 1.104.699.000

Cap. 8113 lire 8.323.314.000

LEGGE 22 DICEMBRE 1984, n. 887 - Art. 11 c.23**Finanziamento per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico.**

La legge finanziaria 22 dicembre 84, n. 887, relativa all'A.F. 85, ha disposto, tra l'altro, un finanziamento di lire 50 miliardi destinato al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per la realizzazione di un programma di interventi per la prevenzione dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici dai rischi sismici, ivi comprese le relative ricerche e studi.

Con Decreto interministeriale di questo Ministero e della Protezione Civile del 7.8.84 è stato istituito il Comitato Nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico al fine di approfondire le relative problematiche e fornire quindi indicazioni per l'utilizzazione dello stanziamento suddetto.

La quota parte di lire 20 miliardi immediatamente disponibile nell'A.F. 85 è stata quindi assegnata alle Soprintendenze operanti in aree riconosciute sismiche.

La somma residua di lire 30 miliardi disponibili in termini di cassa nell'A.F. 86 è stata utilizzata in quanto a lire 20 miliardi per la realizzazione di progetti riguardanti interventi esemplari presentati dalle competenti Soprintendenze, esaminati e ritenuti rispondenti ai criteri metodologici e agli obiettivi individuati dal predetto Comitato, e in quanto a lire 10 miliardi infine, per attività di sperimentazioni e ricerche da affidare, previa stipula di apposite convenzioni a Istituti Universitari ed Enti con specifica competenza nel campo sismico. Il relativo iter procedurale, attivatosi nel marzo 1988, si è concluso con la stipula di 54 convenzioni di ricerca nel marzo 1990 e l'approvazione del relativo programma con D.M. 23.5.90 per l'importo complessivo di lire 9.480 milioni.

La legge 22.12.1986, n. 910, finanziaria per l'anno 1987, all'art. 7, comma 9, ha previsto per la esecuzione degli interventi di cui sopra un'integrazione, all'autorizzazione di spesa iniziale, di lire 50 miliardi che è stata utilizzata in quanto a lire 20.600 milioni per un programma di attività riguardanti gli organi periferici di questo Ufficio Centrale con la partecipazione diretta dell'Istituto Centrale per il Restauro e in quanto a lire 19.400 milioni per un ulteriore programma riguardante le Soprintendenze operanti in zona sismica.

Il Comitato Nazionale Rischio Sismico ha, infine, individuato una serie di "progetti pilota" presentati dalle Soprintendenze competenti per l'importo di lire 4.187.138.000 miliardi.

Si segnala che l'ammontare di lire 67.525.000 di somme perenti sul CAP. 8017 è causato principalmente dalla difficoltà di attuazione delle convenzioni con gli Istituti Universitari.

Al 1.7.98 risultano L. 11.304.000 di Residui passivi sul Cap. 8017.

LEGGE 15 DICEMBRE 1990, n. 396 - Art. 9**Interventi per Roma, capitale della Repubblica.**

La legge 15.12.1990, n. 396 autorizza all'art. 9, comma 6, la somma complessiva di lire 115 miliardi, di cui lire 60 miliardi per l'A.F. '90 e lire 55 miliardi per l'A.F. 91, per l'immediata realizzazione di interventi su beni culturali esistenti nella città di Roma di competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ripartiti come di seguito indicato:

AA.FF. 90/91

54 miliardi	Soprintendenza Archeologica di Roma
43 miliardi	Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Roma (compresi interventi sulla Galleria Borghese per non meno di lire 10 miliardi)
6 miliardi	Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Roma
12 miliardi	Comune di Roma - contributo per Palazzo Senatorio

Per l'attuazione dei relativi interventi si applicano le disposizioni della legge 23.3.1981, n. 92.

Al comma 10 del medesimo articolo è prevista, inoltre, la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il biennio 90/91 relativa al restauro e adeguamento funzionale degli immobili demaniali denominati "Casali Strozzi", assegnati ad uso governativo al Ministero degli Affari Esteri da destinare a sedi di istituti di cultura di Stati esteri.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 è stata istituita la Commissione per Roma Capitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per i problemi delle aree urbane, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro per i problemi per i problemi delle aree urbane, e composta dai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma, dal Sindaco di Roma che procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed approva il programma degli interventi per Roma Capitale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sulla base delle predette assegnazioni questo Ministero ha comunque approvato con D.M. 26.3.1991 il programma degli interventi di competenza per l'importo complessivo di lire 118 miliardi.

Con D.M. 1 marzo 1992 è stato approvato dal Ministro per le aree urbane il "Programma degli interventi per Roma Capitale" in cui sono state inserite interventi di cui al suddetto D.M. 26.3.1991.

Il decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane 18.11.1993 recante "Modificazioni alla ripartizione delle risorse del programma degli interventi per Roma Capitale" ha assegnato ulteriori 21 miliardi a questo Ministero sulla base delle richieste delle Soprintendenze competenti dirette al completamento degli interventi relativi al primo programma.

Con D.M. 13.4.1994 è stato approvato e completamente impegnato il relativo piano di spesa, gravante sull'A.F. '94, resti 93.

Successivamente il Ministro dell'Ambiente delegato per i problemi delle aree urbane con il D. M. 7.4.1994 recante "Modificazioni ed integrazioni al D.M. 1.3.1992 di approvazione del Programma degli interventi per Roma Capitale", ha approvato la riduzione delle assegnazioni finanziarie per alcuni interventi di altre Amministrazioni, ridistribuendo la somma disponibile e assegnando a questo Ministero la somma di lire 13.750.000.000.

Con D.M. 30.6.1994 è stato approvato e completamente impegnato il relativo piano di spesa, gravante sui Capp. 8030 e 8116, per l'A.F. 1994/ resti 93.

Con cadenza semestrale vengono richiesti dalla Presidenza del Consiglio alle Amministrazioni interessate i rapporti informativi sull'attuazione del programma degli interventi per Roma Capitale.

Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 5.11.1996, pubblicato sulla G.U. del 14.1.97, riguardante la ripartizione dello stanziamento iscritto sul fondo per Roma Capitale per l'anno finanziario 1996, è stata prevista, per il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, la somma di lire 24.200.000.000 finalizzata agli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico e artistico elencati nel predetto D.M. 5.11.96.

Il relativo stanziamento di bilancio è stato disposto nell'anno 1997 in conto residui 1996 creando di fatto un residuo di stanziamento che è stato impegnato con D.M. 26.3.97.

Al 1.7.98 sui capitoli 8030 e 8116 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8030 L. 31.044.912.000

Cap. 8116 L. 4.336.444.000

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

Legge 84/90.

Capitolo 7504

Progetto "informatizzazione degli archivi storici ecclesiastici".

Totale finanziamento £ 853.000.000

La legge 19 aprile 1990, n. 84 avente come oggetto la valorizzazione e il recupero del patrimonio culturale italiano, prevedeva, all'art. 1 il finanziamento di progetti diretti all'attuazione di un programma finalizzato: 1) all'avvio di un programma organico di inventariazione del patrimonio culturale; 2) all'elaborazione di una carta conoscitiva della situazione di rischio dello stesso patrimonio; 3) al potenziamento delle attività di ricerca e formazione finalizzate alla finalità di tutela del patrimonio culturale.

Il programma di interventi è stato approvato con D.M. 9.7.1990 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25.8.1990, suppl. ord. al n.198.

Il Progetto "informatizzazione degli archivi storici ecclesiastici" proposto dalla Regione Veneto è stato affidato in esecuzione alla società "Systems e management s.p.a." (ora E.D.S. s.p.a.) con convenzione del 20.12.1995, rep. 567 e atto aggiuntivo 583 del 20.6.1996. Nel frattempo le somme impegnate sono andate in perenzione.

Totale finanziamento £ 853.000.000
somme perente a tutto il 1996 £ 853.000.000
pagamenti nel 1997 £ 427.864.750

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, n. 431

Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali - Modificazioni alle leggi 1° marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.

La legge 29 dicembre 1990, n. 431 autorizza all'art. 1, nel biennio 1990-91 la spesa di lire 82 miliardi di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi nel 1991, per l'adozione, l'integrazione ed il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza a tutela del patrimonio architettonico, archeologico, artistico-storico, bibliografico e archivistico.

Con D.M. 27.3.1991 è stato adottato il programma biennale, la cui spesa grave sui capitoli 8032 e 8118, sentito il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 431/90, sulla base delle proposte fornite dagli organi centrali e periferici di questo Ministero interamente recepite. Successivamente con D.M. 3.12.1991 è stato approvato l'elenco dei contributi a parziale carico dello Stato relativi ad immobili di proprietà non statale di cui all'art. 2, comma 2, inclusi nel citato piano biennale, per l'importo complessivo di lire 5 miliardi.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 431/90, i limiti di spesa stabiliti con le leggi 1°3.1975, n. 44 e 28.12.1977, n. 970 e con il D.P.R. 17.5.78, n. 509 come da ultimo elevati dall'art. 24 della legge 7.8.82, n. 526 sono stati quintuplicati.

L'art. 5, infine, sostituisce l'art. 3 della legge 27.6.85, n. 332 pertanto a decorrere dal 1° gennaio 1991, le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della legge 332/85 sono destinate all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi nonché all'espropriazione o all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del Tesoro riassegna con propri decreti, ai competenti capitoli dello stato di previsione di questo Ministero le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato.

Al 1.7.98 sui Capitoli 8032 e 8118 non risultano residui passivi in quanto sono stati soppressi il 1/1/98.

CAPITOLO 8253

LEGGE N. 431 DEL 29/12/1990

INTERVENTI E CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE, L'INTEGRAZIONE E IL PERFEZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PREVENZIONE E SICUREZZA A TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO

<u>Totale stanziamento originale</u>	<u>LIRE 1.000.000.000</u>
SOMMA NON IMPEGNATA SUL CAPITOLO	LIRE 2.590.000
SOMME IMPEGNATE CON DM 9/12/1991 (18 ENTI) LIRE 972.910.000+	
SOMME IMPEGNATE CON DM 20/1/92 (1 ENTE) <u>LIRE 24.500.000=</u>	
TOTALE IMPEGNI ORIGINALI	LIRE 997.410.000
PAGAMENTI GIÀ DISPOSTI A TUTTO L'A. F. 1996 (rispetto a lire 997.410.000 complessive)	<u>LIRE 270.076.480=</u>
*SOMME di fatto CADUTE IN PERENZIONE	LIRE 719.980.720
NB * Si segnala che la causa dell'andata in perenzione amministrativa di ben 719.980.720 lire (già impegnate) deve essere addebitata alle complesse procedure esperite dagli enti destinatari dei contributi (in genere Comuni) che in molti casi hanno ridimensionato o, addirittura, rinunciato all'intervento. Considerato che, al momento, solo due Sovrintendenze Archivistiche hanno richiesto l'attivazione delle procedure previste per la reinscrizione di parte delle somme perenti, ben 620.520.290 lire possono essere considerate come economie. Durante il presente esercizio finanziario infatti, sarà possibile erogare due soli contributi (-Comune di Masullas (OR) e Comune di Collinas (CA), per complessive lire 99.460.430 lire, al completamento delle procedure necessarie alla reinscrizione, in corso, di parte delle somme andate in perenzione amministrativa.	
TOT. ECONOMIE PREVISTE	<u>LIRE 620.520.290.</u>

CAPITOLO 8252

INTERVENTI E CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CUI ALLA LEGGE 449 DEL 29/10/87.

Visti gli atti d'ufficio, le somme stanziare (29,79 miliardi di lire) risultano interamente impegnate e pagate prima del 1996.

LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 431

Interventi per l'adozione e l'integrazione ed il perfezionamento degli impianti di prevenzione e sicurezza.

Cap. 8207

Per l'attuazione del piano previsto dalla L. 431/90 l'Amministrazione archivistica ha avuto a disposizione uno stanziamento complessivo di £. 11.000.000.000.

L'intero stanziamento è stato completamente impegnato nel corso degli esercizi 1990 e 1991 con una serie di interventi a favore degli Archivi di Stato di Verona, Teramo, Torino, Palermo, Roma, Firenze, Genova e Archivio Centrale dello Stato.

Al 31.12.1997 risultavano completati e pagati interventi per £. 6.820.000.000 mentre rimanevano da completare le opere per gli Archivi di stato di Genova, Roma e Palermo per una spesa complessiva di £. 4.180.000.000.

LEGGE 23.1.92, n. 34 - Art. 4 ex legge 1.12.86, n. 879

Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976.

La suddetta legge autorizza all'art. 4 comma 1, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi nel periodo 92-94 per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale e degli impianti di cui all'art. 6 comma 1 della legge 1.12.86 n. 879, limitatamente ai complessi edilizi adibiti al culto.

Le quote per il triennio 92-94 sono determinate in lire 10 miliardi per il 92, lire 5 miliardi per il 93 e lire 5 miliardi per il 94.

Con D.M. 5.5.92 sono stati impegnati sul Cap. 8101 lire 15 miliardi. Lo stanziamento previsto in lire 10 miliardi riferentesi alla legge n. 34 del 23.1.92, è stato aumentato di lire 5 miliardi a seguito della richiesta di variazione per l'anno A.F. 1992 proposta sulla tabella 21 del 29.7.91 ai sensi della legge n. 879 del 1.12.86 art. 6 comma 1, allora vigente.

Con D.M. 29.4.93 nel corso dell'A.F. 1993 sono stati impegnati lire 5 miliardi.

Nell'A.F. 1994 sul Cap. 8101 con D.M. 12.1.94 a fronte dei 5 miliardi previsti sono stati impegnati lire 3 miliardi. Con D.M. 12.12.94 sono stati impegnati i restanti 2 miliardi, per effetto del disposto di cui alla legge 23.12.94 n. 725 (Finanziaria 95) sul sopra citato Capitolo per l'A.F. 95.

Nell'A.F. 1994 sul cap. 8101 con D.M. 12.12.94 è stato approvato il piano di spesa per lire 2.000.000.000 per l'A.F. 1995, successivamente impegnati con D.M. 9.1.95.

Al 1.7.98 sui Capitoli 8101 e 8008 risultano rispettivamente i seguenti residui passivi:

Cap. 8101 lire	1.842.650.000
Cap. 8008 lire	149.705.000

Sul capitolo 8101 risulta la seguente somma perentia :
lire 141.013.935

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 145Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni archivistici

Cap. 8203: Spese per l'adeguamento funzionale e strutturale dei locali adibiti a sedi di Archivi di stato, alle misure di prevenzione incendio, ecc...

La legge 145/92 ha stanziato a favore dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici per l'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di Istituti archivistici la somma complessiva di £. 13.800.000.000.

Ai sensi della suddetta legge è stato predisposto un piano di interventi destinando la somma di 12 miliardi per le opere di adeguamento degli immobili di £. 1.800.000.000 per l'acquisto di due immobili da destinare a nuove sedi degli Archivi di Stato di Pavia e Rovigo.

Sulla base del piano si è proceduto ad impegnare l'intero stanziamento accreditando i fondi relativi agli Archivi di Stato di Genova, Palermo, Torino, Vercelli ed alla Sovrintendenza archivistica per la Toscana per l'esecuzione delle opere di adeguamento dei locali in cui risultano ubicati tali istituti.

I relativi lavori sono stati appaltati e risultano in fase di completamento.

Non è invece possibile procedere all'acquisto degli immobili da destinare a nuove sedi degli Archivi di Stato di Pavia e Rovigo in quanto i rispettivi proprietari degli immobili dopo una fase di trattative hanno rinunciato a vendere.

Si è reso necessario procedere ad una variazione del piano di spesa in precedenza predisposto e destinare la somma di £. 1.800.000.000 all'esecuzione di lavori di restauro e adeguamento delle sedi degli Archivi di Stato di Asti e Torino.

La legge in argomento è stata successivamente rifinanziata con uno stanziamento di £.21.000.000.000 ai sensi della legge 358/93.

Tale stanziamento è stato utilizzato per l'effettuazione di interventi di adeguamento strutturale e funzionale degli immobili sedi di Istituti archivistici.

I lavori di ristrutturazione sono attualmente in fase di realizzazione.

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992 N. 145Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni archivistici.

Cap. 8230: Spese per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la precatalogazione e l'inventariazione dei beni archivistici, nonché per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregevole degli Archivi di Stato.

La legge 145/92 ha stanziato a favore dell'Ufficio Centrale per i Beni archivistici per il triennio 1991-1993 la somma complessiva di lire 34.200.000.000 per l'esecuzione di interventi di restauro del patrimonio archivistico, acquisto di archivi privati di notevole interesse storico, interventi di precatalogazione e inventariazione dei beni archivistici.

Ai sensi della suddetta legge è stato predisposto un piano di interventi destinando lo stanziamento nel modo sottoindicato:

- 1) restauro materiale archivistico £. 4.875.000.000.
- 2) riproduzione di sicurezza su CD rom dell'archivio fotografico conservato presso l'Archivio Centrale dello Stato £. 1.080.000.000.
- 3) proseguimento del censimento degli archivi di deposito delle amministrazioni statali £. 716.000.000.
- 4) precatalogazione, inventariazione e riproduzione su dischi ottici dei beni archivistici £. 26.329.000.000.
- 5) acquisto di archivi di notevole interesse storico £. 1.200.000.000

Sulla base del piano si è provveduto ad impegnare l'intero stanziamento e ad iniziare le procedure per l'affidamento degli appalti.

Gli interventi previsti ai punti 1, 2 e 3 di restauro del materiale archivistico sono stati autorizzati e interamente completati.

La legge in argomento è stata rifinanziata successivamente con uno stanziamento di £. 9.000.000.000 ai sensi della legge 358/93.

Tale stanziamento è stato utilizzato per la realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) restauro e salvaguardia del materiale archivistico per un importo di £. 7.524.000.000
- 2) precatalogazione, inventariazione e riproduzione su dischi ottici dei beni archivistici £. 1.250.000.000
- 3) acquisto di archivi privati di notevole interesse storico lire 226.000.000

I lavori di cui al punto 1 sono stati interamente autorizzati e completati

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI

Legge 10 febbraio 1992 n. 145. Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

Capitolo 8230: spese per il recupero, la salvaguardia, la precatalogazione, inventariazione e valorizzazione dei beni archivistici

1) Progetto "riproduzione su disco ottico delle serie archivistiche"

Totale finanziamento £ 12.045.000.000

La legge 10 febbraio 1992, n. 145, "interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali", prevedeva, all'art. 1 co. 2 lett. b), il finanziamento di progetti diretti alla salvaguardia del patrimonio archivistico.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 è stato adottato il piano triennale di attuazione degli interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali, secondo il programma approvato con il decreto ministeriale 6 marzo 1992;

Nel citato decreto ministeriale 25 giugno 1992 era incluso, tra l'altro quale mezzo di salvaguardia, il finanziamento delle spese per la riproduzione su disco ottico delle serie archivistiche conservate presso gli Archivi di Stato di Milano, Venezia, Torino, Firenze, Siena, Lucca, Perugia, Roma, Cagliari, per complessivi £. 12.045.000.000.

Considerato che il progetto tecnico inizialmente posto alla base del piano di attuazione della legge era stato rapidamente superato dall'evoluzione della tecnologia informatica e della stessa legislazione che aveva legalizzato l'uso del disco ottico come mezzo di archiviazione dei documenti, l'Amministrazione ha stimolato gli Istituti destinatari dei finanziamenti a riformulare il progetto predisposto in quanto non rispondente alle esigenze dei singoli istituti e non più adeguato all'evoluzione della tecnologia e ad affidare la predisposizione dei progetti esecutivi ad Istituti pubblici di ricerca (es. C.N.R.) o a qualificati Istituti universitari. Nel 1996 si è pertanto proceduto alla riformulazione dei progetti esecutivi, mentre nel 1997 ha avuto inizio l'inizio la loro realizzazione. Sempre nel 1997 sono stati effettuati gli accreditamenti agli Istituti coinvolti nel progetto.

*Totale finanziamento £ 12.045.000.000
impegni nell'anno 1997 £ 11.639.000.000
impegni a tutto il 1997 £ 11.639.000.000*

2) Progetto "Anagrafe degli Archivi Italiani", con finanziamento di £ 14.284.000.000

Il progetto riguarda il proseguimento del censimento degli archivi e la formazione della relativa banca dati nei confronti degli archivi vigilati dalle Soprintendenze Archivistiche e nei confronti degli archivi conservati presso i maggiori Archivi di Stato. Nel 1997 il progetto era in fase avanzata di realizzazione. Non era ancora iniziata la fase esecutiva negli Archivi di Stato di Milano, Roma e Venezia.

*Totale finanziamento £ 14.284.000.000
impegni nell'anno 1997 £ 0
impegni a tutto il 1997 £ 14.284.000.000*

CAPITOLO 8230

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992 N. 145**Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni archivistici**

Con riferimento al punto 5, tra i vari interventi previsti dalla legge 145/92 era incluso l'acquisto di archivi privati di notevole interesse storico per complessive lire 1.200.000.000. Il piano approvato con D.M. 25/6/92 assegnava la gestione di tali acquisti alla Divisione Vigilanza. La somma, prevista dall'art 1 comma 2 lettera c - acquisto di archivi privati è stata di fatto impegnata con D.M. 9/4/93, come segue: - LIRE 770.000.000 RES. 92; - LIRE 430.000.000 COMP. 93. Gli effettivi accreditamenti, per complessive lire 1.200.000.000, sono stati disposti alle Sovrintendenze competenti (Piemonte, Lazio, Liguria, Toscana) nell'anno Finanziario 1993 con D.M. 16/7/93, per l'acquisto di ben. 6 complessi documentari.

Con riferimento al punto 3 relativo al rifinanziamento della legge, a seguito del rifinanziamento avvenuto con legge n. 358/93 per l'acquisto di archivi di notevole interesse storico, sono stati acquistati altri 3 complessi documentari, destinati alla Lombardia (2) ed alla Sicilia (1), per un importo complessivo di lire 225.200.000. Le somme sono state impegnate in data 18/7/94, e le corrispondenti autorizzazioni di accreditamento sono state emesse in data 4/10/94.

Tutti gli acquisti previsti (inclusi quelli del rifinanziamento) risultano quindi interamente perfezionati entro l'anno finanziario 1994

CAPITOLO 8230

**ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI PARTICOLARE
INTERESSE ARTISTICO E STORICO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE
ARCHIVISTICO LIRE 3.000.000.000; DEI QUALI LIRE 1.200.000.000 DESTINATI
ALL'ACQUISTO ARCHIVI SECONDO IL PIANO PREVISTO DAL D.M. 25/6/1992**

<u>Totale stanziamento originale</u>	<u>COMPLESSIVO</u>	<u>LIRE 1.200.000.000</u>
SOMME IMPEGNATE CON DM 24/11/1992	RES. 91	LIRE 215.000.000+
	RES. 92	LIRE 555.000.000+
	RES. 93	LIRE 430.000.000-
TOTALE IMPEGNI		LIRE 1.200.000.000
PAGAMENTI DISPOSTI NELL'A. F. 1993		<u>LIRE 1.200.000.000</u>

LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, n. 145**Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali**

La legge 10 febbraio 1992, n. 145 recante interventi organici di recupero, salvaguardia, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico, bibliografico e archivistico ha disposto all'art. 1 la spesa di lire 397 miliardi, nel triennio 1991/93 (con legge finanziaria 1993 la spesa di lire 45 miliardi è stata rinviata al 1994), secondo un programma triennale di indirizzo, articolato in più piani di attuazione, approvato con D.M. 6.3.1992, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 13.3.1992.

Sentito il parere del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali espresso nelle sedute del 29 aprile e 8 maggio 1992, ai sensi dell'art. 4 della citata legge, è stato adottato con D.M. 25.6.1992 un piano triennale di attuazione degli interventi che prevede per l'Ufficio Centrale per i Beni AA.AA.AA.AA. e SS. l'assegnazione complessiva di lire 224 miliardi.

Successivamente, con il D.M. 8.3.1993 è stato approvato il piano triennale degli interventi per l'importo complessivo di lire 189 miliardi, parzialmente impegnato per l'importo di lire 139.926.400.000, relativo ai singoli obiettivi previsti dall'art. 3 del citato D.M. 6.3.1992:

- a) per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio architettonico, artistico e storico, bibliografico e archivistico
- b) per la realizzazione di interventi di recupero, salvaguardia e restauro del patrimonio suddetto
- c) per l'acquisizione di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico e storico
- d) per la prosecuzione dell'attività di inventariazione, precatalogazione e catalogazione dei beni culturali nonché di completamento e razionalizzazione del sistema informativo centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Con i DD.MM. 20.5.1993 e 4.12.1993 sono stati, inoltre, approvati i piani di spesa riguardanti la lettera e): valorizzazione del sistema museale nazionale, per l'importo complessivo di lire 35 miliardi, parzialmente impegnati per l'importo di lire 27.180.300.000.

Sono stati, infine, assegnati al suddetto Ufficio Centrale 60 miliardi di cui 24 miliardi per la corresponsione di contributi per gli interventi di restauro, recupero e valorizzazione di beni culturali non statali (comma 2 art. 3 L. 145/92), e 36 miliardi per la realizzazione di progetti presentati dalle regioni, dagli enti locali, che prevedono la collaborazione dello Stato e degli enti medesimi (comma 5 art. 3 L. 145/92).

I relativi piani di spesa sono stati approvati rispettivamente con D.M. 30.1.1993 (i cui fondi sono stati interamente impegnati) e con D.M. 21.5.1993 (i cui fondi sono stati parzialmente impegnati per lire 28.844.300.310).

Si fa presente, comunque, che l'importo complessivo residuo, relativo a tutti i piani citati, ammontante a lire 42.819.699.690, è stato interamente impegnato nel corso di quest'anno, e che non è possibile quantificare i residui propri di stanziamento in quanto i capitoli interessati comprendono anche i fondi relativi al piano ordinario di spesa.

La legge finanziaria 24.12.1993, n. 538 ha disposto un nuovo finanziamento complessivo di lire 150 miliardi di cui lire 90 miliardi per interventi di competenza dell'Ufficio Centrale per i Beni AA.AA.AA.AA. e SS.

Con D.M. 30.6.1994 è stata autorizzata la spesa complessiva di lire 85.000.000.000.

Successivamente con D.M. 11.11.94 è stato approvato il piano di spesa riguardante i seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per complessive lire 85.000.000.000, così suddivise:

Cap. 8001	Lire	4.275.000.000 A.F. 1994
Cap. 8005	Lire	24.225.000.000 A.F. 1994
Cap. 8019	Lire	19.000.000.000 A.F. 1994
Cap. 8036	Lire	9.500.000.000 A.F. 1994
Cap. 8103	Lire	10.000.000.000 A.F. 1994
Cap. 8103	Lire	<u>18.500.000.000 A.F. 1995</u>
Totale	Lire	85.000.000.000

Il predetto D.M. 11.11.94 ha previsto di disporre con successivi provvedimenti l'impegno della somma di lire 4.500.000.000 derivante dalla riserva del 5% dello stanziamento complessivo di lire 90 miliardi, previsto dal D.M. 1.4.94 per gli eventuali accordi di programma di cui all'art.1 comma 5, della legge 145/92, sui seguenti capitoli di spesa:

Cap.8001	Lire	225.000.000
Cap.8005	Lire	1.275.000.000
Cap.8019	Lire	1.000.000.000
Cap.8036	Lire	500.000.000
Cap.8103	Lire	<u>1.500.000.000</u>
Totale	Lire	4.500.000.000

Ai sensi dell'art. 3 della legge 145/92, i fondi necessari alla realizzazione di progetti, inseriti nel piano di spesa approvato, sono stati messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento, emessi soltanto sulla bozza del piano, in deroga al limite di cui all'art. 56 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e successive modificazioni.

I predetti funzionari delegati hanno assunto a valere sui fondi messi a loro disposizione in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, i relativi impegni di spesa che sono sottoposti al controllo successivo in sede di rendiconto.

Con D.M. 30.11.95 è stato approvato il piano di spesa per lire 835.000.000, previo parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato di Settore del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali, per la realizzazione dei sottosegnati progetti, che prevedono la collaborazione dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali mediante accordi di programma, art.1 comma 5 L. 145/92, il cui onere viene posto a carico dei seguenti capitoli, per l'importo a fianco di ciascuno specificato, per l'A.F. 95/R. 94:

Cap. 8036 lire 500.000.000 per la realizzazione del seguente progetto:

"Precatalogazione dei Beni a rischio dell'Emilia Romagna".

Cap. 8019 lire 335.000.000 per la realizzazione del seguente progetto:

"Riassetto e collegamento museo-antiquarium di Fiesole
(Firenze), costo I lotto a carico amministrazione"

In relazione al rilievo della Corte dei Conti n. 9 del 1.2.96, è stato predisposto un successivo decreto integrativo con conseguente registrazione del provvedimento originario in data 7.3.97.

Per quanto riguarda la situazione dei residui passivi, non è possibile una perfetta individuazione, in quanto sui sopra citati capitoli vengono imputate anche le spese della programmazione ordinaria.

Al 1/7/98 risultano le seguenti somme perenti :

-CAP. 8036 lire 6.425.280.940

-CAP. 8019 lire 6.584.590.874

LEGGE 23 DICEMBRE 1992, n. 505 - ART. 1 - 9 comma

Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e altre calamità naturali.

La legge 23.12.1992, n. 505, prevede, all'art. 1 comma 9, per gli interventi sul patrimonio culturale danneggiato dalle avversità atmosferiche, lo stanziamento di lire 11 miliardi per il biennio 1994/95.

Con il D.M. 13.4.1994 è stato approvato ed interamente impegnato, ai sensi di quanto disposto dalla legge finanziaria 94, il relativo piano di spesa sulla base delle proposte inviate dai Soprintendenti competenti delle regioni Abruzzo, Molise, Marche (solo Beni AA.AA.) e Lombardia (solo Beni AA.AA. di Milano e AA. e SS. di Brescia), gravanti sui Cap. 8005 e 8103.

I suddetti fondi sono stati interamente accreditati ai funzionari delegati degli organi periferici.

Per quanto riguarda la situazione dei residui passivi, non è possibile una perfetta individuazione, in quanto sui capitoli 8005 e 8103 vengono imputate anche le spese della programmazione ordinaria.

LEGGE 5 APRILE 1993, n. 103**Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro**

La legge 5 aprile 1994, n. 103, autorizza all'art. 1, nel biennio 94/95 la spesa complessiva di lire 40 miliardi, di cui lire 37 miliardi per il completamento degli interventi in oggetto e lire 3 miliardi per gli interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del complesso monumentale della Santa Casa di Loreto.

A seguito di quanto previsto dalla legge finanziaria 538/93 che ha rimodulato le annualità di spesa ripartendo i 40 miliardi in un triennio, è stato approvato e impegnato per l'intera somma il relativo piano di spesa, (D. M. 30/6/1994) sulla base delle proposte presentate dagli enti locali interessati e dalle competenti Soprintendenze, esaminate e trasmesse dal Comitato Regionale per i Beni Culturali delle Marche ai sensi della legge 103/93.

I fondi riguardanti gli AA. FF. 1994/1995 ammontanti a lire 20 miliardi sono stati interamente accreditati.

Inoltre, è stato richiesto al Ministero del Tesoro di ripartire l'ultima annualità 1996 di lire 20 miliardi secondo quanto proposto dagli Organi periferici; nel modo sottoindicato:

CAP. 8005 lire 3.050.000.000

CAP. 8103 lire 16.950.000.000

fondi riguardanti gli AA.FF. 1994/1995 sono stati interamente accreditati.

Per quanto concerne l'A.F. 1996 sono state disposte le seguenti aperture di credito:

CAP. 8005 lire 3.050.000.000

CAP. 8103 lire 16.950.000.000

I lavori relativi agli interventi inseriti nel piano sono di competenza delle Soprintendenze delle Marche e dell'Umbria (per quanto riguarda la città di Gubbio).

Per quanto riguarda la situazione dei residui passivi, non è possibile una perfetta individuazione, in quanto sui capitoli 8005 e 8103 vengono imputate anche le spese della programmazione ordinaria.

UFFICIO CENTRALE PER I BENI LIBRARI LE ISTITUZIONI CULTURALI E L'EDITORIA

DECRETO LEGGE 16.1.1996, N.15" DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL BENI CULTURALI.

In data 25.2.1994 venne stipulata una convenzione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Accademia della Crusca per la conferma del Centro di Studio "Opera del vocabolario italiano", ai sensi dell'art.2 della legge 6.1.1983, n.6.

Il D.L.16.1.1996, n.15, convertito in legge 6 marzo 1996, n.120, ha disposto per l'esercizio finanziario 1996, un contributo di L.800.000.000 a favore del Centro di studio "Opera del vocabolario italiano".

Con decreto del Ministro del Tesoro n.112802 del 15.2.1996, sono state apportate le variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali: capitolo di competenza 7909.

Con decreto ministeriale del 16.10.1996 è stato autorizzato il pagamento della somma di L.800.000.000 in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche quale contributo da destinare al Centro di studio per l'Opera del vocabolario italiano.

LEGGE 20 GENNAIO 1992, N. 56**Leopardi nel mondo**

La legge n. 56 del 20 gennaio 1992 all'art. 4 attribuisce per la realizzazione del Progetto "Leopardi nel mondo" un contributo straordinario, iscritto nell'apposito Cap. 7905, di L. 10 miliardi dal 1992 al 2000.

Questo Ufficio Centrale, ai sensi delle disposizioni legislative e sulla base del programma dei lavori e delle attività presentato dalla Giunta esecutiva del Comitato Nazionale per le celebrazioni di G. Leopardi, beneficiaria del contributo, ha erogato la somma di L. 1.000.000.000 annualmente dal 1992 al 1994.

Relativamente agli anni finanziari successivi lo stesso art. 4, comma 2, rimanda all'art. 11, comma 3 lettera C della legge 5 agosto 1978 n. 468.

A seguito delle riduzioni del 3% apportate sulle spese in conto capitale dalla legge n. 85/95, per gli anni 1995, 1996 e 1997, il contributo annuo è stato di L. 970.000.000.

Questo Ufficio ha provveduto a liquidare l'importo di L. 970.000.000, stanziato sul Capitolo 7905 della Rubrica 2, a favore della citata "Giunta" per la realizzazione degli interventi dalla medesima deliberati.

MINISTERO DELL'AMBIENTE

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

Il Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente cura i finanziamenti relativi ai programmi DISIA, DERISP, AREE URBANE, AREE A RISCHIO, AREE CRITICHE, di cui all'art. 6 e 7 della legge 305/89, approvati dalle delibere CIPE 3/8/90, 21/12/93 e successive modificazioni.

- Allo stato attuale il consuntivo dell'esercizio finanziario 1997 riporta, a fronte di una massa spendibile di 65.111 milioni, impegni totali pari a 45.845 milioni, ovvero al 70,4 % della massa spendibile. Questo scarto è dovuto prevalentemente alla legge 30/1997, che ha bloccato gli impegni.

Gli stanziamenti al 31/12/97 ammontavano a :

- 36.500 milioni (capitolo 8501) di cui sono stati impegnati 21.900 milioni ;
- 4.000 milioni (capitolo 8505) di cui sono stati impegnati 2.400 milioni;
- I residui di stanziamento, al 31/12/97, ammontavano a :
 - 14.600 milioni sul capitolo 8501 (aree a rischio e ad elevata concentrazione di attività industriali);
 - 1.600 milioni sul capitolo 8505 (istituito ai sensi della legge 344/1997) Premi;
 - 200 milioni sul capitolo 8451, (istituito ai sensi della legge 344/1997) supporto alle P.A. ;

I residui di stanziamento sono determinati in prevalenza dall'entrata in vigore della legge 344/97 a chiusura dell'esercizio 1997, senza procedure di spesa predeterminate e dalla Legge n. 30/97.

- I residui passivi fanno riferimento a due capitoli di conto capitale, 8501 relativo al risanamento ambientale delle aree a rischio e delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali, e 8502 relativo al disinquinamento atmosferico e acustico nelle aree urbane.

8502 Disinquinamento atmosferico e acustico

Negli esercizi finanziari 1991-1997 sono stati impegnati 249.621 milioni sul capitolo 8502. A fronte di queste risorse impegnate, sono stati trasferiti alle Regioni, alle Provincie ed ai Comuni 128.740 milioni, pari al 52% degli impegni.

E' stata reiscritta nel corso del 1997 la somma di lire 2.201 milioni per interventi del Comune di Torino.

La percentuale delle risorse trasferite è condizionata alle procedure di certificazioni dello stato di avanzamento dei lavori, fissate dalle suddette delibere, nonché dalla conseguenze del DPCM 20/2/98 sui limiti di giacenza di Tesoreria Unica che ha ridotto la possibilità di trasferimento di risorse agli Enti Locali e alle Regioni.

8501 Piani di disinquinamento

- Negli esercizi finanziari 1991-1997 sono stati impegnati 334.716 milioni sul capitolo 8501.

- A fronte di queste risorse impegnate, sono stati trasferiti alle Regioni 239.716 pari al 72% degli impegni.

La percentuale di risorse trasferite avrebbe potuto essere maggiore se fosse stato completato l'iter autorizzativo dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi e Taranto approvati dal Comitato tecnico di coordinamento Stato, Regione Puglia nell'estate del 1997.

7001 Azioni Nazionali

- E' stata reiscritta nel corso del 1997 (capitolo 7001) la somma di lire 1.539.047.000 per le convenzioni stipulate con l'ANPA, CUEIM, ASSOFIR, BIOTRONIX, LUISS e Università di Cagliari.

Per quanto riguarda i residui passivi,

- la auspicata pubblicazione del DPR 23.4.1998, di approvazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Taranto e Brindisi, e la adozione del piano di risanamento dell'area ad elevata concentrazione di attività industriali di Ravenna, considerate le procedure previste dagli articoli 72, punti 1 e 3, e 74, punto 6 del D.L. 31/3/98 n. 112, consentirà il trasferimento entro l'anno 1998 di circa 50 miliardi, con consistente diminuzione di residui passivi sul capitolo 8501, pari al 13% del totale degli impegni.

- lo stato di avanzamento della realizzazione dei progetti per il disinquinamento atmosferico e acustico, considerando che le procedure avviate non sono modificabili in corso d'opera, consente di prevedere il trasferimento entro 1998 l'anno di circa 40 miliardi, con una riduzione dei residui passivi sul capitolo 8502 fino al 30% del totale degli impegni;

Per le economie esse sono strettamente legate ai residui di stanziamento da un lato, ed agli effetti delle manovre di bilancio dall'altro.

In conclusione si sottolinea l'urgenza di adottare le procedure di attuazione dell'art. 7 della legge 344/97 e dell'art. 8 della legge 267/98 in quanto tali procedure sono determinanti per evitare l'aumento del volume totale dei residui di stanziamento 1998.

Relazione sullo stato d'attuazione**Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e Legge 8 ottobre 1997, n. 344.**

La legge pluriennale 8 ottobre 1997, n. 344 prevede all'art. 4, comma 11, lo stanziamento di L. 20 miliardi e 200 milioni per il 1997, L. 8 miliardi e 600 milioni per il 1998 e L. 7 miliardi e 100 milioni per il 1999. Per il funzionamento delle aree marine protette è stata resa disponibile sull'apposito capitolo 8631, la somma annua di L. 2 miliardi 100 milioni per il triennio 97/98/99. Al 31 dicembre 1997 risultano residui di stanziamento su detto capitolo di L. 2 miliardi 100 milioni che verranno utilizzati, nel corrente esercizio, per il finanziamento dei progetti di investimento presentati dagli Enti gestori delle aree marine protette Isola di Ustica, Capo Rizzuto e Miramare.

Con nota n. ICDM/S/0967 del 29.5.1998, indirizzata al Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro, è stato proposto, per le attività suddette il rifinanziamento, per il triennio successivo, nella misura di L. 5 miliardi annui.

In virtù della legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 18, comma 5, è stata resa disponibile per l'anno 1997, la somma di L. 861 milioni sul capitolo 4638 (ex 1558). Al 31 dicembre 1997 risultano, su detto capitolo, 11 milioni di economia di bilancio e residui propri per L. 850 milioni che verranno utilizzati, nel corrente esercizio finanziario, per la promozione e le spese di primo avviamento delle sei aree marine protette istituite con D.D.M.M. 6 dicembre 1997.

Con nota prot. n. ICDM/S/0967 del 29.5.1998, indirizzata al Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro, è stato proposto il rifinanziamento in misura di L. 3 miliardi annui per il triennio 1999, 2000, 2001.

Per quanto attiene al capitolo 7306 U.P.B. 3, si evidenzia che il competente Servizio Conservazione Natura, con D.M. 30 ottobre 1997, ha assunto l'impegno della somma di L. 10 miliardi per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale (P.T.T.A.) 1991/93, autorizzando questo Ispettorato, ai fini della liquidazione, alla gestione di cassa della somma di L. 5 miliardi 966 milioni, relativamente a progetti da realizzare nelle aree marine protette di Isola di Ustica, Miramare, Torre Guaceto e Capo Rizzuto.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PLURIENNALE
28 FEBBRAIO 1992 N. 220

La legge pluriennale 28 febbraio 1992, n. 220, recante "Interventi per la difesa del mare", prevedeva all'art. 8, co. 1, uno stanziamento di 90 miliardi in ragione di 30 miliardi annui nel triennio 1992-1994 per la progettazione e la costruzione di impianti di ricezione e trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle navi petroliere e chimichiere.

Tali impianti erano già previsti dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, ma non si ebbe mai la disponibilità dei fondi necessari alla loro realizzazione. Peraltro la legge 28 febbraio 1992, n. 220, nell'assegnare 90 miliardi per tale fine, ha stabilito l'assoggettamento alle discipline di impatto ambientale per i suddetti impianti e la successiva normativa ha sottoposto i relativi impegni di spesa all'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri su parere favorevole del Ministro del tesoro.

In particolare si forniscono i seguenti elementi:

2.1. e 2.

La Convenzione stipulata nel 1995 (21 dicembre 1995, Rep. n. 43) dal Ministero con l'Autorità portuale di Trieste, non ottenne l'autorizzazione di spesa da parte della Presidenza del Consiglio. I relativi fondi sono quindi andati in economia.

Per quanto attiene agli impegni pregressi, nel 1997 è stata chiesta la reiscrizione dei fondi per il pagamento della spesa relativa alla prevista procedura di valutazione di impatto ambientale nella misura dell'80% per la struttura di Trieste. Il provvedimento è stato assunto con nota dell'On.le Signor Ministro prot. n. ICDM/1/1728 del 12 settembre 1997, per lit. 166.600.000, sulla partita 108537. L'Organo di controllo ha provveduto ad assumere il relativo impegno sulla partita 60640.

Da ultimo, con la nota prot. n. ICDM/1/1126 dell'8 maggio 1998, si è richiesta la reistituzione del Capitolo 8650 e l'assegnazione, in termini di cassa, della suddetta somma di lit. 166.600.000 per provvedere al pagamento. L'assegnazione ad oggi non è pervenuta.

2.4 e 5.

Per quanto riguarda le somme perenti risultanti al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 1997 si segnala quanto segue:

- Porto di Trieste - Autorità portuale

lit. 11.277.931.180 al 31 dicembre 1996, meno lit. 166.600.000

per il pagamento tuttora in corso, (per il quale si attende l'assegnazione di cassa) = residua disponibilità al 31 dicembre 1997 lit. 11.111.331.180.

- Porto di Livorno - Consorzio Livornese Bacini di Carenaggio
lit. 6.926.586.685.

1.2.

Per quanto riguarda il rifinanziamento della legge 220/92, si precisa che la richiesta è stata inoltrata, con nota prot. n. ICDM/1/1126 dell'8 maggio 1998 a firma dell'On.le Ministro. In merito lo scrivente Ispettorato con nota prot. n. ICDM/S/0967 del 29 maggio 1998, indirizzata all'Ufficio di Gabinetto, ha proposto uno stanziamento di 20 miliardi per il 1999 e di 40 miliardi rispettivamente per gli anni 2000 e 2001; ciò al fine di avviare la realizzazione nei porti di Trieste e di Livorno dei due impianti di trattamento delle morchie, acque di zavorra e di lavaggio di navi petroliere e chimichiere.

Corre l'obbligo di informare che, al fine di una corretta interpretazione dell'art. 3, co. 3, della legge 220/92, concernente il contributo di riciclo, si è reso necessario richiedere il parere del Consiglio di Stato per stabilire la natura del contributo medesimo.

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA

· INDICE DELLE LEGGI

Legge 25 giugno 1985, n. 331 - art. 2

" 28 febbraio 1986, n. 41 - art. 14

" 1 marzo 1986, n. 64 - art. 1/1

" 22 dicembre 1986, n. 910 - art. 7/8

" 11 marzo 1988, n. 67 - art. 17/31 e 34

" 5 febbraio 1992, n. 139 - art. 1/2

" 5 novembre 1996, n. 573 - art. 1/2

D.L. 13.09.96 N.475 CONVERTITO IN LEGGE 05.11.96 N.573

-FINANZIAMENTO OSSERVATORI ASTRONOMICI ED ASTROFISICI.

L'art. 1 comma 2 del D.L. 475/96 convertito in legge del 05.11.96 n.573 recante "disposizioni urgenti per il settore della Ricerca", stabilisce, tra l'altro, il finanziamento di L. 8 miliardi per ciascuno degli anni dal 1996 al 2000 a favore degli Osservatori Astronomici ed Astrofisici per la realizzazione e l'utilizzo in comune di strumenti e di impianti di ricerca astronomici ed astrofisici.

Gli stanziamenti sono stati totalmente impegnati nel corso degli esercizi finanziari 1996/97 e finalizzati alla messa a punto e quindi alla piena operatività del telescopio nazionale Galileo installato alle isole Canarie.

Di fatto nell'anno 1997 si è potuto procedere al pagamento in conto residui del finanziamento '96 (L.8 mld) e soltanto nel mese di novembre all'erogazione del 60% del contributo annuale di competenza (4,800 mld), quale deroga all'assunzione di impegni di spesa di cui alla L. n.30/97, che comunque ha costituito residuo proprio del capitolo in esame poiché il titolo di spesa non contabilizzato in tempo utile, entro il 31 dicembre '97, è stato "trasportato" per il pagamento al corrente esercizio '98.

Per quanto riguarda l'autorizzazione di spesa relativa all'anno 1998, si specifica che la legge n.450 del 27.12.97 (finanziaria '98) non ha autorizzato, in tab. F, l'apposito finanziamento, rimodulando all'anno 2001 la scadenza del previsto programma pluriennale di spesa a favore degli OO.AA. ed AA.

D.L. 23.6.95 N.244 CONVERTITO IN LEGGE DELL'8.8.95 N.341**Compenso al Commissario "ad acta" - art.16 legge n.341/95**

Nello stato di previsione della spesa del MURST è iscritto, a decorrere dall'anno finanziario 1996, il Cap. 1159 denominato "Compenso da corrispondere al Commissario ad acta previsto dall'art.16 della legge 8 agosto 1995, n.341".

Tale capitolo di spesa è stato istituito a seguito del disposto di cui all'art.16 della legge 341/95, che nel dettare disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca nelle aree depresse ha previsto, altresì, la nomina di un Commissario "ad acta" per quelle la cui competenza è stata trasferita al MURST.

Il compenso di che trattasi, sul quale sono state applicate le ritenute previste per legge (S.S.N. ed IRPEF), è stato interamente erogato per l'importo di L. 18.262.060 in conto competenza 1997 e di L. 21.356.870 in conto resti 96.

Il versamento delle ritenute erariali (L. 11 737.940 anno 1997 o L. 8.643.130 anno 1996), ha costituito residuo proprio del capitolo in esame poiché i relativi titoli, emessi a fine esercizio 1997, risultano a consuntivo "trasportati" all'anno finanziario 1998 per il pagamento.

D.L. 25.3.1997 N. 67 CONVERTITO NELLA LEGGE 23.5.1997 N. 135

Aree depresse - mutui per edilizia universitaria

L'art. 1 del D.L. 25.3.1997 n. 67 convertito nella legge 23.5.1997 n. 135 "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione" ha previsto 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013 da destinare alla copertura di mutui, finalizzati ad interventi di edilizia universitaria, che potranno essere attivati per un importo dell'ordine di 500 miliardi circa.

Il Ministero sta provvedendo alla ripartizione dei fondi.

LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64 - ART. 1 - COMMA 1

Completamento intesa di programma in favore delle università meridionali

Con deliberazione CIPE del 22.11.1994 avente per oggetto il riparto delle disponibilità di bilancio destinate agli interventi ordinari nelle zone depresse del territorio nazionale, per l'anno 1994, si è proceduto all'assegnazione di fondi tra le amministrazioni destinatarie delle competenze dei soppressi enti dell'intervento straordinario anche in relazione agli impegni già assunti nei diversi settori.

Facendo riferimento al Dicastero scrivente, risultano assegnati, con tale deliberazione, i seguenti importi per il finanziamento dei progetti di seguito indicati a suo tempo definiti nell'ambito dell'intesa interministeriale di programma Bilancio-Mezzogiorno-Università e Ricerca del 19.12.1989 concernente il potenziamento della rete universitaria meridionale:

- Università di Reggio Calabria	
Facoltà di medicina a Catanzaro	94.000.000.000
- Università di Sassari	
Facoltà di medicina	<u>28.649.000.000</u>
	122.649.000.000

Tale complessivo importo, iscritto sul cap. 7103 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il 1994, è stato interamente accreditato alle Università interessate alla fine del 1995.

* * *

Con deliberazione CIPE 13.3.1995 è stata destinata, in via programmatica a questo Ministero, la somma complessiva di 234,454 miliardi per il completamento dell'Università della Calabria in Arcavacata di Rende.

Con successiva deliberazione CIPE in data 20.11.1995 tale importo è stato ripartito secondo la seguente articolazione temporale:

anno 1995	58.677.970.360
anno 1996	82.863.371.043
anno 1997	92.912.663.668

L'importo di 58.677.970.360 relativo all'anno 1995 è stato imputato sulla disponibilità di 100 miliardi assegnata, in attuazione della deliberazione CIPE 27.4.1995, sul cap. 7103 per l'esercizio 1995.

Il CIPE, con successiva deliberazione in data 13.3.1996, ha previsto (v. in particolare la nota 2 riportata nella tabella allegata alla deliberazione medesima) che "l'assegnazione 1996 di 82,863 miliardi destinata all'Università della Calabria (delibera CIPE 20.11.1995) è assicurata da residui 1995" per 41.322 miliardi (già disponibili sul cap. 7103: 100 - 58,678) e dalla integrazione 1996, per 41,541 miliardi.

Di tale ultimo importo, nel corso del 1996, è stata resa disponibile sul cap. 7103 la somma di 29,079 miliardi come anticipazione.

Nel corso del 1997 è stata resa disponibile la residua somma di 12,462 miliardi consentendo in tal modo la completa copertura finanziaria della quota 1996 prevista nella predetta deliberazione CIPE 20.11.1995.

Gli interventi edilizi programmati sono in avanzato corso di realizzazione e si è in attesa di ulteriori assegnazioni di fondi.

LEGGE 29.7.1991 N. 234, ART. 5, 2° COMMA

Contributo straordinario alla libera Università degli studi di Urbino, finalizzato ad interventi per le opere di edilizia

La legge 29.7.1991 n. 234, all'art. 5, 2° comma, ha previsto l'assegnazione alla libera Università di Urbino della somma di 10 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, finalizzata ad interventi per le opere di edilizia.

La successiva legge 2 ottobre 1997 n. 345, all'art. 1, quinto comma, ha autorizzato un contributo straordinario di 10 miliardi, in ragione di 2 miliardi per l'anno 1997, 3 miliardi per l'anno 1998 e 5 miliardi per l'anno 1999, per il rifinanziamento dell'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991 n. 243, finalizzato ad interventi per la libera Università degli studi di Urbino.

LEGGE 25 GIUGNO 1985, N. 331 - ART. 1:

LEGGE 22 DICEMBRE 1986, N. 910 - ART. 7 - OTTAVO COMMA

Edilizia universitaria

La legge 25.6.1985 n. 331 ha stanziato, all'art. 1, per il periodo 1985-1988 l'importo di 700 miliardi per l'edilizia universitaria.

La legge 22.12.1986 n. 910, all'art. 7, ottavo comma, oltre a prevedere la spesa di 950 miliardi per il periodo 1987-1989, ha previsto che a decorrere dal 1990, agli stanziamenti per l'edilizia si provvede ai sensi dell'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22.12.1984 n. 887 (quantificazione degli stanziamenti annui, disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuo per scorrimento).

Al riguardo la legge 27.12.1989 n. 407 (legge finanziaria 1990) alla tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria) ha previsto 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990-'91-'92, per complessivi 1.650 miliardi.

Fermo restando l'importo di 550 miliardi per il 1990, le successive leggi finanziarie, e da ultimo, la legge 23.12.1994 n. 725 - legge finanziaria 1995 -, alla tabella C, hanno rideterminato gli importi; pertanto i 1.650 miliardi già previsti per il triennio 1990-'92, risultano determinati nel modo seguente:

	(in miliardi)
1990	550
1991	300
1992	100
1993	200
1994	393
1995	107 parte di quelli previsti in tab. C - L.F. 1995

In relazione a tali fondi, in data 19.12.1989 è stata stipulata una intesa di programma tra i Ministri dell'Università, del Bilancio e del Mezzogiorno che ha previsto la destinazione, a favore delle istituzioni universitarie ubicate nel Mezzogiorno, dell'importo di 550 miliardi come segue:

106.918 sono stati impegnati - in attuazione della deliberazione CIPE 19.12.1989 - punto 21 - FIO 1989 - per ammettere a finanziamento progetti immediatamente realizzabili dichiarati ammissibili dal Ministero del Bilancio e 443.082 sono stati ripartiti nell'ambito delle procedure interministeriali previste dall'intesa di programma (l'intesa ha consentito, a favore di tali istituzioni, l'ulteriore apporto, da parte dei Ministeri del Bilancio e Mezzogiorno, di finanziamenti per 650 miliardi).

Del restante importo di 1.100 miliardi (1.650-550) - destinato alle istituzioni universitarie del centro-nord - 446,094 miliardi sono stati già impegnati in attuazione della predetta deliberazione CIPE (punto 21) per finanziare progetti immediatamente realizzabili e il residuo importo di 653,906 miliardi è stato ripartito tra le predette istituzioni; per l'edilizia generale e dipartimentale, si è provveduto, in linea generale, tenendo come base i parametri a suo tempo elaborati dal Comitato Centrale per l'edilizia universitaria (istituito in attuazione della legge 6.3.1976 n. 50) per la proposta di ripartizione dei fondi stanziati dalla legge n. 50.

* * *

In attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86, la legge 23.12.1994 n. 725 (legge finanziaria 1995) alla tab. C ha previsto l'importo di 550 miliardi che, a seguito delle riduzioni disposte ai sensi del D.L. n. 41/95 convertito nella legge n. 85/95, è stato rideterminato in 433,5 miliardi.

Di tale ultimo importo, 107 miliardi sono riferiti, come sopra specificato, ad impegni già assunti negli esercizi precedenti, e solo 326,5 miliardi hanno rappresentato nuovi stanziamenti.

La successiva legge 28.12.1995 n. 550 (legge finanziaria 1996) alla tabella C ha previsto, in attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86 ulteriori 500 miliardi che in relazione a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, del D.L. 20.6.1996 n. 323 convertito nella legge 8.8.1996 n. 425, sono stati ridotti a 450 miliardi.

In attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86, la legge 23.12.1996 n. 663 (legge finanziaria 1997) alla tabella C ha previsto per il 1997 l'importo di 395 miliardi che, a seguito della riduzione di 15 miliardi disposta dall'art. 5, quinto comma, della legge 7.8.1997 n. 266, è stato rideterminato in 380 miliardi.

Tali fondi sono stati ripartiti - in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera c della legge 9.5.1989 n. 168 - in relazione ai criteri definiti con decreto del Ministro sentiti il CUN e la Conferenza dei rettori.

Per l'edilizia generale e dipartimentale nonché per quella sportiva la ripartizione è stata effettuata utilizzando i criteri parametrici elaborati dal predetto Comitato centrale per l'edilizia universitaria.

In relazione ai fondi assegnati, le istituzioni universitarie interessate hanno formulato i programmi edilizi da realizzare tenendo conto delle priorità previste dall'art.1 della legge 25 giugno 1985 n. 331 (messa a norma, completamento di opere in corso ecc.) e stanno provvedendo alla realizzazione dei programmi stessi.

In attuazione del predetto art. 7, 8° comma, della legge 910/86, la legge 27.12.1997 n. 450 (legge finanziaria 1998) alla tabella C ha previsto per il 1998 l'importo di 433 miliardi la cui ripartizione è in corso.

* * *

In relazione ad una specifica rilevazione effettuata nel giugno 1995 le Istituzioni universitarie hanno evidenziato il seguente fabbisogno per interventi edilizi connessi alla "messa a norma" al completamento di opere in corso nonché a nuove opere.

(in miliardi)

Istituzioni universitarie - edilizia generale, dipartimentale e residenziale	12.263
Osservatori	104
Università - edilizia sportiva	209
Collegi universitari legalmente riconosciuti	<u>306</u>
Totale	12.882

Tenuto conto di quanto sopra risulta evidente la necessità di prevedere nelle leggi finanziarie congrui finanziamenti per la realizzazione di opere edilizie.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992. N. 139 - ART. 1-2° COMMA E SUCCESSIVI
RIFINANZIAMENTI

Interventi per la salvaguardia di Venezia - Istituto Universitario di Architettura di Venezia - contrazione mutui.

La legge 5 febbraio 1992 n. 139, all'art. 1, secondo comma ha autorizzato l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge, all'art. 2, comma 9, ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennali di 1,5 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

Ai fini della realizzazione di interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture edilizie, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia in data 21.12.1992 ha stipulato con l'I.M.I. S.p.A. il contratto di finanziamento per un mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate da corrispondere è di 1,5 miliardi annui a decorrere dal 1993.

In data 22.12.1993 l'Istituto Universitario stesso ha stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro un ulteriore contratto di mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1 miliardo annuo a decorrere dal 1994.

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Nel corso del 1995 è stato accreditato all'Istituto Universitario l'importo complessivo di 2,5 miliardi necessario per il pagamento delle rate relative all'anno 1995.

* * *

Il D.L. 27.10.1995 n.444, convertito nella legge 20.12.1995 n.539, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, all'art. 7, 2° comma, ha previsto,

in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia:

237 milioni con decorrenza dall'anno 1996

912 milioni con decorrenza dall'anno 1997

L'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato in data 14.12.1995 un contratto di mutuo con la Cassa di Risparmio di Bologna ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 237 milioni a decorrere dal 1996.

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1997 l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato in data 11.12.1996 un contratto di mutuo con la Cassa di Risparmio di Bologna ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 912 milioni a decorrere dal 1997.

* * *

Il D.L. 2.8.1996 n. 408, convertito con modificazioni nella legge 4.10.1996 n.515, recante "interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna...", all'art. 1, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia:

1.200 milioni con decorrenza dall'anno 1997

600 milioni con decorrenza dall'anno 1998

L'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato in data 11.12.1996 un contratto di mutuo con la Banca Mediocredito di Torino ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1.200 milioni a decorrere dal 1997.

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1998, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato in data 9.12.1997 un contratto di mutuo con il CREDIOP S.p.a. ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 600 milioni a decorrere dal 1998.

* * *

La legge 2.10.1997 n. 345, all'art. 1, settimo comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui allo stesso comma, i seguenti importo:

- per interventi di competenza dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia:

1 miliardo con decorrenza dall'anno 1998

1 miliardo con decorrenza dall'anno 1999

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1998, l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia ha stipulato in data 19.12.1997 un contratto di mutuo con il CREDIOP S.p.a. ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1 miliardo a decorrere dal 1998.

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare, all'Università di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 139 - ART. 1-2° COMMA E SUCCESSIVI
RIFINANZIAMENTI

Interventi per la salvaguardia di Venezia - Università di Venezia - contrazione
mutui.

La legge 5 febbraio 1992 n. 139, all'art. 1, secondo comma ha autorizzato l'Università di Venezia a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 e dell'anno 1993 mutui con ammortamento sino a 15 anni con istituti di credito speciale o sezioni autonome specializzate con oneri per capitali ed interessi per l'ammortamento e il preammortamento a carico dello Stato.

La predetta legge, all'art. 2, comma 9, ha autorizzato, a tale scopo, i limiti di impegno quindicennali di 1,5 miliardi con decorrenza dal 1993 e di 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1994.

Ai fini della realizzazione di interventi di adeguamento e potenziamento delle strutture edilizie, l'Università di Venezia in data 21.12.1992 ha stipulato con l'I.M.I. S.p.A. il contratto di finanziamento per un mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate da corrispondere è di 3 miliardi annui a decorrere dal 1993.

In data 22.12.1993 l'Università stessa ha stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro un ulteriore contratto di mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1 miliardo annuo a decorrere dal 1994.

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare all'Università di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

Nel corso del 1995 è stato accreditato all'Università il complessivo importo di 4 miliardi necessario per il pagamento delle rate relative all'anno 1995.

* * *

Il D.L. 27.10.1995 n.444, convertito nella legge 20.12.1995 n.539, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, all'art. 7, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Università Cà Foscari di Venezia:

950 milioni con decorrenza dall'anno 1996

912 milioni con decorrenza dall'anno 1997

L'Università di Venezia in data 22.12.1995 ha stipulato con il CREDIOP S.p.a. un contratto di mutuo ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 950 milioni a decorrere dal 1996.

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1997, l'Università ha stipulato in data 19.6.1995 il contratto di mutuo con l'Interbanca S.p.a. - sede di Milano ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 912 milioni a decorrere dal 1997.

* * *

Il D.L. 2.8.1996 n. 408 convertito con modificazioni nella legge 4.10.1996 n. 515, recante "interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna...", all'art. 1, 2° comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui al 1° comma dello stesso articolo, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Università Cà Foscari di Venezia:

2.350 milioni con decorrenza dall'anno 1997

1.200 milioni con decorrenza dall'anno 1998

L'Università ha stipulato in data 19.12.1996 un contratto di mutuo con la Banca Mediocredito S.p.a. di Torino ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 2.350 milioni a decorrere dal 1997.

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1998, l'Università ha stipulato in data 23.12.1997 un contratto di mutuo con il CREDIOP S.p.a. ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 1.200 milioni a decorrere dal 1998.

* * *

La legge 2.10.1997 n. 345, all'art. 1, settimo comma, ha previsto, in sede di ripartizione dei limiti di impegno quindicennale di cui allo stesso comma, i seguenti importi:

- per interventi di competenza dell'Università Cà Foscari di Venezia:
 - 3 miliardi con decorrenza dall'anno 1998
 - 1 miliardo con decorrenza dall'anno 1999

In relazione ai limiti di impegno quindicennale previsti dall'anno 1998, l'Università di Venezia ha stipulato in data 23.12.1997 un contratto di mutuo con il CREDIOP S.p.a. ed ha comunicato che l'importo delle rate è di 3 miliardi a decorrere dal 1998.

Il Ministero ha già provveduto ad emettere i relativi decreti di impegno quindicennale e annualmente provvede ad erogare, all'Università di Venezia i contributi necessari per il pagamento delle rate di ammortamento.

D.L. 13 LUGLIO 1995, N.280, REITERATO DA ULTIMO, CON D.L.16.7.1996
N.374 - ART.1. SECONDO COMMA

Finanziamenti a favore della Terza Università di Roma

Il D.L. 13.9.1996 n.475, convertito nella legge 5.11.1996 n.573, all'art.1, secondo comma, ha previsto, ai fini della realizzazione degli interventi di edilizia universitaria di cui all'art.1, comma 3, della legge 25 giugno 1985 n. 331, l'assegnazione alla Terza Università di Roma della somma complessiva di 66,7 miliardi, di cui 21,2 miliardi per l'anno 1995, 19,6 miliardi per l'anno 1996 e 25,9 miliardi per l'anno 1997, utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla tab. B della legge finanziaria 1995, relativo al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

In relazione alle esigenze dell'Università sono state accreditate sia le somme relative al 1995 e 1996 che quella relativa al 1997.

La realizzazione degli interventi programmati è in corso.

LEGGE 25 GIUGNO 1985. N. 331 - ART 2 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI

Finanziamenti a favore della Università "Tor Vergata" - Roma.

- 1) la legge 25.6.1985 n. 331, all'art. 2, ha stanziato, per il periodo 1985-'88 l'importo di 260 miliardi per la realizzazione della II Università di Roma.
A partire dal 1991, le leggi finanziarie hanno previsto alla Tabella D (rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in c/capitale) ulteriori stanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 2 della legge 331/85; in particolare:
- 2) la legge 29.12.1990 n. 405 (legge finanziaria 1991): 50 miliardi
- 3) la legge 31.12.1991 n. 415 (legge finanziaria 1992): 100 miliardi
- 4) la legge 24.12.1993 n. 538 (legge finanziaria 1994): 20 miliardi
- 5) la legge 23.12.1994 n. 725 (legge finanziaria 1995): 70 miliardi ridotti a 67.9 in relazione a quanto disposto dall'art. 2 del decreto-legge 23.2.1995 n. 41 convertito, con modificazioni, nella legge 22.3.1995 n. 85
- 6) la legge 28.12.1995 n. 550 (legge finanziaria 1996): 50 miliardi
- 7) la legge 23.12.1996 n. 663 (legge finanziaria 1997): 5 miliardi

* * *

Per quanto riguarda i fondi di cui al punto 1) (art. 2 legge 331/85) in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, al 31.12.1991, risultava già erogato l'intero stanziamento di 260 miliardi.

Per quanto concerne i 50 miliardi di cui al punto 2) (L.F. 1991 Tab. D), in relazione alle esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'intero importo è stato erogato nell'esercizio 1992.

Relativamente ai 100 miliardi di cui al punto 3) (L.F. 1992) considerate le esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'intero importo è stato erogato per il 50% nell'esercizio 1994 e per l'ulteriore 50% nell'esercizio 1995.

Relativamente ai 20 miliardi di cui al punto 4) (L.F. 1994) tale importo è stato completamente erogato nel 1995.

Per quanto riguarda l'importo di 67,9 miliardi di cui al punto 5) (L.F. 1995) nel corso del 1995 è stato erogato l'importo di 27,9 miliardi e all'inizio del 1996, considerate le esigenze di pagamento rappresentate dall'Università, l'ulteriore importo di 40 miliardi.

Relativamente ai 50 miliardi di cui al punto 6 (L.F. 1996), gli stessi sono stati interamente accreditati nel 1996 per consentire all'Università la realizzazione degli interventi programmati.

Anche i 5 miliardi relativi al 1997 sono stati interamente accreditati.

La realizzazione degli interventi programmati è in avanzato corso di esecuzione.

LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 - ART. 14
LEGGE 22 DICEMBRE 1986 N. 910 - ART. 5
LEGGE 11 MARZO 1988 N. 67 - ART. 17, comma 27

Finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per la realizzazione di opere di edilizia universitaria (FIO 1986)

La legge 28 febbraio 1986 n. 41, all'art. 14, la legge 22 dicembre 1986 n. 910 (legge finanziaria 1986) all'art. 5, e la successiva legge 11.3.1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), all'art. 17, hanno complessivamente stanziato l'importo di 6.020 miliardi, di cui 3.520 miliardi sui fondi dello stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio e 2.500 miliardi derivanti da mutui BEI.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state a suo tempo trasmesse al CIPE le schede di progetto per un importo complessivo di 998 miliardi.

Il CIPE ha deliberato la ripartizione dei fondi il 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988 ed ha ammesso a finanziamento numerosi progetti per un importo complessivo di 630,079 miliardi.

* * *

Il Ministero del Tesoro ha sinora trasferito sul capitolo 7113 (ex 7307) del bilancio di questo Ministero l'importo complessivo di 526.603 miliardi che è stato completamente erogato alle Università interessate.

Si rimane in attesa di ulteriori assegnazioni per consentire alle Università l'ultimazione dei lavori in corso.

LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67 - ART. 17 COMMI 31 E 34

Finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per la realizzazione di opere di edilizia universitaria (FIO 1989)

L'art. 17 della legge 11 marzo 1988 n. 67 (legge finanziaria 1988), al trentunesimo comma, ha stanziato sullo stato di previsione della spesa del Ministero del Bilancio per il 1989 l'importo di 2.000 miliardi, successivamente ridotto a 1.500 (la legge finanziaria 1989 alla Tabella F ha disposto una riduzione di 300 miliardi; l'art. 12 del D.L. 19.4.1989 n. 130 ha disposto una ulteriore riduzione di 200 miliardi) per gli interventi di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e cioè "per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse... nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria".

In aggiunta a tale importo lo stesso articolo ha autorizzato il ricorso alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), sino alla concorrenza del controvalore di 1.500 miliardi, per la contrazione di appositi mutui i cui oneri saranno a completo carico del bilancio dello Stato.

Dopo ripetuti contatti con il Ministero del Bilancio ed una complessa istruttoria, sono state trasmesse a tale Dicastero schede progettuali per un importo complessivo di 2.026,924 miliardi.

L'art. 17, comma 34°, della legge 11.3.1988 n. 67 ha consentito al CIPE di deliberare, su proposta del Ministro del Bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri interessati, circa il finanziamento, sulle risorse recate dalle leggi di settore e dalla legge 1.3.1986 n. 64, di progetti immediatamente eseguibili che siano stati giudicati ammissibili al finanziamento dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici.

Il CIPE, con deliberazione in data 19.12.1989 (G.U. n. 13 del 17.1.1990) ha approvato il finanziamento di progetti per l'importo complessivo di 966.384 milioni a valere sulle disponibilità appresso indicate:

(dati in milioni)

- 1 - sulle disponibilità di cui all'art. 17, comma 31°, della legge 11.3.1988 n. 67 e successive modificazioni - fondi del Ministero del Bilancio - (punto 1 della deliberazione CIPE)

25) ECOTEKNE - Centro Univ. scienze economiche e tecniche
Università di Lecce..... 77.351

26) Istituto Elett. Naz. Galileo Ferraris -
sedi laboratori e uffici.....40.640

117.991

- 2 - Ai sensi dell'art. 17, comma 34 della legge n. 67/88 sulle disponibilità della legge 1.3.1986 n. 64 - fondi del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - (punto 15)

170) Completamento facoltà ingegneria Bari..... 38.969

171) ISIBARI - Istituto sc. informazioni Università Bari.....25.000

172) Policlinico Università di Cagliari - I lotto
(vedasi integrazione finanziamento di cui al successivo
punto 21 a valere sulla legge n. 910/1986)..... 18.000

173) Compl. Complesso Università di Chieti - Colle dell'Ara.....64.486

174) Compl. fac. veterinaria Università di Messina.....44.613

175) Il stralcio facoltà architettura Università di Reggio Calabria.....67.360

258.428

- 3 - Ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge n. 67/88, sulle disponibilità di cui alla legge 22.12.1986 n. 910 - i fondi del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - per il triennio 1990-'92 (ora sessennio 1990-'95) (punto 21)

195) Ristrutturazione caserma Villarey facoltà economia Università
di Ancona..... 28.901

- Policlinico Università di Cagliari - I lotto
(vedasi progetto n. 172)..... 47.310

196) Dipartimento matematica Genova - Valletta Puggia..... 23.441

197) Ampliamento ristrutturazione facoltà ingegneria Università
dell'Aquila - Roio..... 41.608

198) Facoltà agraria Università di Padova..... 34.100

199) Complesso didattico a Parco d'Orleans Università Palermo.... 18.000

200)	Complesso biotecn. pluridip. - I lotto facoltà farmacia Università di Parma.....	25.354
201)	Complesso biotecn. pluridip. - facoltà ingegneria Università di Parma.....	21.200
202)	Complesso biologico - III lotto facoltà medicina e chirurgia Università di Parma.....	29.343
203)	Complesso Polo Cravino - dipartimento matem. scienze Terra. centro calc. Università di Pavia.....	42.620
204)	Nuova sede facoltà ingegneria Università di Perugia - I lotto	26.400
205)	Sede dipartimento fisica, inform. matematica ist. astronomia (EDIFICI B ed E) Università di Pisa.....	40.289
206)	Sede facoltà economia e commercio II Università di Roma.....	79.640
207)	Rifunzional. facoltà ingegneria Politecnico di Torino.....	19.440
208)	Ristrutturazione polo umanistico Università di Trento.....	15.503
209)	Mod. padiglioni compr. S. Giovanni Università di Trieste.....	19.688
210)	Facoltà di agraria, ingegneria, scienze (Udine).....	40.175
		<u>553.012</u>

Per tutti i progetti ammessi a finanziamento con la predetta delibera CIPE le istituzioni interessate hanno provveduto all'apertura dei cantieri nei termini temporali previsti dalla delibera stessa e i lavori sono in corso.

Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 1, finanziati con i fondi del Ministero del Bilancio, il Ministero del Tesoro ha trasferito sul cap. 7113 (ex 7307) l'importo complessivo di 95.437.546.830 e questo Ministero ha erogato al 31.12.1997 le seguenti somme:

25) Università Lecce	70.578.085.830
26) Istituto Elet. Naz. "G. Ferraris" - Torino	24.859.461.000
	<u>95.437.546.830</u>

La realizzazione dei progetti è quasi conclusa e si è in attesa delle ulteriori assegnazioni da parte del Ministero del Bilancio per consentire alle due Istituzioni universitarie anche di recuperare fondi già anticipati dalle Istituzioni stesse.

Per i progetti di cui al punto 2 - ammessi a finanziamento sulle disponibilità della legge 1.3.1986 n. 64 - il Ministero del Tesoro ha provveduto al trasferimento sul cap. 7113 (ex 7307) del bilancio di questo Ministero dell'intero importo di

258.428 miliardi, che al 31.12.1992 è stato interamente erogato su richiesta delle istituzioni universitarie interessate.

Per quanto riguarda i progetti di cui al punto 3, gravando il finanziamento degli stessi sui fondi stanziati sul capitolo 7109 (ex 7324) del bilancio del Ministero dell'Università in attuazione della legge 910/86, l'importo delle relative erogazioni è compreso in quello delle erogazioni complessive disposte su tale capitolo.

* * *

Con deliberazione in data 31.1.1992, il CIPE ha autorizzato il finanziamento di 21 miliardi a favore del progetto n. 181 - Piano parcheggi - Università La Sapienza - Roma, a suo tempo già ammesso a finanziamento, ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge n. 67/88, con delibera CIPE 19.12.1989 per l'importo di 36.953.000.000.

Per tale progetto-finanziato con i fondi del Ministero del Bilancio - il Ministero del Tesoro ha provveduto al trasferimento sul cap. 7113 (ex 7307) del bilancio di questo Ministero del complessivo importo di 21 miliardi che al 31.12.1997 è stato interamente erogato.

* * *

Con deliberazione in data 27.11.1996 il CIPE, ai sensi della deliberazione 8.8.1995, ha approvato il programma di completamento dei progetti FIO a suo tempo presentato dal MURST, che prevede anche una diversa distribuzione delle risorse finanziarie originariamente attribuite ai singoli progetti i quali devono comunque essere portati a compimento nei 24 mesi successivi alla data di pubblicazione nella G.U. della deliberazione stessa e cioè entro febbraio 1999.

FIO	Importo ammesso a finanziamento		Importi autorizzati	Impegni	Pagamenti	Economie	Perenzioni	Residui propri	Residui stanziamento
1983	116,71	a tutto il 1996	116,71	116,71	116,71	--	--	--	--
		nel 1997	--	--	--	--	--	--	--
		al 1997	116,71	116,71	116,71	--	--	--	--
1984	176,86	a tutto il 1996	176,86	176,86	176,86	--	--	--	--
		nel 1997	--	--	--	--	--	--	--
		al 1997	176,86	176,86	176,86	--	--	--	--
1985	149,60	a tutto il 1996	149,60	149,60	149,60	--	--	--	--
		nel 1997	--	--	--	--	--	--	--
		al 1997	149,60	149,60	149,60	--	--	--	--
1986	630,08	a tutto il 1996	517,06	515,85	511,85	--	--	--	--
		nel 1997	9,54	40,75	44,75	--	--	--	--
		al 1997	526,60	526,60	526,60	--	--	--	--
1989	397,42	a tutto il 1996	374,86	374,86	374,86	--	--	--	--
		nel 1997	--	--	--	--	--	--	--
		al 1997	374,86	374,86	374,86	--	--	--	--
Tot	1.470,67	a tutto il 1996	1.335,08	1.333,56	1.329,86	--	--	--	--
		nel 1997	9,54	40,75	44,75	--	--	--	--
		al 1997	1.344,63	1.344,63	1.344,63	--	--	--	--

Programma Nazionale di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide
Legge 10 giugno 1985, n. 284, legge 27 novembre 1991 n. 380

La legge 284/85 ha autorizzato per il PNRA una spesa di £. 290 miliardi di lire per il periodo 1985-1991

la legge 380/91 ha autorizzato una spesa di £. 390 miliardi di lire per il periodo 1991-1996 rideterminato in 310 miliardi di lire per il periodo 1991-1997 dalle disposizioni recate successivi provvedimenti legislativi (D.L. 22 maggio 1993, n. 155 convertito in legge 24 dicembre 1993, n. 724; legge 24 dicembre 1993, n. 538 legge finanziaria 1994; legge 23 dicembre 1994, n. 724 legge finanziaria 1995)

Con l'art. 3, comma 3 della legge 266/87 il PNRA è stato rifinanziato con 48 miliardi di lire per il 1998 e 42 miliardi di lire per il 1999. Dene somme sono state iscritte sul Capitolo 7533 di nuova istituzione.

Le autorizzazioni di spesa recate delle predette leggi sono ripartite sui capitoli 2051, 7505, 7519 dello stato di previsione del Ministero. La situazione è la seguente:

Capitolo 2051:

Stanziamenti previsti £. 100 milioni per anno. In applicazione dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica la spesa autorizzata nel 1997 è di £.97.700.000, e l'autorizzazione complessiva di spesa al 1997 è di £.593.100.000

Gli impegni e i pagamenti effettuati sono quelli relativi alla quota di adesione allo SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research).

La restante somma stanziata è andata in economia.

Lo stanziamento per il 1998, pari a £. 100 milioni, è stato assicurato con la legge di bilancio.

Capitolo 7505

Nel 1997 è stata autorizzata una spesa di £.59,5 miliardi. L'autorizzazione complessiva al 1997 (comprensiva di £. 230 miliardi della legge 284/85) è pari a £.537,3 miliardi.

Per la copertura delle spese previste nei Programmi esecutivi annuali sono stati assunti al 1997 impegni per complessivi £. 557,14 miliardi, per il Programma esecutivo 1997 è stata impegnata nel 1997 la somma di £. 51,5 miliardi di lire.

Ai 31 dicembre 1997 sono risultati residui di stanziamento per £.160 milioni

A fronte degli impegni assunti, e sulla base delle effettive esigenze di cassa dell'ENEA, nel 1997 sono stati effettuati pagamenti £.28 miliardi. I pagamenti complessivi al 1997 ammontano a £. 476,1 miliardi.

Capitolo 7519

Stanziamenti previsti £. 300 milioni per anno. In applicazione dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica la spesa autorizzata nel 1997 è di £.291.000.000, e l'autorizzazione complessiva di spesa al 1997 è di £.1.773.000.000

Ai 1997 le somme autorizzate sono state tutte impegnate e pagate. Nel 1997 sono stati assunti impegni per £.291.000.000 ed effettuati pagamenti per £.582.000.000.

Legge 19 marzo 1990, n. 57, art. 1 comma 2 lettera c
Cap. 7403 - 7521 - 7522

Attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico

Al finanziamento del II Piano programma delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare adriatico è stato approvato, su proposta del MURST, dalla Autorità per l'Adriatico (istituita dalla legge 57/90 e soppressa dalla legge 19 dicembre 1993, n. 537) sono stati assegnati £. 13 miliardi per la prima fase e £. 14 miliardi per la seconda fase, di cui £. 2 miliardi da trasferire alla Regione Friuli Venezia Giulia (Capitolo 7521) per attività di ricerca a cura di specifici apparati e £. 30 milioni al CNR (Capitolo 7512) per la realizzazione di un catalogo delle fonti informative in linea. La restante somma di £. 24.970 miliardi (Capitolo 7403) è stata destinata alle attività svolte da enti pubblici di ricerca contenute nei due Progetti operativi denominati PRISMA 1 e Prisma 2.

Per l'attuazione del progetto Prisma 1 il MURST ha stipulato quattro convenzioni con CNR (£. 8 miliardi), ICRAM (£. 1,8 miliardi), ISS (£. 2 miliardi) e con l'ENEA (£. 1,2 miliardi).

Per l'attuazione del progetto PRISMA " il MURST ha stipulato una convenzione con il CNR (£. 11.970 miliardi).

Le somme autorizzate sono state interamente impegnate al 1996.

Al 1997, sulla base dei pareri di due appositi Comitati tecnico-scientifici, sono stati effettuati, a copertura delle spese relative ai progetti PRISMA 1 e 2, pagamenti per complessive £. 12.965 miliardi, di cui £. 3,2 miliardi nel 1997. Sono state anche erogate le somme iscritte nei Capitoli 7521 e 7522.

Al 1997 risultano perenti per £. 12.965 miliardi di lire che saranno reinscritti in bilancio ed erogati sulla base dello stato di avanzamento delle attività.

Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17 comma 12 (legge finanziaria)

Programma di studi e ricerche per la salvaguardia del Sistema Lagunare Veneziano
Cap. 7402

Con l'art. 17 comma 12 della legge 67/88 è stata autorizzata la spesa complessiva di £. 20 miliardi (5 per il 1988 e 15 per il 1989) per la predisposizione di un piano di studi e ricerche per la salvaguardia del Sistema Lagunare Veneziano.

Nel dicembre 1990 per l'attuazione della I° fase del programma con una dotazione finanziaria di £. 15 miliardi sono state stipulate convenzioni con il CNR (£. 6,99 miliardi), l'Università di Venezia (£. 3,98 miliardi), l'Università di Padova (£. 1,43 miliardi) e l'UNESCO (£. 2,6 miliardi).

Nel 1993 per l'attuazione della II° fase del progetto, con una dotazione finanziaria di £. 5 miliardi, sono state stipulate convenzioni con il CNR (£. 1,2 miliardi), l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (£. 1,25 miliardi), l'Università di Padova (£. 1,65 miliardi) e l'UNESCO (£. 900 milioni).

Le cifre autorizzate sono state interamente impegnate al 1996

Al 1997 sono stati effettuati pagamenti per complessive £. 18.030 miliardi. Nel 1997 non sono stati effettuati pagamenti.

Al 1997 risultano perenti per £. 1,97 miliardi di lire che saranno reinscritti in bilancio ed erogati sulla base dello stato di avanzamento delle attività.

CAP. 7508 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Con il D.L. 13 settembre 1996, n. 475 convertito con modificazioni in legge 6 novembre 1996, n. 573 recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca si è provveduto (art. 6 comma 1 e 2) alla copertura finanziaria del Piano quinquennale dell'INFN 1994-98 per quanto riguarda gli anni 1997 e 1998, con una previsione di spesa rispettivamente di £. 532 miliardi per il 1997 e di £. 555 miliardi per il 1998.

Lo stanziamento ha subito nel 1997 una decurtazione di £. 26.600 ml., in attuazione delle disposizioni di cui alla legge di conversione 29/3/1995, n. 95.

CAP. 7526 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA (INFN)

Sul capitolo 7526 grava anche l'assegnazione annua di £. 9.500 ml., prevista dal decreto legislativo 30/6/1994, n. 506, concernente l'istituzione dell'Istituto nazionale per la Fisica della Materia, che non risulta esposta nel tabulato.

CAP. 7528 - SOMMA DA ASSEGNARE PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA NEL SETTORE DELLA LUCE DI SINCROTRONE DEI LABORATORI DI TRIESTE E GRENoble

Con legge 7/8/1997, n. 266 sono state assegnate, per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di Sincrotrone dei Laboratori di Trieste e di Grenoble ulteriori £. 24.500 ml per il 1997, £. 25.000 ml. per il 1998 e £. 25.000 ml. per il 1999.

I pagamenti vengono effettuati per il tramite dell'Istituto Nazionale per la Fisica della Materia di Genova.

7506

Legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma 1

Progetti per interventi di rilevante interesse economico (FIO)

Nel quadro dei progetti FIO approvati dal CIPE con delibera del 6 febbraio 1986 è stata, in particolare, assegnata al CNR un contributo di £. 38,363 miliardi per la costruzione dell'area di ricerca di Frascati

Al 1996 la somma è stata interamente impegnata e resta da pagare £. 1.686.408.000

Nel 1997 non sono stati effettuati pagamenti

Con legge 28 dicembre 1995, n. 550 - finanziaria 1996 è stata autorizzato un finanziamento di £. 3,8 miliardi destinato alla parziale copertura delle spese per la realizzazione della strada di accesso all'Arca.

La somma è stata interamente impegnata ma non ancora erogata.

7512 Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, comma 1

Progetti per interventi di rilevante interesse economico (FIO)

Nel quadro dei progetti FIO approvati dal CIPE con delibera del 12 maggio 1988 è stata, in particolare, assegnato al CNR un contributo di £. 39,897 miliardi per la costruzione dell'area di ricerca di Bologna Navile

La copertura della spesa è stata assicurata da un mutuo della BEI

La somma risulta completamente impegnata ed erogata al 1996

Il Ministero del tesoro con proprio decreto prot. 118003 nel 1996 ha iscritto sul capitolo la somma di £. 2.167.505.000 in termini di competenza e di cassa per i quali il MURST ha chiesto la cancellazione essendo già stata regolarmente erogata tutta la cifra prevista dalla delibera CIPE.

7509

Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 14, comma 1

Progetti per interventi di rilevante interesse economico (FIO)

Nel quadro dei progetti FIO approvati dal CIPE con delibera del 19 dicembre 1989 è stata, in particolare, assegnato al CNR un contributo di £. 25 miliardi per la costruzione dell'area di ricerca di Pisa

Al 1996 la cifra risulta interamente impegnata

Al 1996 restano da pagare 7.717 miliardi
Nel 1997 non sono stati effettuati pagamenti

Cap. 7403	nel 1997	al 1997
I° fase		
res. 90		
CNR	3.200.000.000	4.000.000.000
ISS	0	1.000.000.000
res. 91	3.200.000.000	5.000.000.000
ENEA	0	120.000.000
ICRAM	0	900.000.000
Subtot	0	1.020.000.000
Tot	3.200.000.000	6.020.000.000
II° fase		
CNR	0	5.985.000.000
Totale I+II	3.200.000.000	12.005.000.000
Parenti		12.965.000.000

Cap. 7402	nel 1997	al 1997
I° fase		
CNR	0	6.610.500.000
Padova	0	1.358.500.000
Venezia	0	3.781.000.000
UNESCO	0	2.600.000.000
Tot I°	0	14.350.000.000
II° fase		
CNR	0	840.000.000
Padova	0	1.155.000.000
IUAV	0	875.000.000
UNESCO	0	810.000.000
Tot II°	0	3.680.000.000
Totale I+II	0	18.030.000.000
Parenti		1.970.000.000